Anno LI

REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 19

mercoledì, 12 maggio 2021 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 13 aprile 2021, **n. 39**

Modifica del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41. Nuova adozione ai sensi dellarticolo 19 della l.r. 65/2014. *pag. 9*

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 42**

Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Deputazione generale. Designazione di un rappresentante regionale. *" 11*

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 43**

Nomina della Commissione regionale per le pari opportunità. *" 13*

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 44**

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Comitato di indirizzo e controllo. Nomina di quattro componenti. *" 16*

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 45**

Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Nomina del Collegio dei revisori. *" 17*

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 46**

Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Nomina del Collegio dei revisori. *" 19*

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 47**

Agenzia regionale di sanità (ARS). Nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo. *" 20*

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 48**

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU). Nomina del Collegio dei revisori. *" 23*

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 49**

Istituzione del Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema. Consiglio di amministrazione. Designazione di un componente. *" 25*

CONSIGLIO REGIONALE - Mozioni approvate in Comissione

MOZIONE approvata nella seduta della Seconda Commissione consiliare del 20 aprile 2021, **n. 69**

In merito alla tassazione delle big tech in periodo di pandemia da Covid-19. *" 26*

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 27 aprile 2021, **n. 75**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 aprile 2021, collegata alla Comunicazione della Giunta regionale 27 aprile 2021, n. 6 (In merito a Fidi Toscana S.p.A.). *" 28*

RISOLUZIONE 28 aprile 2021, **n. 78**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 aprile 2021, collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 7 (In merito ai gravi fatti che coinvolgono la Regione Toscana alla luce degli atti dell'inchiesta "KEU" della Direzione investigativa antimafia di Firenze). In merito alle azioni regionali in materia di tutela ambientale e di Promozione della legalità. *" 29*

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 28 aprile 2021, **n. 105**

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 28 aprile 2021, collegato alla comunicazione della Giunta regionale n. 7 (In merito ai gravi fatti che coinvolgono la Regione Toscana alla luce degli atti

dell'inchiesta "KEU" della Direzione investigativa antimafia di Firenze). *" 34*

ORDINE DEL GIORNO 28 aprile 2021, **n. 106**

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 28 aprile 2021, collegato comunicazione dell'Assessore Monni in merito ai gravi fatti che coinvolgono la Regione Toscana alla luce degli atti dell'inchiesta KEU della Direzione investigativa antimafia di Firenze. In merito al Coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura. *" 34*

- Comunicati

Avviso di adozione della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014. *" 35*

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 111**

Commissione regionale risonanza magnetica. Costituzione. *" 37*

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 112**

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Costituzione. *" 38*

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 113**

Por Fesr 2014 - 2020, Asse 6 Urbano - atto integrativo dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto "Più PRATO" (DPGR n.56/2017). *" 39*

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 114**

Por Fesr 2014 - 2020, Asse 6 Urbano - atto integrativo dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto "PIU EMPOLI: HOPE - Home Of People and Equality" (D.P.G.R. n. 62 del 15/05/2017). *" 58*

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 115**

Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 04 "Firenze Nord - Prato". Sostituzione componente. *" 76*

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 116**

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar. *" 77*

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 117**

POR FESR 2014 - 2020 - Asse 6 Urbano. Atto integrativo dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto "M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale" (DPGR n. 105/2018). *" 78*

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 118**

Ente Terre regionali toscane. Nomina del Direttore. *" 100*

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 120**

Nomina Commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale ai sensi della L.R. 53/2001. *" 101*

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 26 aprile 2021, **n. 443**

Approvazione del Prezzario dei lavori della Toscana - Anno 2021 - Addendum. *" 103*

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 461**

Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - approvazione modifiche dei Piani Finanziari 2016/2020 del Gal (Gruppi di Azione Locale) Montagnappennino e del Gal Leader Siena. *" 106*

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 477**

Approvazione degli "Indirizzi relativi alla realiz-

zazione dei percorsi formativi regolamentati per Tecnico Competente in Acustica (TCA) ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42". *" 122*

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 478**

Modifica composizione del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NURV) e del Regolamento interno. *" 132*

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 479**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Istanza presentata in ottemperanza dell'art. 43, comma 6. Progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "Casanova", nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI). Proponente Solvay Chimica Italia SpA. Provvedimento conclusivo. *" 141*

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 480**

DGR. n. 1334 del 4-11-2019. Ulteriore integrazione delle risorse relative all'avviso pubblico in materia di tirocini extracurriculari approvato con decreto n. 20473-2019 - Annualità 2021. *" 179*

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 481**

Approvazione degli elementi essenziali e dei criteri di valutazione per l'avviso pubblico per lacostituzione di una nuova Fondazione ITS nell'Area Tecnologica dell'Information eCommunication Technology (ICT). *" 181*

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 485**

DGR n. 1132/2000 e s.m.i. "Profilo professionale e contenuti didattici del corso biennale per l'abilitazione all'arte sanitaria ausiliare di ottico". Modifica. *" 188*

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 486**

Recepimento dell'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars- CoV-2. *" 189*

- Dirigenza-Decreti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare

DECRETO 29 aprile 2021, **n. 6991**
certificato il 30-04-2021

L.R.T. 3/94 - art. 16 - Zona di Ripopolamento e Cattura "Poggio Murella" ricadente nel Comune di Manciano - modifica perimetro. *" 216*

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara

DECRETO 29 aprile 2021, **n. 7020**
certificato il 30-04-2021

Intervento denominato: SRT 2 "Cassia" - variante all'abitato di Staggia Senese II lotto - Comune di Poggibonsi (SI). Autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà privata per operazioni preliminari ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 327/2001. *" 219*

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 29 aprile 2021, **n. 7031**
certificato il 30-04-2021

D.Lgs. n. 152/2006 art. 19, L.R. n. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, nell'ambito di un sito produttivo esistente, posto in Via Massorondinaio n. 12/A, Comune di Scarperia e San Piero. Proponente: Piandisieve S.r.l. Provvedimento conclusivo. *" 221*

Direzione Urbanistica
Settore Pianificazione del Territorio

DECRETO 28 aprile 2021, **n. 7064**
certificato il 30-04-2021

Approvazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 88/R/2020 dell'allegato A che definisce le modalità di redazione e trasmissione telematica della documentazione oggetto del regolamento. *" 238*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 22 aprile 2021, **n. 7183**
certificato il 04-05-2021

Intervento codice 2018-DC-4 "Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa - Celle 4 e 5 - Opere di Completamento". (CIG 77142532F6 - CUP D52H18000460002). Approvazione variante Covid-19 ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, perizia danni forza maggiore ai sensi dell'art. 11 del DM 49/2018 e nuovo quadro economico dell'intervento. *" 241*

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 3 maggio 2021, **n. 7275**
certificato il 04-05-2021

Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ed art. 48 della L.R. n. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "Sistemazione idraulica del Torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del Torrente Bicchieraia dalla loc. La Pace alla confluenza", nel comune di Arezzo; proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore. Provvedimento conclusivo. *" 298*

DECRETO 3 maggio 2021, **n. 7276**
certificato il 04-05-2021

D.Lgs. n. 152/2006 art. 19, L.R. n. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di aumento della capacità produttiva per ottimizzazione processo produttivo della cartiera di Lanciole, in Comune di San Marcello Piteglio (PT). Proponente: Cartiera della Basilica S.r.l. Provvedimento conclusivo. *" 311*

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara

DECRETO 1 maggio 2021, **n. 7291**
certificato il 04-05-2021

SRT 2 Cassia - variante stradale all'abitato di Staggia Senese (1 Lotto) nel Comune di Poggibonsi (SI) - decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione con determinazione dell'indennità provvisoria e occupazione anticipata ex art. 22-bis e occupazione temporanea ex art. 49 DPR. 327/2001. *" 319*

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche per l'Integrazione Socio-Sanitaria

DECRETO 4 maggio 2021, **n. 7338**
certificato il 05-05-2021

Decreto dirigenziale n. 19880 del 12/12/2018: aggiornamento modulistica e sostituzione dell'allegato 2bis con l'allegato 2ter. *" 323*

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale

DECRETO 4 maggio 2021, **n. 7339**
certificato il 05-05-2021

Reg. (UE) 2016/2031 e D.LGS. 2/2/2021 n.19 - Servizio Fitosanitario Regionale - aggiornamento per l'anno 2021 delle misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio regionale, di cui al D.M. n. 32442 del 31.5.2000. *" 347*

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 4 maggio 2021, **n. 7373**
certificato il 05-05-2021

D.Lgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità interregionale relativo al progetto di Variante per la derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso idroelettrico sull'asta del Fiume Enza, impianti denominati Rigoso, Rimagna, Isola di Palanzano e Selvanizza localizzato nelle Province di Parma, Reggio Emilia e Massa Carrara, interessando i comuni di Comano (MS), Monchio delle Corti (PR), Palanzano (PR) e Ventasso (RE). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. Provvedimento conclusivo. *" 365*

DECRETO 4 maggio 2021, **n. 7407**
certificato il 05-05-2021

D.lgs. 152/2006, art. 28 comma 4. Verifica di ottemperanza afferente alle prescrizioni n. 1.a), 1.b), 1.c), 1.d) del decreto dirigenziale n. 8537 del 19/06/2017, recante il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento"; proponente: ENTE ACQUE UMBRE8208;TOSCANE - provvedimento conclusivo. *" 371*

Direzione Generale della Giunta Regionale

DECRETO 28 aprile 2021, **n. 7514**
certificato il 06-05-2021

Ulteriori integrazioni delle modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni. *" 374*

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord

M.P.S. S.r.l. in data 29/04/2021 ha presentato domanda di modifica del progetto e per ottenere la riattivazione del procedimento della Concessione di Derivazione Acque pubbliche dal torrente Turrite Secca, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana per una portata medio annua di l/s 3500 ad uso idroelettrico. Pratica n. 5319. Pratica Sidit n. 192208/2020. *" 376*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Sasso Scritto - Fosso della Bassa, 246 nel Comune di Roccastrada (GR), per uso agricolo. PRATICA n. 408347/2020. *" 376*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche EX R.D.-1775/1933. Richiedente: SILO S.p.A. Pratica: CONCESSIONE CAMPO POZZI n. 824 (sidit 1408/2021). *" 376*

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche concessione di captazione di acque pubbliche EX R.D. 1775/1933. Richiedente: I MEDICEI S.p.A. Pratica: CONCESSIONE NUOVA DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE N. SIDIT 1534/2021 (1727). *" 377*

ALTRI ENTI

ACQUE S.P.A.

Asservimento di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del "COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NERA E SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI DEL CAPOLUOGO" COMUNE DI CERRETO GUIDI - Applicazione artt. 22-44 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto di decreto di asservimento del 03/05/2021. *" 378*

Occupazione Temporanea di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del "COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NERA E SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI DEL CAPOLUOGO" COMUNE DI CERRETO GUIDI - applicazione artt. 22-49-50 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto di Ordinanze di Occupazione Temporanea del 03/05/2021. *" 378*

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 28 aprile 2021, **n. 57**

Revisione assetto organizzativo dell'Agenzia. *" 379*

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 l.r. 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del comune di Barberino Tavarnelle. Progetto definitivo "Sistema smaltimento reflui Barberino Val d'Elsa". *" 379*

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DETERMINAZIONE 29 aprile 2021, **n. 200**

13_1_108 "Riassetto idraulico del fosso Ombroncello con realizzazione di cassa d'espansione nei Comuni di Pistoia e Quarrata - Lotto 1" (Codice regionale: DODS2018PT0001). Deposito delle indennità di occupazione temporanea presso il Ministero dell'Eco-

nomia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze (ex Cassa Depositi e Prestiti). Proprietà Amadori Pola e Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro. *" 387*

ALTRI AVVISI

G.M.C. GRANITI E MARMI COLORATI DI LUCIANO GRASSI C. S.P.A. CARRARA

Avviso al pubblico di Pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.). *" 387*

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Approvazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014, della variante al regolamento urbanistico e al piano operativo adottato per la localizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano". *" 389*

COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA (Lucca)

Deposito variante al Regolamento Urbanistico comunale per area a prevalente uso commerciale in via E. Fermi, della DITTA ALMA S.r.l., ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regione Toscana n. 65 del 10.11.2014. *" 389*

COMUNE DI COMANO (Massa Carrara)

Adozione piano di lottizzazione di iniziativa privata nella frazione Crespiano DITTA ARSFIN CONSULT S.r.l. *" 389*

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Avviso di pagamento diretto indennità di esproprio. Realizzazione della strada di collegamento tra via Piovola e lo svincolo "Empoli Est" della S.G.C. FI-PI-LI. Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis c. 1 del dpr 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. *" 390*

COMUNE DI FIRENZE

Piano di recupero AT11.02 ex Cerdec. ADOZIONE. *" 390*

COMUNE DI PORTO AZZURRO (Livorno)

Piano Regolatore portuale del comune di Porto Azzurro. Ratifica dell'Accordo di Pianificazione finalizzato alla modifica del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico con contestuale definizione del Piano Regolatore portuale ai sensi della l.r.t. n. 65/2014 - approvazione. *" 392*

COMUNE DI SANTA LUCE (Pisa)

Avviso di approvazione piano attuativo "Nuovo Monastero Buddista in loc. Riseccoli - Poggio alla Penna. frazione di Pomaia, Comune di Santa Luce. Proprietà associazione Sangha Onlus" ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m.i. *" 393*

Adozione variante semplificata al Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 e s.m.i. "Variazione di aree da Verde Pubblico di progetto (VP. pr) a Verde Privato Urbano (vpr) località Macchiaverde". *" 393*

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 80 al B.U. n. 19 del 12/05/2021

CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni

RISOLUZIONE 27 aprile 2021, **n. 73**

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 aprile 2021. Difensore civico regionale. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2020.

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 27 aprile 2021, **n. 109**

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 aprile 2021, collegato alla risoluzione 27 aprile 2021, n. 73 (Difensore civico regionale. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2020). Attività Difensore civico.

Supplemento n. 81 al B.U. n. 19 del 12/05/2021

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari: 6072-6075-6078-6079-6083-6087-6089-6090-6094-6104-6108-6112-6114-6115-6119-6149-6231-6270-6272-6279-6312-6313-6324-6334-6347-6352-6355-6425-6452-6456-6495-6538-6540-6555-6561-6582-6590-6612-6613-6614-6639-6653-6656-6657-6666-6712-6745-6753-6780-6825-6830-6832-6846-6892-6897-6907-6908-6924-6927-6928-6929-6930-6931-6962-6994-7022.

Supplemento n. 82 al B.U. n. 19 del 12/05/2021

- Statuti

COMUNE DI CHIUSDINO (Siena)

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2003; modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2005; modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021.

Supplemento n. 83 al B.U. n. 19 del 12/05/2021

- Statuti

COMUNE DI RIO (Livorno)

Statuto. Deliberazione C.C. di Rio Marina n. 50 del 21.12.2017. Deliberazione Commissario Prefettizio di Rio nell'Elba n. 26 del 15.12.2017. Deliberazione C.C. di Rio n. 7 del 30.03.2021. Deliberazione C.C. di Rio n. 15 del 20.04.2021. Deliberazione C.C. di Rio n. 20 del 27.04.2021.

Supplemento n. 84 al B.U. n. 19 del 12/05/2021

- Statuti

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO (Firenze)

Statuto - entrato in vigore, ai sensi di Legge, in data 1/5/2021.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 13 aprile 2021, **n. 39**

Modifica del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41. Nuova adozione ai sensi dell?articolo 19 della l.r. 65/2014.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 196 "Competenze delle Regioni" e l'articolo 199 "Piani regionali";

- il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

- la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

- la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10 (Piano ambientale ed energetico regionale "PAER");

- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, le norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio previste nel titolo II, capo I;

- la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

- la risoluzione del Consiglio regionale 1° febbraio 2017, n. 140 (Definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana);

- la risoluzione del Consiglio regionale 20 novembre 2018, n. 223 (In merito all'aggiornamento del Piano ambientale ed energetico regionale "PAER" con la definizione delle aree non idonee "ANI" per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana);

Dato atto che:

- con la deliberazione del Consiglio regionale del 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale "PAER" ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014) è stata adottata la modifica del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) 29 luglio 2020, n. 31, parte seconda, è stato pubblicato l'avviso di adozione, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014, della modifica del PAER ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana;

- all'avviso di cui al punto precedente erano allegati i seguenti elaborati:

- inerenti il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS);

- Rapporto ambientale;

- Rapporto ambientale - sintesi non tecnica.

- ai sensi della l.r. 65/2014;

- Relazione del responsabile del procedimento contenente conformità al PIT- PPR;

- Rapporto del Garante regionale dell'informazione e della partecipazione;

Rilevato che, per mero errore materiale in fase di adozione e successiva fase di prima pubblicazione, il "Rapporto Ambientale" e la relativa "Sintesi non tecnica" sono stati allegati alla deliberazione del Consiglio regionale 41/2020 e pubblicati inizialmente in una versione non definitiva;

Ritenuto opportuno revocare la deliberazione del Consiglio regionale 41/2020 e procedere con una nuova adozione da parte del Consiglio regionale, al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 18 gennaio 2021, n. 15, con cui la Giunta regionale propone l'adozione della "Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione di Aree Non Idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana", allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che la proposta della Giunta regionale 15/2021 contiene i medesimi elaborati di piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 41/2020, ad eccezione degli elaborati inerenti al procedimento di valutazione ambientale strategica "Rapporto ambientale" e "Rapporto ambientale - sintesi non tecnica" che sono sostituiti e riprodotti nella versione corretta;

Considerato che la proposta di piano rappresenta una specifica e puntuale integrazione del PAER vigente, che non necessita di nuova ricognizione delle risorse attivabili in quanto non comporta attività aggiuntive;

Vista la relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 65/2014, allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante;

Dato atto che, ai sensi dell'accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, sottoscritto in data 17 maggio 2018, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 445, i contenuti della modifica del PAER sono conformi al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2017, n. 37;

Visti:

- il rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione predisposto ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della l.r. 65/2014, allegato C, parte integrante della presente deliberazione;
- il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'11 febbraio 2021;
- il l parere favorevole della Commissione consiliare di controllo, espresso nella seduta dell'8 marzo 2021.

Ritenuto di dover procedere alla adozione della "Modifica del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione di Aree Non Idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana", allegato A, che risulta composto dai seguenti elaborati:

A1: Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili - A.3 allegato 7- Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica;

A2: Modifica al Disciplinare del PAER (in sostituzione dei paragrafi "La geotermia - a media entalpia - Il futuro della geotermia in Toscana");

A3: Relazione illustrativa modifica al Disciplinare del PAER;

A4: Rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010;

A5: Sintesi non tecnica del rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010;

Ritenuto opportuno che le osservazioni pervenute a seguito della prima pubblicazione sul B.U.R.T. n. 31, parte II, del 29 luglio 2020, siano prese in considerazione e puntualmente controdedotte, unitamente alle nuove osservazioni che verranno eventualmente presentate a seguito della nuova pubblicazione;

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014, la modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione di Aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, composto dai seguenti elaborati:

- A1: Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili - A.3 allegato 7- Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica;
- A2: Modifica al Disciplinare del PAER (in sostituzione dei paragrafi "La geotermia - a media entalpia - Il futuro della geotermia in Toscana");
- A3: Relazione illustrativa modifica al Disciplinare del PAER;
- A4: Rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010;
- A5: Sintesi non tecnica del rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010;

2. di dare atto che i seguenti elaborati sono allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante:

- relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 65/2014 (allegato B);
- rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, predisposto ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della l.r. 65/2014 (allegato C);

3. di depositare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 e dell'articolo 8 della l.r. 10/2010, il presente provvedimento, comprensivo degli allegati A, B e C, esclusivamente in formato digitale, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Consiglio regionale e di predisporre un avviso sul B.U.R.T. per comunicare che esso è depositato ed a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e presentare osservazioni al Presidente del Consiglio regionale nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso stesso;

4. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 e dell'articolo 25 della l.r. 10/2010, ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 65/2014;

5. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati A, B e C, sul sito istituzionale della Regione Toscana;

6. di trasmettere le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della l.r. 65/2014 alla Giunta regionale, al fine di effettuare i conseguenti adempimenti preordinati all'approvazione definitiva della modifica di piano da parte del Consiglio regionale;

7. di revocare, per quanto illustrato in narrativa, la deliberazione 7 luglio 2020, n. 41.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

I Segretari
Federica Fratoni
Diego Petrucci

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 42**

Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Deputazione generale. Designazione di un rappresentante regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria);

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione);

Visto lo statuto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, di seguito denominata "Fondazione";

Visto l'articolo 7, comma 1, dello statuto della Fondazione il quale prevede che la Deputazione generale sia composta da quattordici componenti, uno dei quali designato dalla Regione Toscana;

Visto l'articolo 7, comma 2, dello statuto della Fondazione il quale prevede che, ottenute tutte le designazioni, la Deputazione generale uscente, sentito il Collegio dei sindaci, accerti l'osservanza dello statuto e delle norme di legge da parte degli enti designanti e provveda alla nomina delle persone designate;

Visto l'articolo 7, comma 4, dello statuto della Fondazione il quale prevede che i membri della Deputazione generale agiscano in piena autonomia e indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto e che gli stessi non rappresentino gli enti dai quali sono stati designati, né rispondano ad essi del proprio operato;

Visti i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione i quali dispongono che:

- i membri designati devono essere scelti tra persone in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti ad almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati all'articolo 3 dello statuto della Fondazione stessa;
- la designazione dei componenti è ispirata a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di professionalità e idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite. I profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire l'incarico e gli ambiti entro i quali i componenti devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto, anche ai fini di una equilibrata composizione dell'organo, sono fissati previamente, in termini generali e obiettivi, dalla Deputazione generale e resi pubblici;
- nella scelta dei componenti, gli enti cui spetta la designazione tengono conto dei criteri fissati dalla Deputazione generale ai sensi dell'articolo 7, comma 7, dello statuto della Fondazione e dell'esigenza di garantire al necessario ricambio dell'organo condizioni di gradualità, privilegiando in ogni caso la stabilità e la funzionalità della Fondazione;

Visto l'articolo 7, comma 9, dello statuto della Fondazione il quale prevede i termini entro i quali gli enti designanti devono comunicare i nomi dei soggetti designati, trascorsi i quali gli enti designanti stessi decadono dal potere di designazione relativamente alla composizione della Deputazione generale;

Visto l'articolo 6, comma 4, dello statuto della Fondazione il quale prevede che i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possano assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. o di società concorrenti del suo gruppo;

Visto l'articolo 12, comma 2, dello statuto della Fondazione il quale prevede che i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente, possano esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato e che due mandati non si considerino consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente;

Visto l'articolo 13 dello statuto della Fondazione il quale prevede le cause di incompatibilità con la carica di componente degli organi della Fondazione;

Visto l'articolo 8, comma 1, dello statuto della Fondazione il quale prevede che la Deputazione generale rimanga in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decada con la scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio;

Preso atto che il mandato della Deputazione generale della Fondazione scade con il termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;

Vista la nota del Presidente della Fondazione, pervenuta agli atti in data 20 gennaio 2021, prot. n. 898/2.12, con la quale si richiede la designazione di un componente della Deputazione generale;

Preso atto, inoltre, che, con la suddetta nota, il Presidente della Fondazione richiama l'articolo 4, comma 3, del Regolamento degli organi della Fondazione in merito ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti della Deputazione generale, il quale prevede, in particolare, che gli stessi debbano possedere titoli culturali e professionali adeguati, nonché competenze maturate in almeno uno dei settori ammessi di cui all'articolo 1 del d.lgs. 153/1999, mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:

a) esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;

b) docenti di ruolo nel settore dell'istruzione secondaria di secondo grado o universitaria, con incarichi di insegnamento o di ricerca in istituti/enti pubblici o privati riconosciuti o parificati;

c) componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero titolare di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o enti del terzo settore;

Vista la nota del Presidente della Fondazione, pervenuta agli atti in data 26 marzo 2021, prot. n. 5137/2.12, con la quale si sollecita la designazione di un componente della Deputazione generale entro il termine massimo del 26 aprile 2021, pena la decadenza dal potere di designazione;

Vista la nota del Presidente della Fondazione, per_ venuta in data 13 aprile 2021, prot.n. 6272/2.12, con la quale si proroga al 27 aprile 2021 il termine massimo per la designazione di un componente della Deputazione generale, pena la decadenza dal potere di designazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente della Deputazione generale della Fondazione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento n. 172 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 40, del 30 settembre 2020, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione di cui trattasi;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Balani Mauro
- Chiappini Paolo
- Del Ciondolo Giorgio
- Fantini Maria Angela
- Grimaldi Corrado
- Milione Manuel
- Morini Laura;

Preso atto che non sono pervenute proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 23 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione del signor Chiappini

Paolo quale componente della Deputazione generale della Fondazione;

Ritenuto, pertanto, di designare il signor Chiappini Paolo quale componente della Deputazione generale della Fondazione, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Chiappini Paolo, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Chiappini Paolo è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di designare il signor Chiappini Paolo quale componente della Deputazione generale di Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 43**

Nomina della Commissione regionale per le pari opportunità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 55 dello Statuto il quale prevede l'istituzione con legge della Commissione regionale per le pari opportunità fra donne e uomini, quale organismo autonomo con sede presso il Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

Vista l'articolo 2, comma 1, della l.r. 76/2009, il quale prevede che la Commissione regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Commissione, sia composta:

a) da un numero di donne, non inferiore a quattordici e non superiore a venti, nominate dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale, culturale, professionale, economico, politico;

b) dalla consigliera regionale di parità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

Visto l'articolo 2, comma 2, della l.r. 76/2009, il quale prevede che il numero delle componenti sia determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione e rimanga invariato per tutta la durata in carica della Commissione stessa;

Visto l'articolo 2, comma 6, della l.r. 76/2009 il quale prevede che la Commissione duri in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale e, pertanto, il 18 marzo 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo della Commissione a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale per incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo. 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 4 novembre 2020, parte terza, n. 45, supplemento n. 197;

Visto l'articolo 2, comma 5, delle l.r. 76/2009, il quale prevede che le proposte di candidatura possano

essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008 e dell'articolo 2, comma 5, delle l.r. 76/2009, le proposte di candidatura relative alle seguenti signore:

- Basanieri Francesca
- Biagini Siliana
- Bicocchi Edi
- Caponi Eleonora
- Chiocchini Chiara
- Chiofalo Maria Luisa
- Cocchi Mirella
- Crescioli Anna Maria
- Dacci Daniela
- De Marco Filomena
- Fronzoni Gilda
- Giocoli Bianca Maria
- Giorgieri Claudia
- Giuliani Maria Federica
- Gobbi Monica
- Lanini Serena
- Longinotti Roberta
- Malacarne Paola
- Mazzei Chiara
- Paffetti Monica
- Papuccio Maria Grazia
- Pieri Sandra
- Polvani Sara
- Rimi Laura
- Robustelli Cecilia
- Simoni Cinzia
- Soleimani Parisa
- Sottani Maria Chiara
- Tangredi Elena
- Torricelli Francesca;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Pieraccioni Roberta
- Coralli Caterina
- Gobbi Monica
- Bresci Diletta
- Cantoni Eleonora
- Zari Rosanna
- Basanieri Francesca
- Biagini Siliana
- Cocchi Mirella
- Dacci Daniela
- Fronzoni Gilda
- Giuliani Maria Federica
- Guerri Roberta
- Musse Ali Nura
- Paffetti Monica
- Rimi Laura
- Robustelli Cecilia
- Simoni Cinzia
- Torricelli Francesca
- Chiappelli Tiziana;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 20 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Prima Commissione consiliare, con il quale si propone al Consiglio regionale che la Commissione sia composta da venti donne e che la stessa sia composta, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle proposte di candidatura, dalle signore:

- Pieraccioni Roberta
- Coralli Caterina
- Gobbi Monica
- Bresci Diletta
- Cantoni Eleonora
- Zari Rosanna
- Basanieri Francesca
- Biagini Siliana
- Cocchi Mirella
- Dacci Daniela
- Fronzoni Gilda
- Giuliani Maria Federica
- Guerri Roberta
- Musse Ali Nura
- Paffetti Monica
- Rimi Laura
- Robustelli Cecilia
- Simoni Cinzia
- Torricelli Francesca
- De Marco Filomena;

Ritenuto, pertanto, di nominare, le signore Pieraccioni Roberta, Coralli Caterina, Gobbi Monica, Bresci Diletta, Cantoni Eleonora, Zari Rosanna, Basanieri Francesca, Biagini Siliana, Cocchi Mirella, Dacci Daniela, Fronzoni Gilda, Giuliani Maria Federica, Guerri Roberta, Musse Ali Nura, Paffetti Monica, Rimi Laura, Robustelli Cecilia, Simoni Cinzia, Torricelli Francesca, De Marco Filomena, quali componenti della Commissione che, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalle signore Pieraccioni Roberta, Coralli Caterina, Gobbi Monica, Bresci Diletta, Cantoni Eleonora, Zari Rosanna, Basanieri Francesca, Biagini Siliana, Cocchi Mirella, Dacci Daniela, Fronzoni Gilda, Giuliani Maria Federica, Guerri Roberta, Musse Ali Nura, Paffetti Monica, Rimi Laura, Robustelli Cecilia, Simoni Cinzia, Torricelli Francesca, De Marco Filomena, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che le signore Pieraccioni Roberta, Coralli Caterina, Gobbi Monica, Bresci Diletta, Cantoni Eleonora, Zari Rosanna, Basanieri Francesca, Biagini Siliana, Cocchi Mirella, Dacci Daniela, Fronzoni Gilda, Giuliani Maria Federica, Guerri Roberta, Musse Ali Nura, Paffetti Monica, Rimi Laura, Robustelli Cecilia, Simoni Cinzia, Torricelli Francesca, De Marco Filomena, sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato che per la signora Robustelli Cecilia è stata acquisita agli atti l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);

Rilevato che per le signore Basanieri Francesca, Guerri Roberta e De Marco Filomena sono state acquisite agli atti le autorizzazioni all'attività extra impiego da parte delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Rilevato che per la signora Rimi Laura non è stata acquisita agli atti l'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che, pertanto, l'efficacia della nomina è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 76/2009, la Commissione regionale per le pari opportunità sia composta da venti donne;

2. di nominare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 76/2009, quali componenti del Commissione regionale per le pari opportunità, le signore:
- Pieraccioni Roberta
- Coralli Caterina
- Gobbi Monica
- Bresci Diletta
- Cantoni Eleonora
- Zari Rosanna
- Basanieri Francesca
- Biagini Siliana
- Cocchi Mirella
- Dacci Daniela
- Fronzoni Gilda
- Giuliani Maria Federica
- Guerri Roberta
- Musse Ali Nura
- Paffetti Monica
- Rimi Laura
- Robustelli Cecilia
- Simoni Cinzia
- Torricelli Francesca
- De Marco Filomena;

3. di dare atto che per la signora Robustelli Cecilia è stata acquisita l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della l. 204/2010;

4. di dare atto che per le signore Basanieri Francesca, Guerri Roberta e De Marco Filomena sono state acquisite le autorizzazioni alla attività extra impiego da parte delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

5. di subordinare l'efficacia della nomina della signora Rimi Laura all'acquisizione dell'autorizzazione alla attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

6. di prendere atto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 76/2009, che la Commissione regionale per le pari opportunità è integrata dalla consigliera regionale di parità di cui al d.lgs. 198/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati

degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 44**

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Comitato di indirizzo e controllo. Nomina di quattro componenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 59/1996, il quale prevede il Comitato di indirizzo e controllo quale organo dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

Vista l'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 59/1996, il quale prevede che il Consiglio regionale nomini quattro membri del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET;

Vista l'articolo 4, comma 2, della l.r. 59/1996, il quale prevede che la durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET coincida con quella della legislatura regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale e, pertanto, il 18 marzo 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 59/1996, alla nomina di quattro componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale per incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento n. 197 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 45, del 4 novembre 2020;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:
- Canino Nicola;
- Micheli Francesco;

Preso atto, altresì, che è pervenuta fuori dai termini la seguente proposta di candidatura, presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008:
- Mariotti Andrea;

Viste le seguenti proposte di candidatura, presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Barbagli Chiara;
- Bazzani Michele;
- Bottaini Donatella;
- Bracci Marco;
- Leoni Ilaria;
- Mencarelli Moreno;
- Nardi Gianmaria;
- Nicolai Gigliana;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Preso atto che risulta depositata agli atti la proposta di candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008 del signor Corsi Maurizio, la quale non prevede un numero pari di nominativi di entrambi i generi come stabilito dal comma 6 dello stesso articolo;

Visto il parere espresso in data 27 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Prima Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 59/1996, dei seguenti componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET:
- Bazzani Michele;
- Bracci Marco;
- Mencarelli Moreno;
- Nardi Gianmaria;

Ritenuto, pertanto, di nominare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 59/1996, quali componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET i

seguenti signori, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico:

- Bazzani Michele:
- Bracci Marco;
- Mencarelli Moreno;
- Nardi Gianmaria;

Rilevata, dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai signori Michele Bazzani, Marco Bracci, Moreno Mencarelli e Gianmaria Nardi, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che i signori Michele Bazzani, Marco Bracci, Moreno Mencarelli e Gianmaria Nardi sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato che per il signor Gianmaria Nardi non è stata acquisita agli atti l'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che, pertanto, l'efficacia della nomina è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione;

Rilevato che per il signor Michele Bazzani è stata acquisita agli atti l'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. Di nominare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 59/1996, i seguenti componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET):

- Bazzani Michele;
- Bracci Marco;
- Mencarelli Moreno;
- Nardi Gianmaria.

2. Di subordinare l'efficacia della nomina del signor Gianmaria Nardi all'acquisizione dell'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

3. Di dare atto che per il signor Michele Bazzani è stata acquisita l'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 45**

Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Nomina del Collegio dei revisori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 60/1999, il quale prevede il Collegio dei revisori quale organo dell'ARTEA;

Visto l'articolo 11 della l.r. 60/1999 il quale disciplina il Collegio dei revisori dell'ARTEA e, in particolare stabilisce che:

a) ai sensi del comma 1, l'organo è composto da tre membri nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, il quale ne individua anche il Presidente;

b) ai sensi del comma 2, il Collegio dei revisori rimane in carica per lo stesso periodo del direttore;

Visto l'articolo 9, comma 2, della l.r. 30/2009 il quale prevede che la durata in carica del direttore dell'ARTEA coincida con quella della legislatura regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme

in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008 il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale e, pertanto, il 18 marzo 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo del Collegio dei revisori dell'ARTEA a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale per incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 4 novembre 2020, parte terza n. 45, supplemento n. 197;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:
- Berretti Carlo
- Bogi Gianluigi
- Capperi Nicoletta
- Casella Cristina
- Cuccaroni Luca
- De Marco Roberto
- Dell'Omodarme Roberto
- Dominijanni Massimo
- Fabbri Athos Juri
- Gedeone Antonio
- Giacinti Roberto
- Giorgi Roi
- Madeo Maria Teresa
- Mannino Michele
- Mendicino Stefano
- Morini Laura
- Paoloni Simone
- Peppolini Stefano
- Perugini Stefano
- Pino Valentina
- Pollara Michele
- Signorini Luca;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Alessandri Lapo;
- Perfetti Pietro;
- Piagentini Mariapia;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 23 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti del Collegio dei revisori dell'ARTEA;
- Piagentini Mariapia, con funzioni di Presidente
- Alessandri Lapo;
- Perfetti Pietro;

Ritenuto, pertanto, di nominare, i seguenti componenti del Collegio dei revisori dell'ARTEA i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico:
- Piagentini Mariapia, con funzioni di Presidente
- Alessandri Lapo;
- Perfetti Pietro;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalla signora Piagentini Mariapia, dal signor Alessandri Lapo e dal signor Perfetti Pietro, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che la signora Piagentini Mariapia, il signor Alessandri Lapo e il signor Perfetti Pietro sono in regola con le limitazioni

per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di nominare i seguenti componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA):
- Piagentini Mariapia, con funzioni di Presidente
- Alessandri Lapo;
- Perfetti Pietro.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 46**

Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Nomina del Collegio dei revisori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto l'articolo 21 ter, comma 1, della l.r. 32/2002, il quale istituisce l'Azienda regionale toscana per l'impiego (ARTI);

Visto l'articolo 21 sexies, comma 1, lettera b), della l.r. 32/2002 il quale prevede il Collegio dei revisori quale organo dell'ARTI;

Visto l'articolo 21 novies della l.r. 32/2002 il quale disciplina il Collegio dei revisori di ARTI e, in particolare prevede che:

a) ai sensi del comma 1, l'organo è composto da tre membri nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, il quale ne individua anche il Presidente;

b) ai sensi del comma 2, il Collegio dei revisori rimane in carica per lo stesso periodo del direttore;

Visto l'articolo 21 septies, comma 2, della l.r. 32/2002 il quale prevede che la durata in carica del direttore dell'ARTI coincida con quella della legislatura regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008 il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale e, pertanto, il 18 marzo 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo del Collegio dei revisori dell'ARTI a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale per incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 4 novembre 2020, parte terza n. 45, supplemento n. 197;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:
- Berretti Carlo
- Bogi Gianluigi
- Capperi Nicoletta
- Casella Cristina
- Cuccaroni Luca
- De Marco Roberto
- Dominijanni Massimo
- Fiaschi Francesco
- Gedeone Antonio
- Madeo Maria Teresa
- Mandorli Francesco
- Mannino Michele
- Mendicino Stefano
- Morini Laura
- Paoloni Simone
- Peppolini Stefano
- Perugini Stefano
- Pino Valentina
- Pollara Michele
- Signorini Luca
- Terreni Rosella
- Tonveronachi Nicola;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Ceccherini Eros;
- Gallicchio Michele;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 20 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti del Collegio dei revisori di ARTI;
- Ceccherini Eros, con funzioni di Presidente;
- Capperi Nicoletta;
- Gallicchio Michele;

Ritenuto, pertanto, di nominare, i seguenti componenti del Collegio dei revisori dell'ARTI, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico:
- Ceccherini Eros, con funzioni di presidente;
- Capperi Nicoletta;
- Gallicchio Michele;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal signor Ceccherini Eros, dalla signora Capperi Nicoletta e dal signor Gallicchio Michele, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Ceccherini Eros, la signora Capperi Nicoletta e il signor Gallicchio Michele sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato che per la signora Capperi Nicoletta è stata acquisita l'autorizzazione all'attività extra-impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di nominare i seguenti componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI):
- Ceccherini Eros, con funzioni di Presidente;
- Capperi Nicoletta;
- Gallicchio Michele;

2. di dare atto che per la signora Capperi Nicoletta è stata acquisita l'autorizzazione all'attività extra-impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 47**

Agenzia regionale di sanità (ARS). Nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, il

capo I del titolo VII che disciplina l'Agenzia regionale di sanità (ARS);

Visto l'articolo 82 quater, comma 1, lettera a), della l.r. 40/2005 il quale prevede il Comitato di indirizzo e controllo quale organo dell'ARS;

Vista l'articolo 82 quinquies, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 40/2005, il quale prevede che il Comitato di indirizzo e controllo di ARS sia composto da sette membri nominati dal Consiglio regionale e da un membro designato della Conferenza regionale dei sindaci e nominato dal Consiglio regionale;

Vista l'articolo 82 quinquies, comma 2, della l.r. 40/2005, il quale prevede che la durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS coincida con quella della legislatura regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

a. l'articolo 1, comma 1 bis, lettera b), il quale prevede che le designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l'inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza;

b. l'articolo 18, comma 1, il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale e, pertanto, il 18 marzo 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale;

Vista la nota del Presidente del Consiglio regionale 17 dicembre 2020, prot. n. 17055/2.19.2, con la quale è stata richiesta la designazione di un componente da parte della Conferenza regionale dei sindaci, ai sensi dell'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005;

Preso atto che la Conferenza regionale dei sindaci non ha espresso la designazione di cui all'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005 e ritenuto, pertanto, di riservare a un successivo atto l'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS a seguito dell'espressione della designazione;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale per incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento n. 197 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 45, del 4 novembre 2020;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura relative alla nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS di cui all'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005:

- Bellonzi Manuele
- Canino Nicola
- D'Amico Mario
- Marsiglia Biagio
- Martelloni Massimo, presentata dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Firenze
- Tome' Katia;

Preso atto che la proposta di candidatura presentata dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Firenze per il signor Martelloni Massimo non risulta ammissibile in quanto relativa a un candidato di un solo genere ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, il quale prevede che le proposte di candidatura di cui all'articolo 7, comma 3, della legge stessa devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Barbagli Chiara;
- Fiore Giuseppe;
- Paolini Laura;
- Porcaro D'Ambrosio Andrea;
- Fanetti Pier Luigi;
- Internò Mariagrazia;
- Alessandri Massimo;
- Bonaccorsi Azzurra;
- Caravelli Paolo;
- Leoni Ilaria;
- Mattesini Donella;
- Mennuti Nedo;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 21 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla

Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS:

a) ai sensi dell'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005:

- Alessandri Massimo;
- Caravelli Paolo;
- Fanetti Pier Luigi;
- Fiore Giuseppe
- Mattesini Donella;
- Mennuti Nedo
- Porcaro D'Ambrosio Andrea;

b) si dà atto che, ai sensi dell'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005, non è pervenuto alcun candidato, designato/a dalla Conferenza regionale dei sindaci di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005;

Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS, i seguenti signori, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico:

a) ai sensi dell'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005:

- Alessandri Massimo;
- Caravelli Paolo;
- Fanetti Pier Luigi;
- Fiore Giuseppe
- Mattesini Donella;
- Mennuti Nedo
- Porcaro D'Ambrosio Andrea;

b) ai sensi dell'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005, di riservare a un successivo atto l'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS a seguito dell'espressione della designazione della Conferenza regionale dei sindaci;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai signori Massimo Alessandri, Paolo Caravelli, Pier Luigi Fanetti, Giuseppe Fiore, Donella Mattesini, Nedo Mennuti, Andrea Porcaro D'Ambrosio, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che i signori Massimo Alessandri, Paolo Caravelli, Pier Luigi Fanetti, Giuseppe Fiore, Donella Mattesini, Nedo Mennuti e Andrea Porcaro D'Ambrosio sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato che il signor Alessandri Massimo è dipendente pubblico e che pertanto l'efficacia dell'eventuale nomina dovrà essere subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione all'attività extra-impiego, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Rilevato che il signor Caravelli Paolo è dipendente pubblico e che è stata acquisita l'autorizzazione all'attività extra- impiego, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Rilevato che i signori Fanetti Pier Luigi, Fiore Giuseppe e Mennuti Nedo hanno dichiarato di trovarsi nella condizione di lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e che l'articolo 5, comma 9, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) vieta, alle pubbliche amministrazioni, il conferimento ai soggetti collocati in quiescenza di cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, pur prevedendo che le cariche siano comunque consentite a titolo gratuito e che pertanto l'efficacia della nomina deve essere subordinata alla gratuità dell'incarico;

Rilevato che la signora Mattesini Donella ha dichiarato di trovarsi nella condizione di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza a decorrere dal 1° maggio 2021 e che ai sensi dell'articolo 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), pertanto, l'efficacia della nomina deve essere subordinata alla gratuità dell'incarico;

Dato atto che la Sig.ra Mattesini Donella ha inoltre chiesto che l'efficacia del provvedimento di conferimento dell'incarico decorra da tale data, nell'ipotesi di nomina antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione per collocamento in quiescenza (30 aprile 2021);

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005, quale componente

i seguenti componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'Agenzia regionale di sanità (ARS):

- Alessandri Massimo;
- Caravelli Paolo;
- Fanetti Pier Luigi;
- Fiore Giuseppe;
- Mattesini Donella;
- Mennuti Nedo;
- Porcaro D'Ambrosio Andrea;

2. di subordinare la nomina dal signor Alessandri Massimo all'acquisizione dell'autorizzazione all'attività extra- impiego, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

3. di dare atto che per il signor Caravelli Paolo è stata acquisita l'autorizzazione all'attività extra-impiego, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

4. di subordinare la nomina dei signori Fanetti Pier Luigi, Fiore Giuseppe, Mattesini Donella e Mennuti Nedo alla gratuità dell'incarico, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);

5. di dare atto che la nomina della signora Mattesini Donella decorrerà dal 1° maggio 2021, in accoglimento della sua richiesta;

6. di rinviare a successivo atto la nomina di un componente di cui all'articolo 82 quinquies, comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005, a seguito dell'espressione della designazione da parte della Conferenza regionale dei sindaci.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 48**

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU). Nomina del Collegio dei revisori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto l'articolo 10, comma 1, della l.r. 32/2002 il quale istituisce l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU);

Visto l'articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2002 il quale prevede il Collegio dei revisori quale organo dell'ARDSU;

Visto l'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 il quale disciplina il Collegio dei revisori dell'ARDSU e, in particolare:

a) ai sensi del comma 1, l'organo è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale;

b) ai sensi del comma 3, la durata in carica coincide con quella della legislatura regionale.

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008 il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale e, pertanto, il 18 marzo 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo del Collegio dei revisori dell'ARDSU a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale per incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 4 novembre 2020, parte terza n. 45, supplemento n. 197;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Berretti Carlo
- Bogi Gianluigi
- Capotondi Rita
- Capperi Nicoletta
- Casella Cristina
- Cuccaroni Luca
- De Marco Roberto
- Dell'Omodarme Roberto
- Dominijanni Massimo

- Gedeone Antonio
- Giorgi Roi
- Madeo Maria Teresa
- Mannino Michele
- Mendicino Stefano
- Paoloni Simone
- Peppolini Stefano
- Perugini Stefano
- Pino Valentina
- Pollara Michele
- Signorini Luca;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Sandro Sgalippa
- Stefano Mendicino
- Alessandro Pescari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 22 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quinta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti del Collegio dei revisori dell'ARDSU:
- Sandro Sgalippa, con funzioni di presidente
- Stefano Mendicino
- Alessandro Pescari;

Ritenuto, pertanto, di nominare, i seguenti componenti del Collegio dei revisori dell'ARDSU, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico:
- Sandro Sgalippa, con funzioni di presidente
- Stefano Mendicino
- Alessandro Pescari;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal signor Sandro Sgalippa, dal signor Stefano Mendicino e dal signor Alessandro Pescari, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Sandro Sgalippa, il signor Stefano Mendicino e il signor Alessandro Pescari sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato altresì che per il signor Stefano Mendicino è stata acquisita agli atti l'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di nominare i seguenti componenti del Collegio dei revisori dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU):
- Sandro Sgalippa, con funzioni di presidente
- Stefano Mendicino
- Alessandro Pescari;

2. di dare atto che per il signor Stefano Mendicino è stata acquisita l'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d. lgs. 165/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 aprile 2021, **n. 49**

Istituzione del Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema. Consiglio di amministrazione. Designazione di un componente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del "Parco nazionale della pace", a Sant'Anna di Stazzema - Lucca);

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) e, in particolare, l'articolo 7, il quale prevede quanto segue:

- - al comma 1 individua, in un'istituzione, la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 381/2000;

- - al comma 2 prevede che la Regione Toscana partecipi con un proprio rappresentante nell'organo di amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1;

- al comma 3 stabilisce che l'istituzione di cui al comma 1 sia costituita dal Comune di Stazzema.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Stazzema 27 marzo 2017, n. 27, con la quale è stato approvato il regolamento dell'Istituzione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema, di seguito denominato Istituzione, costituita ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il regolamento del Comune di Stazzema approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27 marzo 2017, n. 27, il quale prevede quanto segue:

- all'articolo 9, comma 1, dispone che il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione sia composto da sette membri, di cui un componente designato dalla Regione Toscana in conformità alla previsione di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 38/2002;

- all'articolo 10, lettera a), stabilisce che il Consiglio di amministrazione duri in carica per il periodo del mandato del Sindaco del Comune di Stazzema;

- all'articolo 10, lettera c), prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione nominati dagli enti o dagli organi elettivi decadano contestualmente alla elezione dei nuovi organi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), che attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni attinenti a funzioni nelle quali la rappresentanza politica ed istituzionale sia esclusiva o prevalente;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 10, lettera c), del sopracitato regolamento comunale 27/2017, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, designati dagli enti o dagli organi elettivi, decadono contestualmente all'elezione dei nuovi organi e che, pertanto, per il suddetto incarico trova applicazione l'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Visto l'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale e, pertanto, il 18 marzo 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale per incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento n. 197 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 45, del 4 novembre 2020;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso non sono pervenute proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Bernard Dika;
- Caterina Scalona.

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8, sono state trasmesse alla commissione consiliare com-

petente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Dato atto che con nota del Direttore generale della Giunta regionale, acquisita agli atti (prot. in arrivo n. 6324/2.12 del 14 aprile 2021), si attesta la conciliabilità e compatibilità dell'incarico per la signora Caterina Scalona e per il signor Bernard Dika, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale");

Visto il parere espresso in data 22 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quinta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, del signor Bernard Dika;

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, il signor Bernard Dika, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico;

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Bernard Dika, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Bernard Dika è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema, il signor Bernard Dika;

2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 35, comma 3 del regolamento emanato con d.p.g.r 33/R/2010, della conciliabilità e compatibilità dell'incarico per il signor Bernard Dika, come attestato nella nota del Direttore generale della Giunta regionale, acquisita agli atti (prot. in arrivo n. 6324/2.12 del 14 aprile 2021);

3. di disporre che il suddetto incarico cessi, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 10, lettera c), del regolamento del Comune di Stazzema approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27 marzo 2017, n. 27, e dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

CONSIGLIO REGIONALE
- Mozioni approvate in Comissione

MOZIONE approvata nella seduta della Seconda Commissione consiliare del 20 aprile 2021, **n. 69**

In merito alla tassazione delle big tech in periodo di pandemia da Covid-19.

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

Ricordato:

- la recrudescenza dei contagi da Covid -19 in Europa e nel mondo, l'aggravarsi della situazione in tutta Italia, e in particolare in Toscana che dal 15 novembre scorso rientra nelle "zone rosse" (rischio alto), la necessità di mettere in atto misure di prevenzione e contenimento efficaci per tutelare la salute pubblica;
- che la crisi generata dall'emergenza Covid-19 ha avuto come diretta conseguenza un gravissimo danno economico per le aziende di molti settori;
- che da febbraio scorso molte attività commerciali hanno dovuto chiudere, a fasi alterne o continuativamente, a causa delle restrizioni imposte dai DPCM, con un crollo consistente dei fatturati che in alcuni casi ha portato alla chiusura o al dissesto dell'attività;

- che, a causa delle restrizioni e della chiusura di molti negozi, soprattutto nelle Regioni in fascia rossa come la Toscana, i consumatori hanno incrementato l'acquisto di beni online;

Considerato:

- che nei mesi della pandemia, da marzo 2020 ad oggi, le big tech (Amazon, Google, Apple, Microsoft, Facebook), le aziende dominanti nel settore della tecnologia dell'informazione, hanno visto un aumento straordinario del loro volume di affari, che ha posto il problema della concorrenza e della tassazione;

- che l'Unione Europea, da mesi, sta discutendo in merito al modello di mercato creatosi nel settore digitale, dove le big tech ormai sono dominanti, e sta riflettendo sui temi della concorrenza e della tassazione di tali aziende, con l'obiettivo di revisionare anche il regolamento antitrust europeo, al fine di combattere maggiormente la frode fiscale, l'evasione e l'elusione;

- che il sistema di tassazione internazionale, già messo in crisi vari decenni fa dalla globalizzazione e dalla nascita delle prime multinazionali, oggi vive una fase ancora più critica a causa delle big tech, che spesso non hanno nemmeno bisogno di aprire sedi fisiche nei Paesi in cui operano;

- che, in merito alla digital tax, non si è giunti ancora all'accordo internazionale in sede Ocse perché l'ingresso nel mercato delle industrie digitali ha inevitabilmente cambiato i tradizionali parametri di tassazione, obbligando alla ricerca di un nuovo e più complicato sistema fiscale;

- che, secondo alcuni esperti, la digital tax verrà resa applicativa a metà 2021, a causa dei ritardi degli accordi mondiali, con effetti inevitabilmente negativi: tensioni commerciali, azioni unilaterali dei singoli Paesi, notevoli costi in termini di Pil mondiale.

- che alcuni Paesi Europei, come Francia e Gran Bretagna, nell'attesa che le trattative internazionali arrivino alla conclusione, stanno elaborando un sistema di tassazione delle big tech autonomo;

- negli Stati Uniti l''amministrazione Biden sta lavorando ad un nuovo modello per la tassazione delle multinazionali che afferisce anche alle Big della Silicon Valley; detto modello prevede che le tasse vengano pagate ai governi nazionali sulla base delle vendite realizzate in ogni singolo paese, a prescindere dalla loro presenza fisica. La proposta si incentra sia sulla richiesta di una minima tax globale sulle grandi aziende, sia sulla volontà di creare un sistema fiscale internazionale più stabile in grado di contenere la proliferazione di web tax nazionali ed impedire l'elusione fiscale;

Preso atto:

- il tema del prelievo sull'economia digitale, come ricordato in narrativa, risulta centrale nell' ambito della trattativa internazionale in corso in sede di Unione Europea, G20 e OCSE; il nuovo apparato normativo sui servizi dovrà necessariamente andare a misurarsi con le web tax di alcuni Stati membri;

- in tale contesto in Italia la Regione Piemonte ha elaborato una proposta di legge per l'istituzione di una web tax funzionale ad attenuare le conseguenze sociali ed economiche derivanti dall'emergenza sanitaria in corso mediante un inasprimento della digital service tax in vigore da gennaio scorso per le big tech, ed i cui proventi sarebbero da destinarsi al sostegno di specifiche attività economiche;

Considerato:

- che anche in Italia, le big tech stanno aumentando in maniera rilevante il loro volume di affari, soprattutto a partire da marzo 2020, in concomitanza con il varo delle misure restrittive dovute alla pandemia;

Considerata:

- l'eccezionalità della situazione attuale che rende urgente e necessario sostenere economicamente e tempestivamente tutti i settori danneggiati dall'emergenza sanitaria, per garantire e tutelare la capacità industriale, artigianale e commerciale di ogni Regione italiana, soprattutto di quelle attualmente in zona rossa;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- Ad attivarsi in sede di Conferenza Stato Regioni affinché, partendo anche da quanto proposto dalla Regione Piemonte, si possa giungere ad elaborare un approccio comune in materia di tassazione internazionale, con particolare riferimento alla digital tax, e che tale punto d'intesa venga rappresentato e sostenuto dal Governo, mediante il coinvolgimento di tutti i rappresentanti italiani nelle istituzioni europee, in sede di trattativa internazionale a livello di Unione Europea, G.20 e OCSE;

- Ad attivarsi, inoltre, presso le sedi competenti, in modo che sia a livello nazionale che regionale, siano rispettati i principi di libera concorrenza e tassazione equa, e che il sistema fiscale sia adeguato alla importante presenza, ormai accertata, delle aziende del settore digitale, soprattutto in questo momento di gravissima crisi economica generalizzata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Ilaria Bugetti

Il Vicepresidente Segretario
Mario Puppa

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 27 aprile 2021, **n. 75**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 aprile 2021, collegata alla Comunicazione della Giunta regionale 27 aprile 2021, n. 6 (In merito a Fidi Toscana S.p.A.).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la Comunicazione della Giunta regionale 27 aprile 2021, n. 6. "Fidi Toscana S.p.A." svolta nella seduta del Consiglio regionale del 27 aprile 2021;

Premesso che:

- Fidi Toscana S.p.A. è una società finanziaria, nata nel 1975, specializzata nella prestazione di servizi alle imprese;

- come noto, essa è partecipata dalla Regione Toscana con una quota del 49,42 per cento, da banche e istituzioni del territorio e si occupa di facilitare l'accesso al credito delle imprese attraverso: il rilascio di garanzie, l'attività di consulenza, la gestione delle agevolazioni finanziarie e l'erogazione di finanziamenti diretti nella forma di prestiti partecipativi;

Visto quanto disciplinato dagli articoli 20 e 26, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Richiamata la situazione concernente i risultati d'esercizio negli anni dal 2015 al 2020, per come riportata nella comunicazione in oggetto e le conseguenti azioni messe in atto, a partire da quanto previsto nel piano di razionalizzazione straordinaria del 2017 approvato dalla Regione Toscana, per perseguire un intervento significativo di razionalizzazione e raggiungere un equilibrio economico e la stabilità strutturale della società;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2020 n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015) con la quale il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEFR) 2021 e gli allegati previsti, in particolare l'allegato 1b «Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali (ex articolo 20 d.lgs 175/2016)»;

Rilevato che l'emergenza sanitaria in corso ha reso necessario il perseguimento di strategie sempre più efficaci per sostenere il rilancio dell'economia regionale e la ripresa delle attività economiche e produttive colpite duramente dalla crisi da COVID-19;

Tenuto conto che:

- la Regione Toscana, a causa di una presenza molto significativa di settori produttivi legati ai mercati internazionali e delle limitazioni imposte nell'ultimo anno al settore turistico, rischia di subire un imponente contraccolpo economico;

- l'obiettivo della crescita dovrà essere perseguito mettendo in atto le misure più efficaci per sostenere una rapida ripresa, anche attraverso politiche orientate a sostenere gli investimenti ed a facilitare l'accesso al credito delle imprese toscane;

Preso atto che:

- il Next Generation EU (NGEU), e il conseguente Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) che è in corso di definizione in questi giorni e che dovrà essere formalizzato dall'Italia alla Commissione europea, rappresenta, dato l'ammontare di risorse previste, pari a circa 750 miliardi di euro, un'occasione storica per l'Italia e per la Toscana per poter, da un lato, contrastare gli effetti sanitari, sociali ed economici provocati dalla pandemia da COVID-19 e, dall'altro, porre le basi per una ripresa sostenibile;

- tale strumento comunitario prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

Rilevato che Fidi Toscana S.p.A. possiede alcune peculiarità, quali l'essere un intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia e la grande esperienza nel supporto alle piccole e medie imprese (PMI) toscane, anche nel ruolo di gestore di strumenti agevolativi regionali, che hanno portato la Regione a valutare la trasformazione della medesima società in una in-house della Regione Toscana, al fine di dotare l'amministrazione regionale di uno strumento sempre più efficace riguardo alle azioni da intraprendere nel contesto economico;

Preso atto che la comunicazione in oggetto riporta come molte altre regioni italiane, negli ultimi anni, hanno perfezionato i propri strumenti di supporto al mondo delle imprese attraverso la creazione di finanziarie regionali di diversa natura;

Tenuto conto del nuovo Piano industriale 2020-2024, predisposto da Fidi Toscana S.p.A. e consegnato a fine ottobre 2020 a Banca d'Italia e, nel novembre, al socio Regione Toscana che rappresenta una prima strategia tesa alla continuità aziendale attraverso l'acquisizione in house da parte della Regione;

Evidenziato come la Giunta regionale abbia predisposto una procedura negoziata per l'affidamento a un esperto esterno dell'indispensabile servizio di consulenza

specialistica “Analisi del Piano Strategico 2020-2024 di Fidi Toscana S.p.A. ai fini della valutazione della linea di intervento prospettata, consistente nella trasformazione in società in house a Regione Toscana, con successivo accompagnamento nell’operazione qualora approvata da Regione Toscana”;

Considerato che:

- sia opportuno intraprendere tutte le iniziative utili volte al rilancio dell’economia regionale e alla ripresa delle attività economiche e produttive colpite duramente dalla crisi da COVID-19, anche attraverso la messa a sistema di strumenti operativi sempre più efficaci;

- le valutazioni dell’advisor in relazione al piano industriale e all’ipotesi di caratterizzare Fidi Toscana S.p.A. come società in house, nonché in merito alla determinazione delle modalità e tempistiche di compimento di tale processo, siano da considerarsi un passaggio strategico per supportare le decisioni della Regione Toscana su tale aspetto;

Ritenuto che:

- la Regione Toscana, oltre a stimolare la ripresa attraverso la nuova programmazione comunitaria e facilitare gli investimenti del PNNR sul territorio regionale, debba continuare a perseguire la definizione di nuovi e sempre più efficaci strumenti operativi volti ad assicurare il necessario sostegno al mondo produttivo toscano, compresa la facilitazione nell’accesso al credito delle imprese;

- rispetto a tale obiettivo generale, risulta pertanto necessario valutare con la massima attenzione la prospettiva di dotarsi di una finanziaria regionale, ovvero di una società di intermediazione finanziaria a totale capitale pubblico capace, anche mediante nuove misure di ingegneria finanziaria, di allargare il confine di operatività attuale sostenendo programmi di investimento e di crescita delle imprese toscane maggiormente incisivi;

CONDIVIDE

i contenuti e le finalità della comunicazione in oggetto relativa alle prospettive di Fidi Toscana S.p.A.;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a continuare con decisione nel percorso avviato, mediante il supporto di una consulenza specialistica, volto a valutare le migliori soluzioni che possono essere intraprese riguardo alla natura ed alle prospettive di Fidi Toscana S.p.A. al fine di dotare il sistema economico toscano di uno strumento operativo maggiormente efficace nel facilitare l’accesso al credito, il sostegno, l’emergere e la crescita delle imprese toscane mediante strumenti finanziari innovativi;

a svolgere tale percorso mediante un necessario confronto con tutti gli attori economici, sociali, creditizi e istituzionali presenti a livello regionale;

ad informare costantemente il Consiglio regionale sull’evoluzione di tale percorso affinché, non appena chiari gli elementi valutativi attualmente oggetto di approfondimento, si possa procedere all’individuazione di indirizzi basati su un’analisi compiuta e funzionali all’effettuazione di una scelta che si configura come strategica per la ripresa economica della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Il Segretario
Diego Petrucci

RISOLUZIONE 28 aprile 2021, **n. 78**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 aprile 2021, collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 7 (In merito ai gravi fatti che coinvolgono la Regione Toscana alla luce degli atti dell’inchiesta “KEU” della Direzione investigativa antimafia di Firenze). In merito alle azioni regionali in materia di tutela ambientale e di Promozione della legalità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la comunicazione della Giunta regionale n. 7 (In merito ai gravi fatti che coinvolgono la Regione Toscana alla luce degli atti dell’inchiesta “KEU” della Direzione investigativa antimafia di Firenze), svolta durante la seduta del Consiglio regionale del 28 aprile 2021;

Premesso che:

- il distretto industriale di Santa Croce sull’Arno ricomprende cinquecento imprese, in cui lavorano seimila addetti e costituisce una base economica essenziale per i territori comunali dell’intera zona quali: Castelfranco di sotto, Fucecchio, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno e San Miniato;

- come noto, la specializzazione di questo distretto è la preparazione e la concia del cuoio destinato al settore moda, principalmente calzature e accessori. Un comprensorio in cui si realizza circa il 98 per cento della produzione italiana di cuoio per suola ed il 70 per cento di

quella dei paesi dell'Unione europea, mentre si realizza il 30 per cento della produzione nazionale di pelli per calzature, pelletteria e abbigliamento;

- l'impianto Aquarno è uno dei più grandi impianti di depurazione d'Europa e tra i più avanzati al mondo dal punto di vista tecnologico. Nasce nel 1974 a servizio proprio delle aziende del distretto, con la funzione di trattare le acque utilizzate nella concia attraverso un processo di depurazione dei reflui;

- presso l'impianto Ecoespanso, di proprietà del Consorzio Aquarno S.p.A., si effettua un processo termico di recupero, sia energetico, sia materiale, da cui si ottiene un granulato denominato "KEU". La ratio di tale processo è quella, in termini di economia circolare, di trattare un rifiuto al fine di restituirgli nuova vita impiegandolo in altri processi industriali, come ad esempio l'edilizia;

- l'"operazione KEU", attualmente oggetto dell'attenzione dei media e al centro delle indagini della Direzione distrettuale antimafia (DIA) presso la Procura della Repubblica di Firenze, ha avuto origine, nel 2017, grazie ad un'indagine dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Dipartimento di Pisa, in merito all'utilizzo del materiale in diversi cantieri presenti sul territorio toscano, a partire dall'area di urbanizzazione, denominata "Green Park", nel comune di Pontedera;

- il KEU, secondo quanto riportato dall'ARPAT: "è un materiale derivante dal trattamento termico dei fanghi di depurazione prodotti dal depuratore Aquarno, nel quale vengono convogliati i reflui delle aziende conciarie di Santa Croce (…)";

- in relazione a quanto emerso nella recente "operazione KEU", sembrerebbe che "le miscele di KEU, con altri materiali inerti, venissero qualificate come sottoprodotto e commercializzate dall'impresa di Lerose, come materiale per vari impieghi; a seguito di alcune indagini tecnico-analitiche, tuttavia, il materiale è risultato non possedere le caratteristiche necessarie per essere considerato un sottoprodotto, bensì un rifiuto speciale" (Fonte: comunicato ARPAT 26 aprile 2021);

Ricordato che, riguardo alle caratteristiche chimiche del composto KEU, già nel 2018, l'ARPAT procedeva a segnalare alcune non conformità rispetto all'autorizzazione in essere, in seguito alla quale gli uffici regionali della Direzione ambiente procedevano a diffidare Ecoespanso disponendo, con il decreto dirigenziale 4 dicembre 2018, n. 19216 (Diffida nei confronti di Aquarno S.p.A. - S. Croce sull'Arno), il rispetto delle condizioni autorizzative, anche per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, con l'obbligo in capo ad Acquarno S.p.A., quale produttore del rifiuto KEU, di effettuare, oltreché la caratterizzazione per accertarne la conformità a smaltimento, anche il test di cessione, essendo possibile, sempre per l'autorizzazione concessa, che lo stesso fosse destinabile a recupero;

Richiamati:

- in relazione al problema legato alle concentrazioni elevate nello scarico di cloruri e solfati, l'accordo di programma, siglato in data 29 aprile 2004, c.d. accordo di programma "del Tubone" tra Ministero dell'ambiente, Regione, Autorità di bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Circondario empolese, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, S. Miniato, S. Croce sull'Arno, ATO2, Associazioni Conciatori, ARPAT, in cui si prevedevano, tra altre cose, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale;

- inoltre, sempre in tema di superamento delle criticità di natura ambientale, il recente protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Associazione Conciatori e REA impianti s.r.l., sottoscritto in data 4 marzo 2019, con il quale l'Associazione Conciatori di Santa Croce si impegnava a realizzare nuovi investimenti, per circa 80 milioni di euro, con la finalità di superare le criticità contestate e realizzare, dai rifiuti, prodotti qualitativamente migliori e ridurre, fino ad eliminarlo, smaltimento in discarica di fanghi di depurazione e di scarti della lavorazione conciaria;

Preso atto che:

- al fine di dare una tempestiva e pronta risposta alle legittime preoccupazioni dei cittadini e degli operatori economici dei territori interessati, già da alcuni giorni l'ARPAT, in accordo con la Regione, sta raccogliendo le richieste di intervento tramite un apposito numero verde;

- in poche ore sono state effettuate circa cinquanta domande di analisi e, già nel pomeriggio di giovedì 22 aprile u.s., sono iniziati i primi campionamenti di pozzi situati nelle vicinanze della Strada regionale 429, lotto V;

- i pozzi campionati finora sono quattordici e le analisi, eseguite presso i laboratori dell'ARPAT, sono finalizzate alla ricerca di metalli e cromo esavalente;

- in data 26 aprile 2021, l'ARPAT, su richiesta della Regione Toscana, ha inoltre avviato la campagna di controllo delle acque dei pozzi privati collocati in prossimità delle aree interessate dal potenziale inquinamento dovuto all'utilizzo dei materiali contenenti il KEU. In particolare saranno oggetto di controllo e monitoraggio i seguenti terreni e aree: terreno della società agricola 'I Lecci', Peccioli; terreno della ditta 'Cantieri S.r.l.', Crespina Lorenzana; terreno gestito dalla ditta 'Ecogest S.r.l.', Massarosa; area di cantiere 'ex Vacis-Galazzo', Pisa; area di cantiere di manutenzione straordinaria SP 26 Delle Colline-Castelfalfi, Montaione; area agricola adiacente all'impianto Lerose di Bucine; area denominata 'Green Park', Pontedera; area interna all'aeroporto militare di Pisa; aree occupate dagli stabilimenti Lerose di Bucine e Pontedera;

- sempre in data 26 aprile 2021, la Regione Toscana si è resa promotrice della costituzione di uno specifico gruppo di lavoro finalizzato a definire un protocollo di attività, in merito ai siti ed agli impianti sopra esposti

su cui potrebbe ipotizzarsi un inquinamento, volto a definire eventuali livelli di contaminazione delle matrici ambientali e disporre, se necessario, le azioni conseguenti di messa in sicurezza;

Tenuto conto che le attività dell'ARPAT, a supporto della Regione, sono proprio orientate a valutare quali effetti sulle matrici ambientali possa avere comportato l'utilizzo di questi materiali; tali indagini vengono effettuate con particolare attenzione ai singoli siti e alla situazione idrogeologica degli stessi (permeabilità dei terreni, presenza di falde idriche, etc.), aspetto rilevante dal punto di vista della diffusione o del confinamento delle sostanze inquinanti che possono essere rilasciate dai materiali utilizzati;

Ritenuto che, in merito alla disciplina legislativa in materia di scarichi e di restituzione delle acque, con particolare riferimento alla depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale, sia da considerarsi opportuna una modifica legislativa finalizzata a dettare disposizioni univoche, chiare e rispondenti ai principi contenuti nella legislazione nazionale, mediante apposita novella della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Ricordato che:

- con la legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto), la Regione Toscana ha introdotto i principi della sostenibilità e dell'economia circolare nel proprio Statuto, al fine di sottolineare che tali temi devono rappresentare il parametro trasversale con cui misurare ogni azione di governo, dalle infrastrutture ai servizi, dalle politiche industriali a quelle agricole e turistiche;
- la Regione Toscana ha fatto propri gli obiettivi di sviluppo sostenibile, fissati nel 2015 dalle Nazioni unite nell'Agenda 2030, con una particolare attenzione alla questione ambientale, cui il cambiamento climatico è la diretta e più drammatica espressione;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020 n. 1 (Approvazione del Programma di Governo 2020 - 2025);

Preso atto che la Toscana, in merito alla promozione dell'economia circolare e gestione sostenibile dei rifiuti, si è data l'obiettivo di portare la raccolta differenziata all'80 per cento, dall'attuale 60 per cento, e il riciclo della materia al 65 per cento entro il 2030, anticipando così gli obiettivi comunitari;

Richiamata, in materia di economia circolare, la risoluzione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 151 (In merito agli orientamenti del Consiglio regionale in materia di gestione dei rifiuti nell'ambito della transizione della Toscana verso l'economia circolare. Rafforzamento delle politiche regionali in vista dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Tenuto conto che, per arrivare agli obiettivi indicati dal programma di governo della Regione Toscana sarà necessario lavorare, quindi, sulla creazione di filiere produttive incentrate sui rifiuti come risorsa, riducendo al massimo la presenza di discariche e di impianti di incenerimento;

Preso atto che la Regione Toscana si è dotata di una specifica legge sul tema dell'economia circolare, la legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), attraverso la quale intende supportare le attività di riciclo, riuso e recupero dei rifiuti con la finalità di accrescere la vita utile dei prodotti e riducendo così la produzione complessiva dei rifiuti da smaltire;

Ricordato che, a tal fine, nei mesi scorsi, prima della pandemia da COVID-19, erano stati attivati tavoli tematici con le principali realtà produttive della Toscana con l'obiettivo di chiudere il ciclo produttivo, limitando al massimo la quantità di scarti cui dare una destinazione nel quadro territoriale di riferimento;

Richiamata la delibera della Giunta regionale 23 novembre 2020, n. 1443 (Costituzione "Tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare" ai sensi del comma 5 art. 2 della legge regionale n.34/2020) che ha istituito i seguenti "Tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare", con la finalità di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la quota di quelli avviati a riciclo e favorire la chiusura del ciclo produttivo: a) Lapideo e marmo; b) Tessile; c) Pelletteria; d) Cartario; e) Conciario; f) Chimica; g) Siderurgia; h) Ciclo integrato dei rifiuti urbani e RAEE; i) Rifiuti da costruzione e demolizione; j) Fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue; k) Orafo;

Tenuto conto che i soprarichiamati tavoli per la promozione dell'economia circolare sono, in particolare, finalizzati a:

1) ridurre la produzione complessiva dei rifiuti;
2) aumentare la quota di quelli avviati a riciclo;
3) favorire la chiusura del ciclo produttivo;

Viste le quattro direttive, dell'Unione europea, c.d. "pacchetto economia circolare", in vigore dal 4 luglio 2018, (nn. 849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE), recepite dallo Stato italiano tramite la legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), che modificano le sei direttive europee su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), veicoli fuori uso e pile;

Rilevato che i principali obiettivi introdotti riguardano:

1) il riciclaggio entro il 2025 per almeno il 55 per cento dei rifiuti urbani (60 per cento entro il 2030 e 65 per cento entro il 2035);

2) la riduzione dello smaltimento in discarica, che dovrà scendere al 10 per cento entro il 2035;

3) il riciclaggio del 65 per cento degli imballaggi entro il 2025 e il 70 per cento entro il 2030;

4) la raccolta separata dei rifiuti organici, entro il 2023, e dei rifiuti tessili, entro il 2025;

Rilevato che, da più parti, si solleva la necessità di affrontare in maniera organica la questione della gestione integrata dei rifiuti, sia per quanto concerne gli obiettivi comunitari sia le direttive in materia di regolazione nazionale, al fine di sostenere una pianificazione regionale virtuosa e sostenibile dal punto di vista sia ambientale, sia economico;

Considerato che:

- la Regione Toscana è da tempo impegnata nel sostenere attivamente la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia tra gli obiettivi principali anche il progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente, al fine di promuovere reali politiche di miglioramento ambientale;

- è necessario, di conseguenza, perseguire la promozione e lo sviluppo di azioni e strumenti, volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti, al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente;

Ricordato inoltre che, sul tema della promozione della cultura della legalità e sulle azioni di contrasto ai fenomeni afferenti alla criminalità organizzata, la Regione Toscana, con la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42, ha istituito, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio regionale della legalità, di cui all'articolo 1, comma 1 "al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti";

Tenuto conto che, tra i compiti dell'Osservatorio regionale della legalità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, vi è anche la raccolta di informazioni inerenti all'eventuale progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose oltreché "promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)";

Considerato che appare di stringente importanza dare tempestiva attuazione al sopracitato Osservatorio regionale della legalità, implementandone parimenti le funzioni, al fine di rendere operativo uno strumento istituzionale permanente in grado di monitorare e prevenire, anche con un ruolo proattivo, l'eventuale diffusione di fenomeni criminali sul territorio regionale, valutando le azioni più efficaci da mettere in atto a tutti i livelli istituzionali;

Rilevato che:

- tra le azioni regionali in materia, è fondamentale ricordare anche l'istituzione dell'Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana (OBCT), realizzato dal Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" (CCLD) della Regione Toscana il quale, nato nel 1994, opera in attuazione della sopracitata l.r. 11/1999, contenente, in via generale, misure atte a favorire l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica;

- tra le attività del CCLD vi è anche una costante attività di ricerca sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale in Toscana finalizzata alla produzione di un rapporto annuale che può rappresentare un riferimento per le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, la società civile;

- tale ricerca, realizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con la Scuola normale superiore di Pisa e con il coinvolgimento e la collaborazione delle principali istituzioni impegnate sul territorio toscano nelle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, nonché delle principali associazioni di categoria, sindacati e movimenti espressione della società civile, promuove in particolare:

1. la raccolta di una base informativa aggiornata, ampia e oggettiva che comprenda tutte le principali fonti istituzionali e dati disponibili;

2. l'analisi dei principali andamenti dei fenomeni di infiltrazione e corruzione secondo una metodologia validata a livello scientifico, che guardi non solo alle manifestazioni più tradizionali di criminalità organizzata, ma anche a forme di criminalità ad elevata condivisione sociale e associativa;

3. l'individuazione di indicatori che misurino le

vulnerabilità territoriali, settoriali e amministrative nei diversi comparti dell'economia, dell'amministrazione pubblica e delle comunità locali presenti sul territorio, così da predisporre adeguati segnali di rischio in collaborazione con l'Osservatorio contratti pubblici della Regione Toscana e l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

4. l'elaborazione di strumenti di analisi criminale e sociale che siano di supporto all'attività di prevenzione e contrasto delle autorità di polizia e giudiziaria, e all'attività della pubblica amministrazione nei diversi livelli di governo locale;

Richiamata, infine, la recente legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità), che ha come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo della collaborazione tra soggetti pubblici e, ove necessario, soggetti privati che, in collaborazione, individuano ed attuano azioni coordinate nelle materie di competenza regionale;

CONDIVIDE

il contenuto della comunicazione n. 7 della Giunta regionale ed i propositi ivi contenuti, ribadendo, con forza, la necessità di mettere in atto ogni azione, anche a carattere informativo, finalizzata a non confondere ed associare, condannando ogni strumentalizzazione in tal senso, la criminalità organizzata e gli eventuali comportamenti criminosi dei singoli, all'intero distretto industriale di Santa Croce sull'Arno, che rappresenta un comparto di eccellenza strategico per l'intera economia regionale, con il conseguente rischio di penalizzare, non soltanto le produzioni ma anche l'intera immagine della Toscana;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a proseguire con la massima celerità con tutte le azioni necessarie a verificare se dagli ipotizzati comportamenti malavitosi sia conseguita una contaminazione dei terreni e delle acque in tutti i territori potenzialmente interessati, fornendo all'ARPAT il supporto necessario per svolgere con efficacia le indagini al fine di definire gli eventuali livelli di inquinamento e disponendo, qualora necessario, con tempestività, le conseguenti azioni di messa in sicurezza;

a continuare, anche in vista dei prossimi atti di programmazione all'attenzione della Giunta regionale, con le politiche finalizzate a sostenere attivamente le misure e le azioni volte a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e per l'ambiente dando seguito, in particolare, al lavoro già avviato con i "Tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare", di cui alla delib. g.r. 1443/2020, con la finalità di diminuire la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la quota di quelli avviati a riciclo e favorire la chiusura del ciclo produttivo; ciò anche al fine di creare un meccanismo virtuoso in cui l'accorciamento delle filiere dei rifiuti, nell'ottica di un ripensamento in termini circolari, riduca automaticamente gli spazi entro cui si possono incuneare eventuali infiltrazioni criminose;

a riferire periodicamente alla commissione consiliare competente in merito all'andamento dei lavori dei sopracitati tavoli per la promozione dell'economia circolare;

in coerenza con gli intendimenti contenuti nella comunicazione in oggetto, a predisporre, assicurando una fattiva collaborazione della commissione consiliare competente, una proposta legislativa finalizzata a superare le attuali criticità inerenti alla disciplina della depurazione delle acque reflue, che abbia come principale obiettivo la modifica dell'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 mediante correttivi che possano allo stesso tempo:

1) superare le osservazioni di legittimità attualmente oggetto del contenzioso costituzionale;

2) disciplinare in modo adeguato e rispondente ai principi contenuti nella normativa nazionale, in coerenza con quanto disposto dal previgente dettato normativo, l'attività di depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale nonché l'utilizzo dei relativi impianti di depurazione;

SI IMPEGNA

per quanto concerne gli aspetti afferenti al tema della legalità, in affiancamento alle attività poste in essere dalla Giunta regionale in materia e richiamate sinteticamente sia in narrativa, sia nella comunicazione in oggetto:

- a dare tempestiva attuazione agli strumenti finalizzati a promuovere la cultura della legalità e a contrastare ogni forma di criminalità organizzata, a partire dal rendere operativo, anche attraverso un rafforzamento delle sue funzioni e il superamento delle maggiori criticità che ne hanno impedito l'attuazione, l'Osservatorio regionale della legalità istituito con la l.r. 42/2015, così da mantenere presso il Consiglio regionale un organismo permanente che, anche mediante un ruolo proattivo nei confronti dei diversi settori della società, quale ad esempio quello scolastico, possa monitorare e prevenire l'eventuale diffusione di fenomeni criminali sul territorio regionale, valutando anche le azioni per un efficace contrasto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo

5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 28 aprile 2021, **n. 105**

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 28 aprile 2021, collegato alla comunicazione della Giunta regionale n. 7 (In merito ai gravi fatti che coinvolgono la Regione Toscana alla luce degli atti dell'inchiesta "KEU" della Direzione investigativa antimafia di Firenze).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che:

- nei fatti di cronaca recenti si è ulteriormente manifestato il fenomeno che vede la Toscana come area di interesse per le organizzazioni criminali e, quel che è più preoccupante, che tale interesse si è strutturato in vere e proprie acquisizioni di settori imprenditoriali estremamente redditizi. Il risultato è una distorsione del mercato quando non il vero e proprio compimento di gravi reati;

- i reati ambientali sono tra i più gravi e spesso più difficilmente individuabili, con conseguenze esponenziali tanto più gravi in una regione che, da sempre, ha fatto dell'integrità del proprio territorio e dei suoi prodotti la punta di diamante della propria promozione nel mondo. Impatti sulla salute, sull'ecosistema, ma anche sulle imprese stesse e sull'indotto, compreso quello turistico, sono eventualità da scongiurare con tutti gli strumenti istituzionali e politici a disposizione degli enti locali.

- da tempo, diverse organizzazioni e altri soggetti svolgono ricerche puntuali e mirate sulla questione, approfondendo aspetti che sono stati in grado di individuare i fenomeni che hanno intercettato grazie alla specializzazione accumulata in anni di lavoro di contrasto alla criminalità e sensibilizzazione. È importante, per la Regione, sfruttare tali apporti conoscitivi, in modo da poter agire in maniera maggiormente mirata, massimizzando l'impiego delle proprie risorse, anche al fine di svolgere il compito educativo che le compete.

Per queste ragioni, e alla luce di un rinnovato e stavolta concreto impegno della Regione Toscana nella lotta alle mafie e al loro radicamento sociale ed economico;

IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, in coordinamento con i presidenti delle commissioni competenti, per procedere alle audizioni dei rappresentanti di:

- Fondazione Antonino Caponnetto;
- Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura;
- Associazione Libera contro le mafie;
- Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 28 aprile 2021, **n. 106**

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 28 aprile 2021, collegato comunicazione dell'Assessore Monni in merito ai gravi fatti che coinvolgono la Regione Toscana alla luce degli atti dell'inchiesta KEU della Direzione investigativa antimafia di Firenze. In merito al Coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che:

- con una modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro), attuata attraverso l'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 73 (Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla l.r. 86/2009), è stato creato il Coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura, di seguito "Coordinamento";

- il Coordinamento rappresenta un importante strumento poiché, per contrastare il fenomeno dell'usura, a livello di interventi di carattere sociale e comunque di competenza regionale, per prevenire le sue cause, ovvero il progressivo indebitamento delle famiglie, la scarsa conoscenza degli strumenti finanziari, nonché per ostacolare gli interessi della criminalità organizzata per le imprese e le persone in difficoltà, è fondamentale il possesso di strumenti di monitoraggio, analisi, consulenza;

- queste funzioni sono affidate al Coordinamento, a cui la Giunta regionale si deve riferire; un dialogo già importante alla luce degli studi sul fenomeno del 2019 (Quarto rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana - Anno 2020) e che oggi sarà importante per arrestare l'avanzare del fenomeno;

- è evidente, infatti, anche dall'analisi delle stampa locale, come la criminalità già da anni stia cercando di assumere un controllo funzionale, piuttosto che territoriale, del mercato e di specializzarsi in specifici settori criminali (o legali), in base alla domanda dei beni e/o servizi illegali (o legali) presente sul mercato regionale; con un ruolo essenziale già ricoperto da diverse figure professionali - avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, ragionieri, etc, - a promuovere il livello di sofisticazione di questi delitti, costituisce, - oggi - un sistema pronto ad inserirsi velocemente nelle occasioni che si presenteranno, subentrando e sviluppando poi, con immissioni di denaro, attività in crisi;

Rilevato che Coordinamento non risulta ad oggi essere entrato in funzione; una richiesta in tal senso, indirizzata il 9 marzo u.s. al Presidente della Giunta regionale, in cui si chiedeva di comunicare in quale modo il Coordinamento di cui in oggetto si riunirà per poter pianificare i propri lavori ed iniziare la propria attività di studio, monitoraggio, e intercomunicazione con la Giunta regionale per le iniziative da intraprendere non ha ricevuto riscontro;

Valutato come, sia alla luce delle indagini in corso che in base ad una serie di altri indici rilevatori, appare evidente come la crisi economica in corso rischia fortemente di incrementare il fenomeno del ricorso all'usura ed alla corruzione, pratiche peraltro humus preferito dalle organizzazioni criminali per innestarsi nei sistemi economici e politici, evento peraltro già realizzatosi, considerando i collegamenti che stanno emergendo fra aziende del territorio, rappresentanti di alcune istituzioni ed organizzazioni dedite ad attività illecite, per quanto riguarda il fenomeno dello sversamento illecito di sostanze tossiche. La situazione attuale rischia di incrementare ulteriormente il potere di tali organizzazioni, con conseguenze drammatiche anche in termini di impatto sul territorio, sulla salute e sulla sicurezza;

IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a rendere operativo il Coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura e per l'educazione consapevole all'uso del denaro, in modo che questo possa quanto prima riunirsi per poter pianificare i propri lavori ed iniziare la propria attività di studio, monitoraggio ed intercomunicazione con la Giunta regionale per le iniziative da intraprendere.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

- Comunicati

Avviso di adozione della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014.

Il Consiglio regionale della Toscana, con propria deliberazione 13 aprile 2021, n. 39, ha adottato la "Modifica del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014.";

Autorità proponente: Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti.

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana.

Con riferimento alla precedente comunicazione di pari oggetto, pubblicata sul B.U.R.T. n.31, parte II del 29 luglio 2020, si informa che, per mero errore materiale, i documenti "Rapporto Ambientale" e la relativa "Sintesi non tecnica", allegati alla Deliberazione del Consiglio Regionale 41/2020 di "Adozione della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014", sono stati pubblicati, per un breve periodo, in una versione non definitiva.

Pertanto, per procedere alla sostituzione dei due allegati sopra richiamati, si è ritenuto opportuno procedere con la revoca della Deliberazione n. 41/2020 e con una nuova adozione da parte del Consiglio Regionale, al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento.

Si puntualizza, a tale proposito, che le osservazioni pervenute agli uffici della Giunta e del Consiglio a seguito della prima pubblicazione sul B.U.R.T. n.31, parte II del 29 luglio 2020 verranno prese in considerazione e puntualmente controdedotte, unitamente alle nuove osservazioni che verranno eventualmente presentate a seguito della nuova pubblicazione.

La Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) è costituita dai seguenti allegati:

- A1: "Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili - A.3 allegato 7- Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica";

- A2: "Modifica al Disciplinare del PAER (in sostituzione dei paragrafi "La geotermia - a media entalpia - Il futuro della geotermia in Toscana")";

- A3: "Relazione illustrativa modifica al Disciplinare del PAER";

- A4: "Rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010";

- A5: "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010";

- B: "Relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 65/2014";

- C: "Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, predisposto ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della l.r. 65/2014".

Il provvedimento in oggetto, comprensivo degli allegati costituenti parte integrante dello stesso, è depositato, esclusivamente in formato digitale, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Consiglio regionale - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze, per 60 (sessanta) giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e dell'articolo 25 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"), chiunque può consultare la documentazione digitale presso l'URP del Consiglio regionale, su appuntamento, prenotandosi al numero verde 800 401 291.

Tale documentazione è altresì consultabile sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale ai seguenti link:

1. www.consiglio.regione.toscana.it/iniziative/vista?id=3404

2. https://www.regione.toscana.it/-/aree-non-idonee-geotermia

Entro lo stesso termine di sessanta giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso (11 luglio 2021) chiunque può far pervenire osservazioni al Presidente del Consiglio regionale inviandole, alternativamente:

1) - per via telematica, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a. le pubbliche amministrazioni toscane aderenti a InterPRO tramite il sistema InterPRO; fa fede la data di invio;

b. i privati cittadini, le associazioni o le imprese tramite l'identificazione del mittente attraverso il sistema informatico regionale denominato Apaci (modalità preferibile: fornisce al mittente la protocollazione dei documenti inviati), collegandosi al sito https:// web.e.toscana.it/apaci. Apaci è un sistema web che consente di inviare documentazione in formato digitale, avere conferma dell'avvenuta consegna e ricevere l'informazione dell'avvenuta assegnazione del numero di protocollo da parte del Consiglio regionale. In questo caso selezionare nel menu del portale Apaci "Regione Toscana - AOO Consiglio Regionale della Toscana", fa fede la data di invio;

c. tramite la propria casella PEC all'indirizzo: consiglioregionale@postacert.toscana.it; fa fede la data di invio.

Nel caso di invio in formato digitale, le osservazioni:

- dovranno essere esclusivamente in uno dei seguenti formati: pdf/A o pdf;

- potranno essere allegati ulteriori documenti, sempre in formato pdf;

- il totale dei documenti inviati non dovrà superare i 40 Mb;

- il file contenente le osservazioni dovrà essere completo di firma digitale (formati pdf.p7m o signed.pdf).

Per coloro (privati o associazioni) che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale sarà accettato un cartaceo firmato e scannerizzato come pdf + la scannerizzazione completa della carta identità del firmatario.

2) - con lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio regionale - Via Cavour 2 - 50129 Firenze; fa fede la data del timbro postale di partenza;

Le osservazioni e i pareri di cui all'articolo 25 della l.r. 10/2010 possono essere inviati, entro lo stesso termine di sessanta giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso (11 luglio 2021) al Presidente del Consiglio regionale, secondo le modalità sopra riportate, e ai seguenti riferimenti della Giunta regionale:

- Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana;

- Autorità competente in materia di VAS della Regione Toscana (Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV);

tramite:

1) protocollo interoperabile per gli Enti attivi sul sistema InterPRO;

2) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it (per gli Enti ancora non attivi sul sistema InterPRO e per tutti gli altri soggetti).

3) per i privati cittadini, le associazioni o le imprese, è possibile utilizzare il sistema informatico regionale denominato Apaci, collegandosi al sito https:// web.e.toscana.it/apaci. In questo caso selezionare nel menu del portale Apaci "Regione Toscana - AOO Regione Toscana Giunta", fa fede la data di invio;

4) per coloro (privati o associazioni) che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale sarà accettato un cartaceo

firmato, accompagnato da copia fotostatica della carta identità del firmatario, trasmesso con lettera raccomandata AR indirizzata a uno dei seguenti recapiti:

Regione Toscana - Giunta regionale

Autorità competente in materia di VAS della Regione Toscana (Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV)

Via di Novoli 26 - 50127 Firenze;

Regione Toscana - Giunta regionale

Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti

Via di Novoli 26 - 50127 Firenze;

fa fede la data del timbro postale di partenza.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 111**

Commissione regionale risonanza magnetica. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1610 del 21 dicembre 2020 "Procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso clinico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 10.8.2016 e del D.M. 10.8.2018", che prevede l'istituzione della Commissione regionale risonanza magnetica nominata dal Presidente della Giunta regionale;

Visto l'articolo 3 dell'allegato C alla citata DGR n. 1610/2020 che prevede che la Commissione regionale risonanza magnetica resti in carica per tre anni e che sia così composta:

a) il dirigente del settore regionale competente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, che svolge le funzioni di Presidente;

b) un funzionario del settore regionale competente in materia di Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, individuato dal direttore della direzione competente in materia di qualità dei servizi e reti cliniche, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della l.r. 1/2009;

c) due fisici specialisti in Fisica Medica, appartenenti al ruolo dirigenziale del SSR, che abbiano svolto per almeno tre anni le funzioni di "Esperto Responsabile della Sicurezza RM" ai sensi del DM 10/08/2018;

d) due medici-chirurghi specialisti in Radiodiagnostica o specialità equivalente, appartenenti al ruolo dirigenziale del SSR, che abbiano svolto per almeno tre anni le funzioni di "Medico Responsabile della sicurezza clinica e della efficacia diagnostica dell'impianto RM" ai sensi del DM 10/08/2018 (precedentemente "Medico Responsabile Sicurezza RM");

e) un segretario di commissione, individuato dal direttore della direzione competente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della l.r. 1/2009;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in base al quale alla nomina del componente di cui alla lett. a), in quanto effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto, non si applicano le disposizioni della stessa;
- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), in base al quale alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori e consultivi, non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;
- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina dei componenti di cui alle lett. c) e d), in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera k), che prevede che il Direttore individui, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, i dipendenti regionali all'interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;

Vista la nota del 23 febbraio 2021 del Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale (ora Direzione Sanità, welfare e coesione sociale), integrata con nota del 19 marzo 2021 della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con la quale, ai fini della nomina della Commissione regionale risonanza magnetica, vengono proposti i nominativi dei componenti di cui alle lett. c) e d) e vengono individuati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. k) della l.r. 1/2009, la dipendente Ilaria Lombardi in qualità di funzionario del settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche e la dipendente Benedetta Ammannati in qualità di segretario della commissione;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti proposti per la nomina, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il

possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di costituire la Commissione regionale risonanza magnetica della quale fa parte come membro di diritto:

- il dirigente del settore regionale competente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, che svolge le funzioni di Presidente (lett. a);

2. di nominare quali componenti della Commissione:

- due fisici specialisti in Fisica Medica, appartenenti al ruolo dirigenziale del SSR, che abbiano svolto per almeno tre anni le funzioni di "Esperto Responsabile della Sicurezza RM" ai sensi del DM 10/08/2018 (lett. c):

Dr. Fabrizio Banci Buonamici Dr. Giacomo Belli

- due medici-chirurghi specialisti in Radiodiagnostica o specialità equivalente, appartenenti al ruolo dirigenziale del SSR, che abbiano svolto per almeno tre anni le funzioni di "Medico Responsabile della sicurezza clinica e della efficacia diagnostica dell'impianto RM" ai sensi del DM 10/08/2018 (lett. d):

Dr. Adriano Viviani Dr.ssa Virna Zampa;

3. di dare atto che fanno parte della commissione i seguenti componenti, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 1/2009:

- funzionario del settore regionale competente in materia di Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, individuato dal direttore della direzione competente in materia di qualità dei servizi e reti cliniche (lett. b):

Ilaria Lombardi

- segretario di commissione, individuato dal direttore della direzione competente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (lett. e):

Benedetta Ammannati.

La nomina in oggetto avrà durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato C alla DGR n. 1610/2020.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 112**

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti" ed in particolare l'articolo 2 che disciplina la durata e la composizione del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, prevedendo che lo stesso rimanga in carica per la durata della legislatura e che sia così composto:

a) assessore regionale competente in materia (presidente);

b) due consiglieri regionali, senza diritto di voto;

c) un membro titolare ed uno supplente per ogni associazione iscritta nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, su designazione delle stesse associazioni;

d) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico;

- l'articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale le nomine dei soggetti di cui alle lettere c) e d), in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguenti a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in base al quale alla nomina dei componenti di cui alle lettere

a) e b), in quanto effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto, non si applicano le disposizioni della medesima;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 3,

della citata legge regionale n. 9/2008 il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e comunque non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti, il Comitato costituito il proprio precedente decreto del 27 maggio 2016 n. 88 è giunto a scadenza e pertanto è necessario procedere al suo rinnovo;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 24 febbraio 2021, n. 18 con la quale vengono designati i due consiglieri regionali;

Visto, altresì, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, così come risultante a seguito dell'aggiornamento annuale avvenuto con decreto dirigenziale n. 15201 del 29 settembre 2020;

Vista la nota dell'8 marzo 2021 del Direttore della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro con le quali vengono trasmesse le designazioni pervenute, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, dai soggetti aventi titolo;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti designati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1) di costituire il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, del quale sono membri di diritto:
- l'assessore regionale competente in materia (presidente, lett. a)
- Andrea PIERONI (componente lett. b)
- Elena MEINI (componente lett. b);

2) di nominare in qualità di componenti del Comitato ai sensi della lett. c): In rappresentanza di ADICONSUM Toscana
- Antonello SIMONE (Titolare)
- Annarita PERONE (Supplente) In rappresentanza di ADOC Toscana
- Leonardo FERRONI (Titolare)
- Donatella RACHINI (Supplente)
In rappresentanza di Associazione Europea Consumatori Indipendenti
- Anna Irene GIACCHETTO (Titolare)
- Jean Pierre MIGLIANO (Supplente) In rappresentanza di ADUSBEF
- Davide DE GAETANO (Titolare)
- Daniela GENTILI (Supplente)
In rappresentanza di Cittadinanzattiva Toscana
- Nicola FAVATI (Titolare)
- Daniela PUCCINI (Supplente)
In rappresentanza di CODACONS Toscana
- Silvia BARTOLINI (Titolare)
- Paolo GRANDINETTI (Supplente) In rappresentanza di Confconsumatori
- Marco MASETTI (Titolare)
- Martina PRISCILLA (Supplente)
In rappresentanza di Federconsumatori Toscana
- Fulvio FARNESI (Titolare)
- Elena CARDILE (Supplente)
In rappresentanza di Movimento Consumatori
- Benedetto TUCI (Titolare)
- Gabriella GALASTRI (Supplente)
In rappresentanza di Movimento Difesa del Cittadino
- Katia MAGNOLFI (Titolare)
- Simone SILVESTRINI (Supplente)
In rappresentanza di Unione Nazionale Consumatori
- Concettina GRAZIADIO (Titolare)
- Maurizio MANNA (Supplente);

3) di nominare in qualità di componente del Comitato ai sensi della lett. d):
- Alberto DONNINI.

Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti resterà in carica per la durata della legislatura regionale, ai sensi della legge regionale n. 9/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 113**

Por Fesr 2014 - 2020, Asse 6 Urbano - atto integrativo dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto "Più PRATO" (DPGR n.56/2017).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

Visto il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), in particolare gli articoli 34 sexies comma 1 e 34 septies;

Visto il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 226 del 15 marzo 2021 che approva lo schema di Atto integrativo dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Prato, approvato con D.P.G.R. n. 56 del 15 maggio 2017, per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "Più PRATO", nell'ambito dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Atto integrativo dell'Accordo di programma da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta in data 21 aprile 2021, con apposizione della marca temporale ed invio agli enti sottoscrittori avvenuti nella stessa data del 21 aprile 2021;

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e degli articoli 34 sexies comma 1 e 34 septies della l.r. 40/2009, l'Atto integrativo (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Prato, approvato con D.P.G.R. n. 56 del 15 maggio 2017, per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "Più PRATO", nell'ambito dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014- 2020;

- di far pubblicare il presente provvedimento e l'Atto integrativo dell'Accordo di programma (All. A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'Atto integrativo dell'Accordo di programma e le sottoscrizioni, sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 82/2005.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi degli articolo 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

ATTO INTEGRATIVO

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 200 n.267
e del Capo II bis della Legge regionale 23 luglio 2009 n.40
per la realizzazione del:

Progetto di Innovazione Urbana

"PIU EMPOLI: HOPE: Home Of People and Equality"

sottoscritto il 27 aprile 2017,
approvato con D.P.G.R. n.62 del 15 maggio 2017,
integrato con D.P.G.R n.14 del 26 gennaio 2018,
D.P.G.R n.184 del 20 novembre 2018,
D.P.G.R n.72 del 23 maggio 2019,
D.P.G.R n. 29 del 17 febbraio 2020

Tra

REGIONE TOSCANA

e

COMUNE DI EMPOLI

****

I sottoscritti, in rappresentanza della Regione Toscana e del Comune di Empoli

PREMESSO QUANTO SEGUE:

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

- il Capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Richiamati :

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,

sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento(CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

- l'Accordo di Partenariato (AP) italiano, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;

- il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Toscana (POR FESR), approvato nella sua ultima versione (vers.7) dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto 2020, e la successiva presa d'atto della Giunta Regionale con DGR n.1206 del 7 settembre 2020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1267 del 15 settembre 2020 "POR FESR 2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n.6";

- la la Decisione di Giunta Regionale n.5 del 2 novembre 2020 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 7 - Modifiche all'Allegato A e all'Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo";

- il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 ed, in particolare, il PR 7 "Rigenerazione e riqualificazione urbana";

- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020 e la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 78 del 22 dicembre 2020;

Ricordato che il POR FESR:

- prevede un Asse prioritario (Asse 6 – Urbano), volto a favorire l'inclusione sociale e la riduzione del disagio socio-economico in ambito urbano, tramite la valorizzazione della struttura insediativa regionale, promuovendo uno sviluppo urbano equilibrato da attuare attraverso interventi integrati di miglioramento dei servizi sociali ed educativi, della fruizione dei luoghi della cultura, dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e della mobilità urbana;

- stabilisce che la strategia dell'Asse 6 - Urbano sia attuata attraverso i Progetti di Innovazione Urbana (PIU), quali insiemi coordinati ed integrati di interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico e ambientale in ambito urbano;

- prevede, per l'attuazione dei PIU, la stipula di specifici Accordi di programma tra Regione Toscana e Comuni beneficiari;

Richiamato il Disciplinare per l'attuazione dei PIU (d'ora innanzi Disciplinare PIU), che stabilisce le procedure di co-progettazione, la metodologia ed i criteri per la selezione delle operazioni e le disposizioni per l'attuazione dei progetti, approvato con DGR n.892 del 13 settembre 2016 e, nell'ultima versione, con DGR n. 153 del 8 marzo 2021;

Richiamata altresì la Parte IV – "Attuazione dei PIU" del Disciplinare PIU, contenente le disposizioni per l'attuazione dei progetti co-finanziati, con particolare riferimento alle modalità di determinazione delle economie di contributo POR e di approvazione delle varianti a cura dei Responsabili di Azione (art.16 quater - "Economie" e art. 16 quinquies - "Varianti") ed alle modalità di presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, di proposte di atto aggiuntivo (art.17 - "Atto aggiuntivo" e art.18 - "Presentazione della proposta di atto aggiuntivo") e di istanze per operazioni in *overbooking* (art.18 bis - "Operazioni in overbooking") per l'utilizzo delle risorse disponibili, anche derivanti da economie di contributo POR relative al medesimo PIU;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.58 del 27 gennaio 2020 con la quale si approvano gli elementi essenziali, ai sensi della decisione di Giunta Regionale n.4 del 7 aprile 2014, per l'individuazione di operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla riserva di efficacia dell'Asse 6 Urbano, e si individua, altresì, il termine del 31 maggio 2020 per la presentazione da parte dei Comuni beneficiari di proposte di atto aggiuntivo e/o di istanze per operazioni in *overbooking*, rispettivamente ai sensi degli art.18 e 18 bis del Disciplinare PIU, stabilendo che dopo tale data gli importi delle economie di contributo POR saranno riallocate secondo specifici indirizzi della Giunta Regionale;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.286 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa", con la quale, per velocizzare la realizzazione del programma sia in termini di certificabilità della spesa sia in termini attuativi, si approvano specifici indirizzi finalizzati principalmente a stabilire il tempo ultimo per l'allocazione delle risorse e per la realizzazione degli investimenti, prevedendo tra il resto che le Azioni/Subazioni che cofinanziano interventi di infrastrutture devono garantire "che i progetti siano conclusi, collaudati ed abbiano rendicontato la spesa sostenuta entro il 31.12.2022";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.894 del 20 luglio 2020 con la quale si individuano le operazioni destinatarie della riserva di efficacia e delle risorse disponibili dell'Asse 6 Urbano, secondo la graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.10851 del 16 luglio 2020, ~~e~~ si stabilisce, in riferimento a quanto previsto dalla DGR n.58/2020 ed in coerenza con la DGR n.286/2020 di accelerazione della spesa del POR, che rientrano nella disponibilità dell'Asse Urbano:

- le economie di contributo POR determinate dagli RdA ai sensi del Disciplinare PIU e le risorse POR assegnate ai Comuni beneficiari dei PIU che non sono state richieste nei termini di cui alla DGR n.58/2020 o eventualmente non assegnate alle operazioni a seguito dell'istruttoria delle domande di finanziamento presentate;
- le economie di contributo POR determinate dagli RdA ai sensi del Disciplinare PIU dopo la data del 31/5/2020;

Visto l'Accordo di programma per l'attuazione del PIU del Comune di Empoli denominato **"PIU EMPOLI: HOPE: Home Of People and Equality"**, stipulato ai sensi dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e del Capo II bis della Legge regionale 23 luglio 2009 n.40 ed approvato con D.P.G.R. n.62 del 15 maggio 2017, successivamente integrato con i D.P.G.R. n.14/2018, n.184/2018, n.72/2019, n.20/2020 e n.29/2020;

Visto che il sopra citato Accordo prevede la realizzazione, secondo quanto disposto dall'art.2 - "Oggetto e finalità dell'Accordo" di sette operazioni che danno attuazione alla strategia urbana del PIU, descritte nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) allo stesso Accordo, che contengono i dati economico-finanziari ed i crono-programmi di attuazione delle operazioni;

Dato atto che i Responsabili di Azione, in fase di attuazione del PIU, hanno assunto gli atti di impegno di spesa per ciascuna operazione e, secondo quanto disposto dal Disciplinare PIU, hanno determinato le eventuali economie di spesa sul contributo POR assegnato, approvando i dati economico-finanziari delle operazioni di competenza, ovvero il "costo ammissibile" ed il "contributo POR", sulla base dei quadri economici aggiornati delle operazioni e/o di varianti progettuali presentati dal Comune beneficiario sul Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020 (d'ora innanzi SIUF);

Richiamati i Decreti dirigenziali degli RdA che approvano i dati economico-finanziari aggiornati delle operazioni del PIU del Comune di Empoli, ovvero: DD n.4502 del 17/03/2020 *(Ut. 832 - Casa della salute e condominio solidale, Azione 9.3.5)*, DD n.5325 del 03/04/2020 *(Ut. 98 - Eco-efficientamento impiantistico del complesso di p.za XXIV Luglio, Azione 4.1.1)*, DD n.4503 del 17/03/2020 *(Utente 85 - Spazi per attività collettive del complesso di San Giuseppe: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche, Azione 9.6.6 a1)*, DD n.5289 del 06/04/2020 *(Ut. 24 - Smart Library, Ex convitto infermieri, Azione 9.6.6 a3)*, DD n.4504 del 17/03/2020 *(Utente 55 - Urban center e inclusione sociale, ex convitto infermieri, Azione 9.6.6 a1)*, DD n.5326 del 03/04/2020 (Utente 414 - Eco-efficientamento dell'ex-convitto infermieri nel complesso di S. Giuseppe, Azione 4.1.1), DD n.20207 del 03/12/2018 (Utente 82 - Spazi aperti, Azione 9.6.6 a1);

Dato atto che in coerenza con quanto disposto dall'art.18 bis del Disciplinare PIU:

- il Comune di Empoli ha presentato nei termini di cui alla DGR n.58/2020 un'istanza di overbooking (pec prot. RT 0190118 del 29/05/2020) con la quale, a valere sulle economie di contributo POR disponibili pari ad euro 185.750,57, ha richiesto il cofinanziamento per una nuova operazione afferente all'Azione 9.6.6 a1 denominata "S*istemazione degli Spazi Aperti di via Ridolfi e via Paladini"*;
- con il decreto dirigenziale n.9272 del 17/06/2020 il Responsabile di Azione competente ha approvato l'operazione relativamente all'ammissibilità a finanziamento, in coerenza con quanto stabilito al punto 1) lettera a della DGR 849/2017, dandone comunicazione al Comune;
- con il decreto dirigenziale n. 21088 del 18/12/2020, rettificato con decreto dirigenziale n.164 del 5/01/2021, il Responsabile di Azione ha approvato la domanda di finanziamento dell'operazione e la relativa scheda di sintesi che recepisce gli esiti dell'istruttoria svolta, confermando l'importo di contributo POR di euro 185.750,57;

Richiamato l'art.7 - "Collegio di Vigilanza" dell'Accordo di programma (DPGR n.62/2017 s.m.i.) che dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, l'istituzione del Collegio di vigilanza, al quale sono attribuite, tra le altre, le funzioni di *"disporre l'eventuale rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate"* e di valutare *"la possibilità di apportare*

eventuali aggiornamenti dei crono-programmi delle singole operazioni che si rendessero opportuni e necessari";

Considerato che il Collegio di vigilanza, riunitosi in data 10 febbraio 2021, ha preso atto:

- del nuovo piano finanziario del PIU del Comune di Empoli, aggiornato alla luce dell'approvazione (decreto dirigenziale n.164 del 5/01/2021) della domanda di finanziamento dell'operazione in overbooking denominata "S*istemazione degli Spazi Aperti di via Ridolfi e via Paladini" (Azione 9.6.6 a1)* e dei dati economico-finanziari aggiornati delle sette operazioni già cofinanziate, sulla base dei decreti dirigenziali approvati dagli RdA nel corso dell'attuazione degli interventi;
- che il totale del contributo POR assegnato al PIU del Comune di Empoli resta invariato in euro 4.801.798,88;
- delle tempistiche di attuazione delle sette operazioni del PIU registrate sul SIUF dal Comune beneficiario, che aggiornano quelle contenute nelle Schede di sintesi allegate all'AdP (D.P.G.R. n.62/2017s.m.i.), e del crono-programma aggiornato dell'operazione in overbooking "S*istemazione degli Spazi Aperti di via Ridolfi e via Paladini"* trasmesso dal Comune con pec prot. RT n. 0037152 del 29/01/2021, che risultano coerenti, sentiti gli RdA, con quanto disposto dalla DGR n.286/2020;

Preso atto che il Collegio di vigilanza, come da verbale agli atti, ha ritenuto di:

- integrare ed aggiornare l'Accordo di programma DPGR n.62/2017 s.m.i., con particolare riferimento al piano finanziario del PIU di cui all'art.6 ed all'Allegato tecnico 1) contenente le schede di sintesi delle operazioni, alla luce decreto dirigenziale n.164 del 5/01/2021 che approva la domanda di finanziamento per l'operazione in overbooking "S*istemazione degli Spazi Aperti di via Ridolfi e via Paladini"* (9.6.6 a1) e dei decreti dirigenziali degli RdA che approvano i quadri economici aggiornati delle operazioni cofinanziate;
- apportare gli aggiornamenti alle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) all'AdP (D.P.G.R. n.62/2017s.m.i.) relativamente ai crono-programmi delle operazioni del PIU, sulla base delle tempistiche di attuazione delle operazioni registrate sul SIUF dal Comune nell'ambito degli adempimenti di competenza dei soggetti beneficiari del cofinanziamento del POR FESR e del crono-programma dell'operazione in *overbooking* trasmesso dal Comune con pec prot. RT n. 0037152 del 29/01/2021, risultando coerenti, sentiti gli RdA, con quanto disposto dalla DGR n.286/2020;
- recepire nell'Accordo di programma, agli articoli 3 e 5, i termini per la conclusione, il collaudo e la rendicontazione delle spese degli interventi cofinanziati entro il 31/12/2022, secondo la DGR n.286 del 9 marzo 2020, punto 1 lett.a) ii;

Dato atto che, sulla base del piano finanziario del PIU aggiornato, il totale del contributo POR assegnato al PIU del Comune di Empoli resta invariato risultando pari ad euro 4.801.798,88;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle decisioni assunte dal Collegio, procedere ad aggiornare l'Accordo di programma mediante il presente Atto integrativo;

Visti:

- la delibera della Giunta Regionale n. 154 del 8 marzo 2021 con la quale la Regione Toscana approva lo schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 17 marzo 2021 con il quale il Comune di Empoli approva lo schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

tutto ciò premesso si stipula il seguente

ATTO INTEGRATIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 27 aprile 2017 ed approvato con D.P.G.R. n.62/2017 s.m.i., e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 - Modifiche all'art.2 dell'Accordo di programma

Il comma 3 dell'art.2 dell'Accordo di programma, sottoscritto in data 27 aprile 2017 ed approvato con D.P.G.R. n.62/2017 s.m.i., è sostituito con il seguente:

3. Le otto operazioni integrate e funzionalmente connesse, che danno attuazione alla strategia urbana del PIU sono descritte nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) al presente atto e di seguito richiamate:

1. Casa della salute e Condominio Solidale, Edificio XXIV Luglio (Azione 9.3.5)

2. Eco-efficientamento impianti degli edifici pubblici - Edificio XXIV Luglio (Azione 4.1.1)

3. Spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche (Az.9.6.6 A1)

4. Smart Library, Ex Convitto infermieri (Azione 9.6.6 A3)

5. Urban center e inclusione sociale, Ex Convitto infermieri (Azione 9.6.6 A1)

6. Eco-efficientamento del complesso di San Giuseppe, Ex Convitto infermieri (Azione 4.1.1)

7. Sistema degli spazi aperti (Azione 9.6.6 A1)

8. Sistemazione degli Spazi Aperti di via Ridolfi e via Paladini (Azione 9.6.6 A1)

Art. 3 - Modifiche all'art.3 dell'Accordo di programma

L'articolo 3 dell'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.62/2017 s.m.i è modificato come segue:

1. Il soggetto promotore dell'Accordo di programma è la Regione Toscana.

2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati per la realizzazione delle operazioni previste, di cui ai successivi artt. 4 e 5;
- rispettare la normativa vigente nell'attuazione del presente Accordo di programma;
- utilizzare forme di collaborazione, coordinamento e semplificazione nelle rispettive attività amministrative secondo la normativa vigente;
- condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

3. La Regione Toscana si impegna in particolare a:

- coordinare la gestione dell'attuazione dell'Accordo, presidiandone i contenuti ed i tempi di attuazione nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti europei;
- procedere alla assunzione dei successivi atti di impegno di spesa per il co-finanziamento delle operazioni del PIU a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 prenotate con il presente Accordo, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

4. Il Comune di Empoli si impegna a:

- rispettare i tempi di attuazione delle operazioni di cui alle Schede di sintesi (Allegato tecnico 1), garantendo comunque il rispetto di quanto previsto dal Dlgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni;
- garantire, nel corso dell'attuazione del PIU, la sussistenza della strategia urbana integrata del progetto;
- impegnare le risorse necessarie al cofinanziamento di ciascuna operazione del PIU;
- porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie all'esecuzione dell'opera;
- *rispettare il termine del 31/12/2022, di cui alla DGR n.286 del 9 marzo 2020, per la conclusione, il collaudo e la rendicontazione della spesa sostenuta di tutti i progetti e le operazioni del PIU;*
- fornire al Responsabile di Azione e all'organismo intermedio Sviluppo Toscana, quale soggetto Responsabile di Gestione e Responsabile dei Controlli e Pagamenti, i dati ed i documenti che saranno periodicamente richiesti per l'elaborazione dei rapporti di avanzamento, rendicontazione e quanto altro richiesto dalla disciplina relativa all'utilizzo dei fondi europei;
- rispettare tutto quanto previsto dal "Documento per il Beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate" di cui all'Allegato 4 del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 (Decisione di Giunta Regionale n.2 del 19.12.2016 s.m.i.), con particolare riferimento alle attività da svolgere nell'attuazione dell'operazione e nella rendicontazione della spesa sostenuta, al monitoraggio, alla gestione della contabilità.
- garantire, nell'ambito delle attività di monitoraggio degli indicatori di output, il supporto e la collaborazione nelle attività di rilevazione dello specifico indicatore di percezione della qualità del paesaggio urbano nelle aree oggetto degli interventi del PIU;
- effettuare, per gli interventi che rientrano tra quelli regionali strategici di cui alla L.r. n.35/2011, il monitoraggio semestrale previsto dalla legge.

Art. 4 - Modifiche all'art.5 dell'Accordo di programma

L'art.5 dell'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.61/2017, è sostituito con il seguente:

1. Le operazioni del PIU saranno attuate secondo i crono-programmi riportati nelle Schede di sintesi delle operazioni (Allegato tecnico 1), fatti salvi eventuali aggiornamenti registrati dai Comuni beneficiari su SIUF previa verifica da parte degli RdA, e comunque nel rispetto del termine del 31/12/2022, di cui alla DGR n.286 del 9 marzo 2020, entro il quale i progetti devono essere conclusi, collaudati ed rendicontata la spesa sostenuta.

Art. 5 - Modifiche all'art.6 dell'Accordo di programma

I commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'Accordo di programma, approvato con D.P.G.R. n.61/2017, sono sostituiti con i seguenti:

1. Il quadro economico finanziario del PIU, come risultante dai dati riportati per ciascuna operazione nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) al presente atto, risulta il seguente:

n.	Denominazione operazione	Azione POR	Costo ammissibile	Contributo POR
1	Utente 832 – Casa della salute e Condominio solidale, Edificio XXIV Luglio	9.3.5	€ 2.314.645,84	€ 1.849.402,02
2	Utente 98 – Eco-efficientamento impianti degli edifici pubblici, Edificio XXIV Luglio	4.1.1	€ 199.444,00	€ 140.049,00
3	Utente 85 - Spazi per attività collettive del complesso di San Giuseppe: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche	9.6.6 a1	€ 2.410.052,70	€ 1.276.812,81
4	Utente 24 - Smart Library, Ex convitto infermieri	9.6.6 a3	€ 483.208,00	€ 209.615,07
5	Utente 55 - Urban center e inclusione sociale, Ex convitto infermieri	9.6.6 a1	€ 983.323,50	€ 778.792,00
6	Utente 414 - Eco-efficientamento dell'ex-convitto infermieri nel complesso di S. Giuseppe	4.1.1	€ 334.138,93	€ 140.093,00
7	Utente 82 - Spazi aperti	9.6.6 a1	€ 732.729,84	€ 221.284,41
8	Utente 557 - Sistemazione degli spazi aperti, via Ridolfi e via Paladini	9.6.6 a1	€ 249.260,00	€ 185.750,57
		TOT. PIU	**€ 7.706.802,81**	**€ 4.801.798,88**

2. L'ammontare complessivo del contributo concedibile, pari a € 4.801.798,88, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse dell'Asse 6 - Urbano del POR FESR 2014/2020.

Art.6 - Aggiornamento delle Schede di sintesi delle operazioni

Le schede di sintesi delle singole operazioni del PIU contenute nell'Allegato tecnico 1), parti integranti e sostanziali del presente Atto integrativo, sostituiscono quelle di cui all'Accordo di programma DPGR n.62/2017 s.m.i.

Allegati:

- Allegato tecnico 1) - Schede di sintesi delle operazioni

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Toscana

Eugenio Giani

Per il Comune di Empoli

Brenda Barnini

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 9.6.6 a.3)**
DENOMINAZIONE PIU:	HOPE – HOME OF PEOPLE AND EQUALITY
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Smart Library. S10b
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Empoli**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**Utente024**
CODICE CUP:	C71B15000430008

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L'operazione "Smart Library" (S10b) prevede il recupero della Torre dei Righi come ingresso principale da via Paladini alla struttura bibliotecaria che si svilupperà su tre piani dell' Ex Convitto Infermieri del vecchio Ospedale, inserito nella porzione più antica del Complesso di S. Giuseppe. Al primo piano sarà realizzata un'area accoglienza di circa 60 mq; al secondo piano un'area di circa 150 mq dedicata a sale gaming, postazioni documentarie, spazio coaching e front office; infine al terzo piano in un'area di circa 250 mq verranno predisposte zone dedicate a sale lettura, uffici e archivi.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 483.208,00**
Contributo POR	**€ 209.615,07**

Crono-programma di attuazione

Attività	***Data***	***Note***
Approvazione progetto esecutivo	24/04/2020	
Pubblicazione bando di gara	18/05/2020	
Stipula del contratto	11/02/2021	
Avvio dei lavori	18/02/2021	
Ultimazione dei lavori	28/04/2022	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	05/05/2022	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 9,6,6 a,1)**
DENOMINAZIONE PIU:	HOPE – HOME OF PEOPLE AND EQUALITY
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	S7 - Urban Center ed inclusione sociale
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Empoli**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**Utente55**
CODICE CUP:	C71B15000440001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L'operazione riguarda la riqualificazione dell'ex Convitto del complesso S. Giuseppe nel cuore del centro storico di Empoli. Si prevede la realizzazione di un Urban Center con spazi Polivalenti.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 983.323,50**
Contributo POR	**€ 778.792,00**

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	24/04/2020	
Pubblicazione bando di gara	18/05/2020	
Stipula del contratto	11/02/2021	
Avvio dei lavori	18/02/2021	
Ultimazione dei lavori	28/04/2022	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	05/05/2022	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 9.6.6 a.1)**
DENOMINAZIONE PIU:	HOPE – HOME OF PEOPLE AND EQUALITY
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Sistema degli spazi aperti. S09
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Empoli**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**Utente82**
CODICE CUP:	C74E1500058000B

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Rigenerazione e riqualificazione di spazi aperti nel centro storico di Empoli riguardanti tre complessi architettonici (Piazza XXIV Luglio, S.Giuseppe e Agostiniani).

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 732.729,84**	*(1)*
Contributo POR	**€ 221.284,41**	*(1)*

(1) *D.D. n.20207 del 3/12/2018.*

Crono-programma di attuazione

Attività	***Data***	***Note***
Approvazione progetto esecutivo	24/10/2017	
Pubblicazione bando di gara	02/11/2017	
Stipula del contratto	15/10/2018	
Avvio dei lavori	08/10/2018	
Ultimazione dei lavori	15/03/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	15/04/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 9.6.6 a.1)**
DENOMINAZIONE PIU:	HOPE – HOME OF PEOPLE AND EQUALITY
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Empoli**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**Utente85**
CODICE CUP:	C71B15000350001 – C71B15000360001 – C71B15000380001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

A seguito dell'accorpamento delle operazioni utente85, utente851, utente354 e utente373 in un'unica operazione (utente85), il progetto non muta in termini di obiettivi rispetto alle previsioni di domanda. L'intervento, infatti, continua a prevedere, nell'ambito del complesso S. Giuseppe, la realizzazione di spazi per attività di laboratorio e coworking, la realizzazione di una caffetteria e spazi ristoro a supporto delle funzioni esistenti e di quelle previste con il piano di recupero della struttura e la riqualificazione di spazi aperti ed aree interne nell'ambito del piano di recupero del complesso di S. Giuseppe nel centro storico di Empoli.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 2.410.052,70**	
Contributo POR	**€ 1.276.812,81**	**(*)**

(*) Il progetto genera entrate nette positive.

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	17/03/2020	
Pubblicazione bando di gara	27/04/2020	
Stipula del contratto	11/12/2020	
Avvio dei lavori	13/01/2021	
Ultimazione dei lavori	27/04/2022	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	02/05/2022	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

La condizionalità posta sulle quattro operazioni utente85, utente851, utente354 ed utente373 risulta soddisfatta, come comunicato dal Responsabile dell'Azione 9.6.6 a1 con la nota pec (prot. AOOGRT/553197/F.045.020.010 del 17.11.2017) della quale il Collegio di vigilanza dell'Accordo ha preso atto nella seduta del 20 novembre 2017.

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 4.1.1**
DENOMINAZIONE PIU:	HOPE – HOME OF PEOPLE AND EQUALITY
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Eco-efficientamento impianti degli edifici pubblici – XXIV Luglio S12a
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Empoli**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**Utente98**
CODICE CUP:	C71B15000410001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Per l'intero edificio è previsto l'eco-efficientamento impiantistico (S12a), mediante l'inserimento di nuovi impianti termici a pompa di calore, ad alta efficienza. Lo scopo è realizzare un sistema di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda "efficiente" ed introdurre sistemi atti a garantire una corretta ventilazione naturale dell'aria. In particolare Piano terra Casa salute SO1 (ambulatori sanitari) e condominio solidale SO2 Installazione pompe di calore in sostituzione o affiancamento delle caldaie esistenti per il riscaldamento,raffrescamento e produzione di acqua calda.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 199.444,00**	**(1)**
Contributo POR	**€ 140.049,00**	**(1)**

(1) DD n.5325 del 03/04/2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	31/12/2018	
Pubblicazione bando di gara	03/04/2019	
Stipula del contratto	21/02/2020	
Avvio dei lavori	09/12/2019	
Ultimazione dei lavori	11/06/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	11/07/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Il decreto di impegno delle risorse è subordinato alla presentazione della relazione tecnica attestante miglioramento requisiti minimi stabiliti nelle direttive comunitarie e relativi recepimenti nazionali e regionali.

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 4.1.1**
DENOMINAZIONE PIU:	HOPE – HOME OF PEOPLE AND EQUALITY
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Eco-efficientamento del Complesso di San Giuseppe. Ex convitto S11c
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Empoli**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**Utente414**
CODICE CUP:	C71B15000410001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L'intervento di riqualificazione prevede, infatti: la totale sostituzione degli infissi esistenti con altri in legno e vetrocamera dagli elevati valori di trasmittanza termica; l'isolamento dall'interno delle murature portanti esistenti; il totale rifacimento del manto di copertura con integrazione di adeguato strato di isolamento termico; rifacimento e coibentazione del solaio contro terra.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 334.138,93**
Contributo POR	**€ 140.093,00**

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	24/04/2020	
Pubblicazione bando di gara	18/05/2020	
Stipula del contratto	11/02/2021	
Avvio dei lavori	18/02/2021	
Ultimazione dei lavori	28/04/2022	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	05/05/2022	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Il decreto di impegno delle risorse è subordinato alla presentazione della relazione tecnica attestante miglioramento requisiti minimi stabiliti nelle direttive comunitarie e relativi recepimenti nazionali e regionali.

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 9.6.6 a.1)**
DENOMINAZIONE PIU:	HOPE – HOME OF PEOPLE AND EQUALITY
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	"Sistemazione degli Spazi Aperti - via Ridolfi e via Paladini"
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Empoli**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**utente557**
CODICE CUP:	C75C20000120006

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L'Operazione "Sistemazione degli Spazi Aperti di via Ridolfi e via Paladini" ha l'obiettivo di completare il complessivo progetto di recupero degli Spazi Aperti del Centro Storico di Empoli, già avviato con il programma di rigenerazione e individuato come operazione "Sistema degli Spazi Aperti – S09" (utente82), interagendo in modo stretto e correlato con altre 4 importanti operazioni del PIU.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:	**€ 270.000,00**	*(1)*
Costo ammissibile	**€ 249.260,00**	*(1)*
Contributo POR	**€ 185.750,57**	*(1)*

(1) D.D. n. 164 del 5-01-2021

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	17/12/2020	
Pubblicazione bando di gara	15/02/2021	
Stipula del contratto	06/05/2021	
Avvio dei lavori	17/05/2021	
Ultimazione dei lavori	13/12/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	20/12/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 9.3.5**
DENOMINAZIONE PIU:	HOPE – HOME OF PEOPLE AND EQUALITY
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Casa della Salute e Condominio Solidale S01
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Empoli**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**Utente832**
CODICE CUP:	C71B15000450001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Rigenerazione ed utilizzo di un complesso architettonico dismesso di tre piani collocato nel centro storico della città. Si prevede la realizzazione di una Casa della Salute al piano terra e negli altri due livelli il Condominio solidale.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 2.314.645,84**	**(1)**
Contributo POR	**€ 1.849.402,02**	**(1)**

(1) DD n.4502 del 17/03/2020

Crono-programma di attuazione

Attività	***Data***	***Note***
Approvazione progetto esecutivo	31/12/2018	
Pubblicazione bando di gara	03/04/2019	
Stipula del contratto	21/02/2020	
Avvio dei lavori	09/12/2019	
Ultimazione dei lavori	11/06/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	11/07/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 114**

Por Fesr 2014 - 2020, Asse 6 Urbano - atto integrativo dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto "PIU EMPOLI: HOPE - Home Of People and Equality" (D.P.G.R. n. 62 del 15/05/2017).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

Visto il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), in particolare gli articoli 34 sexies comma 1 e 34 septies;

Visto il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 154 del 8 marzo 2021 che approva lo schema di Atto integrativo dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Empoli, approvato con D.P.G.R. n. 62 del 15 maggio 2017, per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "PIU EMPOLI: HOPE - Home Of People and Equality", nell'ambito dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Atto integrativo dell'Accordo di programma da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta in data 21 aprile 2021, con apposizione della marca temporale ed invio agli enti sottoscrittori avvenuti nella stessa data del 21 aprile 2021;

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. del 18.08.2000 n.267 e degli articoli 34 sexies comma 1 e 34 septies della l.r. 40/2009, l'Atto integrativo (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Empoli, approvato con D.P.G.R. n.62 del 15 maggio 2017, per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "PIU EMPOLI: HOPE - Home Of People and Equality", nell'ambito dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020;

- di far pubblicare il presente provvedimento e l'Atto integrativo dell'Accordo di programma (All. A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'Atto integrativo dell'Accordo di programma e le sottoscrizioni, sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 82/2005.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi degli articolo 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

ATTO INTEGRATIVO

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 200 n.267
e del Capo II bis della Legge regionale 23 luglio 2009 n.40
per la realizzazione del:

Progetto di Innovazione Urbana

"Più PRATO"

sottoscritto il 27 aprile 2017,

approvato con D.P.G.R. n.56 del 15 maggio 2017,

integrato con D.P.G.R. n.11 del 26.01.2018 e con D.P.G.R. n.114 del 5 luglio 2018

Tra

REGIONE TOSCANA

e

COMUNE DI PRATO

****

I sottoscritti, in rappresentanza della Regione Toscana e del Comune di Prato

PREMESSO QUANTO SEGUE:

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

- il Capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Richiamati :

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo SocialeEuropeo,

sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul FondoEuropeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di SviluppoRegionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli AffariMarittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento(CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

- l'Accordo di Partenariato (AP) italiano, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;

- il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Toscana (POR FESR), approvato nella sua ultima versione (vers.7) dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto 2020, e la successiva presa d'atto della Giunta Regionale con DGR n.1206 del 7 settembre 2020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1267 del 15 settembre 2020 "POR FESR 2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n.6";

- la Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 2 novembre 2020 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 7 - Modifiche all'Allegato A e all'Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo";

- il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 ed, in particolare, il PR 7 "Rigenerazione e riqualificazione urbana";

- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020 e la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 78 del 22 dicembre 2020;

Ricordato che il POR FESR:

- prevede un Asse prioritario (Asse 6 – Urbano), volto a favorire l'inclusione sociale e la riduzione del disagio socio-economico in ambito urbano, tramite la valorizzazione della struttura insediativa regionale, promuovendo uno sviluppo urbano equilibrato da attuare attraverso interventi integrati di miglioramento dei servizi sociali ed educativi, della fruizione dei luoghi della cultura, dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e della mobilità urbana;

- stabilisce che la strategia dell'Asse 6 - Urbano sia attuata attraverso i Progetti di Innovazione Urbana (PIU), quali insiemi coordinati ed integrati di interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico e ambientale in ambito urbano;

- prevede, per l'attuazione dei PIU, la stipula di specifici Accordi di programma tra Regione Toscana e Comuni beneficiari;

Richiamato il Disciplinare per l'attuazione dei PIU (d'ora innanzi Disciplinare PIU), che stabilisce le procedure di co-progettazione, la metodologia ed i criteri per la selezione delle operazioni e le

disposizioni per l'attuazione dei progetti, approvato con DGR n.892 del 13 settembre 2016 e, nell'ultima versione, con DGR n. 153 del 8 marzo 2021;

Richiamata la DGR n. 1105 dell'8 novembre 2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 Asse 6. Azione 4.6.1 Mobilità sostenibile. Piano strategico-ricognitivo delle azioni/interventi di mobilità sostenibile", con le relative prescrizioni da questa previste;

Vista la Parte IV – "Attuazione dei PIU" del Disciplinare PIU, contenente le disposizioni per l'attuazione dei progetti co-finanziati, con particolare riferimento alle modalità di determinazione delle economie di contributo POR e di approvazione delle varianti a cura dei Responsabili di Azione (art.16 quater - "Economie" e art. 16 quinquies - "Varianti") ed alle modalità di presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, di proposte di atto aggiuntivo (art.17 - "Atto aggiuntivo" e art.18 - "Presentazione della proposta di atto aggiuntivo") e di istanze per operazioni in *overbooking* (art.18 bis - "Operazioni in overbooking") per l'utilizzo delle risorse disponibili, anche derivanti da economie di contributo POR relative al medesimo PIU;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.58 del 27 gennaio 2020 con la quale si approvano gli elementi essenziali, ai sensi della decisione di Giunta Regionale n.4 del 7 aprile 2014, per l'individuazione di operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla riserva di efficacia dell'Asse 6 Urbano, e si individua, altresì, il termine del 31 maggio 2020 per la presentazione da parte dei Comuni beneficiari di proposte di atto aggiuntivo e/o di istanze per operazioni in *overbooking*, rispettivamente ai sensi degli art.18 e 18 bis del Disciplinare PIU, stabilendo che dopo tale data gli importi delle economie di contributo POR saranno riallocate secondo specifici indirizzi della Giunta Regionale;

Richiamati i decreti dirigenziali n.1931 del 13 febbraio 2020, di approvazione ai sensi della DGR n.58 del 27 gennaio 2020 dell'avviso rivolto ai Comuni titolari dei PIU per la presentazione di operazioni dei Progetti di Innovazione Urbana (P.I.U.), e n.10851 del 16 luglio 2020, di approvazione della graduatoria delle operazioni valutate ammissibili a co-finanziamento, sulla base delle risultanze della valutazione di merito svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione sulle candidature presentate dai Comuni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.286 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa", con la quale, per velocizzare la realizzazione del programma sia in termini di certificabilità della spesa sia in termini attuativi, si approvano specifici indirizzi finalizzati principalmente a stabilire il tempo ultimo per l'allocazione delle risorse e per la realizzazione degli investimenti, prevedendo tra il resto che le Azioni/Subazioni che cofinanziano interventi di infrastrutture devono garantire "che i progetti siano conclusi, collaudati ed abbiano rendicontato la spesa sostenuta entro il 31.12.2022";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.894 del 20 luglio 2020 con la quale, sulla base della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.10851 del 16 luglio 2020, si individuano le

operazioni destinatarie della riserva di efficacia e delle risorse disponibili dell'Asse 6 Urbano, ovvero le operazioni: "Pista ciclabile e zona 30 in via Sangallo" (Azione 4.6.1) Comune di Poggibonsi, "Urban places" (Azione 9.6.6 a1) Comune di Prato, "Mobilita sostenibile tra via Togliatti e v.le Luporini " (Azione 4.6.1) Comune di Lucca e "Area interscambio via Bilenchi Lotti B e C" (Azione 4.6.1) Comune di Colle di Val d'Elsa;

Visto che la stessa DGR n.894/2020 stabilisce altresì, in riferimento a quanto previsto dalla DGR n.58/2020 ed in coerenza con la DGR n.286/2020 di accelerazione della spesa del POR, che rientrano nella disponibilità dell'Asse Urbano:

- le economie di contributo POR determinate dagli RdA ai sensi del Disciplinare PIU e le risorse POR assegnate ai Comuni beneficiari dei PIU che non sono state richieste nei termini di cui alla DGR n.58/2020 o eventualmente non assegnate alle operazioni a seguito dell'istruttoria delle domande di finanziamento presentate;
- le economie di contributo POR determinate dagli RdA ai sensi del Disciplinare PIU dopo la data del 31/5/2020;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.1186 del 31 agosto 2020 con la quale si dà atto delle risorse derivanti dalle economie di contributo POR che, ai sensi della DGR n.894/2020, rientrano nella disponibilità dell'Asse Urbano, per complessivi euro 109.412,82 non richiesti dai Comuni beneficiari dei PIU nei termini di cui alla DGR n.58/2020;

Visto l'Accordo di programma per l'attuazione del PIU del Comune di Prato denominato **"Più PRATO"**, stipulato ai sensi dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e del Capo II bis della Legge regionale 23 luglio 2009 n.40 ed approvato con D.P.G.R. n.56 del 15 maggio 2017, successivamente integrato con D.P.G.R. n.11 del 26.01.2018 e con D.P.G.R. n.114 del 5 luglio 2018;

Visto che il sopra citato Accordo prevede la realizzazione, secondo quanto disposto dall'art.2 - "Oggetto e finalità dell'Accordo" di cinque operazioni che danno attuazione alla strategia urbana del PIU, descritte nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) allo stesso Accordo, che contengono i dati economico-finanziari ed i crono-programmi di attuazione delle operazioni;

Dato atto che i Responsabili di Azione, in fase di attuazione del PIU, hanno assunto gli atti di impegno e di spesa per ciascuna operazione e, secondo quanto disposto dall'art. 16 quater del Disciplinare PIU, hanno determinato con proprio atto amministrativo le eventuali economie di spesa sul contributo POR assegnato, aggiornando i dati economico-finanziari delle operazioni di competenza relativamente agli importi del "costo ammissibile" e del "contributo concesso", sulla base dei quadri economici aggiornati delle operazioni e/o di eventuali varianti progettuali (*ex* art.16 quinquies - "Varianti" Disciplinare PIU), presentati su SIUF dal Comune beneficiario;

Richiamati i Decreti dirigenziali degli RdA che approvano i dati economico-finanziari aggiornati delle cinque operazioni del PIU del Comune di Prato, di seguito richiamati: DD n.6858 del

04/05/2020 (Utente 14 - "Medialibrary", Azione 9.6.6 a3), DD n.18136 del 10/11/2020 (Utente 34 - "Smart grid", Azione 4.1.1), DD n.21351 del 16/12/2019 (Utente 46 – "Mercato metropolitano", Azione 9.6.6 a1), DD n.9362 del 19/06/2020 (Utente 75 – "Coworking", Azione 9.6.6 a1) e DD n.6857 del 24/04/2020 (Utente 80 – "Playground e ciclostazione", Azione 9.6.6 a2);

Dato atto che in coerenza con quanto disposto dall'art.18 bis del Disciplinare PIU:

- il Comune di Prato ha presentato, entro i termini di cui alla DGR n.58/2020, un'istanza di overbooking (pec prot. RT n. 0386019 del 17/10/2019) con la quale, a valere sulle economie di contributo POR determinate dagli RdA in fase di attuazione del PIU, ha richiesto l'importo di euro 957.528,84 per il cofinanziamento di una nuova operazione di mobilità sostenibile afferente all'Azione 4.6.1 denominata "Zona 30 e Traffico";
- con il D.D. n.17903 del 04/11/2019 il Responsabile dell'Azione 4.6.1 ha approvato l'operazione in coerenza con quanto stabilito al punto 1) lettera a della DGR 849/2017, dandone comunicazione al Comune;
- il Comune di Prato ha presentato in data 31 luglio 2020 la domanda di finanziamento per l'operazione "Utente 68 - Zona 30 e Traffico" (4.6.1), che è stata approvata dall'RdA con il decreto dirigenziale n. 19541 del 27/11/2020 nel quale, a seguito di istruttoria, si individua l'importo di contributo POR per l'operazione in euro 923.386,66 (80% del costo ammissibile di istruttoria);

Dato atto altresì che, alla luce della DGR n.894/2020 con la quale sono stati destinati all'operazione denominata "Urban places" (9.6.6 a1) del Comune di Prato euro 1.436.148,00 di risorse POR derivanti dalla riserva di efficacia dell' Asse 6 Urbano, il Comune ha presentato su SIUF, secondo le modalità previste dal Disciplinare PIU, la relativa domanda di finanziamento dell'operazione, approvata dal Responsabile di Azione con il DD. 20519 del 10/12/2020 ove si stabilisce, a seguito di istruttoria, l'importo di contributo POR di euro 1.436.147,15;

Richiamato l'art.7 - "Collegio di Vigilanza" dell'Accordo di programma (DPGR n.56/2017 s.m.i.) che dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, l'istituzione del Collegio di vigilanza, al quale sono attribuite, tra le altre, le funzioni di *"disporre l'eventuale rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate"* e di valutare *"la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti dei crono-programmi delle singole operazioni che si rendessero opportuni e necessari";*

Considerato che il Collegio di vigilanza, riunitosi in data 25 febbraio 2021, ha preso atto:

- del nuovo piano finanziario del PIU del Comune di Prato, aggiornato alla luce dei decreti dirigenziali n. 19541 del 27/11/2020 e n.20519 del 10/12/2020 di approvazione, da parte degli RdA, rispettivamente della domanda di finanziamento dell'operazione in *overbooking "Utente 68 - Zona 30 e Traffico"* (4.6.1) e della domanda di finanziamento dell'operazione *"Utente 551 - Urban places"* (9.6.6 a1), nonché dei dati economico-finanziari aggiornati delle cinque operazioni già comprese nel PIU, sulla base dei decreti dirigenziali approvati dagli RdA in fase di attuazione degli interventi;

- che, alla luce dei dati economico-finanziari aggiornati delle operazioni cofinanziate e del contributo assegnato alle due nuove operazioni, il totale del contributo POR assegnato al PIU è pari ad euro 7.104.106,08;
- delle risorse POR non allocate sulle nuove operazioni presentate dal Comune di Prato che, ai sensi della DGR n.894/2020, rientrano nella disponibilità dell'Asse 6 Urbano, pari ad euro 103.623,41 comprensivi di: euro 69.480,38 non richiesti con istanza di overbooking nei termini di cui alla DGR n.58/2020 e già computati nell'importo di euro 109.412,82 di cui alla DGR n.1186 del 31/8/2020, ed euro 34.143,03 di risorse POR non allocate sulle nuove operazioni "Utente 68 - Zona 30 e Traffico" e "Utente 551 - Urban Place", sulla base dei decreti dirigenziali degli RdA di approvazione delle relative domande di finanziamento.

Considerato, altresì, che nella stessa seduta del 25 febbraio 2021, come da verbale, il Collegio di Vigilanza ha preso atto delle tempistiche di attuazione delle cinque operazioni del PIU registrate sul SIUF dal Comune beneficiario, che aggiornano quelle contenute nelle Schede di sintesi allegate all'AdP (D.P.G.R. n.56/2017 s.m.i) e dei crono-programmi aggiornati delle operazioni "Utente 68 – Zona 30 e traffico" e "Utente 551 – Urban places" trasmessi dal Comune con pec Prot. RT n.0026119 del 22/01/2021, che risultano coerenti, sentiti gli RdA, con il termine del 31.12.2022 di cui alla DGR n.286/2020;

Preso atto che il Collegio di vigilanza, come da verbale agli atti, ha stabilito di:

- integrare ed aggiornare l'Accordo di programma D.P.G.R. n.56/2017 s.m.i,con particolare riferimento al piano finanziario del PIU di cui all'art.6 ed all'Allegato tecnico 1) contenente le schede di sintesi delle operazioni, alla luce dei decreti dirigenziali di approvazione da parte degli RdA delle domande di finanziamento per due nuove operazioni, D.D. n. 19541 del 27/11/2020 e del D.D. n. 20519 del 10/12/2020, dei decreti degli RdA che approvano i quadri economici aggiornati delle operazioni del PIU relativamente a "Costo ammissibile " e "Contributo POR" , nonché delle disposizioni della DGR n.894/2020 relativamente alle risorse POR che rientrano nella disponibilità dell'Asse 6 Urbano;
- apportare gli aggiornamenti alle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) all'AdP (D.P.G.R. n.56/2017 s.m.i) relativamente ai crono-programmi delle operazioni del PIU, sulla base delle tempistiche di attuazione delle operazioni registrate sul SIUF dal Comune beneficiario e di quelle riportate nei crono-programmi trasmessi con pec Prot. RT n.0026119 del 22/01/2021 per le due nuove operazioni "Utente 68" e "Utente 551", risultando coerenti, sentiti gli RdA, con quanto disposto dalla DGR n.286/2020;
- recepire nell'Accordo di programma, agli articoli 3 e 5, i termini per la conclusione, il collaudo e la rendicontazione delle spese degli interventi cofinanziati entro il 31/12/2022, secondo la DGR n.286 del 9 marzo 2020, punto 1 lett.a) ii;
- prevedere nell'Accordo, alla luce della nuova operazione "Utente 68 - Zona 30 e traffico" afferente all'Azione 4.6.1 di Mobilità sostenibile, l'impegno del Comune a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n.1105/2016 "POR FESR 2014-2020 Asse 6. Azione 4.6.1 Mobilità sostenibile. Piano strategico-ricognitivo delle azioni/interventi di mobilità sostenibile".

Dato atto che, sulla base del piano finanziario del PIU aggiornato, il totale del contributo POR assegnato al PIU di Prato ammonta ad euro 7.104.106,08;

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse della dotazione complessiva dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle decisioni assunte dal Collegio, procedere ad aggiornare l'Accordo di programma mediante il presente Atto integrativo;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n.99 "Bilancio di previsione finanziario 2021-23";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2 del 11 gennaio 2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

Visti:

- la delibera della Giunta Regionale n. 226 del 15 marzo 2021 con la quale la Regione Toscana approva lo schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 30 marzo 2021 con il quale il Comune di Prato approva lo schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

Dato atto che risultano stanziate nel bilancio regionale di previsione 2021/2023 le risorse necessarie per il cofinanziamento POR degli interventi previsti dall'Accordo di programma per l'attuazione del PIU di Prato, approvato con DPGR n.56/2017, così come integrato con il presente atto integrativo dell'Accordo;

tutto ciò premesso si stipula il seguente

ATTO INTEGRATIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 27 aprile 2017 ed approvato con D.P.G.R. n.56/2017 s.m.i., e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 - Modifiche all'art.2 dell'Accordo di programma

Il comma 3 dell'art.2 dell'Accordo di programma, sottoscritto in data 27 aprile 2017 ed approvato con D.P.G.R. n.56/2017 s.m.i., è sostituito con il seguente:

Le sette operazioni integrate e funzionalmente connesse, che danno attuazione alla strategia urbana del PIU sono descritte nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) al presente atto e di seguito richiamate:

1. MediaLibrary (Azione 9.6.6 A3)
2. Coworking e piazza del Totem (Azione 9.6.6 A1)
3. Mercato Metropolitano (Azione 9.6.6 A1)
4. Playground e ciclostazione (Azione 9.6.6 A2)
5. Smart Grid (Azione 4.1.1)
6. Zona 30 e Traffico (Azione 4.6.1)
7. Urban places (Azione 9.6.6 A1)

Art. 3 - Modifiche all'art.3 dell'Accordo di programma

L'articolo 3 dell'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.56/2017 s.m.i., è modificato come segue:

1. Il soggetto promotore dell'Accordo di programma è la Regione Toscana.
2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
- rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati per la realizzazione delle operazioni previste, di cui ai successivi artt. 4 e 5;
- rispettare la normativa vigente nell'attuazione del presente Accordo di programma;
- utilizzare forme di collaborazione, coordinamento e semplificazione nelle rispettive attività amministrative secondo la normativa vigente;
- condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

3. La Regione Toscana si impegna in particolare a:
- coordinare la gestione dell'attuazione dell'Accordo, presidiandone i contenuti ed i tempi di attuazione nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti europei;
- procedere alla assunzione dei successivi atti di impegno di spesa per il co-finanziamento delle operazioni del PIU a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 prenotate con il presente Accordo, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

4. Il Comune di Prato si impegna a:
- rispettare i tempi di attuazione delle operazioni di cui alle Schede di sintesi (Allegato tecnico 1), garantendo comunque il rispetto di quanto previsto dal Dlgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni;
- garantire, nel corso dell'attuazione del PIU, la sussistenza della strategia urbana integrata del progetto;

- impegnare le risorse necessarie al cofinanziamento di ciascuna operazione del PIU;
- porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie all'esecuzione dell'opera;
- *garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR 1105/2016 "POR FESR 2014-2020 Asse 6 Azione 4.6.1 Mobilità sostenibile. Piano strategico-ricognitivo delle azioni/interventi di mobilità sostenibile";*
- *garantire l'adozione del piano urbano della mobilità sostenibile o altro strumento equivalente coerente con le linee di indirizzo contenute nella DGR 1105/2016 in coerenza coi termini previsti dal crono-programma presentato nella domanda di finanziamento;*
- *rispettare il termine del 31/12/2022, di cui alla DGR n.286 del 9 marzo 2020, per la conclusione, il collaudo e la rendicontazione della spesa sostenuta di tutti i progetti e le operazioni del PIU;*
- fornire al Responsabile di Azione e all'organismo intermedio Sviluppo Toscana, quale soggetto Responsabile di Gestione e Responsabile dei Controlli e Pagamenti, i dati ed i documenti che saranno periodicamente richiesti per l'elaborazione dei rapporti di avanzamento, rendicontazione e quanto altro richiesto dalla disciplina relativa all'utilizzo dei fondi europei;
- rispettare tutto quanto previsto dal "Documento per il Beneficiario contenente le condizioni
- per il sostegno alle operazioni finanziate" di cui all'Allegato 4 del Sistema di Gestione e
- Controllo del POR FESR 2014-2020 (Decisione di Giunta Regionale n.2 del 19.12.2016 s.m.i.), con particolare riferimento alle attività da svolgere nell'attuazione dell'operazione e nella rendicontazione della spesa sostenuta, al monitoraggio, alla gestione della contabilità.
- garantire, nell'ambito delle attività di monitoraggio degli indicatori di output, il supporto e la collaborazione nelle attività di rilevazione dello specifico indicatore di percezione della qualità del paesaggio urbano nelle aree oggetto degli interventi del PIU;
- effettuare, per gli interventi che rientrano tra quelli regionali strategici di cui alla L.r. n.35/2011, il monitoraggio semestrale previsto dalla legge.

Art. 4 - Modifiche all'art.5 dell'Accordo di programma

L'art.5 dell'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.56/2017 s.m.i., è sostituito con il seguente:

1. Le operazioni del PIU saranno attuate secondo i crono-programmi riportati nelle Schede di sintesi delle operazioni (Allegato tecnico 1), fatti salvi eventuali aggiornamenti registrati dal Comune beneficiario su SIUF previa verifica da parte degli RdA, e comunque nel rispetto del termine del 31/12/2022, di cui alla DGR n.286 del 9 marzo 2020, entro il quale i progetti devono essere conclusi, collaudati ed rendicontata la spesa sostenuta.

Art. 5 - Modifiche all'art.6 dell'Accordo di programma

I commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'Accordo di programma, approvato con D.P.G.R. n.56/2017 s.m.i., sono sostituiti con i seguenti:

1. Il quadro economico finanziario del PIU, come risultante dai dati riportati per ciascuna operazione nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) al presente atto, risulta il seguente:

n.	Denominazione operazione	Azione POR	Costo ammissibile	Contributo POR
1	Ut. 14 - Medialibrary	9.6.6 a3	€ 639.721,25	€ 463.417,67

2	Ut.75 - Coworking	9.6.6 a1	€ 2.013.942,80	€ 1.351.111,09
3	Ut. 46 - Mercato metropolitano	9.6.6 a2	€ 1.108.342,86	€ 839.668,29
4	Ut. 80 - Playground e ciclostazione	9.6.6 a1	€ 1.768.846,26	€ 1.334.418,28
5	Ut.34 - Smart grid	4.1.1	€ 949.604,79	€ 755.956,94
6	Ut.68 – Zona 30 e Traffico	4.6.1	€ 1.154.233,33	€ 923.386,66
7	Ut.551– Urban Places	9.6.6 a1	€ 1.795.183,94	€ 1.436.147,15
		TOT. PIU	**€ 9.429.875,23**	**€ 7.104.106,08**

2. L'ammontare complessivo del contributo concedibile, pari a **€ 7.104.106,08,** trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse dell'Asse 6 - Urbano del POR FESR 2014/2020.

Art.6 - Aggiornamento delle Schede di sintesi delle operazioni

Le schede di sintesi delle singole operazioni del PIU contenute nell'Allegato tecnico 1), parti integranti e sostanziali del presente Atto integrativo, sostituiscono quelle di cui all'Accordo di programma DPGR n.56/2017 s.m.i.

Allegati:

- Allegato tecnico 1) - Schede di sintesi delle operazioni

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Toscana

Eugenio Giani

Per il Comune di Prato

Matteo Biffoni

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9.6.6 a.3)
DENOMINAZIONE PIU:	PIU' PRATO
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	MediaLibrary
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Prato
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente 14
CODICE CUP:	C39D16001090001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L'edificio destinato ad ospitare la Media Library viene sostanzialmente "congelato" nella forma originaria, integrato nell'impiantistica ed adeguato ai disposti normativi oggi vigenti senza però intaccarne la struttura e l'essenza. L'operazione è volta a creare uno spazio pubblico destinato ad ampliare l'offerta del sistema bibliotecario della città. Gli ambienti interni si caratterizzeranno per la flessibilità nell'uso degli spazi e per garantire lo svolgimento di una molteplicità di attività.
Gli interventi strutturali interessano l'insieme delle opere atte a garantire l'adeguamento sismico e la realizzazione di una struttura metallica interna per l'alloggiamento delle macchine/impianti, mentre gli interventi più diffusi interessano l'isolamento della scatola muraria (con il rialzamento del piano di calpestio interno, l'isolamento termico ed acustico delle pareti esterne e della copertura) e la compartimentazione degli spazi in funzione della corretta utilizzazione dei locali e della creazione dei locali di servizi.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 639.721,25**	**(1)**
Contributo POR	**€ 463.417,67**	**(1)**

(1) Decreto dirigenziale n.6858 del 04-05-2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	10/11/2017	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	01/02/2018	
Stipula del contratto di appalto	25/10/2018	
Avvio dei lavori	12/11/2018	
Ultimazione dei lavori	30/09/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	30/11/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

1) Il Comune di Prato dovrà fornire, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni dal Responsabile di Azione, idonee garanzia in merito all'allestimento dell'infrastruttura agevolata con le dotazioni previste e necessarie al corretto funzionamento della stessa.

2) Il decreto di impegno di spesa verrà predisposto dal Responsabile di Azione solo successivamente alla redazione da parte del Comune di Prato e contestuale approvazione da parte del RdA di un progetto bibliotecnomico adeguato alla avanzata fase progettuale dell'intervento che includa un piano di gestione, un piano di costi e rispettivi indicatori di risultato. Il piano dovrà contenere anche una previsione di spesa puntuale per gli allestimenti e per l'acquisto di una dotazione documentaria.

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 4.1.1
DENOMINAZIONE PIU:	PIU' PRATO
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Smart grid
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Prato
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	utente34
CODICE CUP:	C39D16001090001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Per il complesso Medialibrary, Coworking e Bar è previsto l'utilizzo di coibentazioni per pareti e coperture .L'energia termica e frigorifera per la climatizzazione sarà fornita da un'unità polivalente per impianti a quattro tubi che effettuerà lo scambio di calore necessario al suo corretto funzionamento con il sottosuolo mediante l'utilizzo di un sistema "open loop" utilizzante acqua di falda locale. Gli impianti di climatizzazione ed illuminazione di questi locali saranno gestiti tramite un sistema BACS che gestirà il flusso di energia solare ottimizzando i consumi di energia elettrica per illuminazione e riscaldamento/condizionamento. Per quanto riguarda Mercato Metropolitano sono previsti interventi sia su strutture opache che finestrate . I servizi igienici del Mercato saranno riscaldati da un impianto di pompa di calore condensato ad aria. L'impianto di illuminazione sarà ad elevatissima efficienza con sorgenti LED e con gestione della luminosità in funzione della luce naturale rilevata da sensori. L'impianto sarà dotato di dispositivi per non far rimanere inutilmente accessi apparecchi illuminanti fuori dal periodo d'apertura.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 949,604,79**	(1)
Contributo POR	**€ 755.956,94**	(1)

(1) Decreto dirigenziale n.18136 del 10-11-2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	10/11/2017	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	01/02/2018	
Stipula del contratto di appalto	25/10/2018	
Avvio dei lavori	12/11/2018	
Ultimazione dei lavori	30/09/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	30/11/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Il decreto di impegno delle risorse è subordinato alla presentazione della diagnosi energetica dell'edificio oggetto di intervento e della relazione tecnica attestante miglioramento requisiti minimi stabiliti nelle direttive comunitarie e relativi recepimenti nazionali e regionali.

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 9.6.6 a.1)**
DENOMINAZIONE PIU:	PIU' PRATO
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Mercato metropolitano
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Prato**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**utente46**
CODICE CUP:	C39D16001090001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Il progetto prevede il recupero del capannone a contatto con Via Giordano e l'inserimento di un Mercato Metropolitano (verdura e frutta a km/0, street food e artigianato)

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 1.108.342,86**	**(1)**
Contributo POR	**€ 839.668,29**	**(*) (1)**

(*) Operazione con entrate nette positive. Contributo POR calcolato sul costo ammissibile ridotto determinato ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013.

(1) Decreto dirigenziale 21351 del 16-12-2019

Crono-programma di attuazione

Attività	***Data***	***Note***
Approvazione progetto esecutivo	10/11/2017	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	01/02/2018	
Stipula del contratto di appalto	26/09/2018	
Avvio dei lavori	22/10/2018	
Ultimazione dei lavori	22/10/2020	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	11/12/2020	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

1) Il Comune di Prato dovrà garantire la copertura finanziaria di ulteriori euro 91.939,20 a seguito della decurtazione del contributo operata per effetto della rettifica finanziaria in materia di entrate nette ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013.

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 4.6.1
DENOMINAZIONE PIU:	PIU' PRATO
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Zona 30 e Traffico
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Prato
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente 68
CODICE CUP:	C33D18000140001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Riqualificazione dei tratti di via Pistoiese e via Giordano e realizzazione di due parcheggi posti agli estremi di via Pistoiese.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:	**€ 1.286.670,00**	(1)
Costo ammissibile	**€ 1.154.233,33**	(1)
Contributo POR	**€ 923.386,66**	(1)

(1) DD 19541 del 27/11/2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	09/10/2020	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	31/05/2021	
Stipula del contratto di appalto	30/09/2021	
Avvio dei lavori	02/11/2021	
Ultimazione dei lavori	30/09/2022	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	31/10/2022	
Entrata in esercizio	01/11/2022	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 9.6.6 a.1)**
DENOMINAZIONE PIU:	PIU' PRATO
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Coworking
COMUNE BENEFICIARIO:	**Comune di Prato**
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	**utente75**
CODICE CUP:	C39D16001090001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Il progetto prevede sostanzialmente il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio in condizioni di sottoutilizzo tramite l'inserimento di attrezzature e servizi rivolti verso le funzioni sociali, culturali e star up giovanili. La porzione di edificio destinata ad ospitare il Coworking, infatti, sarà uno spazio prevalentemente destinato ai giovani che desiderano avviare un'attività professionale e/o imprenditoriale contenendo i costi iniziali e condividendo gli spazi di lavoro con altre persone e ad accogliere attività innovative legate alla creatività.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 2.013.942,80**	**(1)**
Contributo POR	**€ 1.351.111,09**	**(*) (1)**

(*) Operazione con entrate nette positive. Contributo POR calcolato sul costo ammissibile ridotto determinato ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013.

(1) Decreto dirigenziale 9362 del 19-06-2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	10/11/2017	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	01/02/2018	
Stipula del contratto di appalto	25/10/2018	
Avvio dei lavori	12/11/2018	
Ultimazione dei lavori	30/09/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	30/11/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

1) Il Comune di Prato dovrà garantire la copertura finanziaria di ulteriori euro 76.925,97 a seguito delle decurtazione del contributo operata per effetto della rettifica finanziaria in materia di entrate nette ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013.

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	**Azione 9.5.6 a.2)**
DENOMINAZIONE PIU:	PIU' PRATO
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Playground e ciclostazione
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Prato
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente 80
CODICE CUP:	C39D16001090001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Realizzazione nel grande spazio aperto a sud di via Colombo di spazi pavimentati e verdi per una superficie di 6100mq per attività motorie all'aperto, un playground e una pensilina fotovoltaica.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 1.768.846,26**	(1)
Contributo POR	**€ 1.334.418,28**	(1)

(1) Decreto dirigenziale n.6857 del 24-04-2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	18/07/2018	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	27/11/2018	
Stipula del contratto di appalto	20/12/2019	
Avvio dei lavori	20/01/2020	
Ultimazione dei lavori	20/10/2020	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	24/11/2020	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

ALLEGATO TECNICO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9,6,6 a1)
DENOMINAZIONE PIU:	PIU' PRATO
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Urban Places
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Prato
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente 551
CODICE CUP:	-

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Gli interventi riguardano cinque aree di proprietà pubblica e sono suddivisi in 3 lotti funzionali: 1. Giardino di via Vivaldi e area sgambatura cani di via Zandonai a San Paolo; 2. Giardino di via dell'Alberaccio e giardino di via Lorenzo da Prato a San Paolo; 3. Giardino di via del Campaccio e area scoperta di via dei Gobbi a Chiesanuova. Obiettivo è la riqualificazione delle aree sopra elencate per una migliore fruizione da parte della cittadinanza.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:	**€ 1.899.975,38**	(1)
Costo ammissibile	**€ 1.795.183,94**	(1)
Contributo POR	**€ 1.436.147,15**	(1)

(1) DD n.20519 del 10/12/2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	31/05/2021	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	26/07/2021	
Stipula del contratto di appalto	25/10/2021	
Avvio dei lavori	29/11/2021	
Ultimazione dei lavori	01/08/2022	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	30/09/2022	
Entrata in esercizio	01/10/2022	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

nessuna condizione prevista

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 115**

Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 04 "Firenze Nord - Prato". Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ed in particolare l'articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale della Toscana l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall'allegato A della legge stessa;

Visti gli articoli 11 bis e 11 ter della l.r. 3/1994, che disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il Comitato di gestione;

Visto il sopracitato articolo 11 ter della l.r. 3/1994, che prevede al comma 1 quanto segue:

"Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;

b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;

c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)

d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.";

Considerato che, ai sensi del citato art. 11 ter della l.r. 3/1994:

- i membri del Comitato di gestione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio;

- il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti;

- il Comitato di gestione resta in carica per un periodo di cinque anni;

Visto il DPGR n. 110 del 08/08/2017, con il quale è stato nominato, tra altri, Adriano Borgioli quale membro del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 04 "Firenze Nord - Prato", in rappresentanza di Coldiretti;

Preso atto che Adriano Borgioli è deceduto il 12/03/2021, come da certificato di morte dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Borgo San Lorenzo;

Vista la nota del 08/04/2021, con la quale la Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" ha comunicato la nuova designazione di Coldiretti per la nomina del sostituto in seno Comitato di gestione in interesse;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale la nomina dei componenti di cui all'art. 11 ter, comma 1, lett. a), b) e c) della l.r. 3/1994, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'art. 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 ter, comma 5, della l.r. 3/1994, alla nomina del Comitato di gestione non si applica l'art. 1, comma 1 bis, lett. b) della l.r. 5/2008, nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte dei soggetti designanti;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal designato, con la quale quest'ultimo dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'assenza di cause ostative alla nomina in questione;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di nominare Matteo Borselli quale nuovo membro

del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 04 "Firenze Nord - Prato", in sostituzione di Adriano Borgioli, dimissionario;

2. di dare atto che la nomina di Matteo Borselli nel Comitato di gestione suddetto avrà validità per la durata residua dell'organismo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 116**

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" ed in particolare l'articolo 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l'articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Richiamato il proprio precedente decreto del 12 febbraio 2021, n. 31 "Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar", con cui è stata designata, relativamente alla commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Igiene degli alimenti e della nutrizione per l'Ausl Toscana Centro, la Dr.ssa Simonetta Sancasciani nel ruolo di membro supplente;

Vista la nota di Estar del 23 marzo 2021 con la quale viene richiesta la sostituzione della Dr.ssa Simonetta Sancasciani che ha successivamente rinunciato all'incarico;

Ritenuto di provvedere alla designazione del nuovo nominativo;

Vista la richiesta di Estar del 24 febbraio 2021 per la designazione dei membri di spettanza della Regione nella commissione di concorso per n. 7 posti di Dirigente medico - Direzione medica di presidio ospedaliero;

Individuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale, i soggetti indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, in qualità di membri titolari e supplenti;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale i sorteggiati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

1. di procedere alla sostituzione della Dr.ssa Simonetta Sancasciani, già designata in qualità di membro supplente con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 febbraio 2021, n. 31 nella commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Igiene degli alimenti e della nutrizione per l'Ausl Toscana Centro, bandito da

Estar, designando il nominativo di cui all'allegato n. 1, punto 1;

2. di designare come componenti effettivo e supplente della commissione di concorso per n. 7 posti di Dirigente medico - Direzione medica di presidio ospedaliero, bandito da Estar, i nominativi indicati nell'allegato n. 1, punto 2.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 117**

POR FESR 2014 - 2020 - Asse 6 Urbano. Atto integrativo dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto "M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale" (DPGR n. 105/2018).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

Visto il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), in particolare gli articoli 34 sexies comma 1 e 34 septies;

Visto il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 157 del 8 marzo 2021 che approva lo schema di Atto integrativo dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Montemurlo e Comune di Montale, approvato con D.P.G.R. n.105 del 13 giugno 2018, per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale", nell'ambito dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Atto integrativo dell'Accordo di programma da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta in data 23 aprile 2021, con apposizione della marca temporale ed invio agli enti sottoscrittori avvenuti in data 26 aprile 2021;

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. del 18.08.2000 n.267 e degli articoli 34 sexies comma 1 e 34 septies della l.r. 40/2009, l'Atto integrativo (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Montemurlo e Comune di Montale, approvato con D.P.G.R. n. 105 del 13 giugno 2018, per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale", nell'ambito dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020;

- di far pubblicare il presente provvedimento e l'Atto integrativo dell'Accordo di programma (All. A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'Atto integrativo dell'Accordo di programma e le sottoscrizioni, sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 82/2005.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi degli articolo 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

ATTO INTEGRATIVO

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 200 n.267
e del Capo II bis della Legge regionale 23 luglio 2009 n.40
per la realizzazione del:

Progetto di Innovazione Urbana

"M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale"

sottoscritto il 28 maggio 2018,

approvato con D.P.G.R. n.105 del 13 giugno 2018,

integrato con D.P.G.R. n.20 del 5 febbraio 2019 e D.P.G.R. n.60 del 21 aprile 2020

Tra

REGIONE TOSCANA

e

COMUNE DI MONTEMURLO

e

COMUNE DI MONTALE

****

I sottoscritti, in rappresentanza della Regione Toscana,

del Comune di Montemurlo e del Comune di Montale

PREMESSO QUANTO SEGUE:

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

- il Capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Richiamati :

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento(CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

- l'Accordo di Partenariato (AP) italiano, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;

- il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Toscana (POR FESR), approvato nella sua ultima versione (vers.7) dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto 2020, e la successiva presa d'atto della Giunta Regionale con DGR n.1206 del 7 settembre 2020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1267 del 15 settembre 2020 "POR FESR 2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n.6";

- la Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 2 novembre 2020 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 7 - Modifiche all'Allegato A e all'Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo";

- il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 ed, in particolare, il PR 7 "Rigenerazione e riqualificazione urbana";

- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020 e la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 78 del 22 dicembre 2020;

Ricordato che il POR FESR:

- prevede un Asse prioritario (Asse 6 – Urbano), volto a favorire l'inclusione sociale e la riduzione del disagio socio-economico in ambito urbano, tramite la valorizzazione della struttura insediativa regionale, promuovendo uno sviluppo urbano equilibrato da attuare attraverso interventi integrati di miglioramento dei servizi sociali ed educativi, della fruizione dei luoghi della cultura, dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e della mobilità urbana;

- stabilisce che la strategia dell'Asse 6 - Urbano sia attuata attraverso i Progetti di Innovazione Urbana (PIU), quali insiemi coordinati ed integrati di interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico e ambientale in ambito urbano;

- prevede, per l'attuazione dei PIU, la stipula di specifici Accordi di programma tra Regione Toscana e Comuni beneficiari;

Richiamato il Disciplinare per l'attuazione dei PIU (d'ora innanzi Disciplinare PIU), che stabilisce le procedure di co-progettazione, la metodologia ed i criteri per la selezione delle operazioni e le disposizioni per l'attuazione dei progetti, approvato con DGR n.892 del 13 settembre 2016 e, nell'ultima versione, con DGR n. 153 del 8 marzo 2021;

Richiamata la DGR n. 1105 dell'8 novembre 2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 Asse 6. Azione 4.6.1 Mobilità sostenibile. Piano strategico-ricognitivo delle azioni/interventi di mobilità sostenibile", con le relative prescrizioni da questa previste;

Vista la Parte IV – "Attuazione dei PIU" del Disciplinare PIU, contenente le disposizioni per l'attuazione dei progetti co-finanziati, con particolare riferimento alle modalità di determinazione delle economie di contributo POR e di approvazione delle varianti a cura dei Responsabili di Azione (art.16 quater - "Economie" e art. 16 quinquies - "Varianti") ed alle modalità di presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, di proposte di atto aggiuntivo (art.17 - "Atto aggiuntivo" e art.18 - "Presentazione della proposta di atto aggiuntivo") e di istanze per operazioni in *overbooking* (art.18 bis - "Operazioni in overbooking") per l'utilizzo delle risorse disponibili, anche derivanti da economie di contributo POR relative al medesimo PIU;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.58 del 27 gennaio 2020 con la quale si approvano gli elementi essenziali, ai sensi della decisione di Giunta Regionale n.4 del 7 aprile 2014, per l'individuazione di operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla riserva di efficacia dell'Asse 6 Urbano, e si individua, altresì, il termine del 31 maggio 2020 per la presentazione da parte dei Comuni beneficiari di proposte di atto aggiuntivo e/o di istanze per operazioni in *overbooking*, rispettivamente ai sensi degli art.18 e 18 bis del Disciplinare PIU, stabilendo che dopo tale data gli importi delle economie di contributo POR saranno riallocate secondo specifici indirizzi della Giunta Regionale;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.286 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa", con la quale, per velocizzare la realizzazione del programma sia in termini di certificabilità della spesa sia in termini attuativi, si approvano specifici indirizzi finalizzati principalmente a stabilire il tempo ultimo per l'allocazione delle risorse e per la realizzazione degli investimenti, prevedendo tra il resto che le Azioni/Subazioni che cofinanziano interventi di infrastrutture devono garantire "che i progetti siano conclusi, collaudati ed abbiano rendicontato la spesa sostenuta entro il 31.12.2022";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.894 del 20 luglio 2020 con la quale si individuano le operazioni destinatarie della riserva di efficacia e delle risorse disponibili dell'Asse 6 Urbano, secondo la graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.10851 del 16 luglio 2020, e si stabilisce, in riferimento a quanto previsto dalla DGR n.58/2020 ed in coerenza con la DGR n.286/2020 di accelerazione della spesa del POR, che rientrano nella disponibilità dell'Asse Urbano:

- le economie di contributo POR determinate dagli RdA ai sensi del Disciplinare PIU e le risorse POR assegnate ai Comuni beneficiari dei PIU che non sono state richieste nei termini di cui alla DGR n.58/2020 o eventualmente non assegnate alle operazioni a seguito dell'istruttoria delle domande di finanziamento presentate;
- le economie di contributo POR determinate dagli RdA ai sensi del Disciplinare PIU dopo la data del 31/5/2020;

Visto l'Accordo di programma per l'attuazione del PIU dei Comuni di Montemurlo e Montale denominato "M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale", stipulato ai sensi dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e del Capo II bis della Legge regionale 23 luglio 2009 n.40 ed approvato con D.P.G.R. n.105 del 16 giugno 2018 e successivamente integrato con D.P.G.R. n.20 del 5 maggio 2019 e D.P.G.R. n.60 del 21 aprile 2020;

Richiamato che il sopra citato Accordo prevede la realizzazione, secondo quanto disposto dall'art.2 - "Oggetto e finalità dell'Accordo" di sette operazioni che danno attuazione alla strategia urbana del PIU, descritte nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) allo stesso Accordo, che contengono i dati economico-finanziari ed i crono-programmi di attuazione delle operazioni;

Ricordato che con la DGR n.257 del 2 marzo 2020 si dà atto, contestualmente all'approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo di programma del PIU approvato con successivo DPGR n.60/2020, che restano destinate al PIU "M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale" risorse POR per euro 1.128.389,50;

Dato atto che in coerenza con quanto disposto dall'art.18 bis del Disciplinare PIU:

- i Comuni di Montemurlo e Montale hanno presentato nei termini di cui alla DGR n.58/2020, a valere sulle risorse destinate al PIU con DGR n.257/2020, due istanze di overbooking (pec Prot. RT 0189930 del 29/05/2020 e pec Prot. RT 0109809 del 17/03/2020) con le quali viene richiesto il cofinanziamento per quattro nuove operazioni - una afferente all'Azione 4.6.1 e tre afferenti all'Azione 9.6.6 a1 - per un ammontare complessivo di contributo richiesto di euro 1.118.590,00;
- con il decreto dirigenzale n.5055 del 6/04/2020 del Responsabile dell'Azione 4.6.1 e con i decreti dirigenziali n.5590 del 22/04/2020 e n.9271 del 17/06/2020 del Responsabile dell'Azione 9.6.6 a1, le operazioni oggetto delle istanze di overbooking sono state approvate relativamente all'ammissibilità a finanziamento, in coerenza con quanto stabilito al punto 1) lettera a della DGR 849/2017.
- i Comuni di Montemurlo e di Montale hanno presentato su SIUF, ai sensi del Disciplinare PIU, le domande di finanziamento per le quattro operazioni in overbooking, che sono state approvate dai Responsabili Azione competenti, a seguito delle istruttorie svolte, con i seguenti decreti dirigenziali: DD n 14280 del 14-09-2020 che approva il contributo POR di euro 110.642,80 per l'operazione *"Utente 97_Realizzazione pista ciclabile per collegamento da via Martiri della Libertà a passerella sull'Agna"(4.6.1),* DD n.16021 del 07-10-2020 che approva il contributo POR di euro 112.160,00 per l'operazione *"Utente 08_Realizzazione delle nuove aree destinate a spazi per eventi e parcheggi esterne al Centro Nerucci"*(9.6.6 a1) ed il contributo POR di euro 108.184,00 per l'operazione

"Utente 143_Riqualificazione Spazio urbano centrale Piazza Giovanni XXIII" (9.6.6 a1), DD n.20568 del 10/12/2020 che approva il contributo POR di euro 787.240,00 per l'operazione "Utente 240_Sistemazione del centro civico di Montemurlo - Lotto III- Aree tematiche" (9.6.6 a1);

Richiamato l'art.7 - "Collegio di Vigilanza" dell'Accordo di programma (DPGR n.105/2018 s.m.i.) che dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, l'istituzione del Collegio di vigilanza, al quale sono attribuite, tra le altre, le funzioni di *"disporre l'eventuale rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate"* e di valutare *"la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti dei crono-programmi delle singole operazioni che si rendessero opportuni e necessari";*

Considerato che il Collegio di vigilanza, riunitosi in data 10 febbraio 2021, ha preso atto:

- dei decreti dirigenziali n.14280 del 14/09/2020, n.16021 del 07/10/2020 e n.20568 del 10/12/2020, con i quali sono state approvate le domande di finanziamento per quattro operazioni in overbooking dei Comuni di Montemurlo e di Montale;
- che, alla luce degli importi destinati alle quattro operazioni presentate in overbooking, il totale del contributo POR assegnato al PIU è pari ad euro 3.989.837,30;
- che rispetto alle risorse disponibili di cui alla DGR n.257/2020, risultano non allocati sulle quattro nuove operazioni in overboking euro 10.162,70, che rientrano nella disponibilità dell'Asse Urbano secondo quanto stabilito dalla DGR n.894/2020;

Considerato, altresì, che nella stessa seduta del 10 febbraio 2021, come da verbale, il Collegio di Vigilanza ha preso atto delle tempistiche di attuazione delle sette operazioni del PIU registrate sul SIUF dai Comuni beneficiari, che aggiornano quelle contenute nelle Schede di sintesi allegate all'AdP (D.P.G.R. n.105/2018 s.m.i) e dei crono-programmi aggiornati delle quattro operazioni in overbooking trasmessi dai Comuni pec prot. RT n.0034212 del 28/01/2021 e n.0040757 del 01/02/2021, che risultano coerenti, sentiti gli RdA, con quanto disposto dalla DGR n.286/2020;

Preso atto che il Collegio di vigilanza, come da verbale agli atti, ha stabilito di:

- integrare ed aggiornare l'Accordo di programma DPGR n.105/2018 s.m.i, con particolare riferimento al piano finanziario del PIU di cui all'art.6 ed all'Allegato tecnico 1) contenente le schede di sintesi delle operazioni, alla luce dei decreti dirigenziali n. 14280 del 14/09/2020, n.16021 del 07/10/2020 e n.20568 del 10/12/2020 di approvazione delle domande di finanziamento presentate dai Comuni di Montemurlo e Montale a seguito delle istanze di overbooking ex art.18bis del Disciplinare PIU;
- apportare gli aggiornamenti alle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) all'AdP (D.P.G.R. n.105/2018 s.m.i) relativamente ai crono-programmi delle operazioni del PIU, sulla base delle tempistiche di attuazione delle operazioni registrate sul SIUF dai Comuni beneficiari e di quelle riportate nei crono-programmi trasmessi con pec prot. RT n.0034212 del 28/01/2021 e n.0040757 del 01/02/2021 per le quattro nuove operazioni in overbooking, risultando coerenti, sentiti gli RdA, con quanto disposto dalla DGR n.286/2020;

- recepire nell'Accordo di programma, agli articoli 3 e 5, i termini per la conclusione, il collaudo e la rendicontazione delle spese degli interventi cofinanziati entro il 31/12/2022, secondo la DGR n.286 del 9 marzo 2020, punto 1 lett.a) ii;

Dato atto che, sulla base del piano finanziario del PIU aggiornato, il totale del contributo POR assegnato al PIU dei Comuni di Montemurlo e Montale ammonta ad euro 3.989.837,30;

Dato atto altresì che, rispetto all'importo destinato al PIU M+M di cui alla DGR n.257/2020, risultano non allocati sulle operazioni in overbooking euro 10.162,70, che restano nella disponibilità dell'Asse Urbano ai sensi della DGR n.894/2020;

Ritenuto opportuno, alla luce delle decisioni assunte dal Collegio, procedere ad aggiornare l'Accordo di programma mediante il presente Atto integrativo;

Visti:

- la delibera della Giunta Regionale n. 157 del 8 marzo 2021 con la quale la Regione Toscana approva lo schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 31 marzo 2021 con il quale il con la quale il Comune di Montemurlo approva lo schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 19 marzo 2021 con il quale il con la quale il Comune di Montale approva lo schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

tutto ciò premesso si stipula il seguente

ATTO INTEGRATIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 28 maggio 2018 ed approvato con D.P.G.R. n.105/2018 s.m.i., e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 - Modifiche all'art.2 dell'Accordo di programma

Il comma 3 dell'art.2 dell'Accordo di programma, approvato con D.P.G.R. n.105/2018 s.m.i., è sostituito con il seguente:

3. Le unidici operazioni integrate e funzionalmente connesse, che danno attuazione alla strategia urbana del PIU sono descritte nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) al presente atto e di seguito richiamate:

1. Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del centro commerciale naturale – Azione 9.6.6 a1
2. Nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione delle aree pertinenziali - Azione 9.6.6 a1
3. Recupero della Ex scuola di Novello come casa dell'economia – Azione 9.6.6 a1
4. Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione del centro commerciale naturale (Piazza Libertà e viabilità) - Azione 9.6.6 a1
5. Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione del centro commerciale naturale (Centro cittadino e viabilità) - Azione 9.6.6 a1
6. Realizzazione nido d'infanzia Morecci - Azione 9.3.1
7. Percorso ciclopedonale Montemurlo – Montale e passerella di attraversamento del torrente Agna - Azione 4.6.1
8. Realizzazione pista ciclabile per collegamento da via Martiri della Libertà a passerella sull'Agna- Azione 4.6.1
9. Realizzazione delle nuove aree destinate a spazi per eventi e parcheggi esterne al Centro Nerucci - Azione 9.6.6 a1
10. Riqualificazione Spazio urbano centrale Piazza Giovanni XXIII - Azione 9.6.6 a1
11. Sistemazione del centro civico di Montemurlo - Lotto III- Aree tematiche - Azione 9.6.6 a1

Art. 3 - Modifiche all'art.3 dell'Accordo di programma

L'articolo 3 dell'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.105/2018 s.m.i., è modificato come segue:

1. Il soggetto promotore dell'Accordo di programma è la Regione Toscana.
2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
- rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati per la realizzazione delle operazioni previste, di cui ai successivi artt. 4 e 5;
- rispettare la normativa vigente nell'attuazione del presente Accordo di programma;
- utilizzare forme di collaborazione, coordinamento e semplificazione nelle rispettive attività amministrative secondo la normativa vigente;
- condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

3. La Regione Toscana si impegna in particolare a:
- coordinare la gestione dell'attuazione dell'Accordo, presidiandone i contenuti ed i tempi di attuazione nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti europei;
- procedere alla assunzione dei successivi atti di impegno di spesa per il co-finanziamento delle operazioni del PIU a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 prenotate con il presente Accordo, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia

di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

4. I Comuni di Montemurlo e di Montale si impegnano a:

- rispettare i tempi di attuazione delle operazioni di cui alle Schede di sintesi (Allegato tecnico 1), garantendo comunque il rispetto di quanto previsto dal Dlgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni;
- garantire, nel corso dell'attuazione del PIU, la sussistenza della strategia urbana integrata del progetto;
- impegnare le risorse necessarie al cofinanziamento di ciascuna operazione del PIU;
- porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie all'esecuzione dell'opera;
- garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR 1105/2016 "POR FESR 2014-2020
- Asse 6. Azione 4.6.1 Mobilità sostenibile. Piano strategico-ricognitivo delle azioni/interventi di mobilità sostenibile";
- garantire l'adozione del piano urbano della mobilità sostenibile o altro strumento equivalente coerente con le linee di indirizzo contenute nella DGR 1105/2016 in coerenza coi termini previsti dal crono-programma presentato nella domanda di finanziamento;
- *rispettare il termine del 31/12/2022, di cui alla DGR n.286 del 9 marzo 2020, per la conclusione, il collaudo e la rendicontazione della spesa sostenuta di tutti i progetti e le operazioni del PIU;*
- fornire al Responsabile di Azione e all'organismo intermedio Sviluppo Toscana, quale soggetto Responsabile di Gestione e Responsabile dei Controlli e Pagamenti, i dati ed i documenti che saranno periodicamente richiesti per l'elaborazione dei rapporti di avanzamento, rendicontazione e quanto altro richiesto dalla disciplina relativa all'utilizzo dei fondi europei;
- rispettare tutto quanto previsto dal "Documento per il Beneficiario contenente le condizioni
- per il sostegno alle operazioni finanziate" di cui all'Allegato 4 del Sistema di Gestione e
- Controllo del POR FESR 2014-2020 (Decisione di Giunta Regionale n.2 del 19.12.2016 s.m.i.), con particolare riferimento alle attività da svolgere nell'attuazione dell'operazione e nella rendicontazione della spesa sostenuta, al monitoraggio, alla gestione della contabilità.
- garantire, nell'ambito delle attività di monitoraggio degli indicatori di output, il supporto e la collaborazione nelle attività di rilevazione dello specifico indicatore di percezione della qualità del paesaggio urbano nelle aree oggetto degli interventi del PIU;
- effettuare, per gli interventi che rientrano tra quelli regionali strategici di cui alla L.r. n.35/2011, il monitoraggio semestrale previsto dalla legge.

Art. 4 - Modifiche all'art.5 dell'Accordo di programma

Il testo dell'art.5 dell'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.105/2018 s.m.i., è sostituito con il seguente:

1. Le operazioni del PIU saranno attuate secondo i crono-programmi riportati nelle Schede di sintesi delle operazioni (Allegato tecnico 1), fatti salvi eventuali aggiornamenti registrati dai Comuni beneficiari su SIUF previa verifica da parte degli RdA, e comunque nel rispetto del termine del 31/12/2022, di cui alla DGR n.286 del 9 marzo 2020, entro il quale i progetti devono essere conclusi, collaudati ed rendicontata la spesa sostenuta.

Art. 5 - Modifiche all'art.6 dell'Accordo di programma

I commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'Accordo di programma, approvato con D.P.G.R. n.105/2018 s.m.i., sono sostituiti con i seguenti:

1. Il quadro economico finanziario del PIU, come risultante dai dati riportati per ciascuna operazione nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) al presente atto, risulta il seguente:

n.	Denominazione operazione	Azione POR	Costo ammissibile	Contributo POR
1	Utente 56 - Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del centro commerciale naturale	9.6.6 a1	€ 546.101,90	€ 436.881,52
2	Utente 890 - Nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione delle aree pertinenziali	9.6.6 a1	€ 743.392,02	€ 594.713,60
3	Utente 41 - Recupero della Ex scuola di Novello come casa dell'economia	9.6.6 a1	€ 467.041,00	€ 184.434,49
4	Ut.33 - Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione del centro commerciale naturale (Piazza Libertà e viabilità)	9.6.6 a1	€ 240.120,86	€ 192.096,69
5	Ut. 92 - Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione del centro commerciale naturale (Centro cittadino e viabilità)	9.6.6 a1	€ 1.470.582,00	€ 580.619,89
6	Utente 973 - Realizzazione nido d'infanzia Morecci	9.3.1	€ 1.025.282,00	€ 820.225,60
7	Utente 456 - Percorso ciclopedonale Montemurlo – Montale e passerella di attraversamento del torrente Agna	4.6.1	€ 159.500,00	€ 62.638,71
8	Utente 97 - Realizzazione pista ciclabile per collegamento da via Martiri della Libertà a passerella sull'Agna	4.6.1	€ 138.304,00	€ 110.642,80
9	Utente 08 - Realizzazione delle nuove aree destinate a spazi per eventi e parcheggi esterne al Centro Nerucci	9.6.6 a1	€ 140.200,00	€ 112.160,00
10	Utente 143 - Riqualificazione Spazio urbano centrale Piazza Giovanni XXIII	9.6.6 a1	€ 135.230,00	€ 108.184,00
11	Utente 240 - Sistemazione del centro civico di Montemurlo - Lotto III- Aree tematiche	9.6.6 a1	€ 984.050,00	€ 787.240,00
		TOT. PIU	**€ 6.049.803,78**	**€ 3.989.837,30**

2. L'ammontare complessivo del contributo concedibile, pari a € 3.989.837,30, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse dell'Asse 6 - Urbano del POR FESR 2014/2020.

Art.6 - Aggiornamento delle Schede di sintesi delle operazioni

Le schede di sintesi delle singole operazioni del PIU contenute nell'Allegato tecnico 1), parti integranti e sostanziali del presente Atto integrativo, sostituiscono quelle di cui all'Accordo di programma DPGR n.105/2018 s.m.i.

Allegati:

- Allegato tecnico 1) **-** Schede di sintesi delle operazioni

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Toscana

Eugenio Giani

Per il Comune di Montemurlo

Simone Calamai

Per il Comune di Montale

Ferdinando Betti

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9.6.6 a1
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Realizzazione delle nuove aree destinate a spazi per eventi e parcheggi esterne al Centro Nerucci
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montale
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente08
CODICE CUP:	J11B19000180004

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Il progetto prevede la realizzazione di nuove aree destinate a spazi per eventi e parcheggi esterne al Centro Nerucci a Montale.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:	€ 150.000,00	(1)
Costo ammissibile	€ 140.200,00	(1)
Contributo POR	€ 112,160,00	(1)

(1) DD 16021 del 7/10/2020

Crono-programma di attuazione

Attività	Data	Note
Approvazione progetto esecutivo	13/12/2020	
Pubblicazione bando di gara	16/12/2020	
Stipula del contratto di appalto	19/03/2020	
Avvio dei lavori	15/03/2021	
Ultimazione dei lavori	12/07/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	13/09/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Nessuna condizione prevista

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9.6.6 a1)
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione CCN
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montemurlo
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente33
CODICE CUP:	H17D17000000005

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Obiettivo del progetto è la creazione di una nuova centralità per il comune di Montemurlo che si leghi con gli altri interventi del PIU, in particolare: l'antistante piazza Libertà, l'edificio di Novello, dando vita ad un luogo di integrazione con fini culturali e sociali che coinvolga l'intero territorio di Montemurlo e Montale. Il progetto prevede la creazione di una piazza e la riprogettazione della viabilità e parcheggi in modo da eliminare il tratto della via Montalese che separa la nuova centralità antistante Piazza Libertà e si compone di due lotti. Per il lotto 2 si prevede: la realizzazione di un percorso che costeggia l'edificio Novello (operazione PIU) sul lato est della piazza e che la colleghi a Piazza Libertà (operazione PIU), sistemazione degli spazi verdi e dei percorsi di collegamento interni. L'area centrale verrà sistemata prevalentemente a verde, ogni spazio è funzionalmente pensato per una età diversa: spazio di collegamento tra percorso dei servizi e futuro percorso commerciale, con una funzione di filtro tra parcheggio e verde; area alberata con aceri; spazio centrale destinato ad attività sportive libere; area di transizione, in declivio, che in futuro possa essere utilizzata per attrezzature sportive; area attrezzata con giochi per l'infanzia e spazi di sosta per i genitori; area di collegamento tra le due piazze, che assicura la continuità sia dell'asse dei servizi che della mobilità del centro commerciale Naturale.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	€ 240.120,86
Contributo POR	€ 192.096,69

Crono-programma di attuazione

Attività	Data	Note
Approvazione progetto esecutivo	13/12/2018	Operazione suddivisa in Lotti funzionali
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	29/10/2018	
Stipula del contratto di appalto	23/05/2019	
Avvio dei lavori	22/02/2019	
Ultimazione dei lavori	31/03/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	30/04/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Nessuna condizione prevista

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9,6,6 a1)
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Recupero dell'ex scuola di Novello come casa dell'economia
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montemurlo
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente041
CODICE CUP:	H18G18000010006

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L'intervento riguarda il recupero dell'edificio situato su via Rosselli e prevede di realizzare un centro polifunzionale con funzione di supporto alle attività imprenditoriali giovanili, di servizio alle imprese del territorio, di formazione professionale, di mediazione e integrazione culturale. L'edificio ospiterà una serie di uffici per i coworking e un centro per l'integrazione culturale, trasferendo l'asilo nido nel nuovo edificio nella zona di Morecci, oggetto di specifico intervento, e mantenendo una porzione di edificio a scuola per l'infanzia con specifiche funzioni di aggregazione e inclusione sociale da realizzarsi nelle ore pomeridiane e serali.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 467.041,00**
Contributo POR	**€ 184.434,49**

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	20/10/2018	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	22/04/2020	
Stipula del contratto di appalto	09/10/2020	
Avvio dei lavori	07/09/2020	
Ultimazione dei lavori	01/11/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	30/12/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Nessuna condizione prevista

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9.6.6 a1)
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del CCN
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montale
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente056
CODICE CUP:	J15I17000100001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Obiettivo del progetto è la creazione di una nuova centralità per il Comune di Montale che si leghi con gli altri interventi del PIU. L'intervento è finalizzato alla riqualificazione del nucleo originario di Montale per dotarlo di un riconoscibile centro civico, di un ordinato assetto degli spazi pubblici a alla riqualificazione della principale via commerciale (via Martiri della libertà), per liberarla dal traffico caotico che la attraversa. Sono obiettivi fondamentali del progetto: - dare a Piazza Matteotti l'identità e la configurazione di uno spazio urbano a diretto contatto con la chiesa, chiuso al traffico ed aperto ad usi diversi ed integrati con la vita cittadina (mercato, manifestazioni, incontri, spettacoli), - riorganizzare il traffico di attraversamento della città per migliorare la vivibilità ed elevare la sicurezza stradale sulla vecchia provinciale, - sostenere le attività commerciali del centro cittadino, attraverso al riqualificazione degli spazi pubblici su cui prospettano, - promuovere e mettere in sicurezza la fruizione pedonale e ciclabile dell'area urbana.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	€ 546.101,90
Contributo POR	€ 436.881,52

Crono-programma di attuazione

Attività	Data	Note
Approvazione progetto esecutivo	18/12/2018	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	18/12/2018	
Stipula del contratto di appalto	08/05/2019	
Avvio dei lavori	21/06/2019	
Ultimazione dei lavori	07/01/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	31/12/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Nessuna condizione prevista

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9.6.6 a1)
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione CCN
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montemurlo
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente92
CODICE CUP:	Lotto 1: H18F18000010006 Lotto 2: H19J18000030006

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Obiettivo del progetto è la creazione di una nuova centralità per il comune di Montemurlo che si leghi con gli altri interventi del PIU, in particolare: l'antistante piazza Libertà, l'edificio di Novello, dando vita ad un luogo di integrazione con fini culturali e sociali che coinvolga l'intero territorio di Montemurlo e Montale. Il progetto prevede la creazione di una piazza e la riprogettazione della viabilità e parcheggi in modo da eliminare il tratto della via Montalese che separa la nuova centralità antistante Piazza Libertà e si compone di due lotti. Per il lotto 2 si prevede: la realizzazione di un percorso che costeggia l'edificio Novello (operazione PIU) sul lato est della piazza e che la colleghi a Piazza Libertà (operazione PIU), sistemazione degli spazi verdi e dei percorsi di collegamento interni. L'area centrale verrà sistemata prevalentemente a verde, ogni spazio è funzionalmente pensato per una età diversa: spazio di collegamento tra percorso dei servizi e futuro percorso commerciale, con una funzione di filtro tra parcheggio e verde; area alberata con aceri; spazio centrale destinato ad attività sportive libere; area di transizione, in declivio, che in futuro possa essere utilizzata per attrezzature sportive; area attrezzata con giochi per l'infanzia e spazi di sosta per i genitori; area di collegamento tra le due piazze, che assicura la continuità sia dell'asse dei servizi che della mobilità del centro commerciale Naturale.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 1,470,582,00**
Contributo POR	**€ 580,619,89**

Crono-programma di attuazione

Attività	***Data***	***Note***
Approvazione progetto esecutivo	27/05/2020	Operazione suddivisa in Lotti funzionali
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	22/01/2019	
Stipula del contratto di appalto	05/01/2021	
Avvio dei lavori	15/05/2019	
Ultimazione dei lavori	09/08/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	15/09/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Nessuna condizione prevista

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 4.6.1
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Realizzazione pista ciclabile per collegamento da via Martiri della Libertà a passerella sul Agna
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montale
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente97
CODICE CUP:	J11B20000260001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Realizzazione di una pista ciclopedonale per incentivare la mobilità dolce e ridurre l'utilizzo dei veicoli, che si svilupperà da Via Martiri della Libertà fino a raggiungere la passerella che verrà realizzata sul Torrente Agna dal Comune di Montemurlo (operazione PIU, utente 456).

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:	**€ 150.000,00**	(1)
Costo ammissibile	**€ 138.304,00**	(1)
Contributo POR	**€ 110.642,80**	(1)

(1) DD 14280 del 14/09/2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	08/02/2021	
Pubblicazione bando di gara	15/02/2021	
Stipula del contratto di appalto	01/03/2021	
Avvio dei lavori	01/04/2021	
Ultimazione dei lavori	30/07/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	01/10/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

La finanziabilità dell'operazione è condizionata dalla piena realizzazione, funzionalità e continuità dell'intervento anche in relazione all'operazione 456 "Percorso ciclopedonale Montemurlo-Montale e passerella di attraversamento del torrente Agna" compreso nel PIU "M+M Progetto di innovazione urbana Montemurlo PIU Montale".

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9.6.6 a1
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Riqualificazione Spazio urbano centrale Piazza Giovanni XXIII
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montale
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente143
CODICE CUP:	J11B19001160004

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Il progetto prevede la riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Giovanni XXIII nel centro di Montale.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:	**€ 145.410,00**	(1)
Costo ammissibile	**€ 135.230,00**	(1)
Contributo POR	**€ 108.184,00**	(1)

(1) DD 16021 del 7/10/2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	30/12/2019	
Pubblicazione bando di gara	21/01/2020	
Stipula del contratto di appalto	24/07/2020	
Avvio dei lavori	01/03/2021	
Ultimazione dei lavori	26/10/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	27/12/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Nessuna condizione prevista

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9.6.6 a1
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Sistemazione del centro civico di Montemurlo - Lotto III - Aree tematiche
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montemurlo
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente 240
CODICE CUP:	H16G20000090006

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Sistemazione del centro civico di Montemurlo (Lotto III- Aree tematiche) prevede la creazione, all'interno del parco urbano e all'area pedonale già prevista nel lotto II, di una serie di nuove aree tematiche racchiuse in altrettante stanze verdi dalla forma circolare con funzioni ludico – ricreative e sportive con spazi destinati ad ospitare giochi per l'infanzia, spazi di sosta, aree per picnic, un campo da basket e uno skatepark.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:	**€ 997.000,00**	(1)
Costo ammissibile	**€ 984.050,00**	(1)
Contributo POR	**€ 787,240,00**	(1)

(1) DD 20568 del 10/12/2020

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	31/03/2021	
Pubblicazione bando di gara	30/04/2021	
Stipula del contratto di appalto	30/04/2021	
Avvio dei lavori	02/05/2021	
Ultimazione dei lavori	31/12/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	31/12/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Nessuna condizione prevista

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 4.6.1
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Percorso ciclopedonale Montemurlo – Montale e passerella di attraversamento del torrente Agna
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montemurlo
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente456
CODICE CUP:	H11B18000050006

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Realizzazione di una passerella ciclopedonale sul torrente Agna di collegamento tra i Comuni di Montemurlo e Montale, assicurando il collegamento della stessa alla viabilità esistente. La passerella e i due tratti di ciclopista previsti si inseriscono nel progetto di futura realizzazione della Ciclovia del Sole.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 159.500,00**
Contributo POR	**€ 62,638,71**

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	02/02/2021	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	02/02/2021	
Stipula del contratto di appalto	31/03/2021	
Avvio dei lavori	30/04/2021	
Ultimazione dei lavori	30/11/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	30/12/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Nessuna condizione prevista

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9,6,6 a1)
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione delle aree pertinenziali
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montale
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente890
CODICE CUP:	J15I17000100001

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L'intervento riguarda la demolizione e la ricostruzione di un edificio esistente in cemento amianto, situato all'interno del polo scolastico, per la realizzazione di un centro dedicato ad attività sociali e culturali. Le attività da svolgere e gli spazi da accogliere nella nuova struttura sono: un centro di formazione ambientale (promozione di stili di vita sani, attività di sensibilizzazione verso tematiche ambientali), spazi dedicati all'associazionismo sociale, sportivo e culturale, spazi per attività formative e creative (cinema, fotografia, pittura, musica, newmedia, writers, attività manuali, corsi e/o laboratori di musica), realizzazione di uno spazio polivalente (organizzazione di conferenze , concerti, eventi, mostre).

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 743.392,02**
Contributo POR	**€ 594.713,60**

Crono-programma di attuazione

Attività	*Data*	*Note*
Approvazione progetto esecutivo	19/09/2018	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	16/01/2019	
Stipula del contratto di appalto	22/03/2019	
Avvio dei lavori	18/04/2019	
Ultimazione dei lavori	06/08/2020	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	31/12/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Nessuna condizione prevista

Allegato tecnico 1

PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI SINTESI DELL' OPERAZIONE

Regione Toscana

SCHEDA DI SINTESI DELL'OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:	Azione 9.3.1
DENOMINAZIONE PIU:	M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:	Realizzazione nido d'infanzia a Morecci
COMUNE BENEFICIARIO:	Comune di Montemurlo
CODICE IDENTIFICATIVO SIUF (ID UTENTE):	Utente973
CODICE CUP:	H19H18000040006

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L'intervento ha ad oggetto la realizzazione di un nuovo nido d'infanzia nell'area denominata Morecci, contigua al plesso scolastico che ospita la scuola primaria. L'intervento è previsto in una unica fase, con la contestuale realizzazione del nuovo edificio e la sistemazione dell'area pertinenziale. Il nuovo nido d'infanzia prevede di accogliere 60 bambini. Il nuovo nido sarà costruito ispirandosi ai criteri della bioarchitettura, nel rispetto del corretto inserimento paesaggistico, e sarà caratterizzato da spazi flessibili.

Dati economico-finanziari

Costo ammissibile	**€ 1,025,282,00**
Contributo POR	**€ 62.638,71**

Crono-programma di attuazione

Attività	***Data***	***Note***
Approvazione progetto esecutivo	13/07/2018	
Avvio delle procedure di affidamento del contratto di appalto	28/01/2019	
Stipula del contratto di appalto	15/07/2019	
Avvio dei lavori	02/09/2019	
Ultimazione dei lavori	30/06/2021	
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	30/09/2021	

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno si spesa

Rispetto delle condizioni previste dall'avviso, dal disciplinare e da tutti gli atti amministrativi oggetto della procedura di finanziamento.

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 118**

Ente Terre regionali toscane. Nomina del Direttore.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), ed in particolare l'articolo 7, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la nomina del Direttore dell'ente, stabilendone i requisiti e prevedendo che l'incarico abbia durata pari alla legislatura regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
- l'articolo 21, commi 2 e 3, in base al quale gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per 45 giorni successivi, durante i quali possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità;

Considerato che l'incarico di Direttore di Terre regionali toscane conferito al Dr. Marco Locatelli con DPGR n. 55 del 16 aprile 2019 è giunto a termine in data 18 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008, e che dal giorno seguente il Direttore in carica sta operando in regime di prorogatio, ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno, procedere quanto prima alla nomina del nuovo Direttore dell'ente;

Visto l'articolo 7 della l.r. 5/2008, in base al quale la nomina del Direttore di ente Terre regionali toscane deve essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di candidature esterne;

Visto l'articolo 5 della l.r. 5/2008, che disciplina le modalità di pubblicazione degli elenchi, avente valore di avviso pubblico, contenenti le nomine da effettuare;

Visto l'"Elenco delle nomine e/o designazioni da effettuare nell'anno 2021 in seguito al termine della legislatura regionale 2015-2020", pubblicato sul sul Supplemento al B.U.R.T. n. 45 del 4 novembre 2020, avente valore di avviso pubblico per la presentazione di candidature alla carica di Direttore dell'ente Terre regionali toscane;

Ritenuto, dopo aver valutato il curriculum dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura, di attribuire l'incarico di Direttore dell'ente al Dr. Giovanni Sordi, in ragione della professionalità posseduta e della esperienza acquisita nella direzione di strutture complesse;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dal Dr. Giovanni Sordi, con la quale quest'ultimo, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Giovanni Sordi, ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con la quale l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Effettuata in data 9 aprile 2021 motivata comunicazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dello Statuto regionale e ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 5/2008, in ordine alla presente nomina ed ai relativi criteri di scelta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della II Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 29 aprile 2021, ha espresso parere favorevole alla nomina in questione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 5, della l.r. 80/2012, l'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è regolato da apposito contratto di diritto privato;

Preso atto, come da dichiarazione dell'interessato, che il Dr. Sordi riveste attualmente la carica di Direttore tecnico per conto delle tenute del gruppo Stefano Farina Srl;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del Dr. Giovanni Sordi, subordinando la stipula del contratto alla preventiva cessazione dello stesso dall'incarico sopra menzionato, nonché dagli altri incarichi eventualmente ricoperti;

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 3,

della l.r. 80/2012 il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;

Ritenuto di determinare l'importo del trattamento economico omnicomprensivo in Euro 120.000,00 annui, al netto degli oneri riflessi, tenuto conto della complessità dell'attività svolta dall'ente in termini di risorse umane e finanziarie gestite e della strategicità delle funzioni allo stesso attribuite;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ed in particolare l'articolo 5, comma, 9, come modificato dall'articolo 6,comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11agosto 2014, n. 114, che pone limiti al conferimento di incarichi ai lavoratori già collocati in quiescenza;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di nominare il Dr. Giovanni Sordi quale Direttore dell'ente Terre regionali toscane;

- di subordinare l'efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di diritto privato alla cessazione del Dr. Sordi dall'incarico di Direttore tecnico per conto delle tenute del gruppo Stefano Farina Srl, nonché dagli altri incarichi eventualmente ricoperti;

- di stabilire che al Direttore di ente Terre regionali toscane spetterà un trattamento economico annuo omnicomprensivo pari ad Euro 120.000,00, al netto degli oneri riflessi, da corrispondersi in dodici mensilità senza diritto all'erogazione della tredicesima mensilità e del premio di risultato;

- di dare atto che l'incarico avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto di diritto privato ed avrà una durata pari a quella della legislatura regionale ai sensi dell'art. 18, comma 1, della l.r. 5/2008 e, comunque, non oltre il collocamento in quiescenza del soggetto nominato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 aprile 2021, **n. 120**

Nomina Commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale ai sensi della L.R. 53/2001.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale n. 53/2001, recante "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2001;

Preso atto che il Segretario generale dell'Autorità Portuale, nominato con d.p.g.r. n. 87 del 15/05/2018, ha concluso il suo mandato il 18 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 23/2012 ed il 2 maggio 2021 scade il termine del periodo di prorogatio di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 5/2008;

Considerato che non sono concluse le procedure di nomina del Segretario previste dall'articolo 7 della l.r. 23/2012 e dalla l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 1 c bis) della l.r. 53/2001, in base al quale la Regione può nominare commissari nei propri enti dipendenti per assicurare la continuità amministrativa ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;

Considerato che il Segretario generale dell'Autorità portuale ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva dell'Autorità ed è indispensabile assicurarne la operatività senza soluzione di continuità;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale e consentire lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla l.r. 23/2021 nelle more della nomina del nuovo Segretario generale;

Considerato che l'Assessore alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DPGR 49/R/2009, ha proposto per la nomina a commissario dell'Ing. Fabrizio Morelli, in possesso della qualificazione professionale e dell'esperienza amministrativa necessarie per lo svolgimento dell'attività;

Preso atto che l'ing. Fabrizio Morelli, dirigente regionale in servizio dal 3 maggio 2021 presso la Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, svolge l'incarico di segretario generale dell'APR fino al 2 maggio 2021;

Preso atto dell'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'Ing. Fabrizio Morelli, oltre ad accettare l'incarico in questione e gli obblighi conseguenti, dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, del DPGR 49/R/2009 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Ritenuto di nominare quale commissario l'Ing. Fabrizio Morelli;

Ritenuto che al commissario si applichino le disposizioni inerenti agli effetti della nomina ed agli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

Visto l'articolo 5, comma 2 lett. b) della l.r. 53/2001 che stabilisce in 45 giorni il limite al mandato commissariale nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis) della medesima l.r. 53/2001;

Ritenuto di precisare che l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale abbia decorrenza dal 3 maggio 2021 ed ha durata fino alla nomina del segretario generale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/2012 e comunque non oltre il 16/6/2021;

Ritenuto, inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001, di stabilire che al commissario sia attribuita una indennità forfettaria pari a 2.000,00 euro per il mandato conferito, oltre al rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001;

DECRETA

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, all'Ing. Fabrizio Morelli l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale dell'APR;

2. di precisare che l'incarico di commissario è attribuito con decorrenza dal 3 maggio 2021 ed ha durata fino alla nomina del segretario generale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/2012 e comunque non oltre il 16/6/2021;

3. di stabilire che il commissario eserciti tutte le funzioni attribuite al Segretario generale dell'APR ai sensi della l.r. 23/2012 e presenti, allo scadere dell'incarico, una relazione finale sugli esiti del mandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della l.r. 53/2001;

4. di stabilire che al commissario sia attribuita una indennità forfettaria pari a 2.000,00 euro per il mandato conferito, oltre al rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001;

5. di prevedere che al commissario si applichino le disposizioni inerenti agli effetti della nomina e agli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

6. di prevedere che, per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applichino le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 e al DPGR 49/R/2009;

7. di trasmettere il presente atto via PEC:
- all'Ing. Fabrizio Morelli;
- all'Autorità portuale regionale;
- al Consiglio regionale;
- alle Province di Lucca, Livorno e Grosseto
- ai Comuni di Viareggio, Marina di Campo, Monteargentario e Isola del Giglio
- alle Camere di commercio di Lucca, Livorno e Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 26 aprile 2021, **n. 443**

Approvazione del Prezzario dei lavori della Toscana - Anno 2021 - Addendum.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 23, comma 7 e comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, recante Codice dei contratti pubblici, che prevede l'utilizzo di Prezzari regionali, aggiornati annualmente e da approvarsi di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- l'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", nella parte in cui assegna all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici (Osservatorio) il compito di provvedere all'elaborazione del Prezzario Regionale relativo ai contratti pubblici di lavori, che funga da riferimento per le stazioni appaltanti e da supporto per gli operatori e per la qualificazione dell'intero sistema;

- il Titolo I, Capo VII del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07 agosto 2008, n. 45/R Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 200 7, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), che detta le norme in materia di Prezzario regionale;

- i Decreti del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 02/03/2015 e del 11/10/2017 recanti rispettivamente i "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano" e i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";

- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 con il quale si stabilisce che i Prezzari regionali dovranno essere utilizzati quali principali strumenti di computazione e di asseverazione della congruità dei costi per una serie di opere e di lavori oggetto di incentivi fiscali e definiti in specifici atti normativi, sia nel caso che la committenza sia pubblica che nell'ipotesi in cui la committenza sia privata;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020 titolato "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394), (c.d. Decreto Requisiti) con il quale si definiscono i lavori oggetto di incentivi fiscali;

Considerato che Regione Toscana, tramite l'Osservatorio, provvede - sin dal 2010 - a redigere ed aggiornare con cadenza annuale il Prezzario dei Lavori pubblici, con l'obiettivo di garantire negli appalti di lavori pubblici l'uniformità dei prezzi e la loro adeguatezza rispetto ai valori di mercato;

Preso atto che:

- per la prima volta dalla sua pubblicazione, il Prezzario diventa uno degli strumenti da utilizzare per la congruità dei costi massimi per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio nonché per gli altri interventi che prevedono la redazione dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato ai sensi dell'allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 titolato "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus, come previsto nell'Allegato A, all'art. 13 "Limiti delle agevolazioni "del Decreto Requisiti,

- nel suddetto Decreto Requisiti è stabilito, tra l'altro, che il tecnico abilitato che sottoscrive l'asseverazione "allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei Prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui e' sito l'edificio oggetto dell'intervento";

Richiamata la Delibera n. 1491 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Prezzario dei lavori della Toscana. Anno 2021", con la quale si è proceduto all'aggiornamento del Prezzario 2021 che ha tenuto conto degli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio nonché degli altri interventi che, ai sensi dell'Allegato A del Decreto Requisiti prevedono la redazione dell'asseverazione in merito alla congruità dei costi massimi per tipologia di intervento da parte di tecnici abilitati;

Ritenuto di procedere ad un aggiornamento straordinario del Prezzario dei Lavori in vigore per il 2021, al fine di rispondere alle richieste del territorio, per implementare ulteriormente lo stesso di quelle nuove lavorazioni il cui utilizzo è previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Requisiti;

Considerato che il Prezzario, come auspicato anche dal Presidente ANAC nel proprio comunicato

del 17.02.2021, definisce i prodotti e le lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017, come in dettaglio specificato nella Nota Metodologica (allegato 21);

Richiamata la delibera n. 645 del 25 maggio 2020 con la quale in considerazione dello stato di emergenza da COVID -19 si approvava, tra l'altro, l'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 1) e la guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2), da utilizzare ai fini dell'aggiornamento dei documenti di gara e/o progettuali all'emergenza sanitaria in corso necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto di procedere, al fine di un miglior utilizzo del Prezzario visto il protrarsi della pandemia, all'inserimento dell'elenco delle voci contenute nell'allegato 1 alla delibera 645/2020, necessarie per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, all'interno del Prezzario 2021 - Addendum, nella nuova Tipologia 17 A denominata SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici");

Ritenuto di confermare, come previsto nella delibera 645/2020, che le voci contenute nella nuova Tipologia 17 A"SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici"), possono essere utilizzate quale primo riferimento per la determinazione dell'importo delle procedure di affidamento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo delle spese generali e da incrementare con la percentuale del 10% dell'utile, da indire e necessarie per far fronte alla crisi emergenziale a far data dalla pubblicazione del presente atto e fino al termine della crisi emergenziale stessa da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto, in accordo con il Settore regionale "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro", di confermare la validità delle restanti disposizioni contenute nella delibera 645/2020 per il periodo di permanenza dell'emergenza da Coronavirus, ad eccezione come sopra detto dell'Allegato1, le cui misure vengono integrate nel Prezzario 2021 - Addendum;

Ritenuto di Confermare i prezzi approvati con la Delibera n. 1491 del 30 novembre 2020 e con la Delibera n. 645 del 25 maggio 2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del DLgs. 50/2016, i Prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

Dato atto che il costo del lavoro è determinato in conformità a quanto prescritto dall'art 23 comma 16 del Dlgs 50/2016;

Precisato che il Prezzario è approvato di concerto con il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, come prescritto dall'articolo 23, comma 7, del Dlgs 50/2016 e rappresentato nelle Commissioni Prezzi;

Visto il Prezzario dei Lavori della Toscana del 2021, allegato alla presente delibera, comprensivo dell'integrazione delle voci costituente l'Addendum al Prezzario stesso, quale parte integrante e sostanziale, suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio e composto da:

- Elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, con i seguenti allegati:

1: Arezzo_Articoli_2021_Completo_con_addendum,
2: Firenze_Articoli_2021_Completo_con_addendum,
3: Grosseto_Articoli_2021_Completo_con_addendum,
4: Livorno_Articoli_2021_Completo_con_addendum,
5: Lucca_Articoli_2021_Completo_con_addendum,
6: Massa_Articoli_2021_Completo_con_addendum,
7: Pisa_Articoli_2021_Completo_con_addendum,
8: Pistoia_Articoli_2021_Completo_con_addendum,
9: Prato_Articoli_2021_Completo_con_addendum,
10: Siena_Articoli_2021_Completo_con_addendum;

- Analisi dei prezzi delle lavorazioni, con i seguenti allegati:

11: Arezzo_Analisi_2021_Completo_con_addendum,
12: Firenze_Analisi_2021_Completo_con_addendum,
13: Grosseto_Analisi_2021_Completo_con_addendum,
14: Livorno_Analisi_2021_Completo_con_addendum,
15: Lucca_Analisi_2021_Completo_con_addendum,
16: Massa_Analisi_2021_Completo_con_addendum,
17: Pisa_Analisi_2021_Completo_con_addendum,
18: Pistoia_Analisi_2021_Completo_con_addendum,
19:Prato_Analisi_2021_Completo_con_addendum,
20:Siena_Analisi_2021_Completo_con_addendum;

- Nota metodologica - anno 2021 - Addendum, Allegato 21;

Preso atto del parere positivo del CD espresso nella seduta del 15 aprile 2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, al fine di procedere ad un aggiornamento straordinario e confermando quanto disposto con la Delibera n. 1491 del 30 novembre 2020, il "Prezzario dei Lavori della Toscana del 2021- Addendum", suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio e composto da:

- Elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, con i seguenti allegati:

1:Arezzo_Articoli_2021_Completo_con_addendum,

2:Firenze_Articoli_2021_Completo_con_addendum,

3: Grosseto_Articoli_2021_Completo_con_addendum,

4: Livorno_Articoli_2021_Completo_con_addendum,

5: Lucca_Articoli_2021_Completo_con_addendum,

6: Massa_Articoli_2021_Completo_con_addendum,

7: Pisa_Articoli_2021_Completo_con_addendum,

8: Pistoia_Articoli_2021_Completo_con_addendum, 9:Prato_Articoli_2021_Completo_con_addendum,

10:Siena_Articoli_2021_Completo_con_addendum;

- Analisi dei prezzi delle lavorazioni, con i seguenti allegati:

11: Arezzo_Analisi_2021_Completo_con_addendum,

12: Firenze_Analisi_2021_Completo_con_addendum,

13: Grosseto_Analisi_2021_Completo_ con_addendum,

14: Livorno_Analisi_2021_Completo_con_addendum,

15: Lucca_Analisi_2021_Completo_con_addendum,

16: Massa_Analisi_2021_Completo_con_addendum,

17: Pisa_Analisi_2021_Completo_con_addendum,

18: Pistoia_Analisi_2021_Completo_con_addendum,

19: Prato_Analisi_2021_Completo_con_addendum,

20: Siena_Analisi_2021_Completo_con_addendum;

- Nota metodologica - anno 2021 - Addendum, Allegato 21;

2. di prevedere che le voci contenute nella nuova Tipologia 17 A denominata SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici") devono continuare ad essere utilizzate ai fini della predisposizione dei documenti di gara e/o progettuali necessari per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

3. di confermare, come già previsto nella delibera 645/2020, che le voci contenute nella nuova Tipologia 17 A denominata SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici") possono essere utilizzate quale primo riferimento per la determinazione dell'importo delle procedure di affidamento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo delle spese generali e da incrementare con la percentuale del 10% dell'utile, da indire e necessarie per far fronte alla crisi emergenziale a far data dalla pubblicazione del presente atto e fino al termine della crisi emergenziale stessa, da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

4. di disporre che le voci contenute nella nuova Tipologia 17 A denominata SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici") recepiscono integralmente l'elenco delle voci di cui all'allegato 1 della Delibera n. 645 del 25 maggio 2020;

5. di confermare la validità delle ulteriori disposizioni contenute nella Delibera n. 645 del 25 maggio 2020 e in particolare l'allegato 2 della stessa "Guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19";

6. di disporre che l'efficacia della presente delibera decorre a far data dal 13 maggio 2021;

7. di dare mandato al Settore Contratti - Osservatorio regionale dei Contratti pubblici con proprio atto:

- di provvedere alla manutenzione e alla modifica del Prezzario, della Nota metodologica, anche per la correzione di eventuali errori che venissero segnalati e/o riscontrati nel Prezzario approvato con la presente delibera e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei relativi prezzi al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla normativa tecnica in materia;

- di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla promozione e alla diffusione della conoscenza del Prezzario.

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Ivana Malvaso

Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

ALLEGATI CONSULTABILI
AL SEGUENTE LINK
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2021DG00000000557

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 461**

Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - approvazione modifiche dei Piani Finanziari 2016/2020 del Gal (Gruppi di Azione Locale) Montagnappennino e del Gal Leader Siena.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la propria deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;

Visto che con propria deliberazione n.1005 del 18/09/2018 si è provveduto a prendere atto del testo della vigente versione 6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR 2014-2020, di cui agli artt. 32-35 del citato Reg. UE 1303/2013;

Richiamata la propria deliberazione n. 246 del 29/03/2016 avente per oggetto: "Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 Disposizioni generali per l'attivazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER", modificata con le deliberazioni n. 746 del 10/07/2017 e n. 1022 del 25/09/2017;

Considerato, in particolare, che con la suddetta deliberazione n. 246/2016 e ss.mm.ii. sono stati forniti gli indirizzi per la successiva emissione del bando per la selezione delle SISL (Strategie Integrate di Sviluppo Locale) e il riconoscimento dei GAL, nonché le disposizioni per la presentazione e gestione delle domande di pagamento e di altre fasi del procedimento della Misura 19.1 "Sostegno preparatorio", inerente il sostegno alle spese sostenute dai GAL per la redazione delle proposte di SISL;

Visto il decreto del Settore Gestione della Program_ mazione Leader - Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto n. 1730 del 04/04/2016 con il quale sono state approvate le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di sviluppo locale di cui alla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR 2014/2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 1243 del 05/12/2016, con la quale sono state selezionate ed approvate le strategie integrate di sviluppo locale (SISL) presentate dai candidati e si è provveduto al ri_conoscimento dei sette Gruppi di Azione Locale della Toscana;

Vista la deliberazione n. 1166 del 22/10/2018 con la quale sono state approvate le Direttive per la gestione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 183 del 17/02/2020 con la quale sono state approvate le modifiche delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei 7 GAL della Toscana, per effetto della ripartizione della quota di riserva di efficacia obbligatoria ed è stata disposta l'assegnazione delle relative dotazioni finanziarie;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 16 ottobre 2020 C(2020) 7251 final che ha approvato la versione 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2020 della Regione Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1349 del 02/11/2020 con la quale è stato preso atto della versione 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della

Regione Toscana a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della settima modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 21.12.2020 con la quale sono state approvate le nuove SISL dei 7 Gal operanti sul territorio regionale, oltre ai nuovi Piani Finanziari di 4 Gal, tra cui quello del Gal Montagnappennino, che costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione e che vanno a sostituire quelle precedentemente approvate con Delibere della Giunta Regionale nn. 1243/2016,1308/2018, 733/2019 e 183/2020, proposte per dare avvio ai Progetti di Rigenerazione delle Comunità nei territori Leader, al fine di sostenere le economie rurali, cercando di limitare gli effetti conseguenti le azioni intraprese per la gestione dell'emergenza Covid-19:

Dato atto che a norma del paragrafo 2.2.2 della deliberazione n. 1166/2018, sopra citata, le modifiche alle SISL, così come dei relativi Piani Finanziari, devono essere inviate al responsabile della Misura 19, che ne verifica la coerenza con la programmazione settoriale regionale;

Viste le proposte di modifica dei rispettivi Piani Finanziari 2016/2020 pervenute all'Ufficio competente in data 01/04/21 e in data 12/04/21 (Montagnappennino) e in data 02/04/21 (Leader Siena), corredate da apposite relazioni di accompagnamento;

Dato atto che in base alla documentazione agli atti ed a seguito dell'istruttoria condotta da parte dell'ufficio competente, si evince che le risorse complessive per Misura dei Piani Finanziari non aumentano, che i requisiti già verificati per l'ammissibilità non sono stati alterati e che non sono alterate le condizioni determinanti per la concessione del contributo;

Dato atto, in particolare, che per ciò che concerne il Gal Montagnappennino la modifica consentirà, in relazione all'operazione 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale", riservata ai soggetti pubblici, e per effetto di una rimodulazione delle economie che si sono generate su altre misure di aiuto, di finanziare ulteriori 10 domande portando l'investimento totale delle domande potenzialmente finanziabili da € 656.201,48 a € 1.154.071,76, con un contributo totale da € 590.581,34 a € 1.038.664,59;

Dato atto, inoltre, che riguardo al Gal Leader Siena la modifica del proprio Piano Finanziario consentirà il passaggio delle risorse dalla sottomisura 4.2, dove si sono create economie per € 330.000,00, alla sottomisura 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala" per € 116.537,48 e alla sottomisura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale" per € 213.462,52;

Considerato, pertanto, che le suddette proposte di modifica dei Piani Finanziari, sono conformi alle citate direttive di cui alla DGR n.1166/2018 e che le tipologie di modifica richieste, così come disposto al paragrafo 2.2, rendono necessaria una approvazione da parte della Giunta Regionale;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dei nuovi Piani Finanziari 2016/2020 del Gal Montagnappennino (Allegato "A") e del Gal Leader Siena (Allegato "B") a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che l'approvazione di tali modifiche non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 22/04/021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare i nuovi Piani Finanziari 2016/2020 del Gal Montagnappennino (Allegato "A") e del Gal Leader Siena (Allegato "B") a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, che vanno a sostituire quelli precedentemente approvati con Delibere della Giunta Regionale nn. 1243/2016, 1308/2018, 183/2020 e 1595/2020;

2. di dare mandato al competente ufficio regionale di comunicare il presente atto ai GAL interessati;

3. di dare atto che l'approvazione di tali modifiche non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Gianluca Barbieri

Il Direttore
Roberto Scalacci

SEGUONO ALLEGATI

PSR 2014/2020 della Regione Toscana - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per anno e per quote di cofinanziamento fondi e per Sottomisure della Misura 19

Percentuale ventilazione per anno	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
	32%	25%	14%	14%	14%	100%

Tabella A) Ventilazione annuale fondi - Misura 19 (al netto della Sottomisura 19.1)						
QUOTE	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totale**
Spesa pubblica	2.268.497,21	1.767.600,91	1.014.778,47	1.016.794,70	1.018.964,71	**7.086.636,00**
Feasr	978.176,00	762.189,51	437.572,48	438.441,88	439.377,58	**3.055.757,44**
Nazionale	1.290.321,21	1.005.411,40	577.205,99	578.352,83	579.587,13	**4.030.878,56**
Stato	903.224,85	703.787,98	404.044,20	404.846,98	405.710,99	**2.821.614,99**
Regione	387.096,36	301.623,42	173.161,80	173.505,85	173.876,14	**1.209.263,57**
Totale	**2.268.497,21**	**1.767.600,91**	**1.014.778,47**	**1.016.794,70**	**1.018.964,71**	**7.086.636,00**

Tabella B) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3						
QUOTE	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totale**
Spesa pubblica	1.964.764,96	1.530.934,37	878.908,37	880.654,65	882.534,11	**6.137.796,46**
Feasr	847.206,65	660.138,90	378.985,29	379.738,28	380.548,71	**2.646.617,83**
Nazionale	1.117.558,31	870.795,47	499.923,08	500.916,36	501.985,40	**3.491.178,63**
Stato	782.290,82	609.556,83	349.946,16	350.641,45	351.389,78	**2.443.825,04**
Regione	335.267,49	261.238,64	149.976,92	150.274,91	150.595,62	**1.047.353,59**
Totale	**1.964.764,96**	**1.530.934,37**	**878.908,37**	**880.654,65**	**882.534,11**	**6.137.796,46**

Tabella C) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.4						
QUOTE	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totale**
Spesa pubblica	303.732,24	236.666,54	135.870,10	136.140,06	136.430,60	**948.839,54**
Feasr	130.969,34	102.050,61	58.587,19	58.703,59	58.828,88	**409.139,61**
Nazionale	172.762,90	134.615,93	77.282,91	77.436,46	77.601,73	**539.699,93**
Stato	120.934,03	94.231,15	54.098,04	54.205,52	54.321,21	**377.789,95**
Regione	51.828,87	40.384,78	23.184,87	23.230,94	23.280,52	**161.909,98**
Totale	**303.732,24**	**236.666,54**	**135.870,10**	**136.140,06**	**136.430,60**	**948.839,54**

TABELLA D) Sottomisura 19.2 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinaziamento							
Tipo di operazione	**Costo totale**	**Spesa pubblica**	**FEASR**	**Tot. nazionale**	**Stato**	**Regione**	**Altri fondi**
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	1.905.078,27	1.143.046,96	492.881,85	650.165,11	455.115,58	195.049,53	762.031,31
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	256.454,88	153.872,93	66.350,01	87.522,92	61.266,05	26.256,88	102.581,95
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	748.644,53	449.186,72	193.689,31	255.497,41	178.848,18	76.649,22	299.457,81
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	1.517.230,98	910.338,59	392.538,00	517.800,59	362.460,41	155.340,18	606.892,39
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastruture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	780.710,16	702.639,14	302.978,00	399.661,14	279.762,80	119.898,34	78.071,02
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	1.339.044,01	1.339.044,01	577.395,78	761.648,23	533.153,76	228.494,47	0,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	1.190.129,22	1.071.116,30	461.865,35	609.250,95	426.475,67	182.775,29	119.012,92
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	222.794,30	200.514,87	86.462,01	114.052,86	79.837,00	34.215,86	22.279,43
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	**7.960.086,35**	**5.969.759,52**	**2.574.160,31**	**3.395.599,21**	**2.376.919,45**	**1.018.679,76**	**1.990.326,83**

TABELLA E) Sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinaziamento							
Tipo di operazione	**Costo totale**	**Spesa pubblica**	**FEASR**	**Tot. nazionale**	**Stato**	**Regione**	**Altri fondi**
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastruture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	155.515,56	139.960,00	60.350,75	79.609,25	55.726,47	23.882,77	15.555,56
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	22.222,22	20.000,00	8.624,00	11.376,00	7.963,20	3.412,80	2.222,22
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	8.076,94	8.076,94	3.482,78	4.594,16	3.215,91	1.378,25	0,00
TOTALE	**185.814,72**	**168.036,94**	**72.457,53**	**95.579,41**	**66.905,59**	**28.673,82**	**17.777,78**

TABELLA F) Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinaziamento							
Tipo di operazione	**Costo totale**	**Spesa pubblica**	**FEASR**	**Tot. nazionale**	**Stato**	**Regione**	**Altri fondi**
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	1.905.078,27	1.143.046,96	492.881,85	650.165,11	455.115,58	195.049,53	762.031,31
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	256.454,88	153.872,93	66.350,01	87.522,92	61.266,05	26.256,88	102.581,95
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	748.644,53	449.186,72	193.689,31	255.497,41	178.848,18	76.649,22	299.457,81
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	1.517.230,98	910.338,59	392.538,00	517.800,59	362.460,41	155.340,18	606.892,39
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Infrastruture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	936.225,72	842.599,14	363.328,75	479.270,39	335.489,27	143.781,12	93.626,58
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	1.339.044,01	1.339.044,01	577.395,78	761.648,23	533.153,76	228.494,47	0,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	1.212.351,44	1.091.116,30	470.489,35	620.626,95	434.438,87	186.188,09	121.235,14
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	222.794,30	200.514,87	86.462,01	114.052,86	79.837,00	34.215,86	22.279,43
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	8.076,94	8.076,94	3.482,78	4.594,16	3.215,91	1.378,25	0,00
TOTALE	**8.145.901,08**	**6.137.796,46**	**2.646.617,83**	**3.491.178,63**	**2.443.825,04**	**1.047.353,59**	**2.008.104,62**

TABELLA G) Sottomisura 19.2 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinaziamento

Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Totale nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	1.905.078,27	1.143.046,96	492.881,85	650.165,11	455.115,58	195.049,53	762.031,31
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	2.522.330,40	1.513.398,24	652.577,32	860.820,92	602.574,64	258.246,28	1.008.932,16
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	3.309.883,39	3.112.799,45	1.342.239,12	1.770.560,33	1.239.392,23	531.168,10	197.083,94
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	222.794,30	200.514,87	86.462,01	114.052,86	79.837,00	34.215,86	22.279,43
TOTALE		**7.960.086,35**	**5.969.759,52**	**2.574.160,31**	**3.395.599,21**	**2.376.919,45**	**1.018.679,76**	**1.990.326,83**

TABELLA H) Sottomisura 19.3 - Gal MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinaziamento

Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	177.737,78	159.960,00	68.974,75	90.985,25	63.689,67	27.295,57	17.777,78
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 19	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	8.076,94	8.076,94	3.482,78	4.594,16	3.215,91	1.378,25	0,00
TOTALE		**185.814,72**	**168.036,94**	**72.457,53**	**95.579,41**	**66.905,59**	**28.673,82**	**17.777,78**

TABELLA I) Sottomisura 19.2 e sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO- Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinaziamento								
Tipo di operazione		**Costo totale**	**Spesa pubblica**	**FEASR**	**Tot. nazionale**	**Stato**	**Regione**	**Altri fondi**
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	1.905.078,27	1.143.046,96	492.881,85	650.165,11	455.115,58	195.049,53	762.031,31
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	2.522.330,40	1.513.398,24	652.577,32	860.820,92	602.574,64	258.246,28	1.008.932,16
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	3.487.621,17	3.272.759,45	1.411.213,87	1.861.545,58	1.303.081,90	558.463,67	214.861,72
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	222.794,30	200.514,87	86.462,01	114.052,86	79.837,00	34.215,86	22.279,43
Misura 19	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	8.076,94	8.076,94	3.482,78	4.594,16	3.215,91	1.378,25	0,00
TOTALE		**8.145.901,08**	**6.137.796,46**	**2.646.617,83**	**3.491.178,63**	**2.443.825,04**	**1.047.353,59**	**2.008.104,62**

PSR 2014/2020 della Regione Toscana - GAL LEADER SIENA - Piano di finanziamento per anno e per quote di cofinanziamento fondi e per Sottomisure della Misura 19

Percentuale ventilazione per anno	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
	32%	25%	14%	14%	14%	100%

Tabella A) Ventilazione annuale fondi - Misura 19 (al netto della Sottomisura 19.1)

QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Spesa pubblica	2.557.693,65	1.992.941,24	1.144.146,20	1.146.419,46	1.148.866,11	**7.990.066,66**
Feasr	1.102.877,50	859.356,26	493.355,84	494.336,07	495.391,07	**3.445.316,74**
Nazionale	1.454.816,15	1.133.584,98	650.790,36	652.083,39	653.475,05	**4.544.749,92**
Stato	1.018.371,30	793.509,48	455.553,25	456.458,37	457.432,53	**3.181.324,94**
Regione	436.444,84	340.075,49	195.237,11	195.625,02	196.042,51	**1.363.424,97**
Totale	**2.557.693,65**	**1.992.941,24**	**1.144.146,20**	**1.146.419,46**	**1.148.866,11**	**7.990.066,66**

Tabella B) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3

QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Spesa pubblica	2.253.263,42	1.755.730,83	1.007.963,86	1.009.966,55	1.012.121,99	**7.039.046,66**
Feasr	971.607,19	757.071,13	434.634,02	435.497,58	436.427,00	**3.035.236,92**
Nazionale	1.281.656,23	998.659,69	573.329,85	574.468,98	575.694,99	**4.003.809,74**
Stato	897.159,36	699.061,79	401.330,89	402.128,28	402.986,49	**2.802.666,82**
Regione	384.496,87	299.597,91	171.998,95	172.340,69	172.708,50	**1.201.142,92**
Totale	**2.253.263,42**	**1.755.730,83**	**1.007.963,86**	**1.009.966,55**	**1.012.121,99**	**7.039.046,66**

Tabella C) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.4

QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Spesa pubblica	304.430,23	237.210,41	136.182,33	136.452,91	136.744,12	**951.020,00**
Feasr	131.270,31	102.285,13	58.721,82	58.838,49	58.964,07	**410.079,82**
Nazionale	173.159,91	134.925,28	77.460,51	77.614,41	77.780,06	**540.940,18**
Stato	121.211,94	94.447,70	54.222,36	54.330,09	54.446,04	**378.658,12**
Regione	51.947,97	40.477,58	23.238,15	23.284,32	23.334,02	**162.282,05**
Totale	**304.430,23**	**237.210,41**	**136.182,33**	**136.452,91**	**136.744,12**	**951.020,00**

TABELLA D) Sottomisura 19.2 - GAL LEADER SIENA - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinaziamento							
Tipo di operazione	**Costo totale**	**Spesa pubblica**	**FEASR**	**Tot. nazionale**	**Stato**	**Regione**	**Altri fondi**
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	5.517.693,00	1.567.165,00	675.761,55	891.403,45	623.982,42	267.421,04	3.950.528,00
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	719.800,01	719.800,01	310.377,76	409.422,25	286.595,57	122.826,67	
7.5 Infrastruture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	1.243.590,91	1.243.590,91	536.236,40	707.354,51	495.148,16	212.206,35	
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	1.020.815,52	1.020.815,52	440.175,65	580.639,87	406.447,91	174.191,96	
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	2.195.205,22	2.195.205,22	946.572,49	1.248.632,73	874.042,91	374.589,82	
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	**10.697.104,66**	**6.746.576,66**	**2.909.123,86**	**3.837.452,80**	**2.686.216,96**	**1.151.235,84**	**3.950.528,00**

TABELLA E) Sottomisura 19.3 - GAL LEADER SIENA - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinaziamento							
Tipo di operazione	**Costo totale**	**Spesa pubblica**	**FEASR**	**Tot. nazionale**	**Stato**	**Regione**	**Altri fondi**
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 Miglioramento della redcitività e della competitività delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastruture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	141.885,00	141.885,00	61.180,81	80.704,19	56.492,93	24.211,26	
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	141.885,00	141.885,00	61.180,81	80.704,19	56.492,93	24.211,26	
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
19.3 Contributo al GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	8.700,00	8.700,00	3.751,44	4.948,56	3.463,99	1.484,57	
TOTALE	**292.470,00**	**292.470,00**	**126.113,06**	**166.356,94**	**116.449,86**	**49.907,08**	**0,00**

TABELLA F) Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3 - GAL LEADER SIENA - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinaziamento							
Tipo di operazione	**Costo totale**	**Spesa pubblica**	**FEASR**	**Tot. nazionale**	**Stato**	**Regione**	**Altri fondi**
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	5.517.693,00	1.567.165,00	675.761,55	891.403,45	623.982,42	267.421,04	3.950.528,00
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	719.800,01	719.800,01	310.377,76	409.422,25	286.595,57	122.826,67	0,00
7.5 Infrastruture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	1.385.475,91	1.385.475,91	597.417,21	788.058,70	551.641,09	236.417,61	0,00
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	1.020.815,52	1.020.815,52	440.175,65	580.639,87	406.447,91	174.191,96	0,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	2.337.090,22	2.337.090,22	1.007.753,30	1.329.336,92	930.535,84	398.801,08	0,00
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	8.700,00	8.700,00	3.751,44	4.948,56	3.463,99	1.484,57	0,00
TOTALE	**10.989.574,66**	**7.039.046,66**	**3.035.236,92**	**4.003.809,74**	**2.802.666,82**	**1.201.142,92**	**3.950.528,00**

TABELLA G) Sottomisura 19.2 - GAL LEADER SIENA - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinaziamento

Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Totale nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	5.517.693,00	1.567.165,00	675.761,55	891.403,45	623.982,42	267.421,04	3.950.528,00
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	5.179.411,66	5.179.411,66	2.233.362,31	2.946.049,35	2.062.234,55	883.814,81	0,00
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**10.697.104,66**	**6.746.576,66**	**2.909.123,86**	**3.837.452,80**	**2.686.216,96**	**1.151.235,84**	**3.950.528,00**

TABELLA H) Sottomisura 19.3 - Gal LEADER SIENA - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinaziamento

Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	283.770,00	283.770,00	122.361,62	161.408,38	112.985,86	48.422,51	0,00
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 19	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	8.700,00	8.700,00	3.751,44	4.948,56	3.463,99	1.484,57	0,00
TOTALE		**292.470,00**	**292.470,00**	**126.113,06**	**166.356,94**	**116.449,86**	**49.907,08**	**0,00**

TABELLA I) Sottomisura 19.2 e sottomisura 19.3 - GAL LEADER SIENA- Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinaziamento								
Tipo di operazione		**Costo totale**	**Spesa pubblica**	**FEASR**	**Tot. nazionale**	**Stato**	**Regione**	**Altri fondi**
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	5.517.693,00	1.567.165,00	675.761,55	891.403,45	623.982,42	267.421,04	3.950.528,00
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	5.463.181,66	5.463.181,66	2.355.723,93	3.107.457,73	2.175.220,41	932.237,32	0,00
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 19	SM 19.3 Contributo al GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	8.700,00	8.700,00	3.751,44	4.948,56	3.463,99	1.484,57	0,00
TOTALE		**10.989.574,66**	**7.039.046,66**	**3.035.236,92**	**4.003.809,74**	**2.802.666,82**	**1.201.142,92**	**3.950.528,00**

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 477**

Approvazione degli "Indirizzi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi regolamentati per Tecnico Competente in Acustica (TCA) ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che ha introdotto la figura professionale del Tecnico competente in acustica e il relativo Elenco;

Visto l'art. 16 della l.r. 89 dell'1/12/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico", che disciplina la figura del tecnico competente in acustica in raccordo con le previsioni della Legge quadro 447/1995;

Visto il d.lgs. 42 del 17/2/2017, il quale ha definito all'art. 22 i requisiti e le modalità procedurali per l'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ENTECA, di cui all'art. 21 dello stesso;

Visto che tra i requisiti per l'iscrizione è previsto alla lettera b) comma 1 del citato art. 22 "aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2" unitamente al possesso di una delle lauree ad indirizzo tecnico elencate nel medesimo allegato;

Visto il punto 2 dell'allegato 1 del d. lgs. 42/2017, che detta disposizioni in ordine all'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco di cui al citato art. 21;

Visto che, ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 del d. lgs. 42/2017, è compito della Regione la verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione al suddetto Elenco "nonché la verifica della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art 23";

Visto che nel punto 1 della parte B dell'allegato 2 del d. lgs. 42/2017 è specificato che i corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica "sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore";

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 22 giugno 2009 e smi con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 731/2019 che approva gli Indirizzi regionali per l'attività riconosciuta ai sensi della L.R. 32/2002 art. 17 comma 2 e smi;

Vista la DGR n. 1407/2016 avente per oggetto "Approvazione del disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32) e ss.mm.ii;

Vista la DGR n. 894 del 07/08/2017, avente per oggetto "Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e ss.mm.ii;

Ritenuto di disciplinare ai sensi del citato D.lgs, 42/2017, allegato 2, parte B, la specifica formazione prevista per i Tecnici Competenti in Acustica ed in particolar modo quella abilitante, di cui all'art. 22 comma 1 lett. b) dello stesso Decreto, svolta dai "soggetti idonei alla formazione";

Visti i vigenti "Indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017- Aggiornamento 9 maggio 2019" del Tavolo Tecnico Nazionale di coordinamento (TTNC) di cui all'art 23 del d. lgs 42/2017, trasmessi alle Regioni dal Ministero dell'ambiente con nota acquisita al protocollo n. 213033 del 24/5/2019, nei quali al paragrafo 1.1 si indica che "I soggetti pubblici o privati idonei alla formazione... che possono essere autorizzati dalle Regioni all'erogazione dei corsi abilitanti, sono quelli riconosciuti secondo la

normativa vigente e gli ordinamenti regionali in materia di formazione professionale";

Visto i vigenti "Altri indirizzi sull'applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica - Aggiornamento 9 maggio 2019" del TTNC, trasmessi dal Ministero dell'ambiente con la medesima nota sopra citata, nei quali al paragrafo 1.1 si indica, conformemente alle previsioni di cui all'allegato 1 punto 2 del d. lgs 42/2017, che "I soggetti pubblici o privati idonei alla formazione... che possono essere autorizzati dalle Regioni all'erogazione dei corsi di aggiornamento, sono quelli riconosciuti secondo la normativa vigente e gli ordinamenti regionali in materia di formazione professionale";

Ritenuto che, in assenza di norme nazionali e di indicazioni puntuali del TTNC che individuino i "soggetti idonei alla formazione" di cui al menzionato punto 1 della parte B dell'allegato 2 del d. lgs. 42/2017 e nelle more di un chiarimento in tal senso, gli stessi siano da ricondurre ai soli soggetti accreditati secondo l'ordinamento regionale in materia di formazione professionale e, nello specifico, accreditati ai sensi della DGR n. 1407 del 27/12/2016 ss.mm.ii e della DGR n. 894 del 7.8.2017 e ss.mm.ii;

Ritenuto, altresì, di approvare gli "Indirizzi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi regolamentati per Tecnico Competente in Acustica (TCA) ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42" allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui le Agenzie formative e gli Enti accreditati dovranno attenersi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per "Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi del D.lgs. n. 42 del 17/02/2017", in coerenza sia con la specifica vigente normativa acustica che con la propria normativa in materia di formazione professionale;

Ritenuto inoltre di prevedere che, prima della presentazione della richiesta di riconoscimento del percorso ai sensi della citata DGR n. 731/2019 e s.m.i., il soggetto erogatore dovrà presentare richiesta di nulla osta allo svolgimento del corso al settore "Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti", secondo le indicazioni che saranno da quest'ultimo fornite, al fine di consentirne l'effettuazione della valutazione da parte dell'apposita Commissione Esaminatrice Acustica Regionale istituita ai sensi D.G.R. n. 776/2016 con ss.mm.ii. e del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito presso il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 42 del 17/02/17, in coerenza con quanto previsto dalla specifica normativa nazionale per la realizzazione di corsi di formazione per TCA;

Ritenuto di demandare al Settore regionale "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" l'aggiornamento del Repertorio regionale della formazione regolamentata con l'inserimento della scheda descrittiva del percorso di formazione obbligatoria di "Tecnico competente in acustica ambientale", in coerenza con quanto indicato nell'allegato A della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 14.04.21;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 22.04.2021.

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare gli "Indirizzi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi regolamentati per Tecnico Competente in Acustica (TCA) ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42", contenuti nell'allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. di stabilire che, prima della presentazione della richiesta di riconoscimento del percorso ai sensi della citata DGR n. 731/2019 e s.m.i., il soggetto erogatore dovrà presentare richiesta di nulla osta allo svolgimento del corso al settore "Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti", secondo le indicazioni che saranno da quest'ultimo fornite, ai fini dell'effettuazione della prevista valutazione da parte dell'apposita Commissione Esaminatrice Acustica Regionale istituita ai sensi D.G.R. n. 776/2016 con ss.mm.ii. e del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito presso il MATTM ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 42 del 17/02/17, in coerenza con quanto previsto dalla specifica normativa nazionale per la realizzazione del corso di formazione;

3. di demandare al settore regionale competente "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" l'aggiornamento del Repertorio regionale della formazione regolamentata, in attuazione della presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

La Dirigente
Cecilia Chiarugi

La Direttrice
Francesca Giovani

La Dirigente
Renata Caselli

Il Direttore
Edo Bernini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Indirizzi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi regolamentati per Tecnico Competente in Acustica (TCA) ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42

Premessa

Il D.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 (Capo VI) stabilisce i criteri generali per il riconoscimento della qualifica e l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica (di seguito TCA), prevista ai sensi dell'art. 2 della Legge quadro n. 447 del 26/10/95, incluse ss.mm.ii., ed istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM), l'elenco nominativo nazionale (di seguito ENTECA) dei soggetti abilitati a svolgere tale professione.

Ai fini dell'iscrizione in ENTECA sono previsti alcuni specifici requisiti, tra questi, nel caso previsto al comma 1, lettera b) dell'art. 22 del suddetto decreto, "avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del Decreto stesso".

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 42/2017, allegato 2, parte B, punto 1 i corsi formativi, sia abilitanti che di aggiornamento, devono essere tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai "soggetti idonei alla formazione" che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.

Riguardo ai suddetti "soggetti idonei alla formazione", non rientranti tra università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, il Tavolo Tecnico Nazionale di coordinamento (TTNC), con gli indirizzi interpretativi aggiornati in data 9 maggio 2019, ha chiarito che essi sono "*quelli riconosciuti secondo la normativa vigente e gli ordinamenti regionali in materia di formazione professionale*". Pertanto, in assenza di norme nazionali e di indicazioni puntuali del TTNC che individuino i "soggetti idonei alla formazione", di cui al menzionato allegato 2, parte B, punto 1 del d.lgs. 42/2017, e nelle more di un chiarimento in tal senso, gli stessi sono da ricondurre ai soli soggetti accreditati secondo l'ordinamento regionale in materia di formazione professionale e, nello specifico, accreditati ai sensi della DGR n. 1407 del 27/12/2016 ss.mm.ii e della DGR 894 del 7.8.2017 e ss.mm.ii;

Con il presente atto la Regione Toscana regolamenta sia la formazione abilitante, di cui al citato art. 22, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 42 del 17/12/2017, che la formazione di aggiornamento (formazione continua), di cui all'allegato 1, punto 2 dello stesso decreto legislativo tenuta dai soggetti accreditati di cui sopra e, nello specifico, detta gli indirizzi a cui i suddetti soggetti dovranno attenersi per la realizzazione dei percorsi formativi per TCA ai sensi del D.lgs. n. 42/2017, in coerenza sia con la specifica vigente normativa acustica che con la normativa regionale in materia di formazione professionale.

Resta ferma la competenza in materia di verifica dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di TCA ed inserimento nell'elenco ENTECA, dell'apposita Commissione esaminatrice acustica regionale (di seguito CEAR), istituita con DGR n. 776 del 01/08/2016 e ss.mm.ii..

1. Soggetti che erogano la formazione

I corsi per tecnico competente in acustica, ai fini della presente delibera, sono erogati dai soggetti accreditati ai sensi della DGR 1407 del 27.12.2016 e della DGR 894 del 7.8.2017 e ss.mm.ii. Gli

organismi accreditati realizzano i corsi per tecnico competente in acustica ai sensi della L.R. n. 32/2002 articolo 17 "Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale" comma 2, nel rispetto delle procedure di seguito descritte.
Per eventuali percorsi finanziati si farà riferimento agli specifici avvisi che saranno emanati.

Resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2017, allegato 1, parte B, punto 1, in merito ai corsi tenuti da università, enti o istituti di ricerca, collegi ed ordini professionali, i quali non sono oggetto della presente delibera.

2. Procedura di riconoscimento del corso di TCA
I soggetti di cui al paragrafo 1 dovranno realizzare i corsi per TCA ai sensi della L.R. n. 32/2002 articolo 17 "Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale".
Prima della presentazione della richiesta di riconoscimento del percorso ai sensi della DGR 731/2019 e s.m.i. il soggetto erogatore dovrà presentare richiesta di nulla osta allo svolgimento del corso al settore "SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA e INQUINAMENTI", secondo le indicazioni che saranno da quest'ultimo fornite, ai fini della valutazione da parte dell'apposita Commissione Esaminatrice Acustica Regionale (di seguito CEAR) istituita ai sensi D.G.R. n. 776/2016 con ss.mm.ii. e del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (di seguito TTNC) istituito presso il MATTM ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 42/2017, in coerenza con quanto previsto dalla specifica normativa nazionale per quanto concerne le modalità di tenuta del corso.

A seguito di comunicazione da parte del Settore regionale "SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA e INQUINAMENTI", di seguito Settore SPLEI, del nulla osta a procedere di TTNC e CEAR, i soggetti erogatori dei corsi di cui al paragrafo 1 potranno presentare domanda di riconoscimento ai sensi della DGR 731/2019 e s.m.i. e degli avvisi territoriali per l'attività riconosciuta al competente Settore territoriale Gestione, Rendicontazione e Controllo.

Fermo restando quanto previsto dagli avvisi regionali relativi alle procedure di riconoscimento/finanziamento i soggetti richiedenti dovranno autocertificare nelle forme stabilite dal DPR 445/2000 e secondo il format di cui al paragrafo 9, l'avvenuto ottenimento del nulla osta allo svolgimento da parte del Settore SPLEI con attestazione che il progetto formativo presentato, di cui si richiede riconoscimento/finanziamento, è coerente a quello presentato per la verifica preliminare a TTNC e CEAR per il quale si è ottenuto il nulla osta.

3. Articolazione e durata dei percorsi formativi.
I corsi finalizzati all'abilitazione per TCA hanno una durata di 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche; i moduli tematici sono quelli descritti nell'Allegato 2, parte B del D.lgs . 42/2017, comprendenti 14 distinte tipologie di insegnamenti di cui le prime 11 di tipo teorico e le restanti 3 associabili ad esercitazioni pratiche.

Di seguito si riporta l'elenco delle ore minime di ciascun modulo.
Modulo 1: Fondamenti di acustica: 8 ore.
Modulo 2: La propagazione del suono e l'acustica degli ambienti confinati: 8 ore.
Modulo 3: Strumentazione e tecniche di misura: 16 ore.
Modulo 4: La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale: 12 ore.
Modulo 5: Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari: 8 ore.
Modulo 6: Il rumore delle infrastrutture portuali e aeroportuali: 4 ore.
Modulo 7: Altri regolamenti nazionali e normativa dell'Unione europea: 8 ore
Modulo 8: I requisiti acustici passivi degli edifici: 8 ore
Modulo 9: Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore: 12 ore.

Modulo 10: Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008: 8 ore.
Modulo 11 : Acustica forense: 4 ore.
Modulo 12: Esercitazioni pratiche su uso di fonometri e dei software di acquisizione: 24 ore.
Modulo 13: Esercitazioni pratiche su uso di software per progettazione requisiti acustici di edifici: 12 ore.
Modulo 14: Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la propagazione sonora: 24 ore.

In aggiunta alle suddette 156 ore minime totali dei 14 moduli, resta nella discrezionalità del soggetto erogatore della formazione la distribuzione delle restanti 24 ore di approfondimento, necessarie per il raggiungimento del totale di 180 ore, sulla trattazione degli insegnamenti dei diversi moduli sopra indicati. Ai fini dell'accesso dei discenti all'esame finale è consentita l'effettuazione di un numero massimo di assenze pari a 24 ore distribuite sui vari moduli di insegnamento, purchè sia garantito il raggiungimento delle ore minime sopra descritte come da elenco.

La formazione potrà essere erogata anche in FAD con le modalità di cui alla DGR 988/2019 e s.m.i., fermo restando lo svolgimento in presenza delle ore di formazione pratica, dell'esame finale, e comunque di almeno il 50% delle ore complessive di durata dell'intero corso.
In accordo con gli indirizzi emanati dal TTNC, i corsi devono prevedere il loro compimento in un arco temporale non superiore a 12 mesi ed il periodo di svolgimento non deve essere inferiore a 6 mesi.

Le esercitazioni pratiche previste dal corso devono essere sviluppate in gruppi di lavoro composti da un massimo di 6 partecipanti.

4. Requisiti di accesso ai percorsi formativi abilitanti TCA
Fermo restando che è condizione necessaria ai fini dell'ottenimento della qualifica di TCA, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 42/2017, il possesso di laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, conforme o equipollente a quelle individuate nell'Allegato 2 di detto decreto, oppure, conformemente al comma 2 del medesimo sopracitato articolo in un periodo transitorio limitato, il possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica di soggetti aventi specifici requisiti di formazione pratica in affiancamento, ai fini dell'accesso al corso è richiesto uno dei seguenti requisiti:
1. essere in possesso di laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, conforme o equipollente a quelle individuate nell'Allegato 2, parte A del D. Lgs. n. 42/2017;
2. essere iscritto all'ultimo anno di un corso di laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, conforme o equipollente a quelle individuate nell'Allegato 2, parte A del D.Lgs. 42/2017 ed aver superato gli esami previsti negli anni precedenti;
3. limitatamente ai corsi la cui conclusione è prevista entro i termini del periodo transitorio di cui al comma 2 all'art. 22 del D.Lgs. 42/2017 (17 febbraio 2022), è consentito l'accesso a coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e hanno svolto o stanno svolgimento, in modo non occasionale, attività professionale, in affiancamento, inerenti l'acustica applicata, atta a consentire il raggiungimento del requisito necessario per l'ottenimento della qualifica di TCA entro i termini di deroga previsti. Al fine di stabilire l'effettivo possesso dei requisiti minimi di accesso, con riferimento anche alla valutazione dell'attività obbligatoria in affiancamento già effettuata, i soggetti in questione dovranno acquisire parere di idoneità preventiva dal Settore SPLEI .

Salvo quanto previsto relativamente all'accesso di diplomati all'interno del periodo transitorio di deroga previsto di cui al punto 3 sopra citato, l'idoneità dei requisiti di accesso al corso dovrà essere valutata dal soggetto formatore, il quale dovrà verificare che il titolo o il corso di laurea rientrino tra

quelli previsti dalla legge e nel caso di necessità di chiarimenti potrà richiedere supporto interpretativo al Settore SPLEI competente.

Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza sarà verificata secondo quanto previsto dalla DGR 988/2019 (paragrafo B.1.2.1)

In fase di iscrizione al corso, i discenti dovranno dichiarare:
- di essere consapevoli che il corso dà diritto alla qualifica per TCA solo in presenza del possesso dei sopra citati requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco ENTECA e riconoscimento della qualifica di TCA. I soggetti di cui al punto 2 dovranno dichiarare di essere consapevoli che non potranno fare domanda di ottenimento della qualifica di TCA fino a che non avranno completato il corso di laurea. I soggetti di cui al punto 3 dovranno dichiarare di essere consapevoli che il termine ultimo per fare domanda di ottenimento della qualifica di TCA, a seguito del superamento con profitto dell'esame finale del corso, è la data di cessazione del periodo di deroga, di cui al comma 2 all'art. 22 del D.Lgs. 42/2017;
- di essere consapevoli che la validità dell'attestazione della frequentazione con esito positivo del corso ai fini della richiesta di riconoscimento della qualifica è di 12 mesi dal sostenimento dell'esame secondo quanto previsto nel paragrafo 6.

A seguito della richiesta, presentata al Settore SPLEI, da parte del discente che abbia superato con profitto l'esame finale del corso, di iscrizione all'elenco ENTECA, lo stesso settore procederà alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di TCA e per l'iscrizione nell'elenco nazionale ENTECA attraverso l'apposita commissione CEAR, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 42/2017.

5. Requisiti dei docenti

Per garantire elevati standard formativi, nell'ottica di assicurare un'adeguata preparazione professionale, ogni docente dovrà essere in possesso di titoli di studio appropriati e di una documentata esperienza nella specifica materia di insegnamento ai sensi dell'Allegato 2, parte B, punto 1 del D.Lgs. 42/2017.

L'esperienza di ogni docente deve essere dimostrata attraverso la presentazione, contestuale alla richiesta di autorizzazione del corso al Settore SPLEI , di specifici curricula vitae professionali, dai quali si evincano in modo inequivocabile le effettive esperienze singolarmente maturate; nel caso in cui, durante il successivo svolgimento di edizioni del corso abilitante, dovessero essere sostituiti uno o più docenti, o dovesse essere necessario apportare al corso modifiche, gli organismi attuatori devono acquisire preventivamente il parere favorevole del competente Settore territoriale gestione, rendicontazione e controllo il quale potrà eventualmente avvalersi del Settore SPLEI per accertare che effettivamente non sussistano modifiche sostanziali rispetto a quanto connesso alla precedente espressione di parere.

Nel caso di insegnamenti tecnici in ambito acustico, inerenti lo svolgimento di adempimenti connessi all'applicazione della Legge 447/1995 (moduli n° tre, cinque, sei, otto, nove, dodici, tredici e quattordici), la CEAR ha ritenuto, come specificato nel verbale della Commissione del 27 aprile 2020, che questi debbano essere svolti da T.C.A. di congrua esperienza, che svolgono attività professionale da almeno 5 anni dopo il conseguimento di detta qualifica e siano regolarmente presenti nell'elenco ENTECA oppure che siano comunque autorizzati a svolgere tale attività

nell'ambito di strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della Legge 447/1995.

Per garantire il corretto svolgimento dei moduli del corso, almeno tre docenti devono possedere qualifiche conformi a quanto sopra esplicitato nel precedente punto in coerenza a quanto previsto negli specifici atti di indirizzo.

6. Riconoscimento di crediti

Ai corsi di cui alla presente delibera non si applicano le disposizioni in merito al riconoscimento dei crediti di cui alla DGR 988/2019 e ss.mm.ii..
Eventuali richieste di riconoscimento di moduli di insegnamento di cui al paragrafo 3 completati in precedenti corsi riconosciuti ENTECA relativi a precedenti corsi non conclusi, devono essere presentate dall'interessato al settore SPLEI ai fini di una eventuale autorizzazione.

7. Certificazione degli esiti

I percorsi formativi si concludono con un esame finale di apprendimento dei contenuti formativi.
Lo svolgimento degli esami e la tipologie di prove sono definite in coerenza con quanto previsto dalla norma specifica vigente e dai successivi Atti di indirizzo del TTNC e della CEAR .

L'esame finale dovrà vertere su tre prove cosi strutturate:
- una prova scritta per verificare le competenze tecnico scientifiche necessarie ad affrontare le situazioni più frequenti nell'ambito professionale;
- una prova pratica per verificare l'esperienza maturata dal discente nel corso delle esercitazioni pratiche effettuate, saggiando le capacità del discente ad organizzare e gestire attività di effettuazione di misure acustiche e di rielaborazione di dati rilevati;
- una prova orale per valutare le competenze generali del discente ed eventualmente approfondire lacune e/o incertezze emerse nel corso delle altre due prove.

In caso di mancato superamento dell'esame finale il corso abilitante andrà ripetuto per intero per poter accedere a nuovo esame.
Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di frequenza del corso abilitante per TCA con esito positivo, il quale costituisce uno dei requisiti ai fini dell'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 del D.lgs. 42/2017 tenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il competente settore Gestione, rendicontazione e controllo trasmette i verbali degli esami finali al settore SPLEI affinché questi possa provvedere a verificare la coerenza tra il progetto approvato e lo svolgimento di ciascuna edizione effettuata e del relativo esame finale, provvedendo quindi al suo inserimento nell'apposito elenco del portale ENTECA.
L'attestazione della frequentazione con esito positivo dei corsi abilitanti ha validità massima di 12 mesi ai fini della successiva presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica TCA.

I corsi sono validi sull'intero territorio nazionale, in ottemperanza al D.lgs. 42/2017; la Regione Toscana riconosce gli attestati rilasciati da altre Regioni e Province Autonome in conformità agli indirizzi normativi da esse stesse dettati.

8. Composizione della Commissione d'esame

La commissione d'esame è composta da due esperti individuati dall'organismo formativo tra i docenti del corso e da un componente esterno indicato dalla CEAR, che ne accerta anche la compatibilità in ottemperanza a quanto previsto al punto 2 della D.G.R. n. 874 del 13/07/2000.

Tutti i componenti la commissione d'esame devono essere Tecnici Competenti in Acustica reputati esperti in materia; il componente esterno della suddetta commissione è individuato dalla Regione normalmente tra il personale, avente qualifica di TCA, risultante esperto in materia, appartenente sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altre Amministrazioni pubbliche regionali, preposte all'effettuazione di controlli acustici, quali ARPAT ed ASL; detto componente avrà il compito di verificare il corretto svolgimento degli esami sotto il profilo formale e sostanziale.

Il compenso spettante al Commissario esterno di nomina regionale per l'effettuazione dell'esame finale corso sarà a carico dei soggetti erogatori del corso stesso e sarà definito sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia.

9. Aggiornamento

Ai sensi del D. Lgs 42/2017 Allegato 1 i TCA, a seguito di riconoscimento ed iscrizione in ENTECA, dovranno effettuare la formazione continua minima richiesta mediante partecipazione, nell'arco dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi formativi di aggiornamento, distribuiti su almeno tre anni, ed aventi una durata complessiva di almeno 30 ore, tenendo conto anche delle ore riconosciute per la partecipazione a corsi come docente o commissario in numero massimo di 15 ore.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2017, l'avvenuto svolgimento della formazione deve essere comunicato alla Regione ove il TCA risiede, con dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR n. 445 del 28/12/2000.

I corsi di aggiornamento, parimenti a quelli abilitanti, saranno organizzati dai soggetti idonei, individuati nella parte B dell'allegato 2 del D.Lgs. n. 42/2017, in coerenza con quanto definito dalla specifica norma vigente e dai successivi Atti di indirizzo elaborati dal TTNC e dalla CEAR; pertanto anche per l'erogazione dei corsi di aggiornamento le Agenzie formative e gli enti interessati all'effettuazione di detta formazione, per essere riconosciute come "soggetti idonei alla formazione", dovranno essere accreditati presso la Regione Toscana ai sensi della DGR n. 1407 del 27/12/2016 e della DGR n. 894 del 7/08/2017 e ss.mm.ii.

I soggetti accreditati potranno erogare i corsi di aggiornamento dopo aver ottenuto il relativo nulla osta dal competente Settore regionale SPLEI.
I corsi di aggiornamento non saranno codificati ed inseriti nel repertorio regionale della formazione regolamentata; pertanto non è previsto il riconoscimento di cui al paragrafo 2 obbligatorio invece per i corsi di Tecnico competente in acustica ambientale.

10. Inserimento nel Repertorio Regionale della Formazione regolamentata del percorso di Tecnico competente in acustica e rinvio alla normativa di Settore

Per quanto attiene il contenuto e la durata dei moduli componenti il percorso formativo abilitante di TCA e per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 42/2017 ed nelle disposizioni contenute e nei successivi Atti di indirizzo elaborati dal TTNC e dalla CEAR.

Con successivo decreto del Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione Infrastrutture digitali e azioni di sistema, saranno definiti nel dettaglio i contenuti dei corsi di formazione e sarà

previsto l'inserimento della relative scheda descrittiva nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata, unitamente al format di autocertificazione di cui al paragrafo 2.

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 478**

Modifica composizione del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NURV) e del Regolamento interno.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente "Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici";

Vista la delibera di GR n. 44 del 22 gennaio 2001 con la quale è stato istituito e costituito il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NURV) per la Regione Toscana;

Visto l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza." che individua nel NURV l'autorità competente per la VAS dei piani e programmi approvati dalla Regione;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 riguardante "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008" ed, in particolare, l'art. 21, commi 1 e 2, che così dispongono:

il NURV è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici;

il NURV svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS;

Visto il comma 3 del sopracitato articolo 21 della L.R. 1/2015 secondo il quale "la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno";

Visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 21 della L.R. 1/2015 che, quanto alla nomina dei membri del NURV, prevede che sia effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008 n.5 concernente "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione";

Vista la propria delibera n. 1295 del 29.12.2015 con la quale veniva modificata la composizione del NURV e contestualmente veniva approvato il nuovo regolamento interno del Nucleo;

Visto il decreto del Presidente della Giunta n. 4 del 20.01.2016 con il quale veniva costituito il Nucleo secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, della l.r. 1/2015 ed ai sensi della sopra richiamata legge regionale 5/2008;

Visto l'art. 18 della medesima l.r. 5/2008 in base al quale gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Visto altresì l'art. 21, comma 2, della l.r. 5/2008 in base al quale gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per i quarantacinque giorni successivi, decorsi i quali decadono in assenza di rinnovo;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 inerente il "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la delibera G.R. n. 38 del 25.1.2021 con la quale, ai sensi dell'art. 4 ter della sopra richiamata L.R. 1/2009, sono state individuate le nuove direzioni all'interno dell'organizzazione della Giunta regionale e sono state definite le relative competenze, ivi comprese quelle dell'Avvocatura regionale, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Vista la delibera G.R. n. 99 del 15.2.2021 che esplicita la configurazione iniziale degli assetti organizzativi delle strutture di vertice dell'Amministrazione, tenuto conto delle competenze definite per le direzioni, e delle strutture (settori e posizioni organizzative) di relativo attuale presidio, secondo quanto riportato nell'allegato A alla stessa, e che stabilisce inoltre, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della L.R. n. 1/2009, che l'assegnazione alle strutture di vertice dell'Amministrazione delle risorse umane ed altresì delle risorse finanziarie venga disposta dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 4 bis della medesima legge regionale in coerenza con la configurazione iniziale degli assetti organizzativi delle medesime;

Visto il decreto del Direttore generale n. 2960 del 26.02.2021 che dispone, a norma dell'articolo 4 bis, comma 3, lettera d) della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1, l'assegnazione del personale del ruolo organico della Giunta regionale alla Direzione generale della Giunta ed alle altre Direzioni dal 1° marzo 2021 secondo quanto riportato nell'allegato A dello stesso decreto;

Ritenuto, di conseguenza, di dover apportare le dovute modifiche alla composizione del NURV onde procedere al relativo rinnovo coerentemente con le suindicate novità organizzative e mantenendo quali componenti dell'organo i dirigenti in possesso di specifiche competenze tecniche individuati fra soggetti interni all'amministrazione regionale ed agli enti da essa dipendenti;

Ritenuto di mantenere la struttura dell'organo suddivisa nelle due sezioni, Ordinaria e VAS, come stabilito dalla delibera G.R. n. 1295/2015 e come previsto dal sopra richiamato art. 21, commi 1, 2 e 3 della l.r. 1/2015;

Ritenuto altresì, in considerazione di esigenze interne all'organo stesso derivanti dall'esperienza, di modificare e integrare in alcuni punti, concernenti modalità istruttorie e organizzative del nucleo, il regolamento interno del Nucleo in parola, come proposto dal Settore VIA-VAS-OO.PP. di interesse strategico regionale, e di procedere all'approvazione del un nuovo Regolamento interno allegato al presente provvedimento a farne parte integrante all. A;

Ritenuto quindi di modificare con il presente provvedimento le disposizioni attualmente in vigore previste dalla delibera G.R. n. 1295/2015, procedendo conseguentemente alla revoca di quest'ultima;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione nella seduta del 22.04.2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di articolare la composizione del NURV in forma differenziata in relazione alle diverse funzioni ad esso assegnate dall'art. 21 della l.r. 1/2015, ed in particolare distinguendo le due seguenti sezioni:

a) Sezione ordinaria, per le attività di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. 1/2015, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della stessa l.r. 1/2015 e dalla legge n. 144/1999;

b) Sezione VAS, per le attività svolte in qualità di autorità competente per la VAS per i piani e programmi approvati dalla Regione ed in qualità di soggetto competente in materia ambientale consultato nell'ambito dei procedimenti VAS di piani e programmi di competenza statale o di altri enti secondo quanto stabilito dalla l.r.10/2010.

2. Di definire la composizione del NURV, con riferimento alle Sezioni di cui al punto 1 come segue:

- Sono componenti e presiedono entrambe le sezioni i dirigenti dell'amministrazione regionale competenti nelle seguenti materie:

- in materia di VAS con funzione di Presidente;

- in materia di programmazione regionale o suo delegato con funzione di Vice Presidente.

- Sono componenti della Sezione ordinaria:

a) i dirigenti regionali responsabili delle strutture, o loro delegati, aventi competenze nelle seguenti materie:

- programmazione regionale;

- monitoraggio e controllo;

- statistica e sistemi informativi;

- controllo finanziario degli strumenti di programmazione.

b) il dirigente di IRPET responsabile della struttura avente competenze in materia di valutazione delle politiche regionali o suo delegato.

- Sono componenti della Sezione VAS:

a) i dirigenti regionali responsabili delle strutture, o loro delegati, aventi competenze nelle seguenti materie:

- valutazione di impatto ambientale (VIA);

- valutazione di incidenza (VINCA);

- difesa del suolo;

- tutela dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e radioattività ambientale.

- tutela della qualità delle acque e della risorsa idrica;

- tutela dall'inquinamento atmosferico;

- energia;

- rischi industriali;

- biodiversità e aree protette;

- rifiuti;

- bonifica siti inquinati;

- pianificazione del territorio;

- paesaggio;

- ambiente e salute.

b) il dirigente di ARPAT responsabile della struttura avente competenze in materia di VIA e di VAS o suo delegato.

3. Di approvare il nuovo Regolamento interno del NURV nel testo che allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale - allegato A).

4. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce la citata delibera n. 1295 del 29.12.2015, e relativo Regolamento allegato.

5. Di procedere conseguentemente alla revoca della delibera n. 1295 del 29.12.2015, e relativo Regolamento allegato.

6. Di stabilire che, fino alla nomina dei nuovi componenti, da effettuarsi con successivo atto del Presidente

della Giunta regionale, resta validamente costituito fino alla sua naturale scadenza il NURV nella composizione di cui alla delibera n. 1295/2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Carla Chiodini

Il Direttore
Edo Bernini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

NUCLEO UNIFICATO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NURV)

REGOLAMENTO INTERNO

Sommario

Art.1 - Oggetto
Art.2 - Funzioni
Art.3 - Attività di valutazione e monitoraggio dei piani e programmi regionali, verifica degli investimenti pubblici
Art.4 - Autorità competente per la VAS
Art.5 - Presidente
Art.6 - Funzioni di segreteria e di supporto tecnico al NURV
Art.7 - Convocazione e ordine del giorno
Art.8 - Determinazioni
Art.9 - Procedimento istruttorio
Art.10 - Procedimento semplificato
Art.11 - Verbalizzazione

Art.1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interno del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Toscana (NURV) nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 21, della legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008".

Art.2
(Funzioni)

1. Il NURV ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 1/2015:
   a) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione dei piani e programmi regionali di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2015, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici;
   b) esercita le funzioni di autorità competente per la VAS di cui all'articolo 13 dalla legge regionale n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

Art.3
(Attività di valutazione e monitoraggio dei piani e programmi regionali , verifica degli investimenti pubblici)

1. Il NURV, in qualità di organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale assicura:
   a) il coordinamento della valutazione nel processo di formazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione;
   b) il supporto metodologico al responsabile del piano/programma per tutte le fasi di valutazione durante il processo di formazione del piano/programma;
   c) la validazione della corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta di piano o programma;
   d) le attività di valutazione e/o monitoraggio di progetti, piani e programmi attribuiti alla sua competenza da disposizioni statali e/o regionali;
   e) la gestione del sistema di monitoraggio funzionale al sistema nazionale di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
   f) la gestione dei rapporti con la rete dei nuclei anche promuovendo l'informazione e la diffusione delle conoscenze e delle esperienze nei confronti dei soggetti esterni all'amministrazione.

Art.4
(Autorità competente per la VAS)

1. Il NURV in qualità di autorità competente per la VAS esercita le seguenti funzioni:
   a) esprime il provvedimento obbligatorio e vincolante sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 5, comma 3 e 3bis e 3 ter della l.r. 10/2010;
   b) esprime un parere sul documento preliminare di piano o programma sottoposto a VAS;
   c) esprime il parere motivato conclusivo del procedimento di VAS sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;
2. Il NURV esprime un contributo valutativo qualora la Regione sia consultata in qualità di soggetto competente in materia ambientale nell'ambito dei procedimenti VAS di piani e programmi di competenza statale ai sensi dell'articolo 33 della l.r.10/2010.
3. Il Nucleo può svolgere la funzione di autorità competente per la VAS per piani e programmi che, seppur approvati da altri soggetti, risultano di interesse regionale in relazione al territorio di riferimento o in relazione ai contenuti strategici del piano o programma stesso. Tale funzione è regolata da apposita convenzione stipulata fra la Regione Toscana ed il soggetto richiedente secondo quanto stabilito dall'art.12 della l.r.10/2010.

Art.5
(Presidente)

1. Il presidente del NURV è il dirigente regionale competente in materia di VAS.
1. bis Nell'esercizio delle proprie funzioni, il presidente:
   a) stabilisce la tipologia, la data delle sedute e la/le sezione/i da convocare, ne determina l'ordine del giorno e firma i relativi avvisi di convocazione;
   b) organizza i lavori istruttori e trasmette la documentazione acquisita ai fini dell'istruttoria;
   c) invita alle sedute, se ritiene opportuno, in funzione degli argomenti trattati, altri soggetti coinvolti nel procedimento e altre strutture regionali ed esperti interni o esterni all'amministrazione regionale dotati di particolari competenze;
   d) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione;

e) constata l'esito di votazioni e comunque dichiara chiusa la discussione e, sulla base di questa, propone le conseguenti determinazioni;
f) sottoscrive i verbali delle sedute.

2. Nel caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal componente del Nucleo competente in materia di programmazione regionale, in quanto componente insieme al presidente di entrambe le sezioni avente il ruolo di vice presidente. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento anche di quest'ultimo il presidente è sostituito dal più anziano fra i componenti appartenenti all'amministrazione regionale.

Art.6
(Funzioni di segreteria e di supporto tecnico al NURV)

1. La struttura organizzativa del presidente assicura, mediante lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di supporto tecnico-istruttorio, organizzativo e amministrativo, il regolare funzionamento del NURV.
2. Al fine di cui al comma 1 è anche attiva un'Area web riservata ai componenti il Nucleo ed ai loro delegati, nella quale sono depositati e condivisi comunicazioni, convocazioni, documenti, contributi, osservazioni, determinazioni e verbali inerenti le sedute e gli argomenti esaminati dal Nucleo.

Art.7
(Convocazione e ordine del giorno)

1. Le sedute del NURV sono convocate dal presidente, almeno sette giorni prima della sedute, salvo casi di particolare urgenza, mediante lettera di convocazione, trasmessa in via telematica, nella quale sono indicati: la Sezione del Nucleo convocata, la data, l'ora, il luogo della sedute, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, eventuali altri soggetti invitati.
2. Alla seduta può essere altresì invitato il soggetto proponente ai fini dell'illustrazione della documentazione oggetto di istruttoria e per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi conoscitivi.
3. Il presidente definisce l'ordine del giorno sulla base delle richieste di iscrizione pervenute e dei procedimenti presi in carico.
4. Le richieste di iscrizione all'odg del NURV devono essere trasmesse in via telematica al presidente ed alla segreteria del Nucleo corredate della relativa documentazione. L'argomento viene iscritto all'ordine del giorno non prima di dieci giorni dalla ricezione della documentazione completa. Sono iscritti d'ufficio, in funzione dei tempi definiti dalle consultazioni e dal procedimento VAS, i piani e programmi sottoposti a VAS.
5. Su proposta motivata del presidente o di altro componente, il NURV può disporre, all'unanimità dei presenti, la trattazione di argomenti di particolare urgenza non iscritti all'ordine del giorno. In tale ipotesi gli argomenti sono contestualmente iscritti all'ordine del giorno. Su proposta del presidente o di un altro componente il Nucleo, può essere modificato l'ordine di trattazione degli argomenti della seduta.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è resa nota, ai membri del NURV, di norma con deposito in Area riservata non appena è disponibile e comunque contestualmente all'inoltro dell'avviso di convocazione. Qualora la documentazione non sia disponibile in formato elettronico e non sia agevolmente riproducibile per la mole di materiali o per le caratteristiche tecniche degli stessi, sarà messa a disposizione presso la sede del NURV nei giorni e negli orari indicati dal presidente.

Art.8
(Determinazioni)

1. La seduta è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti, in caso che questi siano in numero pari, della maggioranza nel caso siano in numero dispari.
2. Per i casi di impedimento personale, ciascun componente il Nucleo individua un funzionario assegnato alla propria struttura quale delegato per la partecipazione alle sedute dell'organo. Il delegato assicura le stesse competenze professionali del membro sostituito ed è individuato per tutta la durata del mandato.
3. I nominativi dei componenti il NURV sono pubblicati sul sito regionale del Nucleo stesso ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1, lett.a) la Sezione Ordinaria adotta le seguenti determinazioni:
   a) validazioni di processi valutativi;
   b) certificazioni;
   c) pareri;
   d) proposte.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1, lett.b) la Sezione VAS adotta le seguenti determinazioni:
   a) parere sull'assoggettabilità alla VAS della proposta di piano o programma approvato dalla Regione;
   b) parere sul documento preliminare per la VAS di piani e programmi approvati dalla Regione;
   c) parere motivato di VAS sul rapporto ambientale della proposta di piano o programma approvato dalla Regione;
   d) contributo valutativo in qualità di soggetto con competenze ambientali consultato nell'ambito dei procedimenti VAS di competenza statale o di altri enti
6. Le determinazioni del NURV, di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono adottate all'unanimità dei presenti o sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. I componenti che dissentano dalla determinazione risultata maggioritaria hanno facoltà di dettare a verbale una sintetica motivazione della propria posizione.
8. Qualora venga esaminato un piano/programma il cui proponente è un componente del NURV, questo dovrà astenersi dal procedimento di approvazione della determinazione relativa.
9. Le singole determinazioni approvate in seduta, sono trasmesse ai soggetti interessati cura della segreteria del NURV e pubblicate nella pagina web del Nucleo.
9bis. Per le sedute in presenza le determinazioni vengono firmate dai presenti con firma autografa mentre, le determinazioni approvate con procedimento semplificato di cui al successivo art. 10 vengono firmate con firma digitale del presidente apposta in calce ai nominativi di tutti i componenti del Nucleo.
10. Qualora pervenga al Nucleo un quesito, il presidente valuta la complessità della richiesta e decide se portare la questione all'esame del Nucleo oppure se definire autonomamente i contenuti della risposta. Il presidente sottoscrive la risposta al quesito e la trasmette al richiedente, dandone comunicazione al Nucleo.

Art.9
(Procedimento istruttorio)

1. Il procedimento istruttorio si avvia con l'invio da parte del proponente della documentazione e della richiesta di attivazione del processo valutativo. Successivamente alla ricezione della documentazione, si procede all'inoltro della stessa ai componenti il Nucleo.
2. Per i procedimenti VAS in cui la Regione è soggetto consultato, il presidente procede d'ufficio all'avvio del procedimento istruttorio per la sezione VAS del Nucleo e all'attivazione delle consultazioni ai fini dell'acquisizione di osservazioni degli altri soggetti di livello sub-regionale interessati o delle strutture interne interessate per materia al piano o programma oggetto di esame.
3. Qualora nel corso dell'esame della documentazione emerga l'esigenza di integrazioni documentali, queste sono richieste al proponente prima della seduta istruttoria e messe a disposizione di tutti i componenti il Nucleo.
4. Sulla base dei contributi istruttori dei componenti si procede alla redazione della proposta istruttoria da sottoporre alla seduta del Nucleo.
5. A conclusione della seduta e in base all'esito della stessa è redatta la determinazione finale, nelle forme di cui all'articolo 8. Tale determinazione è successivamente trasmessa ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web del Nucleo.
6. Per i procedimenti VAS in cui la Regione è soggetto consultato, qualora il Nucleo non abbia osservazioni da fare né acquisisca osservazioni in sede di consultazione degli altri soggetti con competenze ambientali di livello sub-regionale, si dà atto nel verbale che il relativo procedimento è stato istruito e che non sono state formulate osservazioni.
7. Nei casi di minore complessità o di particolare urgenza, o nel caso in cui non è possibile indire una seduta in presenza, il presidente ha la facoltà di attivare il procedimento semplificato con le modalità di cui al successivo articolo 10.
8. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria il NURV può avvalersi del supporto di figure professionali esterne con adeguata competenza in specifiche materie.

Art. 10
(Procedimento semplificato)

1. Sulla base della documentazione acquisita, della minore complessità del caso oggetto d'esame, in casi di particolare urgenza o quando non è possibile indire una seduta in presenza, il Presidente avvia il procedimento semplificato senza procedere alla convocazione della seduta ai sensi dell'art.7.
2. Il procedimento semplificato è attivato con comunicazione del presidente, trasmessa in via telematica ai componenti, nella quale sono indicati: l'oggetto, la messa a disposizione in Area riservata della documentazione relativa, il termine entro il quale dovrà essere prodotto il contributo istruttorio, indicando altresì che nel medesimo termine è fatta salva la possibilità per ciascun membro di richiedere la convocazione della seduta ai sensi dell'art.7, la data fissata come termine del procedimento.
3. Decorso il termine per l'acquisizione dei contributi, si procede alla redazione della determinazione finale, ai sensi dell'art.8, che viene messa a disposizione di tutti i componenti per la condivisione in Area riservata.
4. In assenza di riscontro entro la data fissata come termine del procedimento, la determinazione si intende approvata da tutti i componenti. La determinazione approvata è firmata con le modalità stabilite dal comma 9bis dell'art.8.
5. Il resoconto di tale procedura è redatto a cura della segreteria del Nucleo, sottoscritto dal presidente e depositato in Area riservata.
6. La determinazione è successivamente trasmessa ai soggetti interessati e pubblicata nella pagina web del Nucleo.

Art.11
(Verbalizzazione)

1. La segreteria redige un verbale delle sedute del Nucleo dal quale risulta:
   a) l'indicazione della Sezione e degli argomenti trattati;
   b) l'elenco dei presenti alla sedute;
   c) la sintesi della discussione e le determinazioni assunte in ordine a ciascun argomento trattato;
   d) le eventuali dichiarazioni di dissenso di cui all'articolo 8 comma 7.

2. Il verbale si intende approvato nella seduta successiva del Nucleo o, in seguito a deposito in Area riservata, dopo essere stato condiviso mediante risconto mail o laddove non pervenga alcuna risposta entro 5 giorni successivi al deposito.

3. I verbali sottoscritti dal presidente sono raccolti e conservati agli atti del NURV a cura della segreteria e depositati in Area riservata.

3bis. Quando il Nucleo si esprime tramite il procedimento semplificato descritto nell'art.10, il verbale è sostituito dal resoconto della procedura di cui al comma 5 art. 10.

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 479**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Istanza presentata in ottemperanza dell'art. 43, comma 6. Progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "Casanova", nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI). Proponente Solvay Chimica Italia SpA. Provvedimento conclusivo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i seguenti disposti normativi:

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il Dlgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- Vista la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificata dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017;
- la L.R. n.10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L. n. 40/2009- "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";
- la L.R. n. 30/2015 - "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico- ambientale regionale";
- la DGRT n.1346 del 29/12/2015 "primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta";

Richiamate le proprie delibere:

- G.R n. 410 del 10-05-2016 - "D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015";
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";

Premesso che, in data 31/05/2019 (Prot. regionale n. 0221690), la Società Solvay Chimica Italia SpA (cod. fisc. e P.Iva 00104340492, sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Via Piave, 6 - fraz. Rosignano Solvay) - (Proponente) ha depositato presso il Settore "Valutazione di Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di interesse strategico regionale" della Regione Toscana (di seguito Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di cui all'art. 27 bis del D. Lgs 152/06, relativamente al progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "Casanova", nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI), trasmettendo i relativi elaborati;

l'istanza è stata presentata in applicazione del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 10/2010 (VIA postuma) in occasione del rinnovo della concessione mineraria;

nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR), il Proponente ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di VIA, il rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione di salgemma. L'istruttoria regionale ha poi rilevato la necessità che il PAUR venisse integrato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;

Rilevato che il progetto è relativo al rinnovo della concessione mineraria "Casanova" per l'estrazione di salamoia;

Preso atto che:

le attività in oggetto risultano ricomprese nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera "u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" e come tale è soggetto alla procedura di VIA di competenza regionale;

l'impianto ricade interamente nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI);

in esito positivo della verifica di completezza documentale svolta sulla documentazione allegata all'istanza, il Settore VIA ha avviato il procedimento in data 18/07/2019, con contestuale pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/ 2006. Tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

con nota del 22/07/2019, il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, ha formulato richiesta di integrazioni con nota del 17/10/2019;

il Proponente ha provveduto a depositare in data 18/11/2019 la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;

ritenuta rilevante per il pubblico la conoscenza della documentazione integrativa e di chiarimento sopra richiamata, il Settore VIA procedente ha disposto una nuova fase di consultazione del pubblico e a tal fine in data 29/11/2019 ha pubblicato sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico;

in esito ad entrambe le fasi di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

con nota del 03/12/2019, il Settore VIA ha richiesto

pareri e contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente;

con nota del 13/01/2020 del Settore VIA, è stata indetta, ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06, la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona; la Conferenza e ha svolto i propri lavori nelle sedute del 29/01/2020, del 05/11/2020 e del 19/01/2021, come documentato nei relativi Verbali conservati agli atti del Settore VIA, dai quali risulta che:

- nella seduta del 29/01/2020 la Conferenza di Servizi ha aggiornato i propri lavori ad una nuova seduta al fine di consentire al Proponente di presentare documentazione di chiarimento in riscontro a quanto rilevato nei contributi e pareri espressi da ARPAT e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio territorialmente competente e di consentire alla medesima Soprintendenza di accertare se, a seguito delle modificazioni morfologiche indotte dalla subsidenza, risulti necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica;

- nella seconda seduta della Conferenza di Servizi, svoltasi il 05/11/2020, come documentato nel relativo Verbale allegato parte integrante del presente atto (Allegato 1), si è formata la posizione unica regionale che prevede la proposta alla Giunta di esprimere una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di una raccomandazione. La Conferenza di Servizi ha aggiornato i propri lavori ad una nuova seduta stante la necessità di acquisire ulteriori valutazioni circa l'eventuale necessità di acquisire i titoli ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 1775/1933 di competenza Genio Civile Valdarno Inferiore, non presente alla seduta di Conferenza;

- nella seduta conclusiva del 19/01/2021, la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori, come documentato nel relativo Verbale allegato parte integrante del presente atto (Allegato2), proponendo di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al "progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata Casanova, nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)" subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione di una raccomandazione e di rilasciare le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (Allegato A) subordinatamente al rispetto delle ivi indicate;

- rinnovo della concessione mineraria Casanova ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994 (Allegato B) subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Visti i sopra richiamati Verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 29/01/2020, 05/11/2020 ed in particolare quelli delle seduta del 05/11/2020 e della seduta conclusiva del 19/01/2021, contenenti, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale sull'impianto esistente, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di una raccomandazione nello stesso verbale elencate, e di rilasciare le autorizzazioni indicate, subordinatamente a specifiche prescrizioni;

Rilevato altresì che il rinnovo della concessione mineraria Casanova ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994 è stato subordinato, da parte del Settore competente per l'autorizzazione, alla presentazione di garanzia fideiussoria, commisurata all'ammontare derivante dalla perizia di stima dei lavori previsti per il ripristino ambientale (art. 33 commi 3 e 4 della L.R.T. 78/1998), pena la pena la decadenza dell'atto di rinnovo della concessione;

Dato atto che con nota del 06/04/2021 il Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti ha comunicato che Solvay Chimica Italia S.p.A., in data 01/04/2021, ha presentato la garanzia fideiussoria richiesta, come da atti depositati presso il suddetto Settore regionale competente per l'autorizzazione;

Ritenuto di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 05/11/2020 e nella seduta conclusiva del 19/01/2021, come riportate nei relativi verbali parti integranti e sostanziali del presente atto (Allegati 1 e 2) con particolare riferimento al complesso delle prescrizioni indicate, necessarie per la mitigazione degli impatti futuri e di quelli in essere derivati dall'attività sin qui esercita, a garanzia di una maggiore sostenibilità sul contesto ambientale ove risulta insediata l'attività mineraria di cui trattasi;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma relativamente di rinnovo della concessione mineraria denominata "Casanova", nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) della Proponente: Società Solvay Chimica Italia SpA (cod. fisc. e P.Iva 00104340492, sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Via Piave, 6 - fraz. Rosignano Solvay) - come da istanza presentata ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nei verbali

della Conferenza di Servizi del 05/11/2020, 19/01/2021 allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 e Allegato 2), fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) i Soggetti indicati in ciascuna prescrizione. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale pari alla durata della concessione mineraria (indicata in anni 30 a far data dal 12/10/2018);

4) di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi di cui al Verbale del 19/01/2021 parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2) e pertanto dare atto che nel PAUR ex art 27-bis comma 7 sono ricompresi i seguenti atti, autorizzazioni, nulla osta, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto presentato:

1 l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (Allegato A) subordinatamente al rispetto delle ivi indicate;

2 il rinnovo della concessione mineraria Casanova ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994 (Allegato B) subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative alle Autorizzazioni di cui al punto 4), sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia;

6) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società Solvay Chimica Italia SpA;

7) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

8) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Carla Chiodini

Il Direttore
Edo Bernini

SEGUONO ALLEGATI

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Seduta del 05/11/2020

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis I, della L.R. 10/2010. Istanza presentata in ottemperanza dell'art. 43, comma 6. Progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "Casanova", nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI). Proponente Solvay Chimica Italia SpA.

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,* modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- il Dlgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";

- Vista la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificata dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017;

- la L.R. n.10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;

- la L. n. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

- la L. n. 40/2009- *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";*

- la L.R. n. 30/2015 - *"Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale";*

- la DGRT n.1346 del 29/12/2015 *"primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta";*

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "*Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010*";

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *"L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)"*;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamato il verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 29/01/2020 che si è conclusa aggiornando i lavori ad una nuova seduta, al fine di consentire al Proponente di presentare documentazione di chiarimento in riscontro a quanto rilevato nei contributi e pareri espressi da ARPAT e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio territorialmente competente e di consentire alla medesima Soprintendenza di accertare se, a seguito delle modificazioni morfologiche indotte dalla subsidenza, risulti necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica;

Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata seduta del 29/01/2020:

con nota Prot. 0040877 del 03/02/2020 il Settore VIA ha convocato la seconda seduta di Conferenza dei Servizi per il giorno 19 Marzo 2020;

il 04/03/2020 (Prot. 0091721) il Settore regionale Miniere ha inviato una nota con la quale esprime parere favorevole al rinnovo della concessione mineraria "Casanova";

con nota Prot. 0103822 del 11/03/2020 il Settore VIA ha informato tutti i soggetti interessati che, *diversamente da quanto deciso in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 29.01.2020, la Società Proponente non ha depositato i chiarimenti richiesti a seguito, in particolare, dei contributi e pareri espressi da ARPAT e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio* ed ha pertanto rinviato la seduta di Conferenza dei Servizi alla data del 06/04/2020, con l'invito alla Società Proponente di fornire quanto prima la documentazione di chiarimento;

con nota Prot. 0105269 del 12/03/2020 il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa e di chiarimento volontaria consistente nei seguenti elaborati:
- Controdeduzione al contributo istruttorio di ARPAT per gli aspetti di valutazione dell'impatto acustico;
-Controdeduzione al contributo istruttorio del Ministero dei Beni Culturali e per il Turismo. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Pisa e Livorno;
- Tabella dei dati di salinità rilevati sul Botro Grande, a valle dell'immissione del Botro del Peruccio, negli anni 2017-2019;

in data 13/03/2020 (Prot. 0106518) il Settore VIA procedente ha informato tutti i soggetti interessati del deposito della documentazione volontaria di chiarimento del 12/03/2020 da parte del Proponente;

con nota Prot. 0113901 del 20/03/2020 la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, ha trasmesso il proprio parere sulla documentazione volontaria di chiarimento del 12/03/2020 con la quale tra l'altro viene evidenziata la necessità per il Proponente di acquisire, per l'attività in oggetto, l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del Dlgs 42/2004.
La Soprintendenza inoltre rileva che non risultano ancora forniti dal Proponente i chiarimenti e le integrazioni richieste ed in particolare i necessari elaborati con valenza paesaggistica, idonei ad illustrare gli impatti dell'attività rispetto ai valori del paesaggio e dei beni paesaggistici interferiti, *e una proposta di ripristino descritta, rappresentata, graficizzata, dettagliata per fasi temporali e compatibile con i caratteri di valore del paesaggio interferito*. La Soprintendenza evidenzia infine che debba essere prestata la massima attenzione alle modalità di riqualificazione e ripristino delle aree estrattive esistenti una volta dismesse;

con nota Prot. 0115436 del 23/03/2020 il Settore VIA ha trasmesso al Proponente il parere della Soprintendenza sopra richiamato, al fine di formulare eventuali considerazioni e/o controdeduzioni ;

con nota Prot. 0124361 del 31/03/2020 il Settore VIA ha informato i componenti della Conferenza dei Servizi che la Soprintendenza, nella nota del 20/03/2020 sopra richiamata, ha evidenziato la necessità per il Proponente di acquisire, per l'attività in oggetto, l'autorizzazione paesaggistica, e ha rilevato, per il corretto svolgimento del procedimento, considerato che ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 il PAUR deve comprendere, oltre il provvedimento di VIA, anche i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, la necessità che il Comune di Montecatini Val di Cecina e la Soprintendenza si esprimano, per quanto di competenza, anche ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione. Ha comunicato altresì al Comune di Montecatini Val di Cecina la necessità di acquisire, prima della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, il parere della Commissione comunale per il paesaggio.
Con la medesima nota il Settore VIA ha invitato la Società Solvay a riferire con sollecitudine al Settore medesimo dell'eventuale proposito di fornire approfondimenti in relazione a quanto rilevato dalla Soprintendenza. Contestualmente è stata annullata la seconda seduta di Conferenza dei Servizi già convocata per il 6/04/2020;

in data 09/04/2020 (Prot. 0135478) è pervenuta nota con cui ARPAT fa presente che "*le controdeduzioni fornite dal proponente continuano a non rispondere completamente alle richieste in merito agli impatti sulla risorsa idrica ed all'inquinamento acustico e non ne permette quindi una completa valutazione. Al fine di minimizzare gli impatti dovuti all'attività in oggetto, si ritiene pertanto necessario che al proponente sia prescritto di ottemperare alle "condizioni ambientali" dettagliate nel seguito [...].*
ARPAT in particolare rileva che il Proponente:
- in merito all'impatto acustico:
1. deve individuare nell'ambito del presente procedimento una postazione idonea alla rilevazione del rumore residuo, comunicandone la posizione ad ARPAT, in cui realizzare tale misurazione nel caso in cui debba essere valutato il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 in corrispondenza dell'attivazione di nuovi pozzi;
2. deve verificare, tramite misure di collaudo volte a determinare i livelli sonori ai ricettori più vicini, il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 nel caso in cui vengano attivati nuovi pozzi entro una distanza di 600 m dai ricettori individuati.
- in merito alla componente suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee:
deve trasmettere alla Regione Toscana e ad ARPAT una dettagliata proposta tecnica di installazione e gestione di una rete di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali con le caratteristiche indicate, che prenda in considerazione le concessioni "Casanova" e "Buriano" nel loro complesso.
Richiede inoltre che nell'ambito del presente procedimento vengano concordate con ARPAT la metodologia e la postazione di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali per il bacino del Botro Grande e per la vasca ecologica prevista per la concessione "Casanova";
Nell'eventualità che siano perforati nuovi pozzi, ARPAT conferma quanto già espresso nel contributo Prot. 0010519 del 13/01/2020 (prot. ARPAT n. 1717 del 10/1/2020).

con nota Prot. 0175353 del 18/05/2020 il Proponente ha informato il Settore VIA che "*per fornire i chiarimenti richiesti è necessaria un'interlocuzione con la Sovrintendenza dei BBAAPP, cosa che stiamo cercando di finalizzare, per il tramite del Comune di Montecatini Val di Cecina, con eventuale sopralluogo sulle aree interessate dalla Concessione Casanova sul rinnovo della quale é richiesto il loro parere. Solo dopo tale momento sarà per la scrivente possibile comprendere esattamente il contenuto delle loro richieste e definire, così, i tempi per il deposito delle integrazioni che saranno necessarie*";

il 09/07/2020 (Prot. 0239309) il Settore VIA, facendo seguito alla nota del Proponente del 18/05/2020 sopra richiamata, dovendo provvedere a concludere il procedimento, ha nuovamente sollecitato la Società a volere comunicare tempestivamente il termine entro il quale la medesima provvederà al deposito della documentazione di approfondimento in materia paesaggistica;

il 16/07/2020 (Prot. 0247362) la Società Solvay ha comunicato al Settore VIA di aver avuto un incontro con i funzionari della Soprintendenza in data 28/05/2020 e che provvederà a depositare la documentazione di approfondimento entro il 30/09/2020;

con nota del 16/07/2020 (Prot. 0248496) il Settore VIA ha informato il Proponente e tutti i soggetti interessati che, preso atto della comunicazione della Società del 09/07/2020, il deposito della documentazione di approfondimento entro il 30/09/2020 implicherà un'ulteriore dilatazione dei termini del procedimento oltre il termine di conclusione, fissato ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 per 12 Maggio 2020, "*per cause non imputabili a questa Amministrazione*".
Nella nota informa altresì che la data della seconda seduta di Conferenza dei Servizi sarà stabilita successivamente al deposito della documentazione integrativa per consentire ai soggetti interessati di effettuare le proprie valutazioni, indispensabili al fine della corretta conduzione dei lavori della Conferenza.

il 21/09/2020 (Prot. 0318769) il Proponente ha depositato la documentazione integrativa volontaria di approfondimento costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Elaborati grafici;
- Cronoprogramma;

il 23/09/2020 (Prot. 0323283) il Settore VIA ha comunicato a tutti i soggetti interessati il deposito della documentazione di approfondimento di cui sopra ed ha convocato la seconda seduta di Conferenza dei Servizi per la data del 05/11/2020;

il 23/10/2020 (Prot. 0365628) il Proponente ha depositato il seguente elaborato:
- Calcolo sommario della spesa;

- il 02/11/2020 (Prot. 0376119) è pervenuta nota del Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente con la quale si comunica l'impossibilità a partecipare alla Conferenza del 5/11/2020 e conferma i pareri precedentemente espressi;

Dato atto che dalla documentazione integrativa volontaria del 21/09/2020 emerge quanto segue:

l'area di rinnovo dell'attuale Concessione Mineraria denominata "Casanova" (rilasciata con Decreto n. 1/94 del 28 febbraio 1994) ha una superficie complessiva di 115 ettari circa, mentre l'Area di Coltivazione di Salgemma, già interessata da attività di estrazione, riguarda una zona più limitata che si trova nella zona centro-settentrionale della Concessione, per una superficie pari a circa 40 ettari, confinante con la concessione mineraria di salgemma "Buriano" tuttora in attività, oltre ad una fascia di 4 ettari, ubicata a nord-ovest del Botro Grande, in cui si trovano circa 33 sondaggi.
L'estrazione di salgemma al 2017 ha interessato circa il 67% della potenzialità del giacimento ed è prevista per il rinnovo l'estrazione del giacimento residuo per il 33% in circa altri 20 anni di attività senza dover modificare, al netto di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (ad oggi non prevedibili), l'assetto dell'area estrattiva in termini di numero di pozzi ed impianti accessori, salvo uno-due nuovi estrattori ma come manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Al termine dell'estrazione occorrerà attendere ulteriori 3-5 anni continuando a monitorare la subsidenza della zona fino alla cessazione della stessa, con la successiva messa in atto delle opere di ripristino previste.

Dopo una descrizione dei vincoli sovraordinati, della pianificazione territoriale riguardante l'area in oggetto, il Proponente riporta uno studio dell'intervisibilità tra l'area di coltivazione e i centri abitati di Montecatini Val di Cecina e Volterra, su base cartografica 1:10.000 e un'analisi della struttura del paesaggio e dell'ambiente che si pone come obiettivo la messa in rilievo dei segni che derivano dalle attività dell'uomo succedutesi e stratificatesi nel tempo sul territorio in oggetto.
Viene poi descritto il Progetto di ripristino ambientale e paesaggistico ed in particolare vengono dettagliati gli interventi che si propongono per il recupero e la riqualificazione paesaggistica dell'area:
1-Sistemazione della rete scolante e del fosso di guardia che corre a monte della viabilità ad anello,

riattivazione degli esistenti By-pass verso il Botro Grande;
2-Interventi di ingegneria naturalistica;
3-Mantenimento dei ciglionamenti: interventi localizzati di profilatura delle scarpate (zone cacuminali nei punti di massima pendenza) ed eventuali raccordi morfologici localizzati (riduzione e/o riprofilatura delle pendenze e recupero profili morfologici);
4-Mantenimento dei ciglionamenti: nuove piantagioni arbustive nelle aree a vegetazione rarefatta (interventi di ingegneria naturalistica con Talee di arbusti locali) anche con finalità di limitazione dei fenomeni erosivi e che permettano il controllo delle acque di corrivazione superficiale con una efficace ed effettiva azione consolidante della coltre superficiale, per permettere un rapido reinserimento paesaggistico delle aree;
5-Manutenzione della viabilità ad anello finalizzata alla manutenzione della rete scolante e della vegetazione;
6-Mantenimento della vegetazione: area boscata esistente e altre aree arbustive a macchia alta;
7-Nuove piantagioni arbustive e arboree lungo il crinale con eventuali ampliamenti dell'area boscata esistente con funzione di consolidamento del crinale e di riduzione della intervisibilità;
8-Messa in sicurezza dei camini di collasso e riconversione di vasca ecologica;

il Proponente riporta un'analisi della coerenza con le misure di tutela e gli strumenti urbanistici. Vengono infine proposte misure di mitigazione relative ad ognuno degli interventi per il recupero e la riqualificazione paesaggistica dell'area.

Dato altresì atto che

l'odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data **05/11/2020**, è stata aperta alle ore 10:30 dalla Responsabile del Settore VIA, Arch. Carla Chiodini, che la presiede, verificando la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno	Arch. Cristina Bronzino	Delegata
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti	Dott.ssa Simona Signorini	Delegata
Settore Miniere	Ing. Alessandro Fignani	Responsabile
ARPAT	Dott. Antongiulio Barbaro	Responsabile

in rappresentanza della Società proponente Solvay Chimica Italia SpA sono presenti: l'avv. Raffaele Calabrese De Feo, Ing. Efrèn Rodriguez, Ing. Letterio Morabito, Dott.ssa. Beatrice Pucci, Arch. Lorenzo Vallerini, Dott.ssa. Katrien Van Damme, Geol. Massimo Pellegrini;

sono altresì presenti i funzionari regionali Ing. Anna Maria De Bernardinis, Dott.ssa Valeria Lidia Chiappini del Settore VIA, l'Ing. Oreste Neri del Settore Miniere e la Dott. ssa Geol. Manuela Germani del Settore Tutela, Valorizzazione e Riqualificazione del Paesaggio;

è altresì presente l'Ing. Tamara Verdolini di ARPAT;

Tutti i soggetti partecipano in modalità di videoconferenza;

la Responsabile del Settore VIA ricorda che l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/10 in occasione del rinnovo della concessione mineraria; il procedimento è finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e i lavori della conferenza prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, come integrati nel corso del procedimento ed elencati nella tabella successiva;

Amministrazione	*Competenza*
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti	Rilascio del rinnovo della concessione mineraria è, ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994.
Comune di Montecatini di Val di Cecina	Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi.
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di Pisa e Livorno	Esercizio delle competenze di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e smi per quanto concerne l'autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico.

Ricorda inoltre che il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale (sir): "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" (IT5160007);

la Responsabile del Settore VIA richiama gli esiti della precedente seduta del 29/01/2020, ed in particolare della necessità per il Proponente di integrare la documentazione agli atti del procedimento, a seguito dei contributi e pareri espressi da ARPAT e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio nonché della necessità di consentire ai Soggetti competenti di accertare se, a seguito delle modificazioni morfologiche indotte dalla subsidenza, sia necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Dlgs 42/2004, stante la presenza nell'area della concessione di due beni paesaggistici di cui alla lettera c) e g) dell'art. 142 del Dlgs 42/2004;

Ricorda inoltre che nella medesima seduta di Conferenza del 29/01/2020 il rappresentante del Genio Civile si era impegnato *a verificare la necessità di acquisire l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523 del 1904 nonché l'eventuale concessione demaniale;*

la Responsabile del Settore VIA dà atto che la Soprintendenza nel parere del 20/03/2020 ha accertato la necessità di acquisire, per l'attività in oggetto, l'autorizzazione paesaggistica, in quanto l'art.146 c.1 del D. Lgs. 42/2004 chiarisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 o 142 dello stesso Codice non possono introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Pertanto qualsiasi intervento, non solo edilizio, ma di modifica dello stato dei luoghi, dev'essere sottoposto ad una preventiva verifica di compatibilità. Gli interventi per i quali non è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 149 del D.lgs n. 42/04 e quelli indicati nell'Allegato A al DPR n. 31/2017 tra i quali non rientra il progetto in oggetto;

l'Arch. Chiodini informa che a seguito della convocazione dell'odierna conferenza sono pervenuti:
- nota di ARPAT (Prot. 0360691 del 21/10/2020) con la quale l'Agenzia rileva:

Premessa
Il presente contributo ha come oggetto la valutazione delle integrazioni volontarie depositate da Solvay Chimica Italia SpA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale per il rinnovo della concessione mineraria per l'estrazione di salamoia situata in località Casanova, nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI), ai sensi dell'art. 73 bis della L.R. 10/2010.
Il documento valutato, dal titolo "Progetto preliminare di ripristino ambientale e paesaggistico", integra la documentazione già presentata ottemperando a quanto previsto dalle Linee Guida della Regione Toscana sulla documentazione necessaria al rilascio della "VIA postuma".
La metodologia di indagine proposta nel documento è stata impostata per rispondere in modo coerente ed omogeneo alla richiesta di integrare la documentazione presentata dal proponente con la redazione di un Progetto di ripristino paesaggistico sufficientemente dettagliato ed elaborato in funzione degli impatti individuati e dei caratteri del paesaggio di riferimento. Di seguito si riportano alcune valutazioni in riferimento esclusivamente alle matrici di competenza di questa Agenzia, tralasciando tutto ciò che riguarda gli aspetti paesaggistici e di pianificazione territoriale.

Suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, criticità del territorio
Al termine delle attività minerarie è prevista la dismissione di tutte le strutture impiantistiche fuori terra; per quanto riguarda i pozzi minerari i casings saranno espiantati fino alla profondità di 2,5 m e sigillati, tuttavia non sono indicate le modalità di sigillatura. Al fine di evitare che le tubazioni possano determinare vie preferenziali per il trasferimento in profondità di acque contaminate o la risalita di salamoie, si ritiene opportuno che la sigillatura venga effettuata con una cementazione del foro utilizzando una tubazione mobile e operando l'iniezione di miscela cemento-bentonite a risalire.
Il proponente afferma che il ripristino della stabilità topografica, con l'annullamento degli effetti di subsidenza, è garantito entro due anni dal termine delle estrazioni; sono previsti monitoraggi strumentali fino a 5 anni dopo la cessazione delle attività minerarie. Le aree dissestate corrispondenti ai margini dei camini di collasso saranno recintate.
Si ritiene che la definizione proposta dal proponente di impatto temporaneo sulle caratteristiche geomorfologiche dell'area non sia corretta. Infatti, la morfologia e di conseguenza tutti gli effetti degli agenti esogeni che naturalmente contribuiscono a definire l'assetto geomorfologico dell'area risultano alterati dalle attività minerarie. L'abbassamento del terreno è una conseguenza non eliminabile della rimozione dello strato salino e tale alterazione risulta essere permanente. Il nuovo assetto geomorfologico, comunque, presenterà situazioni di significativa criticità ambientale solo in presenza di un aggravio del rischio idrogeologico. Vista l'omogeneità della subsidenza su un'area molto estesa, quindi con alterazioni limitate del reticolo idrografico naturale, tale ipotesi è verificata solo in corrispondenza dei crateri indotti dai camini di collasso. Tali strutture dovranno, come previsto, essere adeguatamente monitorate nel tempo in modo da evitare accumuli idrici instabili che potrebbero innescare flussi incontrollati di acque o debris flow. Ruscellamenti concentrati su substrati argillosi esposti possono favorire la formazione di strutture erosive a veloce evoluzione con possibile estensione dei fenomeni di instabilità su aree sempre più estese. Si ritiene quindi opportuno che vengano previsti interventi di ingegneria naturalistica sulle superfici esposte a maggiore pendenza, lasciando le restanti aree alla rinaturalizzazione da parte della vegetazione indigena.
Una volta ripristinata l'originaria copertura vegetativa, la fruibilità dell'area non risulterà diversa da quella precedente alle attività minerarie, con l'unica eccezione delle scarpate dei citati crateri dei camini di collasso. Si ritiene opportuno che tali scarpate vengano recintate o comunque adeguatamente segnalate fino al loro completo riassorbimento da parte dei fenomeni naturali.
Si ribadisce infine quanto già espresso nell'ambito del procedimento in corso con i contributi ARPAT prot. n. 1717 del 10/1/2020 e prot. n. 24690 del 9/4/2020.

- nota del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti (Prot. 0364089 del 22/10/2020) con il quale viene comunicato che:
In risposta alla Vs. nota Prot. n. 0323283 del 23/09/2020, riguardante la richiesta di parere/contributo istruttorio per il procedimento in oggetto, si fa presente che il rilascio di concessioni minerarie è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria, commisurata all'ammontare derivante dalla perizia di stima dei lavori previsti per il ripristino ambientale (art. 33 commi 3 e 4 della L.R.T. 78/1998).
Pertanto, qualora il Progetto preliminare di ripristino ambientale e paesaggistico, trasmesso dal proponente in sede di integrazioni con nota ns. prot. n. 0318769 del 21/09/2020, venga giudicato idoneo dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di Pisa e Livorno, lo stesso dovrà essere integrato da una perizia di stima dei lavori di ripristino, che, se validata dal competente Settore "Miniere" di Regione Toscana, costituirà l'ammontare della garanzia fideiussoria richiamata nel precedente paragrafo.
Qualora il Settore in indirizzo, nella seduta del 5/11 p.v., sia nella condizione di procedere al rilascio della compatibilità ambientale ed all'acquisizione di ogni altro atto di assenso necessario al rinnovo della Concessione in oggetto, questo Settore fa presente fin da adesso che l'eventuale autorizzazione al rinnovo avrà validità dalla data di presentazione, da parte della Società concessionaria, della suddetta garanzia fidejussoria per le opere di ripristino ambientale e paesaggistico.

- nota del Settore Miniere (Prot. 0366125 del 26/10/2020) con la quale si comunica che:
le considerazioni istruttorie, di esclusiva competenza mineraria, relativamente al progetto di rinnovo della concessione mineraria per salgemma Casanuova, sono già state inviate con nota prot. 327771 del

02/09/2019, che con la presente vengono confermate.
Per quanto di esclusiva competenza mineraria, anche in riferimento alla perizia di stima delle opere di ripristino ambientale presentata in data 23/10/2020, si conferma il parere favorevole già inviato con nota prot. 327771 del 02/09/2019.
La posizione potrà essere aggiornata nel corso della seduta, come potrà essere riportato nel verbale.

- nota del Comune di Montecatini Val di Cecina (Prot. 0379244 del 04/11/2020) con la quale l'Amministrazione esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Pisa e Livorno (Prot. 0381278 del 05/11/2020) con la quale si esprime un parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale degli interventi, nonché ai fini dell'autorizzazione paesaggistica. In particolare la Soprintendenza fa presente che:
"*La concessione mineraria denominata "Casanova" ubicata ad est del Botro Grande nel Comune di Montecatini Val di Cecina, ed contigua all'area di concessione denominata "Buriano". L'attività mineraria descritta dal Proponente organizzata su una scacchiera di pozzi, per un totale di circa 260, su un'area in precedenza agricola. L'attività di perforazione dei pozzi terminata nei primi anni 2000, e da allora in atto la sola coltivazione del banco salino mediante i pozzi realizzati.*

Il procedimento in oggetto istruito ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, ed ha pertanto ad oggetto una valutazione di impatto ambientale "postuma"; il Responsabile del Settore VIA ricorda, nel verbale del 29/01/2020, "che la procedura di VIA postuma per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio".

Pertanto, il presente parere riferito al procedimento di VIA postuma e all'autorizzazione paesaggistica per le attività proposte. Resta inteso che sono esclusi dal presente parere, ai fini autorizzativi, interventi precedentemente realizzati.

Il rinnovo della concessione sarebbe finalizzata all'esaurimento del giacimento e ad operazioni legate alla dismissione dell'attività, non essendo previste, ad eccezione di opere dl manutenzione, modifiche all'assetto dell'area estrattiva in termini di pozzi ed impianti accessori. La dismissione sarà graduale ed i settori di ripristino saranno indicati a seguito dell'esaurimento dei vari pannelli di coltivazione.

L'area di coltivazione si colloca in uno dei territori di maggior pregio paesaggistico della Val di Cecina e della Toscana centrale, tra i borghi di Volterra e Montecatini, caratterizzato da paesaggi di elevato valore naturalistico ed estetico - percettivo. Le morfologie collinari sono rivestite da un'alternanza di seminatavi e aree boscate, dalle quali emergono importanti fenomeni erosivi e un sistema insediativo storico a bassa intensità. L'area in concessione sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett c) e g) del D. Lgs. 42/2004, e pertanto sottoposta alla Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del PIT e alla Disciplina contenuta nella scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina.

La scheda d'ambito n. 13 segnala diffusamente come le attività estrattive e minerarie in funzione e dismesse rappresentino una delle maggiori criticità per il paesaggio della Val di Cecina, avendo impresso profondi segni e trasformazioni sul territorio. Pertanto il ripristino ambientale delle aree estrattive dismesse rappresenta un priorità per il paesaggio d'ambito, al fine di salvaguardare e, dove necessario, ricostituire i valori storici e identitari di assoluto rilievo associati al paesaggio interferito.

La documentazione integrativa prodotta contiene una rappresentazione dell'area di coltivazione allo stato attuale, ne evidenzia le principali caratteristiche (Relazione tecnica, Tabella 1, pagina 42 e segg,, Tav. 03, 04, 05, 06), e sottopone a valutazione un progetto preliminare di ripristino ambientale e paesaggistico (Capitolo 5 della Relazione Tecnica, Allegato 1 Schede Progetto, Tav. 07, Cronoprogramma) che dovrà essere verificato, aggiornato e dettagliato a fine attività. Quest'Ufficio in generale ritiene condivisibile

l'impostazione progettuale finalizzata alla rinaturalizzazione dell'intera area, basata sull'osservazione della spontanea evoluzione attivatasi nelle porzioni della coltivazione già dismesse, e all'ipotesi di realizzazione di un parco naturale in futuro accessibile in sicurezza, che consentirebbe la ricomposizione di un paesaggio attualmente frammentato e la lettura dei luoghi nella loro complessità.

Pertanto, visto il procedimento di VIA postuma e quanto disposto dall'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, tenuto conto che le attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio, e che hanno già prodotto i loro più significativi impatti, vista la Disciplina dei beni paesaggistici interessati e gli obiettivi della Scheda d'ambito n. 13, considerato che la prosecuzione dell'attività, come descritto dal Proponente, non comporterà ulteriori modificazioni al territorio se non quelli legati ai fenomeni di subsidenza già innescati e in corsa di monitoraggio, valutato che il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area obiettivo prioritario ai fini della salvaguardia del paesaggio d'ambito, vista l'analisi di dettaglio degli ambiti paesaggistici omogenei attualmente presenti, e il conseguente progetto preliminare di ripristino, i cui interventi specifici sono descritti e rappresentati, quest'Ufficio ritiene di rendere parere favorevole alla richiesta in esame, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Il cronoprogramma proposto per il progetto di ripristino prevede, per la natura delle attività, dei tempi estremamente lunghi. Si prescrive che sia progressivamente aggiornato lo stato di graduale dismissione del pannelli di coltivazione, al fine di valutare la possibilità di avviare il ripristino in tempi maggiormente contenuti almeno per una parte dell'area.

In accoglimento della proposta espressa dal Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel corso della Conferenza del 29/01/2020, si chiede che la relazione annuale sullo stato dei luoghi sia trasmessa anche a questa Soprintendenza, al fine di valutare congiuntamente eventuali future modifiche morfologiche e la conseguente possibilità di attuazione del progetto di ripristino ipotizzato.

A dismissione dell'attività, si chiede che tale monitoraggio confluisca in un aggiornamento delle Tabelle 1 e 3 contenute in Relazione tecnica e delle Tavole 06 e 07, per un diretto riscontro della possibilità di realizzare il progetto ipotizzato, e per facilitare la predisposizione di eventuali modifiche necessarie al progetto. Tali aggiornamenti saranno condivisi con questa Soprintendenza e costituiranno la base per la redazione del progetto esecutivo.

Saranno condivisi con quest'Ufficio le valutazioni relative alla possibile fruizione dell'area. La manutenzione della viabilità descritta sarà definita in dettaglio anche in funzione di eventuali percorsi da rendere accessibili, valutando l'opportunità di conservare alcuni tratti di viabilità e dismetterne altri, al fine di mitigarne l'impatto nelle visuali dall'alto e dal borgo di Montecatini Val di Cecina, prestando particolare attenzione alle zone di maggior visibilità individuate in Tav. 03. La messa in sicurezza e recinzione temporanea dei camini di collasso sarà realizzata prestando attenzione all'integrazione paesaggistica della soluzione progettuale proposta.

Il progetto non contiene un dettaglio delle vasche presenti e delle opere previste per la trasformazione in specchi d'acqua. Tale aspetto dovrà essere approfondito, valutando preferibilmente al rimozione di eventuali materiali incoerenti con la rinaturalizzazione dell'intera area".

Viene inoltre ricordato che ARPAT nel contributo del 09/04/2020 ha segnalato la necessità che il Proponente, nell'ambito del presente procedimento:
- individui una postazione idonea alla rilevazione del rumore residuo, comunicandone la posizione ad ARPAT, in cui realizzare tale misurazione nel caso in cui debba essere valutato il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 in corrispondenza dell'attivazione di nuovi pozzi;
-concordi con ARPAT la metodologia e la postazione di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali per il bacino del Botro Grande e per la vasca ecologica prevista per la concessione "Casanova";

con riferimento alla necessità di acquisire l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523 del 1904 nonché l'eventuale concessione demaniale la cui verifica era da accertarsi da parte del Genio Civile si fa presente che non sono

pervenuti chiarimenti di merito.

la Responsabile del Settore VIA chiede ai presenti di esprimere le valutazioni di competenza in merito alla documentazione presentata dal Proponente in data 21/09/2020 e agli aspetti non ancora chiariti sopra richiamati di competenza della Soprintendenza e di ARPAT:

il Dott. Barbaro, la Dott.ssa Signorini e l'Ing. Fignani procedono a riassumere gli aspetti salienti degli ultimi relativi pareri di competenza;

L'Arch. Bronzino procede ad illustrare i contenuti del parere rimesso. Il parere è favorevole a condizione che venga attuato il progetto di ripristino e a condizione che la Soprintendenza riceva i richiesti aggiornamenti alle cadenze temporali stabilite, in esito al monitoraggio dello stato dei luoghi. Ricorda inoltre che l'autorizzazione paesaggistica ha una validità di 5 anni e pertanto Solvay dovrà procedere a successivi rinnovi. In occasione del rinnovo è opportuno che la Società inserisca gli aggiornamenti degli elaborati Tabelle 1 e 3 contenute in Relazione tecnica e delle Tavole 06 e 07 della documentazione volontaria del 21/09/2020. Procede quindi ad illustrare nel dettaglio le prescrizioni riportate nel parere.

L'Avv. Calabrese ricorda che il progetto di ripristino finale è stato presentato sulla base di ipotesi della configurazione morfologica al termine dell'attività minerarie e potrà essere attuato solo alla fine dell'attività mineraria. I monitoraggi richiesti sono stati richiesti per verificare il permanere dei presupposti per attuare il progetto finale, quando l'autorizzazione paesaggistica non sarà più necessaria. Ogni 5 anni verrà aggiornato lo stato dei luoghi ma non ci sarà una progettazione esecutiva.

L'Arch. Bronzino ribadisce che in occasione del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica gli elaborati progettuali (Tabelle 1 e 3 contenute in Relazione tecnica e Tavole 06 e 07) dovranno essere aggiornati sulla base dello stato dei luoghi a quella data.

Il Prof. Vallerini ritiene che l'aggiornamento quinquennale costituisca verifica quantitativa e qualitativa degli interventi. In riferimento alla tavole richiamate dalla Soprintendenza ritiene che le stesse vadano aggiornate adeguandole alla situazione reale che si verrà a creare nel tempo, di fatto l'aggiornamento rappresenta una verifica del monitoraggio che viene fatto ogni anno, che tuttavia resterebbero gli interventi definiti nel progetto già presentato.

L'Arch. Bronzino precisa che il progetto presentato contiene solo dei tipologici che dovranno essere specificati e dettagliati.
La Soprintendenza ribadisce che oggetto di approvazione nell'ambito del presente procedimento è il progetto preliminare presentato, a condizione che a dismissione dell'attività, e quindi prima della sua realizzazione, sul progetto almeno definitivo o esecutivo sia acquisita l'autorizzazione paesaggistica.

Riguardo alla richiesta di anticipare alcune attività di ripristino, il proponente precisa che ciò non è possibile in quanto è presente una rete che potrà essere rimossa solo con la dismissione dell'intero pannello di Casanova.

L'Arch. Bronzino ribadisce che è stato chiesto di effettuare una valutazione al riguardo. La Società conferma la disponibilità ad effettuare tale valutazione a termine dei primi cinque anni.
L'Arch. Bronzino, riguardo agli aspetti di manutenzione della viabilità, precisa che tutte le soluzioni di dettaglio dovranno in ogni caso essere sottoposte ad una valutazione specifica.

Il Prof. Vallerini ricorda che la viabilità esterna verrà mantenuta in quanto necessaria anche per la gestione degli interventi di ripristino, fa presente che ognuno degli interventi è stato rappresentato con schede "tipo" dando indicazioni progettuali del tipo di intervento per la fase esecutiva. Riguardo alla viabilità, le schede si sono concentrate sulla viabilità ad anello, esterna, mediante la quale si accede anche all'interno della miniera. La viabilità interna in alcuni casi è stata trattata con stabilizzato in fase di cantiere e spesso risulta già naturalizzata in quanto di fatto non viene più utilizzata. Il Proponente ritiene che la viabilità interna tra

venti anni, al termine della coltivazione, sarà completamente riassorbita. Solo alcuni aspetti molto limitati (ad esempio piccole scarpate residue…) andranno controllati e sottoposti a manutenzione.
La Società propone che, poiché il progetto prevede solo il mantenimento di una viabilità esterna, nelle prescrizioni si tenga conto solo della manutenzione della viabilità esterna. La viabilità interna non è più esistente.

L'Arch. Bronzino ribadisce che la viabilità nel suo assetto definitivo verrà valutata in sede esecutiva in funzione dell'assetto finale dell'area.

L'Arch. Chiodini in relazione alla questione emersa nel corso della precedente seduta sulla necessità di acquisire l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523 del 1904 nonché l'eventuale concessione demaniale, la cui verifica era da accertarsi da parte del Genio Civile, fa presente che non sono pervenuti chiarimenti di merito e rileva che il Settore non è presente in seduta. Chiede al Proponente se abbia preso contatti diretti con il Genio Civile. Il proponente al riguardo risponde che non ha effettuato alcuna verifica, in quanto attendeva comunicazioni al riguardo dal Genio Civile medesimo.

Il Prof. Vallerini, consulente del Proponente in relazione a quanto riportato nel contributi di ARPAT sull'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica, rileva che Solvay ha individuato gli interventi di ingegneria naturalistica nelle zone a maggior pendenza e che attualmente si presentano prive di vegetazione in quanto dilavate dalle acque meteoriche. Gli interventi previsti hanno lo scopo di favorire la rinaturalizzazione delle aree attualmente scoperte; sono interventi di idrosemina con semi di erbacee e arbusti. Per quanto riguarda la naturalizzazione delle altre aree sono state previste piantagioni di arbusti sulle scarpate e l'ampliamento dell'esistente bosco di crinale. Quest'ultimo intervento serve anche per una schermatura visuale dal lato di Montecatini Val di Cecina. Per quanto riguarda invece la questione delle recinzioni, si è previsto di inserirle per la messa in sicurezza dei camini di collasso. Le scarpate non sono in ogni caso percorribili e vi è presenza di vegetazione arbustiva alta e a volte anche arborea.
Il processo di rinaturalizzazione si completa con il recupero della vasca ecologica con finalità di laghetto naturalistico e piantagione di vegetazione igrofila.

Interviene l'Ing. Morabito di Solvay il quale fa presente che la sigillatura dei pozzi viene sempre preventivamente concordata con il Settore Miniere. Rileva che la cementazione come principio generale è corretta ma la possibilità di procedere alla sigillatura con cementazione andrà valutata caso per caso. L'utilizzo del cemento non sempre risulta possibile, perché a volte ad esempio ci possono essere vuoti che non ne consentono l'utilizzo, il quale diventerebbe peggiorativo. Prima di sigillare il pozzo la Società svolge di prassi alcune verifiche, spesso il pozzo si chiude da solo negli anni. Dopo la verifica si decide qual è l'operazione migliore da attuare. Un tecnica molto usata prevede la sigillatura con schiuma poliuretanica fino alla superficie e alcune volte viene eseguita una saldatura finale mediate tappo di metallo.

Il Dott. Barbaro chiede all'Ing. Fignani se sia d'accordo nell'indicare la modalità di sigillatura con cementazione quella ordinaria. In caso questo non sia possibile, Solvay dovrà procedere a comunicare con congruo anticipo l'impossibilità a procedere in tal senso e ad indicare le modalità alternative per la sigillatura.

L'Ing. Tamara Verdolini riporta i punti salienti del contributo del 09/04/2020 con il quale ARPAT fa presente che "*le controdeduzioni fornite dal proponente continuano a non rispondere completamente alle richieste in merito agli impatti sulla risorsa idrica ed all'inquinamento acustico e non ne permette quindi una completa valutazione. Al fine di minimizzare gli impatti dovuti all'attività in oggetto, si ritiene pertanto necessario che al proponente sia prescritto di ottemperare alle "condizioni ambientali" dettagliate nel seguito [...].*
ARPAT in particolare rileva che il Proponente:
- in merito all'impatto acustico:
1. deve individuare nell'ambito del presente procedimento una postazione idonea alla rilevazione del rumore residuo, comunicandone la posizione ad ARPAT, in cui realizzare tale misurazione nel caso in cui debba essere valutato il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 in corrispondenza dell'attivazione

di nuovi pozzi;
2. deve verificare, tramite misure di collaudo volte a determinare i livelli sonori ai ricettori più vicini, il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 nel caso in cui vengano attivati nuovi pozzi entro una distanza di 600 m dai ricettori individuati.
- in merito alla componente suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee:
deve trasmettere alla Regione Toscana e ad ARPAT una dettagliata proposta tecnica di installazione e gestione di una rete di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali con le caratteristiche indicate, che prenda in considerazione le concessioni "Casanova" e "Buriano" nel loro complesso.
Richiede inoltre che nell'ambito del presente procedimento vengano concordate con ARPAT la metodologia e la postazione di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali per il bacino del Botro Grande e per la vasca ecologica prevista per la concessione "Casanova";
Nell'eventualità che siano perforati nuovi pozzi, ARPAT conferma quanto già espresso nel contributo Prot. 0010519 del 13/01/2020 (prot. ARPAT n. 1717 del 10/1/2020).

La Dott. ssa Geol. Manuela Germani del Settore competente in materia di paesaggio ribadisce quanto già espresso dal Settore nel contributo istruttorio già inviato e le relative prescrizioni.

Terminati gli interventi, alle ore 12:40 il Presidente invita i rappresentanti del Proponente ad uscire.
I rappresentanti degli Uffici regionali, di ARPAT e della Soprintendenza procedono quindi a svolgere le considerazioni riguardo alla compatibilità ambientale del progetto presentato, sulla base dell'istruttoria condotta allo scopo dal Settore VIA, con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, ai pareri e ai contributi tecnici istruttori pervenuti ed espressi nel corso dell'odierna seduta.

Dato atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:
- documentazione iniziale depositata in data 31/05/2019 (protocollo regionale n. 0221690);
- documentazione integrativa in esito alla verifica di completezza formale depositata in data 16/07/2019, con nota prot. n. 0277084;
- documentazione di integrazione e di chiarimento depositata in data 18/11/2019 (Prot. 0427279);
- documentazione integrativa volontaria (Prot. 0105269 del 12/03/2020);
- documentazione integrativa volontaria del 21/09/2020 (Prot. 0318769);
- documentazione integrativa volontaria del 23/10/2020 (Prot. 0365628);

Preso atto che, con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti ed espressi nel corso del procedimento risulta che:
- il Settore Forestazione, Usi Civici e Agroambiente, nei propri contributi del 6/6/2019 e 17/12/2019 esprime un parere favorevole;
- il Settore Sismica nei propri contributi del 29/7/2019 e del 18/12/2019 fa presente di non ravvisare aspetti di competenza del Settore;
- il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel contributo conclusivo del 10/01/2020 si esprime in relazione alla valutazione di incidenza sul SIC/ZPS/SIR "*Fiume Cecina da Berignone a Ponteginor*i" - Codice natura 2000 IT5170007 e fa presente che le incidenze rilevate sul sito Natura 2000 sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni che riguardano in particolare la fase di termine attività e ripristino delle aree di coltivazione;
- il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio esprime, con la nota conclusiva del 27/01/2020, parere favorevole con prescrizioni;
- IRPET, nel proprio contributo del 29/07/2019 rileva che, prendendo atto che lo SIA configura il rinnovo della concessione come l'unica alternativa progettuale possibile e tenendo conto che il ciclo produttivo dello stabilimento di Rosignano è attualmente basato anche sull'estrazione di salamoia dalla concessione in oggetto, l'eventuale arresto dell'estrazione dalla concessione "Casanova", senza la definizione di scenari produttivi e/o approvvigionamenti alternativi, potrebbe avere ripercussioni sulla capacità produttiva di tale stabilimento;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 17/09/2019, evidenzia, tra l'altro, che l'area non ricade tra le aree a pericolosità da alluvione, ma ricade nella mappa della pericolosità da alluvioni di tipo Flash Floods - "Aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e

concentrati", in classe di pericolosità P3 elevata; in riferimento al Piano di Gestione delle Acque, l'Autorità rileva che i corpi idrici prossimi all'installazione sono il corpo idrico superficiale Botro Grande e il corpo idrico sotterraneo non definito; l'Autorità raccomanda l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- il Comune di Montecatini Val di Cecina nel parere del 28/01/2020 esprime una posizione favorevole. Con nota del 04/11/2020 esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione paesaggistica;
- ARPAT valuta il progetto favorevolmente formulando specifiche prescrizioni e raccomandazioni, come dettagliato nei contributi istruttori trasmessi e meglio riportati in premessa al presente verbale;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno valuta il progetto favorevolmente formulando specifiche prescrizioni e raccomandazioni, come dettagliato nel parere trasmesso in data odierna e riportato in premessa al presente verbale;
- il Settore Miniere con la nota conclusiva del 26/10/2020 esprime una posizione favorevole;
- il Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti con nota conclusiva del 22/10/2020 esprime una posizione favorevole;
- il Settore Genio Civile Settore Genio Civile Valdarno Inferiore nella prima seduta di Conferenza del 29/01/2020 *"non rileva elementi ostativi e ribadisce che l'utilizzo dell'acqua a fini minerari deriva dalla Derivazione Grande Cacciatina che è stata recentemente rinnovata. Procederà a verificare la necessità di acquisire l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523 del 1904 nonché l'eventuale concessione demaniale";*

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente nonché ai pareri e ai contributi tecnici istruttori pervenuti ed espressi nel corso del procedimento, nonché della discussione tenutasi nel corso dell'odierna seduta:

- aspetti ambientali – componente atmosfera: il programma dei lavori presentato non prevede la perforazione di nuovi pozzi. Conseguentemente gli impatti sulla componente atmosfera sono riconducibili eventualmente alle emissioni in atmosfera generate nell'ambito delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione (ripristini e ri-perforazioni di pozzi esistenti); dette emissioni in atmosfera si prevede in ogni caso che siano di durata estremamente breve (circa 12 giorni) e comunque legate ad eventi di carattere straordinario; al riguardo ARPAT suggerisce alcune prescrizioni per mitigare i suddetti impatti, che sono state recepite nel successivo quadro prescrittivo;

- aspetti ambientali – componente rumore e vibrazioni: in merito alla documentazione presentata dal proponente inerente all'impatto acustico generato dalle attività estrattive, ed in particolare con riferimento ai chiarimenti volontari del 13/03/2020:
- si prende atto che nella documentazione fornita, il proponente riconosce di aver commesso un errore nell'indicazione delle distanze;
- dall'esame dei risultati delle misure effettuate, si concorda che non debba essere valutato il rispetto del valore limite di immissione differenziale, in quanto i livelli misurati in ambiente esterno risultano inferiori ai livelli minimi di applicabilità per il criterio differenziale (lettera a, comma 2, art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997);
- la postazione individuata dal proponente per la misurazione del rumore residuo, denominata M3, non può essere considerata idonea a rappresentare il rumore residuo nelle postazioni di misura M1 ed M2 in quanto il livello di rumore residuo rilevato in M3 è risultato talvolta superiore al livello di rumore ambientale misurato nelle postazioni di misura M1 ed M2. Arpat ritiene che debba essere individuata una idonea postazione alla rilevazione del rumore residuo finalizzata anche alla verifica del rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 nell'ambito delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione (ripristini e ri-perforazioni di pozzi esistenti).
In merito alla circostanza che la postazione di misura del rumore residuo sia stata concordata con ARPAT (sostenuta dal proponente), l'Agenzia precisa che, nel corso dell'incontro tecnico che si è tenuto il giorno 7/11/2019 presso il Dipartimento ARPAT di Pisa (nota ARPAT prot. n. 84006 del 8/11/2019), i tecnici ARPAT hanno indicato i criteri con cui individuare la posizione presso la quale effettuare le misure del livello di rumore residuo, ma non hanno concordato con i tecnici incaricati dal proponente una postazione precisa in cui effettuare tali rilevazioni.

- aspetti ambientali – componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:
Consumo risorsa idrica: il consumo idrico nei prossimi anni non subirà variazioni rispetto alla situazione attuale; attualmente il fabbisogno d'acqua per i pozzi di alimentazione è garantito dai pozzi in funzione nella Grande Derivazione della Cacciatina (per la quale il Proponente dichiara che gli impatti sono già stati oggetto della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla DGRT 709/2015) e dal recupero di acque semisature /prima pioggia attraverso le vasche ecologiche. Al riguardo il Settore Genio Civile Settore Genio Civile Valdarno Inferiore nella prima seduta di Conferenza del 29/01/2020 *"non rileva elementi ostativi e ribadisce che l'utilizzo dell'acqua a fini minerari deriva dalla Derivazione Grande Cacciatina che è stata recentemente rinnovata.*

nella coltivazione di miniere di salgemma a pozzi multipli, lo sviluppo del fenomeno dell'idrofratturazione, indotta dall'azione dell'immissione di acque ad elevata pressione, favorisce un incremento di permeabilità con conseguente infiltrazione di fluidi salini nelle porzioni della formazione geologica interessata dal fenomeno. In presenza di discontinuità geologiche e vicinanza alla superficie dello strato in coltivazione tali infiltrazioni possono generare emergenze sorgive di fluidi particolarmente arricchiti di sali, con conseguente salinizzazione dei suoli e delle acque del reticolo idrografico.
Oltre al fenomeno dell'idrofratturazione, la risalita verso la superficie di fluidi salini è anche favorita dai fenomeni di collasso dei vuoti prodotti dalla dissoluzione, con conseguente fuoriuscita in superficie. Apposite vasche di cattura, le vasche ecologiche, intercettano queste emergenze con conseguente recupero dei fluidi salini prima della loro immissione nel reticolo idrografico.
Il proponente sostiene l'adeguatezza dei controlli predisposti per la mitigazione degli impatti di acque ad elevata salinità sugli ecosistemi fluviali, escludendo la possibilità di installare una stazione di monitoraggio in continuo della conducibilità sul Botro Grande a valle della concessione, adducendo la ridotta incidenza dell'area sottesa dalla concessione Casanova rispetto all'estensione del bacino del corso d'acqua. Tuttavia, tenendo conto delle concessioni Casanova e dell'attigua Buriano, l'incidenza dell'area delle concessioni sull'estensione del bacino idrografico sale a più del 60%, rendendo rilevante il potenziale impatto dei lavori minerari sul reticolo idrografico. Sul punto ARPAT, nel contributo conclusivo del 21/10/2020, fa presente che, per garantire un monitoraggio adeguato delle acque superficiali in entrata ed in uscita dall'area di pertinenza dell'area mineraria è necessario effettuare misure con frequenze elevate (dell'ordine dei minuti), da effettuarsi sullo scarico della vasca ecologica ed in corrispondenza di stazioni posizionate sul reticolo idrografico, correlando tali risultati con gli eventi meteorici. Per tale motivo la rete di monitoraggio deve necessariamente coprire i due bacini interessati (Botro Grande e Rio del Gagno) con misurazioni in continuo sugli scarichi di tutte le vasche ecologiche (una per la concessione "Casanova" e otto per la concessione "Buriano") e deve prevedere l'installazione di due stazioni di monitoraggio sui tratti principali dei due corsi d'acqua in uscita dalle aree coltivate. ARPAT ritiene che la posizione di tali stazioni debba corrispondere, sul Botro Grande, al tratto immediatamente a valle della confluenza del Botro Peruccio, e sul corso d'acqua che sottende tutta l'area settentrionale, nel tratto prima della sua confluenza nel Rio del Gagno. Considerando anche una misura da effettuarsi sulle acque di pioggia, in totale le stazioni di misura dovranno essere dodici.
Le rilevazioni dovranno essere effettuate in automatico con frequenze compatibili con i tempi di corrivazione delle acque di ruscellamento (ordine dei minuti in corrispondenza delle precipitazioni) e di massimo un'ora in assenza di precipitazioni. La taratura della strumentazione di misura dovrà garantire un limite di detezione di un ±5% in caso di monitoraggio della conducibilità e almeno un ±2% nel caso di misura della salinità. Dette indicazioni sono state recepite nel successivo quadro prescrittivo.

Una possibile fonte di impatto dovuta alle attività estrattive della miniera è legata ai fenomeni di subsidenza in seguito al riassetto delle formazioni geologiche come conseguenza dell'eliminazione dello strato evaporitico. Il fenomeno normalmente si sviluppa gradualmente dando luogo ad un incremento della fratturazione e quindi della permeabilità con potenziali circolazioni di acque ad elevata salinità nelle formazioni incassanti. Tale fenomeno può anche svilupparsi in maniera repentina dando luogo alla formazione di collassi superficiali collegati a immissioni di acque salate nel reticolo idrografico. La documentazione presentata e le soluzioni individuate dal Proponente per contrastare il fenomeno della subsidenza risultano sufficienti a definire come improbabili effetti di subsidenza a distanze maggiori di

qualche centinaio di metri dal pannello in sfruttamento. La possibilità di sviluppo imprevisto di solubilizzazione sullo strato salino con possibili fenomeni di estensione areale della subsidenza anche su zone esterne al pannello, associato al rischio di eventuali accelerazioni improvvise del fenomeno con la formazione di camini di collasso, resta comunque compreso all'interno del rischio minerario.
Il monitoraggio effettuato permette di prevedere esclusivamente gli effetti del fenomeno, per il quale le uniche opere di prevenzione comprendono l'assoluto divieto di realizzazione di opere permanenti nell'intorno dei pannelli in sfruttamento o recentemente esauriti ed una significativa rete di intercettazione di flussi di acque ad elevata salinità.
Nella documentazione volontaria del 21/09/2020 il Proponente fa presente che al termine delle attività minerarie è prevista la dismissione di tutte le strutture impiantistiche fuori terra; per quanto riguarda i pozzi minerari i casings saranno espiantati fino alla profondità di 2,5 m e sigillati. Si rileva tuttavia che il Proponente non indica le modalità di sigillatura. Al fine di evitare che le tubazioni possano determinare vie preferenziali per il trasferimento in profondità di acque contaminate o la risalita di salamoie, ARPAT suggerisce una apposita prescrizione per il Proponente che è stata recepita nel successivo quadro prescrittivo.
Inoltre nella sopra richiamata documentazione il proponente afferma che il ripristino della stabilità topografica, con l'annullamento degli effetti di subsidenza, è garantito entro due anni dal termine delle estrazioni; sono previsti monitoraggi strumentali fino a 5 anni dopo la cessazione delle attività minerarie. Le aree dissestate corrispondenti ai margini dei camini di collasso saranno recintate.
Si ritiene che la definizione proposta dal proponente di impatto temporaneo sulle caratteristiche geomorfologiche dell'area non sia corretta. Infatti, la morfologia e di conseguenza tutti gli effetti degli agenti esogeni che naturalmente contribuiscono a definire l'assetto geomorfologico dell'area risultano alterati dalle attività minerarie. L'abbassamento del terreno è una conseguenza non eliminabile della rimozione dello strato salino e tale alterazione risulta essere permanente. Il nuovo assetto geomorfologico, comunque, presenterà situazioni di significativa criticità ambientale solo in presenza di un aggravio del rischio idrogeologico. Vista l'omogeneità della subsidenza su un'area molto estesa, quindi con alterazioni limitate del reticolo idrografico naturale, tale ipotesi è verificata solo in corrispondenza dei crateri indotti dai camini di collasso. Tali strutture dovranno, come previsto, essere adeguatamente monitorate nel tempo in modo da evitare accumuli idrici instabili che potrebbero innescare flussi incontrollati di acque o debris flow. Tuttavia ruscellamenti concentrati su substrati argillosi esposti possono favorire la formazione di strutture erosive a veloce evoluzione con possibile estensione dei fenomeni di instabilità su aree sempre più estese. A tal proposito è stata formulata specifica prescrizione.
Una volta ripristinata l'originaria copertura vegetativa, la fruibilità dell'area non risulterà diversa da quella precedente alle attività minerarie, con l'unica eccezione delle scarpate dei citati crateri dei camini di collasso. Si ritiene opportuno che tali scarpate vengano recintate o comunque adeguatamente segnalate fino al loro completo riassorbimento da parte dei fenomeni naturali;

- aspetti ambientali – componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche: la quantità di rifiuti non è riferibile alla produzione di salamoia e deriva in gran parte dal grado di obsolescenza delle utilities, dall'uso dei mezzi di movimentazione e della manutenzione che su di esse si opera. Il Proponente rileva che la gestione dei rifiuti è avvenuta secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. Si prende atto delle considerazioni elaborate dal proponente e non si rilevano criticità al riguardo;

- aspetti ambientali – componente beni materiali (infrastrutture e circolazione veicolare): dalla documentazione presentata si evince che la movimentazione di mezzi è limitata all'utilizzo di mezzi per la gestione ordinaria (si tratta dell'autovettura del sorvegliante o dei mezzi interessati da eventuali interventi di manutenzione straordinaria) e che la viabilità è costituita da una strada che corre ad anello attorno alle due porzioni in coltivazione di Poggio di Campaiano e quella a nord del Botro Grande. Ulteriori porzioni di impianto (vasca di stoccaggio, compressori, ecc.) sono collocati nella concessione di Buriano. L'istruttoria regionale prende atto delle considerazioni elaborate dal proponente e non rileva criticità al riguardo;

- aspetti ambientali – componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi: l'area di progetto è posta ad una distanza dal Sito della Rete Natura 2000 "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" - Codice natura 2000 IT517000 - istituito ai sensi della direttiva 79/409/CEE e succ. mod., quale elemento della Rete Ecologia

Europea di Siti denominata Rete Natura 2000. L'attività mineraria interessa il Botro Grande che affluisce nel fiume Cecina in area ZSC-ZPS.
Il sito inoltre è posto in stretta connessione, tramite i Rii e Botri presenti nell'area, con le "Aree di collegamento ecologico funzionale" (con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico) ed in particolare con l'asta del Fiume Cecina. Si rileva che il progetto prevede interventi che modificano il suolo e la copertura vegetale del sito e pertanto tali elementi sono interessati da impatti che possono incidere sugli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica locale.
Il settore regionale competente in materia di biodiversità fa presente che è possibile concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevate sul sito Natura 2000 sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni riguardanti le fasi conclusive dell'attività mineraria e della dismissione dell'impianto. Dette prescrizioni sono state recepite nel successivo quadro prescrittivo.

- aspetti ambientali – componente paesaggio e beni culturali: l'area di coltivazione si colloca in uno dei territori di maggior pregio paesaggistico della Val di Cecina e della Toscana centrale, tra i borghi di Volterra e Montecatini, caratterizzato da paesaggi di elevato valore naturalistico ed estetico - percettivo. Le morfologie collinari sono rivestite da un'alternanza di seminatavi e aree boscate, dalle quali emergono importanti fenomeni erosivi e un sistema insediativo storico a bassa intensità. L'area in concessione sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett c) e g) del D. Lgs. 42/2004, e pertanto sottoposta alla Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del PIT e alla Disciplina contenuta nella scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina.
La scheda d'ambito n. 13 segnala diffusamente come le attività estrattive e minerarie in funzione e dismesse rappresentino una delle maggiori criticità per il paesaggio della Val di Cecina, avendo impresso profondi segni e trasformazioni sul territorio. Pertanto il ripristino ambientale delle aree estrattive dismesse rappresenta un priorità per il paesaggio d'ambito, al fine di salvaguardare e, dove necessario, ricostituire i valori storici e identitari di assoluto rilievo associati al paesaggio interferito.
La documentazione volontaria del 21/09/2020 contiene una rappresentazione dell'area di coltivazione allo stato attuale, ne evidenzia le principali caratteristiche (Relazione tecnica, Tabella 1, pagina 42 e segg,, Tav. 03, 04, 05, 06), e sottopone a valutazione un progetto preliminare di ripristino ambientale e paesaggistico (Capitolo 5 della Relazione Tecnica, Allegato 1 Schede Progetto, Tav. 07, Cronoprogramma) che dovrà essere verificato, aggiornato e dettagliato a fine attività. La Soprintendenza a proposito ha formulato ai fini della valutazione di impatto ambientale specifiche prescrizioni come riportate nel successivo quadro prescrittivo.

- aspetti ambientali – componente aspetti socio economici: l'attività mineraria, senza la definizione di scenari produttivi e/o approvvigionamenti alternativi, risulta fondamentale per il mantenimento del ciclo produttivo dello stabilimento di Rosignano.

- aspetti ambientali – componente salute pubblica: l'istruttoria svolta non ha evidenziato elementi di criticità in relazione alla salute pubblica.

Dato altresì atto che

presso il Settore VIA della Regione Toscana non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici, espressi nel corso dell'istruttoria;

è stato preso in considerazione il progetto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti dovuti alla sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

Valutato che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato, nonché le raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

Ritenuto per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale favorevole subordinatamente al rispetto del seguente quadro prescrittivo:

Controllo salinità

1. Entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR il proponente deve trasmettere ad ARPAT una dettagliata proposta tecnica di installazione e gestione di una rete di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali, secondo le modalità indicate nel parere di ARPAT prot. 0135478 del 09/04/2020, che prenda in considerazione le concessioni "Casanova" e "Buriano" nel loro complesso.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

2. Entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR devono essere concordate con Regione Toscana e ARPAT la metodologia e la postazione di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali per il bacino del Botro Grande e per la vasca ecologica prevista per la concessione "Casanova";
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

Rumore

3. Entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR deve essere elaborato, in accordo con ARPAT, un piano di monitoraggio finalizzato a misurare correttamente i livelli di rumore ambientale nel periodo diurno e nel periodo notturno, in prossimità dei ricettori indicati con le sigle M1 ed M2, sia durante la stagione invernale che durante la stagione estiva, al fine di attestare il rispetto dei limiti, come dichiarato dal proponente. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad ARPAT.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

4. Entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR deve essere individuata una postazione idonea alla rilevazione del rumore residuo, comunicando l'esatta posizione ad ARPAT, in cui realizzare tale misurazione nel caso in cui debba essere valutato il rispetto del limite differenziale di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

5. Nell'ambito delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione (ripristini e ri-perforazioni di pozzi esistenti entro una distanza di 600 m dai ricettori individuati) deve essere verificato, tramite misure di collaudo volte a determinare i livelli sonori ai ricettori più vicini, il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

Atmosfera

6. Al fine di contenere la dispersione delle polveri dovute a risollevamento in occasione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione (ripristini e ri-perforazioni di pozzi esistenti), entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR deve essere predisposto dal proponente un idoneo piano di bagnatura delle viabilità di servizio non asfaltate, in cui siano esplicitate le modalità di intervento in funzione delle condizioni meteoclimatiche (sospendere in presenza di pioggia e incrementare in corrispondenza di prolungate siccità od in presenza di fenomeni anemologici particolarmente energici) in modo tale da perseguire una riduzione dell'80% delle emissioni; il piano deve prevedere la conservazione di idonea registrazione dell'acqua o di altra sostanza impiegata per l'abbattimento delle polveri.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

Fase di dismissione e ripristino ambientale

7. Con riferimento alla dismissione dei pozzi minerari, al fine di evitare che le tubazioni possano determinare vie preferenziali per il trasferimento in profondità di acque contaminate o la risalita di salamoie, la sigillatura deve essere effettuata con una cementazione del foro utilizzando una tubazione mobile e operando l'iniezione di miscela cemento-bentonite a risalire. In caso questo non sia possibile,

Solvay dovrà procedere a comunicare con congruo anticipo l'impossibilità a procedere in tal senso e ad indicare le modalità alternative per la sigillatura.
(*Soggetto competente al controllo: Settore Miniere della Regione Toscana, con l'eventuale supporto di ARPAT*)

8. Al termine dell'attività devono essere attuati interventi di ingegneria naturalistica sulle superfici esposte a maggiore pendenza, lasciando le restanti aree alla rinaturalizzazione da parte della vegetazione indigena;
(*Soggetto competente al controllo: Settore Miniere della Regione Toscana*)

9. Le eventuali scarpate che si formeranno in corrispondenza dei crateri indotti dai camini di collasso devono essere recintate o comunque adeguatamente segnalate fino al loro completo riassorbimento da parte dei fenomeni naturali. I citati camini di collasso, come previsto, devono essere monitorati nel tempo in modo da evitare accumuli idrici instabili.
(*Soggetto competente al controllo: Settore Miniere della Regione Toscana*)

Valutazione di incidenza
10. Con riferimento alla valutazione di incidenza:
a. le piste/strade di accesso alle strutture minerarie e ai pozzi, al termine dell'attività estrattiva, devono essere sottoposte a ripristino morfologico, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;
b. in seguito alla cessazione della fase di estrazione e dell'attività mineraria in genere, si innescano nel territorio, di norma, dei processi dinamici di successione della vegetazione che procedono verso il raggiungimento di uno stato finale stabile di equilibrio. In tale ottica occorre favorire il raggiungimento di tale fase di equilibrio permettendo l'instaurarsi della vegetazione forestale che presenta determinate caratteristiche edafiche, strutturali e floristiche agendo su più fronti: la piantumanzione di specie arbustive autoctone o comunque non invasive, limitatamente alle aree interessate da fenomeni di dilavamento ed erosione dei suoli, in modo tale da proteggere il suolo e prevenire tali fenomeni e assicurando successivamente le necessarie cure colturali alle piante per un corretto attecchimento; il rimodellamento morfologico di pendii e scarpate al fine di permettere la ricrescita della vegetazione; la ricostruzione degli impluvi anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;
c. è richiesta una adeguata gestione del reticolo idraulico formato da rii e "botri" (con realizzazione di briglie in legno e pietrame in presenza di forti pendenze), al fine di ridurre eventuali incidenze negative sulla aree ove sono presenti habitat e/o specie oggetto di conservazione;
(Soggetto competente al controllo: Settore Tutela della Natura e del Mare)

Paesaggio
11. Con cadenza annuale, deve essere prodotta e trasmessa al Settore regionale competente in materia di paesaggio e alla competente Soprintendenza, una relazione sullo stato dei luoghi che, in base al monitoraggio degli abbassamenti ed alle modifiche morfologiche accertate, verifichi la possibilità di attuazione del progetto di ripristino ipotizzato. Al monitoraggio dovranno essere collegate delle azioni per contenere e mitigare quanto più possibile, tali modifiche.
(Soggetti competente al controllo: Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Pisa e Livorno)

12. Con cadenza quinquennale, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, il monitoraggio di cui al punto precedente dovrà confluire in un aggiornamento delle Tabelle 1 e 3 riportate nella documentazione del 21/09/2020 e contenute in Relazione tecnica e delle Tavole 06 e 07 della medesima documentazione, per un diretto riscontro della possibilità di realizzare il progetto ipotizzato, e per facilitare la predisposizione di eventuali modifiche necessarie al progetto. Nella stessa sede dovrà essere aggiornato lo stato di graduale dismissione dei pannelli di coltivazione, al fine di valutare la possibilità di avviare il ripristino in tempi maggiormente contenuti almeno per una parte dell'area. Tali aggiornamenti dovranno essere condivisi con la Soprintendenza ed il Settore regionale competente per il paesaggio e costituiranno la base per la redazione del progetto esecutivo di ripristino da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.

(Soggetti competente al controllo: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Pisa e Livorno)

Si raccomanda altresì di tenere conto di quanto richiamato nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 17/09/2019;

Stante la posizione unica regionale come sopra formata che prevede la proposta alla Giunta di esprimere una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione della raccomandazione riportata nel quadro prescrittivo formulato sopra.

A tale proposito i partecipanti alla Conferenza prendono atto dell'assenza del Settore competente ad esprimersi circa la necessità o meno di acquisire i titoli ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 1775/1933 così come fatto presente dal rappresentante del Genio Civile Valdarno Inferiore nella seduta del e pertanto mancando gli elementi presupposti per il rilascio del rinnovo della Rilascio del rinnovo della concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994, richiesta nell'ambito del presente procedimento decidono di sospendere i lavori per il rilascio delle autorizzazioni, danno mandato al Settore procedente per la formulazione di richiesta di chiarimenti al competente Settore regionale e per la convocazione di una nuova seduta a seguito del ricevimento dei suddetti chiarimenti.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 15:00 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 5 Novembre 2020

I partecipanti alla Conferenza	**Firma**
Dott. Antongiulio Barbaro	*Firmato digitalmente*
Arch. Cristina Bronzino	*Firmato digitalmente*
Ing. Alessandro Fignani	*Firmato digitalmente*
Dott. ssa Simona Signorini	*Firmato digitalmente*

La Responsabile
Settore VIA-VAS-OO.PP. di Int. Strategico Regionale
Arch. Carla Chiodini

Firmato digitalmente

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Seduta del 19/01/2021

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis I, della L.R. 10/2010. Istanza presentata in ottemperanza dell'art. 43, comma 6. Progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "Casanova", nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI). Proponente Solvay Chimica Italia SpA.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamato il verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 05/11/2020 relativamente al procedimento in oggetto, nel corso della quale si è formata la posizione unica regionale che prevede la proposta alla Giunta di esprimere una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di una raccomandazione. I partecipanti alla Conferenza hanno preso atto dell'assenza del Settore competente ad esprimersi circa la necessità o meno di acquisire i titoli ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 1775/1933 (così come fatto presente dal rappresentante del Genio Civile Valdarno Inferiore nella seduta del 29/01/2020) e pertanto, mancando gli elementi presupposti per il rilascio del rinnovo della concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994, hanno deciso di sospendere i lavori per il rilascio delle autorizzazioni, dando mandato al Settore VIA procedente per la formulazione di richiesta di chiarimenti al competente Settore regionale e per la convocazione di una nuova seduta a seguito del ricevimento dei suddetti chiarimenti;

Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata seduta del 05/11/2020:

è pervenuta la nota Prot. 0448616 del 22/12/2020, in risposta alle richieste del Settore VIA (nota Prot. 0389562 del 10/11/2020 e nota Prot. 0440509 del 16/12/2020), con la quale il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ha fatto presente di non ravvisare gli estremi per l'attivazione di nuovi procedimenti autorizzativi, avendo il Proponente già ottenuto il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche dal competente ufficio del Genio Civile con Decreto Dirigenziale n.15039 del 16/09/2019. Il Settore comunica altresì che per eventuali opere interferenti con il reticolo idrografico L.R. 79/12 la Società Proponente dovrà ottenere preventiva autorizzazione presso il competente ufficio del Genio Civile;

con nota Prot. 0455381 del 29/12/2020 è stata convocata per la data odierna, alle ore 10:00 la terza riunione della Conferenza di Servizi, alla quale sono stati invitati i seguenti Soggetti: Comune di Montecatini di Val di Cecina (PI), Unione dei Comuni Alta Val di Cecina, Provincia di Pisa, Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di Pisa e Livorno, Autorità Idrica Toscana, ASA SpA, IRPET, ARPAT, Azienda

USL Toscana Nord Ovest, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed i settori regionali Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Miniere, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Settore Sismica, Settore Forestazione e Usi Civici. Agroambiente, Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, Settore Tutela dell'acqua e costa, Settore Idrologico Regionale, Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, è stato altresì convocato il proponente Solvay Chimica Italia SpA, ai sensi della L.241/1990;

con nota Prot. 0004023 del 07/01/2021 il Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla seduta di conferenza di cui alla convocazione 29/12/2020 sopra richiamata;

Dato altresì atto che

l'odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data **19/01/2021**, è stata aperta alle ore 10:15 dalla Responsabile del Settore VIA, Arch. Carla Chiodini, che la presiede, verificando la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di Montecatini Val di Cecina	Geom. Floriano Perini	Delegato
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno	Arch. Cristina Bronzino	Delegata
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti	Dott.ssa Simona Signorini	Delegata
Settore Miniere	Ing. Alessandro Fignani	Responsabile
ARPAT	Dott. Antongiulio Barbaro	Responsabile

in rappresentanza della Società proponente Solvay Chimica Italia SpA sono presenti: l'avv. Raffaele Calabrese De Feo, Ing. Efrèn Rodriguez, Ing. Letterio Morabito, Dott.ssa. Beatrice Pucci, Dott.ssa. Katrien Van Damme;

sono altresì presenti i funzionari regionali Ing. Anna Maria De Bernardinis, Dott.ssa Valeria Lidia Chiappini del Settore VIA, il Dott. Marcello Ovi e l'Ing. Oreste Neri del Settore Miniere, Dott. Giovanni Testa del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ;

è altresì presente l'Ing. Tamara Verdolini di ARPAT;

tutti i soggetti partecipano in modalità di videoconferenza;

il Presidente ricorda che l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/10 in occasione del rinnovo della concessione mineraria e che nell'ambito del PAUR, avviato ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06, oltre al provvedimento di VIA (relativo all'attività di coltivazione pregressa e di progetto) comprensivo della VINCA sul sito della Rete Natura 2000 "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" (IT5160007), verranno rilasciati il Rinnovo della concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994 e l' Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi;

Ricorda poi che nel corso dei lavori della precedente seduta della Conferenza dei Servizi del 05/11/2020 si è formata la posizione unica regionale che prevede la proposta alla Giunta Regionale di esprimere una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di una raccomandazione e procede quindi a dare lettura del quadro prescrittivo formulato:

Controllo salinità

1. Entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR il proponente deve trasmettere ad ARPAT una dettagliata proposta tecnica di installazione e gestione di una rete di monitoraggio della conducibilità/salinità delle

acque superficiali, secondo le modalità indicate nel parere di ARPAT prot. 0135478 del 09/04/2020, che prenda in considerazione le concessioni "Casanova" e "Buriano" nel loro complesso.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

2. Entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR devono essere concordate con Regione Toscana e ARPAT la metodologia e la postazione di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali per il bacino del Botro Grande e per la vasca ecologica prevista per la concessione "Casanova";
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

Rumore
3. Entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR deve essere elaborato, in accordo con ARPAT, un piano di monitoraggio finalizzato a misurare correttamente i livelli di rumore ambientale nel periodo diurno e nel periodo notturno, in prossimità dei ricettori indicati con le sigle M1 ed M2, sia durante la stagione invernale che durante la stagione estiva, al fine di attestare il rispetto dei limiti, come dichiarato dal proponente. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad ARPAT.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

4. Entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR deve essere individuata una postazione idonea alla rilevazione del rumore residuo, comunicando l'esatta posizione ad ARPAT, in cui realizzare tale misurazione nel caso in cui debba essere valutato il rispetto del limite differenziale di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

5. Nell'ambito delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione (ripristini e ri-perforazioni di pozzi esistenti entro una distanza di 600 m dai ricettori individuati) deve essere verificato, tramite misure di collaudo volte a determinare i livelli sonori ai ricettori più vicini, il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

Atmosfera
6. Al fine di contenere la dispersione delle polveri dovute a risollevamento in occasione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione (ripristini e ri-perforazioni di pozzi esistenti), entro 90 giorni dalla data di efficacia del PAUR deve essere predisposto dal proponente un idoneo piano di bagnatura delle viabilità di servizio non asfaltate, in cui siano esplicitate le modalità di intervento in funzione delle condizioni meteoclimatiche (sospendere in presenza di pioggia e incrementare in corrispondenza di prolungate siccità od in presenza di fenomeni anemologici particolarmente energici) in modo tale da perseguire una riduzione dell'80% delle emissioni; il piano deve prevedere la conservazione di idonea registrazione dell'acqua o di altra sostanza impiegata per l'abbattimento delle polveri.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

Fase di dismissione e ripristino ambientale
7. Con riferimento alla dismissione dei pozzi minerari, al fine di evitare che le tubazioni possano determinare vie preferenziali per il trasferimento in profondità di acque contaminate o la risalita di salamoie, la sigillatura deve essere effettuata con una cementazione del foro utilizzando una tubazione mobile e operando l'iniezione di miscela cemento-bentonite a risalire. In caso questo non sia possibile, Solvay dovrà procedere a comunicare con congruo anticipo l'impossibilità a procedere in tal senso e ad indicare le modalità alternative per la sigillatura.
(*Soggetto competente al controllo: Settore Miniere della Regione Toscana, con l'eventuale supporto di ARPAT*)

8. Al termine dell'attività devono essere attuati interventi di ingegneria naturalistica sulle superfici esposte a maggiore pendenza, lasciando le restanti aree alla rinaturalizzazione da parte della vegetazione indigena;
(*Soggetto competente al controllo: Settore Miniere della Regione Toscana*)

9. Le eventuali scarpate che si formeranno in corrispondenza dei crateri indotti dai camini di collasso devono essere recintate o comunque adeguatamente segnalate fino al loro completo riassorbimento da parte dei fenomeni naturali. I citati camini di collasso, come previsto, devono essere monitorati nel tempo in modo da evitare accumuli idrici instabili.
(*Soggetto competente al controllo: Settore Miniere della Regione Toscana*)

Valutazione di incidenza
10. Con riferimento alla valutazione di incidenza:
a. le piste/strade di accesso alle strutture minerarie e ai pozzi, al termine dell'attività estrattiva, devono essere sottoposte a ripristino morfologico, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;
b. in seguito alla cessazione della fase di estrazione e dell'attività mineraria in genere, si innescano nel territorio, di norma, dei processi dinamici di successione della vegetazione che procedono verso il raggiungimento di uno stato finale stabile di equilibrio. In tale ottica occorre favorire il raggiungimento di tale fase di equilibrio permettendo l'instaurarsi della vegetazione forestale che presenta determinate caratteristiche edafiche, strutturali e floristiche agendo su più fronti: la piantumanzione di specie arbustive autoctone o comunque non invasive, limitatamente alle aree interessate da fenomeni di dilavamento ed erosione dei suoli, in modo tale da proteggere il suolo e prevenire tali fenomeni e assicurando successivamente le necessarie cure colturali alle piante per un corretto attecchimento; il rimodellamento morfologico di pendii e scarpate al fine di permettere la ricrescita della vegetazione; la ricostruzione degli impluvi anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;
c. è richiesta una adeguata gestione del reticolo idraulico formato da rii e "botri" (con realizzazione di briglie in legno e pietrame in presenza di forti pendenze), al fine di ridurre eventuali incidenze negative sulla aree ove sono presenti habitat e/o specie oggetto di conservazione;
(Soggetto competente al controllo: Settore Tutela della Natura e del Mare)

Paesaggio
11. Con cadenza annuale, deve essere prodotta e trasmessa al Settore regionale competente in materia di paesaggio e alla competente Soprintendenza, una relazione sullo stato dei luoghi che, in base al monitoraggio degli abbassamenti ed alle modifiche morfologiche accertate, verifichi la possibilità di attuazione del progetto di ripristino ipotizzato. Al monitoraggio dovranno essere collegate delle azioni per contenere e mitigare quanto più possibile, tali modifiche.
(Soggetti competente al controllo: Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Pisa e Livorno)

12. Con cadenza quinquennale, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, il monitoraggio di cui al punto precedente dovrà confluire in un aggiornamento delle Tabelle 1 e 3 riportate nella documentazione del 21/09/2020 e contenute in Relazione tecnica e delle Tavole 06 e 07 della medesima documentazione, per un diretto riscontro della possibilità di realizzare il progetto ipotizzato, e per facilitare la predisposizione di eventuali modifiche necessarie al progetto. Nella stessa sede dovrà essere aggiornato lo stato di graduale dismissione dei pannelli di coltivazione, al fine di valutare la possibilità di avviare il ripristino in tempi maggiormente contenuti almeno per una parte dell'area. Tali aggiornamenti dovranno essere condivisi con la Soprintendenza ed il Settore regionale competente per il paesaggio e costituiranno la base per la redazione del progetto esecutivo di ripristino da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.
(Soggetti competente al controllo: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Pisa e Livorno)

Si raccomanda altresì di tenere conto di quanto richiamato nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 17/09/2019;

****

Stante la proposta di provvedimento di VIA favorevole e in considerazione di quanto comunicato dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore il quale ha fatto presente di non ravvisare gli estremi per l'attivazione di nuovi procedimenti autorizzativi, avendo il Proponente già ottenuto il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche dal competente ufficio del Genio Civile con Decreto Dirigenziale n.15039

del 16/09/2019, si procede all'acquisizione delle determinazioni delle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, come integrati nel corso del procedimento ed elencati nella tabella successiva;

Amministrazione	*Competenza*
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti	Rinnovo della concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994.
Comune di Montecatini di Val di Cecina	Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi.
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di Pisa e Livorno	Esercizio delle competenze di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e smi per quanto concerne l'autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico.

il Presidente ricorda che:

il Comune di Montecatini Val di Cecina, con nota Prot. 0379244 del 04/11/2020 in relazione all'autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico, ha comunicato che la Commissione Comunale per il paesaggio ha espresso parere favorevole al rilascio della suddetta autorizzazione;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Pisa e Livorno nella seduta della Conferenza del 05/11/2020 ha espresso un parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a condizione che vengano rispettate le prescrizioni n. 11 e n. 12 riportate nel quadro prescrittivo formulato per la proposta di pronuncia di VIA favorevole; ha altresì ricordato che l'autorizzazione paesaggistica ha una validità di 5 anni e che pertanto la Società Solvay dovrà procedere a successivi rinnovi;

il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti con nota Prot. 0364089 del 22/10/2020, facendo presente che il rilascio del rinnovo della concessione mineraria è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria, commisurata all'ammontare derivante dalla perizia di stima dei lavori previsti per il ripristino ambientale (art. 33 commi 3 e 4 della L.R.T. 78/1998) ha comunicato la necessità che il Progetto preliminare di ripristino ambientale e paesaggistico dovesse essere integrato da una perizia di stima dei lavori di ripristino, che, se validata dal competente Settore "Miniere" di Regione Toscana, costituirà l'ammontare della garanzia fideiussoria richiamata. Ha altresì comunicato che l'eventuale autorizzazione al rinnovo avrà validità dalla data di presentazione, da parte della Società concessionaria, della suddetta garanzia fideiussoria per le opere di ripristino ambientale e paesaggistico.

con nota del 23/10/2020 (Prot. 0365628) il Proponente ha depositato l'elaborato Calcolo sommario della spesa;

Prende la parola il Proponente che, con riferimento a quanto rilevato da ARPAT, così come riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 5 novembre 2020 <<- *in merito alla componente suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee: deve trasmettere alla Regione Toscana e ad ARPAT una dettagliata proposta tecnica di installazione e gestione di una rete di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali con le caratteristiche indicate, che prenda in considerazione le concessioni "Casanova" e "Buriano" nel loro complesso. Richiede inoltre che nell'ambito del presente procedimento vengano concordate con ARPAT la metodologia e la postazione di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali per il bacino del Botro Grande e per la vasca ecologica prevista per la concessione "Casanova"*>>, precisa quanto segue.

L'attuale procedura di VIA Postuma riguarda la sola area di coltivazione mineraria Casanova. Per ciò che concerne i corsi di acqua (rii e botri), in tale area è presente il solo Botro Grande, nel quale confluisce in un'area esterna a quella di Casanova, il Botro del Peruccio. Codesta stessa Conferenza conferma questo dato

affermando <<*in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), i corpi idrici di interesse sono: - corpo idrico superficiale "Botro Grande", con stato ecologico Buono e stato chimico "non definito", con l'obiettivo del mantenimento dello stato "buono" per quanto riguarda lo stato ecologico; - corpo idrico sotterraneo "non definito";* >>. Medesima conclusione emerge dagli studi presentati per la VInCa ed in particolare nelle integrazioni 15 novembre 2019 depositate per rispondere ad una specifica richiesta del Settore della Tutela Natura e del Mare della Regione Toscana.

La società Solvay, già in sede di SIA, in considerazione delle peculiarità della situazione, ha proposto l'installazione di un conducimetro tra l'uscita della vasca ecologica asservita all'intera area di Casanova e l'uscita dall'area stessa. Questa soluzione, infatti, rileverebbe il dato di conducibilità nel solo caso di scorrimento superficiale (si ricorda che è confermato dalla statistica degli ultimi decenni che tale corso è in secca per molti mesi all'anno), dato che, così rilevato, sarebbe rappresentativo della sola area mineraria di Casanova. A tal riguardo, come già fatto presente nel corso della CdiS del 29 gennaio 2020, si ricorda che nel botro del Peruccio, effluente del Botro Grande, a monte delle aree minerarie recapitano scarichi civili provenienti dall'abitato di Montecatini Val di Cecina, così come le acque dilavanti l'area della discarica intercomunale presente all'interno delle aree minerarie stesse.

Quanto indicato da ARPAT nel citato verbale del 5 novembre trova la sua motivazione nel seguente passaggio del loro contributo del 9 aprile 2020 dove, in relazione ad un set di analisi fornite dal proponente si legge "*tali dati non possono ovviamente costituite un valido strumento per garantire il corretto dimensionamento della vasca ecologica e le relative modalità di funzionamento in relazione agli eventi metereologici. Solo mediante misure effettuate con frequenze elevate (dell'ordine dei minuti), da effettuarsi sullo scarico della vasca ecologica ed in corrispondenza di stazioni posizionate sul reticolo idrografico, correlando tali risultati con gli eventi meteorici, può essere garantito un monitoraggio adeguato delle acque superficiali in entrata ed in uscita dall'area di pertinenza dell'area mineraria*". Per poi così concludere: "*in ragione dell'uniformità di sfruttamento e di ambiente idrologico nel quale si sviluppano le attività minerarie della concessione "Casanova" e della limitrofa "Buriano", si ritiene che la rete di monitoraggio debba necessariamente coprire i due bacini interessati (Botro Grande e Rio del Gagno) con misurazioni in continuo sugli scarichi di tutte le vasche ecologiche .... e due stazioni di monitoraggio sui tratti principali dei due corsi d'acqua in uscita dalle aree coltivate*". E' evidente che l'obiettivo perseguito da ARPAT è, come loro stessi affermano, "*il corretto dimensionamento della vasca ecologica e le relative modalità di funzionamento in relazione agli eventi metereologici*" e che tale obiettivo sia finalizzato al "*monitoraggio adeguato delle acque superficiali in entrata ed in uscita dall'area di pertinenza dell'area mineraria*" per cui non appare in nessun modo chiaro come poi ARPAT concluda estendendo la propria richiesta anche all'area mineraria di Buriano, poi ribadita nell'indicazione presente nel verbale del 5 novembre 2020. Infatti tale richiesta finale è priva di qualunque approfondimento e dimostrazione di natura tecnica (ARPAT si limita a citare in nota un'analogia con quanto effettuato dal Proponente per il monitoraggio della subsidenza e sismicità, aspetti che riguardano il sottosuolo e che, è evidente, non presentano alcuna analogia con lo scorrimento superficiale delle acque), oltre ad essere sproporzionata rispetto all'interesse tutelato dalla procedura in corso.

In conclusione il Proponente conferma quanto già espresso nel corso della Conferenza dei Servizi del 29 gennaio 2020 e cioè la propria disponibilità a monitorare durante i periodi di scorrimento la conducibilità delle acque in *uscita dall'area di pertinenza dell'area mineraria Casanova*, a valle del punto di immissione del Botro del Peruccio nel Botro Grande ed al netto degli apporti misurati a monte dell'area stessa.

Interviene il Dott. Barbaro di ARPAT il quale ricorda che per il procedimento in corso l'Agenzia ha rimesso 4 pareri ed il verbale relativo ad una riunione tecnica tenutasi tra Proponente ed ARPAT (nota del 08.11. 2019). Ricorda che nel corso della riunione della Cds il Proponente ha formulato delle controdeduzioni a quanto indicato dall'Agenzia e tuttavia rileva che alle controdeduzioni non è seguito il deposito di alcuna

documentazione a supporto di quanto sostenuto. Ribadisce quindi la necessità delle attività di monitoraggio prescritte.

Interviene l'Ing. Verdolini la quale precisa che l'intenzione era quella di razionalizzare il monitoraggio della salinità in analogia con gli altri monitoraggi in capo al Proponente. Precisa che il monitoraggio su una scala più ampia sia sicuramente più rappresentativo di un monitoraggio puntuale.

Il Dott. Barbaro ritiene che in ogni caso è necessario che Solvay presenti una proposta tecnica di installazione e gestione di una rete di monitoraggio della conducibilità/salinità delle acque superficiali, secondo le modalità indicate nel parere di ARPAT prot. 0135478 del 09/04/2020, che prenda in considerazione le concessioni "Casanova" e "Buriano" nel loro complesso, in quanto la suddivisione delle due concessioni è amministrativa; non è possibile fare distinzioni in termini ecologici.

Il Proponente ribadisce che c'è una distinzione in termini idrografici e non c'è correlazione ecologica tra i diversi bacini estranei all'area Casanova.

Il Proponente, riguardo alla prescrizione n. 6, relativa alle emissioni in atmosfera, chiede un chiarimento riguardo alle modalità di presentazione del sistema che verrà impiegato per effettuare le bagnature.

Il Dott. Barbaro ritiene che il proponente possa indicare le modalità con cui verranno effettuate le bagnature in un apposito documento da presentare come indicato nella prescrizione citata.

Il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, illustra il parere che è stato predisposto e che sarà trasmesso via PEC in data odierna. La dott. ssa Signorini fa presente che la garanzia fideiussoria cui è subordinata la concessione andrà regolarizzata in un termine massimo di 45 giorni dalla determinazione conclusione della Conferenza dei Servizi, pena la decadenza dell'atto di rinnovo della concessione. Dell'acquisizione della fideiussione ne sarà dato atto nel provvedimento conclusivo.

Interviene il Proponente il quale rileva che il problema della fideiussione è l'indeterminatezza del provvedimento, in assenza del quale la Banca non rimette la garanzia.

Interviene l'Ing. Fignani il quale ribadisce il parere favorevole già rimesso e conferma quanto espresso dalla Dott. ssa Signorini. Ritiene congrua la stima complessiva effettuata dal Proponente riguardo ai lavori di ripristino ammontante a 404.742,00 Euro, somma da garantire con apposita polizza fideiussoria.

Il Comune di Montecatini Val di Cecina ribadisce il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica già emesso a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione del paesaggio in data 2/11/2020.

La Soprintendenza esprime un parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sulla base delle valutazioni espresse in nota n. 12182 del 04/11/2020. L'autorizzazione riguarderà i prossimi 5 anni di attività, fermo restando le prescrizioni già inserite nel quadro prescrittivo (aggiornamenti periodici).
La Soprintendenza richiede che, a dismissione delle attività, sia prodotto un aggiornamento finale degli elaborati di cui ai punti 11 e 12 del quadro prescrittivo di VIA. Tali elaborati costituiranno riferimento, unitamente allo stato dei luoghi in esito alla dismissione, ai fini delle valutazioni del progetto esecutivo di ripristino che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica.

Alla luce della discussione svolta;

Vista la posizione circa la compatibilità ambientale del progetto, formata nel corso dell'istruttoria e rappresentata dal Rappresentante Unico Regionale, Arch. Carla Chiodini, in questa sede;

Rilevato che sulla base della tempistica indicata dal proponente come necessaria per il completamento

attività mineraria di progetto, sia opportuno proporre un periodo di validità della pronuncia pari alla durata della concessione mineraria (indicata in anni 30 a far data dal 12/10/2018);

Viste le posizioni favorevoli espresse

- dalla responsabile del Settore regionale "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti" competente al rilascio del rinnovo della concessione mineraria, ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994, subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria, commisurata all'ammontare derivante dalla perizia di stima dei lavori previsti per il ripristino ambientale (art. 33 commi 3 e 4 della L.R.T. 78/1998);

- dal responsabile del Comune di Montecatini di Val di Cecina competente al rilascio dell'Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;

- dalla responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di Pisa e Livorno in relazione all'esercizio delle competenze di cui al D. Lgs. n. 42/2004 per quanto concerne l'autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico;

Preso atto che una volta presentata la garanzia fideiussoria di cui sopra, il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti provvederà a darne comunicazione al Settore VIA procedente ai fini della conclusione del procedimento;

Per quanto sopra premesso ed esposto,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente al *"progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "Casanova", nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)"* della proponente Società Solvay Chimica Italia SpA (cod. fisc. e P.Iva 00104340492, sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Via Piave, 6 – fraz. Rosignano Solvay), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sopra riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale pari alla durata della concessione mineraria (indicata in anni 30 a far data dal 12/10/2018);

4) di adottare la presente determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi ex art. 14 – quater, legge 241/90 e pertanto di rilasciare a favore della Società Solvay Chimica Italia SpA (cod. fisc. e P.Iva 00104340492, sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Via Piave, 6 – fraz. Rosignano Solvay), per le motivazioni espresse nel presente verbale:

1 l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (ALLEGATO A) subordinatamente al rispetto delle ivi indicate;
2 il rinnovo della concessione mineraria Casanova ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994 (ALLEGATO B) subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate. Con riferimento alla presentazione di garanzia fideiussoria per gli interventi di ripristino ambientale (art. 33 commi 3 e 4 della L.R.T. 78/1998), il rinnovo è subordinato a specifica clausola di decadenza come riportato

nell'allegato.

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative alle Autorizzazioni di cui al punto 4), sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 12:30 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 19 Gennaio 2021

I partecipanti alla Conferenza	**Firma**
Dott. Antongiulio Barbaro	*Firmato digitalmente*
Geom. Floriano Perini	*Firmato digitalmente*
Arch. Cristina Bronzino	*Firmato digitalmente*
Ing. Alessandro Fignani	*Firmato digitalmente*
Dott. ssa Simona Signorini	*Firmato digitalmente*

La Responsabile
Settore VIA-VAS-OO.PP. di Int. Strategico Regionale
Arch. Carla Chiodini

Firmato digitalmente

Allegato A

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
del Comune di Montecatini Val di Cecina

Vista la domanda presentata in sede di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale in data 31/05/2019 (Prot. 0221690) alla Regione Toscana presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale da Pier Luigi Deli (C.F. DLEPLG59A09D969R) in qualità di Legale Rappresentante della Società Solvay Chimica Italia SpA con sede legale in Via Piave, n. 6 – 57013, Rosignano Marittimo (LI). P.IVA/C.F. 001.043.404.92 con la quale, si richiedeva il rinnovo della concessione mineraria denominata Casanova;

Dato atto che sulle aree interessate dall'attività di coltivazione grava il vincolo paesaggistico ai sensi delle lettere c) e g) comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004;

Vista la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per i lavori di ripristino ambientale previsti nel progetto da eseguirsi presso i terreni siti in loc. Casanova nell'ambito del perimetro dell'omonima Concessione Mineraria;

- Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Visto il DPR n. 31/2017 recante: "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione con procedura semplificata";
- Visti gli atti istruttori;
- Visto il parere di cui al verbale n. 4/2020 della Commissione del Paesaggio del Comune di Montecatini Val di Cecina del 2 Novembre 2020.
- Visto che la competente Soprintendenza ha espresso, sulla richiesta, con nota n. 12182 del 04/11/2020 e nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, parere favorevole subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Con cadenza annuale, deve essere prodotta e trasmessa al Settore regionale competente in materia di paesaggio e alla competente Soprintendenza, una relazione sullo stato dei luoghi che, in base al monitoraggio degli abbassamenti ed alle modifiche morfologiche accertate, verifichi la possibilità di attuazione del progetto di ripristino ipotizzato. Al monitoraggio dovranno essere collegate delle azioni per contenere e mitigare quanto più possibile, tali modifiche.

b) Con cadenza quinquennale, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, il monitoraggio di cui al punto precedente dovrà confluire in un aggiornamento delle Tabelle 1 e 3 riportate nella documentazione del 21/09/2020 (costituita dai seguenti elaborati: Progetto preliminare ripristino ambientale e paesaggistico, A- Relazione tecnica, B- Elaborati grafici, C- Cronoprogramma dei tempi di sviluppo del progetto di recupero), e contenute in Relazione tecnica e delle Tavole 06 e 07 della medesima documentazione, per un diretto riscontro della possibilità di realizzare il progetto ipotizzato, e per facilitare la predisposizione di eventuali modifiche

necessarie al progetto. Nella stessa sede dovrà essere aggiornato lo stato di graduale dismissione dei pannelli di coltivazione, al fine di valutare la possibilità di avviare il ripristino in tempi maggiormente contenuti almeno per una parte dell'area. Tali aggiornamenti dovranno essere condivisi con la Soprintendenza ed il Settore regionale competente per il paesaggio e costituiranno la base per la redazione del progetto esecutivo di ripristino da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.

c) A dismissione delle attività, dovrà essere prodotto un aggiornamento finale degli elaborati di cui alle sopra indicate prescrizioni a) e b). Tali elaborati costituiranno riferimento, unitamente allo stato dei luoghi in esito alla dismissione, ai fini delle valutazioni del progetto esecutivo di ripristino che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica.

- Viste la l.r. 1/2005 e la l.r. 65/2014 e successive modificazioni;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- Viste le norme regionali vigenti in materia;

AUTORIZZA

ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il seguente intervento:

il progetto di ripristino ambientale, così come descritto negli elaborati depositati dal Proponente in data 21 Settembre 2020, nel rispetto della legislazione vigente e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Con cadenza annuale, deve essere prodotta e trasmessa al Settore regionale competente in materia di paesaggio e alla competente Soprintendenza, una relazione sullo stato dei luoghi che, in base al monitoraggio degli abbassamenti ed alle modifiche morfologiche accertate, verifichi la possibilità di attuazione del progetto di ripristino ipotizzato. Al monitoraggio dovranno essere collegate delle azioni per contenere e mitigare quanto più possibile, tali modifiche.

b) Con cadenza quinquennale, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, il monitoraggio di cui al punto precedente dovrà confluire in un aggiornamento delle Tabelle 1 e 3 riportate nella documentazione del 21/09/2020 (costituita dai seguenti elaborati: Progetto preliminare ripristino ambientale e paesaggistico, A- Relazione tecnica, B- Elaborati grafici, C- Cronoprogramma dei tempi di sviluppo del progetto di recupero), e contenute in Relazione tecnica e delle Tavole 06 e 07 della medesima documentazione, per un diretto riscontro della possibilità di realizzare il progetto ipotizzato, e per facilitare la predisposizione di eventuali modifiche necessarie al progetto. Nella stessa sede dovrà essere aggiornato lo stato di graduale dismissione dei pannelli di coltivazione, al fine di valutare la possibilità di avviare il ripristino in tempi maggiormente contenuti almeno per una parte dell'area. Tali aggiornamenti dovranno essere condivisi con la Soprintendenza ed il Settore regionale competente per il paesaggio e costituiranno la base per la redazione del progetto esecutivo di ripristino da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.

c) A dismissione delle attività, dovrà essere prodotto un aggiornamento finale degli elaborati di cui alle sopra indicate prescrizioni a) e b). Tali elaborati costituiranno riferimento, unitamente allo stato dei luoghi in esito alla dismissione, ai fini delle valutazioni del progetto esecutivo di ripristino che dovrà essere sottoposto ad

autorizzazione paesaggistica;

La durata della presente autorizzazione è fissata, come stabilito dall'art. 146 del Dlgs. 42/2004, in anni cinque dal rilascio, il termine decorre dalla data di pubblicazione su BURT del provvedimento unico regionale PAUR.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27–bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

Allegato B

RINNOVO DELLA CONCESSIONE MINERARIA

Il Dirigente del Settore regionale "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti"

Visti:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 *"Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";*

- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 – *"Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale"*;

- il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – *"Norme di polizia delle miniere e cave"*;

- il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 – *"Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";*

- l'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale *"Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni";*

- la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – *"Disposizioni in materia di miniere"*;

- le note del Settore regionale "Miniere" prot. n. 91721 del 04/03/2020 e prot. n. 0366125 del 26/10/2020;

RILASCIA

Il Rinnovo, ai sensi del D.P.R. n. 382/1994, della Concessione Mineraria per salgemma denominata "Casanova", intestata a Solvay Chimica Italia S.p.A , su un'area di 115 Ha, compresa all'interno del territorio comunale di Montecatini Val di Cecina (PI), per **30 (trenta) anni** a decorrere dalla data di scadenza della Concessione stessa, ovvero dal 12/10/2018;

L'Autorizzazione resta subordinata al totale rispetto, da parte del Concessionario, delle seguenti condizioni, pena la decadenza del Titolo ai sensi dell'art.40 del R.D. 1443/1927 :

a) attenersi scrupolosamente al programma dei lavori presentato contestualmente all'istanza in esame, che qui si intende approvato;
b) rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le raccomandazioni contenute negli altri atti autorizzativi in questa sede rilasciati;
c) attenersi a tutte le disposizioni di legge nonché alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dal Settore regionale "Miniere", ai fini della regolare esecuzione delle attività di coltivazione;

d) comunicare al Settore regionale "Miniere" i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
e) corrispondere alla Regione Toscana il canone annuo anticipato previsto dalle normative vigenti, che sarà annualmente accertato con specifico Atto, nonché l'imposta regionale dovuta;

Il presente rinnovo avrà validità dalla data di presentazione della fidejussione assicurativa/bancaria a favore di Regione Toscana a garanzia delle opere di recupero ambientale (art. 33 commi 3 e 4 della L.R.T. 78/1998) per un importo commisurato alla stima dei costi, trasmessa dal proponente con nota ns. prot. n. 0365628 del 23/10/2020, già valutata positivamente dal competente Settore "Miniere"di Regione Toscana. La fidejussione dovrà comunque essere presentata entro un massimo di 45 giorni dalla data della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, pena la decadenza dell'atto di rinnovo della concessione. Dell'acquisizione della fideiussione sarà dato atto nel provvedimento conclusivo.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica non sostanziale del Programma dei lavori di cui al presente atto di assenso, dovrà essere autorizzata con Decreto Dirigenziale del Settore regionale competente.

Allegati:

Allegato 1 : Nota del Settore "Miniere" prot. n. 91721 del 04/03/2020
Allegato 2 : Posizione conclusiva del Settore "Miniere" prot. n. 0366125 del 26/10/2020

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE MINIERE

AOO GRT Prot. N /L.060.020.020 Data
Da citare nella risposta

Allegati **Risposta al foglio del n.**

Regione Toscana
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

e, p.c.
Regione Toscana
Settore VIA

Oggetto: Rinnovo della concessione mineraria denominata "Casanova" nel Comune di Montecatini di Val di Cecina (PI) . Proponente: Solvay Chimica Italia S.p.A.
Parere di competenza

Con riferimento alla nota prot. 86323 del 02/03/2020, si esprime ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 382/1994, per quanto di esclusiva competenza mineraria, parere favorevole al rinnovo della concessione mineraria "Casanova" ricadente nel comune di Montecatini di Val di Cecina (PI), in titolo alla società Solvay Chimica Italia S.P.A.

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Fignani)

AOOGRT / AD Prot. 0091721 Data 04/03/2020 ore 15:26 Classifica L.060.020.020

Posizione dei Settori regionali in CdS

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Conferenza di Servizi

(artt. 14-ter della L. 241/1990, art. 26-ter comma 3 L.R. 40/2009
e art. 7-bis comma 7 del D.P.G.R. n. 19/R/2017)

Riunione del 05/11/2020

Oggetto: Art. 27 bis del Dlgs. 152/2006, art.73 bis della LR 10/2010 procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata "Casanova", nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI). Proponente: Solvay Chimica Italia SpA. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6, L.R. 10/10.
Atti di assenso/Esiti VINCA per la formazione della posizione unica regionale.

Settore regionale: Miniere
Responsabile: ing. Alessandro Fignani

Considerazioni istruttorie del Settore circa il progetto in oggetto

Le considerazioni istruttorie, di esclusiva competenza mineraria, relativamente al progetto di rinnovo della concessione mineraria per salgemma Casanuova, sono già state inviate con nota prot. 327771 del 02/09/2019, che con la presente vengono confermate.

Posizione conclusiva del Settore espressa in sede di Conferenza di Servizi per formare la posizione del RUR *(Favorevole / Favorevole con le seguenti prescrizioni / Sfavorevole)*

Per quanto di esclusiva competenza mineraria, anche in riferimento alla perizia di stima delle opere di ripristino ambientale presentata in data 23/10/2020, si conferma il parere favorevole già inviato con nota prot. 327771 del 02/09/2019.

per le seguenti motivazioni:

/ / / / / / / /

N.B. La posizione potrà essere aggiornata nel corso della seduta, come potrà essere riportato nel verbale.

Eventuali allegati a supporto o completamento della posizione:

/ / / / / / / /

Il dirigente
Ing. Alessandro Fignani

AOOGRT / AD Prot. 0366125 Data 26/10/2020 ore 08:20 Classifica L.060.020.020.

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 480**

DGR. n. 1334 del 4-11-2019. Ulteriore integrazione delle risorse relative all'avviso pubblico in materia di tirocini extracurriculari approvato con decreto n. 20473-2019 - Annualità 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo ed in particolare l'art. 16 relativo all'iniziativa a favore dell'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana per il sostegno agli "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Visto l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea il 29/10/2014, che individua il Programma nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI) tra i programmi nazionali finanziati dal FSE;

Vista la DGR n. 1247/2014 s.m.i. che approva il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Piano esecutivo Regionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani della Toscana;

Vista la DGR n. 17/2015 che prende atto del POR del FSE 2014/20 della Regione Toscana approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;

Vista la DGR n. 361 del 23/03/2020 che approva l'ultima versione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/20 e in particolare l'Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" che individua nei giovani inattivi e disoccupati fino a 29 anni di età i destinatari del contributo per l'attivazione dei tirocini non curriculari;

Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-20 in relazione alla rendicontazione della spesa;

Vista la Decisione n. 4 del 19/12/2016 che approva il "Sistema di Gestione e controllo del PORFSE 2014-2020" cosi come modificato con decisione n. 5 del 15/5/2017;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15/3/2017;

Vista la L.R. n. 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

Visto il Reg. n. 47/R/2003 e in particolare l'art. 86 quinquies che quantifica l'importo minimo del rimborso spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile e che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, ma almeno del 50% delle presenze, il rimborso viene ridotto a 300,00 euro mensili;

Vista la DGR n. 1334 del 4-11-2019 Intesa per lo sviluppo della Toscana": Quadro degli interventi finalizzati all'attuazione della proposta 2 "Staffetta generazionale tra lavoratori". Modifica della DGR 772/2019 "Elementi essenziali degli interventi in materia di tirocini non curriculari";

Visto il Decreto n. 20473 del 06/12/2019 che approva l'Avviso pubblico per la concessione del con- tributo regionale a parziale/totale copertura del rimborso spese corrisposto al tirocinante a valere sull'Azione A.2.1.3.a) del POR FSE, in attuazione della citata DGR 1334/2019;

Dato atto che l'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 20473 del 06/12/2019 preve- de che le relative domande di contributo possano essere presentate a sportello sulla procedura Idol on Line con le modalità indicate rispettivamente all'art. 5 e all'art. 7, e quelle che hanno superato l'istruttoria da parte dei Centri per l'Impiego e Uffici territoriali competenti, vengono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse stanziate;

Preso atto del decreto n.6547 del 7-5-2020 che ha disposto la sospensione dell'Avviso pubblico per il contributo per l'attivazione di tirocini non curriculari Giovanisì - POR FSE 2014/2020 - Azione A.2.1.3.a), a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Considerato che le ulteriori prenotazioni sull'Avviso di cui al Decreto 20473/2019, sull'annualità 2020 e 2021

assunte con le Dgr n. 459 del 6/4/2020 e Dgr n. 545 del 27/04/2020, sono state intera- mente impegnate per le domande di richiesta di contributo presenti sulla piattaforma Idol on Line fino alla data di sospensione dell'avviso, dichiarate ammissibili dai Centri per l'impiego e dagli Uffici territoriali competenti per territorio, al 31/12/2020;

Tenuto conto che per le restanti domande presenti sul Portale Idol inviate dai soggetti ospitanti fino alla data di sospensione dell'avviso, è in corso l'istruttoria da parte dei Centri per l'Impiego e Uffici territoriali competenti, e che quelle dichiarate ammissibili alla data del 31 Marzo 2021, ammontano ad Euro 1.600.000,00;

Rilevata la necessità di procedere al finanziamento delle domande presenti sulla procedura Idol on Line, dichiarate ammissibili alla data del 31 marzo 2021, con la destinazione di ulteriori risorse a valere sull'avviso pubblico di cui al Decreto n. 20473 del 06/12/2019;

Ritenuto necessario procedere all'assunzione di ulteriori prenotazioni d'impegno sui capitoli del POR FSE Misura A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" Annualità 2021 per gli importi, come di seguito specificato:

TABELLA

1. *Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato"*

Trasferimenti ad imprese			
Capitolo	Quota	Importo	Tipologia
61933	UE	€ 325.000,00	Avanzo
61934	Stato	€ 223.145,00	Avanzo
62042	Regione Libero	€ 101.855,00	Avanzo
61933	UE	€ 475.000,00	Puro
61934	Stato	€ 326.135,00	Puro
61935	Regione vincolato	€ 53.807,31	Puro
62042	Regione Libero	€ 15.976,81	Puro
61935	Regione vincolato	€ 79.080,88	Avanzo
Totale		**Euro 1.600.000,00**	

Viste le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 Gennaio 2021 con le quali sono stati approvati dalla Giunta regionale "Il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei" e "Il cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui programmi europei;

Vista la Decisione della Giunta regionale n.6 del 19 dicembre 2016 "Designazione dell'Autorità di-Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Euro- peo2014-2020";

Visto il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli- schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. n.61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in- quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;

Vista la L.R. 29-12-2020, n. 99 "Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 22 aprile;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di destinare per le motivazioni espresse in narrativa, risorse ulteriori pari a complessive euro 1.600.000,00 necessarie per l'attuazione degli interventi in materia di tirocini al fine di consentire il finanziamento delle domande presentate dichiarate ammissibili alla data del 31/03/2021 a valere sull' avviso pubblico di cui al Decreto n. 20473 del 06/12/2019;

2. di procedere all'assunzione di prenotazioni d'impegno sui capitoli del POR FSE Misura A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" Annualità 2021 per gli importi, come di seguito specificato:

TABELLA

Trasferimenti ad imprese			
Capitolo	Quota	Importo	Tipologia
61933	UE	€ 325.000,00	Avanzo
61934	Stato	€ 223.145,00	Avanzo
62042	Regione Libero	€ 101.855,00	Avanzo
61933	UE	€ 475.000,00	Puro
61934	Stato	€ 326.135,00	Puro
61935	Regione vincolato	€ 53.807,31	Puro
62042	Regione Libero	€ 15.976,81	Puro
61935	Regione vincolato	€ 79.080,88	Avanzo
Totale		**Euro 1.600.000,00**	

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Roberto Pagni

La Direttrice
Francesca Giovani

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 481**

Approvazione degli elementi essenziali e dei criteri di valutazione per l'avviso pubblico per lacostituzione di una nuova Fondazione ITS nell'Area Tecnologica dell'Information eCommunication Technology (ICT).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per

gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori", concernente la programmazione territoriale dell'offerta formativa attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), gli IFTS e i Poli Tecnico Professionali (PTP);

Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici Superiori (ITS)", nonché la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;

Visto l'Accordo 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, con cui si introducono modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto interministeriale 7 febbraio 2013;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto l'Accordo 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al capo II del decreto del DPCM 25 gennaio 2008;

Viste la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in particolare i commi 465 - 469 e la Legge dello Stato del 30 dicembre 2020, n. 178 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro." e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Vista anche la Nota di aggiornamento al DEFR di alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 78/2020 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 22/2021, che nell'ambito del progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo", prevede "Nell'ambito del sistema di istruzione e formazione regionale, sarà creata una filiera formativa,allineata con la domanda di lavoro dei territori e in grado di accompagnare la transizione digitale ed ecologica, che rafforzi e interconnetta tre segmenti formativi di eccellenza: i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), i percorsi IFTS e i percorsi ITS.";

Vista la DGR n. 664 del 20 maggio 2019 "Programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 - 2021", come modificata dalla DGR n. 989 del 29 luglio 2019;

Vista inoltre la DGR n. 427 del 19 aprile 2021, che integra e aggiorna la succitata DGRT 664/2019, prevedendo la costituzione di una nuova Fondazione ITS nell'Area Tecnologica dell'Information e Communication Technology (ICT) quale strumento fondamentale all'adeguamento delle competenze di tecnici formati nelle materie concernenti la digitalizzazione;

Considerato necessario, in attuazione di quanto previsto dalla programmazione territoriale triennale per il periodo 2019-2021, così come integrata e aggiornata dalla suddetta deliberazione 427/2021, procedere alla determinazione degli elementi essenziali ed i criteri di valutazione per il successivo avviso pubblico per la costituzione di una nuova Fondazione ITS ICT secondo quanto previsto dalla norma nazionale in materia di Fondazioni ITS;

Ritenuto per quanto sopra di approvare gli elementi essenziali e i criteri di valutazione nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per la predisposizione del successivo avviso pubblico per la costituzione di una Fondazione ITS ICT;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 08 aprile 2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1 Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli elementi essenziali e i criteri di valutazione nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per la predisposizione del successivo avviso pubblico per la costituzione di una Fondazione ITS ICT;

2 Di dare atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

3 Di demandare al Dirigente del Settore regionale competente per materia gli atti amministrativi necessari e opportuni per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera ed in particolare l'avviso pubblico per la costituzione di una Fondazione ITS ICT.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

Il Direttore
Francesca Giovani

SEGUE ALLEGATO

Allegato A) - elementi essenziali e criteri di valutazione

Finalità dell'intervento

In attuazione della Programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 – 2021 approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 19/04/2021 che individua le filiere produttive strategiche e gli obiettivi programmatici della relativa offerta formativa ed in particolare l'esigenza di ampliare la tipologia di percorsi offerti dalle fondazioni ITS Toscane nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il presente atto individua gli elementi essenziali e i criteri per procedere all'apertura di un avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori della nuova offerta formativa.

In risposta alle sempre più marcate esigenze e richieste, provenienti dalle aziende del territorio toscano, relative alla necessità di formare, coltivare e aggiornare costantemente le competenze digitali, appare opportuno istituire una Fondazione ITS nell'Area Tecnologica delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT): Area Tecnologica individuata già dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008. Tale esigenza deriva, altresì, dall'alto livello tecnico e tecnologico delle figure professionali di tecnici superiori uscenti dagli ITS nonché dall'alto livello di occupabilità che questo segmento di formazione terziaria professionalizzante possiede in Regione Toscana.
L'insorgere dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha portato ad una accelerazione senza precedenti nella digitalizzazione dei processi e le aziende hanno avuto bisogno di adeguare i propri sistemi operativi e le proprie strumentazioni. Ora più che mai necessitano di figure professionali, in particolare tecnici superiori, che siano formati per lavorare nei nuovi contesti digitalizzati.

I tecnici superiori uscenti da un percorso ITS dell'Area Tecnologica Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) sono figure trasversali capaci di portare il loro bagaglio di conoscenze e competenze in qualsiasi contesto aziendale e produttivo contemporaneo.

Nello specifico le Figure Professionali in uscita dai percorsi ITS dell'Area Tecnologica Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) sono le seguenti:

FILIERA	AREA TECNOLOGICA	AMBITO
ICT	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	Metodi e tecnologie per lo sviluppo dei sistemi software
		Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza
		Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione

Destinatari e caratteristiche dei percorsi ITS

Possono accedere ai percorsi ITS, a seguito di selezione, i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o coloro che siano in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.
I percorsi ITS hanno una durata biennale o triennale (4 o 6 semestri – per un totale di 1800, 2000 o 3000 ore).
Lo stage è obbligatorio per il 30% delle ore complessive e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. L'esperienza lavorativa in azienda può essere svolta anche con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (apprendistato di III livello).

I percorsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
Il titolo di studio rilasciato dai percorsi ITS è di Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework – EQF -).

Con Decreto Dipartimentale n. 1284 del 28.11.2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (allora competente) ha definito, a livello nazionale, le unità di Costo Standard (UCS) dei percorsi ITS ed in particolare:

- per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 1800 ore di attività, per un numero di 25 allievi, il costo del percorso ITS è di euro 330.349,00;
- per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 2000 ore di attività, per un numero di 25 allievi, il costo del percorso ITS è di euro 340.335,00;
- per i percorsi triennali che prevedono l'erogazione di 3000 ore di attività, per un numero di 25 allievi, il costo del percorso ITS è di Euro 390.265,00.

Soggetti ammessi alla presentazione di candidature per la costituzione di una Fondazione ITS nell'Area Tecnologica dell'informazione e della comunicazione (ICT)

La Fondazione ITS si costituisce secondo lo standard organizzativo della Fondazione di partecipazione, (con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base del DPCM 25 gennaio 2008 e secondo quanto disposto nelle linee guida di cui al D.M. 7 febbraio 2013) per la realizzazione di percorsi di istruzione tecnica superiore volti a formare tecnici superiori nell'area tecnologica ICT e negli ambiti sopra indicati.

Gli Istituti Tecnici Superiori acquistano la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura della provincia nella quale ha sede.

I soci fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

- un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, in relazione all'articolo 13 della legge n. 40/2007, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione[1], ubicata nella provincia sede della fondazione;
- una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
- un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;

1 Si fa riferimento per la Regione Toscana al sistema di accreditamento regionale "Sistema di Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi".

- un ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana[2]).

Il numero massimo di soci fondatori della Fondazione ITS per l'Area Tecnologica ICT è fissato nel numero di 30.
Il partenariato potrà essere integrato successivamente alla costituzione della Fondazione per quanto previsto dalla normativa vigente e secondo le previsioni statutarie della stessa.

L'istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore.

Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

I percorsi ITS della Fondazione ITS dell'Area Tecnologica ICT si avvieranno a partire dall'a.f. 2022/2023, previo avvenuto riconoscimento della Fondazione stessa da parte della Prefettura territorialmente competente, ai sensi del DPCM, 25 gennaio 2008.

Patrimonio della Fondazione

Tutti i soci fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche attraverso risorse strumentali e attraverso risorse dedicate di tipo professionale, finanziario e/o logistico e comunque secondo la normativa statale vigente in materia di costituzione delle fondazioni e in conformità a quanto previsto dalla prefettura territoriale di riferimento in materia di riconoscimento della personalità giuridica.

Le risorse complessive messe a disposizione dai soci fondatori devono essere non inferiori a 50.000 Euro e comunque tali da garantire la quota necessaria a coprire il costo standard di almeno un percorso biennale, stabilito dal citato Decreto Dipartimentale n. 1284 del 28.11.2017.

La Fondazione ITS, una volta costituita, è dotata di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 e dall'articolo 52, comma 2, della legge n.35/2012.

Criteri di valutazione e punteggi

I criteri di valutazione e i relativi punteggi minimi e massimi da applicare alle candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori dell'offerta formativa ITS nell'Area Tecnologica Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) sono indicati nella sottostante tabella.
Il punteggio massimo conseguibile nei tre criteri è pari a 100/100 la candidatura raggiunge la sufficienza con un punteggio di 60/100.
Il soggetto attuatore della Nuova Fondazione ITS per l'ICT sarà quello la cui candidatura otterrà il punteggio più alto nella valutazione.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidature, il soggetto attuatore della Nuova Fondazione ITS per l'ICT sarà quello che avrà ottenuto il punteggio più alto nel criterio 3.Innovatività/Qualità della proposta di candidatura.

2 Si fa riferimento alla disciplina vigente regolante gli enti locali.

Criterio	Sottocriterio	Punteggio minimo	Punteggio Massimo
1. Affidabilità organizzativa e strutturale dei soci fondatori	Qualità del patrimonio strutturale dei soci fondatori	14	28
	Esistenza di un sistema di certificazione di qualità dei soci fondatori		
	Coerenza dell'attività dei singoli soci fondatori rispetto ai percorsi ITS da realizzare		
	Qualità della struttura organizzativa dei soci fondatori rispetto ai percorsi da attivare		
	Ampiezza del patrimonio della Fondazione costituenda		
2. Affidabilità delle competenze specifiche per la realizzazione dei percorsi ITS dei soci fondatori	Qualità delle competenze tecnico professionali delle risorse umane dei soci fondatori	18	30
	Adeguatezza della partecipazione dei soci fondatori alla realizzazione dei percorsi ITS ICT		
	Coerenza dell'esperienza maturata in attività pregresse dai soci fondatori in corsi IFTS e/o in percorsi ITS		
	Coerenza dell'esperienza maturata in attività formativa in ambito ICT		
3. Innovatività/Qualità della proposta di candidatura	Adeguatezza del modello organizzativo scelto per la fondazione costituenda	28	42
	Qualità del sistema di relazioni per garantire occupabilità/mobilità e risposta ai fabbisogni delle imprese		
	Innovatività dei percorsi ITS ICT che si intendono attivare		
	Adeguatezza della diversificazione territoriale dei punti di erogazione		
	Qualità dei punti di erogazione		
	Qualità della sede legale e operativa della Fondazione costituenda		
	Adeguatezza delle azioni di sistema		
TOTALE		**60**	**100**

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 485**

DGR n. 1132/2000 e s.m.i. "Profilo professionale e contenuti didattici del corso biennale per l'abilitazione all'arte sanitaria ausiliare di ottico". Modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm. ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 22 giugno 2009 con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 731/2019 che approva gli Indirizzi regionali per l'attività riconosciuta ai sensi della L.R. n. 32/2002 art. 17 comma 2 e s.m.i;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407/2016 avente per oggetto "Approvazione del disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32) e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 894 del 07/08/2017 avente per oggetto "Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e ss.mm.ii;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 1132/2000 con la quale è stato approvato il Profilo professionale e i contenuti didattici del corso biennale per l'Abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliare di ottico;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 4768 del 02 settembre 2005 e s.m.i con il quale è stato approvato il profilo professionale e i contenuti didattici del corso di Tecnico qualificato ottico (corso biennale) codice profilo n. 2803012 per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliare di ottico, presente nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;

Richiamata la Delibera della giunta regionale n. 186/2013 avente per oggetto "DGR 1132 del 30.10.2000 - Profilo professionale e contenuti didattici del corso biennale per l'abilitazione dell'arte sanitaria ausiliare di ottico. Modifica." con la quale è stata stabilita una deroga al limite del 50% previsto dalla normativa regionale per il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ai percorsi di formazione professionale, prevedendo la possibilità di un riconoscimento crediti pari all'85% per i laureati in Ottica e optometria e la possibilità di un riconoscimento crediti pari all'80% per i laureandi iscritti al corso di laurea in Ottica e Optometria che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea sopra citato, escluso il tirocinio e la tesi;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca prot. AOOOUFGAB n. 00457 del 15.05.2006 con la quale all'art. 2, ai fini dell'esame di abilitazione per i candidati di cui alle lettere b) e c), è prevista la possibilità di riconoscimento dell'attività lavorativa coerente con la formazione pratica svolta nel percorso formativo di arte sanitaria ausiliare di ottico;

Valutata l'opportunità di prevedere in ingresso ai percorsi di formazione professionale di Tecnico qualificato ottico (corso biennale) il riconoscimento di crediti per gli allievi in possesso di esperienza lavorativa maturata e documentata nel settore ottico-oftalmico coerente con i contenuti didattici del citato profilo professionale;

Ritenuto, pertanto, di prevedere per i corsi di Tecnico qualificato ottico (corso biennale) di cui al citato decreto n. 4768/2005 e s.m.i., il riconoscimento di crediti per gli allievi in possesso di esperienza lavorativa nel settore ottico-oftalmico dietro la presentazione di documentazione idonea (buste paga, fatture emesse ecc.) e attraverso la somministrazione di un test da parte dell'organismo formativo che ne accerti il livello di conoscenze maturate nell'ambiente lavorativo, proprie del profilo professionale e oggetto del percorso di studi, nella misura massima prevista del 50% della durata del corso;

Ritenuto altresì di stabilire che gli esiti del test, nonché ogni altra documentazione presentata dal partecipante, dovranno essere conservati agli atti dall'organismo formativo e resi disponibili in caso di verifiche da parte dell'amministrazione regionale;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 14.04.21;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 22.04.2021;

A voti unanimi

DELIBERA

- Di stabilire, per le motivazione espresse in narrativa, per i corsi di Tecnico qualificato ottico (corso biennale) di cui al citato decreto n. 4768/2005 e s.m.i., il riconoscimento di crediti per gli allievi in possesso di esperienza lavorativa nel settore ottico-oftalmico dietro la presentazione di documentazione idonea (buste paga, fatture emesse ecc.) e attraverso la somministrazione di un test da parte dell'organismo formativo che ne accerti il livello di conoscenze maturate nell'ambiente lavorativo, proprie del profilo professionale e oggetto del percorso di studi, nella misura massima prevista del 50% della durata del corso;

- Di stabilire, altresì, che gli esiti del test, nonché ogni altra documentazione presentata dal partecipante, dovranno essere conservati agli atti dall'organismo formativo e rese disponibili in caso di verifiche da parte dell'amministrazione regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Direttore
Francesca Giovani

Il Dirigente
Cecilia Chiarugi

DELIBERAZIONE 4 maggio 2021, **n. 486**

Recepimento dell'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars- CoV-2.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 30 aprile 2021, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 con il DL n. 52/2021;

Visto il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 quale strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;

Visto l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;

Preso atto che:
- negli ultimi anni il ruolo delle farmacie all'interno del Servizio sanitario appare essenziale per la diffusione delle farmacie a livello territoriale e la loro capillarità, la loro importante funzione sociale nelle zone rurali dove spesso rappresentano l'unico presidio sanitario esistente in quel territorio, il potenziale di prossimità e di personalizzazione che il farmacista può mettere in atto rispetto ai bisogni di salute dei cittadini;
- la farmacia, assume, inoltre sempre più un ruolo indispensabile come "farmacia dei servizi" che in sinergia con il servizio sanitario regionale è capace di prendere in carico la gestione del paziente cronico (aderenza terapeutica, farmacoviglanza), offrire servizi di front office (cup, tessera sanitaria) oltre che servizi di prevenzione e di screening;

Richiamato il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", e in particolare l'articolo 20, comma 2, lett. h) che:
- sostituisce il comma 471 della L. 30/12/2020, n.178 consentendo, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 della legge 30 dicembre 2020, n 178, previa stipulazione di accordi con le organizzazioni sindacali

rappresentative delle farmacie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbliche;

- stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della L.30/12/2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'art. 1, comma 406- ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, sottoscritto in data 29/03/2021 ed inviato alle Regioni;

Rilevato che come stabilito dall'accordo citato "con la sottoscrizione del presente accordo deve intendersi integrata la condizione di legge secondo cui l'attività di vaccinazione è consentita come stabilito dall'art. 1 comma 471 della legge 178/2020 "subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti;

Considerato che l'accordo quadro nazionale citato rinvia ad accordi regionali con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, la disciplina di ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei DPI ed altri materiali di consumo ed incentivi per il raggiungimento di target vaccinali;

Considerato che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406- ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6;

Considerato inoltre che tali risorse non sono al momento definite a livello centrale e che pertanto la Regione Toscana non ha possibilità di valutare quanto assegnato;

Considerato che per questa attività gli oneri sono stimati nella somma di 1.200.000 euro, stante l'urgenza della vaccinazione di tutti i Cittadini della Regione Toscana al fine di controllare la pandemia da Covid -19, e che tale importo è da intendersi compreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2021 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 18/01/2021;

Ritenuto di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di euro 1.200.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 "Interventi istituzionali in sanità" (classificato "fondo sanitario indistinto - competenza pura") del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;

Atteso inoltre di prevedere una rivalutazione bimestrale degli oneri di cui al precedente punto, sulla base dell'effettivo andamento delle vaccinazioni nelle farmacie della Regione Toscana;

Valutato che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini è fondamentale incrementare il numero delle sedi vaccinali e garantire la massima accessibilità sul territorio alla vaccinazione da parte dei Cittadini della Regione Toscana;

Ritenuto pertanto con il presente atto:

- di recepire l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, allegato 1 al presente atto parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che la campagna di vaccinazione delle farmacie della Toscana utilizzerà elementi organizzativi già disponibili nella attuale articolazione assistenziale come il canale DPC per la distribuzione dei vaccini in farmacia, il sistema di prenotazione dei vaccini tramite il portale online di Regione Toscana https://prenotavaccino.sanita.toscana.it e la registrazione dei dati relativi alle somministrazioni effettuate tramite la piattaforma SISPC;
- di demandare ad un successivo accordo regionale integrativo la definizione di ulteriori attività e remunerazioni che andranno ad aggiungersi a quanto previsto dall'accordo quadro recepito dal presente atto.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvato con L.R. 99 del 29 dicembre 2020;

Vista la D.G.R. n. 2 del 11/01/2021, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato:

1. di recepire l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, sottoscritto in data 29/03/2021, allegato 1 al presente atto parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la campagna di vaccinazione delle farmacie della Toscana utilizzerà elementi organizzativi già disponibili nella attuale articolazione assistenziale, come il canale DPC per la distribuzione dei vaccini in farmacia, il sistema di prenotazione dei vaccini tramite il portale online di Regione Toscana https://prenotavaccino.sanita.toscana.it e la registrazione dei dati relativi alle somministrazioni effettuate tramite la piattaforma SISPC.

3. di demandare ad un successivo accordo regionale integrativo la definizione di ulteriori attività e remunerazioni che andranno ad aggiungersi a quanto previsto dall'accordo quadro recepito dal presente atto;

4. di stabilire che per questa attività, stante l'urgenza della vaccinazione di tutti i Cittadini della Regione Toscana al fine di controllare la pandemia da Covid -19, gli oneri sono stimati in via preliminare nella somma di 1.200.000 euro, precisando che tali oneri sono da intendersi compresi nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2021 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 18/01/2021;

5. di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di euro 1.200.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 (classificato "fondo sanitario indistinto - competenza pura") del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;

6. di prevedere una rivalutazione bimestrale degli oneri di cui al precedente punto, sulla base dell'effettivo andamento delle vaccinazioni nelle farmacie della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Carlo Rinaldo Tomassini

Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini

SEGUE ALLEGATO

ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, FEDERFARMA E ASSOFARM PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI VACCINI ANTI SARS- CoV-2

- **Accordo Quadro**

- ***Allegato 1***
  Modulo di adesione – Somministrazione in farmacia dei vaccini anti Sars Cov-2
- ***Allegato 2***
  Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2
- ***Allegato 3***
  Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione
- ***Allegato 4***
  Modulo di consenso alla vaccinazione anti-Covid 19 della popolazione generale
  - ***Allegato*** al modulo di consenso vaccinazione anti-Covid 19
    Nota informativa - Vaccino Covid-19 Astra Zeneca
  - ***Allegato*** al modulo di consenso vaccinazione anti-Covid 19
    Nota informativa - Vaccino Covid-19 Moderna
  - ***Allegato*** al modulo di consenso vaccinazione anti-Covid 19
    Nota informativa - COMIRNATY (BioNTech/Pfizer)
  - ***Allegato*** Vaccinazione anti-Sars-CoV2/COVID-19
    Elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale

Considerato che il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;

Considerato, altresì, che lo stesso Piano vaccinale prevede che "*la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario straordinario e le Regioni e le Province autonome*";

Visto l'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL "Sostegni") che prevede che " *In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraversi il Sistema Tessera Sanitaria*";

Considerato che il citato art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021, 41 (DL "Sostegni") dispone che *"Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6"*;

Valutato che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini è fondamentale aumentare il numero delle sedi vaccinali e garantirne la massima capillarità sul territorio;

IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
LA FEDERAZIONE NAZIONALE UNITARIA DEI TITOLARI DI FARMACIA ITALIANI (FEDERFARMA)
L'ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE E SERVIZI SOCIO-FARMACEUTICI (ASSOFARM)

Sottoscrivono il presente Accordo, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS- CoV-2. Con la sottoscrizione del presente Accordo deve intendersi integrata la condizione di legge secondo cui l'attività di vaccinazione è consentita *"subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale"*.

Premesso che

- le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

- l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS CoV-2 ha reso indispensabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema sanitario nazionale, prevedendo l'implementazione delle attività assicurate dalla rete territoriale delle farmacie;

- sulla base delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sopra riportato, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico *"da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 e previa acquisizione del consenso informato"*, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale;

- le attività stabilite dal richiamato art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sopra riportato, si innestano integralmente nella prestazione dei servizi riservati alle farmacie a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

- il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.258 – risulta abilitato all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020, come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione";

- il vaccino si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale;

- ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) in ogni farmacia con dipendenti è presente un addetto al primo soccorso, opportunamente formato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

- spetterà alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti l'onere della distribuzione delle dosi vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, per la successiva inoculazione a favore della popolazione;

- l'offerta della somministrazione dei vaccini anti Sars CoV-2 presso le farmacie convenzionate avverrà nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

Acquisito il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;

Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente accordo concordano:

- di avviare la somministrazione dei vaccini anti SARS CoV-2 da parte delle farmacie convenzionate a norma dell'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL "Sostegni");

- che le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d'ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica;

- che le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale – nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - dovranno darne comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell'Allegato 1 al presente Accordo;

- che la somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione";

- che l'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate;

- che la somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordo;

- che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,00 (sei/00) per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale. È demandato ad appositi accordi con le Regioni e le

Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.

Il Ministro della salute

Il Presidente della Conferenza
delle Regioni e Province autonome

Il Presidente della Federazione nazionale
unitaria dei titolari di farmacia italiani
(FEDERFARMA)

Firmato digitalmente da:Marco Cossolo
Organizzazione:FEDERFARMA/01976520583
Data:29/03/2021 11:55:24

Il Presidente dell'Associazione
delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici
(ASSOFARM)

Firmato digitalmente da
VENANZIO GIZZI
Data e ora della firma: 29/03/2021 13:26:11

Allegato 1

MODULO DI ADESIONE

SOMMINISTRAZIONE IN FARMACIA DEI VACCINI ANTI SARS COV-2

da inviare tramite e-mail a:
Azienda sanitaria territorialmente competente
Ordine dei Farmacisti territorialmente competente
Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm

- *le informazioni contenute nel presente modulo devono inoltre essere inserite – al fine di ricomprendere la Farmacia nell'elenco regionale delle Farmacie aderenti - nell'apposito modulo (forms di office) disponibile al seguente URL breve:* modulo di adesione

Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa _____ , titolare o direttore tecnico o legale rappresentate

della Farmacia_____Indirizzo

della Farmacia_____Comune

Provincia

Azienda Sanitaria di riferimento

Aderisco ai sensi di legge alla campagna di somministrazione del vaccino anti SARS- CoV2 in Farmacia e accetto la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti.

o Dichiaro che il dott./i dott. ____ procederanno alle inoculazioni in quanto abilitati alla somministrazione vaccinale sulla base della positiva conclusione dei programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020.

Dichiaro di essere in possesso degli apprestamenti logistici e delle attrezzature occorrenti alla corretta conservazione e inoculazione dei vaccini che verranno resi disponibili per la somministrazione ai cittadini.

A tal fine dichiaro di garantire i seguenti requisiti per la sicurezza

☐ Programmazione dell'attività solo su appuntamento.

☐ Previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale.

☐ Precisazione al cittadino che per ricevere il vaccino non deve avere avuto negli ultimi 10 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37.5°C, non deve avere sintomatologia respiratoria.

☐ Avviso all'ingresso della Farmacia o all'ingresso della struttura esterna (fissa o mobile) dedicata alla vaccinazione, con chiare istruzioni sulle modalità di accesso.

A tal proposito dichiaro di organizzare gli accessi nel rispetto delle seguenti indicazioni: *(barrare una o più opzioni)*

☐ per farmacie fino a quaranta metri quadrati, ingresso di una persona alla volta da sottoporre a vaccinazione, oltre a un massimo di due operatori;

☐ dimensioni superiori a quaranta metri quadrati, con accesso regolamentato, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita

☐ presenza nell'area di soluzioni per l'igiene delle mani e indicazioni per il distanziamento fisico

☐ adeguatezza nei locali della farmacia delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti e mantenimento di adeguati livelli di filtrazione degli impianti di areazione

☐ esecuzione del vaccino in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a Farmacia chiusa o con altre modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza necessarie.

Data _____

Firma _____

Allegato 2

MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE IN FARMACIA IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2

Farmacista

- fermo restando il ruolo attivo della Farmacia come diffuso presidio sanitario territoriale in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti;

- se affetto/a da positività al test SARS-Cov-2 o sintomatologia compatibile con Covid-19 o posto in quarantena, il farmacista si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;

- il vaccino si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato da parte del farmacista attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale;

- gli appuntamenti sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire un'adeguata sanificazione delle superfici di contatto.

- in fase di prenotazione del vaccino viene fornita al cittadino un'adeguata informazione sui comportamenti da seguire durante la vaccinazione;

- il farmacista incaricato della somministrazione vaccinale indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95, camice monouso;

- il farmacista abilitato alla somministrazione vaccinale si impegna a somministrare il vaccino al solo soggetto risultato idoneo all'esito della compilazione del consenso informato, contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo, che verrà reso disponibile.

- l'igiene delle mani prima e al termine della singola seduta vaccinale deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica;

- il farmacista deve assicurare la permanenza e il monitoraggio del soggetto sottoposto all'inoculazione vaccinale nella farmacia o in apposita area di rispetto anche esterna ai locali della farmacia, per un tempo di 15 minuti successivi all'esecuzione del vaccino, per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.

Formazione

Nell'ambito della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 - risulta abilitato all'esecuzione delle relative somministrazioni vaccinali sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020.

In tale ambito si conviene che:

- i farmacisti saranno tenuti a frequentare il Corso ISS ID 174F20 "*Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19*", che sarà esteso oltre la data di scadenza prevista e implementato con uno specifico modulo in FAD, relativo a specifiche competenze del farmacista, anche con riguardo all'attività di inoculazione vaccinale e alla compilazione e relativa interpretazione del modulo standard di triage pre-vaccinale, predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge di Bilancio 2021. Il superamento del suddetto corso abilita ad effettuare vaccinazioni in farmacia. I farmacisti si impegnano altresì a frequentare gli aggiornamenti ai predetti moduli che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all'attuazione della campagna vaccinale e ai nuovi vaccini autorizzati. Il suddetto corso dovrà essere frequentato anche dai farmacisti che abbiano completato positivamente il corso ID 145 n. 301217 dell'UTIFAR, da considerarsi quale elemento introduttivo al tema della vaccinazione in farmacia.

- Le credenziali di accesso al corso sono fornite dall'ISS alla Fofi e, tramite essa, agli Ordini provinciali dei farmacisti territorialmente competenti, che provvederanno a distribuirle ai farmacisti che intendano acquisire le competenze per la vaccinazione.

- L'attività formativa è ulteriormente integrata con il modulo di attestazione di cui all'Allegato 3, con cui un professionista sanitario già abilitato alla somministrazione vaccinale (tutor professionale) certifica che il farmacista ha correttamente espletato l'esercitazione pratica finalizzata all'attività di inoculazione. E' facoltà del farmacista, all'esito dell'intervenuta attestazione e ferma restando l'efficacia della stessa, proseguire l'attività di inoculazione avvalendosi delle forme di tutoraggio di cui al precedente periodo.

Cittadino

- deve fornire ogni utile informazione ai fini della corretta compilazione del consenso informato;

- non deve avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid- 19, non deve avere febbre superiore a 37.5°C, non deve avere sintomatologia compatibile con Covid-19, non deve essere positivo a test per Sars-CoV-2;

- deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del vaccino (in caso di temperatura superiore a 37.5°C, non sarà possibile ricevere il vaccino).

Ambienti

- è da privilegiare l'esecuzione del vaccino seguendo percorsi in apposita area esterna, pertinenziale alla farmacia, ovvero – valutate le caratteristiche logistiche e di sicurezza degli spazi interni – anche in area interna alla farmacia, purché quest'ultima sia separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività ordinarie e sia opportunamente arieggiata in modo tale da garantire un costante ricircolo d'aria. È comunque possibile eseguire il vaccino a farmacia chiusa.

- esporre un avviso all'ingresso della farmacia con chiare istruzioni sulle modalità di accesso (indicando i percorsi di entrata, di uscita e di attesa) e il numero massimo di persone che possono accedere alla stessa;

- garantire la presenza nell'area di indicazioni per l'igiene delle mani e per il distanziamento

fisico;

- assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
- attuare ricambio d'aria nell'area interna della farmacia. In ragione del numero di persone presenti e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, il numero delle persone presenti deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati; qualora non sia possibile escludere il ricircolo, se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate; nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
- garantire che l'area dove avviene la somministrazione del vaccino abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione;

Rifiuti

- assicurare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo in un contenitore per rifiuti appropriato e, per gli oggetti taglienti, aghi e siringhe, in altro contenitore dedicato. Occorre seguire con precisione le istruzioni del produttore dettate per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla somministrazione del vaccino. Pertanto, le Farmacie che già offrono alla propria clientela il servizio di test per la diagnostica COVID o auto-diagnostici (per es. tamponi rapidi antigenici e test sierologici / determinazione di colesterolo, glicemia, trigliceridi ecc.) gestiranno anche i rifiuti derivanti dalla somministrazione del vaccino esattamente come i rifiuti per i citati test, quindi saranno già organizzate per rispettare tutti i suddetti adempimenti. Le farmacie che non offrono tale servizio devono attivarsi per effettuare i corretti adempimenti rivolgendosi ad una azienda specializzata.

Conservazione

I vaccini posti a disposizione delle farmacie per la relativa inoculazione devono essere conservati nei frigoriferi/freezer destinati esclusivamente alla conservazione dei prodotti farmaceutici, con monitoraggio costante delle temperature. La temperatura raccomandata di conservazione dei vaccini, come da scheda tecnica di ogni specifico vaccino, - che deve risultare compatibile con le caratteristiche di conservazione dei frigoriferi in possesso delle farmacie - va mantenuta dal momento della presa in carico del prodotto fino al suo utilizzo, onde evitare il deterioramento del vaccino che potrebbe causare modifiche delle caratteristiche di sicurezza e di efficacia del vaccino stesso e che costringerebbe ad eleminare le dosi compromesse.

Requisiti strutturali della seduta vaccinale e flussi

Secondo quanto previsto dal documento del Ministero della salute ogni centro vaccinale può essere costituito da uno o più locali in grado di presiedere a una o più linee vaccinali.

Il flusso della seduta vaccinale, viene schematizzato nella figura sottostante:



Punto/Area di accettazione: rappresenta il punto iniziale del percorso ove il farmacista e il personale amministrativo accoglie i soggetti da vaccinare, verifica la prenotazione, raccoglie il consenso informato.

1) Locale per la somministrazione: il locale di dimensioni adeguate a garantire il distanziamento fisico previsto dalle norme anti-Covid. In questo locale il personale sanitario opportunamente formato procederà alla somministrazione del vaccino. Il locale deve essere dotato di postazione di lavoro, carrello/borsa contenenti materiale sanitario e presidi idonei alla gestione delle emergenze, seduta per la somministrazione del vaccino, dispenser con gel disinfettante per l'igiene delle mani, contenitori a norma per i rifiuti e per lo smaltimento degli aghi e altri oggetti taglienti potenzialmente infetti.

2) Area per il monitoraggio: dopo la somministrazione è previsto un periodo di attesa di almeno 15 minuti, per la sorveglianza della persona vaccinata, al termine del quale il soggetto può uscire e tornare alle proprie attività.

Nel caso la Farmacia non sia provvista di un'area da dedicare alla vaccinazione e al monitoraggio dei pazienti, si potrà prevedere l'utilizzo di spazi separati al di fuori della farmacia anche mediante allestimento di unità mobili (es. Gazebo) dedicati alla somministrazione del vaccino e al monitoraggio dei pazienti. È comunque possibile eseguire il vaccino a farmacia chiusa.

Modalità operative

- ogni soggetto coinvolto nella vaccinazione deve indossare una mascherina chirurgica/FFP2.

- invitare gli utenti a mantenere il distanziamento, l'igiene delle mani e l'uso della mascherina per tutta la loro permanenza nella struttura.

- il vaccino si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato da parte del farmacista abilitato, contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale.

- il soggetto vaccinato deve restare in osservazione per almeno 15 minuti.

- in caso non siano stati rilevati eventi avversi immediati, viene programmata/confermata la data del richiamo;

- il personale che prepara il vaccino deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore e contenute nelle schede tecniche di ciascun vaccino disponibili sul sito di AIFA.

Fase 1: il farmacista riceve le prenotazioni dei soggetti da vaccinare e verifica i dati anagrafici e i criteri di elezione alla seduta vaccinale. Successivamente il farmacista, in base al numero di soggetti da vaccinare, verifica il numero di flaconi di vaccino necessari all'espletamento dell'attività.

Fase 2: il farmacista verifica la congruità del vaccino ricevuto rispetto a quello richiesto, verifica la continuità della catena del freddo, provvede alla corretta conservazione in attesa dell'allestimento. Il farmacista è responsabile dell'igiene e della sanificazione dei locali. È responsabile di tutti i materiali necessari alle vaccinazioni circa le scadenze e funzionalità.

Fase 3: il soggetto che deve sottoporsi al vaccino viene accolto dal farmacista che provvede alla raccolta del consenso informato, fornendo le necessarie informazioni al soggetto da vaccinare.

Fase 4: Il farmacista allestisce il vaccino e verifica l'idoneità del soggetto alla vaccinazione secondo le risultanze del consenso informato contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale.

Fase 5: il farmacista appositamente formato provvede all'inoculazione vaccinale nei confronti del soggetto.

Fase 6: il personale amministrativo (sotto la supervisione del farmacista) o il farmacista, inserisce nel sistema informatico i dati relativi alla vaccinazione del soggetto e fornisce l'attestazione di avvenuta vaccinazione.

Sorveglianza e gestione delle reazioni severe avverse post inoculazione vaccinale

Il paziente dovrà sostare in area monitoraggio per i 15 min in osservazione dopo la somministrazione vaccinale.
Il farmacista sorveglierà il paziente e fornirà un supporto di emergenza in caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, avvisando immediatamente il numero di pronto soccorso 118, il cui intervento sarà assicurato nel più breve tempo possibile.
In caso di comparsa di: orticaria improvvisa, problema respiratorio (dispnea, broncospasmo, ipossiemia) o problema emodinamico (ipotensione arteriosa, sincope, ipotonia, incontinenza), il farmacista avvisa immediatamente il numero di pronto soccorso 118, il cui intervento sarà assicurato nel più breve tempo possibile, e procede a posizionare il paziente nella posizione più confortevole:
- se è preponderante la dispnea: posizione semi seduta
- se il paziente mostra malessere generale ma è cosciente o semi cosciente: decubito dorsale con le gambe sollevate
- se il paziente è incosciente: posizione laterale di sicurezza
Se necessario, in caso di grave anafilassi con pericolo di vita, il farmacista somministrerà adrenalina intramuscolo 0,01 mg/kg senza superare 0,5 mg (dosaggio per persone con peso superiore a 50 kg), iniettata nella fascia latero-esterna del terzo medio della coscia. Nel caso sia necessario, ripetere la somministrazione di adrenalina dopo 5 minuti.

Le segnalazioni di eventuali reazioni avverse devono essere tempestivamente effettuate (entro 36 ore da quando il medico o l'operatore sanitario ne viene a conoscenza) o direttamente dallo stesso paziente sul modulo on-line sul sito vigifarmaco (https://www.vigifarmaco.it/)

Dotazione del carrello/borsa di emergenza

Dispositivi medici:

- Termometro a raggi infrarossi
- Mascherine chirurgiche/FFP2-KN95
- Sovracamici
- Fonendoscopio
- Sfigmomanometro
- Forbici
- Pallone ambu con relative mascherine di varie misure
- Siringhe da tubercolina
- Siringhe di diversa misura
- Butterfly e aghi di diverse misure
- Lacci emostatici
- Guanti monouso di diverse misure
- Cerotti a nastro
- Cotone
- Disinfettante
- Mascherine con reservoire di varie misure
- Dispositivi per fleboclisi (deflussori)

Farmaci:

- Adrenalina in forma di auto-somministrazione (fastjekt ®)
- Ossigeno in bombole da carrello o portatili con dotazione delle relative connessioni
- Antistaminici anti H1 (clorfeniramina maleato fiale i.m./e.v. 10mg/ml)
- Cortisonici (idrocortisone fiale i.m./e.v. da 100 mg e da 500mg)
- Broncodilatatori (salbutamolo spray)
- Soluzione fisiologica in fiale da 10 ml per diluizione di farmaci
- Soluzione fisiologica in flacone da 100 ml e da 250 ml per fleboclisi

presidi sanitari e farmaci ordinariamente presenti per le attività di vaccinazione ed intervento sui possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione.

Tutto il materiale deve essere periodicamente controllato nelle scadenze e funzionalità

Tracciabilità e rendicontazione informatica

Garantire l'aggiornamento, in tempo reale, "dell'anagrafe vaccinale" è una condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione.
A tal fine, verrà utilizzata la piattaforma prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2., convertito dalla legge n. 29 del 2021, e per consentire alle regioni e alle province autonome di trasmettere all'anagrafe vaccini nazionale anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai farmacisti, gli stessi sono tenuti a trasmettere i dati in questione con immediatezza in modalità telematica, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A.

Allo scopo di assicurare la tracciabilità del vaccino, il farmacista inserirà nel sistema informatico, mediante le proprie credenziali, tutti i dati richiesti dalla procedura informatica per tracciare l'avvenuta vaccinazione.

Il completamento delle operazioni informatiche consentirà la stampa dell'attestazione della vaccinazione, da consegnare al cittadino.

Allegato 3

ATTESTATO DI COMPIUTA ESERCITAZIONE PRATICA PER INOCULAZIONE

Io sottoscritta/o Dr.ssa/Dr. ....., iscritta/o all'Ordine dei medici/degli infermieri della Provincia di ..... attesto che la/il Dr.ssa/Dr. ..... iscritta/o all'Ordine dei farmacisti della Provincia di ..... ha correttamente espletato, sotto il mio tutoraggio professionale, l'esercitazione pratica finalizzata all'attività di inoculazione.

Luogo, data

Firma tutor professionale Iscritto all'Ordine dei medici/degli infermieri della Provincia di ..... nr. ..... _____	Firma Farmacista Iscritto all'Ordine dei farmacisti della Provincia di ..... nr. ..... _____

Il presente attestato deve essere trasmesso all'Ordine dei Farmacisti di iscrizione.

Allegato 4

MODULO DI CONSENSO ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID19 DELLA POPOLAZIONE GENERALE

VACCINAZIONE ANTI-COVID19

MODULO DI CONSENSO

Nome e Cognome:	
Data di nascita:	Luogo di nascita: .....
Residenza:	Telefono: ....
Tessera sanitaria (se disponibile): N.	

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota Informativa redatta dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del vaccino: "_____"
Ho riferito al Medico* le patologie, attuali e/o pregresse, e le terapie in corso di esecuzione.
Ho avuto la possibilità di porre domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese.
Sono stato correttamente informato con parole a me chiare. Ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose, se prevista.
Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni.
Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.

Acconsento ed autorizzo la somministrazione del vaccino "_____".
Data e Luogo _____
Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale
_____

Rifiuto la somministrazione del vaccino "_____".
Data e Luogo _____
Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale
_____

*Professionisti Sanitari dell'equipe vaccinale**

1.Nome e Cognome (Medico)*_____
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla Vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma _____

2. Nome e Cognome (Medico o altro Professionista Sanitario)**

_____
Ruolo_____
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma _____

La presenza del secondo Professionista Sanitario è utile ma non indispensabile in caso di Vaccinazione a domicilio o in contesto di criticità logistico-organizzativa.

* **Farmacista nel caso di somministrazione del vaccino in farmacia**

** **Per le farmacie anche un solo Farmacista**

ALLEGATO AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 NOTA

INFORMATIVA

Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Cos'è il Vaccino COVID-19 AstraZeneca e a cosa serve

Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca viene somministrato agli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Nessuno dei componenti di questo vaccino può provocare COVID-19.

Cosa deve sapere prima di ricevere il Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:

- ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo avere ricevuto il Vaccino COVID-19 AstraZeneca in passato;
- è svenuto dopo un'iniezione;
- ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;
- ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;
- il suo sistema immunitario non funziona correttamente (immunodeficienza) o sta assumendo medicinali che indeboliscono il sistema immunitario (come corticosteroidi ad alto dosaggio, immunosoppressori o medicinali antitumorali).

In seguito alla somministrazione del Vaccino COVID-19 AstraZeneca è stata osservata molto raramente una combinazione di coaguli di sangue e livelli bassi di piastrine, in alcuni casi con la presenza di sanguinamento. In alcuni casi gravi si sono manifestati coaguli di sangue in posizioni diverse o insolite come pure coagulazione o sanguinamento eccessivi in tutto il corpo. I casi più gravi segnalati sono molto rari: circa 20 milioni di persone in Europa (incluso il Regno Unito) hanno ricevuto il vaccino al 16 marzo 2021 e l'EMA (Agenzia europea dei medicinali) ha riscontrato 7 casi di trombi in più vasi sanguigni (coagulazione intravascolare disseminata, CID) e 18 casi di trombosi cerebrale. La maggior parte di questi casi si è verificata entro i primi sette-quattordici giorni successivi alla vaccinazione e si è verificata principalmente in donne sotto i 55 anni di età. Tuttavia, un numero maggiore di donne sotto i 55 anni ha ricevuto il vaccino rispetto ad altre persone. Alcuni casi hanno avuto esito fatale.

Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di respiro affannoso, dolore al petto, gonfiore alle gambe o dolore addominale persistente dopo la vaccinazione.

Inoltre, consultare immediatamente un medico se, dopo alcuni giorni, si verificano mal di testa gravi o persistenti o visione offuscata dopo la vaccinazione, o se dopo pochi giorni compaiono lividi sulla pelle o chiazze rotonde in un punto diverso dal sito di vaccinazione.

Il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA, nella riunione

straordinaria del 18 marzo 2021, ha concluso che i benefici del Vaccino COVID-19 AstraZeneca nel combattere la minaccia ancora diffusa del COVID-19 (che a sua volta provoca problemi di coagulazione e può essere fatale) continuano a superare il rischio di effetti indesiderati. Il vaccino non è associato ad un aumento del rischio complessivo di eventi legati a trombi (eventi tromboembolici) in coloro che lo ricevono (https://www.aifa.gov.it/-/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-the-risks-despite-possiblelink-to-rare-blood-clots-with-low-blood-platelets). **Altri medicinali e Vaccino COVID-19 AstraZeneca**

Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

L'esperienza sull'uso del Vaccino COVID-19 AstraZeneca in donne in gravidanza è limitata. Gli studi di tossicità riproduttiva sugli animali non sono stati completati. Sulla base dei risultati dello studio preliminare, non sono previsti effetti sullo sviluppo del feto. La somministrazione del Vaccino COVID-19 AstraZeneca durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. La protezione inizia da circa 3 settimane dopo la prima dose del Vaccino COVID-19 AstraZeneca. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Come con tutti i vaccini, la vaccinazione con il Vaccino COVID-19 AstraZeneca potrebbe non proteggere tutti i soggetti vaccinati. È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).

Come viene somministrato il Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca viene somministrato sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata circa 12 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.

È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.

Possibili effetti indesiderati

Con COVID-19 Vaccine AstraZeneca possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati: Come tutti i vaccini, il Vaccino COVID-19 AstraZeneca può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Richieda assistenza medica **urgente** se si manifestano sintomi di grave reazione allergica. Tali reazioni possono includere una combinazione di uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- sensazione di svenimento o stordimento
- cambiamenti nel battito cardiaco
- fiato corto
- respiro sibilante
- gonfiore delle labbra, del viso o della gola
- orticaria o eruzione cutanea, nausea o vomito
- mal di stomaco.

Con COVID-19 Vaccine AstraZeneca possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):

- dolorabilità, dolore, calore, prurito o lividi nel punto in cui viene praticata l'iniezione
- sensazione di stanchezza (affaticamento) o sensazione di malessere generale
- brividi o sensazione di febbre
- mal di testa
- sensazione di malessere (nausea)
- dolore alle articolazioni o dolore muscolare

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- gonfiore o arrossamento nel punto in cui viene praticata l'iniezione
- febbre (>38°C)
- malessere (vomito) o diarrea

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- sonnolenza o sensazione di vertigini
- diminuzione dell'appetito
- ingrossamento dei linfonodi
- sudorazione eccessiva, prurito o eruzione cutanea

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse).

Cosa contiene il Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Il principio attivo è un adenovirus di scimpanzé non in grado di replicarsi che codifica per la glicoproteina spike del SARS-CoV-2.

Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati (OGM).

Gli altri eccipienti sono: L-istidina; L-istidina cloridrato monoidrato; cloruro di magnesio esaidrato; polisorbato 80 (E 433); saccarosio; disodio edetato (diidrato); acqua per preparazioni iniettabili.

ALLEGATO AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

NOTA INFORMATIVA

Vaccino COVID-19 Moderna

Cos'è il Vaccino COVID-19 Moderna e a cosa serve
Il Vaccino COVID-19 Moderna è utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARSCoV-2. Il Vaccino COVID-19 Moderna viene somministrato agli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Poiché il Vaccino COVID-19 Moderna non contiene il virus per indurre l'immunità, non può trasmettere COVID-19.

Cosa deve sapere prima di ricevere il Vaccino COVID-19 Moderna
Il Vaccino COVID-19 Moderna non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:

- ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo avere ricevuto il Vaccino COVID-19 Moderna in passato;
- è svenuto dopo un'iniezione;
- ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;
- ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;
- ha un sistema immunitario indebolito, a causa di una malattia come l'infezione da HIV, o di medicinali che influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi.

Altri medicinali e Vaccino COVID-19 Moderna
Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

I dati relativi all'uso del Vaccino COVID-19 Moderna in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. La somministrazione del Vaccino COVID-19 Moderna durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino
La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con il Vaccino COVID-19 Moderna potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino. È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).

Come viene somministrato il Vaccino COVID-19 Moderna
Il Vaccino COVID-19 Moderna viene somministrato sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 4 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.

È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.

Possibili effetti indesiderati
Come tutti i vaccini, il Vaccino COVID-19 Moderna può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. *Effetti indesiderati molto comuni* (possono interessare più di 1 persona su 10):

- gonfiore sotto le ascelle
- mal di testa
- nausea, vomito
- dolore ai muscoli, alle articolazioni e rigidezza
- dolore o gonfiore in corrispondenza del sito di iniezione
- sensazione di estrema stanchezza
- brividi, febbre

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- eruzione cutanea
- arrossamento o orticaria in corrispondenza del sito di iniezione

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- prurito nel sito di iniezione

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000):

- paralisi flaccida facciale monolaterale temporanea (paralisi di Bell)
- gonfiore del viso (può manifestarsi gonfiore del viso nei pazienti che si sono precedentemente sottoposti a iniezioni cosmetiche facciali)

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazione allergica grave; ipersensibilità.

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse). .

Cosa contiene il Vaccino COVID-19 Moderna
Il principio attivo è un vaccino a mRNA anti-COVID-19.

Gli altri componenti sono: lipide SM-102, colesterolo, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC), 1,2dimiristoil-rac-glicero-3-metossipolietilenglicole-2000 (PEG2000 DMG), trometamolo, trometamolo cloridrato, acido acetico, sodio acetato triidrato, saccarosio, acqua per preparazioni iniettabili.

ALLEGATO AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

NOTA INFORMATIVA

COMIRNATY (BioNTech/Pfizer)

Cos'è Comirnaty e a cosa serve
Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Comirnaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Poiché Comirnaty non contiene il virus per indurre l'immunità, non può trasmettere COVID-19.

Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty
Comirnaty non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:

- ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo avere ricevuto Comirnaty in passato;
- è svenuto dopo un'iniezione;
- ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;
- ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;
- ha un sistema immunitario indebolito, a causa di una malattia come l'infezione da HIV, o di medicinali che influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi.

Altri medicinali e Comirnaty
Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

I dati relativi all'uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. La somministrazione di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino
La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Comirnaty potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino.

È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica

(mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).

Come viene somministrato Comirnaty
Comirnaty viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 3 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.

È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.

Possibili effetti indesiderati
Come tutti i vaccini, Comirnaty può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. *Effetti indesiderati molto comuni* (possono interessare più di 1 persona su 10):

- nel sito di iniezione: dolore, gonfiore
- stanchezza
- mal di testa
- dolore muscolare
- dolore articolare
- brividi, febbre

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- arrossamento nel sito di iniezione
- nausea

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- ingrossamento dei linfonodi
- senso di malessere
- dolore agli arti
- insonnia
- prurito nel sito di iniezione

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000): asimmetria temporanea di un lato del viso.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazione allergica grave.

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse).

Cosa contiene Comirnaty
Il principio attivo è un vaccino a mRNA anti-COVID-19.

Gli altri componenti sono: ((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-0315); 2[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0159); 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC); colesterolo; potassio cloruro; potassio diidrogeno fosfato; sodio cloruro; fosfato disodico diidrato; saccarosio; acqua per preparazioni iniettabili.

ALLEGATO AL MODULO DI CONSENSO
VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV2/COVID-19
ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI TRIAGE PREVACCINALE

Risposte possibili: si-no-non so

- Attualmente è malato?
- Ha febbre?
- Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o ai componenti del vaccino? Se sì specificare:
- Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino?
- Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma, malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del sangue?
- Si trova in una condizione di compromissione del sistema immunitario? (Esempio: cancro, leucemia, linfoma, HIV/AIDS, trapianto)?
- Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che indeboliscono il sistema immunitario (esempio: cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci antitumorali, oppure ha subito trattamenti con radiazioni?
- Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci antivirali?
- Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al cervello o al sistema nervoso?
- Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane? Se sì, quale/i?
- Per le donne: è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima o alla seconda somministrazione?
- Per le donne: - sta allattando?
- Sta assumendo farmaci anticoagulanti?

Se è prevista la precompilazione e/o l'acquisizione, inserire spazi per dati personali e firme.

VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV2/COVID-19 ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI ANAMNESI COVID19 – CORRELATA

Risposte possibili: si-no-non so

- Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19?

Manifesta uno dei seguenti sintomi:

- Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi similinfluenzali?
- Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?
- Dolore addominale/diarrea?
- Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento degli occhi?
- Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo mese?

Test COVID-19:

- Nessun test COVID-19 recente
- Test COVID-19 negativo. Data:
- Test COVID-19 positivo. Data:
- In attesa di test COVID-19. Data:

Se è prevista la precompilazione e/o l'acquisizione, inserire spazi per dati personali e firme.

- Dirigenza-Decreti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare

DECRETO 29 aprile 2021, **n. 6991**
certificato il 30-04-2021

L.R.T. 3/94 - art. 16 - Zona di Ripopolamento e Cattura "Poggio Murella" ricadente nel Comune di Manciano - modifica perimetro.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e sue modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 16 comma 2;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/R del 05/09/2017 - di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto in particolare l'art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano validi fino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico- venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale 2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 47 del 17/12/2013;

Riscontrato che il suddetto PFVP vigente prevedeva la conferma della Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) "Poggio Murella " ricadente nel Comune di Manciano (GR);

Visto il Decreto dirigenziale n. 6908 del 24/05/2017 con il quale si procedeva al rinnovo definitivo della ZRC Poggio Murella per una superficie pari a ha 840;

Vista la nota prot. n. AOOGRT/145703/U.090.010 del 01/04/2021 con la quale l'ATC 7 Grosseto Sud esprime parere favorevole alla richiesta della Commissione di Verifica e Controllo (CVC) della ZRC Poggio Murella di scorporare dalla superficie complessiva una porzione di territorio pari a ha 67 circa;

Specificato che la CVC ha proposto la modifica in questione in ragione della presenza di superfici boscate nelle aree oggetto di esclusione dal perimetro della ZRC che, in particolar modo nel periodo di caccia al cinghiale in battuta, fungono da area di ricovero dello stesso ungulato ponendo difficoltà alla stessa CVC e all'ATC nella gestione per il controllo della specie;

Considerato che l'area di cui trattasi si trova ai margini dell'istituto, è di ridotta estensione e la sua esclusione non pregiudica le finalità stesse della ZRC, si ritiene di accogliere la richiesta di modifica della superficie della ZRC;

Stabilito pertanto che la delimitazione territoriale della ZRC risulta essere quella raffigurata nella cartografia allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A);

DECRETA

1) Di modificare il perimetro della Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) "Poggio Murella " ricadente nel Comune di Manciano (GR).

2) Di stabilire che la superficie territoriale della ZRC "Poggio Murella" ricadente nel Comune di Manciano (GR) risulta essere quella raffigurata nella cartografia allegata (Allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto.

3) Di dare atto che la superficie del territorio in cui è istituita la ZRC denominata "Poggio Murella" risulta così complessivamente di ha 772 circa.

4) Di subordinare la validità della ZRC a quanto disposto dal Titolo II, Capo II del D.P.G.R.5 settembre 2017 n. 48/R.

5) Di dare mandato al presidente dell'ATC GR7 Sud di concerto con Commissione di Verifica e Controllo della ZRC di provvedere all'adeguamento della tabellazione lungo tutto il perimetro della ZRC oggetto di modifica del perimetro.

6) Di comunicare il presente atto al comune di Manciano (GR), all'ATC 7 Grosseto Sud e alla Polizia Provinciale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO

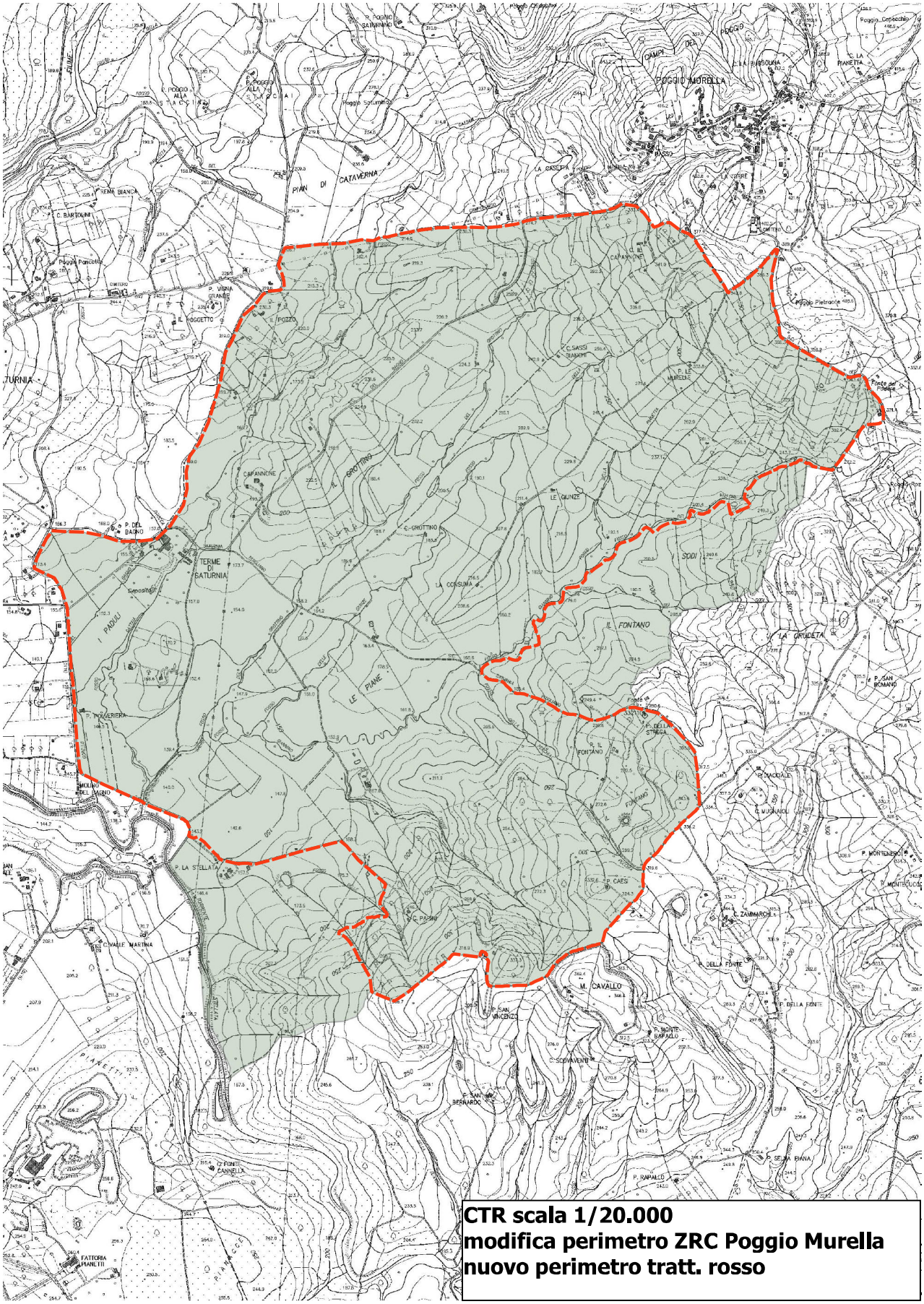

CTR scala 1/20.000
modifica perimetro ZRC Poggio Murella
nuovo perimetro tratt. rosso

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara

DECRETO 29 aprile 2021, **n. 7020**
certificato il 30-04-2021

Intervento denominato: SRT 2 "Cassia" - variante all'abitato di Staggia Senese II lotto - Comune di Poggibonsi (SI). Autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà privata per operazioni preliminari ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, "Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni";

Richiamato, in particolare, l'art. 15 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che:

- per il completamento del progetto definitivo relativo agli interventi denominati SR 2 Cassa - variante all'abitato di Staggia Senese - I e II Lotto, dovranno essere effettuate indagini preliminari per il trattamento delle terre con leganti (calce) in ordine all'accertamento dell'impiego delle stesse, attività preliminari consistenti in carotaggi, saggi archeologici e taglio piante;

- in sede di conferenza dei servizi relativamente alle opere del I lotto la stessa Soprintendenza ha richiesto con nota prot. 11965 del 29.05.2020 la redazione ed esecuzione di un Piano di Indagini di Archeologia Preventiva e che questo è stato approvato con prescrizioni con nota prot. n. AOOGRT/0003350 del 07/01/2021;

- che relativamente alle opere del II lotto il Piano di Indagini di Archeologia Preventiva è stato approvato con prescrizioni con nota prot. n. AOOGRT/0003567 del 07/01/2021;

- per eseguire le suddette attività è necessario accedere ai terreni privati descritti al Comune di Poggibonsi, foglio 67: mapp. 663, 531, 539, 693, 562, 161, 6, 217, 516, 550, 47, 99, 702, 342, 347, 8, 322, 343, 346, 340, 323, 210, 737,733, 703; Foglio 66: mapp.: 87, 44, 45, 289, 140, 141; Foglio 64: mapp.: 399, 418, 237, 427, 420;

- con decreto n. 11515 del 20.07.2020 è stato affidato alla società Nuova Geotec SRL, con sede in via Sicilia n. 25, 53035 Monteriggioni (SI), C.F./P.I.:014655870523 l'esecuzione del servizio per lo svolgimento di attività di indagini preliminari per il trattamento delle terre con leganti (calce);

- con Decreto Dirigenziale n.3977 del 04.03.2021 è stato affidamento il servizio di redazione e successiva realizzazione del piano di indagini archeologiche preventive e realizzazione archeologica definitiva relativa all'intervento in oggetto alla società A.T.S. Srl -con sede legale in Monteroni d'Arbia via Marco Biagi,192/c;

- con lettera di affidamento diretto con richiesta di offerta, Prot. n. 0179060 del 22.04.2021 è stato individuato quale affidatario del servizio dei servizi di sterpatura relativo all'intervento denominato "SR 2 "Cassia" - variante all'abitato di Staggia Senese (II lotto) - Comune di Poggibonsi (SI)" la ditta G. Boscaglia S.R.L.

- in data 04.03.2021, protocolli nn. 96793, 96786, 96764, 96766, 96767, 96769, 96770, 96771, 96772, 96773, 96776, 96778, 96781, 96782, 96783, 96784, 96788, 96791, ed in data 09.03.2021 protocolli nn.104711, 104705, 104707, 104709 sono state effettuate le comunicazioni preliminari ex art. 15 Dpr 327/2001 ai proprietari catastali degli immobili interessati dalle attività sopra descritte;

- in data 29/10/2020 ed in data 02/11/2020 sono stati redatti i verbali relati alle superfici interessate dalle operazioni sopra descritte;

Considerato che in esito alle suddette comunicazioni, non sono pervenute osservazioni;

DECRETA

1. di autorizzare i soggetti di seguito elencati ad introdursi nelle aree private sotto descritte per eseguire attività necessarie alla redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato: "SR 2 Cassia - Variante all'abitato di Staggia Senese I e II lotto" e che comportano il transito, l'esecuzione di attività di indagini chimiche per caratterizzazioni chimico-fisiche, di accertamento delle qualità ambientali, indagini preliminari per il trattamento delle terre con leganti (calce) in ordine all'accertamento dell'impiego delle stesse, attività preliminari consistenti in carotaggi, saggi archeologici e taglio di vegetazione

- soggetti autorizzati:

Società NUOVA GEOTEC SRL con sede in Monteriggioni:

Alessandro Barluzzi - Geol. Fabio Salvi - Geol. Paolo Cencioni, - Geol. Riccardo Ciofi - Andrea Brogi - Lodico Santo - Lodico Andrea - Ampola Giuseppe;

Società A.T.S. srl con sede legale in Monteroni:

Monti Fabrizio- Monti Gabriele - Brogi Francesco -

Francesco Pericci - Matteo Sordini - Ken Saito - Cristina Felici - Stefano Marotta;

Ditta Boscaglia S.R.L. con sede in Siena:

Klak Pawel Marian - Cavicchioli Federico - Riccetti Francesco - Quni Qendrim - Salvadori Yury - Vodo Fjoraldo - Ibraim Hajdin - Marta D'addona;

Regione Toscana: Emilio Traettino, Simone Bianucci, Monica Cortopassi, Valter Martinelli, Sandra Alagna, Rinaldo Chericoni, Valentina Piras, Enrico Manuel Quintavalle, Fabio Poli, Massimiliano Giusti;

Aree interessate:

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 66, mappali 87,44, 45 di proprietà della ditta catastale S.I.L.P.A. Immobiliare Longobarda S.R.L con sede in Bodio Lomnago (VA);

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, foglio di mappa 67, mappali 562, 161, 6 di proprietà della ditta catastale Comune di Poggibonsi;

- Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67 mappale 663, di proprietà della ditta catastale SOPERGA RE SRL con sede in Milano;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 66, mappale 289, di proprietà della ditta catastale Cito Mauro Raffaele nato a Montano Antilia il 04.02.52, Scanniello Anna nata a Montano Antilia il 01.10.58;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 343, di proprietà della ditta catastale Leonardi Elsa nata a Sovicille il 04.06.1929, Lepore Vittoria nata a Benevento il 01.02.1941, Maraccini Antonella nata Chiusdino il 13.10.1959, Maraccini Giuliana nata a Siena il 26.11.1964, Maraccini Marco nato a Siena il 30.08.1964, Maraccini Sabina nata a Siena il 30.11.1971, Maraccini Stefano nato a Poggibonsi il 14.01.1970;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappali 531, 693, 539 di proprietà della ditta catastale Sedi Società di Edilizia abitativa S.R.L. con sede in Siena;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 210, di proprietà della ditta catastale Ninci Sabrina nata a Siena il 7.4.66, Ninci Simona nata a Siena il 17.12.72 Secchi Loriana nata a Casole D'Elsa il 08.07.41;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 323, di proprietà della ditta catastale Pennino Gian Paolo nato a Castelnuovo Berardenga il 18.04.45, Vagheggini Fernanda nata a Siena il 02.03.48;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 8, di proprietà della ditta catastale Coco Vincenza nata a Giarre il 08.05.42, Fusi Silvano nato a Poggibonsi il 12.02.41;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 99, di proprietà della ditta catastale Berti Lorenzo nato a Poggibonsi il 26.09.48, Buti Graziana nata a Monteriggioni il 23.04.52, Leoncini Antonella nata a Poggibonsi il 07.01.60;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 47, di proprietà della ditta catastale Corsi Gabriele nato a Colle d Val D'Elsa il 28.09.73, Corsi Massimo nato a Poggibonsi il 31.03.60, Pianigiani Caterina nata a Colle Di Val D'Elsa il 23.11.35;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 322, di proprietà della ditta catastale Ciriello Maria nata a Grottaminarda il 04.12.43, Maggiorelli Luigi nato a Castelnuovo Berardenga il 28.07.35;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappali 346, 340, di proprietà della ditta catastale Tanzini Tiziano nato a Poggibonsi il 01.01.49;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappali 342, 347, di proprietà della ditta catastale Viligiardi Liliana nata a Poggibonsi il 29.07.47;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 703, 733, 737di proprietà della ditta catastale Mecacci Marino nato a Poggibonsi il 11.02.35;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 702, di proprietà della ditta catastale Secchi Alberto nato a Casole D'Elsa il 06.10.32;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappali 516, 550, di proprietà della ditta catastale Bianciardi Marco nato a Poggibonsi il 06.04.64;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 64, mappale 420, di proprietà della ditta catastale Doglio Elvio nato a Poggibonsi il 21.01.56, Doglio Pasquina nata a Poggibonsi il 02.04.58, Doglio Roberto nato a Poggibonsi il 12.05.64, Munari Palmira nata a Lozzo Atestino il 16.02.28;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 67, mappale 217, di proprietà della ditta catastale Zattarin Elide nata a Rovolon (PD) il 28.05.1942;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 66, mappali 140, 141 di proprietà della ditta catastale Salvadori Paleotti Dianella nata a Ancona il 25.01.39;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 64, mappale 427, 237, di proprietà della ditta catastale Cantalupo Lucia nata a Siena il 23.05.1971, Salvini Pierina nata a Gaiole in Chianti il 12.05.1945;

- Catasto Terreni/fabbricati del Comune di Poggibonsi, nel Foglio di mappa 64, mappali 399, 418,

di proprietà della ditta catastale Benato Enrica nata a Vò il 24.09.1937;

2. di stabilire che i soggetti sopra indicati eseguiranno le attività autorizzate sui terreni interessati per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla di inizio che sarà comunicata con apposita comu- nicazione di avvenuto rilascio della presente autorizzazione;

3. di dare atto che la presente autorizzazione sarà trasmessa ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPR 327/2001;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, Ing. Dario Bellini, dirigente del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, individuato con Decreto del Direttore n. 7070 del 09.05.2018.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Dario Bellini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 29 aprile 2021, **n. 7031**
certificato il 30-04-2021

D.Lgs. n. 152/2006 art. 19, L.R. n. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, nell'ambito di un sito produttivo esistente, posto in Via Massorondinaio n. 12/A, Comune di Scarperia e San Piero. Proponente: Piandisieve S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE; Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ed il D.M. 05/02/1998, in merito alle procedure autorizzative semplificate degli impianti di gestione rifiuti;

Visto il D.P.R. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con D.C.R. 18/11/2014 n. 94;

Visto l'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, in materia di tutela dei pozzi acquedottistici;

Vista la deliberazione Giunta regionale n. 872 del 13/07/2020 "Attuazione dell'art. 6 del regolamento regionale 43R/2018. Criteri e cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006";

Visto il Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR); Vista la parte terza del D.Lgs. 42/2004, con riferimento ai beni paesaggistici;

Visto l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Premesso che:

il proponente Piandisieve S.r.l. (con sede legale Via Massorondinaio n. 12/A, Comune di Scarperia e San Piero - FI, Partita IVA: 03096540483) con istanza depositata in data 11/08/2020 al n. 0280699 e perfezionata in data 11/09/2020 al n. 0309094 ha richiesto alla Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (di seguito Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, nell'ambito di un sito produttivo esistente, posto in Via Massorondinaio n. 12/A, Comune di Scarperia e San Piero (FI);

in allegato alla istanza ed al relativo perfezionamento, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 15/09/2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 15/09/2020;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 20265 del 20/08/2020;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, il proponente ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

l'impianto in oggetto rientra tra quelli di cui al punto 7 lettera zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana;

l'impianto ricade nel campo di applicazione della autorizzazione unica ambientale (AUA) e degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/2006;

il Settore VIA ha richiesto, con nota Prot. 0313275 del 15/09/2020, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Publiacqua Prot. 0325855 Data 24/09/2020;

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio Prot. 0359206 Data 20/10/2020;

- Settore Tutela della Natura e del Mare Prot. 0365653 Data 23/10/2020;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Prot. 0367280 Data 26/10/2020;

- Settore Genio Civile Valdarno Superiore Sede di Firenze Prot. 0371695 Data 29/10/2020;

- Unione Montana dei Comuni del Mugello Prot. 0375045 Data 30/10/2020;

- ARPAT Prot. 0375905 Data 02/11/2020;

- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti Prot. 0379868 Data 04/11/2020;

- Settore Autorizzazioni Ambientali Prot. 0380675 Data 04/11/2020;

- Città Metropolitana di Firenze Prot. 0404153 Data 19/11/2020 e Prot. 0404772 Data 20/11/2020;

- Comune di Scarperia e San Piero Prot. 0407261 Data 23/11/2020;

con nota del 27/11/2020 Prot. 0417338, il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha invia- to al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, con nota del 23/02/2021 (prot. 0077370), perfezionata in data 25/02/2021 (prot. 0083426) ha depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA inviata con nota del 25/02/2021 Prot. 0085254, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Publiacqua Prot. 0120190 Data 18/03/2021;

- Unione Montana dei Comuni del Mugello Prot. 0124736 Data 22/03/2021;

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio Prot. 0126212 Data 22/03/202;

- Comune di Scarperia e San Piero Prot. 0130653 Data 24/03/2021;

- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti Prot. 0140478 Data 30/03/2021;

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato Prot. 0141621 Data 31/03/202;

- ARPAT, Prot. 0134338 Data 26/03/2021;

- Settore Tutela della Natura e del Mare Prot. 0151408 Data 06/04/2021;

- Settore Genio Civile Valdarno Superiore Sede di Firenze Prot. 0153004 Data 07/04/2021;

- Settore Autorizzazioni Ambientali Prot. 0157138 Data 08/04/2021;

sono inoltre stati acquisiti:

- nota di ARPAT, acquisita al protocollo regionale n. 0171739 del 19/04/2021, afferente alla componente (matrice) ambientale rumore;

- nota del proponente acquisita al protocollo regionale n. 0174017 del 20/04/2021, recante le controdeduzioni ad alcune delle osservazioni pervenute nell'ambito del procedimento;

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza:

sono pervenute n. 4 osservazioni da parte del pubblico, comprensive anche di allegati;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 10/08/2020 (prot. 0278933) e perfezionata in data 11/09/2020 (prot. 0309094); dalle integrazioni e chiarimenti depositati in data 23/02/2021 (prot. 0077370) e in data 25/02/2021 (prot. 0083426) e dalla nota del 20/04/2021;

Dato atto che:

in loc. Massorondinaio è presente, allo stato attuale, un sito produttivo dedito alla lavorazione di materiali inerti composto dalle attività di Piandisieve Srl (lavorazione di inerti provenienti da cava), di Colabeton Srl (impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo) e di Co.Co5 Srl (produzione di conglomerati bitu- minosi);

le attività in capo alla proponente Piandisieve Srl sono in possesso di autorizzazione unica ambientale, Atto Unico SUAP n. 95 del 19/07/2017 (Riferimento Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9705 del 07/07/2017), comprendente i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del suddetto decreto;

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);

con Atto dirigenziale della Provincia di Firenze n. 3482 del 28/10/2010, il progetto di un impianto per attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, posto in loc. Massorondinaio del Comune di San Piero a Sieve, proposto da Pianidisieve Srl, è stato escluso dalla procedura di VIA. Tale impianto non è poi stato autorizzato e realizzato;

con Sentenza n. 1615/2016 il TAR Toscana si è espresso nel contenzioso tra la Pianidisieve Srl - da una parte

- e la competente Soprintendenza, la Provincia di Firenze e l'Unione dei Comuni (funzione SUAP) - dall'altra, decidendo per l'annullamento degli atti che hanno condotto al diniego della richiesta autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento all'impianto di cui al capoverso precedente. Da tale Sentenza emerge, inoltre, che l'attività di gestione rifiuti da svolgersi in zona vincolata paesaggisticamente è soggetta anche alla autorizzazione paesaggistica, a prescindere dalla circostanza che venga svolta in impianto già esistente o meno;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori ed alle osservazioni pervenute:

l'impianto previsto è ubicato nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), nell'ambito dell'ampio sito produttivo di via Massorondinaio, attivo sin dal 1964;

nell'impianto in capo alla società proponente, allo stato attuale, viene svolta l'attività di lavorazione degli inerti, al di fuori del regime dei rifiuti, per un quantitativo di 200.000 t/anno;

allo stato futuro, la ditta Piandisieve S.r.l. intende gestire anche 166.000 t/anno di rifiuti inerti in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006, riferiti a due tipologie di cui al D.M. 05/02/1998: 7.1 e 7.3. A tal fine, in esito al presente procedimento di verifica di assoggettabilità, il proponente chiederà la modifica della vigente AUA;

l'attività di gestione rifiuti prevista allo stato futuro può essere riassunta come segue:

Tipologia DM 05/02/1998	operazioni di recupero	quantità stoccabili (t) (stoccaggio istantaneo)	Quantità trattate all'anno (t)
7.1	R13/R5	7.400	120.000
		(4.100 m3)	
7.3	R13/R5	3.500 (2.000 m3)	46.000
Totali		10.900 (6.100 m3)	166.000

l'area nella disponibilità del proponente si estende su un'area di circa 8 ettari; l'area di cui trattasi è delimitata in parte da una recinzione metallica ed è suddivisibile nelle seguenti sub aree operative:

impianto di lavorazione e lavaggio degli inerti di cava;

laghetti facenti parte della rete di convogliamento e trattamento delle acque; deposito materiali inerti;

deposito manufatti edili;

le fasi di lavoro sono le seguenti:

frantumazione primaria e secondaria; lavaggio con acqua;

vibrovagliatura con selezione granulati; classificazione sabbie;

frantumazione terziaria; stoccaggio in cumuli;

il proponente intende destinare una porzione dell'area (attualmente utilizzata per lo stoccaggio dei fanghi provenienti dal lavaggio degli inerti), per le suddette attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi (inerti): rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione (punto 7.1 del DM 5.2.1998); rifiu- ti non pericolosi costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi, smaltati e cotti (punto 7.3 del DM 5.2.1998). Il proponente elenca i codici CER (EER) dei rifiuti di cui prevede la gestione;

l'area destinata alla gestione rifiuti (mq. 3.650 circa), risulterà così composta:

superficie scoperta area di messa in riserva rifiuti - circa mq. 1.330 (Messa in riserva punto 7.1 DM 05/02/98 - circa mq. 890; Messa in riserva punto 7.3 DM 05/02/98 - circa mq. 450);

superficie scoperta area di stoccaggio materiale lavorato mq. 1.780 circa; superficie scoperta area di trattamento mq. 540 circa;

la pavimentazione dell'area che ospiterà la prevista attività di gestione dei rifiuti è costituita da stabilizzato rullato e compattato, dello spessore di circa 40 cm;

in esito alle operazioni di recupero previste verranno prodotte materie prime seconde per l'edilizia;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

l'area dell'impianto è tutelata dal vincolo paesaggistico di cui all'art.142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004, con riferimento al Fiume Sieve; è posta in prossimità, ma all'esterno, di un'area tutelata dall'art.142 comma 1 lettera g) del suddetto decreto (fascia della vegetazione ripariale del Fiume Sieve);

con riferimento al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, il progetto ricade nella scheda d'ambito di paesaggio n.7 - Mugello;

con riferimento alla Carta dello Statuto del Territorio del Piano territoriale di coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013, l'area d'intervento osserva il seguente quadro di pianificazione:

- Aree sensibili di fondovalle, disciplinate ai sensi dell'art.3 delle N.A. del P.T.C.P., invariante strutturale ai sensi dell'art.1 quater delle norme di attuazione;

- Tutela del territorio aperto, disciplinato ai sensi dell'art.7 delle N.A.;

- Aree di recupero o restauro ambientale, disciplinato ai sensi dell'art.21 delle N.A.;

Dalla Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, si rileva un' Elevata vulnerabilità ai sensi dell'art. 2 delle N.A.;

l'area dell'impianto in progetto, nel Regolamento Urbanistico del Comune di Scarperia e San Piero, ha destinazione produttiva: è individuata come "Area di lavorazione di inerti";

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Scarperia e San Pie- ro vigente, l'impianto previsto è collocato a cavallo tra la classe IV e la classe III. I recettori circostanti l'impianto sono posti in classe III e IV; la restante porzione del sito produttivo di via Massorondinaio è ubica- ta nelle classi III, IV e V;

l'impianto previsto non interessa Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC) o siti di interesse regionale;

in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, l'area ove ricade l'impianto in oggetto ricade tra le aree a pericolosità da alluvione bassa (P1), disciplinate dall'art. 11 delle norme di piano;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, ad oggi vigente per la parte della pericolosità geomorfologica, l'impianto in oggetto non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

con riferimento al Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, l'attività oggetto di istanza è riconducibile, per quanto attiene ai criteri localizzati- vi dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti, al paragrafo 3.2 dell'allegato 4 al PRB relativo a "Impianti di re- cupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata". Il proponente ha preso quindi in esame i pertinenti criteri localizzativi, rilevando la presenza dei seguenti criteri penalizzanti:

- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata in quanto il sito ricade all'interno di un ampio cono visivo, afferente alla Fortezza di San Martino;

- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;

- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio (l'area dell'impianto, è posta all'interno della fascia di 150 metri dal Fiume Sieve.

Si rileva inoltre la presenza di alcuni criteri preferenziali, quali la localizzazione in area a destinazione produttiva;

con riferimento ai suddetti criteri, nonché all'art.94 del D.Lgs. 152/2006, il proponente ha dato evidenza della assenza di pozzi acquedottistici a distanza pari o inferiore a 200m dal perimetro dell'impianto di gestione dei rifiuti in progetto;

il proponente, oltre agli aspetti programmatici ed al regime vincolistico, ha preso in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto, la descrizione dei processi produttivi, l'organizzazione delle aree produttive ed il traffico indotto. Il proponente ha inoltre preso in esame le componenti ambientali interessate dalle previste attività dell'impianto in esame, analizzando i possibili impatti e le relative misure di mitigazione;

le risorse utilizzate per l'esercizio dell'impianto previsto afferiscono alla energia elettrica (necessaria al funzionamento dell'impianto di gestione delle acque meteoriche dilavanti - AMD ed all'illuminazione), al gasolio (necessario al funzionamento di mezzi di lavoro) ed all'acqua necessaria per le bagnature antipolvere (approvvigionata dagli esistenti invasi destinati alla decantazione delle acque di lavaggio inerti o da pozzo; nel sito produttivo in capo al proponente sono presenti 2 pozzi autorizzati);

il proponente prende in esame le modalità di messa in riserva del rifiuto in ingresso, le modalità di lavorazione tramite l'operazione di recupero R5 e le modalità di gestione delle materie prime seconde prodotte dalle attività svolte;

la gestione dell'impianto determinerà la produzione

di alcune tipologie di rifiuti (quali: legno, plastica, vetro, metalli), determinate dalla presenza di corpi estranei nel rifiuti in ingresso all'impianto; tali rifiuti saranno inviati ad impianti autorizzati per la loro gestione;

l'area dedita alla gestione dei rifiuti sarà delimitata, rispetto alla restante pozione del sito produttivo gestito dal proponente, mediante barriera in New Jersey alta 1 m; l'altezza massima dei cumuli è indicata dal proponente in 6 m;

le lavorazione sono previste esclusivamente in orario diurno per circa 8 ore al giorno e 270 giorni all'anno;

l'accesso all'impianto è garantito dalla strada comunale di Massorondinaio che conduce alla S.P. n.129 e da questa alla viabilità extraurbana di interesse regionale e nazionale;

le emissioni diffuse in atmosfera, per questo tipo di impianto, sono riferibili alla frantumazione e vagliatura dei materiali, al passaggio di mezzi, alla movimentazione dei materiali nella fase di stoccaggio e di lavorazione e all'esposizione ai venti dei cumuli di stoccaggio. Non sono presenti aspirazioni e quindi non svengono generate emissioni convogliate;

il proponente prende in esame il traffico generato allo stato attuale dall'impianto ed il traffico indotto, allo stato futuro, dalla attività di gestione dei rifiuti;

il medesimo ha presentato elaborati specialistici afferenti alla produzione di polveri, al rumore ed alla gestione delle AMD, nonché al paesaggio; ha inoltre presentato specifiche tavole grafiche con riferimento allo stato attuale ed allo stato futuro, nonché con riferimento alla localizzazione dell'impianto in progetto nell'ambito dell'ampio sito produttivo di via Massorondinaio;

per quanto riguarda la gestione delle AMD, l'area del previsto impianto di gestione dei rifiuti (circa 3650 m2) e la nuova area (circa 1460 m2) in cui verrà svolto lo stoccaggi dei fanghi di lavaggio degli inerti, per un totale di circa 5.100 m2 saranno servite da un sistema di raccolta e trattamento (decantazione e disoletura) in continuo in un nuovo sistema di progetto, con punto di scarico previsto nella fognatura bianca presente in prossimità di Via Massorondinaio. Per tutte le altre aree del sito produttivo di via Massorondinaio, la gestione delle AMD non subirà variazioni rispetto alla stato attuale autorizzato. Resterà invariata la gestione dei reflui civili, afferenti alle attività di Piandisieve Srl, con conferimento in fognatura in gestione a Publiacqua Spa, presente in corrispondenza di via Massorondinaio;

il proponente prende in esame le possibilità di sversamento di liquidi inquinanti e le misure di prevenzione ed intervento che saranno adottate;

in esito agli studi acustici predisposti, il proponente prevede l'installazione, quale misura di mitigazione della propagazione del rumore, di una barriera acustica lato nord-ovest e di una barriera lato sud-est; l'altezza dei pannelli di barriera è di 3m;

il sito produttivo della Pianidisieve Srl, allo stato attuale, ha ricevuto positivo accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciato dalla competente Soprintendenza con atto n.13026 del 15/06/2017; il Comune di Scarperia e San Piero ha poi rilasciato il provvedimento paesaggistico in sanatoria n.13 del 7/07/2017;

il proponente ha preso in esame i rischi per la salute degli addetti;

il medesimo evidenzia che le attività di cui al progetto previsto sono classificate industria insalubre di I classe parte B, di cui al d.m. 5/09/1994 ed al Testo Unico delle leggi sanitarie; rileva la compatibilità di tali attività con il sito di ubicazione prescelto;

il medesimo prende inoltre in esame gli aspetti socio-economici connessi alla prevista attività di recupero dei rifiuti;

Dato atto che, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

- Publiacqua con nota acquisita al protocollo regionale n. 0325855 del 24/09/2020, circa la documentazione presentata in fase di avvio del procedimento, ha comunicato quanto segue: […] Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 9705 del 07/07/2017 rilasciata dalla Regione Toscana per lo scarico delle acque

meteoriche dilavanti fuori pubblica fognatura; Considerato che dall'analisi della documentazione presentata dalla Ditta si rileva che non sono attese modifiche quali quantitative nella gestione delle acque reflue e degli scarichi; esaminata l'ulteriore documentazione agli atti e le dichiarazioni del tecnico referente; visto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; vista la L.R. 20/06 ed il D.P.G.R. 46/R/2008 e le loro s.m.i.; visto il Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali (Delibera A.I.T. n. 21/2018); Visto quanto sopra, Publiacqua Spa comunica che non rileva motivi ostativi in merito al procedimento in oggetto.

Qualora le condizioni dovessero mutare in relazione agli scarichi, si chiede che venga trasmessa la documentazione inerente anche a Publiacqua Spa per gli approfondimenti necessari;

sulla documentazione integrativa e di chiarimento, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0120190 del 18/03/2021, ha comunicato quanto segue: […];

Richiamata la comunicazione trasmessa dalla scrivente Società con ns. prot. n. 49715 del 24/09/2020; Vista la richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata al proponente dalla Regione Toscana (Prot. 0417338 del 27/11/2020) con particolare riguardo ai punti n. 12 e 13; Tenuto conto che la Ditta è autorizzata allo scarico delle AMDC in fognatura bianca con D.D. 9705 del 07/07/2017 rilasciato dalla Regione Toscana (Atto Unico SUAP n. 95 del 19/07/2017); esaminata l'ulteriore documentazione agli atti e le dichiarazioni del tecnico referente; visto

il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; vista la L.R. 20/06 ed il D.P.G.R. 46/R/2008 e le loro s.m.i.; visto il Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali (Delibera A.I.T. n. 21/2018); Visto quanto sopra, Publiacqua Spa conferma che non è possibile accettare lo scarico delle AMD in pubblica fognatura poiché l'IDL di destino non è in grado, dal punto di vista idraulico, di accettare immissione di acque meteoriche peraltro trattate e con caratteristiche qualitative tali da poter essere scaricate in acque superficiali.

In merito alla questione del pozzo ad uso acquedottistico si comunica che il sito produttivo non interferisce con le aree di salvaguardia definite su base geometrica, di cui all'art. 94 comma 6 del D.lgs. 152/06.

Si fa presente comunque che, ai sensi del medesimo art. 94 comma 7, del D.P.G.R. 43/R/18 e della Delibera 872 del 13/07/2020, Regione Toscana ha avviato il processo di ridefinizione dei perimetri delle aree di salvaguardia e, pertanto, lo Scrivente Gestore - con l'approvazione delle Aree di salvaguardia da parte della competente Regione Toscana - si riserva di rivedere e/o revocare il presente parere in conformità ai nuovi perimetri ivi stabiliti.

Qualora le condizioni dovessero mutare in relazione agli scarichi, si chiede che venga trasmessa la documentazione inerente anche a Publiacqua Spa per gli approfondimenti necessari;

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nella nota acquisita al protocollo regionale n. 0367280 del 26/10/2020, sulla documentazione presentata in fase di avvio comunica quanto segue: […] Vista la documentazione pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/via, ed in particolare il documento "Studio Preliminare Ambientale"; Rilevato che il progetto di variante all'attuale layout del sito, consiste nel destinare una piccola porzione dell'area alla messa in riserva e lavorazione di rifiuti prevalentemente originati dalle opere di costruzione e demolizione, ovvero di rifiuti non pericolosi ed inerti. Il settore sarà funzionale alla messa in riserva dei rifiuti inerti (calcinacci e pietrisco) al fine di ottenere materiale da costruzione rigenerato. L'area destinata alla gestione di inerti definiti come rifiuti, è ad oggi utilizzata per lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti al di fuori del regime dei rifiuti di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/06. Non si vanno a determinare particolari variazioni rispetto a quanto ad oggi legittimato; Preso atto che, secondo quanto evidenziato nel documento

- Studio Preliminare Ambientale - "le matrici ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo e sottosuolo) non vengono influenzate dall'attività proposta";

Ciò premesso questo ente, quale contributo al procedimento, segnala che lo stesso deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it), di seguito elencati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte della pericolosità con la Disciplina di PGRA;

- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017;

In particolare si evidenzia quanto segue:

- In riferimento al PGRA, l'area ove ricade l'impianto in oggetto ricade tra le aree a pericolosità da alluvione bassa (P1), disciplinate dall'art. 11 delle norme del PGRA. Nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico. La Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi. Non è necessaria l'espressione del parere di questa Autorità di bacino distrettuale.

- In riferimento al PAI, l'impianto in oggetto non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana. Pertanto non è previsto il parere di questa Autorità di Bacino.

- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

ARPAT, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0375905 del 02/11/2020, sulla documentazione depositata in fase di avvio, dopo un esame sulla documentazione, con riferimento alle componenti ambientali di competenza della Agenzia conclude come segue:

Questo Dipartimento, per gli aspetti ambientali di competenza, ritiene che l'attività oggetto del presente procedimento, non comporti apprezzabili aggravi agli impatti diretti che attualmente insistono sulle varie matrici ambientali, in conseguenza della presenza delle attività esistenti autorizzate.

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 0134338 del 26/03/2021 sulla documentazione integrativa e

di chiarimento l'Agenzia regionale comunica quanto segue:[…] Questo Dipartimento conferma quanto già espresso nel precedente contributo emesso [iii] e cioè che,relativamente agli scarichi idrici, la nuova attività che la ditta intende attivare non andrà a generare apprezzabili aggravi sugli impatti attualmente generati dalle attività in essere sull'area.

In merito agli invasi presenti nell'area (denominati "Laghetto primario", "Laghetto secondario" e "Laghetto chiaro"), impiegati nel sistema fognario interno come vasche di accumulo e decantazione, questo Dipartimento sottolinea che il loro impiego non risulterebbe coinvolto dalla nuova attività che il proponente intende attivare; la segnalazione che si ritrova nel precedente contributo emesso [iii] era mirata a ottenere dalla Regione Toscana, in qualità di legislatore relativamente alla disciplina degli scarichi, un'interpretazione sull'inquadramento giuridico degli invasi sopra menzionati (se come vasche di accumulo e decantazione o piuttosto come corpo di recapito).

III CONCLUSIONI

Questo Dipartimento, per gli aspetti ambientali di competenza, conferma la valutazione conclusiva già espressa nel precedente contributo, ritenendo che l'attività oggetto del presente procedimento, non comporti apprezzabili aggravi agli impatti diretti che attualmente insistono sulle varie matrici ambientali, in conseguenza della presenza delle attività esistenti autorizzate.

ARPAT infine, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0171739 del 19/04/2021, in merito alla componente rumore, rileva quanto di seguito riportato:

[…] questo Dipartimento ARPAT è a conoscenza delle criticità segnalate nell'area per la matrice rumore; tuttavia, il procedimento in oggetto non si configura come valutazione dell'insieme delle attività industriali che insistono sull'area, e neppure della stessa Piandisieve, bensì come valutazione dell'impatto dell'incremento di una linea di attività configurata nelle modalità e nell'ubicazione descritte nella documentazione;

come riportato in breve nello Studio preliminare datato 06/08/2020 e, più in dettaglio, nella VIAc del 05/02/2021, l'ubicazione prevista per il nuovo impianto e l'attuazione di misure mitigative (barriere) portano a considerare trascurabile l'impatto sulla componente rumore. In tal senso, non si ritiene necessario, per tale componente, l'assoggettabilità a VIA - oggetto del presente procedimento - ma solo l'attuazione delle azioni mitigative già riportate nella documentazione presentata e ritenute pertanto implicitamente previste (dalla documentazione agli atti: "E' stata prevista l'installazione di una barriere fonoassorbente, composta da pannello antirumore (3 metri) su new jersey di circa 1 metri. La modellazione di tale effetto è stata stimata per mezzo della formula di Tatge (abitualmente usata per valutare gli effetti delle barriere), di seguito riportata. In Planimetria in Allegato 3 è possibile vedere l'ubicazione e estensione della barriera. Ai fini del tutto cautelativi, si è previsto di installare una barriera anche nella direzione al di la della Sieve; […];

Il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio,nella nota del 20/10/2020 Prot. 0359206 dopo l'istruttoria di competenza conclude come segue: […] Favorevole con prescrizioni

Dall'esame della documentazione proposta si rileva che, per la tipologia di impianto (riuso di materiale di scarto) e trattandosi di un'attività aggiuntiva all'interno di un'area industriale esistente e consolidata, il progetto in oggetto risulta in linea con i contenuti strategici del PIT-PPR.

In considerazione tuttavia delle prescrizioni relative al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera c), art. 8.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT-PPR, rispetto alla sua manifesta visibilità rispetto a un bene sottoposto a vincolo diretto (Fortezza San Martino), il progetto necessita di misure compensative da attuarsi all'interno del sito.

Si prescrive pertanto di rafforzare la fascia di verde perimetrale a riempimento delle lacune presenti, attraverso piantumazione di specie autoctone arboree e arbustive e di trovare spazi all'interno del sito dove eseguire nuove piantumazioni.

Con nota del 22/03/2021 Prot. 0126212, il Settore regionale, sulla documentazione integrativa e di chiarimento, ribadisce le prescrizioni già impartite, determinate dalla necessità di migliorare lo stato dei luoghi, in osservazione con quanto disposto dalla normativa in tema di paesaggio;

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato con nota acquisita al protocollo regionale n. 0141621 del 31/03/2021, alla luce della documentazione integrativa, comunica quanto segue: […] Visto che, il progetto di "Nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, nell'ambito di un sito produttivo esistente posto in via Massorondinaio - Scarperia e San Piero (FI)" si colloca nell'Ambito di paesaggio 7 - Mugello - del PIT/PPR della Regione Toscana, intercetta un'area tutelata ex art. 142 co. 1 let. c) del D.Lgs. 42/2004 ed è adiacente ad un'area tutelata ex art. 142 co. 1 let. g) dello stesso decreto;

l'impianto di rifiuti inerti non pericolosi è visibile dalla Fortezza di S. Martino, tutelata ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004;

l'intervento è soggetto al parere di competenza di questa Soprintendenza ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 in quanto non rientra fra quelli di cui all'Allegato A del DPR 31/2017.

Considerata la documentazione disponibile al www.regione.toscana.it/via, da cui si ricava, fra l'altro, che:

- il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti

da demolizioni edili e costruzioni che, attraverso un processo che va dalla ricezione del materiale di scarto alla messa in riserva del prodotto finito, attraverso il ricorso ad un impianto mobile cingolato a cui saranno affidate le operazioni di vaglio e frantumazione, ha lo scopo di produrre materia prima secondaria ad uso edile;

- il nuovo impianto occuperà una superficie di 3.650 mq attualmente destinata a stoccaggio fanghi e lavaggio inerti, attività che, ridimensionate, saranno collocate nella stessa area dell'intervento;

- i cumuli di materiale avranno altezze comprese fra 5 e 6 m.

Si comunica il parere favorevole di questo Ufficio a condizione che sia presentato un progetto di integrazione paesaggistica dell'intervento che affronti il tema della riduzione dell'impatto percettivo nei confronti della Fortezza di S. Martino, da intendersi come potenziale bersaglio visivo di interesse pubblico, nel rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 8.3 della Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Allegato 8B del PIT-PPR;

Il Settore Tutela della Natura e del Mare nella nota del 23/10/2020 Prot. 0365653 sulla documentazione depositata in fase di avvio comunica che: Per quanto di competenza, nella misura in cui sia salvaguardato il valore ecologico del Fiume Sieve e l'integrità del suo corridoio ripariale, si reputa che il progetto in oggetto non abbia diretta incidenza, né comporti interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/15.

In considerazione della distanza dell'impianto dai Siti della Rete Natura 2000, non si ritiene necessario attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza per l'istanza in oggetto;

con nota del 06/04/2021 Prot. 0151408, sulla documentazione integrativa e di chiarimento, il Settore regionale competente sulla biodiversità conferma la richiesta già espressa dal Settore scrivente nel sopra citato contributo prot. reg. n. 365653 del 23/10/2020. In relazione alla realizzazione di eventuali schermature perimetrali, riempimenti della fascia di verde esistente e messa a dimora di postime arbustivo, si raccomanda l'impiego di specie sempreverdi non invasive (ad es. alloro, agazzino, viburno tino) alternate ad alberi anche fruttiferi (ad es. cipresso, Cipresso di Lawson, Tasso, leccio, melograno, kaki, giuggiolo, ciliegio, mirabolano e sorbo domestico);

Il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con nota del 29/10/2020 Prot. 0371695, sulla documentazione depositata in fase di avvio comunica quanto segue: […] componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

In merito all'approvvigionamento idrico, nella Relazione denominata "PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE - AGGIORNAMENTO", alla pagina 8, laddove viene trattato l'argomento dell'approvvigionamento idrico, si riporta: "Le fonti di approvvigionamento sono rappresentate dall'acquedotto, per quanto riguarda i servizi igienici, ed un pozzo, per l'uso industriale".

Nell'elaborato denominato "STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE", alla pagina 22, laddove si tratta l'Utilizzazione delle risorse naturali, si sostiene che "Considerate le limitate potenzialità del progetto in termini di utilizzo di risorse è possibile affermare che l'intervento proposto non prevede lo sfruttamento diretto e indiretto di risorse naturali". Considerato che la Ditta Piandisieve Srl ha al momento attive n. 2 Concessioni per la derivazione di acque pubbliche (sotterranee), archiviate presso lo scrivente Settore al n. 2303 ed al n. 2304, i chiede al Proponente di chiarire esplicitamente se si intenda o meno lasciare immutato il piano di sfruttamento dei pozzi in questione, con particolare riferimento ai quantitativi annui totali per ciascuna Concessione.

4. CONCLUSIONI

Si richiede al Proponente di fornire un chiarimento in merito ad eventuali modifiche del Piano di sfruttamento dei pozzi in Concessione, il cui eventuale aumento comporta la necessità di una Variante sostanziale, con il relativo procedimento che necessita dell'espressione di pareri e contributi da parte degli Enti competenti;

con nota del 07/04/2021 Prot. 0153004, sulla documentazione integrativa e di chiarimento il Genio civile comunica quanto segue: componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

In seguito alla presentazione delle integrazioni da parte del Proponente, preso atto di quanto comunicato in merito al mantenimento dei quantitativi idrici già oggetto di concessione per la derivazione di acque pubbliche a servizio dello stabilimento, non vi sono ulteriori aspetti da segnalare in materia di acque pubbliche.

CONCLUSIONI

B) Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo aspetti ambientali:

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

Si prende atto che non si è previsto l'aumento dei quantitativi idrici annui prelevati dai pozzi esistenti nell'area;

il Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti nella nota del 04/11/2020 Prot. 0379868 sulla documentazione depositata in fase di avvio comunica quanto segue: […] La pianificazione vigente, costituita dal Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB) approvato con Delibera del Consiglio Regionale

n. 94/2014, per quanto concerne i rifiuti speciali, prevede un insieme di linee di intervento/azioni volte a promuovere, a livello regionale, una maggiore autonomia gestionale e, nel rispetto delle azioni indicate a livello comunitario, lo sviluppo della filiera del recupero.

A tal fine il PRB si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema

impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB riserva particolare attenzione al tema dei rifiuti da costruzione e demolizione, che rappresentano un flusso definito tra quelli prioritari in Regione Toscana (circa 22%), proponendo alcune azioni mirate a favorirne il recupero e una gestione ambientalmente sostenibile.

Per quanto sopra le operazioni di recupero di rifiuti speciali inerti che si prevede di svolgere presso l'impianto non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB.

Criteri di localizzazione

Il PRB contiene nell'allegato 4 i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali), suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali. Il capitolo 3 del medesimo allegato prevede che, nel caso in cui un nuovo impianto di smaltimento o di recupero debba essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA, la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata nello studio preliminare ambientale.

Nella fattispecie di nuovo impianto rientrano anche quelli esistenti dove l'attività di gestione rifiuti viene svolta per la prima volta, come nel caso in specie.

L'attività oggetto di istanza è riconducibile al paragrafo 3.2 dell'allegato 4 al PRB relativo a "Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata".

Il proponente nello studio preliminare ambientale ha prodotto una tabella nella quale ha riassunto la verifica della localizzazione dell'area prescelta effettuata sulla base di alcuni vincoli di tutela ambientale, ma senza riferimento allo specifico paragrafo corrispondente alla tipologia di impianto, come invece è necessario fare. Le conclusioni riportate nella tabella non risultano supportate da alcuna documentazione. Anche se in altre parti del medesimo documento si ritrovano riferimenti cartografici relativi ad alcuni vincoli presi in esame nell'ambito della valutazione di piani e programmi diversi dal PRB, si ritiene che il proponente debba provvedere ad un approfondimento della verifica, contestualizzata nel paragrafo del PRB di interesse, mediante integrazione di idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta.

Si ricorda inoltre che nel caso di presenza di criteri penalizzanti, questi dovranno essere ben evidenziati, dimostrando in maniera chiara la fattibilità dell'intervento e individuando, ove necessario, idonei interventi di mitigazione/compensanzione.

Si ricorda infatti che il criterio penalizzante "….pur non stabilendo a priori la non idoneità di una certa area alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti, segnala l'esistenza di elementi (ad esempio vicinanza a centri abitati, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree sismiche, ecc.) che rendono necessari ulteriori approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi ed individuare specifiche prescrizioni..."

Si evidenzia in particolare sin da ora che, nella tabella prodotta, il criterio penalizzante relativo ad "Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana" non è stato evidenziato come presente.

Dalla relazione paesaggistica allegata si rileva invece che una porzione dell'area per la lavorazione di inerti è oggetto di tale tutela.

Si ritiene pertanto necessario un interessamento della Soprintendenza in merito alla compatibilità paesaggistica del sito, da valutare nel corso del procedimento.

COMPONENTE QUALITA' DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria di competenza delle Regioni, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 155/2010, si attua in base alla suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati, a partire dai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Con la dgr n. 964/2015 è stata effettuata la zonizzazione del territorio. Il Comune di Scarperia e San Piero è compreso nella "Zona Collinare e Montana".

Con la successiva dgr n. 1182/2015 e n. 814/2016 sono state identificate le "Aree di superamento" che ricomprendono i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e che, per tale motivo tenuti all'elaborazione dei Piani di Azione Comunale (PAC), il comune di Scarperia e San Piero non è compreso in nessuna delle Aree di superamento.

Il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con deliberazione 18 luglio 2018 n. 72, pubblicata sul B.U.R.T. del 01.08.2018, ha rilevato che in Toscana persistono delle aree nelle quali vi sono superamenti del valore limite per l'inquinante materiale particolato fine PM10 vi sono criticità in merito al PM10, materiale particolato fine e per il biossido di azoto NO2.

Gli interventi specifici previsti dal piano sono pertanto finalizzati alla riduzione delle emissioni del materiale particolato fine PM10 (componete primaria e precursori) e degli ossidi di azoto NOx, che costituiscono elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

All'obbiettivo del risanamento, si affianca quello del mantenimento di una buona qualità dell'aria nelle zone dove i livelli di inquinanti sono stabilmente sotto la soglia dei valori limite. Per quanto riguarda questo obbiettivo, oltre alle politiche di riduzione dei precursori del PM10 che hanno, per loro natura, una valenza generale a livello di intero territorio regionale, la principale azione consiste

nella prescrizione delle opportune misure di mitigazione e di compensazione.

Tenuto conto che il ciclo di lavoro per la matrice aria prevede emissioni di carattere diffuso di polveri, nell'ottica di un mantenimento della qualità dell'aria laddove questa non sia oggetto di criticità si rammenta che il PRQA ha individuato valori limite alle emissioni più stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma statale, compatibili con le migliori tecnologie oggi disponibili approvando uno specifico Allegato tecnico al quale fare riferimento nel rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed al quale si rimanda.

4. CONCLUSIONI

A) Richiesta di integrazioni:

Componente rifiuti

Per quanto indicato in dettaglio nella parte istruttoria si ritiene che il proponente debba provvedere ad un approfondimento della verifica dell'area impiantistica in rapporto ai criteri di localizzazione, mediante

integrazione di idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta, che dovrà essere altresì contestualizzata paragrafo del PRB di interesse. Nel caso di presenza di criteri penalizzanti, questi dovranno essere ben evidenziati, dimostrando in maniera chiara la fattibilità dell'intervento e individuando, ove necessario, idonei interventi di mitigazione/compensanzione.

B) Parere/contributo tecnico istruttorio conclusivo:

Favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza):

Componente qualità dell'aria:

Nell'ottica del principio generale secondo il quale la qualità dell'aria nelle zone dove questa è buona dovrà essere mantenuta tale (lettera d art. 1 del D.Lgs. n. 155/2010), si raccomanda la fissazione dei valori limite così come indicati dallo specifico Allegato al PRQA nonché l'applicazione delle MTD per l'abbattimento alle emissioni con particolare riferimento alla emissione di polveri.

Con nota del 30/03/2021 Prot. 0140478, sulla documentazione integrativa e di chiarimento, il Settore sopra richiamato conclude come segue:[…] componente rifiuti. Per quanto in dettaglio indicato in premessa si osserva che: Pianificazione

La gestione dei rifiuti speciali è sempre svolta in condizioni di libero mercato. Gli impianti che accolgono tali tipologie non necessitano quindi di una pianificazione di dettaglio come prevista per i rifiuti urbani. Il Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, per quanto concerne i rifiuti speciali, prevede un insieme di linee di intervento/azioni volte a promuovere, a livello regionale, una maggiore autonomia gestionale e, nel rispetto delle azioni indicate a livello comunitario, lo sviluppo della filiera del recupero. Per quanto sopra le operazioni di recupero di rifiuti speciali inerti che la società Piandisieve intende svolgere presso l'impianto non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB.

Criteri di localizzazione

Si prende atto che l'analisi della localizzazione svolta dal proponente non ha evidenziato la presenza di criteri escludenti.

Tuttavia, visto che l'attività di gestione rifiuti va ad inserirsi in un'area più ampia di proprietà della Soc. Piandisieve, si ritiene necessario che il proponente confermi che il perimetro dell'impianto, da identificare con apposita recinzione, è quello riportato nell'elaborato denominato "planimetria area gestione rifiuti", allegato allo studio preliminare ambientale.

Qualora infatti il perimetro dell'impianto di gestione rifiuti coincidesse con quello dell'area di proprietà della società Piandisieve, l'impianto risulterebbe interessato dalla fascia di rispetto di un pozzo ad uso acquedottistico; condizione non rilevata nell'analisi dei criteri di localizzazione, ma che indicherebbe la presenza di un criterio escludente in merito al quale dovrebbero essere effettuati ulteriori approfondimenti. Si raccomanda inoltre di i valutare, nell'ambito del procedimento e in accordo con gli enti competenti sugli specifici vincoli, la fattibilità dell'intervento in relazione alla presenza sull'area dei criteri penalizzanti individuati dal proponente;

Il Settore Autorizzazioni Ambientali, con nota del 04/11/2020 Prot. 0380675, sulla documentazione di avvio richiede sulla Componente Ambiente idrico di conoscere se è in programma un adeguamento dello scarico. Analoga verifica sarebbe opportuno fosse effettuata anche per gli scarichi industriali attualmente recapitanti in fognatura bianca.

Per la Componente rifiuti

La ditta intende gestire 166.000 t. di rifiuti inerti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006, riferiti a due tipologie del DM 05/02/1998, 7.1 e 7.3, in proposito si evidenzia che:

- per i rifiuti di cui alla tipologia 7.1 del DM 05/02/1198, non sono indicate le modalità di recupero, ovvero non vengono indicate le modalità di verifica delle caratteristiche di conformità dei lotti alla circolare UL5205/2005 od al DM 69/2018 per l'ottenimento delle MPS, si chiede di specificare le modalità di gestione della verifica di conformità dei lotti nelle due aree prima dello spostamento nell'area MPS. Si precisa che durante la verifica i lotti dovranno essere ben separati dagli altri cumuli e non dovranno avere apporto di nuovi materiali; inoltre dovranno essere previsti cumuli separati per ogni tipologia di aggregato della circolare UL 5205/2005 e dovranno essere distinti i depositi di aggregati prodotti dalle verifiche (MPS).

- per le due tipologie di rifiuto di cui si chiede il trattamento dovranno essere predisposte le piazzole di conferimento, in alternativa, qualora si opti per una

sola piazzola, dovrà essere predisposta una procedura di pulizia della medesima da effettuarsi ad ogni cambio di tipologia di rifiuto conferita.

- è opportuno che i rifiuti vengano stoccati nelle aree di messa in riserva separati per Codice EER, al fine di non perdere la tracciabilità del rifiuto.

- per i rifiuti di cui al p.to 7.3 del DM 05/02/1998 si ricorda che l'unica provenienza dovrà essere quella della fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione smaltati e per tale tipologia di rifiuto dovrà essere specificata l'attività di recupero di cui al p.to 7.3.3 e le caratteristiche dei prodotti ottenuti di cui al p.to 7.3.4.

Resta inteso che l'intera attività di recupero di rifiuti inerti svolta dalla Piandisieve Srl dovrà rispettare il disposto del DM 05/02/1998.

Con nota del 08/04/2021 Prot. 0157138 il Settore regionale Autorizzazioni, sulla documentazione integrativa comunica quanto segue: […] Componente Atmosfera;

- viene presentato il calcolo delle emissioni diffuse, anche delle altre ditte insistenti sulla stessa area secondo il disposto del PRQA, tuttavia si calcola le emissioni diffuse della ditta COLABETON dichiarando che la fase di carico delle autobetoniere non produce polveri diffuse in quanto si carica il materiale già miscelato con acqua, si dovranno fornire ulteriori chiarimenti in quanto in altri impianti analoghi la miscelazione con acqua viene effettuata nelle autobetoniere al momento del carico e quindi viene prodotto un rateo emissivo;

- analogamente anche per la CO.CO.5 dove viene prodotto conglomerato bituminoso a caldo e freddo, per il colcolo delle emissione diffuse non viene preso in considerazione il rateo emissivo originato al momento del carico del conglomerato bituminoso a caldo sui camion.

Componente Ambiente idrico

La ditta dichiara che i reflui civili della Piandisieve Srl sono scaricati in fognatura nera, e che il procedimento non riguarda l'area occupata dalla Colabeton che ha uno scarico di reflui civili effettuato tramite subirrigazione. La richiesta è motivata dal fatto che la ditta Piandisieve Srl dichiara la propria titolarità per gli scarichi di tutta l'area.

Componente rifiuti

La ditta intende gestire 166.000 t. di rifiuti inerti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006, riferiti a due tipologie del DM 05/02/1998, 7.1 e 7.3, in proposito alle integrazioni trasmesse si evidenzia che non è stato risposto alla collocazione degli eventuali cumuli di rifiuti in attesa di verifica per ogni tipologia di aggregato della circolare UL 5205/2005 che dovranno essere distinti i depositi di aggregati prodotti dalle verifiche (MPS), si dichiara che l'attività di recupero svolta sui rifiuti del p.to 7.3, è quella descritta al p.to 7.3.3 lett. b) "frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea", ma non vengono indicati nella planimetria i relativi cumuli. Tale collocazione dei cumuli ad esclusiva determinazione della ditta proponente non permette la piena valutazione degli impatti derivanti dal progetto.

Resta inteso che l'intera attività di recupero di rifiuti inerti svolta dalla Piandisieve Srl dovrà rispettare il disposto del DM 05/02/1998;

Unione Montana dei Comuni Del Mugello, nella nota acquisita al protocollo regionale n. Prot. 0375045 del 30/10/2020, sulla documentazione presentata in fase di avvio, comunica quanto segue: [...] A seguito dell'istruttoria, vista la documentazione depositata, si è riscontrata una carenza di informazioni riguardo l'esatta individuazione dell'area di collocazione dell"impianto, con conseguenti insufficienti valutazioni d'ambito in base al PCCA; secondo quanto indicato in relazione depositata, l'impianto risulterebbe ubicato in classe V, IV e III, mentre da un'analisi più attenta in base alle cartografie di riferimento, essa risulterebbe ubicata a cavallo tra la classe IV e la classe III, e pertanto si ravvisa una errata individuazione delle aree e dei ricettori sensibili interessati.

Per chiarire l'Unione riporta un estratto del P.C.CA dell'area e la cartografia con evidenziata l'area d'intervento e tutti i ricettori e le aree sensibili potenzialmente interessati.

In conclusione, per quanto riguarda la componente ambientale "Rumore", visto quanto sopra specificato, si ritiene necessario integrare la documentazione tramite:

- valutazioni circa l'incremento di rumore da afflusso e deflusso dei mezzi previsto dalla nuova attività;

- valutazioni circa l'incremento di rumore considerando le attività già presenti con particolare riferimento all'impianto di produzione asfalto della ditta BINDI S.P.A.

- Verifiche tramite simulazioni su tutti i potenziali ricettori sensibili presenti, e sull'area destinata a parco pubblico adiacente l'area di intervento.

Si prega di voler produrre le integrazioni richieste supportate oltre che da una relazione integrativa, anche da un estratto cartografico su base aggiornata con esatta individuazione dell'area di intervento;

sulla documentazione integrativa e di chiarimento con nota acquisita al protocollo regionale n. Prot. 0124736 del 22/03/2021 l'Unione comunica quanto segue: […] Componente Rumore e vibrazioni. L'area in questione risulta essere interessata da una forte criticità per quanto riguarda la componente rumore. Tale criticità è data dalla commistione tra le attività di lavorazione inerti e produzione asfalti presenti, con il vicino centro

abitato a destinazione residenziale. Pertanto nel caso specifico è necessario considerare il nuovo impianto non come caso isolato ma come attività che si aggiunge in un quadro già fortemente compromesso per la matrice ambientale di riferimento.

Sulla base della documentazione presentata e delle integrazioni pervenute, il progetto, per caratteristiche e localizzazione ha potenziali impatti ambientali significativi per quanto riguarda gli aspetti di competenza di cui all'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 in particolare si è ravvisato:

1. il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati ed in particolare inquinamento con ulteriore aggravio dei disturbi ambientali;

CONTRIBUTO TECNICO ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza si esprime parere sfavorevole;

il Comune di Scarperia e San Piero nella nota acquisita al protocollo regionale n. 0407261 del 23/11/2020 sulla documentazione presentata in fase di avvio comunica quanto segue: […] aspetti progettuali: Rilevato che il progetto consiste nell'attività di lavorazione e recupero di rifiuti inerti, destinando una parte dell'area al deposito e alla lavorazione di rifiuti prevalentemente originati dalle opere di costruzione e demolizione. L'intervento prevede l'installazione di un impianto mobile di frantumazione e vagliature dei materiali, analogamente a quanto svolto nell'attività di lavorazione di materiali proveniente da cava.

La modifica presentata non ha rilevanza edilizia e non produce una trasformazione urbanistica dell'area produttiva, pertanto si ritiene l'intervento non incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area. aspetti ambientali: componente Atmosfera; Non vengono prese in considerazione gli impatti prodotti dalla presenza di veicoli per il trasporto dei materiali, né vengono valutati gli effetti di cumulabilità con gli altri impianti presenti nell'area.

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

componente Paesaggio e beni culturali; L'intervento ricade in area vincolata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs.42/2004 lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna e si trova nelle vicinanze di un bene soggetto a vincolo diretto, Fortezza San Martino, ai sensi dell'art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

componente Rumore e vibrazioni; Non vengono prese in considerazione gli impatti prodotti dall'aumento di traffico di veicoli prodotto dall'attività. Non vengono valutati gli effetti cumulativi rispetto agli altri impianti produttivi presenti nell'area.

Nel corso del tempo sono stati ricevuti da questa amministrazione comunale diverse segnalazioni di disturbo relativamente alle attività svolte nella lavorazione inerti, dovuti sia per le emissioni in atmosfera di sostanze pulverulenti che per le emissioni sonore.

4. CONCLUSIONI

La localizzazione dell'intervento in stretta prossimità dell'abitato di San Piero a Sieve, a poche centinaia di metri da abitazioni residenziali richiede di approfondire tutte le informazioni utili a valutare la compatibilità degli interventi, tenendo conto anche soprattutto della cumulabilità degli effetti rispetto anche agli altri impianti presenti nell'area ad insediamento speciale ed eventualmente individuare le misure di mitigazione necessarie.

Per le motivazioni su esposte si ritiene di richiedere l'assoggettamento per l'intervento al procedimento di VIA ordinaria.

A) Richiesta di integrazioni

Per la conformità urbanistica si chiede di chiarire se l'attività proposta sia classificabile come industria insalubre di prima classe per valutare la compatibilità dell'insediamento, rispetto all'Articolo 72. Misure di mitigazione ambientale. Tutela della salute del Regolamento urbanistico, secondo cui "L'insediamento ovvero l'attivazione mediante il cambio dell'uso di industrie a rischio di incidente rilevante e/o insalubri di classe I è ammessa solo nell'area di Pianvallico."

In riferimento agli impatti sulle componenti ambientali, visto quanto sopra rilevato, si ritiene necessario integrare la documentazione tramite:

Emissioni in atmosfera:

- valutazione in riferimento all'aumento del traffico veicolare dovuto alla nuova attività;

- valutazione cumulativa in riferimento alle altre attività presenti nell'area; Rumore:

- valutazione in riferimento all'aumento del traffico veicolare dovuto alla nuova attività;

- valutazione comulativa in riferimento alle altre attività presenti nell'area.

Con nota acquisita al protocollo regionale n. Prot. 0130653 del 24/03/2021 sulla documentazione integrativa e di chiarimento l'Amministrazione comunale comunica quanto segue: […] aspetti progettuali;Rilevato che il progetto consiste nell'attività di lavorazione e recupero di rifiuti inerti, destinando una parte dell'area al deposito e alla lavorazione di rifiuti prevalentemente originati dalle opere di costruzione e demolizione. L'intervento prevede l'installazione di un impianto mobile di frantumazione e vagliature dei materiali, analogamente a quanto svolto nell'attività di lavorazione di materiali proveniente da cava.

La modifica presentata non ha rilevanza edilizia e non produce una trasformazione urbanistica dell'area produttiva, pertanto si ritiene l'intervento non incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area.

4. CONCLUSIONI

In riferimento alla nostra richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 72 del RUC dell'ex Comune di San Piero a Sieve, nella documentazione integrativa viene riportato quanto di seguito.

"L'area di Via Massorondinaio attualmente ospita le seguenti attività di Classe I parte B) Prodotti e materiali:

- 83. Minerali e rocce - macinazione, frantumazione

- 33. Cementi - produzione

- 13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione,

La nuova attività è identificabile al punto n. 100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento.

Si sottolinea pertanto che la modifica non si configura come un cambio dell'uso dell'industrie riconducibile all'art. 72 del RU."

Preso atto che, come dichiarato dal proponente, l'attività rientra fra le attività di industria insalubre di prima classe, si concorda che il progetto non comporta cambio di categoria funzionale ai sensi dell'art. 99 della L.R. n. 65/2014 e che all'interno della stessa categoria il cambio di destinazione è sempre ammesso.

Si sottolinea però che la disciplina di cui all'art. 72 specifica norme di tutela della salute ulteriori rispetto al cambio di destinazione urbanistica, quindi anche all'interno della stessa categoria. Occorre però tenere presente che l'area risulta già occupata da attività derivanti da industrie insalubri di prima classe, quindi non sussiste neanche sotto questo profilo un cambio d'uso e nel dettaglio le attività in progetto non configurano previsioni di impatti nuovi e diversi, ma equivalenti ancorché cumulativi. Per cui non è possibile, a parere dello scrivente, assimilare l'intervento ad un nuovo "insediamento ovvero l'attivazione mediante il cambio dell'uso". Pertanto non si rileva che l'attività non sia compatibile con la destinazione urbanistica e non è possibile per questo legittimamente limitare gli interventi, che si ricorda non assumono rilevanza edilizia.

Si sottolinea che la documentazione presentata non risulta esaustiva in merito alle possibili interferenze con i pozzi, rimanendo delle informazioni contrastanti tra la lettura del A.D. 3482/2010 della Provincia di Firenze per cui risultava che a meno di 200 m dal sito produttivo in esame fosse presente un pozzo acquedottistico pubblico e le relazioni prodotte che dichiarano distanze maggiori.

Tenuto conto di quanto sopra si conferma quanto espresso nella precedente nota di cui al prot. n. 21260 del 21.11.2020, che per la localizzazione dell'intervento in stretta prossimità dell'abitato di San Piero a Sieve, a poche centinaia di metri da abitazioni residenziali richiede di approfondire tutte le informazioni utili a valutare la compatibilità degli interventi, tenendo conto anche che le integrazioni presentate non risultano completamente esaustive rispetto alla situazione degli impatti.

Per le motivazioni suesposte, si ritiene di richiedere l'assoggettamento per l'intervento al procedimento di VIA ordinaria, con particolare riferimento alla cumulabilità degli impatti con gli altri impianti esistenti e ai possibili disturbi ambientali ai residenti.

Qualora si procedesse all'esclusione dal procedimento di VIA si richiede per la realizzazione dell'intervento siano previste opere di mitigazioni con schermature con siepi o elementi artificiali e piantagioni ad alto fusto, previa presentazione di apposito progetto, lungo via Massorondinaio e in corrispondenza del complesso abitativo di cui fa parte il ricettore R1, di cui alla Valutazione previsionale di impatto acustico, in coerenza con il comma 17 dell'art.23 Insediamenti speciali del Regolamento urbanistico dell'ex Comune di San Piero a Sieve;

la Città Metropolitana di Firenze con nota acquisita al protocollo regionale n. 0404153 del 19/11/2020 sulla documentazione depositata in fase di avvio fornisce le seguenti indicazioni: […] - per i rifiuti di cui alla tipologia 7.1 del DM 05/02/1198, è opportuno che vengano meglio descritte le modalità di verifica delle caratteristiche di conformità dei lotti alla circolare UL5205/2005 per l'ottenimento delle Materie Prime Seconde. I cumuli dovranno essere separati per ogni tipologia di aggregato della circolare UL 5205/2005 e dovranno essere distinti i depositi di aggregati prodotti dalle verifiche (MPS);

- per le due tipologie di rifiuto di cui si chiede il trattamento dovranno essere predisposte le piazzole di conferimento e queste devono essere distinte, in alternativa, qualora venga realizzata una sola piazzola, dovrà essere predisposta una procedura di pulizia da effettuarsi ad ogni cambio di tipologia di rifiuto conferita.

Si ricorda inoltre che l'attività di recupero di rifiuti inerti svolta dalla Piandisieve Srl dovrà rispettare quanto previsto dal DM 05/02/1998.

Dall'analisi della documentazione presentata emerge la presenza di vincoli paesaggistici per l'area oggetto di intervento, la cui valutazione, non essendo la Città Metropolitana l'Ente preposto, viene demandata agli Enti competenti in materia.

Pertanto anche ai fini della successiva prosecuzione della pratica per l'iscrizione al Registro imprese che effettuano recupero rifiuti in forma semplificata rimangono di fondamentale importanza i pareri degli Enti Competenti di cui sopra.

Nella seguente nota, acquisita al protocollo regionale n. 0404772 del 20/11/2020, sempre sulla documentazione depositata in fase di avvio, la Città Metropolitana rispetto agli aspetti pianificatori di competenza comunica quanto segue: […] Dalla documentazione si desume che il progetto in esame si inserisce in un'area comprendente un sito produttivo già esistente dove si aggiunge alla lavorazione degli inerti naturali quella proveniente dall'attività edilizia indicati come rifiuti non pericolosi; a tale proposito in primo luogo si raccomanda:

di osservare le N.A. nonché i criteri e le prescrizioni contenuti nello Statuto del Territorio del PTCP ed in particolare il rispetto dell'ecosistema fluviale con l'obiettivo di coniugare le esigenze per il mantenimento degli habitat e di protezione idraulica ed idrogeologica con le opportunità di riqualificazione dei corsi d'acqua.

In secondo luogo con riferimento l'art.3 delle N.A. del PTCP che disciplina le aree sensibili di fondovalle si chiede di porre attenzione al comma 5 che consente:

a) omissis….;

b) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull'ambito fluviale;

c) interventi e usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sotto elencati:

- mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;

- impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;

- tutela dei caratteri paesaggistici e dei valori storico-identitari e naturalistici presenti negli ambiti fluviali, come nelle aree limitrofe ai laghi e nelle aree umide, in coerenza con la disciplina paesaggistica contenuta nel PIT;

- riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali;

- valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte;

- ampliamento delle possibilità di fruizione collettiva, compatibilmente con gli altri obiettivi elencati.

In particolare visti i punti b) e c) di cui sopra al fine di verificare il rispetto della norma, si rileva che occorre far emergere con chiarezza dal progetto in quale delle due fattispecie si ricade (interventi e usi strettamente funzionali o interventi e usi ulteriori).

In ultimo, relativamente agli aspetti inerenti la "la vulnerabilità degli acquiferi" di cui al paragrafo 1.7.3.3 dello Statuto del Territorio il PTCP l'intervento soggiace alle direttive e prescrizioni relative alla classe E "elevata". A tale proposito il progetto prevede degli interventi riguardo la garanzia contro eventuali sversamenti. In relazione a quest'ultimo aspetto si ricorda che con L.R. n. 22 del 03/03/2015, la Regione Toscana in attuazione della Legge n. 56 del 7/04/2014 ha provveduto al riassetto delle funzioni, già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, provvedendo al trasferimento alla Regione stessa la competenza di cui trattasi.

Conclusioni

Si invita, pertanto, a tenere in attenta considerazione le indicazioni sopra riportate, ai fini della compatibilità con il PTCP;

Dato atto altresì atto delle 4 osservazioni del pubblico pervenute durante il procedimento e che le medesime prendono in esame i seguenti aspetti:

alternative ed impatti cumulativi;

produzione di polveri;

attività di progetto quale industria insalubre di I classe; rumore;

rifiuti con codice CER "a specchio"; criteri localizzativi del PRB;

strumenti urbanistici comunali, variante urbanistica, procedura di VAS; pozzi acquedottistici a distanza inferiore a 200 m dall'impianto in progetto; caratteristiche della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Viste le controdeduzioni del proponente alle suddette osservazioni, in parte contenute nella documentazione integrativa e di chiarimento ed in parte nella nota n. 174017 del 20/04/2021;

Considerato in particolare quanto segue con riferimento alle suddette osservazioni del pubblico ed alle controdeduzioni del proponente:

il proponente ha preso in esame le alternative possibili, ivi inclusa l'alternativa zero, tenuto conto delle aree nella sua disponibilità, già a destinazione produttiva; il medesimo ha tenuto conto degli impatti cumulativi con le restanti attività presenti nel sito produttivo di via Massorondinaio, sia in capo al medesimo che ad altre società;

ha preso in esame gli impatti da polveri e da rumore; sui documenti presentati dal proponente è stata acquisita la posizione favorevole di ARPAT, Soggetto deputato al supporto istruttoria, ai sensi delle legge regionale istitutiva dell'Agenzia e della L.R. 10/2010;

per quanto riguarda i codici a specchio, nell'impianto in esame non possono essere gestiti rifiuti pericolosi ed il proponente, in merito, ha previsto specifiche procedure di accettazione;

il competente Comune non ha ravvisato la necessità di variante urbanistica ai vigenti strumenti comunali; non ha ravvisato elementi di incoerenza dal punto di vista edilizio, per l'intervento previsto, né per la relativa localizzazione, con riferimento al suo inquadramento quale industria insalubre di I classe;

il procedimento di verifica di assoggettabilità viene svolto in applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, nel testo vigente all'avvio del procedimento, in forza della norma transitoria di cui all'art. 50 comma 3 del d.l. 76/2020 (l.120/2020); ai sensi, quindi, della pertinente normativa vi è la possibilità per l'autorità competente di richiedere integrazioni al proponete;

per quanto riguarda i pozzi acquedottistici, i medesimi sono posti ad una distanza superiore ai 200 m dal perimetro dell'impianto in progetto, come evidenziato da Publiacqua Spa (soggetto gestore del servizio idrico integrato e quindi anche dei pozzi acquedottistici) nel contributo istruttorio agli atti;

per l'impianto in esame non si verifica alcun criterio escludente di cui all'allegato 4 del vigente PRB; per i 3 criteri penalizzanti che si verificano, nell'ambito del presente provvedimento, vengono svolte specifiche con-

siderazioni. Per l'impianto previsto si verificano inoltre alcuni criteri preferenziali;

Considerato inoltre quanto segue, con riferimento alla documentazione presentata dal proponente nonché con riferimento alle osservazioni ed ai contributi istruttori acquisiti:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento attiene ad un nuovo impianto per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi inerti, da realizzare nell'ambito di un sito produttivo esistente, gestito dal proponente in forza di una vigente autorizzazione unica ambientale rilasciata nel 2017;

l'area d'impianto ha destinazione produttiva secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità - nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; è da privilegiare l'attività di recupero rifiuti posta in area industriale;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le operazioni di recupero di rifiuti speciali che verranno svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB;

il recupero dei rifiuti in esame avverrà nel rispetto delle previsioni del D.M. 05/02/1998;

il progetto del nuovo impianto di gestione dei rifiuti non comporta variazioni al perimetro del sito produttivo esistente;

l'esercizio del nuovo impianto determinerà alcuni impatti, per i quali sono previste misure di mitigazione; l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto dell'impianto di recupero di rifiuti in esame;

con riferimento alle perplessità acustiche sollevate dalla Unione dei Comuni e dal Comune di Scarperia e San Piero, si rileva che il Soggetto che fornisce al settore scrivente supporto tecnico specialistico, ovvero ARPAT, si è espresso favorevolmente;

con riferimento ai criteri penalizzanti di cui all'allegato 4, paragrafo 3.2, del PRB e con riferimento ai contributi istruttori acquisiti in materia di paesaggio;

- con riferimento all'impatto paesaggistico ed al cono visivo relativo alla fortezza di San Martino, nel quadro prescrittivo sono previste specifiche misure di mitigazione;

- con riferimento agli aspetti sismici, il progetto in esame non prevede alcuna nuova struttura di rilievo edilizio; tuttavia la conformazione dei cumuli, in termini di sicurezza degli addetti e degli utenti, deve garantirne la stabilità anche in condizioni sismiche;

- per la realizzazione del progetto in esame è necessaria l'acquisizione della autorizzazione paesaggistica;

l'Integrazione al P.I.T. con valore di Piano Paesaggistico, nella Carta della Rete Ecologica Regionale (elabo- razione grafica dell'Invariante II "i caratteri ecosistemici dei paesaggi"), segnala con riferimento all'impianto in progetto:

- una superficie artificiale (zone urbanizzate) dei Sistemi ad elevata artificialità;

- un corridoio ecologico fluviale da riqualificare (quello del Fiume Sieve) nell'ambito degli elementi funzio- nali del Mugello.

Il Fiume Sieve, che scorre in prossimità dell'impianto, è classificato come corridoio fluviale della Rete degli ecosistemi palustri e fluviali. Nella zona in esame, il corso d'acqua è orlato da un ampio corridoio ripariale della Rete degli ecosistemi forestali che si spinge fino al confine con il sito produttivo.

Il progetto in esame non determina alcuna occupazione del corridoio ripariale del Fiume Sieve in quanto si andrà a collocare entro il perimetro del sito produttivo esistente. Lo scarico delle AMD trattate e dei reflui ci- vili avviene in fognatura (rispettivamente, bianca e nera);

il progetto in esame non determina incremento delle acque prelevate da pozzo da parte di Piandisieve Srl, rispetto allo stato attuale;

la deliberazione di G.R. n. 872/2020 reca criteri e cronoprogramma finalizzati alla individuazione della aree di salvaguardia delle aree di captazione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate tramite acquedotto. L'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006, al comma 6, dispone che in assenza dell'indi- viduazione di un perimetro specifico, elaborato da AIT sulla base delle indicazioni di cui all'Accordo Stato- Regioni del 12 dicembre 2002 ed approvato dalla Regione, delle aree di salvaguardia la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Pertanto nell'ambito del presente procedimento vengono considerate aree di salvaguardia di raggio pari a 200 m;

come da indicazioni del settore regionale autorizzante e della città metropolitana, è opportuno, ai fini della successiva autorizzazione, fornire al proponente alcune indicazioni circa la corretta gestione dei cumuli di ri- fiuti messi in riserva e delle MPS, in applicazione del citato d.m. 5/02/1998 e delle buone pratiche di settore;

con riferimento alla tutela della acque sotterranee, il

progetto in esame non determinerà la produzione di acque industriali; le AMD saranno trattate integralmente in specifico impianto e poi scaricate in fognatura bian- ca; i reflui civili facenti capo alla Pianidisieve Srl vengono conferiti in fognatura nera. La gestione dei rifiuti viene svolta su pavimentazione in stabilizzato rullato dello spessore di 40 cm circa, in conformità al d.m. 5/02/1998. Il proponente ha previsto accorgimenti gestionali per prevenire e affrontare episodi accidentali di sversamento di liquidi inquinanti, quali il gasolio;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. il proponente, ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve presentare al Comune di Scarperia e San Piero ed alla competente Soprintendenza la Relazione paesaggistica che tenga conto delle indicazioni di mitigazione paesaggistica fornite dai suddetti Soggetti nonché dal Settore regionale competente in materia di paesaggio, richiamate nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Scarperia e San Piero che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze della Soprintendenza ai sensi dell'art.146 del d.lgs.42/2004)

2. ai fini della modifica della vigente AUA, con riferimento al livello definitivo della progettazione, il proponete deve:

a) per quanto alle modalità di formazione e gestione dei cumuli di rifiuti e di MPS, fatto salvo quanto specificamente previsto dal d.m. 5/02/1998, dare conto delle indicazioni di cui ai contributi del Settore Autorizzazioni ambientali del 4/11/2020 e del 8/04/2021, nonché della Città Metropolitana del 19/11/2020, riportati in premessa al presente atto;

b) presentare planimetria di dettaglio e sezioni dei cumuli di rifiuti e di MPS. Si ricorda che l'altezza dei cumuli e la pendenza delle relative scarpate deve garantire la movimentazione in sicurezza da parte degli addetti e la necessaria stabilità anche in condizioni sismiche. Il proponente deve tenere conto delle buone pratiche in materia, previste dal documento "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" (SNPA, Doc. n.89/16-CF). In linea con quanto previsto dal vigente decreto di AUA (n. 9705/2017), afferente alla gestione degli inerti di cava, si raccomanda al proponente di prevedere: l'altezza massima dei cumuli di materiale pari a 4 m; la copertura dei cumuli nei giorni in cui non viene svolta attività lavorativa;

c) presentare gli approfondimenti di dettaglio relativi ai ratei emissivi afferenti alle società Colabeton Srl e Co.Co5 Srl, come richiesti nel contributo del Settore regionale Autorizzazioni ambientali del 8/04/2021;

d) ai fini acustici, tenere conto delle indicazioni di mitigazione fornite dal Comune, di cui al contributo del 24/03/2021;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura: del Settore autorizzazioni ambientali con riferimento alle lettere a), b) e c); della Città Metropolitana con riferimento alla lettera a),

del Comune di Scarperia e San Piero con riferimento alla lettera d); i suddetti Soggetti ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

prevedere il riutilizzo delle AMD ai fini irrigui ed antipolvere, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi;

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

con riferimento alla suddetta prescrizione n.1, relativamente alla messa a dimora delle specie vegetali, di tenere conto delle indicazioni del settore regionale tutela della natura e del mare, di cui ai contributi riportati in premessa al presente atto;

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto in progetto, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano così come emerse in sede istruttoria;

quanto previsto dal vigente PGA, come indicato dalla Autorità di Bacino, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

con riferimento alle aree P1 di cui al PGRA, si ricorda quanto segue:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della azienda sanitaria;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto di progetto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Scarperia e San Piero, della Unione dei Comuni e della Città Metropolitana, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

di aggiornare i documenti di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, afferenti al sito produttivo in capo al proponente, con le nuove attività previste dal progetto in esame nonché di prevedere in tali documenti, tra le altre, misure di prevenzione e di precauzione nei confronti degli addetti e degli utenti, con riferimento: al rischio da alluvione, alle interferenze tra le vecchie e le nuove attività svolte, alle attività di movimentazione dei cumuli di materiale ed alle relative garanzie di stabilità, anche in condizioni sismiche, alle garanzie di stabilità, anche in condizioni sismiche, delle barriere acustiche previste, al rischio legionella con riferimento alle attività di nebulizzazione idrica antipolvere, al rischio elettrico relativamente ai nuovi collegamenti previsti;

le indicazioni afferenti alla tutela della qualità dell'aria, contenute nel contributo in data 4.11.2020, del Settore regionale servizi pubblici locali;

le indicazioni di cui al vigente P.T.C., riportate nel contributo delle Città Metropolitana, riportato in premessa;

in applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e del d.m. 5/02/1998, nell'impianto possono essere accettati esclusivamente rifiuti non pericolosi; procedure di accettazione particolarmente rigorose devono esse- re riservate ai codici CER a specchio, in modo da respingere eventuali carichi contenenti rifiuti pericolosi;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

come ricordato dal Settore regionale tutela della natura e del mare, in applicazione della L.R. 30/2015 e del PIT-PPR, deve essere salvaguardato il valore ecologico del Fiume Sieve e l'integrità del suo corridoio ripariale;

Ritenuto infine opportuno raccomandare che, nell'ambito del procedimento di modifica della vigente AUA, afferente al complesso delle attività in capo a Piandisieve Srl, nonché al complesso degli scarichi afferenti al sito produttivo in oggetto:

- sia svolto l'approfondimento afferente all'inquadramento degli esistenti invasi, come richiesto da ARPAT nel contributo del 26/03/2021, riportato in premessa al presente atto;
- sia presa in esame l'adeguatezza dello scarico dei reflui civili della Società Colabeton Srl, come segnalato nel contributo del Settore autorizzazioni ambientali del 4/11/2020, riportato in premessa;

Dato atto che: il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, nell'ambito di un sito produttivo esistente, posto in Via Massorondinaio n.12/A, Comune di Scarperia e San Piero (FI), proposto da Piandisieve S.r.l. (sede legale Via Massorondinaio n. 12/A, Comune di Scarperia e San Piero FI; Partita IVA: 03096540483), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA

in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Piandisieve S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Urbanistica
Settore Pianificazione del Territorio

DECRETO 28 aprile 2021, **n. 7064**
certificato il 30-04-2021

Approvazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 88/R/2020 dell'allegato A che definisce le modalità di redazione e trasmissione telematica della documentazione oggetto del regolamento.

IL DIRIGENTE

Visto il d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'articolo 141, commi 1 e 1 bis;

Visto il regolamento 12 agosto 2020, n.88/R di attuazione dell'articolo 141 della legge regionale sopracitata, ed in particolare l'articolo 8, il quale dispone che con decreto del dirigente regionale competente sono definite le modalità di redazione e presentazione telematica della documentazione oggetto del regolamento stesso;

Ritenuto opportuno definire modalità unificate di redazione e presentazione allo sportello unico per l'edilizia delle istanze, segnalazioni e comunicazioni e dei relativi elaborati tecnici o allegati, al fine di ottimizzarne la gestione tramite piattaforme dedicate o posta elettronica certificata;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis del d.p.r. 380/2001 sopracitato e in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice per l'amministrazione digitale) è necessario prevedere esclusivamente modalità telematiche di trasmissione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni e dei relativi elaborati tecnici o allegati;

DECRETA

di approvare l'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le modalità di redazione e trasmissione telematica della documentazione e degli elaborati progettuali necessari al fine della presentazione allo sportello unico per l'edilizia delle richieste di permesso di costruire, delle SCIA o delle CILA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Marco Carletti

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO 12 AGOSTO 2020, N. 88/R AI FINI DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA E CILA .

Per la presentazione delle richieste di permesso di costruire, delle SCIA e delle CILA, in conformità con le regole dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la documentazione di cui al Capo II del regolamento 12 agosto 2020, n.88/R è trasmessa allo sportello unico per via telematica e prodotta nel formato PDF/A-1, ad eccezione delle immagini (documentazione fotografica, foto simulazioni e render) che possono essere trasmesse anche in formato JPEG o PNG.

Per la presentazione delle richieste di permesso di costruire, delle SCIA e delle CILA è richiesta, per quanto possibile, la riduzione delle dimensioni dei file in relazione al contenuto, prediligendo formati vettoriali.

I servizi telematici possono definire un limite dimensionale massimo dei singoli file o dell'insieme degli stessi; possono altresì prevedere un avviso nel caso di superamento di tale limite e/o una forma di consenso preventivo all'invio qualora il singolo file o l'insieme degli stessi lo superi.

§ Indicazioni particolari per l'invio degli elaborati progettuali e della documentazione fotografica

Ai fini dell'invio degli elaborati progettuali e della documentazione fotografica, nel caso in cui la trasmissione per via telematica avvenga tramite un portale di presentazione delle pratiche edilizie, il contenuto di ciascun file caricato nel sistema è individuato attraverso la matrice di seguito riportata, che consente di individuare il contenuto di ciascun file associando al file stesso uno o più degli elaborati progettuali elencati all'articolo 5, comma 1 del regolamento 12 agosto 2020, n.88/R e/o la documentazione fotografica di cui all'articolo 7 del regolamento stesso.

Ai fini di una migliore lettura a schermo, la composizione degli elaborati grafici predilige il contenimento dimensionale delle tavole, limitando il formato a quanto strettamente necessario per contenere gli elementi della vista.

		Stato attuale	Stato sovrapposto	Stato di progetto
Relazione tecnica di progetto - art.5, c.1, lett. a)	☐			
Individuazione dell'area di intervento - art.5, c.1, lett. b)	☐			
Planimetria generale dell'area di intervento o dell'area di pertinenza - art.5, c.1, lett. c)		☐	☐	☐
Dimostrazione del rispetto dei parametri - art.5, c.1, lett. d)	☐			
Piante di ciascun piano – art.5, c.1, lett. e)		☐	☐	☐
Sezioni significative – art.5, c.1, lett. f)		☐	☐	☐
Prospetti – art.5, c.1, lett. g)		☐	☐	☐
Particolari – art.5, c.1, lett. h)		☐	☐	☐
Schema dell'impianto di raccolta e smaltimento dei reflui – art.5, c.1, lett. i)		☐	☐	☐
Documentazione fotografica - art.7	☐			

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 22 aprile 2021, **n. 7183**
certificato il 04-05-2021

Intervento codice 2018-DC-4 "Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa - Celle 4 e 5 - Opere di Completamento". (CIG 77142532F6 - CUP D52H18000460002). Approvazione variante Covid-19 ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, perizia danni forza maggiore ai sensi dell'art. 11 del DM 49/2018 e nuovo quadro economico dell'intervento.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss. mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento di attuazione del capo VII della Legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18902 del 16/11/2018 avente oggetto "Intervento 2018-DC-4 - Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa - Celle 4 e 5 - Opere di Completamento". Approvazione risultanze Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016" (CIG 77142532F6 - CUP D52H18000460002 - CUI L01386030488201900008) con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 570.259,38 (€ 526.056,20 per lavori e € 44.203,18 per oneri relativi alla sicurezza);

Visto il Decreto Dirigenziale n. 19201 del 25/11/2019 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione non efficace dei lavori di cui in oggetto all'impresa SOMES S.r.l. con sede legale a Villa di Briano (CE), Via della Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 21834 del 29/11/2019 con il quale:

- è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori di cui in oggetto all'impresa SOMES S.r.l. con sede legale a Villa di Briano (CE), Via della Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,395% sull'importo a base di gara, per un importo, al netto di IVA, di € 397.724,79 per lavori, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 44.203,18, per un totale offerto pari ad Euro 441.927,97 oltre IVA in termini di legge;
- a seguito del ribasso offerto e al ripristino dell'intero importo dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016, il quadro economico viene così determinato:

A	**Lavori (al netto del ribasso del 24,395%)**	397.724,79
B	**Costi per la sicurezza**	44.203,18
	Totale A+B	**441.927,97**
C	**Somme a disposizione Amministrazione**	
C1	IVA 22% (su € 226.273,02)	49.780,06
C2	IVA 25,2% (su € 215.654,95)	54.345,05
C3	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50	11.405,19
C4	Contributo ANAC	375,00
	Totale C	**115.905,30**
	Economie di gara	162.166,73
	Importo Totale del Progetto	**720.000,00**

- si è impegnato in favore dell'impresa SOMES S.r.l. con sede legale a Villa di Briano (CE), Via della Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619 la somma complessiva di Euro 546.053,08 sul capitolo di spesa 42586;

Considerato che in data 21/07/2020 è stato stipulato il relativo contratto sotto forma di scrittura privata in modalità elettronica, con la ditta SOMES S.r.l. con sede legale a Villa di Briano (CE), Via della Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619;

Considerato che con Ordinativo diretto di Spesa prot. rag. n. 316 del 20/05/2020 è stato affidato all'Ing. Cristiano Cioni l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'importo complessivo di € 11.546,08, che trova copertura nel quadro economico dell'intervento in oggetto;

Considerato che:
- in data 17/09/2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto ad una consegna parziale dei lavori;
- in data 10/11/2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;
- in data 11/01/2021 il Direttore dei lavori ha sospeso i lavori, su richiesta dell'impresa, a causa delle condizioni meteorologiche avverse;
- in data 19/01/2021 il Direttore dei lavori ha dichiarato la ripresa dei lavori, con nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori in data 31/03/2021;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata deliberata la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020 condivise con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL: "Protocollo condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nei Cantieri Edili";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e ge_stione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'Allegato 12 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" e sue successive modifiche;

Visto l'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" del DPCM 17/05/2020 e sue successive modi- fiche;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:
- n. 40 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati", la quale ordina specifiche misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;
- n. 62 del 08 giugno 2020 avente ad oggetto "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni";

Viste le Delibere della Giunta Regionale:
- n. 594 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto "COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri", con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall'entrata in vigore dell'allegato 7 del D.P.C.M. 26/04/2020, nonché all'Ordinanza n. 48/2020 medesima;
- n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici";

Considerato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Cristiano Cioni, ha provveduto a redigere un aggiornamento del PSC, al fine di recepire le indicazioni nazionali per l'emergenza Covid-19, in particolare al DPCM 7 agosto 2020 e alle DGRT n. 594 del 11/05/2020 n. 645 del 25/05/2020;

Dato atto che si è reso necessario prevedere l'attuazione delle misure anticontagio al fine di contenere la

diffusione del virus Covid-19 non previste nel contratto di appalto, con conseguenti maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza disposte dalla D.G.R. n. 645 del 25/05/2020;

Dato atto che sono previsti costi aggiuntivi per un importo complessivo € 86,34 oltre IVA per l'adeguamento delle lavorazioni alle misure individuate nel Piano di Sicurezza a contenimento del rischio da contagio da COVID-19, costi aggiuntivi per adozione di misure anticontagio per un importo complessivo di € 449,29 oltre IVA da corrispondere all'impresa solo nel caso in cui si verifichi un caso di contagio all'interno del cantiere COVID-19 ed un incremento di costi della sicurezza per un importo di € 45,54 oltre IVA per l'installazione di dotazioni di sicurezza in cantiere (ciambella galleggiante con fune di recupero) non previste nel PSC del progetto esecutivo;

Dato atto che, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati, sono state previste somme aggiuntive a favore dell'appaltatore per il ristoro delle spese che l'Appaltatore deve sostenere per l'attuazione delle misure di prevenzione del rischio epidemiologico, che si configurano quale aumento degli oneri aziendali per la sicurezza, riconosciute ai sensi della citata delibera, per l'intero periodo di durata contrattuale delle lavorazioni, applicando l'incremento forfettario dello 0,015 sull'intero importo contrattuale, in € 5.965,87 oltre IVA;

Considerato che l'importo così determinato è da intendersi soltanto come indicativo delle somme aggiuntive da corrispondere all'Impresa in quanto la quantificazione puntuale potrà essere definita soltanto in sede di contabilità dei lavori;

Preso atto che:

- si rende necessario procedere all'approvazione di una variante ai sensi dell' art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018, al fine del riconoscimento dei costi ed oneri aggiuntivi;
- l'Ufficio di Direzione Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione hanno predisposto gli elaborati della variante, depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, come di seguito elencati:

1) PSC integrazione COVID-19 (All. A);
2) Relazione Variante COVID-19 (All. B);
3) Schema Atto di Sottomissione (All. C);
4) Verbale concordamento nuovi prezzi COVID-19 (All. D);
5) QTE di variante;

Considerato inoltre che:

- la variante non altera le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;
- la realizzazione delle opere in variante non prevede un incremento nelle tempistiche stabilite nel contratto;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi COVID-19 (Allegato D);
- le misure adottate in variante comportano un aumento dell'importo contrattuale di € 6.547,04 oltre IVA, con un incremento di: € 86,34 per costi della sicurezza aggiuntivi per misure anti COVID-19, € 449,29 per costi aggiuntivi per misure anti-covid solo in presenza di caso COVID-19, € 45,54 per costi della sicurezza aggiuntivi, ed un incremento di € 5.965,87 per oneri aziendali per la sicurezza, oltre IVA al 22% nei termini di legge, pari ad un incremento dell'importo dei lavori di contratto contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e quindi entro il quinto d'obbligo di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante come da verbale redatto in data 19/04/2021 e depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Considerato inoltre che a seguito degli eventi meteo marini verificatisi nei giorni 28-29 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021, nei giorni 23-24 e 25 gennaio 2021 e successivamente nei giorni 13-14 marzo 2021, il litorale pisano è stato interessato da intense mareggiate che hanno provocato danni al cantiere in corso di esecuzione in corrispondenza della Cella n. 4 e la tracimazione del mare sulla viabilità del litorale nel tratto tra Via Duodi e Piazza delle Baleari, con conseguente spostamento della ghiaia.

Viste le note trasmesse alla Stazione Appaltante, in data 05/01/2021, ns. prot. n. 0003763 del 07/01/2021, in data 26/01/2021, ns. prot. n. 0031851 del 26/01/2021 ed in data 15/03/2021, ns. protocollo n. 00116159 del 16/03/2021, con le quali l'Impresa appaltatrice ha denunciato i danni occorsi alle opere già realizzate a seguito dei suddetti eventi;

Considerato che il Direttore dei Lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal DM 07/03/2018 n. 49, art. 11 comma 2 e dall' art. 31 Capitolato Speciale d'appalto, ha provveduto all'accertamento dei danni causati da forza maggiore dovuti a circostanze impreviste ed imprevedibili, come risulta dagli allegati verbale n.1 del 05/01/2021 (All. E), nel verbale n.2 del 27/01/2021 (All. F) e nel verbale n.3 del 25/03/2021 (All. G), in cui si attesta che i danni descritti sono attribuibili unicamente a cause di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali, per i quali è da escludere una negligenza da parte dell'impresa o una sua omissione delle cautele necessarie a pre- venire i danni, avendo questa osservato

le regole dell'arte e le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Considerato che i danni di forza maggiore sono stati quantizzati limitatamente all'importo dei lavori per l'occorrente ripristino necessario alla prosecuzione dei lavori, e valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto mentre i tempi necessari per eseguire i lavori di ripristino sono stati sti- mati in totali 17 giorni lavorativi;

Preso atto che:

- si rende necessario procedere all'approvazione di una perizia per accertamento dei danni causati da forza maggiore ai sensi dell' art. 11 D.M. n.49/2018, al fine del riconoscimento dei costi ed oneri aggiuntivi;

- l'Ufficio di Direzione Lavori ha predisposto gli elaborati della perizia per accertamento dei danni causati da forza maggiore, depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, come di seguito elencati:

1) Verbale di accertamento danni del 05/01/2021 (All. E);

2) Verbale di accertamento danni del 27/01/2021 (All. F) e Liste settimanali;

3) Verbale di accertamento danni del 25/03/2021 (All. G) e Liste settimanali;

4) Perizia di accertamento danni di forza maggiore (All. H);

5) QTE di variante/danni forza maggiore;

Considerato inoltre che:

- la perizia per accertamento dei danni non altera le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;

- l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere prevede un incremento di 17 giorni lavorativi sul tempo contrattuale stabilito;

- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste e le misure adottate rientrano nei costi della sicurezza non soggetti a ribasso per quanto riguarda il ripristino dei danni del 05/01/2021 mentre rientrano nei lavori per quanto riguarda il ripristino dei danni del 27/01/2021 e 25/03/2021;

- le misure adottate in perizia comportano un aumento dell'importo contrattuale per danni di forza maggiore di € 12.278,00 oltre IVA, con un incremento di: € 5.390,00, per danni di forza maggiore di cui al verbale accertamento danni n.1, di € 2.615,00 per danni di forza maggiore di cui al verbale n. 2, di € 4.273,00 per danni forza maggiore di cui al verbale n. 3, oltre IVA al 22% nei termini di legge, pari ad un incremento dell'importo dei lavori di contratto contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e quindi entro il quinto d'obbligo di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia per accertamento dei danni causati da forza maggiore, come da verbale redatto in data 19/04/2021 depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Considerato che il D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020 all'art. 123, comma 1 intitolato "Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise" ha abrogato le clausole di salvaguardia e pertanto, a seguito dell'abrogazione degli aumenti dell'IVA dal 22% al 25,2% inizialmente previsti per il 2021, risulta opportuno adeguare il quadro economico dell'intervento, riportando l'IVA interamente al 22%;

Considerato pertanto che si rende necessario procedere ad una rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante all'interno del totale del quadro economico disponibile, al fine di aggiornare le somme precedentemente previste con quelle effettive necessarie;

Dato atto che a seguito della redazione della variante per adeguamento COVID-19, della perizia per accertamento dei danni causati da forza maggiore, nonché della rimodulazione delle somme a disposizione per adeguamento totale dell'IVA al 22% il quadro economico dell'intervento viene così rimodulato:

A) Lavori	Contratto	Variante n.1	Accertamento Danni di Forza maggiore
Importo netto dei lavori a corpo	€ 397.724,79	€ 397.724,79	€ 397.724,79
Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr. Forf. 0,015)		€ 5.965,87	€ 5.965,87
Totale A	**€ 397.724,79**	**€ 403.690,66**	**€ 403.690,66**
B) Sicurezza			
Oneri a corpo	€ 44.203,18	€ 44.203,18	€ 44.203,18
Costo sicurezza integrativi ciambella galleggiante		€ 45,54	€ 45,54
Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020)		€ 535,63	€ 535,63
Totale B	**€ 44.203,18**	**€ 44.784,35**	**€ 44.784,35**
TOTALE A+B	**€ 441.927,97**	**€ 448.475,01**	**€ 448.475,01**
C) Accertamento Danni di forza maggiore			
Verbale n.1 Danni di forza maggiore			€ 5.390,00
Verbale n.2 Danni di forza maggiore			€ 2.615,00

Verbale n.3 Danni di forza maggiore			€ 4.273,00
TOTALE A+B+C			**€ 460.753,01**
D) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA (22% di A+B) (su € 226.273,02)	€ 49.780,06		
IVA (25,2% di A+B) (su € 215.654,95)	€ 54.345,05		
Totale IVA	€ 104.125,11	€ 98.664,50	€ 101.365,66
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione)	€ 11.405,19	€ 11.405,19	€ 11.405,19
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Totale D	€ 115.905,30	€ 110.444,69	€ 113.145,85
Economie di gara	€ 162.166,73	€ 161.080,30	€ 146.101,14
Totale	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00

Ritenuto di approvare la perizia di variante per adeguamento COVID-19 che comporta un aumento dell'importo contrattuale, comprensivo degli oneri aggiuntivi per COVID-19, di € 6.547,04 oltre IVA per € 1.440,35 per un totale lordo di € 7.987,39, e risulta ammissibile in quanto è motivata da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto, quali l'emergenza sanitaria COVID-19, così come disposto dal comma 1 lettera c) dell'art.106 della Legge 50/2016, e di procedere al corrispondente aumento dell'impegno a favore dell'impresa esecutrice;

Ritenuto di approvare la perizia per accertamento danni per forza maggiore che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 12.278,00 oltre IVA per € 2.701,16 per un totale lordo di € 14.979,16, ammissibile in quanto motivata da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto, e di procedere al corrispondente aumento dell'impegno a favore dell'impresa esecutrice;

Considerato che con l'approvazione della perizia di variante per adeguamento COVID-19 e della perizia per accertamento dei danni causati da forza maggiore, risulta necessario incrementare l'importo impegnato a favore dell'impresa di € 18.825,04 oltre IVA nei termini di legge, per un importo complessivo di € 22.966,55;

Considerato che a seguito dell'adeguamento dell'IVA dal 25,20% al 22% dell'importo totale di aggiudicazione inizialmente previsto con Decreto dirigenziale n. 21834 del 29/11/2019, risulta un economia di spesa di € 6.900,96 dell'importo impegnato inizialmente a favore dell'impresa (su un importo iniziale di aggiudicazione di € 441.927,97 l'IVA al 22%-25,2% è €104.125,11 mentre l'IVA solo al 22% è € 97.224,15);

Ritenuto pertanto di impegnare, con il presente provvedimento, sul capitolo di spesa 42586 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, tipo di stanziamento cronoprogramma, prenotazione n. 20194847, la somma di € 16.065,59 a favore dell'impresa SOMES S.r.l. con sede legale a Villa di Briano (CE), Via della Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619 (codice sibec soggetto n. 320820), quale importo a compensazione della differenza tra la maggiore spesa da sostenere per l'approvazione della perizia di variante per adeguamento COVID-19 e della perizia per accertamento dei danni causati da forza maggiore, e l'economia di spesa maturata a seguito dell'adeguamento IVA al 22% dell'intero importo contrattuale inizialmente previsto;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la Legge Regionale n. 1/2015 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2018";

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/R del

19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 118/2011;

Vista la Legge Regionale 29/12/2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la Legge Regionale 29/12/2020, n. 99 (Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023);

Vista la D.G.R.T. n. 2 del 11/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare una variante per adeguamento COVID-19, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, inerente i lavori relativi all'"Intervento 2018-DC-4 - Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa - Celle 4 e 5 - Opere di Completamento" (CIG 77142532F6 - CUP D52H18000460002 - CUI L01386030488201900008) che comporta un aumento dell'importo contrattuale, comprensivo degli oneri aggiuntivi per covid-19, di € 6.547,04 oltre IVA per € 1.440,35 per un totale lordo di € 7.987,39 dettagliata negli elaborati elencati in narrativa;

2) di approvare, per la variante adeguamento COVID-19, il PSC integrazione COVID-19 (All.A), la Relazione Variante COVID-19 (All.B), lo Schema Atto di Sottomissione (All. C) ed il Verbale concordamento nuovi prezzi COVID-19 del 02/03/2021 sottoscritto dall'Appaltatore, dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (All. D);

3) di approvare una perizia per accertamento danni di forza maggiore, redatta ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 49/2018, inerente i lavori relativi all'"Intervento 2018-DC-4 - Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa - Celle 4 e 5 - Opere di Completamento" (CIG 77142532F6 - CUP D52H18000460002 - CUI L01386030488201900008) che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 12.278,00 oltre IVA per € 2.701,16 per un totale lordo di € 14.979,16, dettagliata negli elaborati elencati in narrativa;

4) di approvare, per la perizia per accertamento danni di forza maggiore, il verbale n. 1 del 05/01/2021 (All. E), il verbale n.2 del 27/01/2021 (All. F) e il verbale n. 3 del 25/03/2021 (All. G) sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Appaltatrice e la Perizia di accertamento danni di forza maggiore (All. H);

5) di approvare il seguente nuovo quadro economico relativo all'intervento in oggetto:

A) Lavori	Contratto	Variante n.1	Accertamento Danni di Forza maggiore
Importo netto dei lavori a corpo	€ 397.724,79	€ 397.724,79	€ 397.724,79
Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr. Forf. 0,015)		€ 5.965,87	€ 5.965,87
Totale A	**€ 397.724,79**	**€ 403.690,66**	**€ 403.690,66**
B) Sicurezza			
Oneri a corpo	€ 44.203,18	€ 44.203,18	€ 44.203,18
Costo sicurezza integrativi ciambella galleggiante		€ 45,54	€ 45,54
Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020)		€ 535,63	€ 535,63
Totale B	**€ 44.203,18**	**€ 44.784,35**	**€ 44.784,35**
TOTALE A+B	**€ 441.927,97**	**€ 448.475,01**	**€ 448.475,01**
C) Accertamento Danni di forza maggiore			
Verbale n.1 Danni di forza maggiore			€ 5.390,00
Verbale n.2 Danni di forza maggiore			€ 2.615,00
Verbale n.3 Danni di forza maggiore			€ 4.273,00
TOTALE A+B+C			**€ 460.753,01**
D) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA (22% di A+B) (su € 226.273,02)	€ 49.780,06		

IVA (25,2% di A+B) (su € 215.654,95)	€ 54.345,05		
Totale IVA	€ 104.125,11	€ 98.664,50	€ 101.365,66
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione)	€ 11.405,19	€ 11.405,19	€ 11.405,19
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Totale D	€ 115.905,30	€ 110.444,69	€ 113.145,85
Economie di gara	€ 162.166,73	€ 161.080,30	€ 146.101,14
Totale	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00

6) di impegnare, con il presente provvedimento, sul capitolo di spesa 42586 del Bilancio 2021- 2023, annualità 2021, tipo di stanziamento cronoprogramma, prenotazione n. 20194847, la somma di € 16.065,59 a favore dell'impresa SOMES S.r.l. con sede legale a Villa di Briano (CE), Via del- la Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619 (codice sibec soggetto n. 320820) quale importo a com- pensazione della differenza tra la maggiore spesa da sostenere per l'approvazione della perizia di variante per adeguamento COVID-19 e della perizia per accertamento dei danni causati da forza maggiore e l'economia di spesa maturata a seguito dell'adeguamento IVA al 22% dell'intero importo contrattuale inizialmente previsto;

7) di procedere, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sul sistema START;

8) di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale;

9) di dare atto altresì che il Dott. Geol. Giovanni Bonanni è il Responsabile unico del procedimento e il sottoscritto Ing. Francesco Pistone è Responsabile del Contratto in quanto dirigente responsabile della struttura competente per materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Francesco Pistone

SEGUONO ALLEGATI

INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

con disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19

Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA – CELLE 4 E 5

Committente: REGIONE TOSCANA

Coordinatore in fase di esecuzione: Ing. Cristiano Cioni

AGGIORNAMENTO ELABORATO

IN DATA 02 SETTEMBRE 2020

IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE



INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 02 settembre 2020
Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19

SOMMARIO

PREMESSA.....

1. INFORMATIVA GENERALE RELATIVA AL VIRUS.....

2. MISURE DI CONTENIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI ALL'INTERNO DEL CANTIERE .....

2.1 INFORMAZIONE .....

2.2 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI .....

2.3 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE .....

2.4 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....

2.5 GESTIONE SPAZI COMUNI.....

2.6 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE.....

2.7 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST .....

2.8 AZIONI PER LA VERIFICA IN CANTIERE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE PER LIMITARE IL CONTAGIO .....

3. AGGIORNAMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....

INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 02 settembre 2020
Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19

PREMESSA

Facendo seguito alle indicazioni recepite con le seguenti disposizioni normative:

- **Delibera n. 594 della Regione Toscana del 11/05/2020**
  COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri.
- **Delibera n. 645 della Regione Toscana del 25/05/2020**
  Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici.
- **DPCM 07/08/2020 – Allegato 13**
  Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

Si è ritenuto opportuno procedere con un'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di fornire alle imprese le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni necessarie a rendere il cantiere un luogo sicuro, in cui si possano svolgere attività lavorative, ma adottando gli accorgimenti opportuni per contrastare la diffusione del COVID-19.

Tali disposizioni dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto già contenuto all'interno del PSC.

Le imprese operanti in cantiere dovranno a loro volta, **AGGIORNARE I LORO POS**, informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative relative alle misure anti-contagio da adottare.

SI PRECISA CHE **TUTTE LE COMPONENTI DEL CANTIERE**, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, **DOVRANNO ADEGUARSI ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI**.

INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 02 settembre 2020
Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19

1. INFORMATIVA GENERALE RELATIVA AL VIRUS

SINTOMATOLOGIA

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale. Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse, diarrea ed emottisi.

TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

La via di trasmissione da temere di più quindi è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. anche se **è** comunque sempre utile ricordare l'importanza di una **corretta igiene delle superfici e delle mani**. Anche l'uso di **detergenti a base di alcol** è sufficiente a uccidere il virus.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

PREVENZIONE GENERICA

E' possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti, quali:

- *Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica* (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
- *In presenza di una qualsiasi infezione respiratoria coprire naso e bocca .*
- *In presenza di febbre* (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali è *obbligatorio rimanere all'interno del proprio domicilio* e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, oltre che avvisare il proprio Datore di Lavoro, che darà il via alle procedure inerenti .
- *evitare il contatto ravvicinato* con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- *evitare abbracci e strette di mano.*
- *mantenimento*, nei contatti sociali, di una *distanza interpersonale di almeno 1,80 m*.
- *evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.*
- *non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani*.
- *non prendere farmaci antivirali e antibiotici* a meno che siano prescritti dal medico.
- *pulire le superfici* con disinfettanti a base di cloro o alcol.

2. MISURE DI CONTENIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

2.1 INFORMAZIONE

I datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, **devono informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento**.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- **il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea**. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto della disciplina privacy vigente – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettar la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e i).

INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 02 settembre 2020
Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19

2.2 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Gli autisti dei mezzi di trasporto **devono rimanere a bordo dei propri mezzi**: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie modalità di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa **distanza minima almeno un metro dalle altre persone** (è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m).

2.3 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà assicurare la **pulizia giornaliera e la sanificazione delle aree comuni** limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

La sanificazione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, etc). Di concerto con il DdL , il Medico competente ed il RLS dell'impresa affidataria saranno definite le modalità di sanificazione.

Tutti i datori di lavoro (anche tramite i preposti di cantiere), **dovranno verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo**, organizzando le squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro, **fornendo loro anche specifico detergente** e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

Nel caso di **presenza di una persona con COVID-19** all'interno del cantiere si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti, e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

La periodicità della sanificazione deve essere stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione **devono essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale** (mascherina FFP2, occhiali di sicurezza e guanti monouso).

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

2.4 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

I datori di lavoro di tutte le imprese presenti in cantiere devono **mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani**.

Tutti i lavoratori dovranno eseguire una **frequente pulizia delle mani**, provvedendo a lavare le stesse, anche se si indossano guanti monouso, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica. Tali soluzioni dovranno essere ubicate anche all'ingresso del cantiere e del wc di servizio. Lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISTANZA DI SICUREZZA

I lavoratori, sia della stessa azienda, sia di imprese differenti, dovranno **mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro** (è consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m).

Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza come principale misura di contenimento, dovranno essere **adottati idonei dispositivi di protezione individuali,** quali mascherina FFP2 o FFP3 (se dotata di valvola di espirazione da utilizzare con maschera chirurgica sovrapposta) e occhiali di sicurezza.

Tuttavia, in considerazione della tipologia dei lavori e delle caratteristiche del cantiere si ritiene che tali distanze di sicurezza interpersonali possano e debbano sempre essere rispettate.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Si ricorda che le **mascherine si dividono in riutilizzabili e monouso**, e questa informazione è chiaramente indicata nella dicitura impressa sul dispositivo (la lettera R sta per riutilizzabili, mentre la sigla NR sta per non riutilizzabili). La maggior parte delle mascherine non è riutilizzabile, né va conservata dopo l'uso, essendo appunto monouso. Una mascherina monouso ha una durata limitata (circa 8 ore) che varia in base al suo utilizzo e, generalmente, deve essere sostituita quando si riscontra un'alta resistenza respiratoria. Leggere comunque sempre attentamente quanto riportato sulla nota informativa.

In generale **si sconsiglia di effettuare trattamenti di sanificazione delle mascherine** perché non vi è alcuna prova scientifica della loro efficacia oltre al possibile rischio di venire in contatto con il virus o deteriorare la mascherina stessa.

2.5 GESTIONE SPAZI COMUNI

Si consiglia principalmente di utilizzare, in solitaria, il proprio mezzo per spostarsi.
Nel caso in cui si utilizzi un mezzo aziendale per accedere al cantiere o per altri spostamenti, che potrebbe quindi anche essere utilizzato da altro personale, si raccomanda la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, maniglie interne ed esterne, ecc.).

All'interno dello stesso mezzo, in presenza di due persone, si dovrà cercare di mantenere la distanza interpersonale (per esempio il passeggero si dovrà sedere sul retro, in diagonale rispetto all'autista).
Non potendo rispettare la distanza minima di un metro (è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m) **tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori delle mascherine**.

Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo.

L'accesso agli spazi comuni, ai baraccamenti e ad altri locali presenti in cantiere è contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali, si dovrà mantenere un tempo di sosta, all'interno di tali spazi, ridotto, oltre al mantenimento della distanza di sicurezza di un metro (è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m) tra le persone che li occupano.

2.6 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (il numero **1500** del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;il numero di emergenza nazionale **112**; il numero verde regionale **800 55 60 60**).

L'impresa dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'impresa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

2.7 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

2.8 AZIONI PER LA VERIFICA IN CANTIERE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE PER LIMITARE IL CONTAGIO

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 92, 96, 97 del DLgs 81/08 e s.m.i., riguardanti rispettivamente i datori di lavoro ed i dirigenti (art. 19), i preposti (art. 19), il CSE (art. 92), i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici (art. 96), i datori di lavoro delle imprese affidatarie (art. 97), spetta ad ognuno per la propria parte l'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.

E' opportuno riflettere sulla circostanza che la possibilità di contagio in conseguenza di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (e di tutti coloro che operano in cantiere) possa configurarsi come **rischio grave ed immediato**. In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il CSE è chiamato ad attuare quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 92 del decreto, contestando l'inottemperanza alle misure disposte all'impresa e segnalando al Committente/RL tale inadempienza.

Qualora il Committente non adottasse provvedimenti, il Coordinatore è chiamato a darne comunicazione alla ASL ed alla DTL.

3. AGGIORNAMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

STIMA COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI (rispetto alla prima stesura del PSC)

N°	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	NOTE	Costo totale (€)
1	**Ciambella galleggiante di salvataggio con fune di recupero lunga 20 metri (fornitura)**	cad	3	15,18		45,54
					TOTALE PARZIALE	**45,54**

STIMA COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI (ai sensi della Delibera 645 del 25/05/2020 della Regione Toscana)

N°	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	NOTE	Costo totale (€)
	PUNTO 1 PROTOCOLLO REGOLAMENTAZIONE – INFORMAZIONE					
1	**CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE, OBBLIGHI** ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)	cad	3	8,58		25,74

INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 02 settembre 2020
Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19

N°	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	NOTE	Costo totale (€)
2	**INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE** del personale superiore a 37,5°C, modalità operative per l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice.	h	2	30,30		60,60
					TOTALE PARZIALE	**86,34**

N°	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	NOTE	Costo totale (€)
PUNTO 3 PROTOCOLLO REGOLAMENTAZIONE – PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE						
1	**SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA.** Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274	m^3	30	1,05	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	31,50
2	**SANIFICAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA** Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274	cad	1	17,79	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	17,79
3	**PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE ATTIVATA PER PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA COVID 19** Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo disciplinati dal D.P.R. 254/2003	cad	1	400,00	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	400,00
					TOTALE PARZIALE	**449,29**

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Lavori: Int. Codice 2018-DC-4. "Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazio ne del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di Completamento".

Impresa: SOMES Srl con sede legale in Villa di Briano (CE)

Contratto: sottoscritto in data 21 luglio 2020

CUP: D52H18000460002

CIG: CIG 77142532F6

Variante: Dlgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c

RELAZIONE DI VARIANTE N.1

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale 21834 del 29/11/2019 è stato disposto l'aggiudicazione efficace dei lavori sopraindicati alla ditta SOMES S.r.l., che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,395% sull'importo a base di gara per un importo offerto al netto d'IVA, di Euro € 397.724,79, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 44.203,18 per un totale offerto pari ad Euro 441.927,97 oltre IVA in termini di legge;
- con contratto in data 21.07.2020, sono stati affidati i lavori all'impresa SOMES S.r.l.;
- con verbale in data 17/09/2020 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori limitatamente alle operazioni di rilievo topografico e batimetrico di 1^ pianta così come stabilito dall'art. 63-64 del Capitolato speciale di appalto a base di gara;
- con verbale in data 10/11/2020 il Direttore dei lavori ing. Patrizia Chirizzi ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori.

Considerato che:

- in ragione dei provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza sanitaria globale del COVID-19 per tutta la durata contrattuale dei lavori, in coincidenza del periodo emergenziale, occorre tenere conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

regolamentazione nazionale e regionale per il contenimento del rischio epidemiologico derivante dalla diffusione nei cantieri edili del COVID-19;

- il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Cristiano Cioni, ha provveduto all'adeguamento e all'integrazione del PSC, al fine di recepire le indicazioni nazionali e regionali emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili durante tutta la durata della fase emergenziale e per l'adeguamento dello stesso con le misure di cantiere ritenute necessarie a garanzia della sicurezza delle lavorazioni;
- sono previsti costi aggiuntivi per un importo complessivo **€ 86,34** oltre IVA per l'adeguamento delle lavorazioni alle misure individuate nel Piano di Sicurezza a contenimento del rischio da contagio da COVID-19, costi aggiuntivi per adozione di misure anticontagio per un importo complessivo di **€ 449,29** da corrispondere all'impresa solo nel caso in cui si verifichi un caso di contagio COVID-19 all'interno del cantiere ed un incremento di costi della sicurezza per un importo di **€ 45,54,** oltre IVA, per l'installazione di dotazioni di sicurezza in cantiere (ciambella galleggiante con fune di recupero) non prevista nel PSC del progetto esecutivo;
- in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati, sono state previste somme aggiuntive a favore dell'appaltatore per il ristoro delle spese che l'Appaltatore deve sostenere per l'attuazione delle misure di prevenzione del rischio epidemiologico, che si configurano quale aumento degli oneri aziendali per la sicurezza, stimate dal D.L. per l'intero periodo di durata contrattuale delle lavorazioni applicando l'incremento forfettario dello 0,015 sull'intero importo contrattuale, in **€ 5.965,87** oltre IVA.
- l'importo così determinato è da intendersi soltanto come indicativo delle somme aggiuntive da corrispondere all'Impresa in quanto la quantificazione puntuale sarà definita soltanto in sede di contabilità dei lavori;

La redazione della perizia di variante viene richiesta in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 106 del comma 1. lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018.

Considerato inoltre che:
i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;

- la realizzazione delle opere in variante non prevede un incremento nelle tempistiche stabilite nel contratto;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

oltre i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi (Allegato B);

- le misure adottate in variante comportano un aumento dell'importo contrattuale di € 6.547,04 oltre IVA, con un incremento di: € 86,34 per costi della sicurezza aggiuntivi per misure anti covid-19, € 449,29 per costi aggiuntivi per misure anti-covid solo in presenza di caso COVID-19, € 45,54 per costi della sicurezza aggiuntivi, ed un incremento di € 5.965,87 per oneri aziendali per la sicurezza oltre IVA al 22% nei termini di legge, pari ad un incremento dell'importo dei lavori di contratto contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e quindi entro il quinto d'obbligo di cui al D.Lgs.n. 50/2016.

A seguito della variante il Quadro economico dei Lavori viene così rimodulato:

A) Lavori	Contratto	Variante	Differenza
Importo netto dei lavori a corpo	€ 397.724,79	€ 397.724,79	€ 0,00
Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr. Forf. 0,015)		€ 5.965,87	€ 5.965,87
Totale A	**€ 397.724,79**	**€ 403.690,66**	**€ 5.965,87**
B) Sicurezza			
Oneri a corpo	€ 44.203,18	€ 44.203,18	€ 0,00
Costo sicurezza integrativi ciambella galleggiante		€ 45,54	€ 45,54
Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020)		€ 535,63	€ 535,63
Totale B	**€ 44.203,18**	**€ 44.784,35**	**€ 581,17**
TOTALE A+B	**€ 441.927,97**	**€ 448.475,01**	**€ 6.547,04**
C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA (22% di A+B) (su € 226.273,02)	€ 49.780,06		
IVA (25,2% di A+B) (su € 215.654,95)	€ 54.345,05		
Totale IVA	€ 104.125,11	€ 98.664,50	-€ 5.460,61
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione)	€ 11.405,19	€ 11.405,19	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
Totale C	€ 115.905,30	€ 110.444,69	-€ 5.460,61
Economie di gara	€ 162.166,73	€ 161.080,30	-€ 1.086,43
Totale	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 0,00

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

ELABORATI ALLEGATI ALLA VARIANTE

- All. A – Integrazione PSC – Integrazione Costi COVID
- All. B - Verbale concordamento nuovi prezzi - Misure aggiuntive COVID
- All. C - Schema Atto di sottomissione

Il Direttore dei Lavori

Ing. Patrizia Chirizzi

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Lavori: Int. Codice 2018-DC-4. "Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia -1°stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa Celle 4 e 5 – Opere di Completamento".
Impresa: SOMES Srl con sede legale in Villa di Briano (CE)
Contratto: sottoscritto in data 21 luglio 2020
CUP: D52H18000460002
CIG: CIG 77142532F6
Variante: Dlgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c

****

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 106 D.Lgs. n.50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018)

Variante n. 1

PREMESSO CHE:

- con contratto in data 21/07/2020, sono stati affidati i lavori all'impresa SOMES S.r.l. per un importo offerto al netto d'IVA, di Euro € 397.724,79, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 44.203,18 per un totale offerto pari ad Euro 441.927,97 oltre IVA in termini di legge;
- con verbale in data 17/09/2020 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori limitatamente alle operazioni di rilievo topografico e batimetrico di 1^ pianta così come stabilito dall'art. 63-64 del Capitolato speciale di appalto a base di gara;
- con verbale in data 10/11/2020 il Direttore dei lavori ing. Patrizia Chirizzi ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;
- a seguito del dichiarato stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto l'intero territorio nazionale sono stati adottati dei provvedimenti per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale;

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

- i cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, compreso il cantiere per i lavori in oggetto, hanno subito una riorganizzazione delle attività finalizzate, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione;

Visti:

- l'Allegato 12 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" e sue successive modifiche;
- l'Allegato 13 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" del DPCM 17/05/2020 e sue successive modifiche;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che proroga al 15/01/2021 lo stato di emergenza sanitaria Covid-19;
- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

DATO ATTO che, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, si rende necessario adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i documenti ad esso connessi alle misure di contenimento del rischio epidemiologico, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020.

VISTO il documento integrativo del Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, in cui, in attuazione della normativa regionale sopra richiamata e della normativa nazionale, si dettano le disposizioni di sicurezza da adottare nel cantiere al fine di contenere il rischio epidemiologico e si stima l'importo dei costi aggiuntivi che tali misure comportano, rispetto ai costi della sicurezza indicati nel contratto.

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

CONSIDERATO CHE tale aumento dei costi della sicurezza comporta una variante ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), in quanto derivante da sopraggiunte circostanze eccezionali ed imprevedibili, che non alterano al contempo la natura del contratto in quanto consistono nell'attuazione di misure atte a ridurre il rischio epidemiologico per gli operatori del cantiere ed aumentare dunque il livello di sicurezza delle lavorazioni.

PRESO ATTO che, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645/2020 si prevede altresì che l'attuazione delle misure atte al contenimento del rischio epidemiologico nel cantiere comporti un aumento anche degli oneri aziendali per la sicurezza.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa SOMES S.r.l. con sede legale in Villa di Briano (CE) CF/P.IVA. n. 03089840619.

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA

Art. 1

di assumere l'impegno di eseguire i lavori, senza eccezione alcuna, secondo le misure relative al contenimento del rischio epidemiologico in cantiere, secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nei documenti redatti dal C.S.E., e di accettare la determinazione dei costi della sicurezza aggiuntivi e della maggiorazione degli oneri aziendali della sicurezza così come sopra indicati, ritenendoli pienamente congrui.

Art. 1-bis

Al fine del riconoscimento dei maggiori oneri della sicurezza calcolati con l'incremento forfettario dello 0,015, di non aver ricevuto alcuna sovvenzione e/o contributo pubblico in relazione al COVID-

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

19.

Art .2

Di accettare, a seguito delle modifiche della variante in corso d'opera, i nuovi prezzi, calcolati secondo quanto disposto dalla D.G.R.T n. 645 del 25 maggio 2020 e concordati con la Stazione Appaltante, sono dettagliati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 allegato al presente atto.

Art. 3

L'Impresa eseguirà i lavori secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto, incrementati in base alle modalità disposte dalla Delibera Giunta Regionale Toscana n.645 del 25-05-2020 - Approvazione elenco misure Anticovid -19.

In relazione al cantiere in oggetto, il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, ha stimato un periodo pari all'intera durata contrattuale la previsione dell'applicazione delle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

L'importo stimato di tali costi della sicurezza aggiuntivi risulta pari ad € 6.547,04 oltre IVA. L'importo così determinato è da intendersi soltanto come indicativo delle somme aggiuntive da corrispondere all'Impresa, la quantificazione puntuale potrà essere definita soltanto in sede di contabilità dei lavori e potranno essere oggetto di revisione in ragione dell'effettiva durata dell'emergenza.

L'importo degli oneri aziendali per la sicurezza aggiuntivi, stimato considerando l'intera durata dei lavori per l'applicazione delle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, risulta pari ad € 5.965,87 oltre IVA, da erogare all'impresa, in fase di liquidazione delle lavorazioni effettuate, importo che potrà essere oggetto di revisione in ragione dell'effettiva durata dell'emergenza.

L'importo complessivo dei costi aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure anti contagio da COVID-19, che integra il costo complessivo della variante art.106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n. 50/2016, risulta pari ad € 6.547,04 oltre IVA, con un incremento di: € 86,34 per costi della sicurezza

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

aggiuntivi per misure anti covid-19 oltre IVA, € 449,29 per costi aggiuntivi per misure anti-covid solo in presenza di caso COVID-19 oltre IVA, € 45,54 per costi della sicurezza aggiuntivi oltre IVA, ed un incremento di € 5.965,87 per oneri aziendali per la sicurezza, oltre IVA.

Il Quadro economico dei lavori, in base alle modifiche di cui sopra, viene così rimodulato:

A) Lavori	Contratto	Variante	Differenza
Importo netto dei lavori a corpo	€ 397.724,79	€ 397.724,79	€ 0,00
Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr. Forf. 0,015)		€ 5.965,87	€ 5.965,87
Totale A	**€ 397.724,79**	**€ 403.690,66**	**€ 5.965,87**
B) Sicurezza			
Oneri a corpo	€ 44.203,18	€ 44.203,18	€ 0,00
Costo sicurezza integrativi ciambella galleggiante		€ 45,54	€ 45,54
Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020)		€ 535,63	€ 535,63
Totale B	**€ 44.203,18**	**€ 44.784,35**	**€ 581,17**
TOTALE A+B	**€ 441.927,97**	**€ 448.475,01**	**€ 6.547,04**
C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA (22% di A+B) (su € 226.273,02)	€ 49.780,06		
IVA (25,2% di A+B) (su € 215.654,95)	€ 54.345,05		
Totale IVA	€ 104.125,11	€ 98.664,50	-€ 5.460,61
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione)	€ 11.405,19	€ 11.405,19	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
Totale C	€ 115.905,30	€ 110.444,69	-€ 5.460,61
Economie di gara	€ 162.166,73	€ 161.080,30	-€ 1.086,43
Totale	€ 720.000,00	€ 720.000,00	-€ 0,00

Art.4

Il pagamento dei costi e oneri della sicurezza di cui agli artt. 2 e 3, determinati secondo quanto disposto dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato a misura sulla base dell'effettivo impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate prima del termine di dette misure legate alla durata dell'emergenza sanitaria ad oggi in corso. L'Amministrazione si riserva di rivederli o rimodularli sulla base di eventuali sopraggiunte disposizioni normative.

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

L'applicazione delle nuove misure di sicurezza di cui al presente atto non determina la modifica del tempo contrattuale.

Art.5

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori fino alla data odierna.

Art.6

Il contratto del 21/07/2020 resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Art.7

L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre ogni altra spesa inerente e conseguente al presente Atto, compresa l'imposta di bollo, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Impresa.
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Pisa, lì

PER L'APPALTATORE _____

IL DIRIGENTE _____

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

VERBALE N.1 DI ACCERTAMENTO DANNI DI FORZA MAGGIORE

(art. 11 comma 2 del DM 07/03/2018 n. 49 e art. 31 Capitolato Speciale d'appalto)

****

Lavori: Int. Codice 2018-DC-4. "Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di Completamento".
Impresa: SOMES Srl con sede legale in Villa di Briano (CE)
Contratto: sottoscritto in data 21 luglio 2020
CUP: D52H18000460002
CIG: CIG 77142532F6



****

Premesso che:

- nei giorni tra il 28-29 dicembre 2020 (evento principale) e il 1 gennaio 2021 si è verificata una forte mareggiata, comunicata il 27/12/2020 dal Centro funzionale Regionale con avviso di criticità "allerta codice arancio per rischio mareggiate e vento forte";

- i lavori erano sospesi dal giorno 24 dicembre per le festività natalizie, e che tale sospensione si è protratta nei giorni successivi a causa delle avverse condizioni meteo-marine;

- alla ripresa dei lavori, avvenuta in data 4 gennaio, l'impresa ha rilevato danni alle opere eseguite a seguito degli eventi meteomarini verificatisi.

Visto la nota prot. 0003763 del 07/01/2021 trasmessa alla Stazione appaltante e anticipata via mail in data 05/01/2021 al sottoscritto Direttore dei Lavori, con la quale l'impresa ha provveduto a comunicare riguardo gli eventi meteomarini e i conseguenti danni prodotti alle seguenti opere eseguite: perdita di pietrisco di cava costituente la parte carrabile della pista di servizio tratto nord ultimata in data 22 dicembre 2020.

Il sottoscritto Direttore dei lavori il giorno 5 gennaio 2021, ha provveduto in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa esecutrice ad effettuare una visita nel cantiere ai fini dell'accertamento dei fatti accaduti. Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, si è potuto accertare un effettivo danneggiamento della pista di servizio tratto nord eseguita a tutt'oggi dall'Impresa.

Considerato che ad oggi sono in corso le operazioni di rifiorimento della scogliera soffolta esistente lungo la cella 4 e che tali lavorazioni sono eseguite da terra previa la realizzazione, nel tratto a nord, di una pista

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA [illegible] 30619

di servizio provvisoria costituita da blocchi di scogliera, intasata e resa carrabile con pietrame da cava. La suddetta pista adiacente alla terrazza a mare, in corrispondenza di Piazza delle Baleari, che si estende verso mare fino al punto di attacco delle scogliera soffolta esistente, per un tratto di lunghezza pari a 60 m complessivi, è stata ultimata in data 22 dicembre 2020.

Gli effetti delle mareggiate avvenute tra il 28-29 dicembre 2020 (evento principale) ed il 1 gennaio 2021, che hanno raggiunto al largo onde di altezza 5 m con agitazioni ondose provenienti da 240° (SW - libeccio), registrate dalla stazione ondametrica di Gorgona, hanno causato il collasso in mare dei blocchi da scogliera messi preventivamente in opera a protezione della pista da un diretto attacco delle onde e la perdita del materiale utilizzato per renderla carrabile.

Esaminati i rilievi geometrici e fotografici delle opere realizzate nel loro attuale stato di fatto, rapportandolo allo stato precedente del 22 dicembre 2020, il sottoscritto ha accertato che la perdita del pietrame da cava, costituente la parte carrabile della pista, risulta estesa su una superficie di circa 430 mq, pari a 215 mc (430mqx0,5m). La valorizzazione economica per il ripristino delle opere risulta essere pari a **€ 5.390,00,** e non comporta la necessità di concordare nuovi prezzi in quanto le suddette lavorazioni sono previste in contratto e rientrano nei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Num. Ord.	Art. Elenco	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO EURO	
						Parziale	TOTALE
3		CORPO D'OPERA N° 3 ONERI PER LA SICUREZZA					
	A.P.01	Realizzazione piste di servizio e piazzole di scambio per il transito dei mezzi d'opera dal varco d'accesso lungo la scogliera radente alla strada fino alla scogliera soffolta, in pietrisco di cava vagliato e lavato di dimensioni comprese tra 40 e 70 mm, fornito e messo in opera con mezzi terrestri compreso spianamento e profilatura secondo sagoma di progetto, contabilizzato mediante pesatura al pieno e al vuoto del mezzo terrestre di trasporto oppure a metro cubo in opera. Compresa rimozione della pista a fine lavori con recupero del materiale che verrà spianato e profilato secondo le modalità indicate dalla DL (come da A.P 01 escluso utile d'impresa).					
			mc	215,00	25,07	€ 5.390,05	
		TOTALE LAVORI non soggetti a ribasso per DANNI DI FORZA MAGGIORE in cifra tonda					€ 5.390,00

I danni descritti nel presente verbale, riconosciuti essere attribuibili unicamente a cause di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali, sono da compensare all'Impresa limitatamente all'importo dei lavori necessari per l'occorrente ripristino, valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto senza dedurre il ribasso d'asta, in quanto rientranti nei costi della sicurezza. I tempi necessari per eseguire il ripristino dei lavori sono stimati in 5 giorni lavorativi.

E' da escludere una negligenza da parte dell'impresa o una sua omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, avendo questa osservato le regole dell'arte e le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

SOMES Srl
Via della Sagienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA [illegible] 0619

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Si riporta in allegato al presente verbale, di cui ne sono parte integrante, i grafici di rilievo, sui quali sono stati individuati i corrispondenti dati metrici riscontrati in contraddittorio per il computo delle quantità, oltre alla documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante e post mareggiata.

Di quanto sopra attestato viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

PISA 8/1/2021

Il Direttore dei Lavori
Ing. Patrizia Chirizzi

l'Appaltatore
Sig. Ermanno Petrenga
SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA [illegible] 9619

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Bonanni

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

ALLEGATI

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA [illegible]0619

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DATI CENTRO FUNZIONALE REGIONE TOSCANA

Boa ondametrica Gorgona

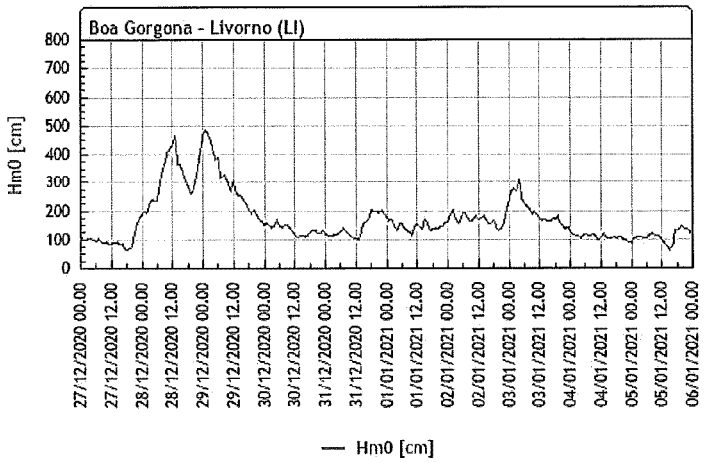

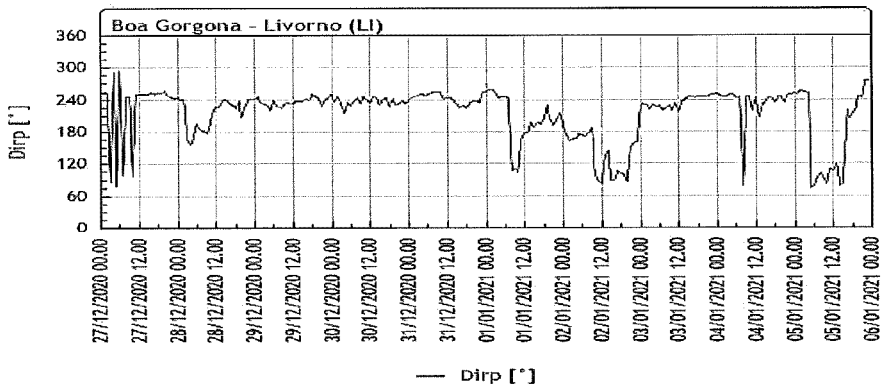

Figura n.1 Evento del 28-29 dicembre 2020 – gennaio 2021

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA [illegible]9619

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

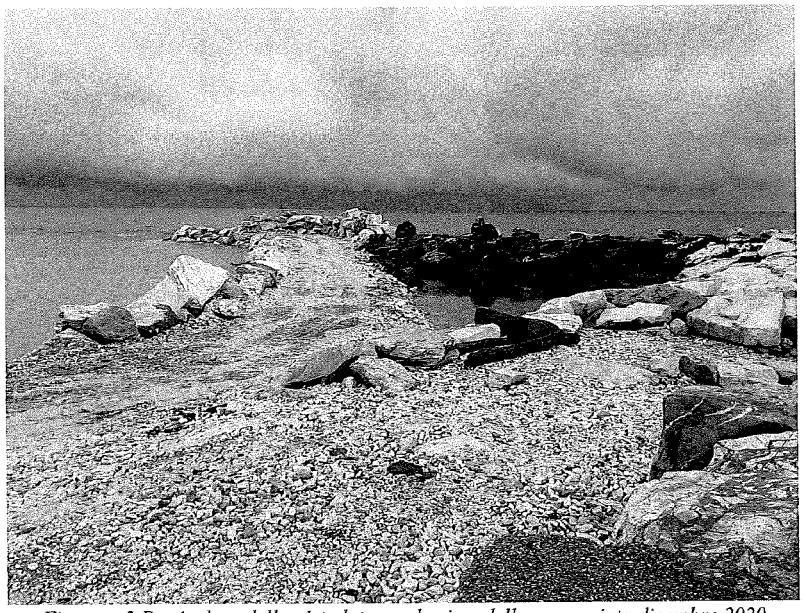

Figura n.2 Particolare della pista lato nord prima della mareggiata dicembre 2020



Figura n.3 Pista di accesso ultimata prima della mareggiata dicembre 2020

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA [illegible]

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore



Figura n.4 Particolare della pista di accesso - Evento mareggiata 28-29 dicembre 2020



Figura n.5 Particolare pista di accesso post mareggiata dicembre 2020

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA [illegible]0619

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione

Settore Genio Civile Valdar



VERBALE N.2

ACCERTAMENTO DANNI DI FORZA MAGGIORE

(art. 11 comma 2 del DM 07/03/2018 n. 49 - art. 31 Capitolato Speciale d'appalto)

****

Lavori: Int. Codice 2018-DC-4. "Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di Completamento".
Impresa: SOMES Srl con sede legale in Villa di Briano (CE)
Contratto: sottoscritto in data 21 luglio 2020
CUP: D52H18000460002
CIG: CIG 77142532F6

****

Considerati gli eventi meteo marini verificatisi nei giorni 23-24 e 25 gennaio 2021 e vista la nota trasmessa alla Stazione appaltante in data 26/01/2021 e acquisita al ns. prot. n. 0031851 del 26/01/2021, con la quale l'Impresa appaltatrice denuncia i danni occorsi alle opere già realizzate a seguito dei suddetti eventi. Ritenuto di procedere con il presente verbale ad effettuare i necessari accertamenti si rileva quanto segue: il litorale pisano è stato interessato dalla mezzanotte del giorno 23 gennaio (evento principale) fino al giorno 25 gennaio 2021 da una intensa mareggiata che ha provocato danni al cantiere in corso di esecuzione in corrispondenza della Cella n. 4 e la tracimazione del mare sulla viabilità del litorale nel tratto tra via Duodi e Piazza delle Baleari, con conseguente spostamento della ghiaia.





57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

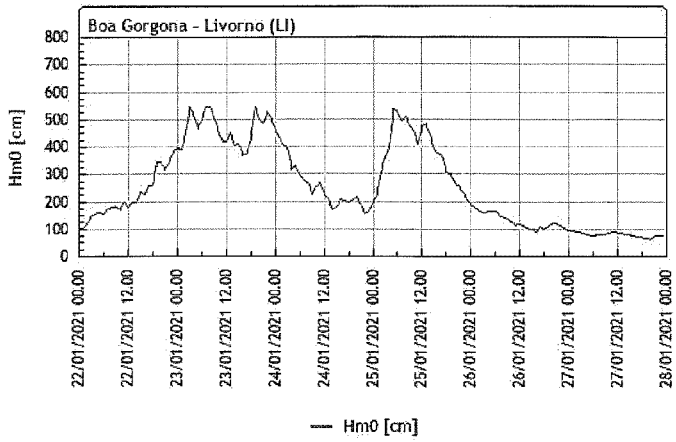

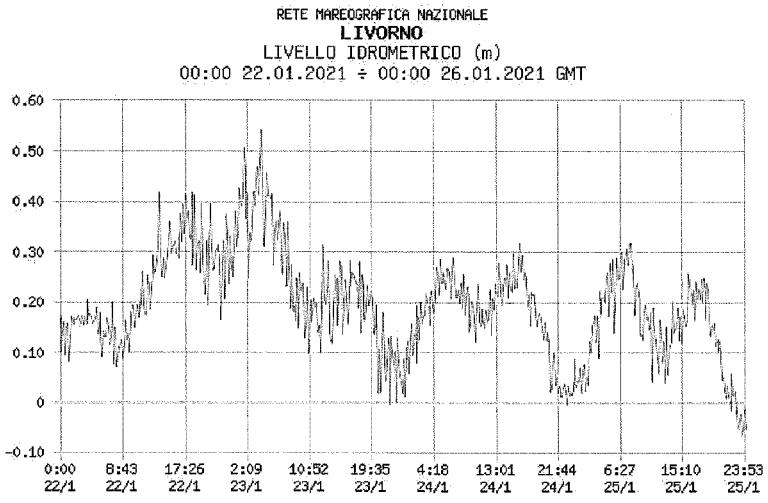

Dalle registrazioni strumentali disponibili presso la stazione ondametrica "Boa della Gorgona" si evince che le altezze d'onda al largo hanno superato i 5,50 m con agitazioni ondose provenienti da 240° (SW – libeccio) in entrambi gli episodi. Nell'evento del 23 gennaio si sono però avuti livelli di base del mare significativamente superiori rispetto a quello del 25 gennaio per il concomitante effetto della marea e del minimo barico presente sul Mar Ligure. Ciò ha provocato una maggiore incidenza a terra del moto

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA/C.F. [illegible]0619

ondoso. Come riscontrato dagli effetti significativamente differenti registrati nel corso dei due eventi, si è osservata la tracimazione del mare e il concomitante spostamento di ghiaia sulla retrostante viabilità comunale durante la sola mareggiata del 23 gennaio e non in quella successiva.

Per quanto riportato, il sottoscritto Direttore dei lavori il giorno 27 gennaio 2021 ha provveduto in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa esecutrice ad effettuare una visita del sito dei lavori ai fini dell'accertamento dei fatti accaduti. Dall'ispezione delle opere eseguite e per quanto rilevabile al momento, si è potuto accertare il danneggiamento della recinzione di cantiere posta in aderenza all'attuale scogliera radente alla pista ciclabile e pedonale lungo il tratto di litoranea prospiciente via Duodi e l'asportazione del pietrisco di cava posto in opera per rendere carrabile la pista di servizio costituita da blocchi di scogliera, già ricostruita in data 5 gennaio 2021 a seguito delle precedenti mareggiate dei giorni 28-29 dicembre 2020.

Alla luce di quanto sopra descritto si ritiene che i danni descritti nel presente verbale siano da imputarsi a cause di forza maggiore impreviste e imprevedibili. In merito alla quantizzazione dei danni causati dagli eventi alle opere provvisionali si ritiene necessario che l'impresa dia immediatamente avvio alle operazioni di ripristino delle recinzioni e della pista di servizio valutandone il costo in economia (liste per personale e mezzi) per il tempo necessario a raggiungere le stesse geometrie ante evento. A riguardo si riporta in allegato il quadro fotografico dello stato ante e post evento.

Per quanto riguarda invece la verifica degli eventuali danni subiti dalla scogliera soffolta, così come segnalato dall'Impresa nella sua nota di cui sopra, si procederà all'esecuzione di un rilievo topobatimetrico da confrontare con lo stato di prima pianta riscontrato in contraddittorio dalle parti e approvato prima dell'avvio dei lavori.

Per quanto riguarda il tratto di litorale dove le tracimazioni hanno provocato spostamento di materiale lapideo lungo il tracciato stradale abbattendo le recinzioni, l'Amministrazione comunale dal giorno 25 gennaio ha provveduto con propri mezzi alla rimozione e all'accantonamento del materiale lungo l'area pedonale adiacente alle scogliere radenti.

Attualmente, l'impresa appaltatrice, in accordo con la direzione lavori ed in collaborazione con il Comune di Pisa, sta provvedendo alle operazioni di trasporto e scarico del materiale accantonato all'interno dell'area di cantiere in modo da ripristinare anche le recinzioni del cantiere poste in aderenza all'attuale scogliera.

I tempi necessari per eseguire i lavori di ripristino sono stimati in 5 giorni lavorativi.

E' da escludere una negligenza da parte dell'impresa o una sua omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, avendo questa osservato le regole dell'arte e le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Di quanto sopra attestato viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Pisa 27 gennaio 2021

Il Direttore dei Lavori
Ing. Patrizia Chirizzi

l'Appaltatore
Sig. Ermanno Petrenga
SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA/C.F. 03018840619

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Bonanni

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n.1 Pista di servizio prima della mareggiata 23-25 gennaio 2021



Foto n.2 Particolare pista di servizio prima della mareggiata 23-25 gennaio 202

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA/C.F. [illegible]0619

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore



Foto n.3 Operazioni di ripristino pista di servizio post mareggiata 23-25 gennaio 2021

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA [illegible]0619

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore



Foto n.4 Recinzione di cantiere in corrispondenza delle scogliere radenti mareggiata 23-25 gennaio 2021



SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA/S.F. 03[illegible]0619

Foto n.5 Recinzione di cantiere in corrispondenza della terrazza Pontecorvo mareggiata 23-25 gennaio 2021

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

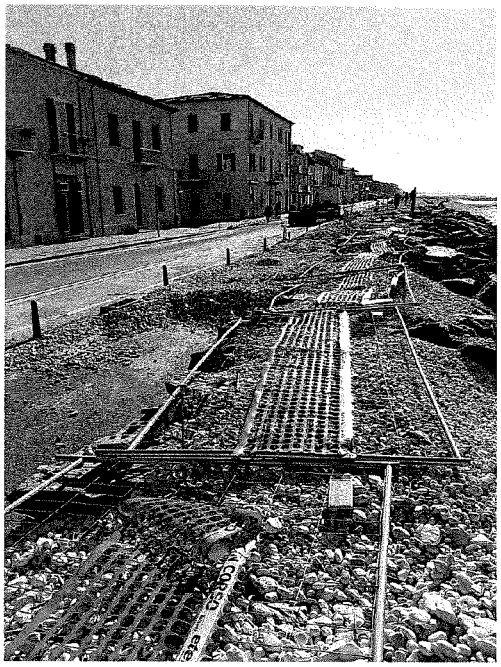

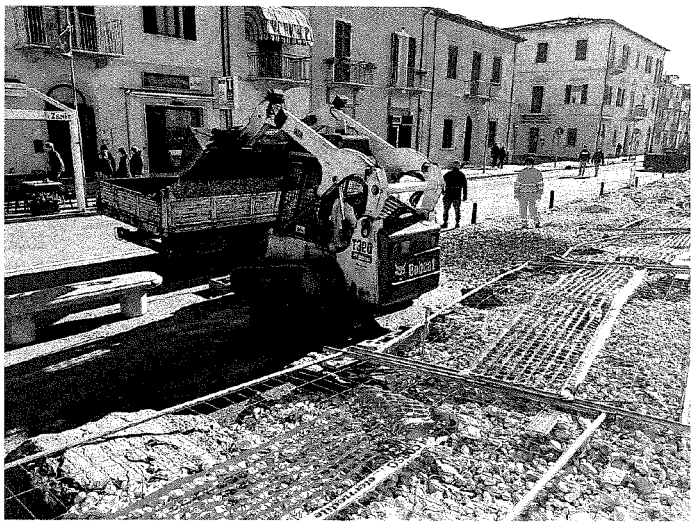

Foto n.6-7 Avvio operazioni di rimozione materiale lapideo 26 gennaio 2021

SOMES Srl
Via della Sapienza, 2
Villa di Briano (CE)
P. IVA 03[illegible]

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore





Foto n.8-9 Avvio operazioni di ripristino recinzione lungo la strada litoranea 26 gennaio

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA C.F. 03618840619

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Lista settimanale n.1

Lavori eseguiti

Trasporto del materiale lapideo 40/70 proiettato lungo la strada a seguito degli eventi meteomarini del 23-25 gennaio 2021 e scarico entro le aree di cantiere.

Lavori che per la loro particolare natura non risultano quantificabili a misura.

Num. Ord.	Art. Elenco	Manodopera – Mezzi	MESE GENNAIO 2021							Unità di misura	Q.tà	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
			Lu	Ma	Mer	Giov	Ven	Sab	Dom			€	€
		Manodopera	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**				
1	TOS21_RU.M10.001.002	Operaio specializzato		6	6	3				ore	15,00	36,25	543,75
		Mezzi											
2	TOS21_AT.N02.014.020	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile). Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)		6	6	3				ore	15,00	11,17	167,55
3	TOS21_AT.N02.100.101	Consumi		6	6	3				ore	15,00	9,75	146,25
		sommano											857,55
		RIBASSO (24,395%) applicato su spese generali e utili d'impresa											55,44
		Importo Totale Lista n.1											**802,11**

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA / C.F. 03[illegible]40619

Lista settimanale n.2

Lavori eseguiti

Ripristino della recinzione di cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m e altezza 2,00 m e basamenti di cemento, danneggiata a seguito degli eventi meteomarini del 23-25 gennaio 2021.

Lavori che per la loro particolare natura non risultano quantificabili a misura.

Num. Ord.	Art. Elenco	Manodopera – Mezzi	MESE GENNAIO 2021							Unità di misura	Q.tà	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
			Lu	Ma	Mer	Giov	Ven	Sab	Dom				
		Manodopera	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**				
1	TOS21_RU.M10.001.003	Operaio qualificato	2	2	2	5	2			ore	13,00	33,65	437,45
2	TOS21_RU.M10.001.003	Operaio qualificato	2		4	4	2			ore	12,00	34,65	415,80
		sommano											853,25
		RIBASSO (24,395%) applicato su spese generali e utili d'impresa											55,16
		Importo Totale Lista n.2											**798,09**

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA [illegible]0619

Lista settimanale n.3

Lavori eseguiti **Sistemazione della pista di servizio mediante ricollocamento del materiale 40/70 accumulato in cantiere.**

Lavori che per la loro particolare natura non risultano quantificabili a misura.

Num. Ord.	Art. Elenco	Manodopera – Mezzi	MESE GENNAIO 2021							Unità di misura	Q.tà	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
			Lu	Ma	Mer	Giov	Ven	Sab	Dom				
		Manodopera	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**				
1	TOS21_RU.M10.001.002	Operaio specializzato		8	4					ore	12,00	36,25	435,00
		Mezzi											
2	TOS21_AT.N01.001.205	Macchine per movimento terra e accessori. Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di		8	4					ore	12,00	22,38	268,56
3	TOS21_AT.N01.100.902	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali, per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV		8	4					ore	12,00	31,78	381,36
		sommano											1.084,92
		RIBASSO (24,395%) applicato su spese generali e utili d'impresa											70,14
		Importo Totale Lista n.3											**1.014,78**

SOMES Srl
Via della Sapienza, 27
Villa di Briano (CE)
P. IVA C.F. 03[illegible]0619

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

VERBALE N.3

ACCERTAMENTO DANNI DI FORZA MAGGIORE

(art. 11 comma 2 del DM 07/03/2018 n. 49 - art. 31 Capitolato Speciale d'appalto)

****

Lavori: Int. Codice 2018-DC-4. "Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di Completamento".
Impresa: SOMES Srl con sede legale in Villa di Briano (CE)
Contratto: sottoscritto in data 21 luglio 2020
CUP: D52H18000460002
CIG: CIG 77142532F6

****

Premesso che:

nei giorni tra il 13-14 marzo si è verificata una forte mareggiata, comunicata il 13/03/2021 dal Centro funzionale Regionale con avviso di criticità "allerta codice arancio per rischio mareggiate".

Visto la nota trasmessa alla Stazione appaltante in data 15/03/2021 e acquisita al ns. prot. n. 0116159 del 16/03/2021, con la quale l'Impresa appaltatrice ha provveduto a comunicare i danni prodotti alle opere in corso di realizzazione in conseguenza degli eventi meteomarini occorsi. In particolare, tutta la pista di accesso lato nord, già ricostruita nel corso delle precedenti mareggiate, ha subito danni con scivolamento in mare del materiale a protezione della pista e la perdita del pietrisco di cava, costituente la parte carrabile della pista.

Ritenuto di procedere con il presente verbale ad effettuare i necessari accertamenti si rileva quanto segue: il litorale pisano è stato interessato dalla mezzanotte del giorno 14 marzo 2021 da una intensa mareggiata che ha provocato danni alle opere in corso di esecuzione e la tracimazione del mare sulla viabilità del litorale nel tratto tra via Duodi e Piazza delle Baleari, con conseguente spostamento della ghiaia.

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore





Foto n.1 Danni prodotti dalla mareggiata del 13-14 marzo 2021

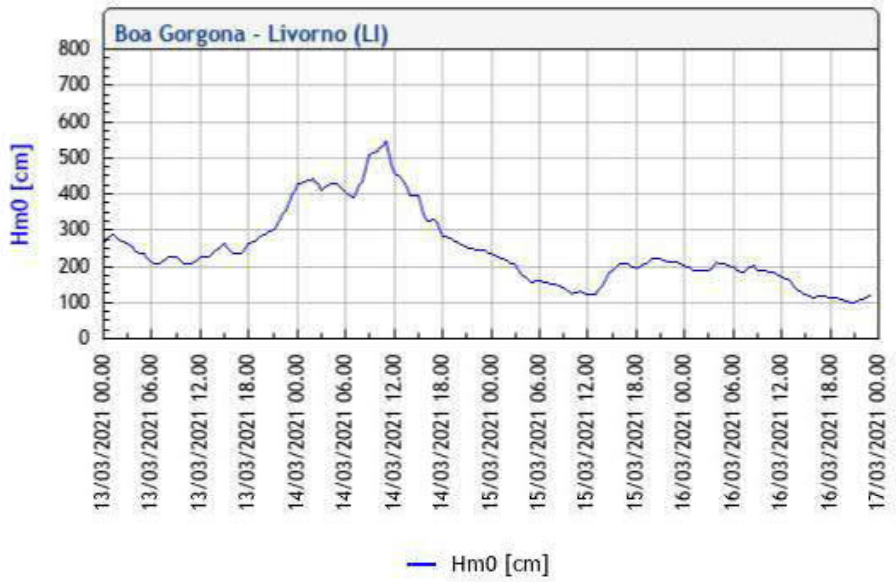

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Dalle registrazioni strumentali disponibili presso la stazione ondametrica "Boa della Gorgona" si evince che le altezze d'onda al largo il giorno 14 marzo hanno superato i 5,50 m con agitazioni ondose provenienti da 240° (SW – libeccio). Come riscontrato dagli effetti registrati nel corso dell'evento si è osservata la tracimazione del mare e il concomitante sversamento di ghiaia sulla retrostante viabilità litorale comunale.

Il sottoscritto Direttore dei lavori il giorno 15 marzo 2021 ha provveduto in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa esecutrice ad effettuare una visita delle aree di cantiere ai fini dell'accertamento dei fatti accaduti e di una quantificazione dei danni subiti al cantiere e alle opere già realizzate. Da un esame generale visivo delle opere ispezionabili in corso di realizzazione, si è potuto accertare il danneggiamento della pista di servizio provvisoria di accesso dal lato nord, eseguita a tutt'oggi dall'impresa, per una lunghezza complessiva di circa 250 metri costituita da blocchi di scogliera, intasata e resa carrabile con pietrame da cava.

Esaminati i rilievi geometrici e fotografici delle opere realizzate nel loro attuale stato di fatto, rapportandolo allo stato precedente del 14 marzo 2021, il sottoscritto ha accertato che il danno consiste nel collasso in mare dei blocchi da scogliera posizionati a protezione della pista e l'asportazione del pietrisco di cava, costituente la parte carrabile della pista.

Alla luce di quanto sopra descritto si ritiene che i danni descritti nel presente verbale siano da imputarsi a cause di forza maggiore impreviste e imprevedibili. In merito alla quantizzazione dei danni causati dagli eventi alle opere si dispone che l'impresa dia immediatamente avvio alle operazioni di ripristino della pista di servizio valutandone il costo in economia (liste per personale e mezzi) per il tempo necessario a raggiungere le stesse geometrie ante evento. A riguardo si riporta il quadro fotografico dello stato ante e post evento.



Foto n.2 Pista di servizio prima della mareggiata 13-14 marzo 2021

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore



Foto n.3 Particolare pista di servizio post mareggiata 13-14 marzo 2021

Per quanto riguarda eventuali danni alle opere non ispezionabili, così come segnalato dall'Impresa nella sua nota di cui sopra, la Direzione Lavori si riserva di procedere all'esecuzione di un rilievo topobatimetrico per le verifiche geometriche della scogliera soffolta da confrontare con lo stato di prima pianta riscontrato in contraddittorio dalle parti e approvato prima dell'avvio dei lavori.

Per quanto riguarda il tratto di litorale dove le tracimazioni hanno provocato spostamento di materiale lapideo lungo il tracciato stradale, l'Amministrazione comunale dal giorno 15 marzo ha provveduto con propri mezzi alla rimozione e all'accantonamento del materiale lungo l'area pedonale adiacente alle scogliere radenti. L'impresa appaltatrice, in accordo con la Direzione lavori ed in collaborazione con il Comune di Pisa, ha provveduto alle operazioni di trasporto e scarico all'interno dell'area di cantiere del materiale lapideo accantonato.

I tempi per i necessari lavori di ripristino sono stimati in 7 giorni lavorativi.

E' da escludere una negligenza da parte dell'impresa o una sua omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, avendo questa osservato le regole dell'arte e le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Si riporta in allegato al presente verbale, di cui ne sono parte integrante, le liste settimanali per personale e mezzi limitate all'importo dei lavori risultati necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto con applicazione del ribasso d'asta.

Di quanto sopra attestato viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Pisa 25 marzo 2021

Il Direttore dei Lavori
Ing. Patrizia Chirizzi

l'Appaltatore
Sig. Ermanno Petrenga

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Bonanni

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M. 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

56121 Loc. Ospedaletto - Pisa, Via Emilia 448
Tel.: 055/4387416 Fax.: 050772403
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Lavori: Int. Codice 2018-DC-4. "Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del si stema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzio nale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di Completa mento".

Impresa: SOMES Srl con sede legale in Villa di Briano (CE)

Contratto: sottoscritto in data 21 luglio 2020

CUP: D52H18000460002

CIG: CIG 77142532F6

Variante: Dlgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c

PERIZIA ACCERTAMENTO DANNI DI FORZA MAGGIORE

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale 21834 del 29/11/2019 è stato disposto l'aggiudicazione efficace dei lavori sopraindicati alla ditta SOMES S.r.l., che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,395% sull'importo a base di gara per un importo offerto al netto d'IVA, di Euro € 397.724,79, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 44.203,18 per un totale offerto pari ad Euro 441.927,97 oltre IVA in termini di legge;
- con contratto in data 21.07.2020, sono stati affidati i lavori all'impresa SOMES S.r.l.;
- con verbale in data 17/09/2020 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori limitatamente alle operazioni di rilievo topografico e batimetrico di 1^ pianta così come stabilito dall'art. 63-64 del Capitolato speciale di appalto a base di gara;
- con verbale in data 10/11/2020 il Direttore dei lavori ing. Patrizia Chirizzi ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori.

Considerato che:

- a seguito degli eventi meteo marini verificatisi nei giorni 28-29 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021, nei giorni 23-24 e 25 gennaio 2021, e successivamente nei giorni 13-14 marzo 2021, il litorale pisano è stato interessato da intense mareggiate che hanno provocato danni al cantiere in corso di esecuzione in corrispondenza della Cella n. 4 e la tracimazione del mare sulla viabilità del litorale nel tratto tra via Duodi e Piazza delle Baleari, con conseguente spostamento della ghiaia.

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Visto:

- la nota trasmessa alla Stazione appaltante in data 05/01/2021 e acquisita al ns. prot. n. 0003763 del 07/01/2021;
- la nota trasmessa alla Stazione appaltante in data 26/01/2021 e acquisita al ns. prot. n. 0031851 del 26/01/2021;
- la nota trasmessa alla Stazione appaltante in data 15/03/2021 e acquisita al ns. prot. n. 0116159 del 16/03/2021;

con le quali l'Impresa appaltatrice ha denunciato i danni occorsi alle opere già realizzate a seguito dei suddetti eventi.

In ottemperanza a quanto disposto dal DM 07/03/2018 n. 49, art. 11 comma 2 e dall' art. 31 Capitolato Speciale d'appalto, il sottoscritto Direttore dei lavori ha provveduto all'accertamento dei danni causati da forza maggiore dovuti a circostanze impreviste ed imprevedibili.

I danni descritti nel verbale n.1 del 05/01/2021 (All.A), nel verbale n.2 del 27/01/2021 (All.B) e nel verbale n.3 del 25/03/2021 (All.C), sono riconosciuti essere attribuibili unicamente a cause di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali, per i quali è da escludere una negligenza da parte dell'impresa o una sua omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, avendo questa osservato le regole dell'arte e le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

I danni di forza maggiore sono stati quantizzati limitatamente all'importo dei lavori per l'occorrente ripristino necessario alla prosecuzione dei lavori, e valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto. I tempi necessari per eseguire i lavori di ripristino sono stati stimati in totali 17 giorni lavorativi.

La redazione della perizia di accertamento per danni di forza maggiore è motivata da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto, così come disposto dal comma 1 lettera c) dell'art.106 della Legge 50/2016.

Considerato inoltre che:

- i lavori in perizia non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;
- l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere prevede un incremento di 17 giorni lavorativi sul tempo contrattuale stabilito;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste;

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

- le misure adottate in perizia comportano un aumento dell'importo contrattuale per danni di forza maggiore di € 12.278,00 oltre IVA, con un incremento di: € 5.390,00, per danni di forza maggiore di cui al verbale accertamento danni n.1, un incremento di € 2.615,00 per danni di forza maggiore di cui al verbale n.2, ed un un incremento di € 4.273,00 per danni di forza maggiore di cui al verbale n.3, oltre IVA al 22% nei termini di legge, pari ad un incremento dell'importo dei lavori di contratto contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e quindi entro il quinto d'obbligo di cui al D.Lgs.n. 50/2016;

A seguito della perizia di accertamento per danni di forza maggiore il Quadro economico dei Lavori viene così rimodulato:

A) Lavori	Contratto	Variante n.1	Accertamento Danni di Forza maggiore
Importo netto dei lavori a corpo	€ 397.724,79	€ 397.724,79	€ 397.724,79
Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr. Forf. 0,015)		€ 5.965,87	€ 5.965,87
Totale A	**€ 397.724,79**	**€ 403.690,66**	**€ 403.690,66**
B) Sicurezza			
Oneri a corpo	€ 44.203,18	€ 44.203,18	€ 44.203,18
Costo sicurezza integrativi ciambella galleggiante		€ 45,54	€ 45,54
Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020)		€ 535,63	€ 535,63
Totale B	**€ 44.203,18**	**€ 44.784,35**	**€ 44.784,35**
TOTALE A+B	**€ 441.927,97**	**€ 448.475,01**	**€ 448.475,01**
C) Accertamento Danni di forza maggiore			
Verbale n.1 Danni di forza maggiore			€ 5.390,00
Verbale n.2 Danni di forza maggiore			€ 2.615,00
Verbale n.3 Danni di forza maggiore			€ 4.273,00
TOTALE A+B+C			**€ 460.753,01**
D) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA (22% di A+B) (su € 226.273,02)	€ 49.780,06		
IVA (25,2% di A+B) (su € 215.654,95)	€ 54.345,05		
Totale IVA	€ 104.125,11	€ 98.664,50	€ 101.365,66
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione)	€ 11.405,19	€ 11.405,19	€ 11.405,19
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Totale D	€ 115.905,30	€ 110.444,69	€ 113.145,85
Economie di gara	€ 162.166,73	€ 161.080,30	€ 146.101,14
Totale	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

ELABORATI ALLEGATI ALLA PERIZIA DI ACCERTAMENTO PER DANNI DI FORZA MAGGIORE:

All. A - Verbale n.1 Accertamento danni di forza maggiore del 05/01/2021
All. B - Verbale n.2 Accertamento danni di forza maggiore del 27/01/2021 e Liste settimanali
All. C - Verbale n.3 Accertamento danni di forza maggiore del 25/03/2021 e Liste settimanali

Il Direttore dei Lavori
Ing. Patrizia Chirizzi

56121 loc. Ospedaletto -Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586800089
C.F. - P.I.: 01386030488

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 3 maggio 2021, **n. 7275**
certificato il 04-05-2021

Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ed art. 48 della L.R. n. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "Sistemazione idraulica del Torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del Torrente Bicchieraia dalla loc. La Pace alla confluenza", nel comune di Arezzo; proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE; Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n.224 del 25/02/2019 recante il Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2019;

Visto il D.Lgs. 1/2018 in materia di Protezione Civile;

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato (Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile 611/2019) n. 82/2020;

Premesso che:

il proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, con istanza pervenuta in data 23/03/2021 prot. n. 0127529, ha richiesto al Settore VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di "Sistemazione idraulica del Torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del Torrente Bicchieraia dalla loc. La Pace alla confluenza", nel Comune di Arezzo; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 24/03/2021 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 24/03/2021;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006: "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";

l'intervento, è stato finanziato nell'ambito degli interventi di tipo d) dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018, per la riduzione del rischio idraulico nella città di Arezzo, come da Ordinanza del Commissario Delegato - OCDPC 611/2019 - n. 82/2020;

l'ordinanza n. 82/2020 suddetta dispone, per gli interventi in essa riportati, deroghe alla normativa vigente in ordine, in particolare, ai tempi di attuazione dei procedimenti in materia di VIA. All'art. 6 comma 4 viene infatti disposto che: "Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.";

il Settore VIA, con nota n.0131188 del 24/03/2021, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0173793 del 20/04/2021), ARPAT (prot. n. 0181613 del 23/04/2021), , Terna Rete Italia SpA (prot. n. 0136408 del 29/03/2021), Comune di Arezzo (prot. n. 0172458 del 19/04/2021) Settore attivita' faunistico

- venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare (prot. n.0175022 del 20/04/2021), Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n.0175595 del 20/04/2021), Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 0179487 del 122/04/2021);

ai sensi dell'art. 19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata

pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza.

è pervenuta una Osservazione dell'Associazione Il Velocipede onlus prot. n. 0174658 del 20/04/2021;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 02/04/2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è relativo alla realizzazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico ingenerato sul territorio comunale di Arezzo dai tronchi fluviali dei corsi d'acqua Torrente Castro, dalla località Cognaia al Ponte della Parata, e Torrente Bicchieraia, dalla località La Pace alla confluenza nel T. Castro.

Gli interventi previsti perseguono gli obiettivi della riduzione delle aree allagabili in occasione di eventi di piena eccezionali, dell'incremento dell'officiosità idraulica dei due corsi d'acqua, della riduzione del carico idraulico sulle infrastrutture e strutture idrauliche di contenimento, con rifacimento e adeguamento delle stesse e del riassetto funzionale dei tratti fluviali oggetto di intervento con riorganizzazione degli spazi, realizzazione di nuovi accessi e piste di servizio per una migliore fruibilità ai fini della manutenzione e delle operazioni di polizia idraulica.

Le opere di progetto sono state suddivise in 6 stralci funzionali:

Il Primo stralcio riguarda la ricalibratura del reticolo del T. Castro dalla località Cognaia al Ponte della Parata e del T. Bicchieraia dal ponte di loc. Matrignano alla confluenza nel T. Castro, finalizzata all'incremento dell'officiosità idraulica a ed alla riduzione delle aree allagabili a monte del tratto tombato del torrente Castro presso il ponte alla Parata.

Gli interventi previsti nel secondo, terzo e quarto stralcio riguardano l'individuazione di aree di laminazione controllata all'interno del bacino del T. Castro finalizzate alla riduzione dei picchi di portata e dei volumi di piena ai fini della riduzione del carico idraulico atteso al tratto tombato ed alla diminuzione delle aree allagate, in termini di estensione e di battenti massimi attesi.

Il quinto ed il sesto stralcio prevedono interventi sul tombamento, con l'obiettivo di aumentare la capacità di smaltimento del tratto coperto;

il progetto in esame è quello relativo agli interventi del primo stralcio; questi consistono nell'adeguamento della sezione idraulica, dimensionata sull'evento TR=200 anni per il torrente Castro e sull'evento TR=30 anni per il torrente Bicchieraia;

Sistemazione idraulica Castro: La geometria della sezione idraulica di progetto è variabile a tratti omogenei, secondo sezioni tipologiche, in dipendenza degli spazi disponibili dovuti al contesto in cui è inserito il corso d'acqua. Il progetto favorisce, dove possibile, caratteristiche di naturalità alla sezione fluviale, prevista con sponde naturali inerbite a dolce pendenza (3:2), mentre dove gli spazi non lo consentono e le sponde si presentano ad elevata pendenza, è previsto il rivestimento delle stesse in scogliera rinverdita realizzata con massi di pezzatura variabile posizionati a salvaripa, con aree vuote da intasare con materiale inerte di pezzatura inferiore e terreno vegetale, al fine di favorirne il rinverdimento. Infine nei tratti in cui risulta necessaria la presenza di muri verticali, il progetto li prevede realizzati in scogliera di pietrame.

Le strutture in c.a. risultano limitate ai soli tratti in cui è strettamente necessario, per motivi di spazio e/o strutturali.

Ai fini della stabilizzazione del fondo alveo, in alcuni tratti è prevista la realizzazione di una protezione della bassa sponda in scogliera.

Per i nuovi accessi e le piste di servizio il progetto prevede percorsi inerbiti o, in alternativa, materiali naturali ed ecologicamente compatibili.

Sulle opere di attraversamento esistenti è prevista la sola ricavatura del fondo alveo, ad eccezione del ponticello di Via del Pantanino, che viene demolito e ricostruito;

Sistemazione idraulica Bicchieraia: anche in questa asta, la geometria della sezione idraulica di progetto è variabile a tratti omogenei, secondo sezioni tipologiche, in dipendenza degli spazi disponibili dovuti al contesto in cui è inserito il corso d'acqua. Laddove possibile, il progetto prevede di favorire le caratteristiche di naturalità alla sezione fluviale.

Il Bicchieraia si sviluppa principalmente in aderenza alle viabilità, per cui risulta confinato, dapprima in destra idraulica lungo Via Anconetana e poi in sinistra idraulica lungo Via dell'Acropoli, dai muri a sostegno delle strade, che si presentano talora in buono stato di manutenzione ma con tratti in condizioni precarie e comunque privi di funzionalità idraulica e/o in condizioni strutturali non idonee.

Per stabilizzare e regolarizzare le strutture di contenimento lato strada, il progetto prevede la realizzazione di protezioni in scogliera di pietrame limitate alla bassa sponda, laddove il muro esistente si presenta in buone condizioni ma necessita comunque di una adeguata protezione al piede a seguito della ricavatura della sezione fluviale. Nei tratti risultanti più precari sono previsti rivestimenti/muri in scogliera a tutta altezza.

Anche sul T. Bicchieraia le strutture in c.a. sono state previste solo nei tratti in cui risulta strettamente necessario, per motivi di spazio e/o strutturali.

Lungo il corso d'acqua sono stati previsti nuovi accessi a fiume e piste di servizio al fine di favorirne la

fruibilità per le operazioni di manutenzione e di polizia idraulica;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'impianto in esame ed evidenzia - tra l'altro - quanto segue:

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto appennino settentrionale (PGRA) l'area di intervento ricade in tutte e tre le classi della Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera, ma in particolar modo in quella P3 a Pericolosità Elevata, in corrispondenza del tratto maggiormente antropizzato dei corsi d'acqua Castro e Bicchieraia.

In riferimento alla Mappa del rischio di alluvione mentre il torrente Castro nella zona in esame, scorre per la quasi totalità in aree a Rischio Elevato e Molto Elevato, il torrente Bicchieraia insiste principalmente su aree a Rischio Basso e Medio.

Rispetto alla Mappa della pericolosità da fenomeni di flash flood che rappresenta la distribuzione, a livello di sottobacino idrografico del bacino dell'Arno, della propensione al verificarsi di fenomeni di piena improvvisa a seguito di eventi intensi e concentrati l'area in esame risulta interessata nel suo insieme da pericolosità da fenomeni di flash flood di tipo elevato "P3";

in riferimento al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico, l'area in esame ricade al di fuori da aree interessate da pericolosità da frana. A partire da circa 150 m da entrambi i torrenti Castro e Bicchieraia sono presenti, tuttavia, alcune aree di pericolosità media (P.F.2) ubicate nelle colline che circondano la città di Arezzo;

urbanisticamente i due rami dei torrenti Castro e Bicchieraia oggetto di intervento sono ubicati in massima parte all'interno dell' UTOE 09 -Settore urbano orientale dei Cappuccini, e, in minima parte (estremità nord-orientale del T.Castro) nell' UTOE 10 - Margine agricolo orientale di Staggiano del Piano Strutturale (PS).

L'UTOE 09 è definita nel PS come il Settore urbano orientale strutturato dalle direttrici viarie storiche (via Francesco Redi e Via Anconetana) e dai corridoi fluviali del Torrente Castro e del Torrente Bicchieraia che, affiancati ad una sequenza di aree verdi, garantiscono la continuità ecologica dal centro storico verso le pendici dell'Alpe di Poti attraverso il cuneo agricolo della Valle di Staggiano.

Tra gli obiettivi vi è quello di tutelare e valorizzare i corridoi ecologici di Castro e Bicchieraia come infrastrutture verdi di connessione fra parti urbane;

l'ambito di intervento in esame è collocato all'interno del perimetro dei centri abitati ex D.Lgs. n.285/1992 e si estende per lo più in aree identificate come "Zona B - completamento" e "Zona S - attrezzature di interesse comunale", lambendo una "Zona C - espansione" posta in direzione del centro storico. Le opere sul T. Bicchieraia coinvolgono altresì, a monte, aree che si estendono in "Zona E - agricolo".

in riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, la zona di intervento interessa l'Ambito di paesaggio "15 - Piana di Arezzo e Val di Chiana". In riferimento alla invariante dei "caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici" la Scheda dell'Ambito 15 conferma che tra le criticità dell'ambito risiede la risorsa idrica, tanto notevole, quanto vulnerabile. "Varie aree presentano un concreto rischio idraulico, dovuto alla naturale marginalità del drenaggio, alla presenza di aree di Collina dei bacini con forti produzioni di deflussi e carico solido, alle dinamiche specifiche del margine montano orientale (…);

per quanto riguarda l'individuazione dei beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, il Torrente della Bicchieraia risulta coinvolto, nel suo tratto sud-orientale oggetto di intervento, in una zona in cui insistono più vincoli. In primis, emerge, infatti, la dichiarazione di una "area di notevole interesse pubblico" di cui all'Art.136 del Codice dei Beni culturali, coincidente con la "Collina denominata colle di Castel Secco e San Cornelio nel comune di Arezzo", istituita con D.M. 25/05/1962, pubblicato su G.U. n. 198 del 07/08/1962.

La zona oggetto di intervento interessa inoltre aree tutelate per legge di cui all'Art.142, co.1 del Codice, quali:

- lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" - corrispondente ad un tratto del torrente Bicchieraia con la relativa fascia di rispetto;

- lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" -interferenti con il corso del Bicchieraia e, in minima parte, con quello del torrente Castro;

- lett. m) "le zone di interesse archeologico" - riguardano una porzione del corso del Bicchieraia;

Con riferimento alla lett. h) "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici", per il Comune di Arezzo risulta la presenza accertata di usi civici;

le opere di intervento non ricadono all'interno di aree protette o di siti Natura 2000, pSIC e sir;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività dell'impianto in esame, i fattori di impatto del medesimo ed i conseguenti

possibili impatti; dall'analisi svolta emerge - tra l'altro - quanto segue:

gli impatti previsti sulle componenti ambientali, con l'eccezione del paesaggio, sono concentrati essenzialmente nelle fasi di cantiere;

in riferimento alla componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo, gli impatti sono legati principalmente all'occupazione temporanea dei suoli, necessaria alla realizzazione delle varie aree di cantiere e alle attività di lavorazioni previste in tali aree, quali: scotico, scavo e movimentazione terra e realizzazione delle opere di difesa spondale.

Altri impatti possono essere determinati dalle aree di cantiere in prossimità dell'area di intervento, per i quali sono previste operazioni preliminari, quali scotico dello strato superficiale del terreno, modellamento morfologico e talvolta all'impermeabilizzazione della superficie;

le mitigazioni previste sono: delimitazione dei percorsi destinati ai mezzi di cantiere, in ingresso e uscita dalle varie aree di lavoro, ottimizzazione della movimentazione dei materiali in cantiere, minimizzazione dell'occupazione degli spazi e la localizzazione delle aree di cantiere su suoli a minore sensibilità di impatto;

all'interno delle aree di cantiere fisse, le cui superfici saranno impermeabilizzate, è prevista l'ubicazione di attività potenzialmente critiche quali stoccaggio di sostanze pericolose, deposito macchinari, aree/officine per la manutenzione ordinaria dei macchinari e dei mezzi, parcheggio automezzi e mezzi d'opera.

La possibilità di inquinamento del sottosuolo e, quindi della falda, da parte delle sostanze chimiche impiegate nelle aree di cantiere sarà prevenuta tramite apposite procedure gestionali descritte;

in riferimento alle acque sotterranee l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di un acquifero considerato un corpo idrico non a rischio, secondo le indicazioni presenti nel documento di ARPAT "Monitoraggio Corpi Idrici Sotterranei - Risultati 2016-2018". In particolare lo stato chimico caratterizzante il corpo idrico sotterraneo in esame nel triennio 2016-2018 ha una valutazione "BUONO scarsa localmente".

I potenziali impatti sono correlabili esclusivamente alla fase di realizzazione delle opere previste da progetto, escludendo la fase di esercizio e sono essenzialmente legati a due aspetti: sversamenti accidentali e alterazione del normale deflusso in fase di realizzazione degli scavi e delle opere.

Al fine di minimizzare gli eventuali impatti sull'ambiente idrico sotterraneo, le operazioni di scavo che verranno effettuate durante le lavorazioni resteranno almeno ad un metro al di sopra del massimo livello di oscillazione della falda, in modo tale da non compromettere lo stato qualitativo e quantitativo del corpo idrico sotterraneo.

Nell'ottica di limitare i potenziali impatti legati all'inquinamento per sversamenti accidentali, verranno realizzate apposite aree dedicate al deposito del carburante e delle sostanze pericolose;

gli impatti attesi sulle acque superficiali sono da ricercarsi nel corso della fase di realizzazione delle opere d'arte in alveo in generale, nei seguenti fattori: acque di lavorazione, di dilavamento e acque reflue, in corrispondenza delle aree di cantiere e di lavorazione, esecuzione delle lavorazioni in prossimità di ambienti acquatici e umidi, alterazione del normale deflusso in fase di realizzazione degli scavi e delle opere;

il recapito di acque di lavorazione, di piazzale, di lavaggio mezzi, nei corpi idrici può comportare, eventuali modificazioni delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e, conseguentemente, delle qualità delle acque superficiali stesse: alterazione del pH; temporanei e localizzati aumenti della torbidità, possibili sversamenti di olii ed idrocarburi, rilascio accidentale di fanghi bentonitici, calcestruzzo e altre comuni sostanze impiegate nell'ambito delle lavorazioni.

In particolare le lavorazioni per la realizzazione dei tratti di difesa spondale costituiti da scogliere e da muri in cemento armato, soprattutto quelle riguardanti la movimentazione di calcestruzzo, potrebbero originare interferenze dirette e indirette col regime idraulico e con lo stato qualitativo dei corsi d'acqua, determinando la comparsa di lievi e temporanei fenomeni di intorbidimento delle acque superficiali. Viene ipotizzata la possibilità di realizzare, a scopo precauzionale e secondo necessità, temporanee e locali deviazioni dei due corsi d'acqua interessati, finalizzate a garantire la sicurezza idraulica delle aree di cantiere e a limitare le possibili interazioni dirette tra l'ambiente idrico e le attività di realizzazione dell'opera;

al fine di evitare inquinamenti delle acque, sia superficiali che sotterranee, il proponente indica le seguenti procedure che verranno adottate: sistemi di regimazione delle acque meteoriche nelle aree di cantiere, svolgimento di tutte le lavorazioni in aree asciutte, evitando di contaminare le acque con materiale scavato o do lavorazione, deposito macchinari e mezzi in aree non allagabili, misure e procedure per limitare l'impatto sulla biodiversità e sulla risorsa idrica nella realizzazione dei guadi mantenendo la continuità ecologica del torrente. A cantiere ultimato, il guado sarà smantellato, ripristinando lo stato originale dei luoghi.

Durante l'intera durata dei lavori saranno adottate tutte le precauzioni necessarie ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, rispettando le vigenti normative in materia. Verranno inoltre messe in opera, a valle della zona di lavoro, apposite reti di raccolta, affinché il materiale eventualmente proiettato dalle attività in corso venga trattenuto e non raggiunga le acque;

in merito alla componente aria gli impatti sono da ricondurre esclusivamente alla fase di cantierizzazione e

determinati dagli inquinanti tipici da traffico veicolare, quali NOx, CO, VOC, PM10 dei mezzi di cantiere, e dalla movimentazione del materiale polverulento determinato da scavo, demolizioni e movimentazione del materiale di risulta.

Il proponente riporta una stima dei fattori di emissione di polveri per le varie tipologie di sorgente secondo un modello di calcolo indicato e indica sistemi di abbattimento delle polveri durante l'intera fase di cantiere, applicati a ciascuna delle fonti di emissione presenti, vista anche la presenza di ricettori nei pressi delle lavorazioni: bagnatura delle aree di carico/scarico delle zone di stoccaggio e delle strade di cantiere, bagnatura del materiale durante tutte le operazioni di movimentazione dello stesso, che possono comprendere il trasporto o lo stoccaggio, stazione di lavaggio mezzi in corrispondenza dell'ingresso/uscita dall'area di cantiere, barriere antipolvere per l'intera area di cantiere, ed altri accorgimenti finalizzati a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri.

Durante l'intera fase di cantiere verrà predisposto un apposito Piano di Monitoraggio Ambientale, che monitorerà l'evoluzione della qualità dell'aria lungo lo sviluppo del cantiere;

relativamente alla componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi lo studio rileva che i tratti d'intervento ricadono in un contesto ormai urbanizzato che ha determinato la modificazione ed il deterioramento della flora originaria e la semplificazione degli ecosistemi vegetali in termini sia specifici che strutturali.

La vegetazione originaria, rappresentata da specie igrofile arboree come salici (Salix), ontani (Alnus), pioppi (Populus) e olmi (Ulmus), oggi risulta alquanto ridotta, in quanto soppiantata da specie di impianto artificiale quali cipressi (Cupressus) e pini (Pinus). Anche la vegetazione erbacea tipica delle sponde e greti fluviali, un tempo costituita da vegetazione di pregio, oggi è rappresentata da specie più comuni e di minor rilievo floristico. La forte pressione antropica ed il cambiamento vegetazionale ha inevitabilmente modificato anche la cenosi faunistica che, nel tempo, si è fortemente ridotta.

I due torrenti Castro e Bicchieraia costituiscono due corridoi ecologici, ovvero due fasce di connessione e tutela della biodiversità all'interno dell'ambiente urbanizzato e, dunque, possiedono una funzione ecologica di grande importanza anche se non viene rilevata presenza consistente di fauna di particolare pregio;

i principali impatti attesi sulla flora e sulla fauna sono quelli determinati durante la fase di cantiere: tali impatti consistono nella sottrazione di suolo e rimozione degli esemplari vegetali che la realizzazione degli interventi in alveo, l'installazione delle aree e della viabilità di cantiere comporta. La presenza di mezzi e la realizzazione di opere direttamente all'interno dell'alveo comporteranno inoltre un impatto nei confronti dell'eventuale presenza di fauna ittica nei due torrenti in esame.

Gli impatti sulla flora hanno come effetto indiretto quello di creare ripercussioni anche sulla fauna mediante la perdita di habitat.

Gli effetti sulla componente biotica in fase di cantiere, seppur consistenti, sono quasi tutti limitati nel tempo e vengono valutati come reversibili a breve termine. Per quanto riguarda la sottrazione temporanea di suolo, al termine della fase di cantiere, verrà, ripristinata la situazione ante operam, con rinaturalizzazione delle superfici coinvolte. Stessa cosa vale, per gli impatti legati al disturbo della fauna, valutati reversibili poiché destinati a cessare con l'allontanamento del presidio di cantiere.

In fase di esercizio non si stimano impatti significativi su flora, fauna ed ecosistemi in quanto gli interventi previsti non modificheranno la natura dei torrenti che manterranno le loro caratteristiche attuali e, una volta terminata la fase di cantiere, riacquisteranno l'originaria funzione di corridoio ecologico.

Il progetto oltre alla necessità di un adeguamento idraulico dei corsi d'acqua, si pone l'obiettivo di valorizzazione degli stessi e di ripristino degli spazi di pertinenza fluviali perduti. Tali interventi offriranno, dunque, l'occasione per il potenziamento della vegetazione ripariale mediante il rinverdimento delle sponde fluviali con essenze autoctone e tipiche dell'ecosistema fluviale.

Sono inoltre individuate le misure misure di mitigazione che riguardano prevalentemente procedure gestionali di cantiere per ridurre gli impatti quali: programmazione degli interventi fuori dal periodo riproduttivi, lavorazioni in periodo di secca oltre a tutto quanto previsto nella normativa e nelle linee di indirizzo ARPAT vigenti in materia di gestione dei cantieri.

Infine il progetto prevede la piantumazione di essenze autoctone e appartenenti all'ambiente fluviale locale;

componente Paesaggio e beni culturali - il T. Castro e il T. Bicchieraia nei tratti di intervento, abbandonano le aree agricole pedecollinari e si inseriscono in un contesto urbano antropizzato; l'accesso e la fruibilità ai corsi d'acqua in alcuni tratti sono inibiti da limiti fisici quali divisioni di proprietà private e demaniali, intervallati da aree residuali non lottizzate o piccoli giardini talora in stato di abbandono. Il progetto oltre al necessario adeguamento idraulico dei corsi d'acqua, si pone anche l'obiettivo del ripristino degli spazi di pertinenza fluviali perduti. E' prevista la ricalibratura della sezione idraulica, la regolarizzazione della livelletta di progetto, con modesti e locali approfondimenti delle quote di fondo alveo, e della geometria della sezione idraulica, variabile a tratti omogenei, in dipendenza degli spazi disponibili dovuti al contesto in cui è inserito il corso d'acqua;

relativamente alla componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche ed il consumo di risorsa, il progetto prevede il riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte durante le lavorazioni; queste verranno ricollocate

all'interno dello stesso cantiere e in altri ubicati nelle vicinanze dello stesso, individuati nelle successive fasi di progettazione. Questa modalità di trattamento delle terre permette di minimizzare il conferimento a discarica e ridurre al minimo l'approvvigionamento dall'esterno. La movimentazione delle terre in fase di cantierizzazione è quantificata in un volume totale di scavo e di riporto per il Castro, rispettivamente di

57.375 mc e 27007 mc e per il Bicchieraia 23244 mc e 7254 mc;

in merito alla componente rumore, la valutazione preliminare dell'impatto acustico fa riferimento alla fase di cantiere poiché solo per essa è attendibile un possibile aggravamento del clima acustico attuale. Al fine di definire il clima acustico allo stato attuale, sono stati monitorati strumentalmente due ricettori, un edificio residenziale ed un edificio industriale.

E' stato valutato l'impatto acustico derivanti dalle lavorazioni previste. Gli scenari di massimo impatto valutati hanno mostrato potenziali superamenti dei limiti vigenti che in parte possono essere limitati con la presenza di elementi mitiganti (ove possibile). Per i possibili superamenti residui e la presunta impossibilità di posizionamento delle barriere per alcune lavorazioni (ad esempio per motivi di sicurezza o mancanza di spazi) potrebbe essere necessaria una richiesta di deroga al comune di Arezzo, secondo le modalità previste dal regolamento di disciplina delle attività rumorose del comune stesso;

Dato atto che presso il Settore VIA è pervenuta da parte del pubblico, una osservazione che, segnala i seguenti aspetti:

nell'area di proprietà comunale posta tra i due impluvi del T. Bicchieraia ed il borro delle Vinacce, attualmente assegnata dal Comune di Arezzo in comodato d'uso ad associazioni del territorio per orti sociali, il progetto prevede la realizzazione su due lati di piste di servizio poste sul ciglio di sponda che potrebbero comportare, per li fruitori delle aree orticole, pericolo per la loro incolumità oltre che disagi e disturbo dovuti a rumore, emissione di polveri di fumi di scarico dei motori dei mezzi, recando notevole disagio ai fruitori degli orti sociali. L'osservante chiede motivandola, la modifica di tale previsione.

Chiede inoltre che il progetto definitivo preveda per tutta la sezione fluviale dei corsi d'acqua, ogni possibile accorgimento finalizzato a creare le condizioni per la ricostituzione in breve tempo del sistema ecologico che sarà necessariamente compromesso durante l'esecuzione dei lavori, ponendo quindi tra gli obiettivi primari della progettazione esecutiva quello della ricostituzione di un nuovo paesaggio perifluviale e quindi della valenza ambientale che lo stesso rappresenta;

Ritenuto, con riferimento alla suddetta osservazione:

che debbano essere salvaguardati, in fase di costruzione, gli orti sociali presenti in prossimità dell'area oggetto di intervento, come segnalato anche dal Comune;

che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, in esame, deve costituire occasione di miglioramento della funzionalità dei corridoi ecologici rappresentati dai due corsi d'acqua interessati;

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 020/04/2021, prende in esame gli strumenti di pianificazione di competenza.

In riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) fa presente che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera b) e dell'art. 9 comma 2 lettera b) del PGRA, l'Autorità di bacino si esprime sugli "interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristino", in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA e in conformità a quanto previsto dall'art 24 comma 2 della disciplina di PGRA. In attesa di una esplicita caratterizzazione tecnico-giuridica degli interventi rispetto al PGRA, si ricorda che qualora gli stessi si configurino come interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o ripristini non è prevista l'espressione di parere da parte di questa Autorità.

In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Arno (PAI) parte geomorfologica riferisce che gli interventi in esame ricadono in area PF1, disciplinata dall'articolo 11 del PAI, per cui non sono previsti condizionamenti specifici per gli interventi;

In riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) riferisce che ai sensi del PGA non è prevista espressione di un proprio parere, tuttavia evidenzia che la realizzazione del progetto non dovrà produrre il deterioramento dei corpi idrici interessati (o di affluenti di essi), né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

Al fine di minimizzare gli impatti dei lavori sui corsi d'acqua si raccomanda di applicare le Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano, di cui alla DGR n. 1315 del 23/10/2019;

il Comune di Arezzo nel proprio contributo del 19/04/2021 rileva i seguenti aspetti

- occorre verificare l'ubicazione delle piste di servizio che interessano quasi completamente le sponde dei corsi d'acqua, al fine di non impattare su aree interessate da attività che possono essere inibite dalle stesse (ad esempio la zona occupata dagli orti sociali c/o Parco di Via Bucciarelli Ducci sul T. Bicchieraia);

- le operazioni di rifornimento e manutenzione

dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree di cantiere fisse, dotate di opportuni accorgimenti per evitare incidenti e sversamenti;

- dovranno essere dettagliatamente valutati l'influenza dei lavori sulla falda superficiale (individuata come sub-superficiale nella Carta Idrogeologica del Piano Strutturale, eccetto i tratti in cui il T. Castro scorre pensile) e le relazioni locali tra la stessa e il corso d'acqua ed eventualmente adottare varianti al progetto o operative che ne minimizzino l'impatto;

- dovrà essere valutata l'interferenza degli interventi con pozzi poco profondi presenti nelle aree contermini ai corsi d'acqua interessati;

- in riferimento al cronoprogramma presentato occorre che il piano di monitoraggio della qualità dell'aria sia integrato, tenendo conto in particolare dei fattori legati alla durata dell'attività e alla presenza e distanza di edifici e recettori sensibili e utilizzando anche i dati della centralina di rilevamento della qualità dell'aria Arezzo Acropoli;

- nello studio previsionale di impatto acustico non sono stati presi in considerazione i recettori sensibili, quali ad esempio, gli asili (Matrignano, Fonte Rosa, Acropoli) e il centro diurno (Maestrini in Via dell'Acropoli) di cui occorre tener conto nell'ambito delle valutazioni di impatto acustico di dettaglio dei singoli cantieri, ai fini delle autorizzazioni in deroga alla disciplina delle attività rumorose;

- dovrà essere valutata la possibilità di mantenere l'alberatura di pregio presente lungo i corsi d'acqua; nella documentazione presentata non è stato trattato l'impatto sulla componente ambientale Paesaggio, considerato che il corso d'acqua in parte ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui al titolo III del D.L.42/2004";

ARPAT, nel proprio contributo del 3/04/2021, analizza alcuni aspetti di dettaglio relativamente alle componenti ambientali di propria competenza. Per gli aspetti di Suolo e sottosuolo osserva che: In merito al riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso delle lavorazioni all'interno dello stesso cantiere e in altri ubicati nelle vicinanze dello stesso è possibile fare riferimento all′art.185 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 che definisce le condizioni di esclusione dall′applicazione della parte quarta del suddetto decreto: "Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell′ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni".

Indica quindi le prescrizioni e le raccomandazioni in merito a: caratterizzazione dei terreni, gestione delle terre prodotte fuori dalle pertinenze idrauliche, per rinvenimenti di materiale di riporto con componente di origine antropica maggiore del 20% in peso, eventuale utilizzo di terre scavate al di fuori del cantiere come sottoprodotti, materiali utilizzati per le nuove opere da realizzare e eventuale conferimento in discarica di materiali classificati come rifiuti.

Rispetto alla gestione AMD osserva che nella realizzazione di scavi o attività di movimento terra sulle sponde di corsi d'acqua o in prossimità degli stessi, occorrerà evitare che il materiale scavato possa ricadere nel corso d'acqua; in generale le attività nell'alveo dei corsi d'acqua dovranno svolgersi in aree circoscritte, asciutte e separate dal flusso della corrente tramite opere provvisionali ed essere effettuate in maniera tale da limitare il disturbo del letto esistente e delle sponde a monte e a valle della zona di intervento. Ove possibile tutte le attrezzature e gli impianti necessari per i lavori dovranno essere tenute all'esterno della zona esondabile durante le ore ed i periodi in cui gli stessi lavori sono interrotti.

Prescrive per la fase esecutiva la predisposizione il Piano di Gestione delle AMD riportando a riferimento la quanto riportato in merito nelle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, 2018)"

In riferimento alle acque sotterranee osserva che i dati emersi dalla modellazione geologica evidenziano che i terreni presenti in area di progetto presentano una permeabilità mediamente elevata e la soggiacenza della falda freatica è compresa tra circa 2,5 e 4,5 m da p.c.. Da questo emerge una potenziale elevata vulnerabilità delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee nei riguardi di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti legati ai mezzi operatori.

Per le acque superficiali ricorda che la qualità delle acque superficiali, monitorata al punto denominato MAS 113, fiume Arno - Canale Maestro della Chiana, ha un indice LimEco per i macrodescrittori sufficiente, così come lo stato ecologico. Durante tutto il periodo di cantierizzazione dell'opera, tali indici non dovranno subire variazioni negative. Infine si ricorda che le operazioni in alveo, dovranno essere eseguite nel rispetto dei calendari di cui ai Piani Ittici Provinciali.

Ricorda pertanto quanto previsto dalle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (arpat, 2018) in riferimento ai rischi di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali dai materiali di lavorazione

Per le emissioni diffuse prende atto dei calcoli relativi alle stime di emissione eseguite e del piano di monitoraggio in previsione; in riferimento a quest'ultimo si rimanda alle successive fasi di progettazione la definizione delle specifiche procedure e metodologie.

Per il rumore in fase di cantiere, ricorda che la richiesta di deroga al Comune dovrà essere redatta

secondo quanto riportato nel DPGRT 2/R del 08/01/2014 e smi.; vista la durata del cantiere dovrà essere acquisito parere della ASL.

In conclusione per tutti gli aspetti analizzati, tenuto conto del carattere di urgenza delle attività proposte e del fatto che l'attività di cantiere è comunque temporanea, ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA subordinatamente a prescrizioni e raccomandazioni recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Terna Rete Italia Spa, nel proprio contributo del 29/03/2021, comunica che nulla osta alla realizzazione dell'opera;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Tutela della Natura e del Mare nel contributo del 20/04/2021 riferisce che " gli aspetti che si ritengono potenzialmente più impattanti per gli ecosistemi fluviali, ancorchè inseriti in contesti urbanizzati, sono riconducibili alle attività di cantiere:

La previsione di realizzare le opere nei periodi di secca dei due torrenti può concorrere a minimizzare gli effetti negativi dovuti agli impatti diretti con la fauna, evitando anche l'intorbidimento delle acque; si rimanda tuttavia alle indicazioni operative del competente Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in Mare, per i lavori in alveo e la tutela delle specie ittiche.

Sono inoltre prevedibili impatti che verosimilmente interesseranno la vegetazione ripariale, sia erbacea-arbustiva che arborea, soprattutto nei tratti ove sono previste piste di accesso contemporaneamente sia in sinistra che in destra:

Si segnala la presenza di alberi di notevoli dimensioni di specie quercine posti in sinistra del Torrente Castro, nel tratto fra via Guglielmo Duranti, il ponte su Via Calò e Via Campanacci: si tratta di pochi individui isolati, che vegetano al piede esterno della spalletta di sponda e che per le loro dimensioni costituiscono elementi di naturalità particolarmente pregevoli nel contesto urbano in cui sono inseriti e, per la loro prossimità ai corsi d'acqua, possono costituire rifugio e/o siti di nidificazione per varie specie di chirotteri e uccelli.

Si segnalano lungo il Torrente Bicchieraia, soprattutto nel tratto più prossimo al ponte della Parata, in Via dell'Acropoli, diversi individui annosi di aceri campestri, probabili testimoni di usanze agronomiche ormai desuete (viti maritate), oltre ad esemplari di grandi dimensioni di pioppi ed a qualche esemplare isolato di specie quercine:

Anche la vegetazione erbacea a macrofite, come il farfaraccio maggiore, assieme alla menta acquatica ed ai ranuncoli, insediati ai piedi delle sponde in alcuni tratti dei due corsi d'acqua, può costituire habitat importanti per anfibi, micomammiferi, rettili e occasionalmente per i pesci, nei periodi di presenza d'acqua corrente".

Rilevato che la localizzazione dell'impianto rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza, mette in evidenza alcuni suggerimenti per la fase di esecuzione delle opere che vengono riportati nel quadro prescrittivo di questo provvedimento;

il Settore Attività faunistico- venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare nel proprio contributo del 20/04/2021 rilascia parere favorevole al progetto ricordando le attuali disposizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28-10-2019 ed in particolare, "negli interventi che prevedono il prosciugamento anche temporaneo di tratti di corsi d'acqua, laghi o invasi, o comunque in tutti i casi in cui sia necessario prevedere l'allontanamento forzato dei pesci per ragioni di tutela, qualora non sia possibile ottenerne lo spontaneo allontanamento, l'esecutore dei lavori dovrà provvedere al recupero e traslocazione della fauna ittica";

il Settore Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel contributo del 22/04/2021 analizza l'intervento con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR e la cartografia del PIT-PPR. L'intervento risulta non in contrasto con i contenuti del PIT-PPR, rappresentando un'occasione per ricucire le sfrangiature periurbane con un progetto di riqualificazione dei corsi d'acqua, intesi come generatori di paesaggio tra aree urbane e aree collinari e agricole circostanti. Richiama all'osservanza delle prescrizioni relative ai beni tutelati ai sensi dell'art. 136, DM 198-1962, e 142, comma 1, lettere c) e g) del DLgs 42/2004, ed esprime una posizione favorevole al progetto, specificando alcune indicazioni alle quali attenersi in fase di realizzazione, riportate nel quadro prescrittivo di questo provvedimento;

Dato atto che le prescrizioni e le raccomandazioni, emerse in sede istruttoria, vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, alla osservazione ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento attiene la realizzazione primo stralcio funzionale di un più ampio progetto di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua torrente Castro e torrente Bicchieraia finalizzato alla riduzione del rischio idraulico nel territorio comunale di Arezzo; come tali,

rientranti fra opere che rivestono carattere di pubblica utilità, con i seguenti obiettivi:

a) Riduzione delle aree allagabili in occasione di eventi di piena eccezionali;

b) Incremento dell'officiosità idraulica dei due corsi d'acqua;

c) Riduzione del carico idraulico sulle infrastrutture e strutture idrauliche di contenimento, con rifacimento/ adeguamento delle stesse laddove in condizioni idrauliche e/o strutturali precarie;

d) Riassetto funzionale dei tratti fluviali oggetto di intervento con riorganizzazione degli spazi, realizzazione di nuovi accessi e piste di servizio per una migliore fruibilità ai fini della manutenzione e delle operazioni di polizia idraulica.

Nella realizzazione della riprofilazione degli argini è prevista la realizzazione di scogliere di protezione delle sponde con verde interstiziale e inerbimento delle scarpate e nuove murature di retta in c.a. e piste arginali di servizio, in pietrisco o inerbite;

in riferimento al PGRA, i torrenti Castro e Bicchieraia, appartengono al reticolo secondario secondo quanto definito del Piano. Gli interventi ricadono in area a pericolosità da alluvione elevata (P3) e in area a pericolosità da alluvione media (P2), disciplinate dagli artt. 7 e 9 della disciplina di Piano;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, parte geomorfologica, gli interventi in esame ricadono in area classificata a pericolosità da frana moderata PF1, disciplinata dall'articolo 11 del PAI, per cui non sono previsti condizionamenti specifici per gli interventi;

in riferimento al PGA, i corpi idrici superficiale interessati dagli interventi sono:

- Torrente Castro (stato ecologico scarso, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico e stato chimico buoni al 2021);

- Torrente Bicchieraia (stato ecologico scarso, stato chimico non buono, obiettivi: stati ecologico e chimico buoni al 2021);

in riferimento al PGA, il corpo idrici sotterraneo potenzialmente interessato dagli interventi è:

- Corpo idrico del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino - Zona Arezzo (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);

i corsi d'acqua interessati attraversano un contesto di fondovalle sviluppato lungo il percorso fondativo della via Senese-Aretina/via Anconetana, all'interno di un paesaggio di pianura e collinare periurbano, caratterizzato dalla presenza di aree verdi, coltivate o giardini privati o sviluppate lungo le rive dei corsi d'acqua;

in riferimento al Piano Strutturale del comune di Arezzo ed in particolare alle UTOE della Strategia dello sviluppo sostenibile, i due rami dei torrenti Castro e Bicchieraia oggetto di intervento sono ubicati in massima parte all'interno dell' "UTOE 09 -Settore urbano orientale dei Cappuccini", che Identifica il Settore urbano orientale strutturato dalle direttrici viarie storiche (via Francesco Redi e Via Anconetana) e dai corridoi fluviali del Torrente Castro e del Torrente Bicchieraia che, affiancati ad una sequenza di aree verdi, garantiscono la continuità ecologica dal centro storico verso le pendici dell'Alpe di Poti attraverso il cuneo agricolo della Valle di Staggiano. L'unità comprende agro-ecositemi di pianura urbanizzata e agro- sistemi inclusi nella matrice urbana;

con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR e la cartografia del PIT-PPR:

- il progetto è interessato ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004, individuato dal DM 198-1962, avente per oggetto La collina sita nel territorio del Comune di Arezzo, denominata Colle di Castel Secco e San Cornelio. Riguarda gli interventi in riva sinistra, tra B2 e B5 sul Torrente Bicchieraia, lungo via Anconetana, dall'inizio dell'intervento partendo da monte, fino all'incrocio con via dell'Acropoli.

- Inoltre il progetto è interessato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, nei tratti B4, dal ponte di accesso privato e circa metà del Tratto B5 del Torrente Bicchieraia, lungo via Anconetana.

- Ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono interessate alcune porzioni del progetto in particolare il Tratto C1, a monte, del Torrente Castro, verde ripariale e tratto B5 del Torrente Bicchieraia, sponda sinistra in corrispondenza della collina dell'Acropoli di Castelsecco.

Risulta presente anche un tratto in prossimità caratterizzato come 'bosco planiziale', formazione boschiva di pregio e fonte di bio diversità, che il PIT-PPR individua nella Carta dei boschi planiziali e costieri nell'Abaco regionale della Seconda Invariante strutturale, tutelata in quanto caratterizza figurativamente il territorio.

- L'intervento interferisce nel tratto B5 del Torrente Bicchieraia, in sinistra idraulica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera m) Le zone di interesse archeologico, l'area individuata all'interno della scheda AR02 - Zona comprendente il complesso santuariale etrusco-romano di Castelsecco;

la Scheda n. 15 - Piana di Arezzo e Val di chiana del PIT-PPR in cui gli interventi si collocano, definisce la struttura del territorio, condotta attraverso l'analisi degli elementi costitutivi.

Per ciò che attiene la prima invariante strutturale I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e

dei sistemi morfogenetici, gli interventi sono localizzati nel morfotipo dell'Alta Pianura (ALP), che esprime il valore di alta produttivita agricola e la criticità di rischio strutturale di esondazione; consumo di suolo con rischio di impoverimento e inquinamento degli acquiferi, ad eccezione di una parte, in sinistra idraulica del Torrente Bicchieraia, dall'inizio dell'intervento, lato monte fino all'incrocio con via dell'Acropoli, caratterizzata dal morfotipo del Fondovalle (FON) con il riconoscimento del valore di Supporto di paesaggi agrari e insediativi di valore della criticità di elevato consumo di suolo e rischio strutturale di esondazione. La seconda invariante strutturale, I caratteri ecosistemici del paesaggio, individua il tratto del Torrente Castro all'interno di una prevalente area urbanizzata e, in misura minore, all'interno di una matrice agroecosistemica collinare, uscendo dall'abitato.

Il Torrente Bicchieraia è caratterizzato quasi per intero nella matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata, e nella matrice ecosistemica collinare per la parte più ad est, in uscita dalla città di Arezzo, con alcune aree urbanizzate, a definire un tipo di paesaggio misto, filtro tra urbanizzato a bassa densità ed aree rurali e collinari;

nella Carta della Rete Ecologica del PIT i Torrenti Castro e Bicchieraia sono indicati come corridoi ecologici fluviali, nonostante siano inseriti, per i tratti di interesse, in un contesto urbanizzato ed abbiano una portata discontinua ed irregolare. La corretta gestione dei corsi d'acqua, anche di dimensioni modeste, costituisce un elemento cardine nella conservazione della biodiversità, specialmente nelle aree urbanizzate, dove i fiumi sono in grado di connettere le aree a miglior grado di naturalità e di garantire servizi ecosistemici di valore economico, sanitario ed ecologico; fondamentale per tali servizi ecosistemici è la gestione della vegetazione ripariale che in linea di generale può assicurare:

- protezione della sponda dall'erosione;
- ombreggiamento delle acque con mantenimento di temperatura e ossigenazione;
- abbattimento degli inquinanti;
- apporto di nutrienti
- rifugio/habitat per la fauna
- miglioramento delle condizioni ambientali/del paesaggio e fruizione turistica e ricreativa

La normativa europea di riferimento, in particolare la Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) e la Direttiva Alluvioni (2007/60/CE), richiedono un approccio integrato e coordinato che possa coniugare la realizzazione di interventi per contrastare il rischio idraulico con obiettivi di miglioramento ambientale;

gli aspetti più critici dal punto di vista degli impatti del progetto in esame sono determinati dalla fase di cantiere, per la possibile contaminazione delle acque superficiali e profonde e del suolo a causa delle macchine operatrici e dei movimenti terra, alla possibile alterazione della qualità delle acque a causa delle lavorazioni in alveo oltre che la perdita reversibile della componente biotica, per la quale si devono creare le condizioni per la sua ricostituzione;

Considerato inoltre che il progetto in esame si configura come intervento di protezione civile per la riduzione del rischio idraulico nella città di Arezzo, come da ordinanza del Commissario Delegato n. 82/2020;

Dato atto che dall'istruttoria condotta sono emerse misure di mitigazione e monitoraggio, che sono state recepite ed integrate nel quadro prescrittivo del presente atto;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, dell'osservazione pervenuta, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) vista la lunghezza dei tratti interessati dagli interventi e visto che i n. 5 campioni analizzati sono stati prelevati in sondaggi in aree limitrofe e non in corrispondenza dell'alveo dei torrenti in esame, devono essere effettuati ulteriori prelievi di campioni da sottoporre ad analisi sull'analogo set analitico già agli atti del presente procedimento. Si raccomanda di prevedere un prelievo di campioni medi compositi della sezione d'alveo, in numero minimo di 1 (uno) ogni 500 m, spinto sino alla stessa profondità dello scavo e facendo riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida SNPA sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (22/2019);

b) specificare nel dettaglio con quale tipologia di materiali è prevista la realizzazione delle piste di servizio e rampe di accesso;

c) definire nel dettaglio il piano di monitoraggio della qualità dell'aria in fase di cantiere, tenendo conto in particolare dei fattori legati alla durata dell'attività; della presenza e distanza di edifici e recettori sensibili; dei dati della centralina di rilevamento della qualità dell'aria di Arezzo Acropoli;

d) dato atto della necessità del rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA, una volta messe in atto le possibili misure di mitigazione, si ricorda che il proponente può chiedere deroga al Comune di Arezzo, per specifiche fasi delle lavorazioni; a tal fine si ricorda che la necessaria documentazione dovrà essere redatta secondo quanto riportato nel D.P.G.R. 2/R del 08/01/2014; in funzione della durate della deroga può essere necessaria la acquisizione del parere della azienda USL. Ciò premesso, ai fini delle richiesta della autorizzazione in deroga, il proponente deve prendere in esame i recettori sensibili presenti nell'area interessata, quali, gli asili (Matrignano, Fonte Rosa, Acropoli) e il centro diurno Maestrini in Via dell'Acropoli;

e) sulla base della disciplina del PIT-PPR, relativa ai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 (DM 198-1962) e 142, comma 1, lettere c) e g) del D.Lgs. 42/2004, il proponente deve dare evidenza in specifico elaborato di quanto segue:

- in fase di realizzazione delle opere, nelle aree in cui sono previsti abbattimenti di verde ripariale, dovranno essere mantenute le specie arboree autoctone di maggiore maturità, al fine di mantenere la fascia di verde ripariale e la continuità con l'area boscata tutelata (interventi tratti R5 e C1 degli elaborati PP08A e PP08B interferenti sia con DM198-1962 che con lettera g), aree boscate e con caratterizzazione di bosco planiziale);

- dovranno essere previste opere di mitigazione con nuove piantumazioni di specie arbustiva ed arborea per ricostituire le funzionalità ecosistemiche dei corsi d'acqua interessati;

- nei tratti in cui è prevista la realizzazione di muri di sostegno in c.a. prevedere un rivestimento in pietra locale;

- per il tratto B5 del Torrente Bicchieraia, in sinistra idraulica, ricadente in area sottoposta a vincolo archeologico (art. 142,c.1 lettera m del D.Lgs.42/2004), dovrà essere osservata la prescrizione di cui all'art.

15.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR: "a - Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche";

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di Arpat per le lettere da a) a c); del Comune di Arezzo (fatte salve le competenze della Azienda USL) per la lettera d); del Settore regionale paesaggio per la lettera e); i suddetti Soggetti ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente - sentita l'impresa appaltatrice - deve comunicare ad ARPAT:

a) la ubicazione del sito o dei siti di approvvigionamento dei materiali di cava per la realizzazione delle scogliere;

b) l'ubicazione dell'impianto di gestione rifiuti presso il quale verranno conferiti eventuali materiali classificati come rifiuto. Si raccomanda di privilegiare il recupero allo smaltimento;

c) planimetrie di dettaglio dei cantieri (sia quella del campo base che quella degli eventuali cantieri operativi) necessari alla realizzazione dei lavori che ne indichino non solo il layout funzionale e le caratteristiche strutturali (in termini di superfici permeabili, semipermeabili ed impermeabili), ma anche la posizione lungo i corsi d'acqua;

d) modalità di dettaglio per la realizzazione e dismissione delle aree di cantiere fisse e mobili;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di Arpat, che comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale];

Ritenuto che, per motivate esigenze connesse all'affidamento dei lavori, la verifica di ottemperanza alla suddetta prescrizione 1. potrà avvenire prima dell'avvio dei lavori, limitatamente ai casi in cui sia necessario l'apporto collaborativo dell'impresa appaltatrice, previo - in ogni caso - nulla osta del Settore VIA regionale;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

condurre approfondimenti in merito all'effettiva necessità di alcune piste di servizio previste nel progetto, che interessano spesso su entrambi i lati gli argini dei corsi d'acqua, verificando che la loro ubicazione non impatti su aree interessate da attività che possono essere inibite dalle stesse e valutare la possibilità di realizzare lungo gli stessi corsi d'acqua un'unica pista di servizio anziché due, anche nei tratti ove è presente la vegetazione naturale di notevole interesse segnalata, per evitarne quindi la rimozione e/o il danneggiamento;

tenere conto delle buone pratiche per la fase di cantiere, contenute nel contributo acquisito dal Comune di Arezzo e riportato in premessa al presente atto;

adottare le buone pratiche di cui alle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, gennaio 2018); in particolare, adottare accorgimenti al fine di limitare i fenomeni di intorbidamento delle acque;

con riferimento alle terre e rocce da scavo, fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA 22/2019.

adottare le seguenti "buone pratiche" relative al miglioramento ecologico degli ecosistemi di area umida:

- prevedere la ricostituzione della fascia erbacea al piede di sponda con specie tipiche, utilizzando il terreno vegetale preventivamente asportato e conservato e mediante la propagazione di tali specie da aree contermini non alterate dai lavori;

- prevedere la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale con specie autoctone arbustive e possibilmente anche arboree, al fine della valorizzazione ambientale dei corsi d'acqua e di ripristino degli spazi di pertinenza fluviale perduti, migliorandone la funzione di corridoi ecologici;

- effettuare l'accantonamento e il successivo riutilizzo integrale delle terre di copertura vegetale per le operazioni di riempimento e rimodellazione morfologica avendo tuttavia cura al fine di contenere la propagazione di specie alloctone invasive, come Robinia pseudoacacia, presente in alcuni tratti interessati dai lavori, di adottare tecniche che ne indeboliscano la vitalità (es. capitozzatura, rilascio del pollone più debole e sottomesso) e asportando e smaltendo il terreno vegetale che possa contenere propaguli (es. semi, talee, rizomi). Si raccomanda di prendere a riferimento la seguente pubblicazione La robinia in Toscana - La gestione dei popolamenti, l'impiego in impianti specializzati, il controllo della diffusione - a cura di Alberto Maltoni, Barbara Mariotti Andrea Tani, DEISTAF Università di Firenze - REGIONE TOSCANA 2012;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

con riferimento alle terre e rocce da scavo, si ricorda in particolare il paragrafo 3.3 delle linee guida SNPA 22/2019, relativo agli interventi di scavo in corsi d'acqua, nel caso in cui se ne preveda il riutilizzo come sottoprodotti, in relazione ai requisiti di qualità ambientale: "Il piano di campionamento dei materiali da scavare dovrà interessare il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, prevedendo, in linea generale, di prelevare un campione medio, indicativamente per ogni 200 m di corso d'acqua; qualora lo stato ambientale sia "elevato" e "buono" il piano dcampionamento dovrà interessare solo il tratto potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione; in presenza di un centro abitato sarà opportuno infittire la maglia di campionamento adottando la linea generale di un campione ogni 100 m di corso d'acqua. In presenza di scarichi di attività produttive, scaricatori di piena di pubbliche fognature, scarichi di acque meteoriche provenienti da piazzali pavimentati sede di attività potenzialmente inquinanti, scarichi di acque meteoriche provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), la situazione andrà studiata, caso per caso, adeguando il numero dei punti di prelievo e i parametri da analizzare.". Si ricorda inoltre quanto segue:

nel caso in cui si operi al di fuori delle pertinenze idrauliche (intese nella distanza di 10 m dall'argine naturale), le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite in regime di sottoprodotto per eventuale riutilizzo o come rifiuto (parte quarta del D.Lgs. 152/2006);

il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter);

nel caso in cui nel corso delle operazioni di scavo sia rinvenuto materiale di riporto con componente di origine antropica stimata essere maggiore del 20% in peso, la cui origine può essere ricondotta a movimentazione di materiale di origine antropica anche in epoche "storiche" la procedura dovrà prevedere: prelievo di campioni del materiale di risulta; analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale, compreso test di cessione secondo le specifiche indicate al comma 3 dell'art.4 del DPR 120/2017, considerando lo stesso come rifiuto tramite un codice identificativo CER; ulteriori campionamenti da effettuare al momento dei lavori sul materiale effettivamente mobilizzato per la conferma della tipologia del rifiuto; trasporto e conferimento in impianto del materiale di risulta scavato;

nel caso in cui si preveda l'apporto di terreni da costruzione dall'esterno del cantiere, questi dovranno essere sottoposti ad indagini volte a determinarne la compatibilità ambientale;

le acque meteoriche dilavanti in fase di cantiere devono essere gestire nel rispetto dell'art.40 ter del regolamento di cui al d.p.g.r. 48R/2008. In proposito, con riferimento alle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, 2018)" si ricorda che: "Per i cantieri con superficie superiore ai 5000 mq ai sensi dell'art. 40 ter del D.P.G.R. Toscana n. 46/R del 08/09/ 2008 è necessario acquisire specifica autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche dilavanti rilasciata dall'ente competente per il relativo corpo recettore, presentando un Piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al Capo 2 dell'Allegato 5 del D.P.G.R. Toscana n. 46/R del 08/09/ 2008. La superficie del cantiere è da intendersi comprensiva degli spazi in cui sono collocati gli apprestamenti, gli impianti di tipo stabile e permanente, tra i quali: gruppi elettrogeni, serbatoi, impianti di betonaggio, ventilazione e frantumazione, magazzini, officine, uffici e servizi, nonché i mezzi operativi necessari a tale realizzazione. Sono invece esclusi i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete, nonché i cantieri adibiti solo ad alloggi e relativi uffici, oltreché le aree operative permeabili." Per acque meteoriche dilavanti (AMD) devono intendersi (L.R. 20/2006, art. 2 comma1, lett.d), le acque derivanti da precipitazioni atmosferiche distinte in AMDNC e AMC incluse le AMPP. In particolare, le AMC sono tali in quanto "derivanti da quelle attività

che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali". Fra queste il DPGR n.46/R del 2008 e s.m.i. include anche (Art.39, comma1, lett. b) "...i cantieri di cui all'Allegato 5, tabella 6 del presente regolamento….disciplinati dall'articolo 40 ter";

e indicazioni fornite dalla competente Autorità di bacino, con riferimento al PGA, come riportate in premessa al presente atto. Durante tutto il periodo di cantierizzazione dell'opera, gli indici LimEco per i macrodescrittori per le acque superficiali corrispondenti al monitoraggio al punto denominato MAS 113, fiume Arno - Canale Maestro della Chiana, non dovranno subire variazioni negative rispetto all'attuale valore "sufficiente";

riguardo l'utilizzazione di specie vegetali per opere a verde delle aree in oggetto, si ricordano le disposizioni di cui all'Art. 80 della L.R. 30/2015:

"c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotussp.pl.), Fico d'india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) ed Eucalipto (Eucalyptus). (…); in ogni caso, andranno utilizzati ecotipi locali scegliendo le specie in relazione agli specifici contesti di intervento;

c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali."

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019; le indicazioni del Settore regionale competente in materia di fauna ittica, riportate nel contributo istruttorio citato in premessa al presente atto;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'acceso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

le misure di mitigazione e controllo della produzione e propagazione di polveri in fase di cantiere, di cui alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ed al Piano regionale della qualità dell'aria, allegato 2, paragrafo 6;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione; adottare accorgimenti per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica, ad opera dei mezzi in uscita dai cantieri;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "Sistemazione idraulica del Torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della Parata e del Torrente Bicchieraia dalla loc. La Pace alla confluenza", nel Comune di Arezzo, proposto dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1 del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T .ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 3 maggio 2021, **n. 7276**
certificato il 04-05-2021

D.Lgs. n. 152/2006 art. 19, L.R. n. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di aumento della capacità produttiva per ottimizzazione processo produttivo della cartiera di Lanciole, in Comune di San Marcello Piteglio (PT). Proponente: Cartiera della Basilica S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, la parte seconda;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196/2019 relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto il D.P.R. 357/1997 e vista la L.R. n. 30/2015, in materia di valutazione di incidenza;

Visto infine l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Ricordato che l'installazione di cartiera in oggetto è in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1614 del 07/02/2020;

Visto che:

la Società proponente Cartiera della Basilica S.r.l. (sede legale: Via del Brennero 4, loc. Socciglia. Comune di Borgo a Mozzano - LU; Partita IVA e Codice Fiscale: 01598380465), con istanza acquisita al protocollo regionale n. 276319 del 07/08/2020 ha richiesto alla Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di aumento della capacità produttiva per ottimizzazione del processo produttivo della installazione di cartiera di Lanciole, in Comune di San Marcello Piteglio (PT). All'istanza e stata allegata la documentazione prevista;

il proponente, nell'istanza, ha chiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, rechi specifiche prescrizioni necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori ai fini VIA, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 500,00 come da nota di accertamento n. 20264 del 20/08/2020;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

l'installazione in esame, in esito alla modifica prevista, rientrerà tra quelle di cui al punto 5. lettera b) "impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno" dell'Allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 11/08/2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 11/08/2020;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto ai soggetti competenti in materia ambientale, un contributo tecnico istruttorio,

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ns. Prot. 0312599 Data 15/09/2020;

ARPAT Area Vasta Centro - Dipartimento di Pistoia - Settore Supporto Tecnico, ns. Prot. 0292319 Data 27/08/2020;

Provincia di Pistoia, ns. Prot. 0323691 Data 23/09/2020;

Settore Autorizzazioni Ambientali, Prot. 0284912 Data 17/08/2020; Settore Tutela della Natura e del Mare, Prot. 0328151 Data 25/09/2020; mail del 14/08/2020 Consorzio del Torrente Pescia Spa;

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 02/10/2020 Prot. 0336505, ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento e comunicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica, che pertanto viene stabilito in 60 giorni a far data dal deposito della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente;

il proponente con nota del 16/11/2020 (ns. Prot. 0396163), ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti con la sopra richiamata nota del 02/10/2020, per un periodo di 90 giorni;

il Settore VIA con nota del 17/11/2020 Prot. 0400184 ha accolto la sopra citata richiesta di sospensione, indicando come termine ultimo per il deposito delle integrazioni e dei chiarimenti il 15/02/2021;

il proponente, in data 16/02/2021 (ns. Prot. 0065243), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 16/02/2021 Prot. 0067001, un contributo tecnico istruttorio alle Amministrazioni ed Uffici regionali interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

ARPAT Area Vasta Centro - Dipartimento di Pistoia - Settore Supporto Tecnico, Prot. 0104916 Data 09/03/2021;

Settore Genio Civile Toscana Nord, Prot. 0112118 Data 12/03/202; Settore Autorizzazioni Ambientali, Prot. 0116898 Data 16/03/2021; Settore Tutela della Natura e del Mare, Prot. 0123930 Data 19/03/2021;

Azienda USL Toscana centro Dipartimento della Prevenzione; Prot. 0137150 Data 29/03/2021;

a seguito di richiesta del Settore VIA, il proponente, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0163018 del 13/04/2021, ha depositato alcuni approfondimenti relativi allo studio di incidenza ed alle sostanze chimiche impiegate nel ciclo produttivo di cartiera. Su detta documentazione sono stati acquisiti i contributi istruttori del Settore regionale competente in materia di tutela della natura e della Azienda sanitaria;

la documentazione agli atti del procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000, ZSC IT5130008 Alta Valle del Torrente di Pescia; a tal fine il proponente ha presentato specifico studio di incidenza;

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta da:

- elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata dal proponente in data 07/08/2020;

- documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 16/02/2021;

- documentazione di approfondimento depositata dal proponente in data 13/04/2021;

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente acquisita agli atti, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'installazione, gestita dalla Società Cartiera Della Basilica S.r.L., è ubicata in un'area prettamente collinare nel comune di San Marcello-Piteglio, in località Lanciole, a circa 4 km di distanza dal centro abitato di Lanciole ed a circa 10 km dal centro di Pescia, raggiungibile tramite la Strada Provinciale Val di Forfora;

l'impianto è costeggiato sul lato est dal Torrente Pescia di Calamecca/Vellano (Cod. BV348 del reticolo idrografico regionale) ed occupa un'estensione di oltre 10.000 mq;

il progetto in esame non prevede modifiche alle strutture edilizie presenti allo stato attuale nel sito produttivo, ma prevede la realizzazione di una serie di interventi mirati ad ottimizzare le prestazioni complessive dell'intera linea produttiva, sia da un punto di vista meccanico che di asciugamento, che permetteranno di effettuare delle produzioni di carta con grammature maggiori rispetto alle attuali. E' previsto un incremento della capacità produttiva massima netta dall'attuale di 39,5 ton/giorno a 53 ton/giorno. Il valore di 53,3 corrisponde al valore netto della capacità produttiva, calcolato in base alle linee guida del BREF (best available tecniques reference document) considerando la crespatura media della carta, la larghezza, grammatura e velocità al monolucido nonché lo scarto (gli unici scarti sono dovuti al cambio bobine e al cambio lama in un massimo del 5%);

gli interventi di ottimizzazione (quali la sostituzione della pressa a fori ciechi attualmente presente con una pressa più performante) saranno svolti durante una normale fermata di manutenzione;

la documentazione presentata dal proponente prende in esame gli aspetti progettuali, programmatici ed ambientali della installazione nel suo complesso, come risultante allo stato futuro. Pertanto l'istruttoria svolta ha considerato la modifica prevista unitamente alla porzione del sito produttivo che non subirà variazioni;

nell'area è presente un corpo centrale coperto, all'interno del quale viene svolta la produzione della

carta, con attorno i piazzali per lo stoccaggio di materiali e la movimentazione delle merci;

l'attività della ditta consiste nella produzione di bobine carta tissue per uso igienico sanitario ed industriale. La materia prima utilizzata per il ciclo di lavorazione è la cellulosa o refili di cellulosa;

l'impianto attualmente è attivo a ciclo continuo 24 ore, coprendo tre turni lavorativi, sette giorni alla settimana per un totale di 345 giorni/anno; allo stato futuro si prevede un aumento dei giorni lavorativi nell'arco dell'anno, passando da 345 a un massimo di 365 giorni /anno;

nell'azienda sono impiegati 21 addetti, distribuiti secondo le seguenti mansioni:

- 1 impiegato;
- 18 addetti alla produzione;
- 2 addetti alla manutenzione;

il ciclo produttivo dell'azienda può essere suddiviso in diverse fasi, partendo dall'ingresso della materia prima, alla lavorazione della stessa e successivamente all'ottenimento del prodotto finito. Si riporta di seguito l'elenco della sequenza di lavorazione:

- Ingresso materia prima
- Preparazione impasto
- Spappolatura
- Tine di stoccaggio pulper
- Depuratore a pasta densa
- Raffinatori e depastigliatore
- Tina di macchina
- Regolatore di densità
- Cassetto a livello costante
- Valvola di grammatura
- Fun Pump
- Selettore
- Cassa d'afflusso idraulica con tavola inclinata - Macchina Continua
- Preparazione del prodotto finito
- Ribobinatrice
- Fasciatrice
- Immagazzinamento e Spedizione;

il ciclo produttivo può quindi essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- ingresso materia prima: la materia prima (acquistata principalmente all'estero sotto forma di balle e talvolta di rotoli) viene scaricata e stoccata sul piazzale esterno, quella non utilizzata per la produzione viene coperta con teli. La movimentazione della cellulosa avviene mediante l'utilizzo di carrelli elevatori;

- preparazione impasto e raffinazione: dal piazzale la materia prima viene condotta nel pulper dove viene triturata e mescolata, ottenendo un impasto di carta. L'impasto di carta prodotto viene trasferito all'interno di una tina di stoccaggio in acciaio inox, da qui condotto ad un macchinario denominato "depuratore a pasta densa";

- formazione ed essiccazione del foglio: dopo la raffinazione della carta, si passa alla formazione vera e propria del foglio. In questa fase l'acqua presente nell'impasto di carta viene fatta drenare e sgocciolare, mentre l'impasto si trasforma in foglio di carta;

- arrotolamento: il foglio di carta viene arrotolato su un rullo metallico per poi passare alla ribobinatrice che permette il riavvolgimento della bobina di carta;

- preparazione del prodotto finito: la carta arrotolata nella macchina continua, su un rullo metallico, viene successivamente passata alla ribobinatrice che permette il riavvolgimento della bobina di carta, in 1 o più veli, e il rifilo dei bordi della stessa, che vengono a sua volta rimandati al pulper.

Nella stessa macchina è possibile anche effettuare la stampa sulla carta, adottando uno o più cilindri stampanti rivestiti in gomma ed appositi coloranti alimentari all'acqua. Le dimensioni delle bobine dipendono dalla richiesta di mercato;

- stoccaggio prodotto finito: la bobina di carta una volta etichettata ed imballata, viene prelevata mediante carrello elevatore e stoccata nel magazzino del prodotto finito nell'attesa di essere venduta;

la modifica proposta comporterà una ottimizzazione della macchina continua con interventi mirati a migliorare la parte meccanica e di asciugamento, che porteranno ad un incremento della capacità produttiva netta;

con gli interventi di progetto sia la sezione di produzione energia termica che gli scarichi dell'installazione non subiranno modifiche;

l'azienda prevede una variazione dei consumi di prodotti chimici, in quanto il nuovo prodotto WS (carta tissue con trattamento "antispappolo") richiede l'utilizzo del kymene, una resina per la resistenza ad umido. Questo non cambierà in modo significativo e sostanziale le quantità degli altri prodotti chimici finora utilizzati, che rimarranno invariati ed utilizzati per tutte le produzioni effettuate dalla cartiera;

per il progetto di aumento della capacità produttiva in seguito ad ottimizzazione delle prestazioni complessive dell'intera linea, non sono necessarie opere di cantiere e fasi transitorie, in quanto si tratta di sostituzioni impiantistiche che non richiedono opere edili e fermate produttive prolungate;

nella installazione avviene la produzione di energia termica ma non viene prodotta energia elettrica. La sezione di produzione energia termica non subirà modifiche con gli interventi di progetto,

l'acqua utilizzata viene derivata dai pozzi artesiani e da una derivazione di acqua dal Torrente Pescia di Calamecca/Vellano. I prelievi sono dotati di misuratore di portata per effettuare il monitoraggio dei consumi delle acque derivate ed emunte;

il consumo di acqua della cartiera risulterà lievemente aumentato, in virtù dell'incremento di capacità produttiva della macchina continua;

con l'ottimizzazione che sarà apportata al processo produttivo, consistente nel migliorare la capacità di

estrazione di acqua dal foglio di carta nella sezione umida della macchina continua, prima del passaggio alla sezione di asciugamento (Monolucido + Cappe d'essiccazione), l'acqua recuperata in questa fase sarà reimmessa nel ciclo delle acque di lavorazione per essere riutilizzata;

per lo svolgimento della propria attività, il gestore preleva acqua da tre pozzi artesiani:

- Pozzo artesiano: Viottolo;
- Pozzo artesiano: Gorile;
- Pozzo artesiano: Distributore gasolio;

l'approvvigionamento di acqua è autorizzato dalla Provincia di Pistoia con la concessione ex Determina n. 1716 del 23/10/2008 e Determina n. 1323 del 11/08/2008. L'acqua chiara di fiume tramite tubazioni è inviata nei vari punti di utilizzo dell'impianto e del ciclo produttivo mediante delle pompe di sollevamento;

l'azienda, per limitare il consumo di acqua chiara, ha installato nel proprio ciclo di produzione un flottatore a servizio della macchina continua per depurare una parte delle acque di processo e reinserirle nel ciclo di lavorazione (lavaggi feltri e tele);

gli scarichi idrici generati dall'attività dell'impianto sono rappresentati da:

acque reflue domestiche; acque reflue industriali; acque meteoriche;

il recettore finale degli scarichi suddetti risulta il vicino Torrente Pescia di Calamecca/Vellano, (scarico in acque superficiali dopo trattamento). La maggior parte delle acque reflue originate dall'attività della cartiera è costituita dalle acque reflue industriali che, dopo essere state inviate all'impianto di depurazione presente nello stabilimento, confluiscono nel torrente suddetto. L'azienda è stata autorizzata allo scarico in acque superficiali, nell'ambito della vigente AIA;

le acque meteoriche dilavanti (AMD) sono gestite come secondo quanto riportato nel piano di gestione riportato nell'autorizzazione integrata ambientale. Le acque che ricadono direttamente sul piazzale di transito e di stoccaggio delle cellulose sono convogliate in delle griglie che confluiscono l'acqua raccolta in una vasca per il trattamento dei primi 5 mm di pioggia (inviate all'impianto di depurazione) per poi essere riutilizzate, le seconde piogge sono scaricate nel Torrente Pescia di Calamecca/Vellano. Le acque meteoriche ricadenti nella zona di stoccaggio dei prodotti chimici, dei fanghi di cartiera, dei depositi dei rifiuti e del distributore di gasolio, sono sempre raccolte e inviate ad una vasca di raccolta dalla quale poi vengono inviate all'impianto di depurazione per essere depurate e riutilizzate. Le acque meteoriche raccolte dai tetti, vengono gestite separatamente, ovvero convogliate attraverso delle gronde e un canale in una tubazione e successivamente scaricate nel Torrente Pescia di Calamecca/Vellano;

la rete fognaria di acque nere dello stabilimento di Lanciole raccoglie esclusivamente le acque reflue provenienti dai servizi igienici della palazzina degli uffici, posta all'entrata dello stabilimento, e le acque reflue provenienti dagli spogliatoi e servizi igienici dello stabilimento;

l'azienda produce energia termica per mezzo di:

- una centrale termica alimentata a gas naturale metano;
- due bruciatori per le cappe di asciugatura alimentati a gas naturale metano; la potenza termica nominale totale è pari a circa 8,868 MW;

l'energia elettrica necessaria per l'alimentazione di tutte le apparecchiature presenti nell'impianto viene interamente acquistata dal fornitore, per un consumo annuo pari a 15.781.331 KW/h (anno di riferimento 2018);

l'impianto svolge attività a ciclo continuo; pertanto l'emissione acustica generata dalla propria lavorazione può definirsi continua periodica. Le principali sorgenti rumorose sono rappresentate dalle apparecchiature e macchine che sono necessarie per il regolare esercizio dell'attività produttiva;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

con riferimento al PIT-PPR (piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), l'area ove sorge lo stabilimento ricade all'interno dell'ambito n.6: Firenze-Prato-Pistoia;

- lo stabilimento non rientra in un'area di notevole interesse pubblico tutelata ex art.126 d.lgs.42/2004; la più vicina area di notevole interesse pubblico si trova a circa 1 km di distanza nel Comune di Marliana ed è denominata "Zona dell'abitato della Serra";
- l'area dello stabilimento è interessata dalla presenza di beni paesaggistici; in particolare rientra nella fascia di 150m dal corso del fiume, quindi ricade nel vincolo paesaggistico ex art..142 comma 1, lettera c del d.lgs.42/2004;
- l'area dello stabilimento non è interessata dalla presenza di beni di interesse archeologico né da beni architettonici;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) vigente della Provincia di Pistoia, l'area dove si trova lo stabilimento:

- per quanto riguarda l'uso del suolo, è classificata come area industriale e commerciale, mentre intorno c'è prevalenza di boschi misti di latifoglie;
- dal punto di vista dei sistemi morfogenetici, è classificata come "Fondovalle". Inoltre, per questo sistema sono individuate le criticità idro-geo-morfologiche di consumo di suolo ed esondazione nonché la fragilità degli acquiferi per ex attività estrattive;
- rientra nel sottobacino idrografico del Torrente Pescia di Vellano, che a sua volta rientra nel comparto Padule;
- per quanto riguarda la fragilità degli acquiferi è

classificata come 3a; l'art. 46 della Disciplina di Piano indica le direttive da seguire per questa particolare area;

- rientra nel sistema territoriale della collina arborata, classificandosi però come sistema insediativo comunale.

l'attività dello stabilimento non risulta essere in contrasto con quanto prescritto dalla Disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia, con riferimento al Sistema Territoriale Locale Montano. La Tavola 11 che individua il Sistema delle aree produttive evidenzia la cartiera in oggetto. L'art. 51 della Disciplina di Piano prevede al comma 7 per il Sistema delle aree produttive: "dovrà essere previsto il riordino della viabilità e della sosta con l'inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti allo scopo di fluidificare la maglia viaria di servizio agli insediamenti stessi";

dall'analisi delle carte allegate al Piano Strutturale del Comune di Piteglio, emerge che:

- lo stabilimento si trova in un'area potenzialmente franosa per cause litologiche (rischio medio);

- l'area dello stabilimento si trova all'interno di un'area urbanizzata o produttiva;

- lo stabilimento si trova nelle vicinanze di un corso d'acqua con ambito AB;

- lo stabilimento si trova in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico;

in base al piano comunale di classificazione acustica lo stabilimento di Cartiera della Basilica di Lanciole è inserito in Classe V - "Aree prevalentemente industriali";

in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 la cartiera non ricade in aree cartografate a pericolosità da alluvione;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con

D.P.C.M. 5 novembre 1999 per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti la cartiera non è compresa all'interno di aree destinate agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico;

in riferimento Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 la cartiera non risulta cartografata all'interno di aree a pericolosità geomorfologica elevata (PF3) o molto elevata (PF4);

l'area occupata dallo stabilimento non ricade all'interno né di aree naturali protette né di Siti della Rete Natura 2000, Sito proposti o siti di interesse regionale;

lo stabilimento è posto a breve distanza, seppur all'esterno; dalla ZSC IT5130008 "Alta Valle del Torrente Pescia di Pescia"; il Sito della Rete Natura 2000 suddetto si sviluppa infatti, nella zona della cartiera, sull'altra sponda del Torrente Pescia di Vellano (in sinistra idrografica);

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti all'esercizio dell'installazione e ne esamina le ricadute socio-economiche;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge, tra l'altro, quanto segue:

nella nota trasmessa il 13/08/2020, il Consorzio del Torrente Pescia Spa comunica che l'impianto di depurazione di Veneri Pescia PT non fornisce il servizio di depurazione all'installazione di Lanciole, essendo la stessa ubicata nel bacino del torrente Pescia maggiore o di Pescia e non nel bacino del torrente Pescia minore o di Collodi e perciò non risulta allacciata all'impianto in gestione alla società suddetta;

la Provincia di Pistoia, Servizio Pianificazione e Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio provinciale, nella nota del 23/09/2020 (ns. Prot. 0323691), sulla documentazione depositata in fase di avvio del procedimento, conclude come di seguito riportato: […] il presente procedimento non risulta essere in contrasto o non conforme con lo Statuto del territorio e la Strategia dello sviluppo del territorio del vigente

P.T.C. della Provincia di Pistoia approvato nel 2009, e con quanto previsto dalla Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C. di prossima vigenza.

Per quanto riguarda la viabilità provinciale, si chiede di integrare la documentazione con uno studio riferito all'incremento del traffico sulla viabilità e all'impatto sulla viabilità esistente, con particolare riferimento alla SP 34 Val di Forfora e alla SR 435 Lucchese.

Il proponente ha presentato integrazioni in merito al traffico, ma la Provincia non si è espressa in merito;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nella nota del 15/09/2020 (ns. Prot. 0312599) evidenzia quanto segue:

- In riferimento al PGRA la cartiera non ricade in aree cartografate a pericolosità da alluvione;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno la cartiera non è compresa all'interno di aree destinate agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico;

- in riferimento al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico la cartiera non risulta cartografata all'interno di aree a pericolosità geomorfologica elevata (PF3) o molto elevata (PF4);

- In riferimento al PGA, si ricorda che, rispetto a tale Piano, non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità di Bacino e che dovrà essere garantito che l'attuazione degli interventi non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, anche in fase di cantiere, verificando che gli stessi non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si comunica pertanto che l'intervento suddetto non risulta soggetto all'espressione del parere dell'Autorità di bacino;

ARPAT Dipartimento di Pistoia, con nota del 27/08/2020 (ns. Prot. 0292319), sulla documentazione depositata in fase di avvio, […] ritiene di dover sospendere il rilascio del contributo richiesto, in attesa di documentazione integrativa atta a dare congrua risposta a tutto quanto sopra indicato non supportato da dati numerici (con riferimento alle componenti atmosfera, rifiuti e scarichi idrici), o non debitamente dichiarato da tecnico competente in acustica.

nella nota del 09/03/2021 (ns. Prot. 0104916), sulla documentazione integrativa, comunica: sulla componente atmosfera l'irrilevanza ambientale delle modifiche motivatamente confermata per via di calcolo; sulla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo niente da segnalare; sulla componente rumore e vibrazioni viene dichiarata nelle debite forme da tecnico competente in acustica ex L. 447/1995 l'irrilevanza ambientale delle modifiche, unitamente all'attuale rispetto dei vigenti, pertinenti limiti; sulla componente rifiuti stimato in un 10% l'incremento di produzione di rifiuti conseguente al prospettato aumento di capacità produttiva, l'Agenzia ritiene che lo si possa considerare poco significativo; sulla componente acque e scarichi idrici dando per assunto che gli scarichi, dichiarati invariati, lo saranno sia in termini di volume che in termini di concentrazione di sostanze inquinanti, si può valutare non significativo anche l'impatto previsto su questa componente. In conclusione "Considerato tutto quanto sopra si ritiene per quanto di competenza che il progetto in esame possa venir escluso dalla procedura di VIA";

il Settore Genio Civile Toscana Nord nella nota del 12/03/2021 (Prot. 0112118) conclude come di seguito riportato: […] 4. CONCLUSIONI- 4a - R.D. 523/1904; L.R. 41/2018, L.R. 80/2015, L.R. 79/2012

Questo settore è competente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di opere previste dagli art. 97 e 98 del R.D. 523/1904, come previsto dalla L.R.80/2015, nelle adiacenze di tali corsi d'acqua e al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

A tal proposito qualora gli scarichi delle acque piovane, reflue ed industriali non siano stati già concessionati, o qualora la concessione sia scaduta è necessario attivare il procedimento di concessione ai sensi della L.R. 80/2015 e/o della L.R. 77/2016.

Inoltre, qualora il progetto preveda opere ubicate nella fascia di rispetto del Torrente Pescia di Vellano (Cod. BV348), occorre attivare il procedimento di autorizzazione idraulica.

Per quanto riguarda il prelievo di acqua dai pozzi, il richiedente risulta agli atti già concessionato, con concessione scaduta e presentata domanda di rinnovo.

Le modalità per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o concessione sono disciplinate dal regolamento 60R approvato con DGRT n. 812 del 01/08/2016. Per quanto sopra si esprime il seguente parere Favorevole, Per l'occupazione delle aree del demanio idrico per la bocca di scarico nel Torrente Pescia di Vellano (Cod. BV348) dovrà essere presentata a questo Settore apposita istanza di concessione ai sensi del Regolamento 60/R/2016 utilizzando la modulistica all'uopo predisposta scaricabile dal sito internet della Regione Toscana.

4b - RD 1775/1933 s.m.i., 152/2006 s.m.i, L.R. 80/2015, D.P.G.R.T. 61/R/2016, D.P.G.R.T. 46/R/2016

Per tutto quanto sopra dichiarato, pur rilevato altresì dal contributo dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, che la proposta progettuale esula da un loro parere in merito, il contributo tecnico istruttorio è favorevole con le seguenti prescrizioni e fatte salve le eventuali richieste documentali ed i chiarimenti ulteriori che potranno essere formulate alla ditta proponente nell'ambito del procedimento amministrativo di rinnovo della concessione idrica di derivazione sopra descritta.

Prescrizioni:

aspetti ambientali:

- componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo; acque superficiali.

a) Mantenimento deflusso minimo vitale del corso d'acqua;

b) nell'ambito del rinnovo della concessione per l'utilizzo di acqua pubblica dovrà essere presentato un progetto definitivo per l'inserimento di una rampa di risalita per la fauna ittica nell'opera di presa esistente. Il tutto da realizzarsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2) acque sotterranee.

a) Monitoraggio piezometrico tramite rilevazione in continuo, con sonda piezometrica alloggiata nel pozzo di profondità di 93 m, con frequenza di acquisizione del livello piezometrico ogni 4 ore e trasmissione dei dati ogni giorno al server FTP del SIR della Regione Toscana. A tal proposito si fornisce, in allegato alla presente, il modulo di dichiarazione di adesione al sistema di rilevamento centralizzato della Regione Toscana che la ditta proponente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla data di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità in questione.

3) Varie.

a) Tombatura, a norma di legge, di tutti i pozzi non più utilizzati.

Tutti i pozzi non utilizzati andranno messi in sicurezza secondo la procedura indicata in allegato B;

in allegato alla nota il settore Genio civile trasmette anche i sopra richiamati allegati;

il Settore Autorizzazioni Ambientali nella nota del 16/03/2021 (Prot. 0116898) riferisce quanto di seguito riportato: […] Si richiama anzitutto il precedente

contributo rilasciato con prot. reg. 284912 del 17.8.2020 nel quale era stata evidenziata la necessità di un chiarimento circa la capacità produttiva dell'installazione nella configurazione attuale. Al riguardo si prende atto dei chiarimenti forniti dal Gestore con le integrazioni precisando che non si hanno osservazioni in proposito.

Per quanto riguarda tutti gli altri contenuti dei chiarimenti che siano relativi ad aspetti connessi con le competenze dello scrivente Settore (ovvero l'AIA) si prende atto di quanto comunicato precisando che non si hanno osservazioni o rilievi in proposito.

Per quanto sopra riportato, e limitatamente agli aspetti connessi con le competenze dello scrivente Settore, non si ravvisano elementi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Si ricorda che in caso di esito favorevole del procedimento l'esercizio dell'installazione nell'assetto modificato dovrà esser autorizzato nell'ambito delle procedure previste dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

l'Azienda USL Toscana centro con la nota conclusiva del 27/04/2021 (ns. Prot. 0185205), ha espresso parere favorevole ricordando di osservare le indicazioni richiamate nella scheda di sicurezza del MARESIN WST180 al punto 7 su manipolazione ed immagazzinamento;

il Settore Tutela della Natura e del Mare con nota del 25/09/2020 Prot. 0328151, sulla documentazione depositata in fase di avvio, richiede, con riferimento alla ZSC IT5130008 "Alta Valle del Torrente Pescia di Pescia", la presentazione dello studio di incidenza.

Il Settore regionale, con nota del 19/03/2021 Prot. 0123930, ha ritenuto necessari alcuni approfondimenti circa lo studio di incidenza.

Il Settore, con nota del 28/04/2021 Prot. 0187881, ha trasmesso gli esiti della valutazione di incidenza;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori pervenuti:

il presente procedimento riguarda il progetto di miglioramento e aumento delle prestazioni della linea produttiva dell'esistente installazione di cartiera senza modificare le strutture edilizie. In esito alle modifiche proposte, la cartiera andrà a rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA;

con riferimento al traffico veicolare l'accesso degli autocarri presso l'impianto di produzione avviene percorrendo una strada che attraversa la valle del Torrente Pescia di Calamecca/Vellano, in cui sono presenti anche altre attività industriali. Per lo svolgimento dell'attività della cartiera avvengono mediamente 4-5 spedizioni al giorno e circa 32 a settimana legate all'approvvigionamento di materia prime e prodotti ausiliari e, in uscita, al trasporto del prodotto finito e dei rifiuti.

Con riferimento al traffico indotto dalla modifica, il proponente prevede un numero uguale di spedizioni al giorno (4-5) o al massimo di 5 viaggi in ingresso/uscita al giorno quindi circa 32-35 a settimana, quindi un incremento di traffico rispetto alla situazione attuale di circa 0 - 3 mezzi in ingresso/uscita a settimana;

con riferimento alla componente atmosfera l'azienda effettua emissioni in atmosfera derivanti da:

- impianto di combustione (caldaia per la produzione di vapore, bruciatori per cappe);
- ambiente di lavoro (ricambi d'aria e ventilazioni locali);
- processo produttivo (fumane e pompe a vuoto).

Il proponente ha presentato il quadro riassuntivo delle emissioni (significative e non) con le previste attività di monitoraggio e controllo, ha elaborato una tabella che riassume i risultati delle analisi eseguite negli ultimi anni ed ha valutato l'effetto della modifica prevista calcolando l'incremento di CO, Nox e MPT concludendo che l'incremento di inquinanti emessi risultante dai calcoli effettuati non produce impatti significativi sull'inquinamento dell'aria. ARPAT, nel proprio contributo, ritiene motivatamente confermata per via di calcolo l'irrilevanza ambientale delle modifiche previste sulla componente atmosfera;

per quanto concerne la derivazione di acqua superficiale dal torrente, in base al valore ambientale del corpo idrico (V1) (stato ecologico elevato), al fatto che è pendente un rinnovo di concessione, secondo quanto disposto dalla lett. a) del paragrafo 4.2. della delibera CIP n. 3 del 14/12/2017, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, si attribuisce alla derivazione un direttamente "RISCHIO BASSO"; con tale rischio, secondo quanto consentito alla tabella 5 della delibera, la derivazione può essere assentita con il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 (mantenimento DMV/DE), 2 (Realizzazione di scala / rampa di risalita dei pesci) e 7 (Ulteriori prescrizioni legate ad aspetti non direttamente connessi con gli indici di impatto) del provvedimento indicato nel periodo precedente.

Per quanto concerne la derivazione di acqua sotterranea (da nr. 3 pozzi artesiani, n. 1, n. 3 e n. 4, quest'ultimo in sostituzione del pozzo n. 2 dichiarato non più utilizzato):

valore ambientale: il corpo idrico interessato è "arenarie di avanfossa della toscana nord-orientale - zona dorsale appenninica", con codice 99mm931, livello di tutela t1 "corpo idrico sotterraneo in stato quantitativo buono";

impatto del prelievo: moderato "… non producono modifica della classe di qualità del corpo idrico.";

criticità: l'area è interessata da pressioni significative (medie) con trend piezometrico in equilibrio. ne deriva che la criticità è bassa (tabella 4);

rischio ambientale: Ne consegue un rischio basso, con la prescrizione del monitoraggio del livello piezometrico in corrispondenza del pozzo n. 4 della profondità di 93 m (tabella 10);

con riferimento alla componente rifiuti il proponente stima che l'incremento nella produzione di rifiuti legato all'aumento della capacità produttiva sarà al massimo un 10%, (la produzione di rifiuti nell'anno 2019 è stata pari a 83.346 Kg; quella stimata allo stato futuro sarà di circa 91.000 Kg);

lo stabilimento è posto in riva al torrente Pescia di Vellano che delimita la ZSC IT5130008 "Alta Valle del Torrente Pescia di Pescia", il PIT_PPR rappresenta, nella Carta della Rete Ecologica Regionale (elaborazione grafica dell'Invariante II "i caratteri ecosistemici dei paesaggi"):

- tutta la zona all'interno di un "nodo primario forestale"della "rete degli ecosistemi forestali";

- il Torrente Pescia di Vellano, che scorre al margine della cartiera e che rappresenta il confine della ZSC IT5130008, tra i "corridoi fluviali" della "rete degli ecosistemi palustri e fluviali";

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell'intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini del rinnovo della concessione di derivazione il proponente deve dare conto delle indicazioni fornite dal concedente Genio Civile, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Genio civile Toscana Nord che ne comunicherà gli esiti anche al settore VIA regionale)

2. nell'ambito dell'aggiornamento dei documenti di sicurezza, di cui al d.lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche previste dal progetto in esame, il proponente in relazione al prodotto chimico Kymene, deve dare evidenza della applicazione in impianto delle indicazioni previste nella scheda di sicurezza "MARESIN WST180", al punto 7, per quanto riguarda manipolazione ed immagazzinamento;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura della azienda USL Toscana nord-est, che ne comunicherà gli esiti anche al settore VIA regionale)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente di massimizzare il riutilizzo in impianto delle AMD, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, al fine di ridurre i prelievi da acque superficiali e sotterranee;

Ritenuto infine opportuno ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

con riferimento al PGA, l'autorità di bacino ricorda che l'attuazione degli interventi non deve determinare impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, anche in fase di cantiere, verificando che gli stessi non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità;

l'esercizio dell'installazione nell'assetto modificato dovrà esser autorizzato nell'ambito delle procedure previste dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. 1346/2015, gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 ZSC "Alta valle del torrente Pescia di Pescia", contenuti nel documento valutativo del Settore regionale Tutela della Natura e del Mare del 28/4/2021 n. 187881:

"[...]

4. CONCLUSIONI

In relazione al progetto di miglioramento e aumento delle prestazioni della linea produttiva dello stabilimento in oggetto si esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite e ai successivi approfondimenti istruttori: è possibile concludere che le incidenze rilevate sulla ZSC IT5130008 "Alta Valle del Torrente Pescia di Pescia" sono da considerarsi non significative, a condizione che:

sia salvaguardato il valore ecologico del nodo forestale e del Torrente Pescia di Vellano, evitando deterioramenti della qualità dell'aria e delle acque superficiali e profonde nell'area dell'impianto;

siano rispettate le prescrizioni espresse dal Settore Genio Civile Toscana Nord in merito agli aspetti ambientali sulla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo.

Si ritiene che non sussistano interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/15, a condizione che siano rispettate le sopra citate prescrizioni.";

Rilevato che le condizioni (prescrizioni) in materia di

valutazione di incidenza, indicate nel suddetto documento valutativo, saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del competente Settore regionale;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione della installazione in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni.

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di aumento della capacità produttiva per ottimizzazione del processo produttivo della installazione di cartiera di Lanciole, in Comune di San Marcello Piteglio (PT), proposto da Cartiera della Basilica S.r.l. (sede legale: Via del Brennero 4, loc. Socciglia, Comune di Borgo a Mozzano - LU; Partita IVA e Codice Fiscale: 01598380465), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sul seguente sito della rete Natura 2000: ZSC "Alta valle del torrente Pescia di Pescia", esiti contenuti nel documento valutativo acquisito dal competente Settore regionale del 28/4/2021 n. 187881 e dato altresì atto che il proponente è tenuto al rispetto delle condizioni (prescrizioni) ivi indicate, che saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni settoriali, dal parte del competente Settore regionale;

4) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 (cinque) anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente Cartiera della Basilica S.r.l. e di trasmettere al medesimo gli esiti della valutazione di incidenza (nota del competente Settore regionale del 28/4/2021 n. 187881);

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara

DECRETO 1 maggio 2021, **n. 7291**
certificato il 04-05-2021

SRT 2 Cassia - variante stradale all'abitato di Staggia Senese (1 Lotto) nel Comune di Poggibonsi (SI) - decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione con determinazione dell'indennità provvisoria e occupazione anticipata ex art. 22-bis e occupazione temporanea ex art. 49 DPR. 327/2001.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, "Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni";

Dato atto che:

- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 16.10.2019 e in data 26.10.2020 ex art.24 comma 1- ter, L.R.T.88/1998;

- con decreto dirigenziale 16950 del 23.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "SRT 2 Cassia - Variante stradale all'abitato di Staggia Senese (1 Lotto) nel Comune di Poggibonsi (SI)", dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 327/2001;

- suddetto decreto ha rilevato il carattere di particolare urgenza dei lavori che giustifica il ricorso alla procedura di cui all'art. 22 bis D.P.R. 327/2001, essendo l'opera prevista dal D.E.F.R. e dal P.R.I.I.M.e poiché trattasi di opera di interesse strategico come definite dalla L.R. n.35/2001, art.2;

- il piano particellare allegato al progetto prevede anche occupazioni temporanee di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/2001;

Dato atto che le comunicazioni ex art.17 D.P.R. 327/2001 sono state inviate nei modi di legge ai soggetti interessati dal procedimento espropriativo in data 11.11.2020 protocolli n. 390711, 390806, 390812, 390803, 390707, 390694, 390696, 390700, 390808 e in data 12.11.2020 protocolli n. 392789, 392790, 392791;

Accertato che, in esito alle suddette comunicazioni, nei termini di legge, sono pervenute le osservazioni sotto precisate:

- Prot. n. 0429031 del 09.12.20 presentata dal Geom. Grisanti in nome e per conto del proprietario Mauro Raffaele Cito;

- Prot. n. 0432127 del 10.12.20 presentata dai signori Magaldi Vincenzo, Landi Stefania, Magaldi Salvatore, Lauria Rosa rappresentati dall'Avv. Gioacchino Aldo Scuderi;

- Prot. n. 0440471 del 16.12.20 presentata dai signori Cometi Dino, Cometi Donatella rappresentati dall'avv. Mirko Mecacci;

Dato atto che a suddette osservazioni, esaminate le controdeduzioni del progettista, è stato risposto con note protocollate, rispettivamente, in data 20.04.2021 n. 0175409 e n. 0175407 ed in data 21.04.2021 n. 0175956;

Preso atto delle precisazioni del progettista, tenuto conto del criterio di stima applicato e dei vincoli esistenti si confermano i valori venali indicati nel piano particellare d'esproprio, e si precisa che saranno indennizzate le piante da abbattere esistenti sulla superficie del mappale 289, del foglio 66 del Comune di Poggibonsi;

Precisato, ai sensi del D.P.R. 327/2001, che:

- le indennità in oggetto indicate vengono corrisposte esclusivamente al proprietario del bene o all'enfiteuta ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 327/2001, mentre i titolari di altri diritti reali o personali sui beni possono far valere i propri diritti sull'indennità nei confronti di tali soggetti;

- al fittavolo, mezzadro o al compartecipante, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, spetta l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del medesimo Decreto se il fondo era coltivato da almeno un anno a decorrere dalla dichiarazione di pubblica utilità; tali indennità aggiuntive saranno corrisposte previo riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti;

- i proprietari che non condividano l'indennità offerta hanno facoltà di presentare osservazioni scritte e depositare documenti ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001;

- il proprietario che condivida l'indennità offerta e che dichiari l'assenza di diritti di terzi sul bene è tenuto a depositare nei 60 giorni successivi alla notificazione del presente decreto la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso, l'intera indennità sarà corrisposta nei termini di legge;

- qualora il bene sia oggetto di sola occupazione temporanea ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001, il proprietario ha facoltà di sostituire il deposito della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene con un'autocertificazione resa sul modello distribuito dall'Amministrazione, tenendo conto che la legge prevede sanzioni penali in caso di false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;

- se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autentica, che autorizza la riscossione della somma;

- a favore del proprietario che non condivida l'indennità offerta, o che non dichiari l'assenza di diritti di terzi o che non abbia depositato la documentazione comprovante la libera e piena proprietà del bene, l'indennità sarà depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze. Ugualmente si procederà se il titolare del diritto di ipoteca non autorizza la riscossione o se il bene è gravato da altri diritti reali;

- le occupazioni disposte con il presente decreto saranno eseguite nei modi di legge e con l'intervento di almeno uno dei tecnici, dipendenti di questa Amministrazione, a ciò delegato dal dirigente responsabile del procedimento, in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di sua assenza o rifiuto, alla presenza di almeno due testimoni; inoltre, se presenti, saranno ammessi al contraddittorio tutti i titolari di diritti reali o personali sui beni, il proprietario, prima della

data prevista per l'immissione in possesso, ha facoltà di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 327/01, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 02.11.2020 dal Comune di Poggibonsi;

- "Non danno luogo a plusvalenza, invece, le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze. Così pure non devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite", come precisato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 194 del 24 luglio 1998;

- i mappali 240, 242 e 38 meglio descritti al successivo punto 3, non sono suscettibili di utilizzazione edificatoria, ex art.2 Dpr 633/1972, come risulta da Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Poggibonsi il 02.11.20 e pertanto le relative indennità di esproprio e asservimento non sono soggette a I.V.A.*;*

Dato atto che le somme dovute a titolo di occupazione temporanea non comportano trasferimento della proprietà e pertanto non costituiscono cessioni di beni a titolo oneroso, ex art. 2 Dpr 633/72;

Ritenuto quindi che ci sono i presupposti per l'occupazione anticipata dei terreni per i lavori di cui in oggetto;

DECRETA

1. di disporre, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, nelle more dell'emissione del decreto di esproprio, l'occupazione anticipata dei beni per i quali, al successivo punto 3, viene determinata l'indennità di esproprio;

2. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.P.R. 327/01, l'occupazione temporanea dei beni per i quali, al successivo punto 3, viene determinata l'indennità di occupazione temporanea per 1 anno e 6 mesi a decorrere dall'immissione nel possesso;

3. di stabilire che l'indennità, provvisoriamente determinata da corrispondere agli aventi diritto, per l'esproprio, l'occupazione anticipata dovuta per il periodo intercorrente tra la data dell'occupazione e quella del pagamento dell'indennità, l'indennità di asservimento e l'occupazione temporanea dei beni immobili sotto descritti, posti nel Comune di Poggibonsi, necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, è quantificata come di seguito:

I) Tecnoambiente Italia srl con sede in Sesto Fiorentino, proprietà per 1/1

Comune di Poggibonsi, Foglio 60, mappale 240, superficie da espropriare mq.141, superficie da asservire mq.230,

mappale 242, superficie da espropriare mq.397, superficie da asservire mq.31, mappale 38 superficie da espropriare mq.213,

- Indennità di esproprio provvisoria (terreni non edificabili) - art. 40 - **€.**2.627,00.

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis, mensile: mapp.240 €.4,90, mapp.242 €.9,65, mapp.38 €.3,70;

- Indennità d'asservimento - art. 44. - €.629,25;

II) Landi Stefania nata a Siena il 19.11.64, proprietà per ¼ in com.leg Lauria Rosa nata a Pietrapertosa il 04.09.40, proprietà per ¼ in com.leg

Magaldi Salvatore nato a Corleto Perticara il 19.09.34, proprietà per ¼ in com.leg Magaldi Vincenzo nato a Napoli il 14.06.61, proprietà per ¼ in com.leg

Comune di Poggibonsi, Foglio 60, mappale 228, superficie da espropriare mq.2466

- Indennità di esproprio provvisoria terreni non edificabili) - art. 40 - €.12.330,00.

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis €.85,63 mensili;

III) Comune di Poggibonsi, proprietà per 1/1

Comune di Poggibonsi, Foglio 62, mappale 408, superficie da espropriare mq.1770, mappale 407, superficie da espropriare mq.2545,

mappale 404, superficie da espropriare mq.200, mappale 499, superficie da espropriare mq.57, mappale 498, superficie da espropriare mq.56, mappale 396, superficie da espropriare mq.1580 mappale 391, superficie da espropriare mq.745 mappale 387, superficie da espropriare mq.805 mappale 382, superficie da espropriare mq.1.050

mappale 480, superficie da espropriare mq.365, superficie da occupare temporaneamente mq.470 mappale 482, superficie da espropriare mq.253, superficie da occupare temporaneamente mq.1.602,

Comune di Poggibonsi, Foglio 67, mappale 737 sub 4, superficie da espropriare mq.101 mappale 737 sub 1, superficie da espropriare mq.30

mappale 479, superficie da occupare mq.165, mappale 481, superficie da occupare mq.260;

- Indennità di esproprio provvisoria terreni non edificabili) - art. 40 - €.48.967,00.

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis- mensile: mapp.408 €.55,31- mapp.407 €.79,53 - mapp.404 €.6,25 -mapp. 499 €.1,78 - mapp. 498 €.1,75, mapp. 396 €.49,38 - mapp.391

€23,28 - mapp. 387 €.25,16 - mapp.382 €.32,81 - mapp.480 €.11,41 - mapp.482 €.7,91

- mapp.737 sub 4 €.35,07 - mapp.737 sub 1 €.10,42;

- Indennità d'occupazione temporanea - art. 50, €.1.404,56;

IV) Istituto Interdiocesano per il sostentamento del Clero Siena Colle Val D'Elsa Montalcino Abbazia di Monte Oliveto, proprietà per 1/1

Comune di Poggibonsi, Foglio 62, mappale 403, superficie da espropriare mq.1.245, mappale 406, superficie da espropriare mq.1.814,

mappale 409, superficie da espropriare mq.124, superficie da occupare temporaneamente mq.2.846,

- Indennità di esproprio provvisoria (terreni non edificabili) - art. 40 - €.16.039,00

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis - mensile: mapp.403 €.43,23 - mapp.406 €.62,99

- mapp. 409 €.5,17;

- Indennità d'occupazione temporanea - art. 50, per anni 1 e mesi 6 - €.2.134,50;

V) Rubino Maria Michela nata a San Fele il 07.09.51 (in visura catastale 07.06.51) proprietà per 1/1 Comune di Poggibonsi, Foglio 62, mappale 497, superficie da espropriare mq.1.483,

- Indennità di esproprio provvisoria (terreni non edificabili) - art. 40 - €.7.415,00

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis €.51,49 mensili;

VI) Marchetti Marcello nato a Poggibonsi il 27.10.53, proprietà per ½ Marchetti Massimo nato a Poggibonsi il 28.02.63, proprietà per ½

Comune di Poggibonsi, Foglio 62, mappale 496, superficie da espropriare mq.1637,

- Indennità di esproprio provvisoria (terreni non edificabili) - art. 40 - €.8.185,00

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis €.56,84 mensili;

VII) Cometi Fabrizio nato a Poggibonsi il 09.03.57, proprietà per 1/3 Cometi Laura nata a Poggibonsi il 14.06.66, proprietà per 1/3 Nencini Vanna Maria nata a Poggibonsi il 12.04.31, proprietà per 1/3

Comune di Poggibonsi, Foglio 62, mappale 390, superficie da espropriare mq.1.542,

- Indennità di esproprio provvisoria (terreni non edificabili) - art. 40 - €.7.710,00

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis €.53,54 mensili;

VIII) Cometi Dino nato a Poggibonsi il 07.08.48, proprietà per 1/2 Cometi Donatella nata a Poggibonsi il 05.07.58, proprietà per 1/2

Comune di Poggibonsi, Foglio 62, mappale 386, superficie da espropriare mq.1.396,

- Indennità di esproprio provvisoria (terreni non edificabili) - art. 40 - €.6.980,00

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis €.48,47 mensili;

IX) Fusi Govanni nato a La Spezia il 17.04.50, proprietà per 1/1

Comune di Poggibosni, Foglio 62, mappale 381, superficie da espropriare mq.3.177, superficie da occupare temporaneamente mq.1.228

- Indennità di esproprio provvisoria (terreni non edificabili) - art. 40 - €.15.885,00

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis €.110,31 mensili;

- Indennità d'occupazione temporanea - art. 50, per anni 1 e mesi 6 - €.767,50;

X) Ferrara Giovanni nato a Palma Campania il 23.02.60, proprietario per 1/9 Ferrara Nicola nato a Palma Campani il 18.09.62, proprietario per 1/9 Ferrara Vittorio nato a Palma Campani il 03.08.64, proprietario per 1/9 Nappi Angelina Anna nata a Domicella il 05.01.32, proprietaria per 2/3

Comune di Poggibonsi, Foglio 62, mappale 44, superficie da espropriare mq.1.246, superficie da occupare temporaneamente mq.779,

- Indennità di esproprio provvisoria (terreni non edificabili) - art. 40 - €.6.230,00

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis €.43,26 mensili;

- Indennità d'occupazione temporanea - art. 50, per anni 1 e mesi 6 - €.486,88;

XI) Cito Mauro Raffaele nato a Montano Antilia il 04.02.52, proprietà per ½ in com leg. Scanniello Anna nata a Montano Antilia il 01.10.58, proprietà per ½ in com.leg. Comune di Poggibonsi, Foglio 66, mappale 289, superficie da espropriare mq.95,

- Indennità di esproprio provvisoria (terreni non edificabili) - art. 40 - €.4.750,00

- Indennità d'occupazione anticipata - art. 22-bis €.32,99 mensili

- piante n.7 totale €.175,00;

XII) Cioncolini Franca nata a Radda in Chianti il 07.07.41, cousufrutturia per 2/5 Franceschini Graziano nato a Casole D'Elsa il 08.12.40, cousufrutturia per 2/5 Franceschini Mery nata a Poggibonsi il 29.05.64, proprietà per 3/5

Grassini Auro nato a Siena il 28.01.61, proprietà per 2/5

Sani Fedora nata a Colle Val D'Elsa il 11.02.31, usufrutto per 1/5

Comune di Poggibonsi, Foglio 62, mappale 257, superficie da asservire mq.50, superficie da occupare temporaneamente mq.189,

- Indennità di asservimento - art. 44 - €.125,00

- Indennità d'occupazione temporanea - art. 50, per anni 1 e mesi 6 - €.118,13

4. di dare atto che l'esecuzione del presente decreto dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla sua emanazione previa redazione e sottoscrizione dello Stato di Consistenza e del Verbale di Immissione nel

possesso nei modi di cui al D.P.R. 327/2001 e precisato in premessa;

5. di dare, altresì, atto che:

(a) i proprietari degli immobili indicati al precedente punto 3. possono, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, comunicare alla Regione Toscana, con dichiarazione irrevocabile, resa esclusivamente mediante apposito modello, che condividono l'indennità;

(b) in caso di silenzio si intende rifiutata l'indennità offerta;

(c) di dare atto che le somme dovute, condivise o non condivise, saranno corrisposte o depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei tempi indicati dal D.P.R. 327/2001 e sommariamente indicato in premessa;

6. di dare atto che la Regione Toscana, salvo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001, provvederà a richiedere la determinazione definitiva delle indennità che i proprietari non abbiano condiviso alla competente commissione provinciale;

7. di dare atto che:

a) le indennità indicate al precedente punto 3 non sono soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20% prevista dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 327/2001 per le motivazioni indicate in premessa;

b) le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù non sono soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20% prevista dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 327/2001, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite;

c) le indennità d'esproprio e asservimento relative ai mappali 240, 242 e 38 non sono soggette ad

I.V.A. poiché gli stessi beni non sono suscettibili di utilizzazione edificatoria, ex art.2, comma 3 lett. c), Dpr 633/1972;

8. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del Decreto del Direttore della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale n.7070 del 09.05.2018 è il sottoscritto Dirigente ing. Dario Bellini;

9. di notificare il presente decreto a coloro che risultino proprietari secondo i registri catastali, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 327/2001, dando atto che coloro i quali ricevano la notificazione e non siano più proprietari sono tenuti a comunicarlo alla Regione Toscana, indicando altresì il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Dario Bellini

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche per l'Integrazione Socio-Sanitaria

DECRETO 4 maggio 2021, **n. 7338**
certificato il 05-05-2021

Decreto dirigenziale n. 19880 del 12/12/2018: aggiornamento modulistica e sostituzione dell'allegato 2bis con l'allegato 2ter.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Richiamata la l.r. 48 del 29/6/2020 (Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005) che, tra l'altro, ha modificato l'articolo 21, comma 1**,** inserendo alla lettera c) bis**,** nel novero delle strutture soggette ad autorizzazione, la nuova struttura residenziale multiutenza;

Visto il DPGR 9 gennaio 2018. n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza");

Considerato che**,** a seguito delle citate modifiche apportate all'articolo 21 della l.r. 41/2005, si è reso necessario, attraverso il DPGR 22 marzo 2021, n. 12/R, aggiornare l'allegato A al DPGR 2/R/ 2018, introducendo la scheda contenente l'elenco dei requisiti necessari alla struttura residenziale multiutenza per ottenere l'autorizzazione al funzionamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 235 del 13-01-2014 contenente la modulistica per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, nonché per la dichiarazione di inizio attività;

Richiamato il decreto dirigenziale 19980 del 12/12/2018 che approva la nuova modulistica per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture nonché per la dichiarazione di inizio attività, e per le

successive eventuali variazioni e relative istruzioni per la compilazione;

Ritenuto quindi necessario sostituire l'allegato 2 bis del decreto 19880/2018 con l'allegato 2 ter parte integrante e sostanziale del presente atto, inserendovi le specifiche relative alla struttura residenziale multiutenza, considerando per tutto il resto immutato il contenuto del decreto 19880/2018;

DECRETA

per le motivazioni sopra espresse:

1. di sostituire l'allegato 2 bis del decreto 19880/2018 con l'allegato 2 ter, parte integrante e sostanziale del presente atto, inserendovi le specifiche relative alla struttura residenziale multiutenza, considerando per tutto il resto immutato il contenuto del decreto 19880/2018;

2. di rendere disponibile e dare la massima diffusione a tale modulistica, al fine di garantire livelli di servizio omogenei sul territorio;

3. di trasmettere al Settore regionale competente in materia di transizione alla modalità operativa di- gitale (Ufficio per la transizione digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo Sviluppo ella Società dell'informazione della Direzione Sistemi informativi, inftrastrutture tecnologiche e innovazione), perché provveda all'inserimento della modulistica aggiornata di cui al presente decreto nella banca dati regionale SUAP, rendendola disponibile attraverso il servizio telematico di accettazione unico di livello regionale (STAR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Barbara Trambusti

SEGUE ALLEGATO

Questo facsimile non costituisce documento valido per la presentazione della pratica al di fuori del servizio telematico di accettazione regionale STAR

ALLEGATO 2TER

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a _____ prov. |__|__| Stato_____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza _____

estremi del documento di soggiorno _____ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da _____il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _____ prov. |__|__| Stato

_____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Domicilio digitale[1] _____ Telefono fisso / cellulare _____

in qualità di ❑ Titolare ❑ Legale rappresentante ❑ Altro

_____

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

_____

Forma giuridica _____

codice fiscale / p. IVA _____

Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati

❑ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____ prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

❑ non ancora iscritta[2]

❑ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

1 Dal punto di vista normativo, il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS

2 Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

con sede legale in:

Comune _____ prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. _____

domicilio digitale[1] _____

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a _____ prov. |__|__| Stato _____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _____ prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

domicilio digitale[1] _____

Telefono fisso / cellulare _____

in qualità di

❑ Procuratore/delegato

❑ Agenzia per le imprese Denominazione _____

Questo facsimile non costituisce documento valido per la presentazione della pratica al di fuori del servizio telematico di accettazione regionale STAR

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

MODELLO 1 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE

- Apertura struttura residenziale e semiresidenziale di nuova istituzione.
- Struttura residenziale e semiresidenziale già operante che intende trasferirsi in altra sede.
- Struttura residenziale e semiresidenziale che intende modificare la tipologia di servizio erogato.

Sportello SUAP del Comune dove la struttura è ubicata

_____

Il/La sottoscritto/a, CHIEDE ai sensi **del DPGR 9 gennaio 2018, N. 2/R** (Regolamento di attuazione dell'art. 62 L.R. 41/2005) **IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA**

[ ] Residenziale

[ ] Semiresidenziale

Denominata _____

per la seguente tipologia di struttura
(*barrare la casella della tipologia di struttura in relazione alle fasce di utenza ed alla tipologia di servizio. E' consentita una sola selezione.)*

☐	Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)
☐	Struttura residenziale per persone disabili gravi con attestazione di gravità (Residenza Sanitario assistenziale per Disabili)
☐	Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale
☐	Struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili prevalentemente non in situazione di gravità (Comunità alloggio protetta)
☐	Struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento. (Dopo di Noi) (Comunità alloggio protetta)
☐	Struttura residenziale multiutenza
☐	Struttura residenziale per l'accoglienza di persone dipendenti da sostanze da abuso
☐	Centro di pronta accoglienza per minori
☐	Casa di accoglienza e gruppo appartamento
☐	Comunità familiare
☐	Comunità a dimensione familiare
☐	Gruppo appartamento per adolescenti e giovani
☐	Struttura semiresidenziale per persone anziane
☐	Struttura semiresidenziale per persone disabili
☐	Struttura semiresidenziale per minori

[ ] **che verrà gestita da**:

(se persona fisica)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale/P. IVA |__|__|__|

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Foglio n. _____ Particella/mappale _____ (se presenti) subalterno _____

Sezione_____

- che l'immobile è detenuto a titolo di [ ] Proprietà
  [ ] Affitto
  [ ] Comodato

  con atto di registrazione n. _____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, **(da compilare solo in caso di affitto o di comodato);**
- di non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione[3];
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge[4];
- che la struttura rispetta le norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato;

Luogo _____, data _____ _____

firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[5]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[6] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento_____[7]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP a cui è rivolta la presente istanza.

3 Art. 21 comma 3 LR 41/2005

4 *art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*

5 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

6 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

7 Indicazione eventuale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare l'istanza
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui l'istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
✓	Progetto del servizio	Sempre obbligatorio
✓	Carta dei servizi	Sempre obbligatorio
✓	Regolamento interno di organizzazione generale e funzionamento	Sempre obbligatorio
✓	Planimetria dei locali	Sempre obbligatorio. La planimetria dovrà essere idonea ad identificare l'articolazione interna dei singoli spazi della struttura dove avrà sede l'attività oggetto della presente richiesta di autorizzazione con l'indicazione della loro destinazione d'uso in conformità al progetto
✓	Tabella dietetica	Sempre obbligatorio
❑	Notifica sanitaria ai fini della registrazione (art. 6, REG. CE n. 852/2004)	Da non presentare in caso di: • Centro di pronta accoglienza per minori • Casa di accoglienza e gruppo appartamento • Comunità familiare • Comunità a dimensione familiare • Gruppo appartamento per adolescenti e giovani • Struttura semiresidenziale per minori

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
✓	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; *ovvero*	Sempre obbligatoria
	- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo, con identificativo della ricevuta del pagamento	

Questo facsimile non costituisce documento valido per la presentazione della pratica al di fuori del servizio telematico di accettazione regionale STAR

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

MODELLO 2 - Integrazione di autorizzazione

- Struttura residenziale e semiresidenziale già operante che intende incrementare il numero di posti letto
- Struttura residenziale e semiresidenziale che intende modificare la destinazione d'uso di locali o spazi

(Art. 21 LR 41/2005, Art. 12 del D.P.G.R. 2R/2018)

Sportello SUAP del Comune dove la struttura è ubicata

_____

Possono presentare domanda di integrazione dell'autorizzazione **SOLO** le strutture già operanti al 13 gennaio 2018, data di entrata in vigore del d.p.g.r. 2R/2018

Il/La sottoscritto/a, che svolge, ai sensi del **DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R** (regolamento di attuazione dell'art. 62 L.R.T. 41/2005), attività di accoglienza tramite la struttura:

Denominata _____

come da autorizzazione n. _____rilasciata dal Comune in data _____ per n. _____ posti/posti letto.

CHIEDE

ai sensi **dell'art.12** DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R (*Regolamento di attuazione dell'art. 62 l.r. n. 41/2005*)

IL RILASCIO DI INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE LIMITATAMENTE A:

(barrare la voce di interesse: l'ampliamento può essere compatibile con la modifica della destinazione d'uso)

[ ] Ampliamento dell'attività residenziale tramite aumento dei posti letto da _____ a _____

[ ] Ampliamento dell'attività semiresidenziale tramite aumento dei posti da _____ a _____

[ ] Modifica della destinazione d'uso di locali o spazi *(specificare)* _____

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 – sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- **l'invarianza delle dichiarazioni rese al momento del rilascio del titolo abilitativo.**

Luogo _____, data _____ _____
firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[8]

Il **Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di_____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo_____
Indirizzo mail/PEC_____
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[9] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento_____[10]
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP a cui è rivolta la presente istanza.

8 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

9 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

10 Indicazione eventuale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare l'istanza
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui l'istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
❑	Progetto del servizio	Se cambiato rispetto a quello presentato al momento dell'istanza di autorizzazione
❑	Carta dei servizi	Se cambiata rispetto a quello presentato al momento dell'istanza di autorizzazione
❑	Regolamento interno di organizzazione generale e funzionamento	Se cambiato rispetto a quello presentato al momento dell'istanza di autorizzazione
✓	Planimetria dei locali con individuazione delle modifiche effettuate	Sempre obbligatorio. La planimetria dovrà essere idonea ad identificare l'articolazione interna dei singoli spazi della struttura dove avrà sede l'attività oggetto della presente richiesta di integrazione all' autorizzazione con l'indicazione della loro destinazione d'uso in conformità al progetto
❑	Tabella dietetica	Se cambiata rispetto a quello presentato al momento dell'istanza di autorizzazione

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
✓	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; *ovvero* - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo, con identificativo della ricevuta del pagamento	Sempre obbligatoria

Questo facsimile non costituisce documento valido per la presentazione della pratica al di fuori del servizio telematico di accettazione regionale STAR

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

MODELLO 3 – VARIAZIONI

non soggette a nuovo rilascio autorizzazione per strutture autorizzate

(Art. 21 LR 41/2005; D.P.G.R. 2/R/2018)

Sportello SUAP del Comune dove la struttura è ubicata

_____

Il/La sottoscritto/a che svolge, ai sensi del **DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R** (regolamento di attuazione dell'art. 62 L.R.T. 41/2005) attività di accoglienza tramite la struttura:

Denominata _____

come da autorizzazione n. _____rilasciata dal Comune in data _____ per n. _____ posti/posti letto.

COMUNICA
ai sensi del **DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R** (regolamento di attuazione dell'art. 62 L.R.T. 41.2005)

che a carico della struttura di cui sopra, a far data dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| decorrono le seguenti variazioni:

[ ] **Variazione del legale rappresentante del soggetto titolare dell'autorizzazione**

[ ] **modifica della natura giuridica** *(indicare la nuova natura giuridica)*

[ ] **modifica della denominazione della struttura**

(è possibile più di una variazione)

da _____

a _____

[ ] **modifica del soggetto gestore** *(se diverso dal soggetto titolare o legale rappresentante della struttura)*

(se persona fisica)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale/P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a _____ prov. |__|__| Stato_____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza _____

estremi del documento di soggiorno _____ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da _____ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _____ prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

(se persona giuridica)

Denominazione _____

codice fiscale / p. IVA _____

con sede legale in:

Comune _____ Prov. |__|__| Stato _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

PEC _____

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 – sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Solo in caso di variazione del legale rappresentante del soggetto titolare dell'autorizzazione:

- di non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione[11];
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge[12]

Per tutti gli altri tipi di variazione:

- l'invarianza delle dichiarazioni rese al momento del rilascio del titolo abilitativo.

Luogo _____, data _____ _____

firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[13]

Il **Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di_____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo_____
Indirizzo mail/PEC_____
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[14] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

11 *Art. 21 comma 3 LR 41/2005*

12 *art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*

13 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

14 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

Responsabile del trattamento_____[15]
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP a cui è rivolta la presente comunicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti + copia del documento di identità	In caso di variazione in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante tenuti al possesso dei requisiti soggettivi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc.)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione

15 Indicazione eventuale

Questo facsimile non costituisce documento valido per la presentazione della pratica al di fuori del servizio telematico di accettazione regionale STAR

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

MODELLO 4 – Comunicazione di Avvio attività
Apertura Struttura soggetta a comunicazione di avvio attività

(Art. 22 LR. 41/2005, Art. 22 del D.P.G.R. 2/R/2018)

Sportello SUAP del Comune dove la struttura è ubicata

_____

Il/la sottoscritto/a COMUNICA, ai sensi **dell'art.22** del DPGR 9 gennaio 2018, N. 2/R *(Regolamento di attuazione dell'art. 62 L.R. 41/2005),* **l'avvio dell'attività di struttura di accoglienza:**

denominata _____

in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

- **per la seguente tipologia di struttura**
  (b*arrare la casella della tipologia di struttura in relazione alle fasce di utenza ed alla tipologia di servizio. E' consentita una sola selezione.)*

☐	**Art. 22 comma 1 lett. a) L.R. 41/2005** **Comunità di tipo familiare**, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati **fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età**, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale.
☐	**Art. 22 comma 1 lett. c) L.R. 41/2005** **Strutture di accoglienza diurna o notturna**, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.
☐	**Art. 22 comma 1 lett. b) L.R. 41/2005** **Comunità di tipo familiare** per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età: ☐Appartamenti per Anziani. (Fino ad un massimo di 6 posti letto) ☐Appartamenti per l'Autonomia per adolescenti e giovani. (Fino ad un massimo di 6 posti letto. Può essere alzata a massimo 12 posti letto in caso di articolazione in due moduli di massimo 6 posti ciascuno collocati nello stesso complesso/immobile ed organizzati con modalità di accesso indipendenti) ☐Appartamenti per il Durante e Dopo di Noi. (Fino ad un massimo di 5 posti letto)

- **per utenza accolta**
  (*Selezionare la tipologia di utenza accolta dalla struttura individuata fra quelle indicate nell'elenco. E' consentita una sola selezione.)*

ai sensi degli Art. 22 comma 1 lett. a) e lett. c) L.R. 41/2005

☐ persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;

☐ persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;

☐ persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:

1)permesso premio o licenza;
2)persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;
3)libertà vigilata;
4)attesa di processo definitivo;
5)ex detenute;

☐ richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;

☐ donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);

☐ persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 286/1998;

☐ persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

ai sensi dell'Art. 22 comma 1 lett. b) L.R. 41/2005 (strutture disciplinate nell'allegato B del regolamento 2/R/2018)

☐ Anziani autosufficienti o con bassa intensità assistenziale in condizioni di solitudine, emarginazione, devianza e di limitata autonomia con modesta dipendenza socio-sanitaria

☐ Persone adulte con disabilità (tra i 18 e i 65 anni) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, comunemente chiamato il Dopo di noi per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personalizzati improntati sul raggiungimento di una maggiore autonomia le cui eventuali gravi disabilità consentono comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato. E' ammessa la permanenza oltre i 65 anni di età ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

☐ Adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani fino ai 21 anni, sia italiani che stranieri, in difficoltà e/o in condizione di disagio e/o nello status di minore straniero non accompagnato, che necessitano di tutela e protezione sociale, nonché di modalità specifiche di osservazione, accompagnamento supporto all'autonomia. I minori e/o maggiorenni sono in carico al servizio sociale territorialmente competente, con progetto educativo personalizzato nel quale sia valutato attuabile un percorso di ulteriore sostegno finalizzato all'autonomia personale e sociale, anche sulla base di eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria.

[ ] **che verrà gestita da**:

(se persona fisica)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale/P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a _____ prov. |__|__| Stato_____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza _____

estremi del documento di soggiorno _____ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da _____ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _____ prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

(se persona giuridica)

Denominazione _____

codice fiscale / p. IVA _____

con sede legale in:

Comune _____ Prov. |__|__| Stato _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

PEC _____

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 – sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- il **possesso dei requisiti** previsti dal regolamento **DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R**, per la tipologia di struttura indicata, specificando che il **numero dei posti è pari a** _____
- che i dati riferiti al fabbricato dove si svolgerà l'attività sono i seguenti:

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'

Via/Piazza _____ n. _____

altri dati (es. interno, piano, scala, ecc.)_____

C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune _____ Prov. |__|__|

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Foglio n. _____ Particella/mappale _____ (se presenti) subalterno _____

Sezione_____

- che l'immobile è detenuto a titolo di [ ] Proprietà
  [ ] Affitto
  [ ] Comodato

  con atto di registrazione n. _____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, (**da compilare solo in caso di affitto o di comodato);**

- che la struttura possiede i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione;[16]
- che la struttura rispetta le norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge[17]
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato;

Luogo _____, data _____ _____

firma

16 *art. 22 l.r. 41/2005*

17 *art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[18]

Il **Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[19] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento_____[20]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP a cui è rivolta la presente comunicazione

18 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

19 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

20 Indicazione eventuale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
✓	Progetto del servizio	Sempre obbligatorio
✓	Carta dei servizi	Sempre obbligatorio
✓	Regolamento interno di organizzazione generale e funzionamento	Sempre obbligatorio
✓	Planimetria dei locali	Sempre obbligatorio. La planimetria dovrà essere idonea ad identificare l'articolazione interna dei singoli spazi della struttura dove avrà sede l'attività oggetto della presente richiesta di autorizzazione con l'indicazione della loro destinazione d'uso in conformità al progetto
✓	Tabella dietetica	Sempre obbligatorio

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione

Questo facsimile non costituisce documento valido per la presentazione della pratica al di fuori del servizio telematico di accettazione regionale STAR

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

MODELLO 5 – Variazione
per strutture soggette a comunicazione di avvio attività

(art. 22 LR. 41/2005, D.P.G.R. 2/R/2018)

Sportello SUAP del Comune dove la struttura è ubicata
_____

Il/La sottoscritto/a che svolge, ai sensi del **DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R** (regolamento di attuazione dell'art. 62 L.R.T. 41/2005) attività di accoglienza tramite la struttura:

Denominata _____

come da comunicazione n. _____presentata al Comune in data _____ per n. _____ posti.

COMUNICA
ai sensi del **DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R** (regolamento di attuazione dell'art. 62 L.R.T. 41.2005)

che a carico della struttura di cui sopra, a far data dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| decorrono le seguenti variazioni:

[ ] **Variazione del legale rappresentante del soggetto titolare**

[ ] **modifica della natura giuridica** *(indicare la nuova natura giuridica)*

[ ] **modifica della denominazione della struttura**

(è possibile più di una variazione)

da _____

a _____

[ ] **modifica del soggetto gestore** *(se diverso dal soggetto titolare o legale rappresentante della struttura)*

(se persona fisica)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale/P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a _____ prov. |__|__| Stato_____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza _____

estremi del documento di soggiorno _____ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da _____ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _____ prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

(se persona giuridica)

Denominazione _____

codice fiscale / p. IVA _____

con sede legale in:

Comune _____ Prov. |__|__| Stato _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

PEC _____

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 – sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Solo in caso di variazione del legale rappresentante del soggetto titolare:

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge[21]
- l'invarianza delle dichiarazioni rese al momento del rilascio del titolo abilitativo sul possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e professionali.

Per tutti gli altri tipi di variazione:

- l'invarianza delle dichiarazioni rese al momento del rilascio del titolo abilitativo.

Luogo _____, data _____ _____

firma

21 *art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[22]

Il **Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[23] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento_____[24]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP a cui è rivolta la presente comunicazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti + copia del documento di identità	In caso di variazione in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante tenuti al possesso dei requisiti soggettivi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc.)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
❑	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione

22 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

23 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

24 Indicazione eventuale

Questo facsimile non costituisce documento valido per la presentazione della pratica al di fuori del servizio telematico di accettazione regionale STAR

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

MODELLO 6 - Cessazione

Cessazione attività struttura di accoglienza in possesso
di autorizzazione o soggette a comunicazione di avvio attività

(Artt. 21 e 22 L.R. 41/2005, D.P.G.R. 2/R/2018)

Sportello SUAP del Comune dove la struttura è ubicata

_____

Il/La sottoscritto/a **COMUNICA,** con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, **la cessazione** dell'attività di accoglienza svolta nella struttura denominata _____
avviata con autorizzazione/comunicazione n. _____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| per n. _____ posti.

Luogo _____, data _____ _____
firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[25]

Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di_____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo_____
Indirizzo mail/PEC_____
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[26] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento_____[27]
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

25 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

26 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

27 Indicazione eventuale

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP a cui è rivolta la presente comunicazione

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale

DECRETO 4 maggio 2021, **n. 7339**
certificato il 05-05-2021

Reg. (UE) 2016/2031 e D.LGS. 2/2/2021 n.19 - Servizio Fitosanitario Regionale - aggiornamento per l'anno 2021 delle misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio regionale, di cui al D.M. n. 32442 del 31.5.2000.

IL DIRIGENTE

Visto il REG. (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi;

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

Visto il Reg. (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031;

Visto il D. Lgs n. 19 del 2/2/2021 che stabilisce le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale al REG. (UE) 2016/2031 e al REG. (UE) 2017/625;

Visto l'art. 6 dello stesso D.Lgs n. 19 del 2/2/2021 che definisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

Visto l'art. 55 comma 12 e comma 15 del D.Lgs n. 19 del 2/2/2021, che stabilisce sanzioni amministrative per coloro che non ottemperano agli obblighi stabiliti dalle prescrizioni e dalle misure fitosanitarie impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Visto il D.M. n. 32442 del 31.5.2000, con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato le misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;

Vista la nota tecnica del MIPAAF prot. n. 32285 del 28/11/2001 relativa "all'applicazione delle normative vigenti per il settore vivaistico viticolo", che definisce azioni specifiche da adottare negli appezzamenti di viti madri in presenza di Flavescenza dorata;

Visto il D.lgs n. 16 del 2/2/2021 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del R 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7196 del 20/5/2020, con cui sono state adottate le "Linee guida per la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana per l'Anno 2020", con gli ambiti normativi e le misure adottate dal Servizio Fitosanitario per la lotta alla malattia secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 32442 del 31/5/2000;

Ritenuto necessario aggiornare per l'anno 2021 le suddette le "Linee guida per la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana per l'Anno 2020", in conseguenza dell'attività di monitoraggio della Flavescenza dorata della vite e dell'insetto vettore Scaphoideus titanus effettuata nel 2020 su tutto il territorio regionale;

Considerato che, in seguito al suddetto monitoraggio dell'insetto vettore Scaphoideus titanus è stata accertata la presenza ex-novo dell'insetto vettore di Flavescenza dorata in vigneti ubicati nei Comuni di Sovicille, Mercatale Valdarno, Volterra;

Considerato che, a seguito dei campionamenti eseguiti per il monitoraggio della Flavescenza dorata della vite nell'anno 2020 sono stati individuati i singoli vigneti "zone focolaio" per Flavescenza dorata ubicati nelle Province di Massa Carrara, Grosseto, Lucca, Pistoia, Siena, Arezzo, Pisa e Firenze, cosi come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto;

Visto l'Allegato 1 "Linee guida per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite in Toscana Anno 2021" in cui sono riportati i suddetti risultati del monitoraggio effettuato nel 2020 e sono descritte le misure adottate dal Servizio Fitosanitario Regionale per l'anno 2021 che devono essere rispettate dai vivaisti viticoli, nei campi di piante madri marze e portinnesti e nei barbatellai, nonché dalle aziende viticole situate nel territorio regionale;

Ritenuto quindi opportuno approvare le "Linee guida per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite in Toscana Anno 2021", riportate nell'Allegato 1 al presente atto;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1 "Linee guida per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite in Toscana Anno 2021", come parte integrante del presente decreto per le motivazioni espresse in narrativa;

2. di rimandare, per quanto non previsto dal presente

decreto, al D.M. n. 32442 del 31.5.2000, al Reg. (UE) 2016/2031, al Reg. (UE) 2019/2072 e al D.Lgs. n. 19 del 2/2/2021;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Drosera

SEGUE ALLEGATO

Allegato 1

REGIONE TOSCANA

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Linee guida per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite in Toscana anno 2021

(D.M. 31/5/2000)

Sommario

Indice generale

1 Scopo e campo di applicazione
2 Riferimenti normativi
3 Ambito di applicazione
4 “Zona Focolaio” e “Zona di Insediamento”
  4.1 "Zona Focolaio"
  4.2 “Zona di Insediamento"
5 Attività di monitoraggio
  5.1 Flavescenza dorata (FD)
  5.2 *Scaphoideus titanus*, vettore dei fitoplasmi della Flavescenza dorata
    5.2.1 Procedure per il monitoraggio di *S. titanus* in Toscana
6 Misure adottate dal Servizio Fitosanitario della Regione Toscana
  6.1 Misure generali
  6.2 Misure per le aziende viticole ricadenti nei Comuni elencati nell'Allegato C: elenco dei Comuni dove è stato rinvenuto il vettore *S. titanus*
  6.3 Misure per appezzamenti viticoli riconosciuti come "Zone Focolaio"
  6.4 Misure per i vivaisti viticoli che producono sul territorio regionale materiale di moltiplicazione della vite e barbatelle, ai sensi del D.lgs 02/02/2021 n.16
7 Misure di lotta contro *S. titanus*
  7.1 Misure agronomiche e colturali
  7.2 Interventi insetticidi
  7.3 Precauzioni per la salvaguardia delle api e degli altri pronubi
8 Sanzioni amministrative
Allegato A Numero di appezzamenti viticoli destinati alla produzione di uva o alla produzione di materiale di moltiplicazione viticolo riconosciuti “Zona Focolaio” nel 2021, suddivisi per Provincia e Comune
Allegato B Scheda di segnalazione di piante con sintomi sospetti di Flavescenza dorata o di altri sintomi di Giallumi della vite
Allegato C Comuni toscani nei quali è stata riscontrata la presenza di *S. titanus*
Allegato D Scheda di monitoraggio di *S. titanus*
Allegato E Sostanze attive ammesse per i trattamenti contro *S. titanus*
Allegato F Sintesi delle procedure per il monitoraggio di *S. titanus* in Toscana
Allegato G Principali sintomi di Giallumi della vite (Flavescenza dorata, Legno nero)

1 Scopo e campo di applicazione

Il documento definisce le linee guida per la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata (di seguito denominata FD) nel 2021 per le aziende agricole e per i vivaisti viticoli che operano nel territorio della Regione Toscana.
Le linee guida recepiscono quanto previsto dal D.M. 31.5.2000*: "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite".* Inoltre, rispettano la normativa europea vigente in materia che, in particolare con il Reg. (UE) 2019/2072, all'Allegato II, ha riconosciuto la FD come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.
Il documento, predisposto tenendo conto della situazione riscontrata in Toscana fino al 2020 e delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, ha l'obiettivo di limitare la diffusione della malattia, anche attraverso tecniche di lotta obbligatoria contro il suo principale insetto vettore, il cicadellide *Scaphoideus titanus* (di seguito indicato come *S. titanus)*.
Esso potrà essere aggiornato sia in base alla eventuale evoluzione delle conoscenze e delle modalità di lotta e contenimento, sia alla introduzione di nuove normative fitosanitarie a livello europeo o nazionale.
Il testo riporta in sintesi l'attuale diffusione della malattia e del suo principale insetto vettore ed in dettaglio indica le misure adottate dal Servizio Fitosanitario della Regione Toscana (di seguito indicato come SFR) che le aziende agricole e i vivaisti viticoli devono osservare per l'attività di monitoraggio, lotta alla malattia e controllo di *S. titanus*.

2 Riferimenti normativi

Il documento è stato elaborato sulla base dei seguenti atti emessi a livello europeo, nazionale e regionale:
- Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 "relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante";
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 "che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031" - Allegato II Parte B;
- D.M. 31/5/2000 - Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;
-D.lgs 2/2/2021 n.19 – Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art.11 della legge 4 ottobre 2019 n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/625;
- D.lgs 2/2/2021 n.16 – Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'art.11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/625;
- D.D n.7196 del 20 maggio 2020 "D.lgs. n. 214/05 – Servizio Fitosanitario Regione Toscana Aggiornamento per l'anno 2020 delle misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio regionale di cui al D.M. n. 32442 del 31.5.2000".

3 Ambito di applicazione

Le linee guida per la lotta obbligatoria alla FD della vite in Toscana interessano tutte le superfici vitate per la produzione di uva e/o di materiale di propagazione, quindi sono disposizioni valide per l'anno 2021 destinate ai produttori viticoli ed ai vivaisti viticoli che operano in Toscana.

4 "Zona Focolaio" e "Zona di Insediamento"

4.1 "Zona Focolaio"

È riconosciuta "Zona Focolaio" ogni superficie vitata priva di discontinuità, in cui sia stata accertata ufficialmente la presenza di FD e per la quale si possa ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia.
La "Zona Focolaio" è identificata, sia per i vigneti destinati alla produzione di uva, che per quelli destinati alla produzione e al prelievo di materiale di moltiplicazione (vivai viticoli) con il numero di matricola del vigneto nello schedario viticolo regionale presente sul sistema ARTEA.
In Toscana l'elenco degli appezzamenti vitati riconosciuti come "Zona Focolaio" nel 2021 suddivisi per Provincia e Comune è riportato nell'Allegato A.
"Zona Focolaio" è SOLO il singolo vigneto o l'insieme dei vigneti ubicati nel Comune e contraddistinti dalla "matricola" o dalle coordinate GPS del punto di prelievo del campione risultato positivo a Flavescenza dorata

4.2 "Zona di Insediamento"

Si definisce "Zona di Insediamento" l'area riconosciuta dal SFR in cui è stata comprovata la presenza di FD e del suo vettore *S. titanus* e la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile una sua eventuale eradicazione.
In Toscana non sono state riconosciute "Zone di Insediamento".

5 Attività di monitoraggio

5.1 Flavescenza dorata (FD)

La FD è molto pericolosa per la viticoltura e il suo recente inquadramento nella normativa europea come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione ne è la testimonianza, ed è quindi fondamentale per ogni viticoltore operare un attento monitoraggio dei vigneti per individuare eventuali piante con sintomi sospetti.
Tale attività è obbligatoria se il vigneto è stato riconosciuto "Zona focolaio".
La segnalazione di piante sintomatiche deve essere fatta al SFR tramite e-mail utilizzando il modulo riportato **nell'Allegato B**. Con lo stesso Allegato B possono essere segnalate piante sintomatiche presenti in qualsiasi altro vigneto situato nel territorio regionale. A queste segnalazioni seguirà il prelievo di campioni dalle piante sospette per l'analisi di laboratorio al fine di verificare l'eventuale presenza di FD.

5.2 *Scaphoideus titanus*, vettore dei fitoplasmi della Flavescenza dorata

S. titanus è il principale e più importante insetto vettore responsabile della diffusione della malattia nel vigneto e per questo è fondamentale individuarne l'eventuale presenza per attuare le appropriate strategie di lotta.
Fino al 2020 il cicadellide è stato rinvenuto in vigneti situati nel territorio dei Comuni elencati **nell'Allegato C**.
È interesse di tutte le aziende viticole della regione effettuare il monitoraggio, al fine di verificare una eventuale presenza del vettore.

5.2.1 Procedure per il monitoraggio di *S. titanus* in Toscana

Il monitoraggio degli adulti di *S. titanus* va effettuato in ogni **vigneto aziendale, inteso come superficie vitata priva di discontinuità**, mediante l'esposizione di trappole cromotropiche gialle collate su entrambe le facce di circa 25 x 30 cm, da posizionare all'altezza della vegetazione prevalente:

- a) nei vigneti allevati a spalliera: poco sopra i grappoli, circa tra il primo e il secondo filo di sostegno della vegetazione;

- b) nei campi di piante madri portainnesto: nella zona dei sarmenti;
- c) nei barbatellai: all'altezza del punto di innesto.

Per una corretta esplorazione del vigneto è necessario una sua suddivisione in aree omogenee in termini di giacitura, esposizione, vitigno, sesto d'impianto, forma d'allevamento, ecc.. In ciascuna area omogenea per il monitoraggio degli adulti del cicadellide è altresì necessario utilizzare almeno 2 trappole cromotropiche distanti fra loro almeno 70 metri con l'avvertenza di privilegiare le zone più fresche per la scelta del posizionamento.
I filari in cui vengono messe le trappole devono essere contrassegnati in testata con un segnale ben visibile anche da lontano e non confondibile, in modo da poter individuare facilmente, al momento del recupero, il punto in cui sono state collocate.
Il periodo di esposizione è quello di più alta presenza degli adulti, che in Toscana va in genere dall'inizio della terza decade di luglio fino a metà settembre (e per il quale è bene tenere conto delle indicazioni fornite dal bollettino redatto dal SFR sul proprio sito web). Le trappole devono essere sostituite ogni 15-20 giorni affinché non perdano la loro efficacia. Sono raccomandati almeno 2 turni di esposizione.
E' necessario togliere le trappole dal campo quando la vegetazione è asciutta e quindi non subito dopo eventuali piogge. Al ritiro dal campo le trappole devono essere avvolte e tenute separate con cellofan o pellicola trasparente ben distesa su entrambi i lati, in modo da consentire anche per trasparenza un preliminare riconoscimento degli insetti.
Le trappole devono essere conservate in luogo fresco, ma asciutto. Il mancato rispetto di queste indicazioni può provocare il deterioramento degli esemplari catturati rendendoli irriconoscibili.
In un angolo della trappola, sulla pellicola che l'avvolge e la separa dalle altre, inserire un'etichetta con indicato il nome del Comune, azienda, vigneto, data di inizio e termine di esposizione in campo.
Le trappole devono essere esaminate da un tecnico esperto oppure in alternativa devono essere recapitate al SFR (Via A. Manzoni n.16, Villa Poggi, 50121- Firenze) **entro il 30 settembre 2021,** che provvederà direttamente all'esame delle stesse.
Le **trappole** di ciascun vigneto devono essere **accompagnate dalla scheda di monitoraggio riportata nell'Allegato D**, sia nel caso che vengano esaminate da un tecnico esperto e rimangano in azienda, sia che vengano recapitate al SFR.
Nella scheda di monitoraggio deve essere riportato il risultato del controllo nel caso che questo sia stato fatto da un tecnico esperto **e la scheda deve essere conservata in azienda insieme alle trappole fino al 31 maggio 2022.**
Inoltre, quando il controllo della trappola è fatto da un tecnico esperto, **entro il 30 settembre 2021** una copia della scheda di monitoraggio con il risultato del rilievo deve essere spedita al SFR o inviata per e.mail a : piero.braccini@regione.toscana.it
Le trappole recapitate al SFR insieme alla scheda di monitoraggio **(ricordarsi di indicare numero di telefono e indirizzo e-mail)** saranno esaminate e **le aziende saranno informate entro il 30 aprile 2022,** solo se è stata rilevata la presenza di *S. titanus*.
Vedi anche **Allegato F** – Sintesi delle procedure per il monitoraggio di *S. titanus* in Toscana

6 Misure adottate dal Servizio Fitosanitario della Regione Toscana

6.1 Misure generali

a. Nei vigneti dove sia stata rilevata la presenza di adulti di *S titanus* nell'annata precedente o dove entro il 20 luglio dell'anno in corso vengano riscontrate forme giovanili e/o di adulti dell'insetto, si deve eseguire almeno un trattamento secondo le indicazioni riportate **al punto 7 e nell'Allegato E.** Il trattamento deve continuare negli anni successivi fino a quando attraverso il monitoraggio non si rilevi più la presenza del vettore.
b. Chiunque ne sia a conoscenza, deve comunicare al SFR:

- gli esiti delle analisi di laboratorio effettuate in proprio su campioni di viti prelevati nel territorio regionale della Toscana e risultati positivi alla FD, completi dei dati identificativi del vigneto (Provincia, Comune, foglio e particelle catastali) e delle piante campionate nel vigneto (localizzazione GPS, filare, numero pianta nel filare);
- la presenza del vettore *S. titanus* nei vigneti ubicati nel territorio regionale ed i dati identificativi dei vigneti stessi (azienda, vigneto, Comune, foglio e particelle catastali).

c. Nei vigneti situati **nei Comuni non inclusi nell'Allegato C** non è obbligatorio il trattamento contro *S.titanus*, ma è solo *fortemente consigliato il monitoraggio*.

6.2 Misure per le aziende viticole ricadenti nei Comuni elencati nell'Allegato C: elenco dei Comuni dove è stato rinvenuto *S. titanus*

a. Effettuare il monitoraggio del vettore *S. titanus*, seguendo le procedure indicate al precedente **punto 5.2.1**;
b. qualora in tali vigneti venga effettuato almeno un intervento per altri motivi, ma realizzato nei tempi e nei modi da essere efficace anche nei confronti di *S. titanus*, come indicato al **punto 7 e nell'Allegato E**, tale monitoraggio non è obbligatorio, ma consigliato;
c. quando con il monitoraggio annuale viene rilevata la presenza del vettore si deve comunque provvedere al trattamento nell'annata successiva, secondo le indicazioni del **punto 7 e dell'Allegato E.** Al trattamento deve seguire il monitoraggio del vettore. In caso di ritrovamento dell'insetto l'intervento e il monitoraggio vanno ripetuti l'anno successivo;
d. monitorare gli appezzamenti per verificare l'eventuale presenza di piante sintomatiche. Entro il 15 ottobre di ogni anno deve essere segnalato con e-mail al SFR il rinvenimento di eventuali piante sintomatiche utilizzando **l'Allegato B**, al fine di permettere il campionamento e l'esame diagnostico di laboratorio.

6.3 Misure per appezzamenti viticoli riconosciuti come "Zone Focolaio"

a. 1) Nelle aziende a **conduzione integrata** effettuare almeno **1 trattamento secondo le indicazioni del punto 7 utilizzando le molecole ammesse in integrato, indicate nell'Allegato E.**
   2) In aziende viticole a **conduzione biologica** effettuare almeno **2 trattamenti secondo le indicazioni del punto 7 utilizzando le molecole ammesse in biologico riportate nell'Allegato E di cui almeno 1 intervento deve essere fatto con Piretrine + Olio Minerale.**
   Ai fini dell'epoca più opportuna per il trattamento gli operatori devono osservare le indicazioni fornite dal bollettino redatto dal SFR e pubblicato sul sito web;
b. Effettuare il monitoraggio del vettore *S. titanus*, seguendo le procedure indicate al precedente **punto 5.2.1**;
c. Estirpazione immediata delle piante affette da FD tutte le volte che le analisi diagnostiche di laboratorio del SFR ne abbiano confermato la presenza, anche in vigneti non riconosciuti "Zone Focolaio", fatto salvo quanto disposto in materia di procedure per l'estirpazione ed il reimpianto di superfici vitate dalla Legge Regionale n. 9 del 16 marzo 2009 e successivo Regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. n. 52/r del 7 settembre 2009;
d. Ogni pianta con sintomi sospetti di FD deve essere immediatamente estirpata senza necessità di analisi di conferma, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 32442 del 31.05.2000, precisando che il provvedimento si applica anche ai vigneti abbandonati fatto salvo quanto disposto in materia di procedure per l'estirpazione ed il reimpianto di superfici vitate dalla Legge Regionale n. 9 del 16 marzo 2009 e successivo Regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. n. 52/r del 7 settembre 2009;

e. Comunicare al SFR la presenza di piante sintomatiche utilizzando **l'Allegato B** prima di provvedere alla loro estirpazione, fatto salvo quanto disposto in materia di procedure per l'estirpazione ed il reimpianto di superfici vitate dalla Legge Regionale n. 9 del 16 marzo 2009 e successivo Regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. n. 52/r del 7 settembre 2009;
f. Qualora ciò fosse consigliato da specifiche valutazioni di ordine epidemiologico, il SFR potrà adottare ulteriori e più restrittive misure fitosanitarie al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, quali l'estirpazione dell'intero appezzamento infetto o l'esclusione della possibilità di prelievo di materiale di moltiplicazione dall'intero centro aziendale, fino al divieto di svolgere attività vivaistica.

6.4 Misure per i vivaisti viticoli che producono sul territorio regionale materiale di moltiplicazione della vite e barbatelle, ai sensi del D.lgs 02/02/2021 n.16

a. Nei vigneti di piante madri per marze, di piante madri per portainnesto e nei barbatellai devono essere effettuati:
   1) in vigneti a **conduzione integrata** almeno **2 trattamenti,** di cui il primo o i primi contro le forme giovanili dell'insetto, e l'ultimo alla comparsa dei primi adulti, posizionato a distanza di circa 15-20 giorni dal precedente. Devono essere **seguite le indicazioni riportate al punto 7 e utilizzate solo le molecole ammesse in integrato e riportate dell'Allegato E;**
   2) in vigneti a conduzione biologica almeno **3 trattamenti** secondo le indicazioni riportate al punto 7 utilizzando **le molecole ammesse in biologico riportate nell'Allegato E di cui almeno 1 intervento deve essere eseguito con Piretrine + Olio Minerale.**

   Ai fini dell'epoca più opportuna per il trattamento, gli operatori devono osservare le indicazioni fornite dal bollettino redatto dal SFR e pubblicato sul sito web.
   Il vivaista viticolo deve consegnare al SFR copia del registro dei trattamenti in cui sono evidenziati e dettagliati chiaramente i formulati, le molecole utilizzate, le date dei trattamenti.
   In caso da parte del vivaista di mancata consegna del suddetto registro, di assenza o parziale esecuzione degli interventi o di fornitura al SFR di incompleta documentazione relativa agli stessi trattamenti fitosanitari, il/i rigo/righi corrispondenti agli impianti di piante madri interessati saranno sospesi dal prelievo di materiale di moltiplicazione nella prossima campagna vivaistica.
b. Vietare per 2 anni consecutivi il prelievo dei materiali di moltiplicazione della vite negli appezzamenti di piante madri marze o portainnesto, contraddistinti dalla presenza di piante di vite della stessa varietà, clone, anno di impianto, ubicate anche su filari diversi ma contigui e adiacenti, e riferiti a specifico "rigo" della denuncia di produzione, presentata ai sensi del DLG. 2 febbraio 2021 n. 16, in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di FD;
c. Effettuare il monitoraggio del vettore *S. titanus*, seguendo le procedure indicate al precedente **punto 5.2.1**;
d. Monitorare gli appezzamenti per verificare l'eventuale presenza di piante sintomatiche;
e. Entro il 15 ottobre di ogni anno deve essere segnalato con e-mail al SFR il rinvenimento di eventuali piante sintomatiche utilizzando **l'Allegato B**, al fine di effettuare il campionamento e l'esame diagnostico di laboratorio.

7 Misure di lotta contro *S. titanus*

7.1 Misure agronomiche e colturali

a. eliminazione del legno di potatura, in particolare quello di due o più anni, per la distruzione delle eventuali uova svernanti della cicalina;

b. per tutto il periodo di schiusura delle uova (maggio-giugno-inizio luglio), rimozione precoce dei polloni e dei getti basali della vite (spollonatura) dove albergano di preferenza le forme giovanili;
c. evitare la presenza di piante erbacee troppo sviluppate alla base dei ceppi di vite.

7.2 Interventi insetticidi

Ai fini della determinazione dell'epoca più opportuna per il trattamento, gli operatori devono seguire le indicazioni fornite dal bollettino settimanale del SFR sul sito web.
Possono essere utilizzate solo le molecole riportate nell'Allegato E.

Alcuni criteri operativi:
a. non trattare con insetticidi nel periodo di fioritura della vite;
b. prima del trattamento effettuare lo sfalcio delle erbe in fiore eventualmente presenti nel vigneto per poi lasciarle appassire o asportarle;
c. utilizzare volumi di acqua non inferiori ai 4 hl/ha e pressioni di distribuzione adeguate in modo da garantire una buona bagnatura soprattutto della fascia medio-bassa della vegetazione, compresi polloni e pagine inferiori delle foglie;
d. trattare tutti i filari da entrambi i lati;
e. evitare fenomeni di deriva e non trattare in presenza di vento consistente.

Nelle aziende biologiche considerare quanto segue:
a. il piretro naturale è l'insetticida utilizzabile in agricoltura biologica più efficace contro *S. titanus*;
b. con questo prodotto è preferibile trattare nel tardo pomeriggio o comunque nelle ore meno calde e meno luminose della giornata;
c. utilizzare volumi di acqua elevati (non inferiore ai 6 hl/ha) in modo da assicurare una copertura il più possibile completa della vegetazione in quanto la sostanza attiva non è endoterapica ed è poco persistente;
d. utilizzare acque non alcaline o acidificarle con acido citrico (15 gr/hl per diminuire il pH di un grado) o aceto (200 cc/hl per diminuire il pH di un grado) in modo da portare il relativo pH a valori inferiori a 7;
e. non impiegare piretro naturale in miscela con prodotti rameici a reazione alcalina (poltiglia bordolese). L'aggiunta di olio bianco ne aumenta l'efficacia.

7.3 Precauzioni per la salvaguardia delle api e degli altri pronubi

Gli insetti impollinatori, come le api, i bombi e gli altri pronubi selvatici, sono importantissimi per la tutela dell'ecosistema, della biodiversità e la valorizzazione delle produzioni agricole.
Al fine di salvaguardare questi utili insetti dalle frequenti e massicce morie causate da un uso non oculato dei prodotti fitosanitari, si ricorda e si raccomanda agli operatori agricoli di osservare attentamente alcune regole fondamentali nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari:
a. non trattare nel periodo di fioritura della vite con prodotti ad azione insetticida, accertandosi che tutte le varietà presenti nel vigneto abbiano interamente concluso tale fase fenologica;
b. se presenti nel vigneto piante erbacee coltivate o spontanee in fase di fioritura prima del trattamento, avere cura di sfalciarle e lasciarle appassire o asportarle;
c. impiegare prodotti fitosanitari alle dosi indicate in etichetta ponendo attenzione affinché i getti vadano a bersaglio sulla fascia vegetazionale allo scopo di ridurre gli effetti della deriva;
d. evitare di trattare in condizioni di vento consistente allo scopo di ridurre i rischi che le sostanze tossiche arrivino alle erbe in fiore eventualmente presenti nelle aree circostanti il vigneto;

e. effettuare il trattamento nei momenti della giornata in cui le api non sono a bottinare: preferibilmente la sera o eventualmente molto presto la mattina; escludere le ore più calde della giornata;
f. preferire l'utilizzo dei prodotti con bassa persistenza nell'ambiente;
g. scegliere prodotti fitosanitari che in etichetta sono indicati come rispettosi degli insetti pronubi.

8. Sanzioni amministrative

Nel caso di non ottemperanza a quanto prescritto nelle Linee guida in oggetto o alle misure di prescrizione ufficiale emesse dal SFR, l'operatore professionale (viticoltore/vivaista viticolo) potrà incorrere, salvo che il fatto costituisca reato, nelle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia (Art. 33 del D.lgs n.16 del 2 febbraio 2021, Art. 55 del D.lgs n.19 del 2 febbraio 2021).

ALLEGATO A

APPEZZAMENTI VITICOLI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI UVA O ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE VITICOLO RICONOSCIUTI COME "ZONA FOCOLAIO" SULLA BASE DELLE ANALISI 2020, SUDDIVISI PER PROVINCIA E COMUNE

Provincia	Comune	"Zone Focolaio" Numeri "Matricola" vigneti	"Zone Focolaio" Coordinate GPS dei vigneti
Arezzo	Bucine	4182990; 2095330	
	Laterina Pergine Vald.no	3369788	
	Montevarchi	2569828	
Firenze	Pontassieve	2570894	
Grosseto	Massa Marittima	4101054	
Lucca	Porcari		Lat. 43,8122461110388; Long. 10,6228461109279
	Bagni di Lucca		Lat.44,0099649999977; Long. 10,5544383333237
	Bagni di Lucca		Lat. 44,0098805555462; Long. 10,5556322221878
	Borgo a Mozzano		Lat. 43,9774777777777; Long. 10,5559066666681
	Borgo a Mozzano		Lat. 43,9779216666667; Long. 10,555655
	Borgo a Mozzano		Lat. 43,9776943333241; Long. 10,5560803333412
	Borgo a Mozzano		Lat. 43,98024; Long. 10,56224
	Borgo a Mozzano		Lat. 43,9800856249981; Long. 10,5626956249972
	Capannori		Lat. 43,8856764949807; Long. 10,6140790499853
	Capannori	1701697; 1702016	
	Altopascio	2751476; 2749011	
	Montecarlo	3083134; 2903310	
Massa Carrara	Aulla		Lat. 44,2376765036604; Long. 10,014390461196
	Aulla	5495187	
	Fosdinovo	1567634	
	Licciana Nardi	4258132	
	Casola in Lunigiana		Lat. 44,2118122875952; Long. 10,1829922568559
	Carrara	4302635	
	Fivizzano	1568457; 4313347	
	Mulazzo	4074856	
Pisa	Vecchiano	4102778	
	Vecchiano		Lat. 43,7876139767435; Long. 10,4093173146467
Pistoia	Serravalle Pistoiese	1552721	
	Larciano	4108195; 4108160	
Siena	CastelNuovo Berardenga	2693458; 2693205	
	Gaiole in Chianti	2893356; 2590171; 2806425; 2804781; 2804780; 2864695; 2864695;	
	TOTALE	44	

"Zona Focolaio" è SOLO il singolo vigneto o l'insieme dei vigneti ubicati nel Comune e contraddistinti dalla "matricola" o dalle coordinate GPS del punto di prelievo del campione risultato positivo a Flavescenza dorata

Regione Toscana – Servizio Fitosanitario Regionale - Linee guida per la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana -

ALLEGATO B

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI PIANTE CON SINTOMI SOSPETTI DI FLAVESCENZA DORATA O ALTRI GIALLUMI DELLA VITE

Inviare con e-mail al Servizio Fitosanitario Regione Toscana:
piero.braccini@regione.toscana.it

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a _____ residente nel Comune di_____via _____

in qualità di conduttore/proprietario dell' Azienda Agricola _____ _____

con sede in provincia di_____ nel Comune di _____

frazione/via_____ tel._____ cellulare _____indirizzo e-mail _____ con riferimento al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. _____del _____ D.lgs. del 2 febbraio 2021 n. 19 Regione Toscana - Aggiornamento per l'anno 2021 delle misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio regionale di cui al DM n.32442 del 31.5.2000 sotto la propria personale responsabilità,

COMUNICA

che nei vigneti dell'azienda di cui sopra, sono state individuate piante di vite con sintomi sospetti di Flavescenza dorata, come di seguito indicato ([1]):

Comune	Foglio	Numero matricola vigneto	Vitigno	Anno di impianto	Piante sparse colpite n.	S.A.U.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza dell'obbligo di estirpazione, nei vigneti riconosciuti "Zona focolaio", delle piante di vite con sintomi riferibili a Flavescenza dorata, così come prescritto dal comma 1 art. 4 del D.M. 32442 del 31/05/2000.

DATA FIRMA

_____ _____

[1] Per i dati da inserire in tabella fare riferimento alle risultanze dello schedario viticolo

ALLEGATO C

COMUNI TOSCANI NEI QUALI È' STATA ACCERTATA LA PRESENZA DI *SCAPHOIDEUS TITANUS*

Provincia di Arezzo, Comuni di: Arezzo, Bucine, Cortona, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Marciano della Chiana, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Castiglion Fibocchi, Monte San Savino, Cortona, Civitella in Val di Chiana, Castiglion Fiorentino, Mercatale Valdarno;

Provincia di Firenze, Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Greve in Chianti, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Vinci, Castelfiorentino, Figline e Incisa Valdarno, Gambassi, Rignano sull'Arno, Impruneta, Montaione, Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa, Dicomano, Rufina, Reggello;

Provincia di Lucca, Comuni di : Altopascio, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Piazza al Serchio, Seravezza, Pietrasanta, Viareggio, Gallicano, Molazzana, Barga, Fosciandora, Coreglia Antelminelli, Porcari, Pescaglia, Bagni di Lucca, Pieve Fosciana, Camaiore, Castiglione Garfagnana ; (in provincia di Lucca fra tutte le aree viticole solo in quelle dei comuni di Villa Colemandina e San Romano in Garfagnana non è stata rilevata la presenza di *Scaphoideus titanus)* .

Provincia di Pisa, Comuni di: Bientina, Calcinaia, Fauglia, Crespina Lorenzana, Peccioli, San Giuliano Terme, Terricciola, Vicopisano, Capannoli, Pontedera, Ponsacco, Calci, Palaia, Vecchiano, Casciana Terme-Lari, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Lajatico, Volterra;

Provincia di Pistoia, Comuni di: Massa e Cozzile, Pescia, Lamporecchio, Larciano, Monsummano T., Quarrata, Buggiano, Uzzano, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Chiesina Uzzanese (in provincia di Pistoia, fra tutte le aree viticole, solo in quelle dei Comuni di Montale e Pieve a Nievole non è stata rilevata la presenza di *Scaphoideus titanus)*;

Provincia di Prato, Comuni di: Carmignano, Prato;

Provincia di Massa Carrara, Comuni di: Aulla, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana (in tutti i Comuni con aree viticole della Provincia di Massa-Carrara è stata rilevata la presenza di *Scaphoideus titanus*.)

Provincia di Siena, Comuni di: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, San Gimignano, Siena, Buonconvento, Rapolano Terme, Monteroni d'Arbia, Trequanda, Sovicille.

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione generale
Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale

ALLEGATO D

SCHEDA DI MONITORAGGIO DI *SCAPHOIDEUS TITANUS*

(Decreto dirigenziale del Servizio Fitosanitario Regionale n._____del_____)

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA *(OBBLIGATORI)*

NOMINATIVO E TITOLARE : _____

Indirizzo: _____**tel./cell**_____ _____

Località: _____**Comune:**_____**Prov. (Sigla):**_____

Indirizzo e-mail:_____

Referente _____**Tel./cell/E-mail**_____

DATI RELATIVI AL VIGNETO MONITORATO **(minimo 2 trappole per vigneto) *Dati obbligatori**

LOCALITA'*		**COMUNE***	
PROV. (Sigla)*	**Coordinate GPS**		
Superficie ha*	**anno di impianto***	**Foglio**	**Particella**
Varietà prevalenti*			

DATI RELATIVI AL

I° turno: n° cartelle esposte :	dal giorno	al giorno
presenza di esemplari di *Scaphoideus titanus*	**SI N°**	NO

II° turno: n° cartelle esposte :	dal giorno	al giorno
presenza di esemplari di *Scaphoideus titanus*	**SI N°**	NO

TECNICO ESPERTO CHE HA CONTROLLATO LE CARTELLE: **(Dati obbligatori in caso di controllo)**

Nome e cognome _____

Tel./cell./E-mail _____

Luogo e Data_____Firma _____

Le trappole cromotropiche, accompagnate da scheda di monitoraggio completa dei dati richiesti, possono essere inviate per posta o recapitate direttamente al Servizio Fitosanitario regionale della Toscana, sede regionale, Via A. Manzoni n. 16, 50121 Villa Poggi Firenze, per la lettura gratuita. Il risultato d ella lettura sarà comunicato all' Azienda, entro il 30 aprile dell 'anno successivo soltanto in caso di ritrovamento del vettore *S. titanus*.

ALLEGATO E

Sostanze attive ammesse per i trattamenti contro *Scaphoideus titanus*

Per l'epoca di intervento più idonea si raccomanda anche di consultare i Bollettini settimanali di Difesa Integrata della Regione Toscana

SOSTANZA ATTIVE (GRUPPO CHIMICO)	AMMESSE in BIOLOGICO o in INTEGRATO	EPOCA D'IMPIEGO
ACETAMIPRID (Neonicotinoide) (Azione neurotossica)	AMMESSA IN INTEGRATO	In corrispondenza della massima presenza di forme giovanili di seconda-terza età ed entro la comparsa dei primissimi adulti. Indicativamente tra la seconda decade di giugno e la prima decade di luglio
FLUPYRADIFURONE (Butenolide) (Azione neurotossica)	AMMESSA IN INTEGRATO	In corrispondenza della massima presenza di forme giovanili di seconda-terza età ed entro la comparsa dei primissimi adulti. Indicativamente tra la seconda decade di giugno e la prima decade di luglio
ETOFENPROX – ACRINATRINA - LAMBDA-CIALOTRINA – CIPERMETRINA – DELTAMETRINA - TAU-FLUVALINATE – ESFENVALERATE (Piretroidi) (Azione neurotossica)	AMMESSE IN INTEGRATO	In corrispondenza della massima presenza di forme giovanili di seconda-terza età ed entro la comparsa dei primissimi adulti. Indicativamente tra la seconda decade di giugno e la prima decade di luglio
PIRETRINE + OLIO MINERALE PARAFFINICO (Piretrine: derivati del piretro; Olio minerale: derivato del petrolio) (Azione neurotossica da parte delle Piretrine e caustica-asfissiante da parte degli olii)	**AMMESSA** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali polloni

Regione Toscana – Servizio Fitosanitario Regionale - Linee guida per la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana -

SOSTANZA ATTIVE (GRUPPO CHIMICO)	AMMESSE in BIOLOGICO o in INTEGRATO	EPOCA D'IMPIEGO
AZADIRACTINA (Derivata da *Azadirachta indica*) (Azione inibitoria dello sviluppo e riproduzione)	**AMMESSA** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali polloni
OLIO DI ARANCIO (Derivato da arancio dolce) (Azione disidratante del tegumento)	**AMMESSA** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali polloni
Beauveria bassiana (Fungo entomopatogeno) (Azione specifica entomopatogena)	**AMMESSA** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali polloni
SALI DI POTASSIO DEGLI ACIDI GRASSI (Azione disidratante del tegumento)	**AMMESSI** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali polloni

ALLEGATO F

Sintesi delle procedure per il monitoraggio di *S. titanus* in Toscana

Area di monitoraggio
Vigneto aziendale, inteso come superficie vitata priva di discontinuità. Al fine di una corretta esplorazione è necessario suddividere il vigneto in aree omogenee in termini di giacitura, esposizione, vitigno, sesto d'impianto, forma d'allevamento, ecc...

Strumenti per monitoraggio
Trappole cromotropiche gialle collate su entrambe le facce, di circa 25 x 30 cm

Collocamento in vigneto.
In ciascuna area omogenea devono essere collocate almeno 2 trappole cromotropiche distanti fra loro almeno 70 metri avendo l'avvertenza di privilegiare le zone più fresche per il loro collocamento.
Le trappole devono essere posizionate all'altezza della vegetazione prevalente:
- a) nei vigneti allevati a spalliera: poco sopra i grappoli, circa tra il primo e il secondo filo di sostegno della vegetazione;
- b) nei campi di piante madri portainnesto: nella zona dei sarmenti;
- c) nei barbatellai: all'altezza del punto di innesto.

I filari in cui vengono messe le trappole devono essere contrassegnati in testata per individuarli facilmente

Periodo di esposizione
Dall'inizio della terza decade di luglio alla metà settembre. Le trappole devono essere ASSOLUTAMENTE sostituite ogni 15-20 giorni affinché non perdano la loro efficacia. Sono raccomandati almeno 2 turni di esposizione.

Ritiro delle trappole
Togliere le trappole con vegetazione asciutta e quindi non subito dopo eventuali piogge. Le trappole devono essere avvolte e tenute separate con cellofan o pellicola trasparente ben distesa su entrambi i lati, in modo da consentire anche per trasparenza un preliminare riconoscimento degli insetti.

Dati identificativi delle trappole
In un angolo della trappola sulla pellicola inserire un'etichetta con indicato il nome del Comune, azienda, vigneto, data di inizio e termine di esposizione in campo.

Conservazione delle trappole
Le trappole devono essere conservate in luogo fresco, ma asciutto. Il mancato rispetto di queste indicazioni può provocare il deterioramento degli esemplari catturati rendendoli irriconoscibili.

Riconoscimento di *S. titanus* sulle trappole
Deve essere effettuato da un tecnico esperto oppure in alternativa **le trappole devono essere recapitate al SFR (Via A. Manzoni n.16, Villa Poggi, 50121- Firenze) insieme alla scheda di monitoraggio entro il 30 settembre 2021.** Il SFR provvederà direttamente all'esame delle stesse.

Scheda di monitoraggio
Le **trappole** devono essere **accompagnate dalla scheda di monitoraggio riportata nell'Allegato D**, sia nel caso vengano esaminate da un tecnico esperto e rimangano in azienda, sia che vengano recapitate al SFR.
Nella **scheda di monitoraggio** deve essere riportato il risultato del controllo nel caso che questo sia stato fatto da un tecnico esperto e **la scheda deve essere conservata in azienda insieme alle trappole fino al 31 maggio 2022.**
Se il controllo della trappola è fatto da un tecnico esperto, **entro il 30 settembre 2021** una copia della scheda di monitoraggio con il risultato del rilievo deve essere spedita al SFR o inviata per e.mail a : piero.braccini@regione.toscana.it
Le aziende saranno informate entro il 30 aprile 2022 solo se è stata rilevata la presenza di *S. titanus*.

ALLEGATO G

Principali sintomi di Giallumi della vite (Flavescenza dorata e Legno nero)

La certezza che la pianta è colpita da Flavescenza dorata si ha solo con l'esame diagnostico molecolare di laboratorio in quanto **i sintomi rilevabili in campo non consentono di distinguere questa malattia dal Legno nero.**
Per questo **è di fondamentale importanza:**
a) da parte del viticoltore il riconoscimento dei sintomi generici dei giallumi della vite in campo e la segnalazione della presenza degli stessi al SFR;
b) da parte del SFR il prelievo dei campioni e l'analisi molecolare in laboratorio.

Sintomi primaverili
Disseccamento delle infiorescenze

Sintomi estivi-autunnali
Spesso già riscontrabili fin dai primi di luglio, vanno accentuandosi con l'avanzare della stagione per manifestarsi pienamente fra settembre e ottobre. Possono interessare tutti gli organi della parte aerea o solo alcuni di essi.

Foglie
- nei vitigni a bacca bianca le foglie tendono ad assumere una colorazione giallo-dorata;
- nei vitigni a bacca rossa assumono invece una colorazione rossastra più o meno intensa;
- le alterazioni cromatiche si estendono su un settore o su tutta la lamina fogliare e interessano anche le nervature;
- la lamina è ispessita, a volte bollosa, e presenta consistenza cartacea; tende a distaccarsi con o senza il picciolo;
- i bordi possono essere ripiegati verso la pagina inferiore in modo più o meno accentuato; su "Chardonnay" le foglie assumono una tipica forma a triangolo;

Tralci
- mancano di una normale lignificazione a livello di nodo e/o di internodo (mancato agostamento;
- si presentano elastici, gommosi e ricadenti verso il basso;
- hanno internodi corti con vegetazione affastellata;
- presentano spesso alla base piccole pustole nerastre oleose.

Grappoli
- in post-allegagione possono improvvisamente disseccare e cadere;
- durante la fase di accrescimento, gli acini, tutti o in parte, vanno incontro a un progressivo raggrinzimento e disseccamento.

Dalla post-invaiatura alla completa maturazione dei grappoli le alterazioni cromatiche dell'apparato fogliare e il portamento ricadente dei tralci permettono una individuazione relativamente facile delle viti colpite da giallumi.

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 4 maggio 2021, **n. 7373**
certificato il 05-05-2021

D.Lgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità interregionale relativo al progetto di Variante per la derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso idroelettrico sull'asta del Fiume Enza, impianti denominati Rigoso, Rimagna, Isola di Palanzano e Selvanizza localizzato nelle Province di Parma, Reggio Emilia e Massa Carrara, interessando i comuni di Comano (MS), Monchio delle Corti (PR), Palanzano (PR) e Ventasso (RE). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale; la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, come modificato dal D.P.G.R. n. 62/R del 09/10/2019, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10.09.2010;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015;

Visto infine l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Premesso che:

il proponente Enel Green Power Italia Srl (sede legale: Viale Regina Margherita, 125, Roma; P.IVA: 15416251005), con istanza depositata in data 13.08.2020 (prot. regionale n.282120, 2821151) e 26.08.2020 (prot. regionale n.290755), ha richiesto alla Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità interregionale, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di "Variante per la derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso idroelettrico sull'asta del Fiume Enza, impianti denominati Rigoso, Rimagna, Isola di Palanzano e Selvanizza" localizzati nelle Province di Parma, Reggio Emilia e Massa Carrara, e che interessa i comuni di Comano (MS), Monchio delle Corti (PR), Palanzano (PR) e Ventasso (RE). Il proponente ha presentato contestualmente istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA anche alla Regione Emilia-Romagna;

i quattro impianti idroelettrici sono localizzati nel territorio di Regione Emilia Romagna, mentre parte delle opere di presa sono localizzate anche nel territorio toscano. Il procedimento di verifica di assoggettabilità ha pertanto carattere interregionale ed stato svolto d'intesa tra le 2 regioni, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 62 comma 1 della l.r. 10/2010;

l'istanza è stata presentata in applicazione del comma 6 dell'art.43 della L.R. 10/2010, in occasione della richiesta di modifica della concessione di derivazione vigente; non sono previste modifiche agli impianti esistenti, mentre sono previste modifiche alle portate da derivare;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 01.09.2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana, nonché la documentazione depositata, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 01.09.2020;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010 come da nota di accertamento n. n.20377 del 16.09.2020;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta al prot. n. 290755 del 26.08.2020;

gli impianti, ciascuno per le proprie caratteristiche, rientrano tra quelli di cui all'allegato IV, punto 2, lett. h) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 01.09.2020, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 352161 del 14.10.2020), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale (prot. n. 306189 del 09.09.2020), e dei seguenti Settori regionali: Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 333999 del 30.09.2020), Tutela della Natura e del Mare (prot. n.

352602 del 14.10.2020), Attività Faunistico - Venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare (prot. n. 353828 del 15.10.2020);

con nota prot. n. 368165 del 27.10.2020 il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha in- viato al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna una proposta di richiesta di integrazioni e chiarimenti da inviare al proponente, in merito alla documentazio- ne presentata all'avvio del procedimento;

con nota prot. n. 374277 del 30.10.2020 il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale di Regione Emilia Romagna ha inviato al proponente la richiesta congiunta di integrazioni e chiarimenti;

il proponente con nota prot. 113459 del 15.03.2021 ha depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti. Tra i documenti trasmessi è presente lo Studio di Incidenza in relazione al sito ZSC-ZPS IT4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense";

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA nota prot. 116926 del 16.03.2021, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 156411 del 08.04.2021), e dei seguenti Settori regionali: Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 159892 del 09.04.2021), Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 164871 del 13.04.2021), Attività Faunistico - Venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare (prot. n. 157166 del 08.04.2021);

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza.

il proponente con nota 195858 del 04.05.2021 ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 13.08.2020, dalle integrazioni ed i chiarimenti depositati in data 15.03.2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il procedimento riguarda quattro diversi impianti idroelettrici esistenti - fra loro in cascata - posti sull'asta del Torrente Enza, denominati Rigoso, Rimagna, Isola di Palanzano e Selvanizza; gli impianti sono stati realizzati nei primi decenni del 1900 (dal 1908 al 1930). Le quattro centrali idroelettriche si trovano sugli Appennini emiliani, nella parte meridionale delle provincie di Parma e Reggio Emilia, a ridosso del confine con Regione Toscana; operano in serie tra loro e ognuna sfrutta lo scarico della centrale più a monte, oltre al contributo di alcune derivazioni integrative che intercettano le acque drenate dal bacino residuo o dai bacini minori che afferiscono naturalmente ai torrenti Cedra e Enza. La centrale di Rimagna, sfrutta anche le acque derivate da due invasi, Lago Paduli e Lago Squincio e dai corsi d'acqua Rio Garzoli e Rio Borellacci (entrambi derivati verso il Lago Paduli) che si trovano in Toscana nel comune di Comano (MS), e rientrano nel bacino imbrifero del Torrente Taverone, affluente di sinistra del Fiume Magra;

non sono previste nuove opere e non è previsto di derivare portate maggiori di quanto già derivato da molti anni, ma unicamente di adeguare i valori di portata indicati in concessione alle reali disponibilità idriche dei corsi d'acqua interessati, poiché - secondo il proponente - le stesse si sono rivelate, sulla base delle produzioni, maggiori rispetto a quelle previste negli atti concessori vigenti; in particolare le portate medie richieste sono a Rigoso 0.198 mc/s, a Rimagna 0.468 mc/s, all'Isola di Palanzano 1,070 mc/s e a Selvanizza 2.487 mc/s;

è prevista altresì la regolarizzazione di alcuni punti di presa "minori", anch'essi già derivati sino dalla costruzione degli impianti, ma non citati negli atti concessori per mero errore formale;

l'impianto idroelettrico di Rimagna, le cui opere di presa e condotte di derivazione interessano anche il territorio toscano, sfrutta i deflussi del serbatoio stagionale del Lago Paduli, e le acque di scarico della Centrale di Rigoso; al termine dell'opera di derivazione è ubicata la vasca di carico della capacità di circa 1200 mc. L'opera di scarico avviene con restituzione dell'acqua nella galleria di derivazione Rimagna-Vecciatica. Le opere di presa ubicate nel territorio regionale toscano sono:

1. diga Lago Paduli: posta a sbarramento del Torrente Enza, è ubicata in una ampia piana nel comune di Comano (MS), sullo spartiacque fra i bacini dell'Enza e del Magra;

2. lago Squincio;

3. rio Borellacci (due distinti punti di presa);

le prese relative al lago Squincio e rio Borellacci sono ad acqua fluente e risultano ubicate in un contesto boschivo e naturale;

l'opera di presa sul rio Garzoli, inizialmente individuata come ricadente all'interno del territorio toscano, risulta, dall'esame della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 15.03.2021, localizzata nel Comune di Ramiseto (RE), nel territorio di Regione Emilia Romagna;

il proponente segnala che tutte le opere di presa presenti nel territorio regionale toscano, tranne quelle relative al rio Borellacci, risultano ricomprese nei vigenti atti concessori;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con le opere

oggetto del presente procedimento, ubicate nel territorio regionale toscano;

in relazione al PIT-PPR (piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di piano paesistico), le opere sono comprese all'interno della scheda d'ambito del PIT-PPR n. 01 Lunigiana;

le opere ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, art. 142 comma 1 (lettera "b" i territori contermini ai laghi; lettera "c" i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua lettera; lettera "d" le monta- gne per la parte eccedente 1.200m; lettera "e" i circhi glaciali; lettera "f" i parchi e le riserve nazionali e re- gionali (Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano); lettera "g" i territori coperti da foreste e da boschi; lettera "h" le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

le opere, per quanto concerne il Sistema regionale delle aree protette, ricadono nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, e distano circa 400 m dal Sito Natura 2000, ZSC IT5110003 Monte Matto Monte Malpasso e circa 1 chilometro dal ZSC IT5110004 M. Acuto - Groppi di Camporaghera, siti in gran parte compresi nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano;

le opere presenti nel territorio regionale toscano risultano, nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Comano, inserite in classe II;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti all'esercizio delle opere e le relative misure di mitigazione; in particolare in relazione alla componente ambiente idrico evidenzia che:

"- lo stato delle opere non viene modificato quindi nessun cantiere determinerà effetti quali-quantitavi sulle acque o morfologici sugli alvei dei corsi d'acqua;

- le quantità derivate rimarranno, nella sostanza le stesse, quindi le portate dei corpi idrici a valle non subiranno modifiche; peraltro l'attivazione negli ultimi anni del DMV ha migliorato tale aspetto rispetto ai periodi precedenti e l'ulteriore significativo incremento previsto porterà ulteriori benefici al corso d'acqua stesso.

Nel complesso quindi la variazione concessoria in valutazione non determina modificazioni qualitative del comparto idrico e presenta caratteristiche di piena compatibilità con le norme e le pianificazioni vigenti, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità derivanti dalla Direttiva 2000/60/CE, risultati tutti in stato BUONO.";

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

ARPAT, nei propri contributi del 14.10.2020, e del 08.04.2021 ritiene che il progetto non sia da assoggettare a VIA, nel rispetto di alcune prescrizioni:

"Considerato che la modalità di rilascio del DMV non sembra consentire la possibilità di modulazioni (foro tarato), si chiede che sia prescritto che il DMV non scenda mai sotto 4 l/s per la derivazione RIM-1 e sotto 0,3 l/s per la derivazione RIM-1bis.

Si chiede inoltre che sia presente in località lago Paduli un visualizzatore che riporti: Portata naturale, portata derivata, DMV dell'opera di presa.

Le medesime informazioni, per tutte le opere di presa, devono essere disponibili a richiesta dell'organo di controllo;";

l'Autorità di Bacino del distretto appennino settentrionale nel proprio contributo del 09.09.2020, in relazione agli strumenti di pianificazione di settore specifica quanto segue.

"L'unica presa che ricade nel territorio di competenza di questa Autorità di bacino Distrettuale è quella sul Rio Borellacci, tributario del T. Taverone, ramo di Tavernelle. Tale presa è utilizzata, insieme ad altre (Lago Sguincio, Rio Garzoli), per alimentare l'invaso artificiale del Lago Paduli; tali prese fanno capo all'impianto denominato "Rimagna".

Queste ultime prese, infatti, oltre alla diga stessa del Lago Paduli, seppure ubicate in territorio toscano (Comune di Comano, MS) riguardano corpi idrici afferenti al bacino del T. Enza, quindi di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale del F. Po, [...]. In merito alla presa citata, che tra l'altro, come riportato nella documentazione progettuale, è ad oggi priva di provvedimento di concessione di derivazione [...], questa AdB è competente all'espressione del parere ai sensi Art. 7 comma 1bis RD 1775/33 da rendersi al Settore competente di codesta Regione;";

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Genio Civile Toscana Nord nel proprio contributo del 30.09.2020, espone quanto segue:

"Tenuto conto che agli atti della Regione Toscana risulta esservi la documentazione riguardante tale impianto (seppur incompleta), catalogato con codice di pratica DC 973/85-3, preso atto che l'impianto è stato concessionato da Regione Emilia-Romagna, che d'intesa con Regione Toscana conduce il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per la variante sostanziale ai sensi del R.D.n.1775/33, si pone l'atten- zione su alcuni aspetti di diversa natura, che il proponente dovrà integrare.

In particolare:

1) aspetti progettuali e concessori:

- le opere di presa denominate Borrellacci (sono state indicate come un'unica opera, ma si tratta di due diverse prese disposte su altrettanti rii), e l'opera di presa cui fa capo il Lago Squincio, dovranno essere regolarizzate mediante la presentazione della documentazione progettuale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione

idraulica, ivi incluse le opere di adduzione che attraversano le aree demaniali, nel territorio toscano;

- al fine di valutare le interferenze delle opere con il reticolo idrografico, occorre che sia predisposta una cartografia generale, nella quale siano indicate l'andamento delle condotte di adduzione, delle linee elettriche e le aree demaniali occupate, ricadenti nel territorio toscano;

- in merito al lago, si ricorda inoltre, che lo stesso è soggetto alla normativa dei piccoli invasi di cui alla L.R. n. 64/2009, pertanto, qualora non lo avesse già fatto, Enel dovrà provvedere a regolarizzare anche tale aspetto;

2) aspetti ambientali:

- si ritiene opportuno che sia valutato l'impatto determinato dall'impianto sui corpi idrici, mediante la valutazione ex ante (VEXA);

- si propone che siano adottati i seguenti accorgimenti, che rientrano tra le opere di mitigazione:

- per evitare intrusioni da parte di terzi, dovranno essere implementate le protezioni presso le opere di presa Borrellacci ed il muro che delimita il serbatoio del lago Squincio;

- dotare le opere di presa di misuratori di portata;"

Successivamente, sulle integrazioni presentate dal proponente, nel contributo del 09.04.2021, esprime quanto segue:

1) aspetti progettuali:

a) Non si rilevano problematiche ambientali legate al regime idraulico.

A seguito dell'istruttoria e dei sopralluoghi svolti si rileva che dalla presa sul Rio Borellacci si diparte un canale di derivazione, in parte interrato, che confluisce nel Lago Paduli. Tale canale interferisce con tre corsi d'acqua del Reticolo Idrografico Regionale (di cui alla L.R. 79/2012 modificato da ultimo con DCR 28/2020) così identificati: TN4627, TN4621 (Torrente Malpasso), TN4622 [...]

b) Denuncia piccoli invasi: La documentazione presentata ai sensi della L.R. 64/2009 per la regolarizzazione del lago Squincio, sarà oggetto di specifico procedimento, che sarà avviato dall'ufficio regionale preposto;

2) aspetti ambientali:

- non si ritiene condivisibile la considerazione fatta dal richiedente, in merito alla non necessità di eseguire la valutazione ex ante (cfr. Allegato A alla Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 versione primo aggiornamento e Delibera Regione Toscana n. 58 del 21/01/2019) sulle due opere di presa denominate Borellacci1 e Borellacci 2, in quanto seppur esistenti, le stesse non sono mai state autorizzate e pertanto, essendo opere in sanatoria, sono da considerarsi come nuove.

Trova rispondenza, la dichiarazione circa la disponibilità delle portate; a tal proposito, per supplire a tale carenza, l'ufficio ha fatto una valutazione preliminare utilizzando due metodi diversi (di seguito descritti), ricorrendo all'interpolazione delle portate disponibili e ragguagliandole al bacino racchiuso a ciascuna delle opere di presa. Trattandosi di due bacini idrografici di limitata superficie, le portate sono state stimate ricorrendo alla interpolazione delle portate disponibili di bacini più estesi che comprendono anche quello in esame e ragguagliandole in maniera proporzionale al bacino racchiuso a ciascuna delle opere di presa.

In particolare sono stati estrapolati i dati delle portate calcolate sia dal modello del Sistema Idrologico Regionale (SIR) ancora in fase di sperimentazione, sia dal modello MOBIDIC forniti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. [...]

Ritenendo i risultati ottenuti con i due modelli, abbastanza omogenei, si è proceduto alla valutazione del ri- schio determinato dall'impatto dell'opera di presa, sul Rio Borellacci, valido per le derivazioni non dissipative, inserendo i seguenti parametri:

Borellacci 1:

- DMV da rispettare pari a 3 l/s (a cui dovrà essere aggiunta la modulazione del 10%);

- Portata media naturale annua pari a 17,2 l/s;

- Valore dello stato ecologico del corpo idrico V3 (sufficiente);

- Assenza di derivazioni a monte Borellacci 2:

- DMV da rispettare pari a 0,2 l/s (a cui dovrà essere aggiunta la modulazione del 10%);

- Portata media naturale annua pari a 0,85 l/s;

- Valore dello stato ecologico del corpo idrico V3 (sufficiente);

- Assenza di derivazioni a monte

In allegato (Allegato 1 e Allegato 2), si riportano le due tabelle riassuntive della stima del rischio ambientale delle due derivazioni, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, recepita dalla DGRT n.58/2019, utilizzando entrambe le serie delle portate medie mensili fornite sia dal SIR, sia dall'Autorità di Bacino.

OSSERVAZIONI:

Il rischio ambientale risulta MEDIO*.

Come si nota dalle tabelle riportate in allegato, dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno la derivazione deve essere interdetta, presso ciascuna delle opere di presa. La derivazione sarà concedibile alle seguenti prescrizioni:

1. le opere di presa dovranno essere adeguate per il rilascio costante del DMV (pari rispettivamente a 3 l/s e 0,2 l/s, o comunque quello che sarà stabilito dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale), oltre alla modulazione del 10% pari alla differenza tra la portata naturale presente nel corso d'acqua e il DMF costante stesso;

2. la portata derivata, al netto del DMV modulato, da ogni opera di presa non dovrà mai superare il 50% della portata naturale istantanea; ciò al fine di evitare

che il rischio ambientale diventi ALTO e quindi non più compatibile con la stato ambientale del corpo idrico,

3. Per garantire la condizione di cui al punto precedente, le due opere di presa dovranno essere adeguate progettando uno stramazzo idoneamente tarato.

Favorevole con le seguenti prescrizioni (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza):

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

1) in fase autorizzativa/concessoria sia prodotta una planimetria di dettaglio delle interferenze della condotta con il Reticolo Idrografico al fine della valutazione del corrispondente canone concessorio per occupazione di suoli appartenenti al demanio idrico.

2) per evitare intrusioni da parte di terzi, dovranno essere implementate le protezioni presso le opere di presa Borrellacci ed il muro che delimita il serbatoio del lago Squincio;

3) dotare le opere di presa di misuratori di portata;

4) nel periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre di ogni anno, la derivazione dal Rio Borellacci 1 e dal Rio Borellacci 2 dovranno essere sospese;

5) le opere di presa dovranno essere adeguate per il rilascio costante del DMV (pari rispettivamente a 3 l/s e 0,2 l/s, o comunque quello che sarà stabilito dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale), oltre alla modulazione del 10% pari alla differenza tra la portata naturale presente nel corso d'acqua e il DMV costante stesso;

6) la portata derivata, al netto del DMV modulato, da ogni opera di presa non dovrà mai superare il 50% della portata naturale istantanea; ciò al fine di evitare che il rischio ambientale diventi ALTO e quindi non più compatibile con la stato ambientale del corpo idrico;

7) per garantire la condizione di cui al punto precedente, le due opere di presa dovranno essere adeguate progettando uno stramazzo idoneamente tarato.";

il Settore Tutela della natura e del mare nel proprio contributo del 14.10.2020, comunica quanto segue:

"- la distanza dai siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione Toscana (quasi interamente ricompresi all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano) porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale.

- rispetto alla verifica di eventuali effetti determinati dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico, dall'esame della documentazione presentata, visto che non sono previste opere e quindi attività di cantiere, né modifiche sostanziali in merito alla portata della derivazione, ma l' adeguamento dei valori di portata in concessione alle reali disponibilità idriche dei corsi d'acqua interessati, non si ravvisano elementi da segnalare";

Con successiva nota del 13.04.2021, sulla documentazione integrativa, comunica:

"[….] in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza in relazione al sito ZSC-ZPS IT4020020 "Crina- le dell'Appennino Parmense" non sussistono competenze della Regione Toscana. Si rileva al riguardo che il lago Squincio, sul quale è presente una diga, è stato analizzato nell'ambito del suddetto Studio di Incidenza in quanto, pur collocato a cavallo delle due Regioni (Toscana ed Emilia Romagna), risulta compreso per la sola porzione emiliana all'interno del suddetto sito Natura 2000

Si ribadisce infine quanto espresso con nota ns. prot. n. 352602 del 14/10/2020, sottolineando l'importanza, ai fini della tutela delle biocenosi presenti, che le quantità derivate siano adeguate alle reali disponibilità idriche dei corsi d'acqua interessati, per la verifica delle quali si rimanda ai soggetti competenti in materia e alle prescrizioni dagli stessi impartite";

il Settore Attività Faunistico - Venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare nel proprio contributo del 15.10.2020, esprime parere positivo "alla variante in oggetto, subordinato e condizionato a quanto segue:

- al rispetto integrale del rilascio del DMV - Deflusso minimo vitale, stabilito dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;

- solo nell'ipotesi dichiarata che "nessuna nuova opera, di alcun tipo, viene realizzata a seguito della modifica concessoria richiesta e che quindi non è previsto alcun intervento ed alcun cantiere", ovvero solo nell'ipotesi che nessuna opera o intervento siano realizzate che vadano ad interessare direttamente l'alveo dei corpi idrici coinvolti e che possano causare impatti sulla componente faunistica ittica sia in modo diretto che indiretto.

Il presente parere/contributo tecnico viene rilasciato dallo scrivente Settore esclusivamente ai fini della salvaguardia della fauna ittica espresso ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/2005 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne";

Dato atto che i contribuiti istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Visto che le prescrizioni e raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, non- ché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

il procedimento in esame attiene ad impianti di derivazione per uso idroelettrico esistenti per i quali

è previsto unicamente di adeguare i valori di portata indicati in concessione alle reali disponibilità idriche dei corsi d'acqua interessati, oltre alla regolarizzazione di alcuni punti presa minori, anch'essi già derivati sino dalla costruzione degli impianti, ma non citati negli atti concessori per mero errore formale;

le opere esistenti e le modifiche proposte sono coerenti con la pianificazione nazionale e regionale in materia di energia;

dalla istruttoria svolta, sono emersi alcuni aspetti connessi al DMV ed alla portata derivata in relazione alle opere di presa localizzate nel territorio regionale toscano per i quali si rendono necessarie alcune misure di mitigazione riportate nel quadro prescrittivo conclusivo del presente atto;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottopo- sizione alla procedura di VIA;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini del rilascio del provvedimento afferente alla concessione di derivazione per uso idroelettrico, ex

R.D. 1775/1933, il proponente, sulla base del livello definitivo della progettazione:

a) deve dare conto delle prescrizioni del Genio Civile Toscana Nord, come indicate nel contributo istruttorio agli atti del procedimento, riportate in premessa al presente atto;

b) deve dare conto delle prescrizioni di ARPAT, come indicate nel contributo istruttorio agli atti del procedimento, riportate in premessa al presente atto;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Genio Civile Toscana Nord (lettera a) e di ARPAT (lettera b), che ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze in materia della Autorità di bacino appennino settentrionale);

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

le pertinenti indicazioni degli strumenti di pianificazione della Autorità di Bacino del distretto Appennino settentrionale, come riportate in premessa al presente atto nel contributo istruttorio acquisito dall'Autorità;

le buone pratiche nella gestione delle opere idrauliche di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;

le indicazioni afferenti alla tutela della natura e della fauna ittica, previste dalla normativa di settore, come riportate in premessa al presente atto, nell'ambito dei contributi dei competenti settori regionali;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione delle opere in territorio toscano si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, limitatamente al territorio toscano, il progetto di "Variante per la derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso idroelettrico sull'asta del Fiume Enza, impianti denominati Rigoso, Rimagna, Isola di Palanzano e Selvanizza" localizzati nelle Province di Parma, Reggio Emilia e Massa Carrara, e che interessa i comuni di Comano (MS), Monchio delle Corti (PR), Palanzano (PR) e Ventasso (RE), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l. (sede legale: Viale Regina Margherita, 125, Roma; P.IVA: 15416251005), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali

Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Enel Green Power Italia S.r.l. ed all'ufficio della Regione Emilia-Romagna competente in materia di VIA;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 4 maggio 2021, **n. 7407**
certificato il 05-05-2021

D.lgs. 152/2006, art. 28 comma 4. Verifica di ottemperanza afferente alle prescrizioni n. 1.a), 1.b), 1.c), 1.d) del decreto dirigenziale n. 8537 del 19/06/2017, recante il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento"; proponente: ENTE ACQUE UMBRE#8208;TOSCANE - provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e in particolare l'art. 28 e l'allegato IV;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare l'art.55 in materia di verifica di ottemperanza;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative in materia di VIA, ed in particolare l'allegato F, afferente alla verifica di ottemperanza;

Premesso che:

la Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) - con decreto dirigenziale n. 8537 del 19/06/2017 ha escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna, in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI), proponente Ente Acque Umbre Toscane, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa al suddetto atto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa all'atto;

dal suddetto decreto n.8537/2017 e dalla documentazione agli atti del procedimento di verifica di assoggettabilità risulta, quanto segue:

- il procedimento è stato svolto ai sensi dell'art.48 della l.r. 10/2010 in quanto il progetto in esame rientrava tra quelli di cui al punto 1. lettera d) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

in particolare gli interventi previsti hanno lo scopo ristrutturare l'impianto irriguo della valle del Foenna, realizzato agli inizi degli anni '60 in concomitanza con la realizzazione della diga del Calcione, mediante il rifacimento della condotta adduttrice, con tracciato poco discosto dall'originario (ma in posizione di sicurezza ri spetto alle arginature del torrente Foenna) ed il rifacimento della rete di distribuzione primaria;

il comprensorio interessato dal progetto è di 1.800 ettari, di cui 1.500 ettari irrigabili distribuiti su 609 aziende. La principale motivazione della ristrutturazione della rete, è dovuta alla vetustà delle condutture e alla interferenza con le arginature successivamente realizzate sul Foenna. Tra le ulteriori motivazioni vi è anche quella di riconsiderare i criteri distributivi della risorsa, sulla base delle modifiche fondiarie e delle metodo- logie irrigue intercorse, e di limitare quindi gli sprechi;

per la posa dei tubi il progetto prevede l'effettuazione di scavi a cielo aperto su terreni appositamente espropriati, con profondità variabili tra 2 e 4,5 m. Complessivamente il materiale di scavo sarà pari a circa 129.000 mc di terreno naturale, di cui 123.000 mc saranno riutilizzati per il rinfianco e la copertura definitiva delle tubazioni,

mentre per l'allettamento degli elementi tubolari saranno impiegati sabbie e materiale misto granulare di provenienza esterna. La restante aliquota di materiali di scavo sarà disposta a copertura della condotta idrica;

è previsto un cantiere mobile che seguirà la posa delle tubature; avrà una larghezza di 20 m per la condotta adduttrice e 10 m per la conduttura primaria, a comprendere l'area di scavo e quella di deposito temporaneo dei tubi e del terreno scavato;

la condotta esistente non verrà dismessa, ma rimarrà nella sua sede attuale come infrastruttura ausiliaria da utilizzare in caso di emergenza ad evitare disservizi prolungati nell'ambito della somministrazione della risorsa;

tra le tre prescrizioni formulate nel decreto n. 8537/2017, la n.1 recita:

"1. Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto in esame, sulla base del progetto esecutivo, il proponente deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT, la documentazione necessaria ad approfondire quanto segue:

a) predisposizione di un documento in cui siano specificati nel dettaglio i materiali con cui è realizzata la condotta adduttrice originaria e la rete irrigua esistente. Nel caso in cui trattasi di materiali contenenti amianto, dovranno essere predisposti uno o più elaborati che dettaglino nello specifico la collocazione planimetrica e la profondità dei singoli tratti della rete dove è presente amianto. Si ricorda che gli stessi elaborati dovranno quindi andare a costituire parte integrante del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici dei comuni interessati, al fine di porre vincoli e limitazioni permanenti valevoli anche per il futuro, nell'ipotesi che non si provveda alla rimozione delle tubature;

b) predisposizione di un piano di manutenzione e controllo della condotta adduttrice originaria e della relativa rete irrigua, al fine di garantire in futuro il mantenimento della funzionalità ed evitare al tempo stesso, che per progressivo inutilizzo si perda traccia della disposizione delle tubazioni, con il rischio che le stesse possano essere inconsapevolmente danneggiate, per esempio durante lavori agricoli o realizzazione di scavi per finalità diverse;

c) con particolare riferimento alla posa in opera di alcuni tratti di conduttura che vedono l'impiego della tecnica del microtunneling e della tecnica della perforazione orizzontale direzionale, le quali introducono potenziali problematiche connesse al possibile utilizzo di additivi in fase di perforazione, con conseguente necessità di gestire adeguatamente i residui di perforazione e garantire al tempo stesso la tutela delle falde idriche superficiali utilizzate anche a fini idropotabili (MAT-P039 Pozzo Sinalunga, MAT-P363 Pozzo Prato di Bindo), devono essere approfonditi i seguenti aspetti:

- previsione di utilizzo o meno di additivi ai fluidi di perforazione e in caso positivo, loro qualità e quantità, al fine di valutare possibili effetti sulle matrici ambientali. Si richiede in tal caso la fornitura delle relative schede tecniche. A tale riguardo si ritiene fin da ora necessario vietare l'utilizzo di prodotti o sostanze classificate come pericolosi;

- modalità di gestione dei residui di perforazione (fanghi e detriti), in termini di qualità e quantità previste, modalità di stoccaggio in cantiere, eventuali trattamenti che si intende effettuare in cantiere, possibilità di riutilizzo in loco o necessità oppure previsione di conferimento a impianto di gestione rifiuti (prioritaria - mente di recupero);

d) predisposizione di una adeguata planimetria di cantiere, illustrante le varie aree operative ed i macchinari coinvolti; in particolare devono essere evidenziate le superfici relative al ricovero, manutenzione e rifornimento dei mezzi operativi (anche per il cantiere mobile), evidenziando come si intende evitare potenziali contaminazioni del suolo e sottosuolo dovute a possibili sversamenti.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA che si esprimerà con il supporto di ARPAT)"

Visto che:

con nota del 02/04/2021 acquisita al protocollo regionale n. 0147889, l'Ente Acque Umbre Toscane (con sede legale: Via Ristoro d'Arezzo n.96, Comune di Arezzo; Partita IVA: 02093350516), ha presentato al Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (di seguito Settore VIA) istanza di verifica di ottemperanza relativamente delle prescrizioni n. 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), del provvedimento di verifica di cui al decreto n. 8537 del 19/06/2017, afferente al progetto indicato in oggetto trasmettendo i seguenti elaborati:

1) Elaborati da G1 a G1.2: Rete Irrigua Esistente;

2) Elaborato A7.1: Piano di Manutenzione Rete Irrigua Esistente;

3) Elaborati da A3 a A3.2: Relazione Geotecnica ed allegati;

4) Elaborati da F1 a F1.5: Interferenze Reticolo Idrografico;

nella suddetta istanza, il proponente da evidenza di avere predisposto la documentazione necessaria anche alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni 2.g) e 2.h) del sopra citato decreto di verifica;

Visto inoltre che:

il Settore VIA, in applicazione dell'art.28 comma 4 del d.lgs. 152/2006, con nota prot. 0160089 del 09/04/2021 ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 1.a), 1.b),

1.c), 1.d), del provvedimento di verifica (decreto n.8537 del 19/06/2017), richiedendo ad ARPAT un contributo tecnico istruttorio;

con nota prot. n. 0187640 del 28/04/2021, ARPAT ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, dal quale emerge quanto segue:

- in riferimento alla prescrizione n. 1a) "predisposizione di un documento in cui siano specificati nel dettaglio i materiali con cui è realizzata la condotta adduttrice originaria e la rete irrigua esistente. Nel caso in cui trattasi di materiali contenenti amianto, dovranno essere predisposti uno o più elaborati che dettaglino nello specifico la collocazione planimetrica e la profondità dei singoli tratti della rete dove è presente amianto. Si ricorda che gli stessi elaborati dovranno quindi andare a costituire parte integrante del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici dei comuni interessati, al fine di porre vincoli e limitazioni permanenti valevoli anche per il futuro, nell'ipotesi che non si provveda alla rimozione delle tubature", Arpat riferisce che "il proponente ha fornito tre tavole planimetriche illustranti materiali e diametri delle condotte. In particolare si evince che il singolo ramo di tubazione dell'impianto acquedottistico principale è realizzato in calcestruzzo armato precompresso, mentre l'estesa e ramificata rete di tubazioni dell'impianto acquedottistico secondario è realizzata in cemento amianto.

Relativamente alla profondità delle tubazioni in cemento amianto, che caratterizzano l'intera ed estesa rete di distribuzione secondaria, il proponente afferma che non dispone dei profili longitudinali delle condotte, ma asserisce che la profondità media di copertura delle condotte in questione è di circa 1 m.

Valutato quanto presentato, si osserva che le informazioni fornite risultano esaustive (seppur non del tutto complete in merito alla profondità di posa delle tubazioni) rispetto a quanto richiesto dalla prescrizione. La prescrizione risulta quindi ottemperata.";

- in riferimento alla prescrizione n. 1b) "predisposizione di un piano di manutenzione e controllo della condotta adduttrice originaria e della relativa rete irrigua, al fine di garantire in futuro il mantenimento della funzionalità ed evitare al tempo stesso, che per progressivo inutilizzo si perda traccia della disposizione delle tubazioni, con il rischio che le stesse possano essere inconsapevolmente danneggiate, per esempio durante lavori agricoli o realizzazione di scavi per finalità diverse", ARPAT riferisce che "il proponente ha fornito il "Piano di manutenzione rete irrigua esistente". Detto Piano si compone, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010, delle sezioni "Manuale d'uso", "Manuale di manutenzione", "Programma di manutenzione": quest'ultimo a sua volta comprende il Sottoprogramma delle prestazioni, il Sottoprogramma dei controlli, il Sottoprogramma degli interventi.

Nelle varie sezioni, i requisiti richiesti e le manutenzioni da effettuarsi sono distinti tra la rete acquedottistica principale in calcestruzzo armato precompresso, e quella secondaria in cemento-amianto. Dal suddetto Piano si evince che molti dei controlli sono previsti ogni 12 mesi, il «controllo stabilità indicato con codice 01.01.01.C03» (relativo alle tubazioni in calcestruzzo armato precompresso) ogni 3 mesi, il «controllo stabilità "verificare l'assenza di lesioni e danneggiamenti provocati da lavorazioni aventi diverse finalità" indicato con codice 01.02.01.C04» (relativo alle tubazioni in cemento-amianto) ogni settimana.

Si prende atto di quanto evidenziato dal Piano di Manutenzione fornito. Senza entrare nel merito della valutazione puntuale di dettaglio inerente l'articolazione del suddetto Piano, si può osservare che di fatto è presente un piano di manutenzione e controllo a scadenze programmate, in accordo con quanto richiesto dalla prescrizione, a garanzia della futura tracciabilità della stessa rete di tubazioni. Per quanto di competenza, la prescrizione - almeno per quanto concerne la tempistica di manutenzione e la futura tracciabilità - si può quindi considerare formalmente ottemperata.

Tuttavia si osserva che non risultano chiare le modalità di controllo e manutenzione; in particolare - considerate l'estensione della rete di tubazioni e la posa interrata delle stesse - per quanto riguarda i previsti controlli settimanali inerenti le verifiche avente codice 01.02.01.C04; inoltre non si ha evidenza delle eventuali azioni che dovrebbero essere messe in campo a fronte del rilevamento di situazioni di non conformità all'esito delle verifiche previste.

Si ritiene quindi che i suddetti elementi debbano quanto prima essere chiariti dal proponente all'Agenzia ed agli Enti competenti, comunque con congruo anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori.";

- in riferimento alla prescrizione 1c) "con particolare riferimento alla posa in opera di alcuni tratti di conduttura che vedono l'impiego della tecnica del microtunneling e della tecnica della perforazione orizzontale direzionale, le quali introducono potenziali problematiche connesse al possibile utilizzo di additivi in fase di perforazione, con conseguente necessità di gestire adeguatamente i residui di perforazione e garantire al tempo stesso la tutela delle falde idriche superficiali utilizzate anche a fini idropotabili (MAT- P039 Pozzo Sinalunga, MAT-P363 Pozzo Prato di Bindo), devono essere approfonditi i seguenti aspetti:

previsione di utilizzo o meno di additivi ai fluidi di perforazione e in caso positivo, loro qualità e quantità, al fine di valutare possibili effetti sulle matrici ambientali. Si richiede in tal caso la fornitura delle relative schede tecniche. A tale riguardo si ritiene fin da ora necessario vietare l'utilizzo di prodotti o sostanze classificate come pericolosi;

modalità di gestione dei residui di perforazione (fanghi e detriti), in termini di qualità e quantità previste, modalità di stoccaggio in cantiere, eventuali trattamenti che si intende effettuare in cantiere, possibilità di riutilizzo in loco o necessità oppure previsione di conferimento

a impianto di gestione rifiuti (prioritariamente di recupero)";

ARPAT riferisce che "nella nota di invio documentazione integrativa datata 2/4/2021, il proponente fa presente che solo una volta individuata l'impresa esecutrice (alla quale compete la scelta degli eventuali additivi e delle modalità di gestione dei residui di perforazione) in fase esecutiva, sarà possibile fornire schede tecniche e dettagli inerenti alla gestione dei materiali di risulta.

Si prende atto di quanto affermato dal proponente: l'ottemperanza alla prescrizione non è quindi al momento verificabile. Si rileva che in nessun caso si potranno intraprendere i lavori prima che sia stata verificata l'ottemperanza alla prescrizione.";

- in riferimento alla prescrizione 1d) "predisposizione di una adeguata planimetria di cantiere, illustrante le varie aree operative ed i macchinari coinvolti; in particolare devono essere evidenziate le superfici relative al ricovero, manutenzione e rifornimento dei mezzi operativi (anche per il cantiere mobile), evidenziando come si intende evitare potenziali contaminazioni del suolo e sottosuolo dovute a possibili sversamenti", ARPAT riferisce che "il proponente afferma che in fase di esecuzione dei lavori, dall'impresa esecutrice sarà redatta adeguata documentazione illustrante le varie aree operative ed i macchinari coinvolti, contenente inoltre l'individuazione delle superfici destinate al ricovero, manutenzione e rifornimento dei mezzi operativi.

Si prende atto di quanto affermato dal proponente: l'ottemperanza alla prescrizione non è quindi al momento verificabile. Si rileva che in nessun caso si potranno intraprendere i lavori prima che sia stata verificata l'ottemperanza alla prescrizione.";

Ritenuto pertanto che, relativamente alla suddetta prescrizione n.1, il proponente abbia presentato la documentazione richiesta ed abbia ottemperato a quanto previsto nelle prescrizioni 1a) e 1b) del decreto di verifica, con le specificazioni indicate da ARPAT - per quanto attiene la prescrizione 1b);

Dato atto che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni 1c) e 1d) del decreto di verifica non è al momento effettuabile e che - quindi - il proponente dovrà presentare nuova istanza di verifica di ottemperanza al Settore VIA e ad ARPAT, una volta individuata l'impresa appaltatrice, ma prima dell'avvio dei lavori;

Dato atto inoltre che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ricordato che la prescrizione n. 2 del decreto di verifica n. 8537 del 19/6/2017 è soggetta a verifica di ottemperanza, ai fini della autorizzazione e concessione idraulica, a cura del Genio Civile Valdarno Superiore;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di ritenere ottemperate le prescrizioni 1.a) e 1.b) del provvedimento di verifica (decreto n. 8537 del 19/6/2017), riguardante il progetto di ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna, in Agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI), proposto da Ente Acque Umbre Toscane (con sede legale: Via Ristoro d'Arezzo, 96, Arezzo Part. IVA 02093350516), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa;

2) di stabilire che il proponente sia tenuto al rispetto della specificazione fornita da ARPAT, con riferimento alla prescrizione 1.b), ed a fornire all'Agenzia gli elementi dalla medesima richiesti nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

3) di dare atto che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni 1.c) e 1.d), per le motivazioni evidenziate in premessa, non è al momento effettuabile e che - quindi - il proponente dovrà presentare nuova istanza di verifica di ottemperanza al Settore VIA e ad ARPAT, una volta individuata l'impresa appaltatrice ma prima dell'avvio dei lavori;

4) di notificare il presente decreto al proponente Ente Acque Umbro Toscano;

5) di comunicare il presente decreto ad ARPAT ed al Genio Civile Valdarno Superiore.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Generale della Giunta Regionale

DECRETO 28 aprile 2021, **n. 7514**
certificato il 06-05-2021

Ulteriori integrazioni delle modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la l.r. 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la l.r. 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la l.r. 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003), con la quale, a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015 ed in conseguenza dell'attribuzione alla Regione della competenza diretta alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche di propria competenza, sono state apportate le modifiche alla l.r. 30/2005 volte a consentire alla Regione di svolgere le funzioni di autorità espropriante per tali interventi;

Visto in particolare l'articolo 6 della l.r. 30/2005 ai sensi del quale è costituito anche presso la Regione l'ufficio per le espropriazioni, che può essere individuato presso le strutture di massima dimensione;

Vista la l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Richiamato il proprio decreto n. 10468 del 18/10/2016 con cui sono state definite modalità operative per il funzionamento dell'ufficio regionale espropriazioni e sono state dettate direttive affinché gli uffici delle Direzioni regionali aventi funzioni espropriative operino in modo uniforme, anche attraverso la predisposizione della modulistica in maniera coordinata e definendo modalità operative analoghe;

Considerato che il citato decreto 10468/2016, stabilisce che nell'ambito del procedimento di esproprio di competenza delle due Direzioni Difesa del suolo e Protezione Civile e della Direzione Politiche Mobilità infrastrutture e TPL, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 6 del d.p.r. 327/2001, sono adottati:

- dal dirigente dell'ufficio espropri, identificato nel Direttore gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: decreto di esproprio, atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, decreto di costituzione di servitù;

- dal responsabile del procedimento di espropriazione, identificato nel Dirigente responsabile della struttura competente alla realizzazione dell'opera, in qualità di responsabile unico del procedimento di espropriazione per le singole opere, tutti gli altri atti del relativo procedimento espropriativo;

Richiamati i propri decreti n. 7280 del 14/5/2019 e n. 9700 del 2/7/2020 con i quali, relativamente ai procedimenti di esproprio di competenza della Direzione Ambiente ed Energia, sono state integrate le modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni già dettate con il precedente decreto n. 10468 del 18/10/2016;

Preso atto della necessità di prevedere, in relazione alla consistenza e all'incremento delle attività legate ai procedimenti espropriativi che caratterizzano l'attività delle Direzioni interessate a seguito del riordino delle competenze avvenuto con L.R. 22/2015, che il dirigente dell'ufficio espropri possa essere identificato, oltre che nel Direttore, anche nel dirigente di un settore nella cui declaratoria sia espressamente indicata la titolarità della funzione;

Ritenuto pertanto di integrare i propri decreti sopra-richiamati, prevedendo che il dirigente dell'ufficio espropri sia identificato nel Direttore o nel Dirigente da quest'ultimo individuato all'interno della medesima Direzione, con specifica indicazione nella declaratoria del Settore, mantenendo la distinzione con i responsabili del procedimento di espropriazione;

DECRETA

1. di integrare i propri decreti n. 10468 del 18/10/2016, n. 7280 del 14/5/2019 e n. 9700 del 2/7/2020, prevedendo che il dirigente dell'ufficio espropri sia identificato nel Direttore o nel Dirigente da quest'ultimo individuato all'interno della medesima Direzione, con specifica indicazione nella declaratoria del Settore, mantenendo la distinzione con i responsabili del procedimento di espropriazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

M.P.S. S.r.l. in data 29/04/2021 ha presentato domanda di modifica del progetto e per ottenere la riattivazione del procedimento della Concessione di Derivazione Acque pubbliche dal torrente Turrite Secca, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana per una portata medio annua di l/s 3500 ad uso idroelettrico. Pratica n. 5319. Pratica Sidit n. 192208/2020.

- il T.U. di leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/33 e s.m.i.;
- le L.R.T. n. 22/2015 e n. 80/2015;
- il D.P.G.R.T. n. 61/R del 16/08/2016

- preso atto che: M.P.S. s.r.l. in data 29/04/2021 ha presentato domanda di modifica del progetto e per ottenere la riattivazione del procedimento della Concessione di Derivazione Acque pubbliche dal torrente Turrite Secca, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana per una portata medio annua di l/s 3500 ad uso idroelettrico.

- S'informa altresì che la visita di sopralluogo, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata alle ore 09:00 del giorno 11/06/2021 con ritrovo presso la sede presso la sede del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU).
- Il Responsabile del Procedimento è il Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca.
- Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione. toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.
- L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Il Dirigente del Settore
Enzo Di Carlo

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Sasso Scritto - Fosso della Bassa, 246 nel Comune di Roccastrada (GR), per uso agricolo. PRATICA n. 408347/2020.

Il Sig. Ricci Daniele legale rappresentante della Quercia Rossa s.a.r.l., ha presentato in data 09/12/2020 (prot. reg. n. 428802), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,54 l/s (mod. 0,0054) e massima pari a 6 l/s (mod. 0,06), per un fabbisogno medio annuo di m^3 17007,75 per uso agricolo nel Comune di Roccastrada, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappali n. 66 e 160 del Foglio n. 184.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione. toscana.it/apaci

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 29.06.2021 con ritrovo alle ore 09.00 presso: via di Sasso Scritto - Fosso della Bassa, 246 nel Comune di Roccastrada (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T., sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento re-

gionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche EX R.D.-1775/1933. Richiedente: SILO S.p.A. Pratica: CONCESSIONE CAMPO POZZI n. 824 (sidit 1408/2021).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

CANTINI FERNANDO in qualità di legale rappresentante della SILO S.p.A., con sede in VIA SAN BARTOLO A CIN- TOIA, 104 - FIRENZE (Codice fiscale e P.IVA 00394820484) ha presentato la domanda per ottenere la concessione CAMPO POZZI di acque pubbliche per uso PRODUZIONE E SERVIZI (raffreddamento linee di produzione) e CIVI - LE (servizi igienici e antincendio) da prelevare mediante n. 2 POZZI esistenti (P1 e P2) in terreno di proprietà di SILO S.P.A., posto nel Comune di FIRENZE, località SAN BARTOLO A CINTOIA e individuati nei mappali del N.C.T. ri- spettivamente al foglio di mappa n. 49 particella 168 il pozzo P1 e particella 251 il pozzo P2, per un quantitativo annuo massimo come campo pozzi di 271.920 mc/anno e per un quantitativo massimo giornaliero come campo pozzi di 1.030 mc/giorno e per una portata massima istantanea come campo pozzi di 11,9 l/s e per una portata media annua di conces- sione (PMA) di 8,62 l/s; fermi restando i valori massimi del piano di sfruttamento del campo pozzi, l'acqua può essere emunta indifferentemente da ciascuno dei due pozzi con il seguente piano di sfruttamento massimo: dal pozzo P1 8,3 l/sec per massimo 720 mc/giorno per massimo 190.080 mc/anno e dal pozzo P2 3,6 l/sec per massimo 310 mc/giorno per massimo 81.840 mc/anno.

La restituzione avviene, per circa il 98% dell'acqua emunta pari ad un massimo di 1.000 mc/giorno, nel fosso degli Ortolani.

La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è stata svolta in data 16/06/2020.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di FIRENZE

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di FIRENZE (FI) per 15 gg. consecutivi dal 29/04/2021; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L.241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche concessione di captazione di acque pubbliche EX R.D. 1775/1933. Richiedente: I MEDICEI S.p.A. Pratica: CONCESSIONE NUOVA DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE N. SIDIT 1534/2021 (1727).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

La Ditta I MEDICEI SPA (C.F. 04648620484), con sede in Via dell'Artigianato 53 in Montelupo Fiorentino (FI), tramite il proprio legale rappresentante De Angeli Paola, ha presentato istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE, da prelevare mediante un pozzo esistente posto nel Comune di Montelupo Fiorentino, su terreno di proprietà del Richiedente, individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa 10 particella 1935.

I quantitativi da prelevare risultano: portata massima

presumibile 1,40 l/s; portata media presumibile (PMA) 0,36 l/s, volume annuo di 11.380 mc.

L'acqua è restituita in parte in fognatura con la seguente modalità: impianto di depurazione di tipo biologico.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Superiore.

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di MONTELUPO FIORENTINO (FI) per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 06/05/2021; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 gg. e sul B.U.R.T.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 48 c.3 del D.P.G.R. 61/R del 16/08/2016, la visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per le ore 10.30 del giorno 27/05/2021, con ritrovo sul posto.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la visita per il prolungamento della chiusura degli uffici a causa del permanere dell'attuale emergenza sanitaria, l'ufficio provvederà a convocare in alternativa, come previsto dal D.P.G.R. 61/R/2016, art.48, comma 3, la conferenza istruttoria, che sarà effettuata in modalità di videoconferenza attraverso i canali di accesso forniti dall'Ufficio, previo contatto telefonico o via mail con i seguenti referenti:

ammnistrativo: Sabrina Pagliai - tel. 055-4386097 email: sabrina.pagliai@regione.toscana.it

tecnico sopralluogo: Raniero Tinagli - tel. 055-4386091 email: raniero.tinagli@regione.toscana.it

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede di Empoli del Genio Civile Valdarno Superiore, e potranno essere consultati su istanza di parte con modalità da concordare con il responsabile del procedimento Ing. Leandro Radicchi. Per informazioni e contatti: Dott. Ing. Leandro Radicchi (tel. 055-4382665 - email: leandro.radicchi@regione.toscana.it).

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

ALTRI ENTI

ACQUE S.P.A.

Asservimento di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del "COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NERA E SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI DEL CAPOLUOGO" COMUNE DI CERRETO GUIDI - Applicazione artt. 22-44 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto di decreto di asservimento del 03/05/2021.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto "COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NERA E SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI DEL CAPOLUOGO" COMUNE DI CERRETO GUIDI approvato come da determinazione datata 29/07/2019 n. 63 del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto del 03/05/2021 ha asservito i seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l'indennità di seguito riportata:

Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 21 - Mappale: 97 - Qualità: Vigneto - Superficie Mappale (mq.): 7460,00 - Superficie da Occupare Temporaneamente (mq.): 301,00 - Intestatari: CASTELLANI ELISA nata a FUCECCHIO (FI) il 24/05/1961 c.f.: CSTLSE61E64D815K/CASTELLANI LIDIA nata a FUCECCHIO (FI) il 24/05/1961 c.f.: CSTLDI61E64D815J / CASTELLANI LUIGI nato a CERRETO GUIDI (FI) il 13/07/1955 c.f.: CSTLGU55L13C529V - Indennità Totale di Asservimento: 752,50 €.

I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Roberto Cecchini

ACQUE S.P.A.

Occupazione Temporanea di cui al Progetto Defi-

nitivo relativo alla realizzazione del "COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NERA E SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI DEL CAPOLUOGO" COMUNE DI CERRETO GUIDI - applicazione artt. 22-49-50 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto di Ordinanze di Occupazione Temporanea del 03/05/2021.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto "COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NERA E SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI DEL CAPOLUOGO" COMUNE DI CERRETO GUIDI approvato come da determinazione datata 29/07/2019 n. 63 del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana, con proprie ordinanze del 03/05/2021 ha disposto l'occupazione temporanea per aree di cantiere dei seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l'indennità di seguito riportata:

Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 21 - Mappale: 97 - Qualità: Vigneto - Superficie Mappale (mq.): 7460,00 - Superficie da Occupare Temporaneamente (mq.): 46,00 - Intestatari: CASTELLANI ELISA nata a FUCECCHIO (FI) il 24/05/1961 c.f.: CSTLSE61E64D815K / CASTELLANI LIDIA nata a FUCECCHIO (FI) il 24/05/1961 c.f.: CSTLDI61E64D815J / CASTELLANI LUIGI nato a CERRETO GUIDI (FI) il 13/07/1955 c.f.: CSTLGU55L13C529V - Indennità Totale di Occupazione Temporanea Giornaliera: 0,05 €.

Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 14 - Mappale: 34 - Qualità: Seminativo Arborato - Superficie Mappale (mq.): 1300,00 - Superficie da Occupare Temporaneamente (mq.): 123,00 - Intestatari: BORGHINI ROBERTO nato a VINCI (FI) il 01/02/1964 c.f.: BRGRRT64B01M059E - Indennità Totale di Occupazione Temporanea Giornaliera: 0,07 €.

I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Roberto Cecchini

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 l.r. 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del comune di Barberino Tavarnelle. Progetto definitivo "Sistema smaltimento reflui Barberino Val d'Elsa".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E CONTROLLO INTERVENTI

Visto l'art. 158bis del D.lgs. 152/2006;

Visto l'art. 22 della L.R. 69/2011;

Visto l'art. 34 della L.R. 65/2014;

Accertato che

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Barberino Tavarnelle mediante approvazione progetto. è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 1, Parte Seconda del 7/01/2021;
- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 50 del 28/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo "SISTEMA SMALTIMENTO REFLUI BARBERINO VAL D'ELSA" in comune di Barberino Tavarnelle con contestuale variante urbanistica ex art. 34 L.R. 65/2014;
- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;
- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio.

Il Responsabile
Barbara Ferri

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 28 aprile 2021, **n. 57**

Revisione assetto organizzativo dell'Agenzia.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore di ARTEA a decorrere dal 19 marzo 2021;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 2, 7 e 17;

Tenuto conto che la legge istitutiva n. 60/1999 prevede l'autonomia organizzativa dell'Agenzia e che

tra le funzioni attribuite al Direttore dalla suddetta legge all'art. 10 è prevista l'adozione degli atti organizzativi generali, nonché la costituzione e modifica delle strutture interne;

Visti i decreti direttoriali n. 66 del 29/06/2016, n. 131 del 30/12/2016, n. 79 del 14/06/2017, n. 74 del 2/07/2018, n. 16 del 30/01/2019, n. 110 del 13/09/2019 e n. 13 del 28/01/2021 con i quali si è approvata l'attuale struttura organizzativa dell'Agenzia;

Considerato che la Programmazione Agricola Comune (PAC) 2014/2020 è in esaurimento e che le annualità 2021-2022 saranno in regime transitorio con le stesse regole vigenti per il periodo 2014-2020 in vista della nuova PAC 2023-2027, che avrà regole e modalità di erogazione diverse dalle attuali;

Considerato che l'assetto di ARTEA dovrà tenere conto di queste novità, non appena saranno definite a livello comunitario e nazionale le nuove regole della PAC 2023-2027;

Vista la lettera del Direttore Generale del 28 aprile 2021 indirizzata ad ARTEA (prot.n. 5591 del 28/04/2021) ed avente ad oggetto "Budget salario accessorio personale dirigente ARTEA", in cui viene richiamato l'art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. n. 60/1999 e nello specifico viene sancito che il "budget" di spesa di ARTEA per il finanziamento della retribuzione di posizione degli incarichi di responsabilità delle proprie strutture dirigenziali interne, nell'ambito del più generale fondo regionale del salario accessorio del personale dirigente, è stabilito dal 01/08/2021 in € 138,411,52, "anche in relazione alla prevista cessazione da pari data di dirigente ivi in servizio";

Dato che nella citata lettera del Direttore Generale, si invita il Direttore di ARTEA ad adottare in data 28 aprile 2021, seppur con decorrenza prevista dalla data del 01/08/2021, il riassetto della struttura interna in aderenza alle previsioni dell'art. 17, commi 1 e 1 bis, della L.R. n. 1/2009, secondo la procedura condivisa con le Rappresentanze sindacali del personale della dirigenza, come da planning discusso in sede di Comitato di Direzione, in modo da consentire la pubblicazione dell'avviso interno per la manifestazione di interesse al conferimento degli incarichi in esame da parte del personale dirigente a tempo indeterminato della Regione Toscana per tutte le posizioni dirigenziali istituite, modificate o confermate sia della Giunta che di ARTEA, così come da decreto del Direttore Generale n. 6860 del 28/4/2021;

Ritenuto dunque di ridefinire, con decorrenza dal 1 agosto 2021, l'assetto organizzativo dell'Agenzia secondo gli interventi relativi alle strutture dirigenziali di seguito indicati:

- soppressione del Settore "Gestione Sistemi informativi e finanziari"
- modifica della denominazione e della declaratoria del Settore "Anagrafe e Sviluppo Sistema Integrato di Gestione e controllo e contabilizzazione" e come meglio specificato nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in virtù della soppressione del Settore di cui al paragrafo precedente e della conseguente ripartizione delle competenze al settore "Anagrafe e Sviluppo Sistema Integrato di Gestione e controllo e contabilizzazione" è necessario rimodulare il livello di differenziazione della struttura dirigenziale interessata dall'accrescimento di funzioni ivi disposto, secondo i criteri di differenziazione stabiliti con la deliberazione G.R. n. 1137 del 3 novembre 2003;

Dato atto inoltre che alcune competenze del soppresso Settore saranno allocate alla Direzione;

Preso atto che, conseguentemente alla diversa ripartizione delle competenze secondo gli interventi definiti con il presente provvedimento, si rende neces_sario procedere all'adeguamento della collocazione organizzativa della posizione organizzativa "Funzionamento dell'Agenzia", afferente al Settore soppresso, alla Direzione, ed alla assegnazione delle funzioni provenienti dal settore soppresso alle posizioni organizzative "Programmi di monitoraggio applicativo" e "Sviluppo e Gestione dei procedimenti dell'anagrafe del sistema informativo" afferenti al Settore "Anagrafe e Sviluppo Sistema Integrato di Gestione e controllo e contabilizzazione", ed alla posizione organizzativa "Segreteria di Direzione", afferente la Direzione, come parimenti specificato nel sopra richiamato allegato A;

Ritenuto quindi di procedere alla modifica della denominazione e declaratoria del Settore "Anagrafe e Sviluppo Sistema Integrato di Gestione e controllo e contabilizzazione" e della declaratoria delle Posizioni Organizzative di cui al paragrafo precedente, così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di precisare che gli effetti di quanto disposto dal presente decreto decorrono dalla data del 1 agosto 2021;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) in vista del futuro riassetto da adottare in con-

comitanza della definizione della PAC 2023-2027, di ridefinire l'assetto organizzativo dell'Agenzia secondo gli interventi relativi alle strutture dirigenziali di seguito indicati:

- soppressione del Settore "Gestione Sistemi informativi e finanziari";

- modifica della denominazione e della declaratoria del Settore "Anagrafe e Sviluppo Sistema Integrato di Gestione e controllo e contabilizzazione"

e come meglio specificato nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di disporre, inoltre, conseguentemente alla diversa ripartizione delle competenze presidiate dal soppresso Settore "Gestione Sistemi informativi e finanziari" secondo gli interventi definiti con il presente provvedimento, i seguenti adeguamenti:

- collocazione organizzativa della posizione organizzativa "Funzionamento dell'Agenzia", afferente al settore soppresso, alla Direzione;

- modifica della declaratoria delle posizioni organizzative "Programmi di monitoraggio applicativo" e "Sviluppo e Gestione dei procedimenti dell'anagrafe del sistema informativo" afferenti al Settore "Anagrafe e Sviluppo Sistema Integrato di Gestione e controllo e contabilizzazione" e della posizione organizzativa "Segreteria di Direzione", sotto la Direzione, come parimenti specificato nel sopra richiamato allegato A di cui al punto 1;

3) di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale assegnato ai Settori "Gestione Sistemi Informativi e Finanziari", "Anagrafe e Sviluppo Sistema Integrato di Gestione e Controllo e contabilizzazione", alla Direzione e ai dirigenti di ARTEA;

4) di trasmettere il presente atto alla Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

5) di precisare che gli effetti di quanto disposto dal presente decreto decorrono dalla data del 1 agosto 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all'indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore
Fabio Cacioli

SEGUE ALLEGATO

Allegato A) al Decreto del Direttore n. 57 del 28 aprile 2021

Vecchia denominazione
Settore **ANAGRAFE E SVILUPPO SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO E CONTABILIZZAZIONE**

attuale declaratoria:

- Progettazione, sviluppo e gestione del sistema informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della piattaforma gestionale dell'agenzia;
- Gestione dell'anagrafe e del fascicolo delle aziende agricole;
- Definizione e gestione delle procedure di accreditamento e registrazione degli utenti nei portali on-line di ARTEA;
- Sviluppo del software web gis sui portali on line di ARTEA;
- Progettazione, sviluppo e gestione delle basi dati e delle componenti tecnologiche ed applicative del sistema informativo a supporto dell'organizzazione del lavoro interno e dei servizi forniti dall'Agenzia;
- Progettazione e sviluppo dell'architettura tecnologica dei servizi telematici per l'informazione, la comunicazione e l'innovazione organizzativa;
- Definizione degli strumenti informatici necessari al controllo di qualità dei dati;
- Azioni per garantire il rispetto delle policy aziendali in merito allo sviluppo dei sistemi informativi;
- Sviluppo dei controlli incrociati tra banche dati e domande richiesti dalle competenti strutture di autorizzazione;
- Gestione di Albi e Schedari e dei relativi procedimenti;
- Predisposizione e gestione dei procedimenti connessi all'Anagrafe delle aziende agricole;
- Collaborazione per l'integrazione applicativa del sistema informativo, la produzione di report statistici e lo sviluppo del relativo motore di ricerca;
- Gestione e sviluppo del sistema informativo GIS in funzione dei controlli SIGC in base ai criteri generali di sviluppo dei sistemi informativi. Gestione delle basi dati territoriali ed allineamento verso il sistema nazionale dell'organismo di coordinamento;
- Gestione attività strumenti di validazione e qualificazione fascicolo.
- Adempimenti amministrativi per la contabilizzazione e la rendicontazione dei fondi FEAGA e FEASR dell'Organismo Pagatore
- Adempimenti amministrativi relativi alla registrazione contabile dei flussi finanziari di tesoreria su tutti fondi del bilancio dell'Organismo Pagatore
- Adempimenti amministrativi inerenti la tenuta del Registro dei debitori e del Registro delle irregolarità dell'Organismo Pagatore
- Controlli amministrativi e contabili sui provvedimenti di autorizzazione e recupero delle Strutture di Autorizzazione al pagamento ed archiviazione dei relativi decreti.
- Collaborazione con l'Organismo di Coordinamento per la definizione delle procedure di gestione dei procedimenti di competenza
- Partecipazione alle attività previste dai procedimenti di Audit richiesti puntualmente dagli Organismi di controllo.

Nuova denominazione
Settore **SISTEMA INFORMATIVO E CONTABILIZZAZIONE**

Nuova declaratoria:

- Progettazione, sviluppo e gestione del sistema informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della piattaforma gestionale dell'agenzia;
- Gestione dell'anagrafe e del fascicolo delle aziende agricole;
- Sviluppo del software web gis sui portali on line di ARTEA;
- Progettazione, sviluppo e gestione delle basi dati e delle componenti tecnologiche ed applicative del sistema informativo a supporto dell'organizzazione del lavoro interno e dei servizi forniti dall'Agenzia;
- Progettazione e sviluppo dell'architettura tecnologica dei servizi telematici per l'informazione, la comunicazione e l'innovazione organizzativa;
- Definizione degli strumenti informatici necessari al controllo di qualità dei dati;
- Azioni per garantire il rispetto delle policy aziendali in merito allo sviluppo dei sistemi informativi;
- Sviluppo dei controlli incrociati tra banche dati e domande richiesti dalle competenti strutture di autorizzazione;
- Gestione di Albi e Schedari e dei relativi procedimenti;
- Predisposizione e gestione dei procedimenti connessi all'Anagrafe delle aziende agricole;
- Collaborazione per l'integrazione applicativa del sistema informativo, la produzione di report statistici e lo sviluppo del relativo motore di ricerca;
- Gestione e sviluppo del sistema informativo GIS in funzione dei controlli SIGC in base ai criteri generali di sviluppo dei sistemi informativi. Gestione delle basi dati territoriali ed allineamento verso il sistema nazionale dell'organismo di coordinamento;
- Gestione attività strumenti di validazione e qualificazione fascicolo.
- Adempimenti amministrativi per la contabilizzazione e la rendicontazione dei fondi FEAGA e FEASR dell'Organismo Pagatore
- Adempimenti amministrativi relativi alla registrazione contabile dei flussi finanziari di tesoreria su tutti fondi del bilancio dell'Organismo Pagatore
- Adempimenti amministrativi inerenti la tenuta del Registro dei debitori e del Registro delle irregolarità dell'Organismo Pagatore
- Controlli amministrativi e contabili sui provvedimenti di autorizzazione e recupero delle Strutture di Autorizzazione al pagamento ed archiviazione dei relativi decreti.
- Collaborazione con l'Organismo di Coordinamento per la definizione delle procedure di gestione dei procedimenti di competenza
- Partecipazione alle attività previste dai procedimenti di Audit richiesti puntualmente dagli Organismi di controllo.
- - Gestione, progettazione e manutenzione delle infrastrutture e dei servizi erogati da ARTEA.
- − Progettazione evolutiva, manutenzione e gestione dei guasti dei sistemi server e dei sistemi di connettività;
- Definizione e gestione delle procedure di accreditamento e registrazione degli utenti nei portali on-line di ARTEA;
- − Gestione della sicurezza e del livello di disponibilità dei servizi erogati da ARTEA, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale vigente in materia;
- − Configurazione e gestione delle postazioni di lavoro degli uffici. Help desk per informazioni ed assistenza tecnica all'utenza;

- – Gestione dei servizi di telefonia mobile;

Posizione Organizzativa "Sviluppo e Gestione dei procedimenti dell'anagrafe del sistema informativo"

Attuale declaratoria

Cura lo sviluppo e la gestione dell'Anagrafe delle aziende agricole e dei procedimenti connessi (UMA, IAP, Biologico, schedario viticolo, RUP e altro). Cura l'analisi e la progettazione del sistema informativo integrato (Anagrafe delle aziende e procedure di istruttoria e controllo compreso Piani colturali e Domanda Grafica). Definisce sul sistema informativo regole e implementazioni degli strumenti operativi in accordo con le linee guida di gestione del fascicolo, coordinando i rapporti con le altre strutture dell'Agenzia, la Regione e gli altri soggetti esterni. Implementa e cura gli strumenti di controllo della qualità dei dati legati ai procedimenti amministrativi. Realizza interventi formativi volti alla conoscenza e all'uso dell'Anagrafe, del fascicolo e degli strumenti informatici connessi.

Nuova declaratoria

Cura lo sviluppo e la gestione dell'Anagrafe delle aziende agricole e dei procedimenti connessi (UMA, IAP, Biologico, schedario viticolo, RUP e altro). Cura l'analisi e la progettazione del sistema informativo integrato (Anagrafe delle aziende e procedure di istruttoria e controllo compreso Piani colturali e Domanda Grafica). Definisce sul sistema informativo regole e implementazioni degli strumenti operativi in accordo con le linee guida di gestione del fascicolo, coordinando i rapporti con le altre strutture dell'Agenzia, la Regione e gli altri soggetti esterni. Implementa e cura gli strumenti di controllo della qualità dei dati legati ai procedimenti amministrativi. Realizza interventi formativi volti alla conoscenza e all'uso dell'Anagrafe, del fascicolo e degli strumenti informatici connessi. Gestione e progettazione dei servizi di accreditamento e registrazione degli utenti nei portali on-line di ARTEA

Posizione Organizzativa "Programmi di monitoraggio applicativo"

Attuale declaratoria

Progetta, sviluppa e coordina il sistema di gestione informatica dell'Agenzia Collabora alla progettazione, sviluppo e gestione del sistema integrato delle basi di dati dell'Agenzia Verifica il rispetto delle policy aziendali in merito allo sviluppo dei sistemi informativi. Partecipa al Comitato di Sicurezza Informatica Coordina i flussi dati finalizzati alla produzione di report statistici e di monitoraggio Realizza interventi formativi volti alla conoscenza e all'uso degli strumenti di monitoraggio. Gestisce l'invio dei report di monitoraggio tramite IGRUE

Nuova declaratoria
Progetta, sviluppa e coordina il sistema di gestione informatica dell'Agenzia Collabora alla progettazione, sviluppo e gestione del sistema integrato delle basi di dati dell'Agenzia Verifica il rispetto delle policy aziendali in meri-to allo sviluppo dei sistemi informativi. Partecipa al Comitato di Sicurezza Informatica Coordina i flussi dati finalizzati alla produzione di report statistici e di monitoraggio Realizza interventi formativi volti alla conoscenza e all'uso degli strumenti di monitoraggio. Gestisce l'invio dei report di monitoraggio tramite IGRUE.
Gestione, progettazione e manutenzione delle infrastrutture e dei servizi informatici di ARTEA.

Settore **DIREZIONE**

Posizione organizzativa "**Segreteria di Direzione**"

Attuale declaratoria:

- Fornisce assistenza agli organi dell'Agenzia. Cura l'istruttoria preliminare, la redazione e la tenuta degli atti amministrativi di competenza del Direttore: Convenzioni, Disciplinari, Decreti di funzionamento, Ordini di Servizio. Cura le relazioni con le strutture interne ed esterne dell'Agenzia per il coordinamento delle attività della Direzione. Assicura il coordinamento con il Responsabile della Protezione Dati per le questioni inerenti il trattamento dei dati personali. Cura la diffusione della comunicazione istituzionale (MiPAAF e Organismo di Coordinamento) alle strutture interne. 2 Cura l'assegnazione della corrispondenza dell'Agenzia. Gestisce gli archivi documentali della Direzione. Gestisce gli adempimenti amministrativi relativi ai piani di lavoro, al PQPO, ai piani di formazione, alla presa di servizio e all'indennità del personale dell'Agenzia. Supporta l'ufficio Protocollo e Archivio nella redazione degli atti amministrativi inerenti la gestione delle materie di competenza

Nuova declaratoria

- Fornisce assistenza agli organi dell'Agenzia. Cura l'istruttoria preliminare, la redazione e la tenuta degli atti amministrativi di competenza del Direttore: Convenzioni, Disciplinari, Decreti di funzionamento, Ordini di Servizio. Cura le relazioni con le strutture interne ed esterne dell'Agenzia per il coordinamento delle attività della Direzione. Assicura il coordinamento con il Responsabile della Protezione Dati per le questioni inerenti il trattamento dei dati personali. Cura la diffusione della comunicazione istituzionale (MiPAAF e Organismo di Coordinamento) alle strutture interne. 2 Cura l'assegnazione della corrispondenza dell'Agenzia. Gestisce gli archivi documentali della Direzione. Gestisce gli adempimenti amministrativi relativi ai piani di lavoro, al PQPO, ai piani di formazione, alla presa di servizio e all'indennità del personale dell'Agenzia. Gestione del Protocollo e dell'archivio documentale dell'Agenzia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Settore **Direzione**

Posizione organizzativa a diretto riferimento oggetto di modifica:
"**Funzionamento dell'agenzia**"

Attuale declaratoria:

Predispone il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio per il funzionamento oltre al bilancio preconsuntivo e bilancio consolidato. dell'Agenzia, curando i necessari rapporti con i competenti uffici regionali. Cura la rendicontazione contabile dell'utilizzo delle risorse assegnate ad ARTEA e finalizzate al funzionamento dell'Agenzia. Cura il programma degli acquisti e la predisposizione di piani di spesa preventivi e consuntivi. Effettua il monitoraggio sulle risorse finanziarie ed i flussi di cassa in relazione all'attuazione del programma degli acquisti. 2 Effettua i pagamenti e le riscossioni inerenti il funzionamento dell'Agenzia. Cura le registrazioni contabili, gli adempimenti normativi e fiscali relativi alla gestione contabile del funzionamento, la contabilità analitica con l'implementazione di appositi software. Cura i rapporti con il Collegio Sindacale e gli adempimenti mensili ed annuali relativi alla gestione degli organi dell'Agenzia. Svolge la funzione di provveditore-economo. Cura i contratti e le acquisizioni relative ai materiali di consumo, ai software di contabilità, alle polizze assicurative. Cura gli adempimenti dell'Agenzia nei confronti delle Amministrazioni Centrali e Organi di Controllo quale Corte dei Conti e gli adempimenti in qualità di sostituto di imposta. Cura gli adempimenti legati alla gestione economica del personale di competenza dell' Agenzia. Gestisce e sviluppa l'inventario dei beni di proprietà dell'Agenzia.

Nuova declaratoria:

Predispone il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio per il funzionamento oltre al bilancio preconsuntivo e bilancio consolidato. dell'Agenzia, curando i necessari rapporti con i competenti uffici regionali. Cura la rendicontazione contabile dell'utilizzo delle risorse assegnate ad ARTEA e finalizzate al funzionamento dell'Agenzia. Cura il programma degli acquisti e la predisposizione di piani di spesa preventivi e consuntivi. Effettua il monitoraggio sulle risorse finanziarie ed i flussi di cassa in relazione all'attuazione del programma degli acquisti. 2 Effettua i pagamenti e le riscossioni inerenti il funzionamento dell'Agenzia. Cura le registrazioni contabili, gli adempimenti normativi e fiscali relativi alla gestione contabile del funzionamento, la contabilità analitica con l'implementazione di appositi software. Cura i rapporti con il Collegio Sindacale e gli adempimenti mensili ed annuali relativi alla gestione degli organi dell'Agenzia. Svolge la funzione di provveditore-economo. Cura i contratti e le acquisizioni relative ai materiali di consumo, ai software di contabilità, alle polizze assicurative. Cura gli adempimenti dell'Agenzia nei confronti delle Amministrazioni Centrali e Organi di Controllo quale Corte dei Conti e gli adempimenti in qualità di sostituto di imposta. Cura gli adempimenti legati alla gestione economica del personale di competenza dell' Agenzia. Gestisce e sviluppa l'inventario dei beni di proprietà dell'Agenzia.
- Adempimenti amministrativi per la gestione dei servizi comuni dell'Agenzia (gestione e manutenzione della sede e degli uffici e dei relativi contratti, quali portierato, pulizie, climatizzazione etc. e gestione parco auto).

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DETERMINAZIONE 29 aprile 2021, **n. 200**

13_1_108 "Riassetto idraulico del fosso Ombroncello con realizzazione di cassa d'espansione nei Comuni di Pistoia e Quarrata - Lotto 1" (Codice regionale: DODS2018PT0001). Deposito delle indennità di occupazione temporanea presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze (ex Cassa Depositi e Prestiti). Proprietà Amadori Pola e Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro.

IL DIRIGENTE

Omissis

Richiamati:

- la Determina del Dirigente n. 474 del 18.10.2018 con cui è stato emesso il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/1990, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera, dando atto che lo stesso costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Quarrata e, pertanto, per gli effetti di detta variante, è stato apposto il vincolo preordinato agli espropri sui terreni necessari alla realizzazione delle opere, come prescritto dal D.P.R. 327/2001 all'art. 9 comma 1;

- la medesima Determina di approvazione del progetto definitivo con la quale è stata inoltre dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

- il Decreto di occupazione temporanea ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 327/2001 prot. 13069/1/A del 12.11.2018 notificato ai proprietari, dal quale risultano le aree da occupare temporaneamente per lo svolgimento dei lavori per un periodo stimato in 6 mesi dalla data di immissione in possesso;

- i verbali di immissione in possesso nei terreni oggetto di occupazione temporanea con contestuale redazione dello stato di consistenza redatti in data 6 e 7 dicembre 2018 e acquisiti ai protocolli consortili con i numeri 14421/A del 07.12.2018 e 14518/A del 10.12.2018, con i quali viene dato inizio all'occupazione temporanea stessa;

- i verbali di riconsegna dei terreni oggetto di occupazione temporanea redatti in data 17 e 18 dicembre 2020 e acquisiti ai protocolli consortili nn. 15214, 15215, 15216, 15217, 15218, 15219, 15220, 15221, 15222 del 17.12.2020, nn. 15312¸ 15313, 15314, 15315, 15316, 15317 del 21.12.2020, n. 173 del 12.01.2021 e n. 402 del 19.01.2021.

Omissis

DETERMINA

1. Di depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze (ex Cassa Depositi e Prestiti), le somme dovute a titolo di indennità di occupazione temporanea effettuata sui terreni dei proprietari interessati dal "Riassetto idraulico del fosso Ombroncello con realizzazione di cassa d'espansione nei Comuni di Pistoia e Quarrata - Lotto 1" (Codice regionale: DODS2018PT0001) Rif. 13_1_108, che non hanno inviato la documentazione necessaria alla liquidazione delle stesse, come meglio individuate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso, per un importo complessivo di € 304,50;

2. Di dare atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze (ex Cassa Depositi e Prestiti) sarà tenuto ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della presente autorità espropriante;

3. Di imputare le somme indicate nel citato prospetto allegato al presente atto, per un importo totale di € 304,50, come da assegnazione rilevabile dalla tabella in calce;

4. Di trasmettere il presente atto ai proprietari interessati nonché di provvedere alla pubblicazione del medesimo, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento delle formalità di cui al punto precedente, se non è proposta l'opposizione dai terzi;

6. Di provvedere alla pubblicazione all'albo online del Consorzio, con modalità telematiche, per almeno dieci giorni consecutivi decorsi i quali l'atto continuerà comunque ad essere liberamente accessibile dalla sezione "Archivio atti" del sito internet istituzionale del Consorzio stesso, al fine altresì di garantire l'adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Il Dirigente
Alessandra Deri

ALTRI AVVISI

G.M.C. GRANITI E MARMI COLORATI DI LUCIANO GRASSI C. S.P.A. CARRARA

Avviso al pubblico di Pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.).

Avviso al Pubblico ai sensi della L.R. 10/2010 si rende noto che è stata rilasciata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane Pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.) n. 3 del 31 Marzo 2021 - proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 15 del 30.12.2016 relativa alla cava “Breccia Capraia”.

Legale Rappresentante
Angelo Grassi

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Approvazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014, della variante al regolamento urbanistico e al piano operativo adottato per la localizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano".

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 2 aprile 2021 è stata attivata la procedura di formazione della variante al regolamento urbanistico vigente e al piano operativo adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 26 giugno 2019, finalizzata alla localizzazione del tracciato del guado-ponte provvisorio, corredato della viabilità di raccordo alla strada provinciale esistente, funzionale agli interventi di restauro del ponte romanico di Buriano, che costituisce variante semplificata al regolamento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 65/2014;

- che ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014, la documentazione relativa allo strumento urbanistico di cui in oggetto sarà depositata negli Uffici della Segreteria comunale per 30 giorni interi e consecutivi e cioè dal giorno 12 maggio 2021 al giorno 11 giugno 2021. Gli atti di cui sopra saranno in visione anche presso il Servizio pianificazione urbanistica ubicato in piazza Fanfani n. 2 - Arezzo. Potranno essere presentate osservazioni entro il giorno 11 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014;

- che lo studio di incidenza, come previsto dall'articolo 87 della legge regionale n. 30/2015, verrà trasmesso alla Regione Toscana - Settore tutela della natura e del mare, al fine di richiedere la valutazione di incidenza ambientale.

Il Dirigente
Paolo Frescucci

COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA (Lucca)

Deposito variante al Regolamento Urbanistico comunale per area a prevalente uso commerciale in via E. Fermi, della DITTA ALMA S.r.l., ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regione Toscana n. 65 del 10.11.2014.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

Che, a seguito dell'esisto favorevole delle Conferenze dei Servizi tenutesi presso il SUAP Garfagnana in data 21/04/2021 e 26/2021, in merito alla Variante al Regolamento Urbanistico per l'area a prevalente uso commerciale in Via E. Fermi, della ditta ALMA S.r.l.

La suddetta variante è depositata per trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. ed è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune. Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile
Marcello Bernardini

COMUNE DI COMANO (Massa Carrara)

Adozione piano di lottizzazione di iniziativa privata nella frazione Crespiano DITTA ARSFIN CONSULT S.r.l.

Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

Vista la L.R.T. n. 57/85 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

visto il nuovo Piano Strutturale approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 11/09/2002;

Visto il nuovo Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 20/12/2016;

Visti in particolare gli articoli nn. 09, 39, 40 e 41 del nuovo Regolamento Urbanistico;

Visti in particolare gli articoli nn. 109 e 119 della L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 31 marzo 2017 che approva il Regolamento Edilizio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 10/04/2019, "adozione Piano Strutturale Intercomunale Unione di Comuni Montana Lunigiana ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 23 della Legge Regione Toscana n.65 del 10/11/2014 e sm.i.;

Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2020 prot. n. 1898, all'Amministrazione Comunale dal Soggetto Attuatore, Sig. Aiolfi Franco, nato a Milano

(MI) il 01/03/1947 C.F.LFAFNC47C01F205D ed ivi residente in Via Pergine n.10, in qualità di Amministratore Unico della Società ARSFIN CONSULT srl con sede in San Donato Milanese (MI) via Giuseppe Di Vittorio n. 104 P.IVA 10196520158, cap 20097 per l'approvazione del piano attuativo di Lottizzazione di iniziativa privata riguardante la zona C2 in località Crespiano, comprendente i terreni distinti nel N.C.T. Del Comune di Comano al Foglio 47 particelle 376-377-378-379 e 380;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 09 aprile 2021 si adottava ai sensi degli artt. 107, 109, 110 e 111 della Legge Regionale n.65 del 10 novembre 2014 e s.m.i., il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata per intervento in Loc. Crespiano - ditta Arsfin Consult srl;

SI RENDE NOTO CHE

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 09 aprile 2021 ha ADOTATO per presa d'atto, ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale n.65 del 10 novembre 2014 e s.m.i., il PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA PER INTERVENTO IN LOC. CRESPIANO - COMUNE DI COMANO (MS)

Predetta delibera ed i relativi elaborati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico e resi accessibili anche sul sito istituzionale del Comune, a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.;

La sopraccitata deliberazione, è trasmessa in copia alla Provincia di Massa Carrara ai sensi del comma 5 dell'art.111 della L.R.T n.65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

Che il Responsabile del Procedimento è Geom.Monja Brunelli;

Che il Garante dell'Informazione e Partecipazione è Geom.Christian Gavazzi.

Il Garante
Christian Gavazzi

Il Responsabile del Procedimento
Monja Brunelli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Avviso di pagamento diretto indennità di espropriazione. Realizzazione della strada di collegamento tra via Piovola e lo svincolo "Empoli Est" della S.G.C. FI-PI-LI. Decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis c. 1 del dpr 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
ESPROPRI E PATRIMONIO

E' stata accolta la cessione volontaria dei terreni di proprietà privata e disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 7 e 28 del DPR 327/2001, il pagamento delle indennità di espropriazione come a seguire:

DATI CATASTALI:

1. p.lla 591 (ex p.lla 391) /Qualità Seminativo arborato/Classe 2 - R.D. € 1,85 e R.A. €.0,96 -Superficie mq. 311;

2. p.lla 587 (ex p.lla 393) /Qualità Seminativo arborato/Classe 2 - R.D. € 1,02 e R.A. €.0,57 -Superficie mq. 184;

3. p.lla 588 (ex p.lla 394) /Qualità Seminativo arborato/Classe 2 - R.D. € 2,18 e R.A. €.1,22 -Superficie mq. 395;

4. p.lla 589 (ex p.lla 394) /Qualità Seminativo arborato/Classe 2 - R.D. € 0,36 e R.A. €.0,20 -Superficie mq. 66;

e al Catasto Fabbricati, al Foglio di Mappa 26:

5. p.lla 592 (ex p.lla 427 sub 501) /Categoria area urbana - Consistenza mq. 300,

di proprietà: CABEL HOLDING S.P.A. con sede in EMPOLI, CF 01085080495.

INDENNITÀ CORRISPOSTE: €. 3.768,00.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 26.7 del D.P.R. 327/2001.

Il Responsabile
Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI FIRENZE

Piano di recupero AT11.02 ex Cerdec. ADOZIONE.

DIREZIONE URBANISTICA
IL DIRETTORE | RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014, art. 111 (Approvazione dei piani attuativi) e della L.R. 10/2010, art. 25 (Consultazioni),

AVVISA CHE

con deliberazione n. DG/2021/00129 del 20.04.2021 immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha adottato il Piano di recupero AT11.02 ex Cerdec, contestualmente al Rapporto ambientale VAS corredato di Sintesi non tecnica.

Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale DG/2021/00129 del 20.04.2021

Allegati integranti

All_A_RelazUrb_2021sg116011_signed_signed.pdf

AllB1_Introduttivi.zip
AllB2_1_quadroconoscitivo.zip
AllB2_2_quadroconoscitivo.zip
AllB2_3_quadroconoscitivo.zip
AllB2_4_quadroconoscitivo.zip
AllB2_5_quadroconoscitivo.zip
AllB2_6_quadroconoscitivo.zip
AllB3_1_quadroprogettuale.zip
AllB3_2_quadroprogettuale.zip
AllB3_3_quadroprogettuale.zip
AllB3_4_quadroprogettuale.zip
AllB3_5_quadroprogettuale.zip
AllB3_6_quadroprogettuale.zip
AllB3_7_quadroprogettuale.zip
AllB3_8_quadroprogettuale.zip
AllB3_9_quadroprogettuale.zip
AllB4_OOUU.zip
AllB5_VAS.zip

Il Piano di recupero adottato, e contestuale Rapporto ambientale VAS corredato di Sintesi non tecnica, integralmente in formato digitale, è stato trasmesso in modalità telematica alla Città Metropolitana di Firenze.

A partire dal 30.04.2021 la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è consultabile e resa disponibile in via telematica in Albo pretorio on line, (per i 15 gg. di pubblicazione ai sensi del Testo Unico Enti Locali):

https://www.comune.fi.it/pagina/albo-pretorio

E' inoltre consultabile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Provvedimenti:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico

Al fine di assicurare massima diffusione, informazioni sugli atti del procedimento in oggetto saranno altresì pubblicate in Rete Civica:

- nella sezione Edilizia Urbanistica
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html

Il Piano di recupero adottato, e contestuale Rapporto ambientale VAS corredato di sintesi non tecnica, integralmente in formato digitale, è inoltre sottoposto alle forme di deposito e pubblicazione specificamente previste dalla normativa:

- pubblicazione di avviso sul presente B.U.R.T.;
- pubblicazione di avviso e deposito in Albo Pretorio on line per 60 giorni continuativi dalla data di pubblicazione sul presente B.U.R.T.

OSSERVAZIONI

Nei 60 giorni continuativi successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.T., 12.05.2021, gli interessati potranno presentare osservazioni

al Piano di recupero
al Rapporto ambientale VAS

Le osservazioni possono essere presentate in carta semplice utilizzando una sola delle seguenti opzioni:

1. documento sottoscritto con firma digitale o scansione di documento sottoscritto (allegando anche documento di riconoscimento valido), inviati tramite posta elettronica all'indirizzo direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it; se utilizzata PEC o posta elettronica con ricevuta, la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma;

oppure

2. originale cartaceo firmato o copia di originale firmato (allegando anche documento di riconoscimento valido) inviati tramite servizio postale al seguente indirizzo:

Comune di Firenze - Direzione Urbanistica, Ufficio Protocollo (Servizio Pianificazione Urbanistica), piazza San Martino n. 2 (nel caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante).

inserendo nell'oggetto le parole:

Piano di recupero AT11.02 ex Cerdec | OSSERVAZIONE Piano di recupero

oppure:

Piano di recupero AT11.02 ex Cerdec | OSSERVAZIONE Rapporto ambientale VAS

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)

Per la presentazione delle osservazioni si raccomanda altresì di attenersi scrupolosamente alle indicazioni pubblicate dalla Direzione Urbanistica reperibili seguendo il percorso:

https://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/export/sites/ediliziaurbanistica/materiali/SpecifTecnichePianiUrbaPrivacy_giglio.pdf

Nella nota di trasmissione dell'osservazione dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto / legale rappresentante della …….. dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale, secondo l'informativa dettagliata GDPR 2016/679 art. 13 e 14 e normativa nazionale, pubblicata nella rete civica del Comune di Firenze, nella pagina Edilizia urbanistica; presta altresì il proprio consenso, laddove necessario, al trattamento dei dati.".

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link potranno essere migrati e reindirizzati ad altre pagine o siti web.

Direttore della Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani

COMUNE DI PORTO AZZURRO (Livorno)

Piano Regolatore portuale del comune di Porto Azzurro. Ratifica dell'Accordo di Pianificazione finalizzato alla modifica del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico con contestuale definizione del Piano Regolatore portuale ai sensi della l.r.t. n. 65/2014 - approvazione.

Premesso che il Comune di Porto Azzurro

- è dotato di Piano Strutturale vigente, approvato con D.C.C. n. 27 del 11/04/2007 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 95 del 19/01/2011,

- è impegnato nella redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Porto Azzurro e Rio, avviato con Deliberazione del Consiglio comunale di Rio (comune capofila) n. 76 del 27/12/2019 e nella redazione del Piano Operativo avviato con D.C.C. n. 8 del 08/03/2018 ed adottato con D.C.C. n. 64 del 12/11/2019;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della L.R. 65/2014 è stata siglata in data 21.04.2017 l'Intesa preliminare tra i legali rappresentanti del Comune di Porto Azzurro, della Provincia di Livorno e della Regione Toscana per consentire:

- al Comune di Porto Azzurro di approvare la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico e contestuale definizione del Piano Regolatore Portuale;

- alla Provincia di Livorno di integrare e specificare le disposizioni di cui all'art. 51 del PTC provinciale

- alla Regione Toscana di procedere all'aggiornamento della scheda del Quadro Conoscitivo del Masterplan dei Porti, parte integrante del PIT;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 26.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, di Adozione della Variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 della L.R.T 65/14 e con le procedure dell'art. 19 della medesima Legge;

Considerato che è stata confermata l'intesa preliminare approvata con la D.G.R.T. n. 388 del 18.04.2017 e sottoscritta il giorno 21.04.2017 e espresso consenso unanime alla conclusione dell'Accordo di pianificazione, con le conclusioni espresse nei verbali della conferenza dei servizi svoltasi in data 28 gennaio 2021 per consentire ai sensi dell'art. 43 comma 2 della L.R. n. 65/2014:

- al Comune di Porto Azzurro di approvare la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico e contestuale definizione del Piano Regolatore Portuale;

- alla Provincia di Livorno di integrare e specificare le disposizioni di cui all'art. 51 del PTC provinciale;

- alla Regione Toscana di procedere all'aggiornamento della scheda del Quadro Conoscitivo del Masterplan dei porti toscani, parte integrante del PIT;

Preso atto che in data 26 marzo 2021 è stato firmato, in via digitale e congiuntamente, l'Accordo di Pianificazione dal Presidente della Provincia, dal Sindaco e dall'Assessore Regionale competente;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione C.C. n. 14 del 26.04.2021, esecutiva ai sensi di legge,

- è stato ratificato l'allegato Accordo di Pianificazione finalizzato alla modifica del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico con contestuale definizione del Piano Regolatore Portuale ai sensi della L.R.T n. 65/2014, firmato in data 26.03.2021;

- è stata approvata, ai sensi della L.R.T n. 65/2014 e s.m.i., la Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzate alla definizione del Piano Regolatore Portuale e approvare altresì contestualmente il Piano Regolatore Portuale, costituiti dai seguenti elaborati:

- A. Relazione Generale
- Tavola B.1 Ambito del P.R.P.
- Tavola B.2 Funzioni dell'ambito del P.R.P.
- C. Norme Tecniche di Attuazione
- Tavola D.1 stato attuale delle concessioni
- Tavola D.2 stato attuale degli ormeggi
- Tavola D.3 soluzione progettuale
- Tavola D.4 verifica degli standard del masterplan
- Tavola D.5 valutazione azioni meteo marine e studi di settore
- Elab. E.1 studio meteo marino
- All. Studio meteomarino e studio dell'agitazione interna allo specchio acqueo di Porto Azzurro (Livorno)
- All. Planimetria sezioni Porto Azzurro
- Elab. E.1.2 Tracimazione
- Elab. E.1.3 Stabilità
- Elab. E.1.4 Planimetria generale
- Elab. E.1.5 Sezioni molo
- Elab. E.2 Verifica degli standard del master plan
- F. rapporto ambientale - valutazione ambientale strategica
- VAS Parere motivato
- VAS Dichiarazione di sintesi
- G. Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico
- Accordo di pianificazione 26.03.2021
- Verbale Conferenza dei servizi strutture tecniche 28.01.2021
- Scheda di definizione del PIT - quadro conoscitivo del Masterplan
- Art. 51 PTC della Provincia di Livorno integrato.

La Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzata alla definizione del Piano Regolatore Portuale, con il Piano Regolatore Portuale, sarà consultabile sul sito web del Comune all'indirizzo:

www.comuneportoazzurro.li.it, dove sono a libera visione del pubblico.

L'efficacia del medesimo decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
Nicola Ageno

COMUNE DI SANTA LUCE (Pisa)

Avviso di approvazione piano attuativo "Nuovo Monastero Buddista in loc. Riseccoli - Poggio alla Penna. frazione di Pomaia, Comune di Santa Luce. Proprietà associazione Sangha Onlus" ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2
UFFICIO TECNICO

Vista la L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 111 della suddetta legge;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021, immediatamente esecutiva è stato approvato ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m.i. il piano attuativo "Nuovo Monastero Buddista in loc. Riseccoli - Poggio alla Penna frazione di Pomaia, Comune di Santa Luce. Proprietà associazione Sangha Onlus".

Il provvedimento approvato e tutta la documentazione allegata sono depositati per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico, Servizio Urbanistica, Piazza della Rimenbranza 19 - Santa Luce (PI) e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Ai sensi del citato dell'art. 111, comma 5 della L.R. n. 65/2014, il piano acquisterà efficacia dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.T..

Il Responsabile dell'Area 2
Dario Barabino

COMUNE DI SANTA LUCE (Pisa)

Adozione variante semplificata al Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 e s.m.i. "Variazione di aree da Verde Pubblico di progetto (VP. pr) a Verde Privato Urbano (vpr) località Macchiaverde".

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2
UFFICIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

AVVISA

- che con Delibera n. 14 del 29.04.2021 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 e s.m.i. la variante semplificata al Piano Operativo Comunale "Variazione di aree da Verde Pubblico di progetto (VP. pr) a Verde Privato Urbano (vpr) località Macchiaverde";
- che il provvedimento adottato e la documentazione allegata sono depositati per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico, Servizio Urbanistica, Piazza della Rimenbranza 19 - Santa Luce (PI) e resi accessibili in via telematica sul sito web del Comune di Santa Luce;
- che dalla data odierna e per i successivi 30 (trenta) giorni chiunque può presentare osservazioni allo strumento urbanistico adottato al Comune di Santa Luce, Ufficio Protocollo Generale, Piazza della Rimembranza 19 - Santa Luce (PI) oppure tramite PEC al seguente indirizzo pec.comune.santaluce@legismail.it, riportanti la dicitura: "Servizio Urbnistica - Osservazioni alla Variante Semplificata - Variazione di aree da Verde Pubblico di progetto (VP. pr) a Verde Privato Urbano (vpr) località Macchiaverde. "

Il Responsabile Area 2 - Ufficio Tecnico
Dario Barabino

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emettitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624